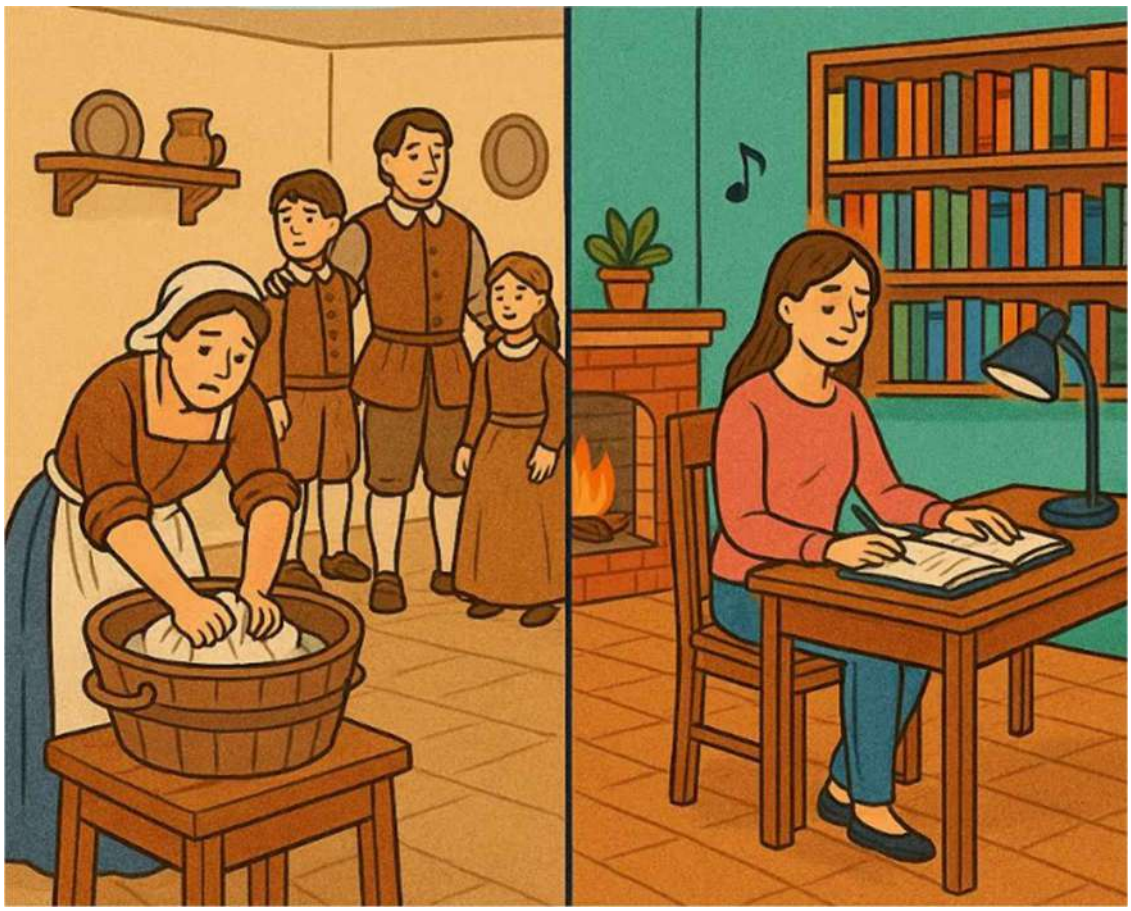
VAGHEGGIANDO "UNA STANZA TUTTA PER SÉ" …

Gli spazi delle donne: assetti tradizionali e storie di vita al femminile nei protocolli notarili d'età moderna dell'Archivio di Stato di Pescara (tra corredi dotali, sistemi socio-familiari, rigidi vincoli e aspirazioni tra le righe!).



GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO – GEP 2025: ARCHIVIO DI STATO DI PESCARA

Contributo di: Tiziana Gambaro (archivista)

Revisione grafica a cura di Leonardo Francavilla

Con due segnalazioni documentarie di: Diego Troiano e Alfredo Antonio Varrasso

Indice generale.

Prefazione p. 4
Avvertenza p. 6
Parte I - Percorso tematico p. 7
1. Notai, matrimoni e doti: di che si tratta? p. 8
2.«*Sub spe futurę receptionis*»: piccole bugie e grandi speranze . . . p. 21
3. Solo per gli sposi? Dei passaggi di mano delle doti (mundualdi permettendo). p. 28
4. Il matrimonio come traguardo raggiunto: l'esuberante brio di una tipica assegnazione dotale. p. 36
5. Il matrimonio come traguardo da raggiungere: una dotazione "implicita". p. 49
6. Grandi progetti – chissà quanto condivisi! – di nozze future (. . . e piccoli aggiustamenti in corsa). p. 57
7. Carte di donne, redatte da uomini … p. 68
8. «. . . *prout confessionem, declarationem, receptionem, quietationem, promissiones* . . .». p. 74
9. A volte ritornano . . . (e tocca far di conto)! p. 82
10. Slanci generosi e battibecchi a posteriori: dall'ufficio del notaio al tribunale . . .! p. 92
11. «*Quia datus est casus restitutionis dotis*»: siamo uomini – e donne! – o ragionieri . . .? p. 102
Parte II – Percorso geografico p. 111
Alanno p. 112
Brittoli p. 114
Carpineto p. 118
Castellammare Adriatico p. 121
Castiglione *ad Piscariam* p. 125
Catignano p. 128
Città Sant'Angelo p. 133
Civitella Casanova p. 136
Collecorvino p. 143
Francavilla p. 149
Loreto Aprutino p. 153
Montebello di Bertona p. 156
Moscufo p. 158
Nocciano p. 162
Penne p. 165
Pescara p. 167
Pianella p. 170
Rosciano (Villa Oliveti) p. 173
Spoltore p. 179
Torre de' Passeri p. 185
Vicoli p. 188

Glossario minimo di termini desueti scelti, tratti dai documenti notarili p. 192
Bibliografia p. 202
Postfazione – Introduzione alla mostra "Architetture: l'arte di costruire. Percorsi geografici e sociali delle donne in Abruzzo dal secolo XVII ad oggi" p. 212
Appendice – Galleria didascalica riassuntiva p. 229
Pannello n.1: Abitazioni, arredi e vissuti delle nostre antenate. p. 229
Pannello n. 1 bis: Il matrimonio come contratto e strumento di alleanze familiari. p. 233
Pannello n. 1 ter: Croci e delizie del meccanismo dotale. p. 237
Pannello n. 2: Quello che gli arredi (non) dicono. p. 241
Pannello n. 3: … e Berta filava. p. 246
Pannello n. 4: Tra cucina, stalla e lavatoî. p. 250
Bacheca n. 1: Arrivano i nostri: Suggerimenti e segnalazioni degli utenti del nostro Archivio. p. 255
· Dott. DIEGO TROIANO: la bella dimora di un compositore di musica e una vedova molto affezionata alla dote! p. 255
· Dott. ANTONIO ALFREDO VARRASSO: ma è poi tanto certo che le donne, nel Seicento, lavorassero solo tra le mura domestiche? p. 270
Bacheca n. 2: Rovistando tra carte di fondi diversi … p. 273
Cavalletto n. 1: Questa sera si recita a soggetto: Menicuccia … e un'intera galleria di personaggi in cerca d'autore. p. 280
Cavalletto n. 2: Il difensore delle donne … e una scampagnata storica nell'"Abruzzo pittoresco" p. 286

Prefazione.



Per l'occasione delle **«Giornate Europee del Patrimonio 2025»** – dedicate alla tematica **"Architetture: l'arte di costruire"** e incentrate sul patrimonio architettonico, inteso come espressione viva della cultura e della storia e quindi anche come fenomeno di civiltà in senso globale, riguardante tutta la società, inclusi i gruppi marginali e le minoranze – abbiamo scelto di aggregarci a un filone di ricerca innovativo, venuto in voga negli ultimi anni, teso a indagare **gli ambienti – e *in primis* quelli domestici – come prodotto socioculturale**:

> «Nella cultura occidentale, e sin dal suo esordio quale dimora umana, stabile e riconoscibile, la storia della casa sembra manifestare attraverso la disposizione e l'organizzazione dei suoi ambienti l'esercizio di un potere capillare volto a disciplinare i rapporti fra i suoi abitanti, sulla falsariga di quanto studiato da Michel Foucault […]. Da un lato palesa le divisioni fra i ceti sociali – in particolare, fra chi serve e chi è servito –, dall'altro dispone per genere, oltre che per età, i suoi spazi. **Quale prodotto socioculturale, la casa riflette i ruoli che le persone assumono o sono costrette ad attribuirsi**, in un'epoca, una società, una condizione economica […]. Se nel corso dei secoli essa si rivela quale **struttura umana e architettonica via via gentrificata, genderizzata e specializzata**, dalla seconda metà del XX secolo si trasforma in una configurazione più democratica, salvo riproporre altri tipi di gerarchie nell'età contemporanea […]». [1]

Questa prospettiva di ricerca, per inciso, non si limita semplicemente a suggerire uno studio analitico dei luoghi – nel caso di specie domestici – in quanto emblemi di valori e indizi di portati culturali, ma, in chiave di interpretazione evolutiva dei fenomeni storico-culturali, tende a ravvisare anche, all'inverso, nel connubio tra l'ammodernamento della progettazione degli spazi e lo sviluppo

[1] IMMA FORINO, *Gerarchie domestiche nella filigrana dello spazio e del tempo*, in: *Gli spazi delle donne. Casa, lavoro, società*, a cura di MICHELA BASSANELLI e IMMA FORINO, Bologna, DeriveApprodi 2024, pp. 11-22, partic. p. 11.

tecnologico e dei modi di vivere in genere (su un retroterra fecondo alla ricezione di siffatti stimoli), un fattore decisivo di svecchiamento di assetti sociali antiquati e perfettibili.

Le case, in altri termini, sarebbero **non un semplice specchio degli sviluppi della società, ma un teatro e un motore, tra i più vivaci, di queste trasformazioni**:

> «Per limitarci all'Italia, se nell'ultimo dopoguerra gli assetti interni delle abitazioni e il loro uso sono cambiati, lo si deve, più che a un cambiamento del quadro politico (il ritorno alla democrazia), a complessi fattori economico-sociali e a mutamenti nei comportamenti e nelle mentalità. Dove, tra i fattori economico-sociali, un ruolo primario è svolto dall'invenzione degli elettrodomestici e dalla loro introduzione in un mercato divenuto accessibile a gran parte della popolazione.
>
> In tutta la storia dell'umanità, a dare il contributo più rilevante alla liberazione della donna da lavori massacranti sono stati il frigorifero, la cucina economica a gas e, ancor più, la lavatrice (affermazione, la mia, che, immagino, non piacerà a molte femministe).». [2]

Ebbene, è proprio agganciandoci a questa provocatoria, ma ficcante valutazione di Graziella Tonon, che vogliamo accingerci (e proporre al pubblico partecipe di questo evento) a un'**esplorazione** – rigorosamente archivistica, come ci compete! – **degli spazi abitativi d'età moderna quali risultano dalle carte del fondo notarile del nostro archivio, coniugando questa investigazione con il tema, sempre (e a volte dolorosamente!) attuale, della condizione femminile nella storia**.

Dove e come vissero le nostre antenate? Circondate da quali arredi e suppellettili? Preposte a quali funzioni? Tenute in quale considerazione? Portatrici di quali istanze? Protese verso quali conquiste?

Apparentemente la risposta è più che scontata, ma confidando di riuscire a offrire spunti di riflessione meno ovvî su almeno alcune di queste domande (non senza tenere conto dei cambiamenti – anche se a volte solo impercettibili – riscontrabili in chiave diacronica, vuoi in senso evolutivo, vuoi involutivo), ci siamo rivolti a quell'autentica miniera di informazioni che sono i contratti dotali, utili per intuire il "design" delle case di un tempo e le funzioni ivi svolte dalle loro custodi, ma anche per comprendere gli intrecci di rapporti e di legami tessuti tra le diverse famiglie (abbienti o umili che fossero) attraverso il vincolo del matrimonio e quindi tramite le donne, parti attive in tali solenni unioni, investite più o meno esplicitamente di un ruolo chiave nella costruzione di destini, familiari e personali.

Non pretendiamo di mostrare eroine o di narrare epopee, ma siamo nondimeno fiduciosi di aprire squarci importanti di vita vissuta: ed è un dato acquisito, dalla "Nouvelle Histoire" in poi, che le scienze dell'uomo traggano il maggior profitto dalla "longue durée" piuttosto che dai singoli e sporadici eventi grandiosi! [3]

---

[2] GRAZIELLA TONON, *GLI SPAZI DELLE DONNE. Commento al libro curato da Michela Bassanelli e Imma Forino*, 2025: 17 gennaio, on line: <https://www.casadellacultura.it/1547/gli-spazi-delle-donne>.

[3] Per dirla con le parole di Fernand Braudel, «La science sociale a presque horreur de l'événement. Non sans raison: le temps court est la plus capricieuse, la plus trompeuse des durées»! (FERNAND BRAUDEL, *Positions de l'histoire en 1950*, in: *Écrits sur l'histoire*, Paris, Flammarion, 1969, p. 46).

 *Avvertenza.*

L'esposizione si struttura in due distinti percorsi esplorativi: uno "tematico", nel quale abbiamo fornito trascrizione e commento puntuale dei testi proposti, interrogandoli secondo una logica narrativa, **e uno "geografico"**, nel quale, con approccio "collezionistico", ci siamo limitati a regestare i protocolli di diverse *universitates* attualmente ricadenti nella provincia di Pescara.

Per quanto riguarda i **criteri editoriali**, ossia in riferimento alla prima sezione, abbiamo seguito in linea di massima le indicazioni di ALESSANDRO PRATESI, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in: «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 312-333, i cui punti cardine si riassumono, in particolare, nella modifica della punteggiatura secondo i criteri moderni, nell'uso moderno delle iniziali maiuscole, nell'occasionale normalizzazione della grafia (<*i*> per <*j*>, <*w*> per <*uu*> e distinzione tra <*u*> e <*v*>, ecc.), nello scioglimento delle abbreviazioni e dei compendi, ove "consueti", senza indicazioni di sorta (ossia senza parentesi tonde e con rispetto dell'uso prevalente della forma non abbreviata nei casi in cui sia possibile più d'uno scioglimento), nonché nel ricorso – per quanto concerne i segni diacritici – alle parentesi quadre, racchiudenti semplici punti oppure vere e proprie parole, rispettivamente, per le segnalazioni e per le integrazioni (eventualmente con punto sottoscritto, in caso di incertezza) di lacune del testo dovute a guasto della pagina.

Ulteriori scelte tipografiche da noi adottate sono state le seguenti: parentesi uncinate per segnalare alcune lettere (o parole) integrate per scelta dell'editore; parentesi graffe per segnalare lettere o parole considerate errate o superflue dall'editore stesso (atetesi); "*cruces desperationis*" per ampie e insanabili lacune.

Le <*e*> cedigliate da noi adoperate riproducono l'uso del testo: ove non utilizzate, anche laddove richieste, si dovrà desumere un solecismo.

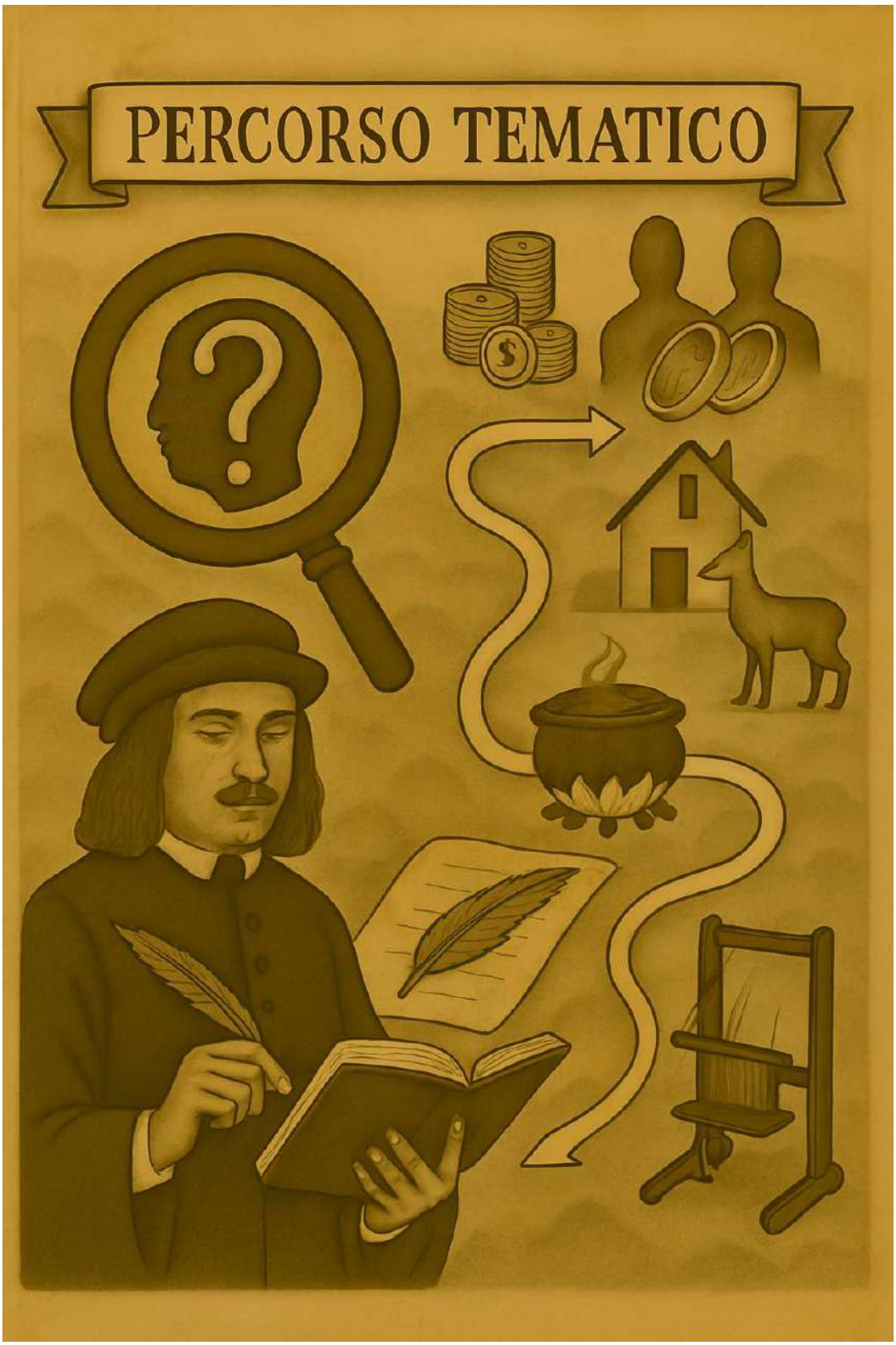
Segnaliamo aggiuntivamente che, trattandosi di protocolli notarili e non di atti trascritti "*in mundum*", non abbiamo indicato con barre verticali la successione delle righe del testo, bensì solo (con doppia barra) il cambio di foglio, secondo le consuetudini diplomatiche.

In corrispondenza del suddetto cambio di foglio, abbiamo, peraltro, inserito un asterisco, laddove abbiamo riscontrato la presenza di quella che in codicologia prende il nome di "réclame" (più propriamente, qui, "contre-réclame (reprise du dernier mot du verso au recto suivant)": vd. il glossario codicologico del "Centre national de la recherche scientifique", disponibile all'url <https://codicologia.irht.cnrs.fr/theme/liste_theme/333#tr-8651>), riportando la stessa in apice.

Abbiamo altresì adoperato il carattere tondo, entro il testo latino ritualmente in corsivo, per i tecnicismi di registrazione, quali *in primis* la segnalazione delle formule ceterate, e per le eventuali sezioni in volgare (nel qual caso eventuali tecnicismi allotrii sono stati resi in corsivo!).

Ci è parso, invece, eccessivo ricorrere all'espediente di creare un doppio ordine di note linguistico-filologiche e storico-prosopografiche, all'interno di un lavoro che si propone fondamentalmente come divulgativo e che non ambisce a eguagliare e men che meno a sostituire un'edizione diplomatica.

Parte I



1. Notai, matrimoni e doti:

di che si tratta?



Apriamo questa carrellata di documenti con un esemplare emblematico di questa piccola raccolta.
La nostra rassegna, infatti, verterà su **atti notarili di area abruzzese del Cinque-Seicento (con alcune incursioni in epoche posteriori)** riguardanti le donne e si proporrà come *focus* precipuo quella fase cruciale della loro vita che era il **matrimonio** e, con esso, la **costituzione della dote**: un beneficio in beni e denaro contante – poi abolito nel nostro ordinamento dall'art. 47 della L. 19 maggio 1975, n. 151 – che, tradizionalmente, la famiglia delle spose offriva a quella dei rispettivi mariti per venire incontro alle esigenze dei coniugi stessi (**"*ad sustinenda onera matrimonii*"**) [4].
Qui ci troviamo a Penne, quasi cinquecento anni fa, e l'occasione di questo "rendez-vous" con un notaio è il matrimonio di un suo collega … che non manca di ricevere per l'occasione una dote, ma anche di corrispondere alla sua dolce metà quella peculiare forma di "contraccambio" a fronte della stessa che fu il cosiddetto **"dotario" o "antefatto" o "contradote"**! [5]
Individuiamo fin da adesso anche un altro "frame" frequente entro questa tipologia documentale: ossia il **ricorso simultaneo a più di uno strumento notarile per definire le situazioni economico-giuridiche sorte in virtù del coniugio**.
Come è stato infatti debitamente notato dai ricercatori, «**la dote è un debito che spesso viene rateizzato**: non sempre, infatti, la somma è saldata al momento della stipula dell'accordo dotale», bensì vigeva la «consolidata prassi di rateizzare la dote o di rilasciare una dichiarazione di debito subito dopo la stipula del contratto» [6]: circostanza che non manca di verificarsi puntualmente nel caso in oggetto!
In termini strettamente economici, come si potrà constatare, vale come criterio di riferimento anche per l'Abruzzo quanto notato da Alfredo Rossi nel suo studio *Ceppaloni. Storia e società di un paese del Regno di Napoli*, Pro Loco Ceppaloni, 2011, p. 302:

> «Nello studio effettuato su 73 contratti di matrimonio stipulati tra il 1572 ed il 1617, si sono individuate **tre fasce di valore dotale**: una fascia alta, con valori compresi tra i 600 e i 300 ducati circa, che riguarda famiglie della piccola nobiltà locale o del ceto dei civili, in genere professionisti. Una fascia intermedia, per valori compresi tra i 100 e i 40 ducati, costituita da alcuni magnifici e da massari più o meno ricchi, con picchi di frequenza a 100 e 50 ducati ed una terza fascia che

[4] Vd., in proposito, una per tutti, l'*Enciclopedia del diritto*, fondata da FRANCESCO CALASSO e diretta (dal 1966) da COSTANTINO MORTATI e SALVATORE PUGLIATTI, nonché (dal 1978) da FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI (voll. 46 + indici), Milano, Giuffrè, 1958-1995, Vol. XIV, pp. 1-43 (partic. s. v. «Dote (dir. Interm.)», pp. 8-32, a cura di MANLIO BELLOMO, specific. pp. 20-23).
[5] A proposito di questo istituto, parzialmente confrontabile con la "*donatio propter nuptias*" romana e il "morgengab" di matrice longobarda, ma rispondente a nuove istanze di riorganizzazione familiare e sociale, delineatesi a partire dal tardo Medioevo in modo similare in tutto il contesto europeo (e che contemplarono, tra l'altro, l'evento non marginale dell'abolizione della "*tercia*", istituto di derivazione franca, con conseguente ridimensionamento del patrimonio e del ruolo sociale femminili), rinviamo una per tutte, all'approfondita trattazione sul tema a cura di ROBERTA BRACCIA, *"Uxor gaudet de morte mariti": la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali*, in "Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova", XXX (2000-2001), pp. 76-128, consultabile anche on line all'url <http://www.rmoa.unina.it/266/1/RM-Braccia-Uxor.pdf>.
[6] Vd. DENISE BEZZINA, *Dote, antefatto, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII*, in: *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*, a cura di PAOLA GUGLIELMOTTI, pp. 69-136, partic. p. 99 (la sezione in oggetto è consultabile on line all'url: < http://www.rmoa.unina.it/5467/1/III%20Bezzina%20Doti.pdf >).

gradualmente decade con valori di picco a 30, 24, 12 e 6 ducati [...]. Il valore della dote era in genere espresso in once o in ducati, valendo l'oncia sei ducati.» [7].

[7] Vd. la voce «**Ducato del Regno**, detto anche **di Napoli**» nell'opera: *La moneta. Vocabolario generale compilato dall'ingegnere EDOARDO MARTINORI, vice presidente dell'Istituto italiano di numismatica. Con 1600 fotoincisioni nel testo, 140 tavole e 3 indici*, Roma, Istituto italiano di numismatica, 1977, p.127. Si tratta di una moneta d'oro «di conto del Regno di Napoli, del valore di 10 *Carlini* (100 *grani*) od anche di *Tarì* 5 da 20 *grani*. Fu coniata nel 1549 da Carlo V (testa laureata e stemma; oro *grammi* 3,400 […]».

N. 1-2 [AsPe, *Fondo notarile*, Giovanni Blasiotti <di Penne>, b. 155, vol. 3, ff. 144*v*-146*v* + 146*v*-147*r*]: «*Notula dotis donnę Laudonię, uxoris egregii notarii Vincentii de Capite nigro*» [8].

Penne, 1562 aprile 11.

Cassandra, vedova del fu Ieronimo di Matteo Scorti di Penne e madre e tutrice di Amicatorio e Orazio, nonché Amicatorio in persona, ancora non diciottenne, ma già maggiore di anni quattordici, col favore di Cicco Scarcia, zio paterno e mundualdo di detta Cassandra, e dei consanguinei Pietro Caramano e Marco Bona, tutti di Penne, dotano Laudonia, rispettivamente loro figlia e sorella, di recente sposatasi col notaio Vincenzo di Caponigro, assegnando a lui e a suo padre Giovanni di Caponigro una dote consistente in beni mobili per un importo di ducati quarantadue e carlini sette e in denaro contante per un totale di ducati cinquantasette e carlini tre, con vari patti e clausole accessorî, ivi incluso quello di un dotario di ducati dieci corrisposto dalla controparte alla sposa.

***

A postilla di quanto già sopra rogato Cassandra e tutti i presenti con lei si dichiarano debitori "*in solidum*" nei confronti di Giovanni e Vincenzo di Caponigro per l'importo di ducati ventinove e carlini tre «*ex resta maioris summę ducatorum quinquaginta septem et carolenos trium*».

[8] Così, testualmente, recita la didascalia sul mg. sinistro del f. 144 v e, poco più in basso, «*Reassumptum pro Amicatorio*».

In Dei nomine, amen. Anno etc. *1562, die vero undecima mensis aprilis, quintę indictionis. In civitate Pennę et proprie in domo heredum quondam Macthei Scorti, sita et posita in regione plateę: a tribus lateribus, frontes publicas et, ab alio latere, bona Antenoris Turnis, ruga aquaria* [9], *mediate, et alios confines. Ante serenissimo* etc. *Philippo de Austria* [10] *etc. anno octavo* etc.
Constituta personaliter in nostri pręsentia honesta mulier Casandra, vidua relicta quondam Hieronimi Macthei Scorti de civitate Pęnnis, mater Amicatorii et Horatii, suorum et dicti quondam Hieronimi filiorum || legitimorum et naturalium ac eorumdem, ut dixit, tutrix dativa [11]*, de cuius*

---

[9] Si tratta di un toponimo caratteristico dell'area abruzzese (propriamente atto a indicare l'esistenza nei paraggi di un canale di scolo): vd. RITA FRESU, *La lingua amministrativa e burocratica negli Abruzzi vicereali*, nel volume *Reperti di plurilinguismo nell'Italia spagnola (sec. XVI-XVII)*, a cura di THOMAS KREFELD, VERENA SCHWÄGERL-MELCHIOR, WULF OESTERREICHER, Berlin/Boston, Walter de Gruyter, 2013, pp. 199-228, partic. p. 218.

[10] Filippo I di Spagna, II come re di Napoli, in carica dal 16 gennaio 1556 al 13 settembre 1598 (vd., *e. g.*, ADRIANO CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni. Tavole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche* (seconda edizione interamente rifatta ed ampliata), Milano, Hoepli, 1930, p. 551).

[11] Il concetto di "*tutor dativus*" è alquanto controverso in dottrina: vd. il *Glossarium mediæ et infimæ Latinitatis, conditum a CAROLO DUFRESNE, domino DU CANGE, auctum a monachis ordinis Sancti Benedicti; cum supplementis integris D. P. Carpenterii et additamentis Adelungii, aliorum, suisque digessit G. A. L. Henschel. Sequuntur glossarium Gallicum, tabulæ, indices auctorum et rerum, dissertationes. Editio nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorum a LÉOPOLD FAVRE, membre de la Société de l'Historie de France et correspondant de la Société des Antiquaires de France (tt. I-X), Parisiis, Firmin Didot fratres, 1840-1850,* Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1883-1887, Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1954, Band II.-III., partic. III., p. 12: «***DATIVUS TUTOR**, Qui testamento datus est, apud Ulpianum; Dativos tamen et testamentarios tutores distinguit. Sed de his consulendi Jurisperiti […]*».
Più chiara è in proposito l'illustrazione dell'istituto fornita nel *Novissimo Digesto Italiano*, a cura di ANTONIO AZARA ed ERNESTO EULA (voll. 20 + 7 di Appendici), Torino, UTET, 3ª ed., 1957-1975 e 1980-1987, Vol. XIX, pp. 915 ss. e 921 ss.:

> «La tutela può essere testamentaria, legittima o dativa.
> In antico l'erede istituito nel testamento era anche tutore […]. La legge delle XII Tavole permise che il *paterfamilias* assegnasse ai figli (*sui* al momento della morte o postumi) un tutore diverso dall'erede. La nomina irregolare (per es., in un testamento nullo) era confermata dal magistrato (*confirmatio tutoris*). Ma poi, sotto varie condizioni, fu ammessa la conferma per il tutore designato dal padre a un figlio emancipato o a un figlio naturale, per il tutore designato dalla madre o da prossimi congiunti, per il tutore designato dal patrono e addirittura per quello nominato da un estraneo. I tutori confermati sono, nella forma, tutori *dativi*, cioè costituiti dal magistrato. La tutela legittima, in mancanza di un tutore testamentario o confermato, spettava per la legge decemvirale agli agnati o ai gentili, per la Nov. 118, c. 5 di Giustiniano ai cognati, secondo l'ordine di chiamata all'eredità. Altri casi di tutela legittima riconosciuti dall'interpretazione giurisprudenziale sono la tutela deferita al patrono, ai figli del patrono e al *parens manumissor* (*paterfamilias* che per emancipare un impubere ha compiuto l'ultima manumissione dal *mancipium*) […]. La competenza a dare il tutore, se mancasse il tutore testamentario o legittimo, fu dalla legge Atilia attribuita al pretore urbano insieme con la maggioranza dei tribuni della plebe, da Claudio ai consoli, da Marco Aurelio a Lucio Vero (a. 161) al *praetor tutelaris*. Ma la competenza del *praetor urbanus*, secondo la legge Atilia, continuò a concorrere con quella dei consoli e del *praetor tutelaris* […]. Nelle province le leggi *Julia* e *Titia* deferirono la nomina del tutore al preside. I magistrati municipali non ebbero il *jus tutoris dandi*; ma dovevano proporre il tutore (*nominatio tutoris*) e potevano darlo, cioè procedere alla nomina nel senso odierno della parola, solamente dietro autorizzazione del preside. Per diritto giustinianeo il tutore è dato nella capitale dal pretore o dal praefectus urbis, nelle province dal preside. La competenza delle autorità locali è regolata dalla l. 30, C, *de ep. aud.*, 1,4 […]». /
> «La rinascita del diritto romano riporta in auge lo studio della tutela romana nelle sue varie accezioni. La società comunale riconosce con facilità i principi romanistici in essa già presenti e riscoperti nella loro pienezza dalla scuola e disciplina l'istituto con autonome norme statutarie. […] Ritornano in pieno vigore le tre forme classiche di tutela: testamentaria, legittima e dativa, con un interesse particolare della legislazione statutaria per quest'ultima. La designazione testamentaria prevale sempre sulla legittima e può essere fatta dal padre o dall'avo, e pure dalla madre, se questa è vedova o se c'è il pericolo che il padre "male gerat, quia vitam tenet inhonestam, vel male versatur in suis negociis facendis". La tutela legittima

tutelę sollemnibus dixit apparere penes acta Curię civilium causarum Universitatis Pennę ad quae pro facti narratione relatio habeatur, necnon supradictus Amicatorius, maior, ut dixit, decimo quarto anno et minor decimo octavo [12]*, cum consensu, laudo, mundio* [13]*, authoritate* etc. *Cicci Scarcię, de*

---

per lo più pare subordinata dagli statuti a quella dativa, rientrando la designazione del tutore nella discrezionalità del giudice. In linea generale si ammette come tutore legittimo il successibile del pupillo; subito dopo la madre o l'ava viene il fratello maggiore purché maggiorenne (*maior domus*): la linea paterna precede sempre quella materna. La tutela dativa riceve dal diritto statutario un particolare riconoscimento, data la competenza specifica arrogatasi dal Comune in materia. Secondo molti statuti i parenti prossimi del minore devono chiedere la nomina del tutore al magistrato comunale competente: senza un atto di questo la tutela non è configurabile. Il magistrato sceglie poi il tutore fra i parenti stessi con atto discrezionale valutando – nell'interesse del pupillo – l'idoneità a ricoprire la carica oltre al grado di parentela: si è ormai fra gli atti di volontaria giurisdizione […]».

Più in generale si rinvia alla trattazione dell'istituto della tutela nel suo complesso, qui, alle pp. 912-977 e, più brevemente, nell'*Enciclopedia del diritto*, fondata da FRANCESCO CALASSO e diretta (dal 1966) da COSTANTINO MORTATI e SALVATORE PUGLIATTI, nonché (dal 1978) da FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI (voll. 46 + indici), Milano, Giuffrè, 1958-1995, Vol. XLV, pp. 305-402, partic. 305-360.

[12] Questa puntualizzazione è chiaramente legata a quelle che erano le concezioni dell'epoca in merito alla capacità di agire: un quadro storico molto preciso sulla questione, che riposa su una distinzione posta in essere già in epoca romana tra *infantes* (fino al settimo anno di età) e *infantia maiores* e, ulteriormente, tra impuberi e puberi (in questo caso, con oscillazioni valutative, determinate anche dal sesso femminile o maschile dei soggetti, approdate, sotto Giustiniano, a un generale doppio discrimine fissato a quattordici anni per il convenzionale raggiungimento della maggiore età e a venticinque per l'ideale di conquista di una piena maturità e sufficiente esperienza ai fini giuridici), si trova delineato nello studio di GIULIA MARIA GUIDA, *L'evoluzione dei criteri generali per l'attribuzione della piena capacità di agire*, in "Italian Review of Legal History", 5 (2019), n. 12, pp. 437-459 (on line all'url <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/article/download/12655/12196/38469>). Vd. anche, più in generale, la voce «Capacità di agire» nel *Novissimo Digesto Italiano*, a cura di ANTONIO AZARA ed ERNESTO EULA (voll. 20 + 7 di Appendici), Torino, UTET, 3ª ed., 1957-1975 e 1980-1987, Vol. II, pp. 861-867 e la voce «Età» nell'*Enciclopedia del diritto*, cit. *supra*, Vol. XVI, pp. 79-103.

[13] Vd.il *Glossarium mediæ et infimæ Latinitatis, conditum a CAROLO DUFRESNE, domino DU CANGE,* cit. *supra*, Band IV.-V., partic. V., pp. 546-547:

> «***MUNDIUM**, MUNDIO*, ex Saxon. mund, Pax, securitas, protectio, tutela, tuitio, patrocinium, defensio; mundan, tueri, protegere. [** Vide Graff. Thesaur. Ling. Franc. Tom. 2. Col. 813. Radice *Mund*.] Apud Longobardos quævis feminæ in mundio erant, ac puellæ quidem in mundio ac tutela parentum, vel si deessent, agnatorum; feminæ vero nuptiali jugo devinctæ, in *mundio* erant maritorum. Quemadmodum olim feminæ erant in perpetua tutela apud Romanos, ut docet Ulpianus in fragm. Institut. De tutelis. Lex Longob. lib. 2. tit. 10 [** Roth. 205]: *Nulli mulieri liberæ sub regni nostri ditione Lege Longobardorum viventi liceat in suæ potestatis arbitrio, id est, sine Mundio vivere, nisi semper sub potestate viri, aut potestate curtis Regiæ debeat permanere: nec aliquid de rebus mobilibus aut immobilibus sine voluntate ipsius, in cujus Mundio fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi*. Adde Edictum Rotharis tit. 89. […]».

Per un'illustrazione più agile, ma completa dell'istituto longobardico del "mundio" e del ruolo del mundualdo ad esso collegato rinviamo, inoltre, a PASQUALE TRIVELLI, *Disciplina degli archivi. Diplomi e carte antiche. Con una epistola di Gabriele D'Annunzio e con VIII tavole, di cui l'ultima disegnata da Francesco Paolo Michetti*, Lanciano, Carabba, 1898, pp. 186-187:

> «***Mundium***. Le leggi longobardiche stabilivano che ogni donna stesse sotto la tutela, protezione e potestà di qualche uomo. Questa tutela si chiamava *Mundium*. Ora avveniva che quando maritavasi una donna il marito non ne acquistava prerciò solo la tutela, ma doveva comprarla mediante prezzo, che si stabiliva fra le parti. Questo prezzo, che il Muratori appella *Meta*, *Mephium*, *Methium*, chiamavasi invece *Mundium*, e mentre prima poteva estendersi fino a 20 soldi, Liutprando limitollo a tre con le seguenti parole: *Mundium non sit amplius quam solidi tres*. […]
>
> ***Mundualdus***. L'uomo al quale era affidata la tutela di una donna dicevasi *mundualdus*. Il padre era mundualdo naturale della figlia, il fratello della sorella, ed in mancanza di costoro gli agnati. I figli maschi potevano essere mundualdi della madre. Il marito, però, come si è già osservato, doveva comperar la tutela, che alla morte di lui passava a' suoi eredi; sicché, volendosi la vedova rimaritare, era mestieri che il nuovo marito ricomperasse il mundium. Se mancava ogni parente, il Re (Curtis

eadem civitate, patrui supradictę Casandrę, ibidem pręsentis et eius consensum etc. *pręstantis supradictę Casandrę* etc. *pro mundualdo in defectu sui legitimi, quo carere dixit* [14]*, necnon consensu* etc. *Petri Caramani et Marci Bonę de eadem civitate, eiusdem Casandrę consanguineorum, ut dixit, ibidem pręsentium etc. pro laudatoribus, sponte* etc.*, contemplatione matrimonii legitime contracti inter egregium notarium Vincentium de Capitenigro de eadem civitate, ex una, et honestam Laudoniam, filiam legitimam et naturalem ipsius Casandrę et supradicti Hieronimi Scorti et sororem ipsorum Amicatorii et Horatii, ex altera parte, in dote, pro dote et dotis nomine supradictę Laudonię dederunt, assignaveruntque provvido Johanni de Capitenigro, patri supradicti notarii Vincentii, necnon supradicto egregio notario Vincentio, marito et socero, respective, supradictę Laudonię, ibidem pręsentibus* etc. *infrascripta bona mobilia dotalia, estimata per donnam Martiam, uxorem egregii notarii Virgilii Iustini et donnam Lucciam Georgii Macthiutii de eadem civitate communiter per ipsas partes electas et deputatas et in similibus expertas, ut dixerunt* [15]*, et pecuniam prout infra, videlicet: in primis,* un letto con capezzale ripieno di lana estimato ducati [16] quattro e carlini sette;

Regia) assumeva questa tutela. È opportuno anche notare come Liutprando avesse disposto che le donne maritate, quando dovevano vendere i loro beni, fossero obbligate ad ottenere non solo il consenso del marito mundualdo, ma anche quello di due o tre suoi parenti, ritenendo che le mogli avessero potuto con carezze e lusinghe facilmente indurre i mariti ad acconsentire in una contrattazione pregiudizievole.».

[14] Come scrive ALFREDO ROSSI, cit. (*Ceppaloni. Storia e società di un paese del Regno di Napoli*, Pro Loco Ceppaloni, 2011, p. 300),

> «Il contratto era stipulato tra lo sposo e il padre della sposa. Lo sposo agiva nel contratto in prima persona e in qualche caso «con il consenso e l'autorità» del proprio padre. Dall'altra parte, agiva il padre della sposa in favore della figlia. Se mancava il padre, interveniva il fratello o i fratelli, a seconda dei casi, o ancora se questi mancavano, la madre o uno zio.
> A Ceppaloni, come nel caso di Cerreto [...], la vedova agisce «con espresso consenso, autoritate e beneplacito» di un uomo di famiglia che assume la qualità di 'mundualdo', una sorta di tutore della donna, che le si affianca nella stipulazione degli atti, integrando la sua capacità di agire. Era questa una figura ereditata dal diritto longobardo, che come diritto consuetudinario si manterrà per molti secoli. Tale figura la troviamo quasi costantemente nel caso delle vedove che passano a nuove nozze e allorché manca la figura paterna o fraterna, anche se il termine mondualdo è usato assai di rado [...]».

[15] La determinazione del valore della dote aveva un significato potenzialmente cruciale nella prospettiva dello scenario ipotetico di una restituzione della stessa ed era quindi essenziale che fosse esente da vizi.
Come sintetizza MANLIO BELLOMO, *Profili della famiglia italiana nell'età dei Comuni*, Catania, Giannotta, 1966 (rist. 1975), on line all'url: <https://www.senato.it/sites/default/files/repository/Famiglia_medievale.pdf>, pp. 96-97:

> «I glossatori, certamente già dal tempo di Martino […], individuavano nelle fonti giuridiche romane le due principali figure di dote: la *dos aestimata* e la *dos inaestimata*. Nell'ambito della *dos aestimata* si distinguevano poi due forme di *aestimatio*: una *aestimatio propria (quae facit emptionem)*, che si aveva quando il marito dichiarava di essere debitore dell'*aestimatio* o quando per patto *soluto matrimonio* il marito si riservava la facoltà di *restituere* e di *solvere*, a sua scelta, le *res* dotali o la loro *aestimatio*; e una *aestimatio impropria* che si aveva quando il marito si obbligava a *restituere* le stesse *res aestimatae* o quando per patto il marito attribuiva alla moglie la facoltà di scegliere fra l'esazione dell'*aestimatio* e la restituzione delle *res aestimatae*.».

Sulla «regola che vedeva i beni mobili delle doti stimati da comuni amici scelti uno per parte» e su alcuni risvolti e implicazioni connessi a questo tipo di consuetudine rinviamo a PAOLA LANARO, *La restituzione della dote. Il gioco ambiguo della stima tra beni mobili e beni immobili (Venezia tra Cinque e Settecento)*, in «QUADERNI STORICI», vol. 3, pp. 753-778 (on line all'url: <https://core.ac.uk/reader/53166780>).

[16] Vd. la voce «**Ducato del Regno**, detto anche **di Napoli**» nell'opera: *La moneta. Vocabolario generale compilato dall'ingegnere EDOARDO MARTINORI, vice presidente dell'Istituto italiano di numismatica. Con 1600 fotoincisioni nel testo, 140 tavole e 3 indici*, Roma, Istituto italiano di numismatica, 1977, p.127. Si tratta di una moneta d'oro «di conto del Regno di Napoli, del valore di 10 *Carlini* (100 *grani*) od anche di *Tarì* 5 da 20 *grani*. Fu coniata nel 1549 da Carlo V (testa

item un paro di lenzole [17] di quattro tele di braccia [18] quaranta lavorate per metro con seta nigra estimate ducati dieci; *item* un altro paro di lenzole di tre tele [19] di braccia vintiquattro con formicola per mezzo [20], ducati tre e carlini sei; *item* un cuscino lavorato con seta nigra intorno, un ducato et mezzo; *item* un altro cuscino lavorato intorno con seta nigra, un ducato; *item* un paro di cuscini con trecce [21] bianche intorno, carlini otto; *item* una coltra [22] bianca, ducati doi e mezzo; *item* un padiglione [23] con cappello [24] e tornaletto [25] con france [26] intorno di braccia cinquanta estimato ducati otto, carlini tre, grana tre et un quarto; *item* sei tovaglie lavorate à tela [27] ducati doi e carlini doi; *item* un mantile [28] da tavola di tela di renza [29] di braccia tre, carlini sei; *item* una tovaglia con trecce in capo e piedi con france intorno, carlini quattro; *item* una tovaglia di Cambraia [30] raccamata d'oro ad opra pesola [31] con france di seta carmosina [32] e d'oro intorno, un ducato e carlini quattro; *item* una tovaglia lavorata con seta nigra, un ducato; *item* due tovaglie, una lavorata à ponto intagliato [33] et

laureata e stemma; oro *grammi* 3,400 […]». I pagamenti avvenivano, invece, nella valuta corrente, ossia i carlini d'argento (vd., *e. g.*, ALFREDO ROSSI, cit., p. 303).

[17] Variante arcaica e regionale per "lenzuoli". Il termine è attestato anche al maschile («lenzolo»). Vd. NICOLA FIORENTINO, *Parole e cose dei nostri avi (Abruzzo meridionale, secc. XVI-XIX). Dizionario*, Teramo, Edigrafital, 2004, pp. 142-143.

[18] Unità di misura lineare, sottomultiplo della canna, di valore variabile a seconda delle località. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 37 rileva, a titolo esemplificativo, come generico riferimento per il territorio abruzzese, che a Casoli equivaleva alla terza parte della canna ed era quindi pari a cm. 70,3.

[19] Rinviamo per ogni dettaglio alla completissima voce «tela» in NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 243-248.

[20] Espressione poco chiara, per la quale non siamo riusciti a trovare riscontri: potrebbe trattarsi di una tecnica di stampigliatura del tessuto tramite una piccola "forma" (o "telaio"). Quindi la parola "formicola" indicherebbe, per sineddoche, il risultato di questo processo: ossia un disegno, posto, come è dichiarato, al centro del lenzuolo. Sembra rendere plausibile questa interpretazione il dettaglio relativo allo spessore del supporto.

[21] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 258.

[22] *I. e.* «coltre». Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 70.

[23] Tendaggio da letto. Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 173, s. v. «**Padiglione, Pavigliono**» («[…] Raro nell'accezione di struttura lignea del padiglione stesso»).

[24] Qui nel senso di «mantovana dello "sparviero", cioè del padiglione da letto» (NICOLA FIORENTINO, cit., p. 52).

[25] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 254: «Tornaletto = tornaletto, quella parte del cortinaggio con che da piede si fascia e adorna il letto (TOM [NICCOLÒ TOMMASEO, *Dizionario della Lingua Italiana* (2 voll.), La Spezia, Fratelli Melita, 1990]) […]».

[26] Frange (NICOLA FIORENTINO, cit., p. 114).

[27] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 243-248.

[28] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 152: «**Mantile** = tessuto per coprire tavoli e mensa. Vedi anche "mesale" […]».

[29] Come è efficacemente spiegato nel "database" dell'Istituto per l'Arte e il Restauro «Palazzo Spinelli», on line all'url <https://www.palazzospinelli.org/argomed/scheda-argomed-ita.asp?ID=1586> la «tela rensa o tela di renso, lino renso, ecc.» è un «tessuto di lino candido e di grana particolarmente fine. Nelle tecniche pittoriche risulta tra i primi supporti in tela utilizzati per la pittura ad olio. Il termine ha origine dal nome della città francese di Reims che ne fu luogo d'origine».

[30] Il vocabolo "cambrai" (donde originano anche le varianti "cambraja", "cambraya", "cambria", "compraia") designava una «tela di lino molto chiara, così detta dalla città ove si fabbricava in origine […]» (vd., *e. g.*, NICOLA FIORENTINO, cit., p. 43).

[31] Locuzione inusuale: si può ipotizzare che sia affine, se non proprio equivalente, all'espressione «a punto di sopra», se si considera che l'aggettivo «pesolare», vicino all'attributo qui adoperato, deriva dal latino «*pensilis* < *pensularis*» e ha l'accezione di «sopraelevato, superiore». Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 188.

[32] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 55: «Carmosino (dall'arab. "qirmizi") = cremisino, di color rosso acceso. Anche nelle forme "cremoscino" e "cremosino"».

[33] Tipologia di cucito e ricamo in voga all'epoca, al pari di altre, rubricate da NICOLA FIORENTINO, cit., p. 201: "ponto spicolo", "ponto cartiglia", "ponto dell'avemaria", "ponto mozzo", ecc. Vd. anche GIANFRANCESCO RAMBELLI, *Vocabolario domestico*, Bologna, Tiocchi, 1850, p. 917.

l'altra ad opra sfilata [34], un ducato; *item*, una tovaglia lavorata à ponto di sopra [35] con seta carmosina, carlini sette; *item* un incappatore [36] lavorato con seta carmosina intorno, grana sedeci e tre quarti; *item* un paro di casse nove pente [37], un ducato et carlini otto; *bona, vero, donata supradictę Laudonię per Casandram, eius matrem, sunt ista: videlicet: in primis,* una camisa da donna lavorata con seta nigra et gialla; *item* un'altra camisa lavorata con seta carmosina; *item* sei camise lavorate di ffilato bianco; *item* un paro di mantili à cordella di pane [38]; *item* un paro di maniche di raso vecchio intagliate; *item* un incappatore lavorato intorno con france intorno di seta nigra e bianca; *item* un mantile à scacchi; *item* due tovaglie strette à cordella; *item* due braccia di moccatori [39] à scacchi; *quę, quidem, bona mobilia dotalia, ut supra, estimata faciunt pręcium ducatorum quatraginta duorum de carolenis* etc. *et carolenos septem et, pro capite dotis prędictę, in pecunia, ducatos quinquaginta septem et carolenos tres, quos, una cum dictis bonis mobilibus dotalibus estimatis et inestimatis* [40]*, dicti Joannes et egregius * [notarius]* || *notarius Vincentius, cum consensu* etc. *dicti Johannis, sui patris, ibidem pręsentis, coram nobis confessi fuerunt habuisse et recepisse a dictis Casandra et Amicatorio, fratre et matre, respective, dictę Laudonię, ibidem pręsentibus* etc.*, de quibus ducatis quinquaginta septem et carolenis tribus ac rebus et bonis mobilibus prędictis prędicti Johannes et egregius notarius Vincentius vocaverunt se bene contentos, tacitos, quietos ac satisfactos et, propterea, sponte coram nobis quietaverunt* etc. *dictam Casandram et Amicatorium, ut supra, pręsentes, cum pacto de ulterius aliquid non petendo* [41] etc. *per aquilianam stipulationem*

[34] Per "sfilato" s'intende «qualsiasi punto di ricamo ottenuto sfilando, cioè togliendo al tessuto alcuni fili di trama o si ordito» (vd. *Il Vocabolario Treccani*, Roma, Istituto dell'enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 2003, p. 1660). Vd. anche NICOLA FIORENTINO, cit., p. 226.

[35] Ulteriore tecnica di cucitura e ricamo: vd. qui *supra*, *passim*.

[36] Il vocabolo, registrato nella forma «incappatoro» nel repertorio di termini antichi dell'Abruzzo meridionale a cura di NICOLA FIORENTINO (p. 128), è evidentemente equipollente rispetto alla più comune variante con aferesi «cappatora», che significa «mantella» (vd. sempre NICOLA FIORENTINO, p. 52).

[37] Aggettivo participiale, così come la voce «pentato», *i. e.* «dipinto, intonacato», riportata da NICOLA FIORENTINO, cit., p. 185.

[38] Nei repertori scarseggiano citazioni raffrontabili con questa locuzione: tuttavia, viene spontanea l'assimilazione mentale con quella che a tutt'oggi è la "treccia di pane", per cui sembrerebbe possibile ritenere che sia qui suggerita l'immagine di un tovaglia con un raffinato ricamo a morbide trecce.

[39] Lo stesso che «maccaturo», *i. e.* "fazzoletto" (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 148).

[40] Come è stato osservato, «nella maggioranza dei casi la dote è una somma di denaro (*dos estimata*), ma […] questo non implica di necessità che vi sia un passaggio immediato di denaro tra le controparti; molto raramente invece si riscontrano doti conferite in beni non opportunamente valutati (*dos inestimata*)» (vd. DENISE BEZZINA, cit. *supra*, partic. p. 98). Nel caso di specie, i beni dotali non stimati sono solo una categoria residuale all'interno del corredo dotale, composto essenzialmente da proprietà valutate da due persone esperte, secondo l'uso generale (vd. questa rassegna, *passim*).

[41] Si tratta di un tipico "patto accessorio" (vd., *e. g.*, il *Novissimo Digesto Italiano* [Azara- Eula], cit. *supra*, Vol. XII, pp. 708-711).

Per approfondimenti critici sull'istituto del "*pactum de non petendo*" (dalle origini al "Fortleben") rimandiamo, uno per tutti, al contributo monografico (tesi di dottorato) di ANGELO FARINA, *Pactum de non petendo: profili critici e ricostruttivi*, Corso di Dottorato in diritto comparato, privato, processuale civile e dell'impresa – XXX ciclo, Curriculum in Diritto privato, on line all'url: < https://air.unimi.it/retrieve/dfa8b99a-ba36-748b-e053-3a05fe0a3a96/phd_unimi_R10863.pdf >.

[42] etc. [43] *et, habentes respectum ad dotem prędictam receptam, sponte coram nobis constituerunt, ordinaverunt et fecerunt dictę Laudonię, nuri et uxori, respective, ipsorum Johannis et notarii Vincentii ibidem pręsenti* etc. *pro dotario* [44]*, augumento dotis* [45] *et donatione propter nuptias, ducatos decem de carolenis* etc. *ad rationem ducatorum decem pro quolibet centenario, iuxta solitum et consuetum civitatis Pennę, et promiserunt dictos ducatos quatraginta duos et carolenos septem receptos in bonis mobilibus dotalibus estimatis et dictos ducatos quinquaginta septem et carolenos tres in pecunia, una cum supradictis aliis bonis mobilibus dotalibus inestimatis ac alios ducatos decem pro dotario prędicto semper et omni futuro tempore conservare et bonos facere super omnibus eorum bonis mobilibus et stabilibus* etc.*, in solidum; et, in casu dissoluti matrimonii ac restituendarum dotium prędictarum, illos et illa restituere, habita, tamen, consideratione ad deteriorationem rerum bonorumque mobilium dotalium ut supra, eidem Laudonię aut supradictę Casandrę et Amicatorio pręsentibus ut supra* etc. *vel cui ius et casus dederint prout iura volunt, quia sic* etc.*, quare assignationem, confessionem, promissionem* etc. *dictę partes ad invicem promiserunt ratas ac rata* etc. *habere* etc. *Pro quibus omnibus observandis* etc. *obligaverunt se* etc. *videlicet dicti Joannes et notarius Vincentius in solidum* etc. *sub pena unciarum auri quinquaginta etc. me notario* ∗ *[Joanne Blasiocto]*|| *Joanne Blasiocto prędicto pręsente* etc. *cum potestate capiendi* etc.*, constitutione pręcarii,* etc. [46] *Renuntiaverunt,* etc. *Iuraverunt,* etc. *Fiat in forma,* etc.

---

[42] Vd.il *Glossarium mediæ et infimæ Latinitatis, conditum a CAROLO DUFRESNE, domino DU CANGE,* cit., Band I., p. 348: «**AQUILIANA** STIPULATIO, *est promissio, quæ novat omnem contractum.* Vocabul. Jur. Utriusque. *Per acceptilationem et Aquilianam stipulationem, verbis solemnibus introductum, liberationem fecerunt, et promittentes ipsi Domino Duci et Concilio stipulantibus, etc.* apud Rymerum tom. 5 pag. 570. col. 2. Idem habetur col. seq. […] [** Bignon. ad Formul. pag. 359. et *Marini, I Papiri Diplomatici* pag. 347. not. 19. Hi de abusu, de recto usu hujus formulæ vide J. C.».
Rispetto a tale definizione è più chiara ed esplicita, nel merito, la spiegazione del concetto fornita da VINCENZO D'AURELIO, *Dote, matrimonio e famiglia. Approfondimenti a margine di una carta dotale uggianese di fine '700*, Napoli, Grafica Elettronica, 2010 (disponibile on line all'url: < https://culturasalentina.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/05/dotematrimoniofamiglia1.pdf>), p. 58:

> «Con la *legge aquiliana* […] si sanciva la responsabilità del venditore al risarcimento del danno. Secondo quanto disposto dalla *lex Aquilia* (286 a.C. circa) formulata a seguito di un plebiscito popolare fatto votare dal tribuno *Aquilio*, l'autore del danno era obbligato a ripristinare il rispetto dei diritti lesi con il risarcimento dei danni patrimoniali. Ciò poteva disporsi solo dopo aver accertato la colpevolezza poiché nella *lex Aquilia* non esisteva responsabilità senza colpa».

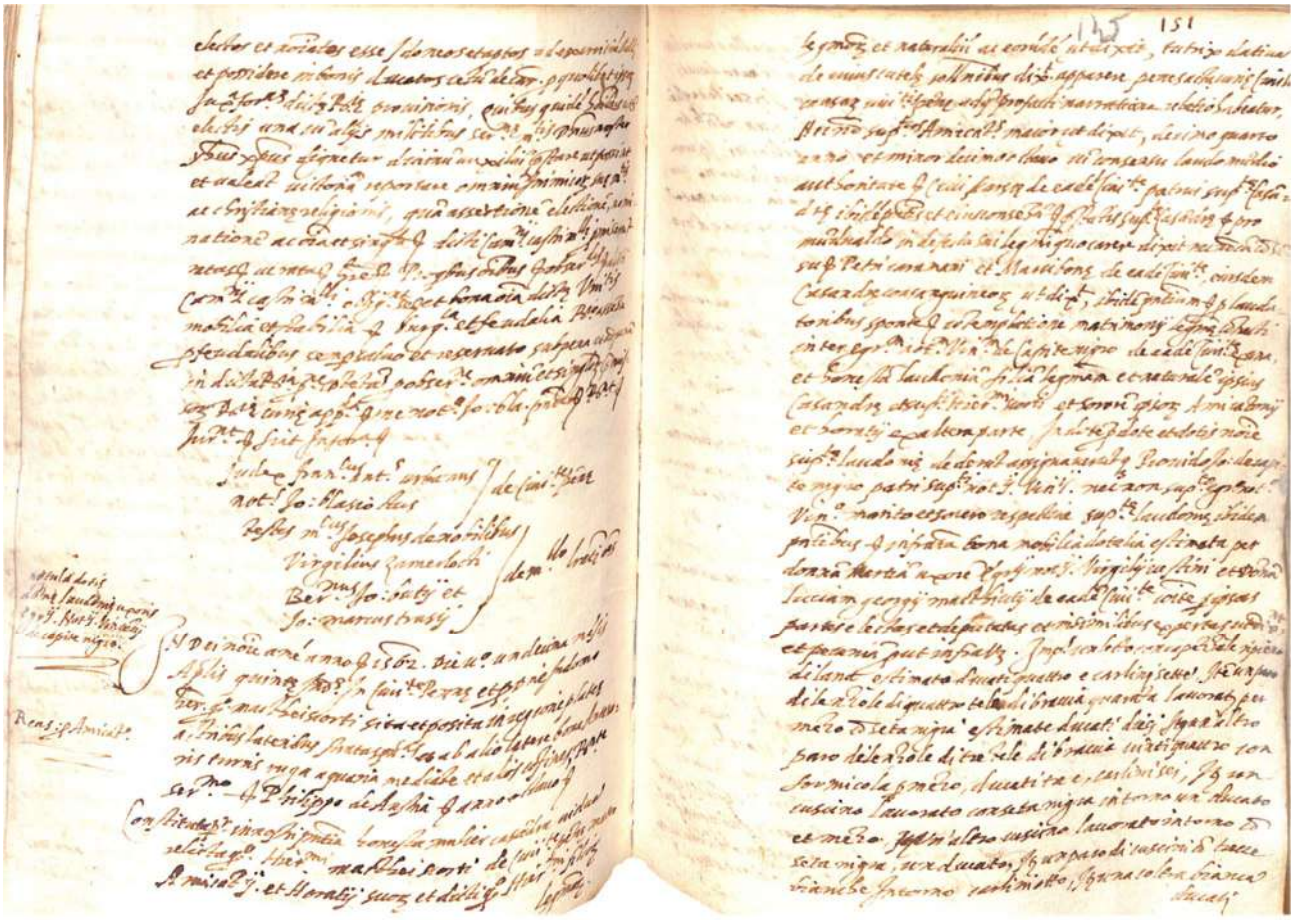
[43] La formula per esteso continuava con le parole: «*et acceptilationem exinde legitime subsecutam*».
[44] Vd.il *Glossarium mediæ et infimæ Latinitatis, conditum a CAROLO DUFRESNE, domino DU CANGE,* cit., Band II.-III., partic. III., p. 188: «***DOTARIUM**,* quod nostris *Doarium*, seu *Douaire*, dotalitium. […]». Quest'ultimo è poi a sua volta definito, ad locum, come «*vitæ provisio mulieribus in virorum proprietatibus*».
[45] Qui la locuzione è usata in senso esteso come sinonimo di "*donatio propter nuptias*" e non nella sua accezione tecnica di "accrescimento della dote su iniziativa della moglie o della famiglia di origine". Si veda, in proposito, DENISE BEZZINA, cit. *supra*, partic. p. 110.
[46] Si tratta di formule ceterate molto bene attestate in ambito notarile (vd., in proposito, *e. g.*, il saggio on line all'url <https://www.fondazioneterradotranto.it/tag/giovanni-michele-laggetto/>).
In particolare, il patto relativo alla «*potestas capiendi*» (*scil.* «*et vendendi dotem ipsam auctoritate propria et sine iussu iudicis cuiuscumque vel decreto pretoris, et, captam, vendendi et alienandi, sine licentia, auctoritate et decreto curię, iustitię, officialis et alterius cuiuslibet iudicis seu personę*») era interconnesso con quello di "costituzione del precario": semplificando il concetto al massimo, nella forma divulgativa utilizzata entro il glossario presente nell'ottima sezione culturale del portale di Instefanaconi (<http://www.instefanaconi.it/Cultura/glossario%20e%20note/GLOSSARIO/lettera%20C/cum_constitutione_precarii.htm>), si costituiva il "possesso precario, vale a dire provvisorio e revocabile, in una delle parti" (qui quella maritale) e si poneva in essere "la corrispondente potestà di impossessarsi di un bene con piena efficacia giuridica e in forma legalmente valida, soltanto per propria autorità, nell'altra" (nel caso di specie, la parte della famiglia della sposa,

Iudex Joannes Baptista Angeli.
Notarius Joannes Blasioctus.
Testes: reverendus ser Macthias Galotius, Ciccus Sarraceni et Macteus Joannis Augustini pecorarii.

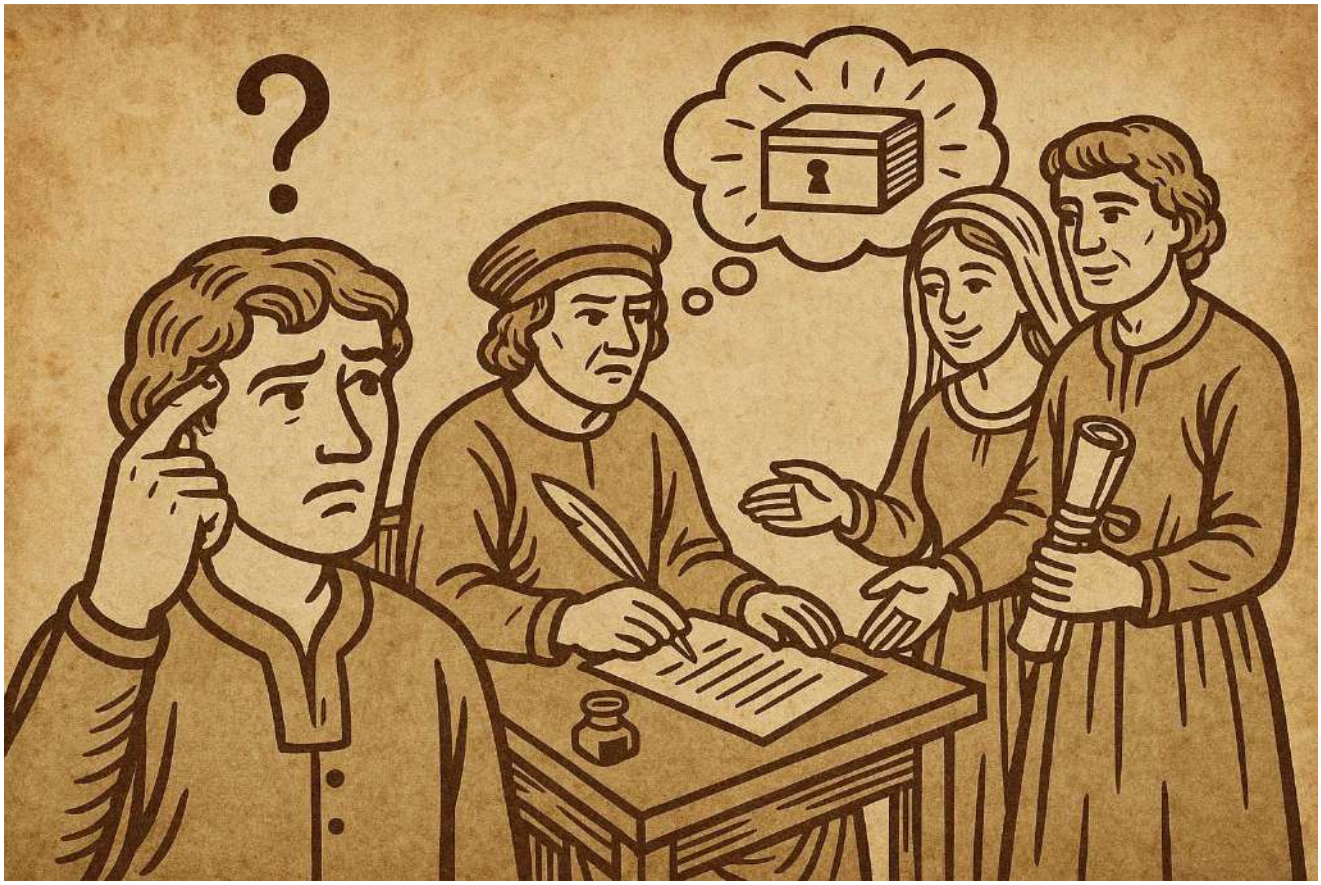
***

Eodem instanti etc. *ac coram dictis iudice, notario et testibus. ¶* [47]
Constituti pręsentialiter in nostri pręsentia honesta mulier Casandra, vidua relicta quondam Hieronimi Macthei Scorti de civitate Pennę, mater Amicatorii et Horatii, suorum et dicti quondam Hieronimi filiorum legitimorum et naturalium ac eorundem, ut dixit, tutrix dativa, de cuius tutelę sollemnibus dixit apparere penes acta Curię civilium causarum civitatis Pennę ad quę etc. *cum consensu, laudo* etc. *Cicci Scarcię de eadem civitate, patrui supradictę Casandrę ibidem pręsentis* etc. *ac cum consensu* etc. *Petri Caramani et Marci Boni* [48] *de eadem civitate, eiusdem Casandrę consanguineorum, ut dixit, ibidem pręsentium* etc. *pro laudatoribus, necnon Amicatorius supradictus, eius filius, sponte* etc. *confessi fuerunt, legitima stipulatione* etc. *se vere teneri in solidum Joanni de Capitenigro de dicta civitate ac egregio notario Vincentio, eius filio, ibidem pręsentibus* etc. *in ducatis viginti novem de carolenis* etc. *et carolenis tribus debitis ex resta maioris summę ducatorum quinquaginta septem et carolenos trium, causa dotis donnę Laudonię, filię ipsius Casandrę et sororis dicti Amicatorii ac uxoris iamdicti notarii Vincentii, non obstante confessione facta per dictos Joannem et notarium Vinicium in instrumento assignationis dotis prędictę, rogato manu mei * [prędicti notarii]* || *prędicti notarii de integra receptione dotis prędictę, quam confessionem noluerunt aliquo modo obstare* etc.*, quos ducatos vigintinovem et carolenos tres, ut supra, debitos dicti Casandra et Amicatorius promiserunt dare, solvere* etc. *eisdem creditoribus pręsentibus etc. hoc modo, videlicet: ducatos duodecim ad requisitionem* etc. *supradictorum creditorum* etc.*, alios ducatos septem et carolenos tres ad alium annum unde sequentem et ab inde* etc. *In pace* etc. *et voluerunt* etc. *et promiserunt confessionem* etc. *ratas* etc. *ac rata* etc. *habere* etc. *Pro quibus omnibus observandis* etc. *obligaverunt se* etc. *in solidum* etc. *sub pena dupli* etc. *cum potestate capiendi* etc.*, constitutione pręcarii* etc. [49] *Renuntiaverunt,* etc.*, iuraverunt,* etc. *Fiat in forma* etc.

nell'eventualità dello scioglimento del matrimonio per una qualsiasi ragione). Circa l'istituto giuridico del precario si veda almeno la voce dedicata nel *Novissimo Digesto Italiano* [Azara- Eula], cit. *supra*, Vol. XIII, pp. 557 ss.
[47] Nel margine sinistro si legge: «*Pro Joanni de Capitenigro et egregio notario Vincentio, eius filio*» e, a seguire, «*Facta est apodixa pro creditoribus*».
[48] *Sic*: il cognome di questo interveniente è, invece, riportato nella forma femminile "Bona" nell'atto precedente.
[49] Vd. *supra*, la nota 46.



2. «Sub spe futurę receptionis»: piccole bugie e grandi speranze . . .



I due documenti che andiamo a presentare costituiscono un originale dittico, atto a chiarire meglio il concetto già sopra accennato della liquidazione in "tranches" – e per così dire "sofferta" – delle doti promesse.

Entrambi ruotano attorno a un matrimonio, già celebrato con ogni solennità, rispetto al quale è stata disposta liberalmente dal padre della sposa una dote di ben trecentocinquanta ducati, che, senza alcuno di quegli "orpelli" che tanto attraggono i ricercatori moderni, vengono liquidati non già in beni immobili e mobili, animali da lavoro e simili, bensì, *sic et simpliciter*, in denaro contante, che il creditore in oggetto asserisce di avere ricevuto «*ante prȩsentis contractus stipulatione*».

A sorpresa, però, interviene il secondo documento a "sparigliare le carte" e farci sapere che il primo era solo una "scorciatoia" per semplificare l'"*iter* burocratico": in realtà manca all'appello oltre la metà della somma promessa e precisamente duecentocinquanta ducati, che il debitore si impegna a versare entro poco più di un anno e mezzo dalla data del "doppio atto".

In ogni caso questo duplice reperto d'archivio testimonia una prassi notarile di **redazione "anticipata" di atti «*sub spe*»** la cui esplorazione sistematica potrebbe apportare un contributo non secondario nel completamento di un quadro sui retroscena della documentazione a tema dotale che, da qualche tempo a questa parte, va delineandosi grazie alle esegesi di alcuni interpreti, abili a "*intus legere*" attraverso la sottile filigrana del testo [50].

[50] Vd., *e. g.*, DENISE BEZZINA, *Dote, antefatto, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII*, in: *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*, a cura di PAOLA GUGLIELMOTTI, pp. 69-136 (< http://www.rmoa.unina.it/5467/1/III%20Bezzina%20Doti.pdf >), partic. p. 99:

> «[…] benché gli *instrumenta* dotali generalmente registrino una cifra in numerario, è legittimo chiedersi se la transazione comporti davvero un passaggio di denaro, non solo perché ciò implicherebbe una notevole liquidità, ma anche alla luce della consolidata prassi di rateizzare la dote o di rilasciare una dichiarazione di debito subito dopo la stipula del contratto. Occorre di conseguenza domandarsi se le spettanze femminili non siano poi, quando effettivamente corrisposte, pagate in beni mobili o immobili e quanto contino gli accordi informali specificamente nel caso in cui siano masserizie o preziosi a passare di mano. È in egual modo difficile, dai pochi riferimenti, capire in quale modo siano poi investite e gestite tali somme. […]».

Sulla peculiare prassi di ricorrere a una «falsa *confessio dotis* con la quale lo sposo dichiarava di accettare una somma che in realtà non veniva versata» come possibile "escamotage" per tutelare l'onore di famiglie altolocate decadute vd., inoltre, *e. g.*, PAOLA LANARO, *La restituzione della dote. Il gioco ambiguo della stima tra beni mobili e beni immobili (Venezia tra Cinque e Settecento)*, in QUADERNI STORICI, vol. 3, pp. 753-778 (on line all'url: <https://core.ac.uk/reader/53166780>).

Nn. 3-4 [AsPe, *Fondo notarile*, Clemente Brandimarte di *Castrum Vetus Inferius*, b. 268, vol. 1 [19|1|A-B], ff. 42*r*-43*r* + 43*rv*]:
«*Instrumentum dotis receptę* *per Joannem Antonium Lulmum a Berardino Berlendis*»;
«*Instrumentum debiti* *ad complementum dictarum dotium confessatarum sub spe futurę receptionis*» [51].

Pescara, 1604 febbraio 2.

Berardino Berlendis di Bergamo, residente a Pescara, dota la propria figlia Felicita, sposatasi, in ossequio alle formalità prescritte dalla Chiesa cattolica, con Giovanni Antonio L'Olmo, pure bergamasco e residente a Pescara, attraverso la consegna al genero di trecentocinquanta ducati, che questi dichiara «*habitos et receptos ante pręsentis contractus stipulatione*».

***

Berardino Berlendis puntualizza che alla quietanza resa dal genero Giovanni Antonio L'Olmo è sottesa una mera «*spes futurę receptionis*» e non una reale consegna dell'importo totale dell'elargizione dichiarata, rispetto al quale si riconosce debitore per residui duecentocinquanta ducati: contestualmente si impegna a corrispondergli tale somma in due rate, rispettivamente, di ducati cento entro il 1° settembre 1604 e di ducati cinquanta entro il 1° settembre 1605.

[51] Così, testualmente, recitano le didascalie sul mg. sinistro del f. 42 r e 43 r.

Die secunda mensis februarii 1604, secundę indictionis, regante etc. [52] *Actum Piscarię, et proprie intus apotecam pizzicarię Berardini Berlendis, iuxta suos fines,* etc.
Testamur quod prędicto die etc., obtenta iam prius licentia ab admodum reverendo Syr Iustino, canonico Theatino, propter diem festum etc.*, in nostri pręsentia personaliter || constituti Joannes Antonius Lulmus Bergamensis, incola terrę Piscarię, agens pro se* etc.*, parte ex una, et Berardinus Berlendis, incola eiusdem terrę, agens similiter pro se, parte ex altera, prędfatus vero Joannes Antonius, ratione et causa matrimonii sollemniter et legitime contracti* [53] *inter ipsum Joannem Antonium, ex una, et Fœlicitam, filiam supradicti Berardini, ex altera, per verba acta, mutuum consensum exprimentia, de pręsenti data, sine mala fide, osculo atque pace, interveniente sacerdotali benedictione et aliis solemnitatibus iuris et facti in talibus observatis, quę, in contrahendis matrimoniis requiruntur a iure iuxta morem, usum et consuetudinem Sacrosantę Romanę Ecclesię in talibus observatum et observari consuetum. Cuius matrimonii contemplatione et pro oneribus dicti matrimonii commode substinendis confessus fuit et in veritatis testimonium legitime recognovit se prędsentialiter et manualiter recepisse a dicto Berardino, eius socero et patre, respective, dotantem dictam Fœlicitam, eius filiam, de propriis bonis et facultatibus ipsius, ducatos ter centum quinquaginta de carolenis Regni* etc.*, habitos et receptos ante prędsentis contractus stipulatione* etc.*, renunciando cum iuramento exceptioni non habitorum, non receptorum nec sibi ipsi realiter et cum effectu assignatorum dictorum ducatorum ter centum et quinquaginta ut supra in dotem* etc.*, de quibus tenens se bene contentum promisit et convenit solemni stipulatione pro se et dictis suis heredibus et successoribus custodire, servare et salvas facere dotes prędictas ad opus ac nomine et pro parte dictę Fœlicitę, suę uxoris, eiusque heredibus et successoribus ipsasque in omnem casum et eventum ac in omnem* [*successum*] *|| successum temporis dare, tradere et restituere, reassignare ac dari* etc. *eidem Fœlicitę et suis heredibus et successoribus aut procuratori* etc.*, in casu dissoluti matrimonii supradicti morte alterius coniugum ipsorum ac in omnem alium casum et eventum restituendarum dotium prędictarum et pro assecuratione dictarum dotium ut supra receptarum dictus Joannes Antonius Lulmus illas deposuit et assecuravit in et super omnibus suis bonis mobilibus, stabilibus, iuribus,* etc.*, ubicumque sitis* etc. *Pro quibus omnibus obligavit se* etc. *bona sua omnia* etc.*, constitutione prędcarii etc., cum potestate capiendi* etc.*, sub pœna dupli* etc. *applicanda* etc. *pro medietate* etc. [54]*, renuntiavit* etc.*, iuravit* etc.*, unde* etc. *Fiat in forma.*
Prędsentibus:
Hieronimo Vianale de Piscaria regio ad contractus iudice
Pro testibus:

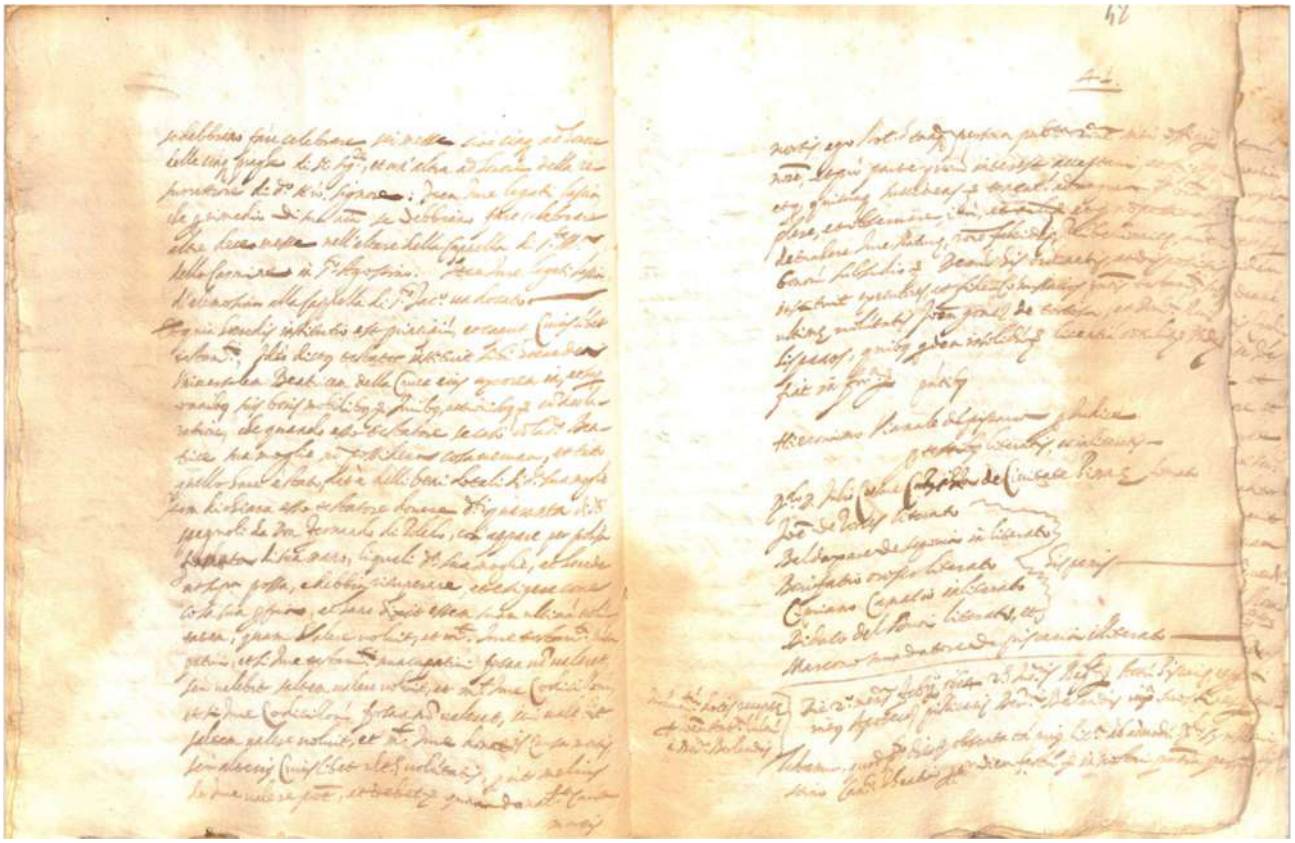
[52] Con la formula ceterata è lasciato implicito il nome di Filippo III di Spagna, II come re di Napoli, in carica dal 13 settembre 1598 al 31 marzo 1621 (vd., *e. g.*, ADRIANO CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni. Tavole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche* (seconda edizione interamente rifatta ed ampliata), Milano, Hoepli, 1930, p. 551).
[53] «*Reassumptum in forma*», sul mg. Sinistro.
[54] Si tratta della versione estesa del dettato formulare già occasionalmente incontrato (vd. *supra* la nota 46). Si potrebbe disambiguare, in linea di massima, nei seguenti termini: «*constitutione prędcarii*, *cum potestate capiendi et vendendi dotem ipsam, auctoritate propria et sine iussu iudicis cuiuscumque vel decreto pretoris, et, captam, vendendi et alienandi, sine licentia, auctoritate et decreto curię, iustitię, officialis et alterius cuiuslibet iudicis seu personę, sub pena dupli dictę quantitatis et sub refectione omnium damnorum et expensarum litis, et extra, applicanda, et, si eam committi contingat, pro medietate, regię curię vel alteri curię, ubi reclamatio fieret, persolvenda et pro reliqua medietate eidem Fœlicitę et suis heredibus et successoribus aut procuratori legitimo, ad hoc sufficiens mandatum habenti*».

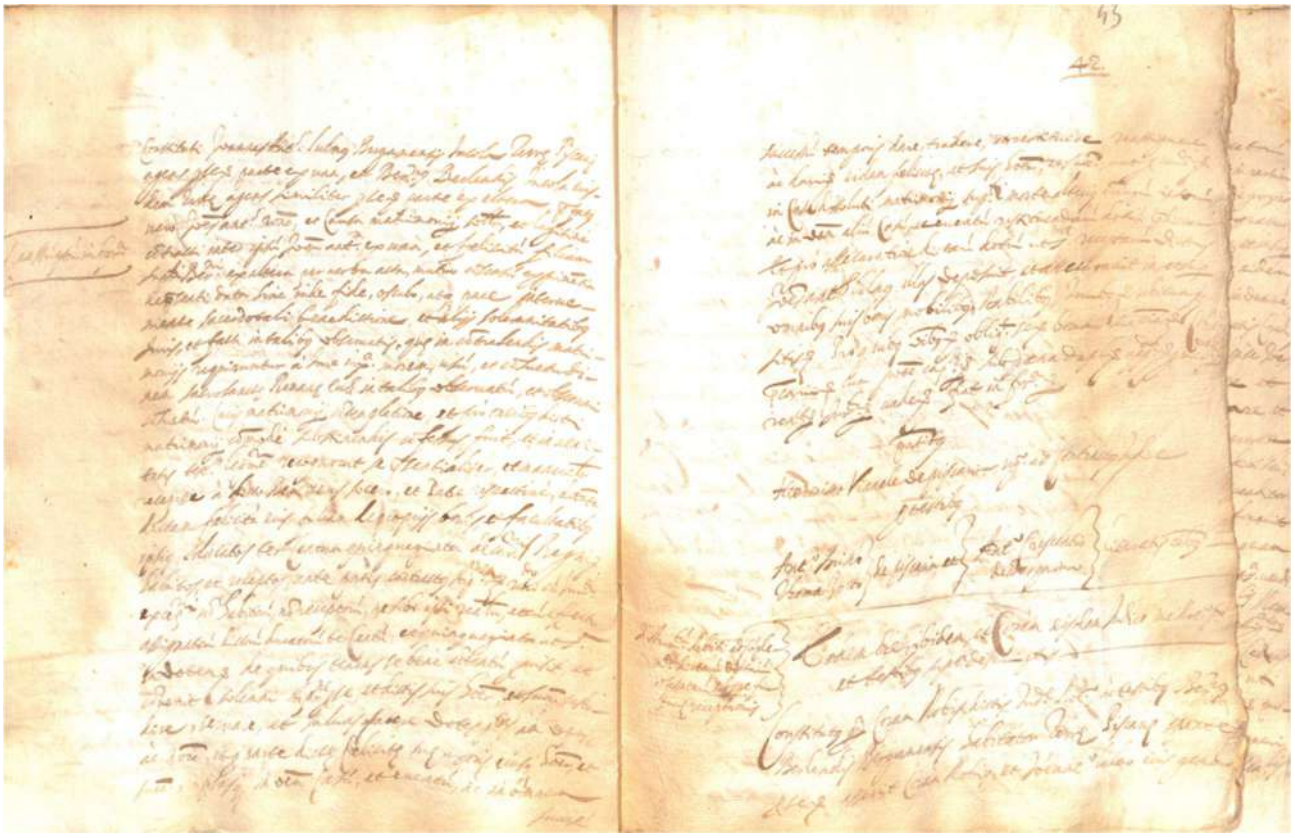
Antonio Brino, Thoma Zotto  *de Piscaria*
et Antonio Crescentio de Bergamo  *literatis omnibus.*

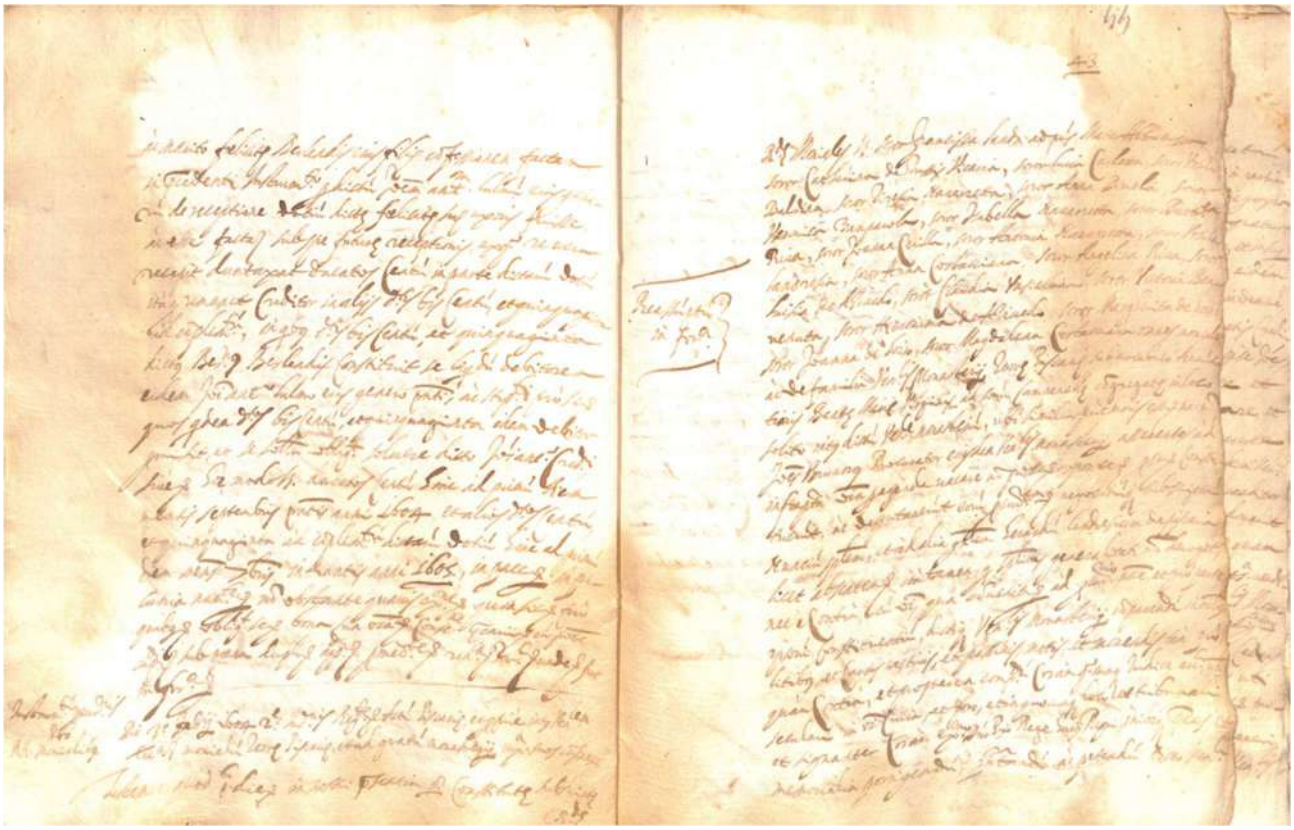
***

Eadem die, ibidem et coram eisdem iudice, me notario prędicto et testibus supra descriptis.
Constitutus personaliter coram nobis dictis iudice, notario ac testibus, Berardinus Berlendis Bergamensis, habitator terrę Piscarię, sponte etc. *se* etc. *asserit coram nobis et Joanne Antonio Lulmo, eius genero* || *ac marito Felicitę Berlendis, eius filię, confessionem factam in prędcedenti instrumento per dictum Joannem Antonium Lulmum, eius generum, de receptione dotium dictę Felicitę, suę uxoris, fuisse ac esse factam sub spe futurę receptionis, ex qua, re vera, recepit dumtaxat ducatos centum in parte dictarum dotium, ita quod remanet creditor in aliis ducatis bis centum et quinquaginta ad complementum, in quibus ducatis bis centum et quinquaginta dictus Berardinus Berlendis constituit se liquidum debitorem eidem Joanni Antonio Lulmo, eius genero, prędsenti ac stipulanti pro se* etc.*, quos quidem ducatos biscentum et quinquaginta idem debitor promisit et se sollemniter obligavit solvere dicto Joanni Antonio creditori sive* etc. *hoc modo, videlicet: ducatos centum hinc ad primum diem mensis septembris prędsentis anni 1604 et alios ducatos centum et quinquaginta ad complementum dictarum dotium hinc ad primum diem mensis septembris intrantis anni 1605, in pace,* etc. *in pace* etc.*, in pecunia numerata* etc.*, non obstante quavis exceptione* etc.*, quia sic* etc.*, pro quibus* etc. *obligavit se* etc. *bona sua omnia* etc. *constitutione prędcarii* etc.*, cum potestate capiendi* etc.*, sub pœna dupli* etc. *applicanda* etc. *pro medietate* etc. [55]*, renuntiavit* etc.*, iuravit* etc.*, unde* etc.*, fiat in forma.*

[55] Per un approfondimento su questa formula si rinvia a quanto già osservato *supra* alla nota 46 e *passim*..







3. Solo per gli sposi?

Dei passaggi di mano

delle doti

(mundualdi permettendo).



Cosa accadeva alle doti in progresso di tempo?

Ce ne offre un saggio questo documento, che riguarda una dote riottenuta a seguito di vedovanza e oggetto qui di donazione e che, peraltro, ha un suo rilievo peculiare in quanto **appare illustrativo della resistenza, in questa zona del Regno di Napoli (Abruzzo Ulteriore), ancora nei primi anni del Seicento, dell'istituto longobardico del "mundio"** – già precedentemente incontrato, ma qui caratterizzato da risvolti più "anomali", trattandosi di un regime giuridico formalmente differente (lo "*ius romanum*") – e quindi solleva la questione collaterale, ma non certo secondaria, della difficoltà per le donne di godere di un potere negoziale pieno e autonomo sul piano formale e sostanziale.

Infatti, la vedova Camilla Croce di Spoltore, per quanto «*iure romano vivens*» [56], nel disporre una donazione a favore del proprio nipote Federico Tosco, si fa accompagnare presso il giudice ai contratti Ferdinando Bruno di Spoltore e presso il notaio Dario Canale di Pianella, «*ad maiorem cautelam*», da Marco Antonio Dilettoso di Spoltore, «*loco sui legitimi mundualdi*».

Vd. VINCENZO NAYMO, *Donne e notai: la presenza e il ruolo femminile negli atti notarili del Regno di Napoli in età moderna*. In: ANGELA CARBONE, *Scritti in onore di Giovanna Da Molin. Popolazione, famiglia e società in Età moderna* (2tt.), II, Bari, Cacucci, 2017, pp. 447-474, spec. p. 449:

> «**Il** menzionato istituto del **mundio, di antica origine longobarda** [...], **sopravvisse a lungo fino ai primordi dell'età moderna, quando, a partire dal Cinquecento, la prassi notarile del regno napoletano iniziò ad attenuarne pesantemente il ruolo**, nonostante talune continuità presenti nella prammatica *Ad Senatus Consultum Velleianum*, promulgata nel 1543 dal viceré Pietro de Toledo. Quest'ultima codificazione, rifacendosi alla legislazione romana, aveva di fatto confermato l'antico istituto, pur introducendo interessanti innovazioni, soprattutto a livello dotale [...]. In epoche successive, ulteriori dispense e deroghe che le donne avrebbero potuto richiedere in taluni casi per evitare la presenza maschile, favorirono ancora di più tale indirizzo normativo [...]. Su questo tema nel Regno di Napoli si aprì un dibattito fra quei giureconsulti che ritenevano sufficiente per la donna l'intervento del regio giudice ai contratti, presente pure negli atti fra individui di sesso maschile, e coloro che, più severi, continuavano a ritenere indispensabile il mundio, cioè la presenza, l'assenso e la garanzia di un congiunto maschio nell'atto in cui era parte attiva un soggetto femminile.».

È anche possibile, in realtà, che la portata della presenza di questa figura, nella fattispecie, non vada sopravvalutata eccessivamente, in quanto può ritenersi giustificata, in questo caso, dalla natura della donazione medesima, consistente in denaro dotale (ormai ritornato – o pronto a ritornare – in possesso dell'interessata per effetto della scomparsa del coniuge) [57], che era stato ipotecato ed

---

[56] In realtà, anche in epoca romana era esistita a lungo la cosiddetta "tutela muliebre": «una forma particolare di "protettorato", che poneva la donna sotto il controllo dei maschi della loro famiglia di origine o di quella del marito, una volta defunto, e finì per essere svuotata di significato, sino a scomparire del tutto nel quarto secolo» (vd. MARIA CASOLA, *Armatrici e marinaie nel diritto romano*, in: *La donna nel diritto, nella politica e nelle istituzioni*, a cura di RICCARDO PAGANO e FRANCESCO MASTROBERTI, «Quaderni del Dipartimento Jonico», n. 1, 2015, pp. 3-18, partic. p. 11).

[57] Fin dall'età imperiale romana, «*l*a restituzione della dote alla morte del marito rese più facile alle vedove risposarsi, pratica che il governo favoriva» (così DAVID HERLIHY, *La famiglia nel medioevo* (Boston, Harvard University Press, 1985), Roma-Bari, Laterza, 1987, rist. 1994, pp. 14-15, citato in: NICOLA FIORENTINO, *Parole e cose dei nostri avi (Abruzzo meridionale, secc. XVI-XIX). Dizionario*, Teramo, Edigrafital, 2004, p. 96.

assicurato, secondo l'uso [58], sui beni del defunto marito, onde era abbastanza naturale che gli eredi venissero coinvolti.

Tuttavia, **induce a riflettere la circostanza che l'emancipazione femminile, in tema di stipule negoziali (e non solo …!), sia stata storicamente una conquista soggetta a ripensamenti e involuzioni [59], come ben mostra il caso del "codice Pisanelli", promulgato con regio decreto del 25 giugno 1865, sul modello del codice sabaudo (1837) e del Codice napoleonico (1804), che introdusse, dopo l'Unità, l'istituto dell'autorizzazione maritale, poi finalmente abolito con la legge 17 luglio 1919 sulla capacità giuridica della donna, nota come legge Sacchi**. [60]

[58] Vd., in proposito, *e. g.*, la voce «dote» nel *Novissimo Digesto Italiano*, a cura di ANTONIO AZARA ed ERNESTO EULA (voll. 20 + 7 di Appendici), Torino, UTET, 3ª ed., 1957-1975 e 1980-1987, Vol. VI, pp. 257-294, partic. s. v. «Garanzia della dote (ipoteca)», pp. 268 ss.

[59] Vd. NINFA CONTIGIANI, *Femminicidio. una riflessione sulle tracce di un passato giuridico che segnano ancora il presente (e sul rischio di ridurre il penale all'aumento delle pene)*, in: *La donna nel diritto, nella politica e nelle istituzioni*, a cura di RICCARDO PAGANO e FRANCESCO MASTROBERTI, «Quaderni del Dipartimento Jonico», n. 1, 2015, pp. 19-41, partic. p. 26):

> «Con l'avvento dell'uguaglianza dei diritti, il mondo medievale finì e per la donna sembrò aprirsi uno spazio del tutto inedito di tutela e di considerazione come pieno soggetto di diritto. Eppure, non fu così, perché i princìpi dichiarati (primo fra tutti proprio quello di uguaglianza) si realizzarono, negli ordinamenti liberali, attraverso la costruzione della tutela giuridica eretta in concreto sull'uomo-proprietario e la donna 'rimase intrappolata' alle sue spalle, in un limbo di minorità giuridica che ebbe, poi, una lunghissima durata. Nei codici civili ottocenteschi (in particolare francese e italiani – pre ed unitario) la tutela dell'autorizzazione maritale per ogni attività legata al proprio patrimonio personale, l'obbligo di residenza con il marito [...], la residuale potestà sui figli segnarono la condizione giuridica femminile che già si caratterizzava per lo sdoppiamento tra la titolarità dei diritti ed il loro esercizio riservato all'uomo tutore di turno, padre o marito che fosse [...]. Ciò si trasformò in paradosso quando, al contrario, l'uguaglianza formale si sostenne invece nell'ambito del diritto penale, aggravando da un punto di vista sistemico le aporie e le contraddizioni».

[60] Vd. l'articolo *Un secolo fa l'abolizione dell'autorizzazione maritale*, di Liviana Gazzetta, «Il Bo Live - scienza, cultura e attualità dall'Università di Padova», 2019 (26 febbraio), on line all'url: < https://ilbolive.unipd.it/it/news/cultura/secolo-fa-labolizione-dellautorizzazione-maritale>.

N. 5 [AsPe, *Fondo notarile*, Dario Canale, b. 268, vol. 1, ff. 15*r*-16*r*]:
Donazione di Camilla Croce al chierico Federico Tosco, suo nipote.

Spoltore, 1623 gennaio 31.

Camilla Croce, vedova del fu Fausto Dilettoso di Matrice, «*iure romano vivens*» e purtuttavia, «*ad maiorem cautelam*», sotto l'autorità di Marco Antonio Dilettoso di Spoltore, presente in veste di suo «legittimo mundualdo», dona 150 ducati dotali, ipotecati su una casa ubicata in Spoltore nel quartiere di Sant'Antonio, al chierico Federico Tosco, proprio nipote.

In Dei nomine amen. Die 31 mensis Januarii 1623 sextę inditionis, regnante etc.*, anno eius secundo* [61]*, feliciter, amen. In terra Spultorii, et proprię domi Camillę Crucis dictę terrę, iuxta* etc. *Nos, Ferdinandus Brunus dictę terrę Spultorii, regius ad vitam ad contractus iudex litteratus, Darius Canalis terrę Planellę, publicus regia auctoritate notarius et testes infrascripti, videlicet: Prosperus Peralta, civitatis Pinnę, Ferdinandus Zenaglia terrę Corroppoli, reverendus dominus Iovannis Gavius, clericus Marcus Antonius Starna, Iulius Pace dictę terrę Spultorii ad hęc* etc.

In nostri pręsentia personaliter constituta Camilla Cruce dictę terrę Spultorii, vidua relicta a quondam Fausto Delectoso terrę Matricis, iure romano vivens [62]*, ut dixit, et, ad maiorem cautelam* [63]*, cum pręsentia et authoritate* etc. *Marci Antonii Delectosi dictę terrę Spultorii, loco sui legitimi mundualdi*

---

[61] Con la formula ceterata è lasciato implicito il nome di Filippo IV di Spagna, III come re di Napoli, in carica dal 31 marzo 1621 al 17 settembre 1665 (vd., *e. g.*, ADRIANO CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni. Tavole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche* (seconda edizione interamente rifatta ed ampliata), Milano, Hoepli, 1930, p. 551).

[62] Vd., *e. g.*, la voce di taglio divulgativo «*Jure romano vivens*» nel glossario realizzato sul portale del Comune di Instefanaconi disponibile all'url: <http://www.instefanaconi.it/Cultura/glossario%20e%20note/lettere%20Index/index%20lettera%20P.htm>:

> «"Che vive secondo il diritto romano".
> Detto di vedova, stava a significare che aveva acquisito quella capacità giuridica che non aveva avuto prima del matrimonio, soggetta com'era alla potestà del padre, né dopo il matrimonio, soggetta com'era alla potestà del marito; detto, invece, di donna nubile e matura, stava a significare che, dopo la morte del padre, non era sottoposta alla potestà di alcuno, neppure dei fratelli.».

Vincenzo Naymo, nel saggio succitato (*Donne e notai: la presenza e il ruolo femminile negli atti notarili del Regno di Napoli in età moderna*. In: ANGELA CARBONE, *Scritti in onore di Giovanna Da Molin. Popolazione, famiglia e società in Età moderna* (2tt.), II, Cacucci, Bari, 2017, pp. 447-474, partic. p. 450), propone il seguente schema statistico relativo, in generale, al Regno di Napoli:

Tab. 1 – *Presenza dell'uomo come garante per le donne negli atti notarili*

Stato della donna	Garanzia maschile	Formula utilizzata
Nubile minorenne	Si	*cum consensu sui patris, fratris, ecc.*
Nubile maggiorenne	No	*iure romano vivens*
Coniugata di qualsiasi età	Si (marito)	*cum consensu et praesentia sui viri*
Vedova di qualsiasi età	No	*iure romano vivens*
Religiosa	No	*prius consensiens in nos*

A corredo di tale analisi osserva, peraltro, che «se durante la seconda metà del XV secolo nel Regno era ancora attestata la figura del *mundualdo* [...], dal Cinquecento in poi per un soggetto femminile interveniente come parte contręnte in un atto notarile si affermò la formula *jure romano vivens*, che alcuni notai traducevano così: ´vivente liberamente a guisa di donna romana¸ […]. Si trattava di zitelle o di vedove, il più delle volte prive di un padre, e comunque libere da vincoli matrimoniali, che potevano dunque agire con la massima libertà pari a quella di un uomo emancipato.».

Il documento in oggetto mostra quindi chiaramente la resistenza di questo istituto in aree più periferiche del Regno in un'epoca che, su basi statistiche, potremmo indicare, rispetto alla norma, come "tarda".

[63] Questo breve inciso spiega e risolve l 'apparente illogicità della giustapposizione tra la formula «*iure romano vivens*» e la presenza del mundualdo come figura autoritativa, retaggio di una tradizione evidentemente ancora non superata. Per dirla con le parole di Giovanna Nicolaj, «il fatto è che il fenomeno giuridico tutto, così come quello particolare del documento nelle sue funzioni, si muove a slalom lungo una pista segnata da due poli: il polo t e o r i c o, che vorrebbe regole nitide, logiche e sistematiche, e il polo p r a t i c o, che deve far funzionare le cose. E le cose hanno una loro forza, ignara magari di logica, e sono riottose ai dogmi e agli algoritmi degli uomini» (GIOVANNA NICOLAJ, *Lineamenti di diplomatica generale*, «Scrineum», 1 (2003), pp. 5-112, partic. p. 79).

La contraddizione in oggetto, ben lungi dall'essere un "*ἄπαξ*", è analizzata anche in VINCENZO NAYMO, cit., partic. pp. 450-451, con riferimento, però, a un'epoca più risalente (Castelvetere, 1487).

prẹsentis, etc. *Quę quidem Camilla asseruit coram nobis et clerico Federico Tosco, eius nepoti* [64]*, prẹsenti* etc. *ob amorem et dilectionem, quem et quam gerere dixit erga dictum clericum Federicum, eius nepotem, ac ob multa grata servitia et beneficia recepta ab eo et ut pervenire possit ad sacros ordines, servata forma Sacri Concilii Tridentini, aliisque dignis et iustis causis ac rationi-* || *-bus eius mentem ad hęc digne moventibus et inducentibus, pro ut dixit, quę, licet hic non exprimantur, haberi tamen voluit pro expressis et specifice declaratis, ita quod quęlibet causa tam coniunctim quam divisim sit ex se principalis, efficax et valida, disposuisse in eius acie mentis donare, donationis titulo, irrevocabiliter inter vivos prędicto clerico Federico Tosco dictę terrę Spultorii, eius nepoti, prẹsenti* etc. *de suis propriis dotibus ducatos centum quinquaginta de Regno hipothecatos et assicuratos super domum prędictam* [65]*, positam intus dictam terram Spultorii et in quarterio seu regione Sancti Antonii iuxta, ab uno latere, bona venerabilis Abbatię Caşenovę, a duobus aliis lateribus, vias publicas et alios fines francos* etc. *cum iuribus,* etc. *et volens dictam eius deliberationem adimplere illamque ad effectum ducere, mota ex rationibus et causis prędictis, ex nunc dicta Camilla, vidua, ex certa eius scientia et mera liberalitate et non suasione ducta vel aliter quomodolibet circumventa, sed de sua pura, mera et spontanea voluntate omni meliori modo, via, forma* etc. *donavit donationis titulo, irrevocabiliter inter vivos et ex causa merę et purę donationis, iure proprio et in perpetuum et per fustem* etc. [66] *dedit, tradidit,* etc. *supradicto clerico Federico Tosco prẹsenti, recipienti, etc. supradictos ducatos centum quinquaginta de regno ut supra hipothecatos sic francos* etc. *cum iuribus* etc. *ac integro eorum statu, ita quod ex nunc in antea et in perpetuum transeant et sint in pleno dominio, potestate, perceptione* etc. *dicti clerici Federici prẹsentis* etc. *ad habendum* etc.*, cedens* etc.*, quoniam nullum ius* etc.*, ponens* etc.*, constituens* etc. *et constituit se* etc. *tenere* etc.*,*

---

[64] Come si evince dallo strumento notarile immediatamente successivo (ff. 16r-18r), si tratta del figlio di Margherita Dilettosa di Pianella e di Francesco Tosco di Spoltore.

[65] Sull'uso di garantire il credito dotale delle mogli attraverso un'ipoteca sui beni del marito vd., *e. g.*, MANLIO BELLOMO, *Profili della famiglia italiana nell'età dei Comuni* (introduzione e orientamento bibliografico di Orazio Condorelli), Roma, Senato della Repubblica, 2022, partic. pp. 89 ss. (il saggio si può leggere anche on line all'url: <https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/file/repository/relazioni/libreria/novita/XIX/Famiglia_medievale.pdf>).

[66] Sul significato e sulla storia di questa formula si può leggere una disquisizione accurata in GIUSEPPE SALVIOLI, *Storia del diritto italiano*, Torino, Utet, 1921[8], pp. 622 ss. Fondamentalmente, essa va inquadrata come un recupero tardo della «dottrina e pratica romane. Secondo quella, per trasmettere la proprietà da vivi, non bastava il consenso, ma occorreva la tradizione (*traditionibus et usucapionibus dominia rerum non nudis pactis transferuntur*)». Mentre in epoca tardo-imperiale romana questa pratica era progressivamente caduta in disuso «e la stessa dottrina attribuiva al consenso efficacia bastevole perché il passaggio della proprietà avvenisse anche senza apprensione e considerava l'atto scritto come capace di trasferire il dominio» (quindi dotato di forza dispositiva), per cui l'unica formalità richiesta era divenuta la *traditio per cartam* davanti a testimoni,

> «di contro a tali pratiche italiane, i Barbari ne portarono un'altra che ripristinava la tradizione solenne, formale, pubblica o giudiziaria della proprietà. Infatti le leggi longobarde dicevano:´*sine traditione nulla rerum dicimus subsistere firmitatem*»; il che significava che la vendita era perfetta quando al consenso seguiva la consegna della cosa […]. Quindi per gli immobili essi usavano speciali formalità che rendessero materiale e sensibile la tradizione […], cioè legavano la manifestazione della volontà di cedere l'immobile a forme simboliche, indicanti la rinunzia ad ogni diritto sul fondo; come la consegna di una zolla, di un ramo, di una pietra, di un guanto (= a mano, segno del dominio), di un sacco di terra (donde la *scotatio* canonica), della corda della campana, della porta della casa, delle chiavi, ecc.: riti che poi si sostituirono coll'altro più semplice, e pur arcaico, comune agli Indo-Europei e usato anche dai Romani, cioè la traditio *per baculum*, *per fustem* o *per festucam* […] che il tradente gettava in seno all'acquirente (*laiso warpire*, *in laiso iactare*) e infine colla *traditio cartę*, quando ebbero adottato la redazione di uno scritto. […]».

volens etc. *lege, iure, usu* etc. *Et promisit et convenit dicta Camilla sollemni stipulatione* etc. *supradicto clerico Federico prẹsenti* etc. *supradictam donationem, ut supra factam, et omnia in prẹsenti instrumento contenta semper* etc. *habere* etc. *ratam* etc. *ac rata* etc. *eaque attendere* || *contra non facere, dictamque donationem non revocare ingratitudinis vitio nec quavis alia causa directe vel indirecte sub quovis quẹsito colore in iudicio sive extra, etiam si forte excederet summa quingentorum aureorum* [67]*, ita quod intelligantur tot donationes esse, quot sunt summẹ quingentorum aureorum et, quoties contiget ex quavis causa dictam donationem revocari, toties voluit omnem revocationem haberi pro non facta et toties donat et cedit ex nunc pro tunc et e contra quoties {quoties}* [68] *forte donationem ipsam revocari contigerit, cum firma sua voluntas et intentio sit, quod prẹsens donatio in omnem eventum et casum omnique successu temporis suum debitum sortiatur effectum et inviolabilem obtineat roboris firmitatem in iudicio sive extra, renuncians expresse cum iuramento coram nobis, certiorata per me notarium de auxiliis infrascriptarum legum, dicta Camilla donatrix legi si umquam codice de revocandis donationibus, legi de insinuandis donationibus et ipsi insinuationi ac omnibus aliis iuribus, legibus et beneficiis dictantibus ad favorem dictẹ Camillẹ donatricis, quia sic* etc. *et promisit cum iuramento absolutionem seu habilitationem iuramentorum prẹstitorum in dicta donatione non obtinere sive impetrare et illis obtentis et impetratis non uti nec uti facere in iudicio sive extra, directe sive indirecte, sub quovis quẹsito colore, quia sic* etc. *Pro quibus omnibus* etc. *dicta donatrix obligavit se* etc. *bona omnia* etc. *dicto Federico prẹsenti* etc. *sub pena dupli etc., medietate etc., cum potestate capiendi* etc., *constitutione precarii* etc. [69] *Renuntiavit* etc. *Iuravit* etc. *Fiat* etc.

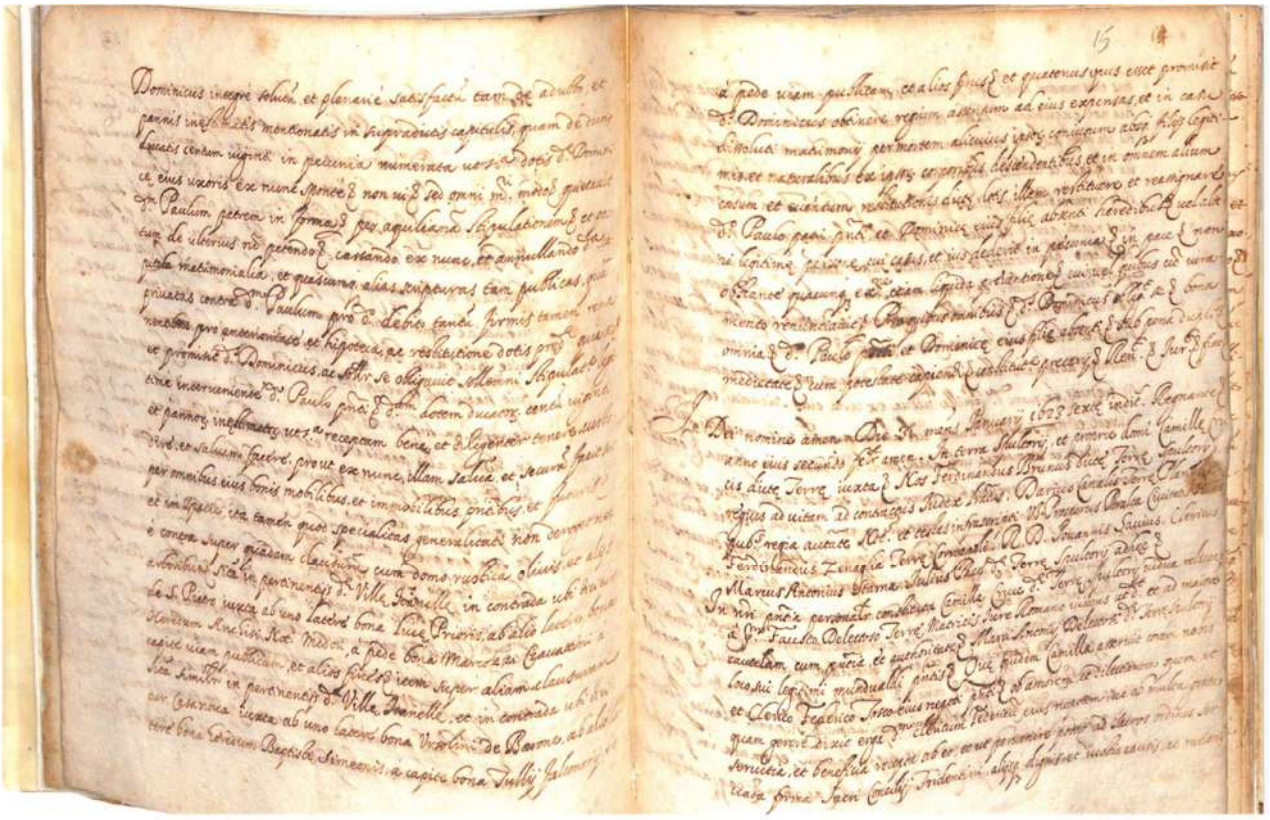
[67] La formula si riferisce alla prescrizione relativa all'insinuazione negli atti pubblici delle donazioni superiori ai cinquecento aurei. Cfr. FILIPPO SERAFINI, *Sulla nullità degli atti giuridici compiuti senza l'osservanza delle forme prescritte dalla legge con speciale riguardo al Titolo III del progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio, Ministro delle finanze (Minghetti) nella tornata del 27 novembre 1873*, Roma, Civelli, 1874, p. 13:

> «Per diritto romano […] le donazioni debbono essere insinuate, cioè registrate. Nel diritto anteriore a Giustiniano *tutte quante* le donazioni dovevano essere insinuate avanti l'autorità competente (Const. 3, *Cod. Theod.*, VIII, 12); e se la formalità dell'insinuazione veniva omessa, o se veniva fatta fuori della provincia, la donazione era nulla ed inefficace, e così infatti decise espressamente Costantino nell'anno 316 (Const. 3, *Cod. Theod.*, VIII, 13). […] Nell'anno 529 Giustiniano limitò l'obbligo della insinuazione alle donazioni superiori ai 500 solidi; ma dichiarò espressamente che le donazioni superiori a quella somma, se non venissero registrate, fossero radicalmente nulle e come non avvenute (L. 34, cod. VIII, 54).».

Naturalmente, onde evitare che questo precetto fosse aggirato, ciò implicava che il donante non potesse «donare a più riprese alla medesima persona, se tutte quelle cose o quantità donate in più volte ammontavano complessivamente alla detta somma» (vd. FRANCESCO SCHUPFER, *Delle donazioni tra vivi nella storia del diritto italiano* (Estratto dagli *Annali della Giurisprudenza Italiana*, vol. V., par. III, p. 58), Firenze, Niccolai, 1871, p. 34.).

[68] L'avverbio è ripetuto, per un refuso, nel testo.

[69] Per un approfondimento su questa formula si rinvia a quanto già osservato *supra* alla nota 46 e *passim*..





4. Il matrimonio come traguardo raggiunto: l'esuberante brio di una tipica assegnazione dotale.



Entriamo più profondamente nel cuore dell'argomento con un documento che offre diversi spunti di riflessione interessanti.

Quasi contemporaneo rispetto al documento precedente, nel quale compariva come attrice di un negozio giuridico una vedova, che, pur «*iure romano vivens*», ricorreva al proprio mundualdo per munire di una «*maior cautela*» la donazione da lei medesima disposta a favore del nipote, **ci mostra un'altra vedova, «*iure romano vivens*», perfettamente in grado di agire come controparte negoziale di due uomini** (il più giovane dei quali limitato nella sua potestà contrattuale in quanto ancora sottoposto all'autorità paterna).

Il negozio in oggetto consiste in una quietanza di pagamento valevole come finale ratifica di patti matrimoniali già stipulati dalla madre della futura sposa (nel frattempo defunta) con il promesso genero (all'epoca in guisa di impegno [70], sottoposto alla condizione sospensiva della celebrazione del matrimonio secondo il rito della Santa Romana Chiesa) **e fornisce uno spaccato vivace e colorito dei beni dotali comunemente assegnati alle donne nella società dell'epoca**.

In un dettato volgare, punteggiato di termini locali e desueti, sfilano, uno dopo l'altro, i singoli componenti del corredo della sposa, ciascuno stimato secondo il suo valore monetario «da due persone esperte, secondo l'usanza di detta terra» [71], così da offrirci anche un'idea abbastanza precisa del potere d'acquisto della moneta allora circolante.

Aspetti giuridici [72], linguistici, numismatici, socioeconomici e culturali (in proposito, osserviamo tra l'altro, per esempio, che la precedente promessa, riportata testualmente nel nuovo strumento, mostra sottoscrizioni eseguite alternativamente con firme e segni di croce, indicando il diverso grado di alfabetizzazione degli intervenuti!) si fondono qui assieme a ricreare, come in un breve filmato, una pagina di vita quotidiana del Seicento abruzzese.

---

[70] Si tratta dei cosiddetti «*verba de futuro*». Come si legge nel *Glossario dei termini desueti riscontrati negli atti matrimoniali di Archivio* a cura di GIULIO MASTRANGELO in "MATHERA", II (2018), 5, 21 settembre, pubblicato on line all'url <https://www.rivistamathera.it/wp-content/uploads/2019/09/Mathera-5-rivista-completa-min.pdf>, p. 32: «[…] a cominciare da Ugo di S. Vittore, si iniziò a teorizzare e a formulare la distinzione tra *consensus de praesenti* (o *per verba de praesenti*) e *consensus de futuro* (o *per verba de futuro*). La distinzione intendeva porre in rilievo che la *desponsatio* «è soltanto la promessa di un consenso ancora non esistente o non ancora operante (*pactio et promissio futuri consensus*) in quanto *spondere* non è *dare aut facere ma soltanto promittere*» […]. La riflessione verteva altresì sulla validità del matrimonio tra fanciulli, quando l'età dei *nubendi* (o di uno di essi) fosse al di sotto dell'età legale. Si riteneva che l'età minima per contrarre gli sponsali *per verba de futuro* fosse di 7 anni e che invece per contrarre matrimonio *per verba de praesenti* occorresse l'età minima di 14 anni per l'uomo e di 12 per la donna. Secondo questa scuola di pensiero «solo il *consensus per verba de praesenti* pone già in esistenza un *matrimonium perfectum*, come tale indissolubile, un matrimonio logicamente non permesso a chi ancora mancava della *potestas coeundi* […]».

[71] Vd. ALFREDO ROSSI, *Ceppaloni. Storia e società di un paese del Regno di Napoli*, Pro Loco Ceppaloni, 2011, p. 302., p. 303: « Il valore dei beni corredali, specie per quanto riguardava la biancheria, era spesso stabilito da "comuni ed esperti amici", in genere due donne, ed a volte l'elenco del corredo era dettagliatamente riportato nell'atto». Anche il riferimento all'usanza della terra non è casuale: come nota il medesimo ALFREDO ROSSI, cit., p. 299, «nei "patti e convenzioni" rivestivano una grande importanza gli usi e le consuetudini che si erano andate consolidando nel tempo e che in molte terre erano state messe per iscritto negli statuti o nelle capitolazioni delle università».

[72] Per un inquadramento generale, nel merito, rinviamo alla già menzionata voce «dote» nel *Novissimo Digesto Italiano*, a cura di ANTONIO AZARA ed ERNESTO EULA (voll. 20 + 7 di Appendici), Torino, UTET, 3ª ed., 1957-1975 e 1980-1987, Vol. VI, pp. 257-294. Vd. anche l'*Enciclopedia del diritto*, fondata da FRANCESCO CALASSO e diretta (dal 1966) da COSTANTINO MORTATI e SALVATORE PUGLIATTI, nonché (dal 1978) da FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI (voll. 46 + indici), Milano, Giuffrè, 1958-1995, Vol. XIV, pp. 1-43 (partic. s. v. «Dote (dir. Interm.)», pp. 8-32, a cura di MANLIO BELLOMO.

N. 6 [AsPe, *Fondo notarile*, Dario Canale, b. 268, vol. 1, ff. 18*r*-21*v*]:
«*Donata Verrotti contra Josephum et Antonium de Sancte*» [ratifica di capitoli matrimoniali].

Pianella, 1623 febbraio 18.

Agnilella Bucceria, vedova del fu Mencarello Buccerio, «*iure romano vivens*», interviene in quanto nonna materna di Donata Verrotti, figlia del fu Antonio Verrotti e della fu Polisena Bucceria, come controparte di Antonio di Santo (alla presenza e sotto l'autorità del padre di lui, Gioseppo di Santo) alla ratifica finale (tramite versamento definitivo in un'unica soluzione della dote, da un lato, e quietanza dall'altro) dei capitoli matrimoniali già stipulati alcuni mesi prima (Pianella, 1622 novembre 1) tra Polisena Bucceria, madre della sposa, e il citato Antonio di Santo, proprio promesso genero (sempre alla presenza del padre, sottoscrittore con lui dei medesimi), e consistenti nella previsione, a matrimonio ritualmente celebrato, di una "*datio dotis*" di duecento ducati, composta nella sua maggior parte (ducati 110) da beni mobili, «da stimarsi da due persone esperte, secondo l'usanza di detta terra», e, per la rimanente parte, in denaro contante da pagarsi in due volte entro lo spazio dei successivi due anni a venire (con altre clausole e patti accessorî).

In Dei nomine, amen. Die 18 mensis februarii 1623, indictione sexta, regnante etc., anno eius secundo [73]*, feliciter, amen. In terra Planellę, et proprie domi heredum quondam Antonii Verrotti, iuxta, ab uno latere, bona reverendorum canonicorum Sancti Antonii dictę terrę Planellę, ab alio latere, bona Dominici Antonii Martoni, viam publicam et alios fines,* etc. *Nos, Andreas Marinus predictę terrę Planellę, regius ad vitam ad contractus literatus iudex, Darius Canalis terrę prędictę, publicus regia auctoritate notarius* etc. *et testes infrascripti literati, videlicet: clerici dominus Marcus Sigismundus et dominus Franciscus Cataldi, Jacobus Raduties et Thomas de Berardinis ad hęc* etc.
Prędenti scripto publico declaramus etc. *qualiter in nostri prędentia personaliter constitutis Josepho de Sanctis dictę terrę Planellę et Antonio de Sanctis, eius filio, cum prędentia, auctoritate* etc. *dicti Josephi, eius patris, prędentis* etc.*, agentibus* etc. *ad infrascripta omnia* etc. *pro se, heredibus* etc.*, ex parte una, et Agnilella Bucceria dictę terrę, vidua relicta a quondam Mencarello Buccerio, iure romano vivente, ut dixit, et avia Donatę Verrotti, filię quondam Antonii Verrotti, et quondam Polisenę Buccerię, similiter agente* etc.*, ad infrascripta omnia* etc. *pro se, heredibus* etc.*, ex parte altera. Quę quidem partes asseruerunt coram nobis mensibus elapsis fuisse contractum, Deo Dante, sollemne et legitimum matrimonium inter dictum Antonium de Sanctis, filium dicti Josephi, ex una, et prędictam Donatam Verrottam, filiam dictę quondam Polisenę, ex altera, mediantibus ceremoniis et sollemnitatibus Sanctę Romanę || Ecclesię, super quo matrimonio fuisse inita et firmata capitula tenoris sequentis, videlicet:*

> Con il nome d'Iddio, hoggi, primo di novembre 1622, nella terra di Pianella: capitoli [74], patti et conventioni initi, fatti et firmati fra Polisena Bucciera, in nome et parte come madre di Donata, sua figlia legitima et naturale, da una parte, et Antonio di Santo, figlio legitimo et naturale di Gioseppo di Santo della sopradetta terra dal altra parte; in persona la detta Polisena promette et sollennemente si obliga dare per sua legitima sposa la detta Donata, sua figlia, al detto Antonio di Santo et con quello consumare matrimonio, fatto però prima li ceremonii di Santa Romana Chiesa, *per verba de prędenti ´vis et volo¸, item* promette la detta Polisena per sustentamento et peso di detto matrimonio dare et pagare in dote et per dote di detta Donata, sua figlia, al detto Antonio, suo futuro genero, docati ducento in questo modo, *videlicet*, cioè: docati cento et diece in tanti beni mobili, consistentino in tanti panni di lino, lana, matarazzo [75], cascie [76], vestito maniche di velluto et rame da stimarsi da due persone esperte, secondo l'usanza di detta terra, et il remanente per arrivare al complimento delli ducati ducento la detta Polisena promette pagarle in doi paghe, cioè in doi anni, essendo così rimasti di accordo dette parti, presente me Tomasso de Berardini; e contra il detto Antonio di

[73] Filippo IV di Spagna, III come re di Napoli, in carica dal 31 marzo 1621 al 17 settembre 1665. Vd. ADRIANO CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni. Tavole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche* (seconda edizione interamente rifatta ed ampliata), Milano, Hoepli, 1930, p. 551).
[74] Il termine ha una valenza tecnica, da riferirsi alla sua struttura formale, designando un contratto «redatto per capi» (vd. ALFREDO ROSSI, cit., p. 300).
[75] *Scil.* materasso (vd. NICOLA FIORENTINO, *Parole e cose dei nostri avi (Abruzzo meridionale, secc. XVI-XIX). Dizionario*, Teramo, Edigrafital, 2004, pp. 154-155).
[76] *I. e.* casse. Vd., *e. g.*, NICOLA FIORENTINO, cit., p. 57: «cassa, cassapanca. In genere, vi si conservava il corredo o i vari capi di vestiario. Nei secoli XVI-XVII molto di moda le casse veneziane "con inserratura dentro". […]».

Santo, riconoscendo l'integrità et grande amorevolezza di detta Polisena, sua futura socera, promette et sollennemente si obliga, ricevuti che haverà li detti ducati ducento, come si è detto di sopra, per la dote predetta ò pure conforme se gli consignerà, farneli ricevuta publica ò privata à || senno del savio, non mutata però la substantia del fatto, et reintegrarli sopra tutti suoi beni ò nominarli particolarmente, secondo a detta Polissena piacerà, accioché per la morte di alcuni essi coniugi, *quod Deus avertat*, la detta donna non rimanga indotata: et, in fede del vero et à richiesta di ambe doi le parte, hanno data autorità à me, Tomasso Bernardini, dovesse fare li presenti capitoli con le sottoscrittione di ambe due le parti, hoggi, il dì et anno *ut supra*. *Laus Deo*.

Il medesimo Tomasso Bernardini, *manu propria*.

†: segno di croce di detta Polisena, accettando et confirmando quanto di sopra si contiene, per non sapere scrivere.

†: segno di croce di Gioseppo di Santo per non saper scrivere, accettante quanto di sopra.

†: segno di croce {e} di Antonio di Santo, accettante et confirmante quanto si contiene come di sopra. Io, Luca Cavallone, son testimonio *ut supra*.

Io, Giovan Lorenzo Cavallone, son testimonio.

Io, Domenico Antonio Martone, son testimonio.

Io, Antonio Buccieri, son testimonio.

Quibus quidem capitulis lectis et publicatis per me, notarium prędictum, alta et intellegibili voce coram ipsis partibus, ipsę partes, ratificantes etc. *prędicta capitula promiserunt habere* etc. *rata* etc. *Una pars alteri et altera alteri pręsentibus* etc. *sollennibus stipulationibus* etc. *et, pro eorum observantia, prędata Agnelella, pro substentamento oneris matrimonii prędicti, dedit* etc. *supradicto Josepho de Sanctis et Antonio, eius filio, cum consensu* etc. *dicti eius patris pręsentis* etc. *infrascripta bona mobilia, ęstimata secundum tenorem et continentiam dictorum capitulorum et usum terrę Planellę per Zenobiam, uxorem Bartolomei Cavalloni, et Fenitiam, uxorem Thomę Bernardini, communiter electas, et sunt, videlicet: in primis,* un matarazzo ripieno di lana con capezzale di piuma con bombace [77] negra, una coperta || scaccata turchina e bianca, cioè di lana, estimati docati diece; *item* una cascia di noce et un'altra di abeto usate, stimate carlini vinti; *item* una caldara [78] grande di rame, due lapei [79], una conca, una concarella, una fressora [80], una cocchiara [81] da maccaroni, una cocchiara da pesce et un maniero [82] tutte di rame di peso libre [83] sessant'otto, alla ragione di grana

[77] Lo stesso che "bammace", ossia cotone (vd. NICOLA FIORENTINO, cit. *supra*, pp. 34 e 29).

[78] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 42: «**Caldaja, Caldara** (dial. "callàre") = caldaio da bucato. In qualche caso importata da Venezia (1689 – […]). […]».

[79] Termine raro, occasionalmente presente nella documentazione di area frentana. È riportato in: NICOLA FIORENTINO, cit., p. 139, con la seguente esposizione di dettaglio: «**Lapeio** (dial. "lapijje") = paioletto con tre piedi ed un lungo manico (DAM [*i.e.* ERNESTO GIAMMARCO, *Dizionario Abruzzese e Molisano*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1968]). *Un lapeio di rame* (ORT [*i.e.* Sebastiano Ortenzio, notaio di S. Buono (1762-1804)], 1.11.1799) ».

[80] Lo stesso che "ferzora". Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 115 e 107 («**Ferzora** (dial. "ferzore" e "frezzore") = padella. Dim. "firzorella" […] e "forzorella" […]. Vedi anche "fressora", "frissora" e "frissola" e "frigitoja". […]»).

[81] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 66: «**Cocchiara** = grosso cucchiaio di rame per rimestare le lasagne o i maccheroni e controllarne il grado di cottura […]».

[82] Ramaiolo per attingere acqua dalla conca (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 150).

[83] Misura di peso. Vd. il solito NICOLA FIORENTINO, cit., p. 143: «Libbra di 12 oncie, in vari Comuni del Circondario di Lanciano pari a kg. 0,320759 (MAIC [*i. e.* Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio – Circondario di Lanciano, *Quadro di ragguaglio delle misure secondo il sistema metrico decimale colle antiche legali ed abusive già in uso nei Comuni del Circondario, prescritto dagli*

vinticinque la libra importano docati decesette; *item* due anelli d'oro, cioè una fede, et uno con pietra bianca, comprati carlini trenta; *item* un vestito di saia [84] indrappata rossa usata con trene [85] turchine alli busti et da piedi con un paro di maniche di velluto negro usate con trene d'oro et fattura di esse, stimati docati quattordeci e mezzo; *item* due cossini [86] lavorati con rete bianca, docati due e mezzo; *item* due altri cossini scaccati lavorati con filo bianco, docati due e mezzo, *item* due altri cossini lavorati con rete bianca, docati due e mezzo; *item* un paro di lenzola à tre tele lavorate con rete di seta cremosile [87] e bianca, otto docati e mezzo; *item* un altro paro di lenzola a tre tele con rete bianca à telarolo, docati cinque; *item* un avanti letto a quattro tele con cannelli [88], docati due e mezzo; *item* un sparviero [89] con cappello [90] con cannelli e francie [91] alle porte et da piedi, docati otto; *item* due tovaglie con rete ruzza [92] e francie intorno, docati tre; *item* due tovaglie, con ponto mozzo [93] e francie intorno, carlini quindeci; *item* due tovaglie, cioè una di cambraina [94] et un'altra di tela di Olanda [95] con rete e pizzilli [96] intorno, docati tre e mezzo; *item* due altre tovaglie, una con li cannelli et l'altra con ponto mozzo et francie intorno, docati tre; *item* una tovaglia lavorata con seta negra con francie intorno, carlini quindeci; *item* due tovaglie con bombace turchina, carlini diece; *item* due altre tovaglie la- || -vorate con bombace bianca, carlini diece; *item* un mantile [97] a scacchi di cinque

---

articoli 11 e 25 della legge 28 luglio 1861, Torino, Enrico Dalmazzo tipografo, 1862]). Per Casoli pari a kg. 0,300, secondo CCIA [*i. e.* Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Chieti, *Ragguaglio delle misure secondo il sistema metrico decimale con le antiche legali ed abusive in uso nei Comuni della Provincia*, Chieti, Tipografia Moderna, s. d.]. ´Dieci libbre grosse si dicevano degalatre o decine¸ (NFF [*i. e.* NUNZIO FEDERICO FARAGLIA, *Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860*, Napoli, Forni, 1878], p.16).».

[84] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 215: «**Saia, Saja, Saya** = tessuto spinato di lana per vesti femminili (DEI [*i. e.* CARLO BATTISTI, GIOVANNI ALESSIO, *Dizionario Etimologico Italiano*, Firenze, Barbera, 1975]). Specie di pannolano; tessuto di lana leggera che si fabbricava specialmente ad Amalfi (DDNA [*i. e.* ANTONIO ALTAMURA, *Dizionario dialettale napoletano*, Napoli, Fiorentino, 1968]). Vedi anche la voce "panno". […]».

[85] Trine. Il termine è bene attestato nella documentazione archivistica (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 258 s.).

[86] Cuscini, nel senso comune di "guanciali" (il vocabolo, molto bene attestato, poteva assumere anche l'accezione di "tombolo", di solito nell'espressione «coscino da lavorare»: vd. sempre NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 80 s.).

[87] L'aggettivo, indicante quello che per noi è il colore cremisi ossia rosso acceso (dall'arabo "qirmizi"), figura nella documentazione del tempo in numerose varianti, tra cui si annoverano anche quelle (registrate da NICOLA FIORENTINO, cit., p. 55) di "carmosino", "carmoscino", "cremoscino" e "cremosino".

[88] Questo lessema si può forse ricondurre al più frequente "cannelluccia", indicante probabilmente (secondo NICOLA FIORENTINO, cit., p. 49) i cordoncini o le trecce che si usavano di solito per coprire le cuciture.

[89] «Specie di padiglione da letto (DAM [*i. e.* ERNESTO GIAMMARCO, *Dizionario Abruzzese e Molisano*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1968]); sorta di paravento (DEI [*i. e.* CARLO BATTISTI, GIOVANNI ALESSIO, *Dizionario Etimologico Italiano*, Firenze, Barbera, 1975]); baldacchino. Sparviero seu pavogliono (1606 – […]). […]» (NICOLA FIORENTINO, cit., p. 233).

[90] Qui nel senso di «mantovana dello "sparviero", cioè del padiglione da letto» (NICOLA FIORENTINO, cit., p. 52).

[91] Frange (NICOLA FIORENTINO, cit., p. 114).

[92] *I. e.* rozza, grossolana (NICOLA FIORENTINO, cit., p. 214).

[93] Tipo di lavorazione tessile (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 195 e 201, dove è riportato il testo di un documento del 1607, che recita: «Doj para di maniche di camiscia di donna, lavorate à filo bianco à ponto mozzo»).

[94] Diminutivo da ricondursi verosimilmente alle varianti "cambraja", "cambraya", "cambria", "compraia", tutte derivate dal vocabolo "cambrai", che designava una «tela di lino molto chiara, così detta dalla città ove si fabbricava in origine […]» (Vd. NICOLA FIORENTINO, cit. *supra*, p. 43).

[95] «Tela di lino molto pregiata, adatta spec. per confezionare lenzuola» (vd. WOLFGANG SCHWEICKARD, *Deonomasticon italicum (DI). Dizionario storico dei derivati da nomi geografici e da nomi di persona* (4 voll. + 2 di Supplementi), Tübingen, Niemeyer, 1997-2013, partic. Vol. III (M-Q), p. 486.

[96] Come si legge in NICOLA FIORENTINO, cit., p. 193, il termine "pizzo" «era usato alternativamente al dim. "pizzillo" ma senza sostanziali differenze […]». *Ad locum*, si rinvia ulteriormente alle numerose varianti "pezzelli", "pezzilli", "pizzelli", "pizzilli" e persino "pezzetti" e "pizzitelli", indicanti «generalmente al pl. = trine, merletti» (*id.*, p. 189).

[97] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit. *supra*, p. 152: «**Mantile** = tessuto per coprire tavoli e mensa. Vedi anche "mesale" […]».

braccia [98], docati due e mezzo; *item* un mantile à rammansette [99] di braccia diece con bombace turchina, docati due e mezzo; *item* nove braccia di mandricchioli [100] à rammansette, carlini vintisette; *item* tre mantili di pane di undici braccia, carlini sedici e mezzo; *item* dodici braccia di mandricchioli à rammuccia [101], docati tre; *item* un saccone [102] di tela à quattro licci [103], carlini diece; *item* due mantili con bombace turchina di quattro braccia l'uno, carlini quattordeci. *Bona donata sunt, videlicet:* un paro di cossini con cannelli bianchi, nove camise da donna, un guarnello [104], un saccone doppio à quattro liccie, un avanti letto con tre tele à rete ruzza, un mantile con liste turchine di braccia cinque à tessitura pascia [105], un altro saccone doppio à tessitura pascia, una mandricchia con tre mandricchioli, una borsacca di lana scaccata, due bancali [106] da pane scaccati, tre mantiere [107] di lana, una turchina et due gialle, una soprafascia di lana, una fascia di lino, un colatore [108], un sacco

[98] Unità di misura lineare, sottomultiplo della canna, di valore variabile a seconda delle località. NICOLA FIORENTINO, cit. *supra*, p. 37 rileva, a titolo esemplificativo, come generico riferimento per il territorio abruzzese, che a Casoli equivaleva alla terza parte della canna ed era quindi pari a cm. 70,3.

[99] Termine raro, forse appartenente, in guisa di diminutivo, alla "costellazione semantica" del lessema "ramma", ossia "trama", al pari di altri simili, quali "ramiciella", "ramitella", "rammaciella", "rammuccia". Vd. sempre NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 203-204 (sembra indicativa, per esempio, la perifrasi, ivi riportata: «cinque braccia di pizzelli a ramitelle, carl. 7,5», ricavata da uno strumento del notaio Adamo Alfieri, attivo a Gessopalena negli anni 1767-1797).

[100] Derivato di "mandricchia". Si trattava di una «grossa salvietta per involgere checchessia o per far da tovaglia sul desco de' contadini. Fare le *mandricchie*, frase degli operai di campagna: frode che sta nel coprir di zolle un tratto non lavorato, per risparmiar fatica» (vd. GENNARO FINAMORE, *Vocabolario dell'uso abruzzese*, Lanciano, Carabba, 1880, p. 109).

[101] Trama fitta (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 204).

[102] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 215: «**Saccone, Saccono** = saccone, materasso ripieno di cartocci di granturco […]».

[103] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 144: «**Licci** = elementi del telaio da tessuti lisci, la cui funzione consiste nel sollevare i fili per formare la bocca entro la quale viene fatta passare la navetta (GDLI [*i. e. Grande Dizionario della Lingua Italiana*, diretto da SALVATORE BATTAGLIA, poi da GIORGIO BÀRBERI SQUAROTTI (21 voll.), Torino, UTET, 1961-2002]). […]».

[104] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 126: «**Guarnello, Guarnetto** = panno tessuto d'accia e bambagia; veste femminile fatta di guarnello. Etim.: forse per incontro di "guarnacca" e "gonnello" (DEI [*i. e.* CARLO BATTISTI, GIOVANNI ALESSIO, *Dizionario Etimologico Italiano*, Firenze, Barbera, 1975]). […]».

[105] Non sembrano esservi riscontri documentali per questa locuzione. Per anni più tardi si hanno attestazioni di abbinamenti di termini settoriali dell'arte tessile con la parola "pascià", evidentemente per designare una qualità pregiata del capo in oggetto (vd., *e.g.*, GIUSEPPE SERGIO, *Parole di moda. Il «Corriere delle Dame» e il lessico della moda nell'Ottocento*, Milano, Franco Angeli, 2010, p. 264: «**ALPAGA PASCIÀ**. * loc. s. f. 'pregiato alpaca bianco' […] ¸Un'altra stoffa bianca, nuova, l'alpaga pascià, è pure molto usata pei corsetti a falde di marsina´.»). In realtà, tuttavia, considerato sia il contesto che l'epoca di produzione del documento, sorge il sospetto che l'aggettivo «pascia» sia, in questa sede, da considerarsi come una variante fonetica di «rascia», designante un tessuto di fattura ordinaria (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 204: «**Rascia** = panno di lana grossolana; da Ràscia, Serbia (DEI [*i. e.* CARLO BATTISTI, GIOVANNI ALESSIO, *Dizionario Etimologico Italiano*, Firenze, Barbera, 1975]). […]»).

[106] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 29: «**Bancale** = panno di lana multicolore, usato per lo più per coprire il pane da trasportare al forno su apposite tavole. Sinonimo anche di "mesale". Vedi la voce "bangale" in VUA2 [*i. e.* GENNARO FINAMORE, *Vocabolario dell'uso Abruzzese*, Città di Castello, Lapi, 1893] […]».

[107] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 152: «**Mantera, Mantiera** (dial. "mandjëre) = grembiule, senza la pettina. […]».

[108] Verosimilmente, lo stesso che "colaturo", *i. e.* "colatoio" (Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 67, dove si riporta, a titolo di esempio, l'espressione: «Un colaturo di rame, libre trè e mezzo (GML [Giuseppe Maria Ludovici, notaio di Palena (1772-1805)], 2.11.1774).»

et una bisaccia, una canestrella [109] con sei coppole [110], una rezzolella [111] et due scolle [112], due tovaglie à ponto francesca [113], una coppia di impedanate [114], una coppia di mappuccie [115] fine, cinque ammappatore da capo, tre mantiere di lino, una di cambraina et l'altre di tele con rete, sei para di manichitti [116] con una scattola con corona, tocca [117], zagarelle [118] et molte altre coselle di monache, un imagine || della Beatissima Vergine con cornice dorate intorno, un bancale di lana turchina e bianca da tavola, un cossino con una coppola, due pettini da tela [119], un setaccio [120], un staro [121] con due canneli di rete, una rota di sapone, uno rintrocciolo [122] et altre coselle, un altro staro pieno di vasa [123] fine, un altro staro pieno di pignate, un altro staro con tre manne [124] di lino, un paro di pettini da stoppa [125] et una spinacciola [126], due pettini da tela, una conocchia et un setaccio [127]; beni donati

[109] Diminutivo ipocoristico di "canestro" (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 48).

[110] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 77: «Coppola, Coppolella (dial. "cuppelélle") = 1) berretto da donna; 2) cuffia per bambini […]».

[111] Diminutivo ipocoristico. Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 208: «**Rezza** = rete, reticella. Nei secoli XVII e XVIII molto in voga come elemento dell'abbigliamento femminile. Vedi anche "rizza". **Rezziglia**. Dim. Di "rezza". Una veste da donna di mezza stametta con le maniche di primavera, fiorata, ornata con rezziglia (1749 […]). **Rezzola** (dim. Di "rezza") = papalina, cuffia da notte, cioè una reticella (LINR [*i. e. L'italiano nelle regioni – Testi e documenti*, a cura di FRANCESCO BRUNI, Torino, Utet, 1994], p. 614).».

[112] Questo termine si trova registrato nell'opera, più volte citata, di NICOLA FIORENTINO in varianti quali "scollatina", "scolletto" o "scollino" (p. 222) e sembra designare dei fazzoletti da collo o piccoli scialli (vd., *e. g.*, l'espressione: «*Un fazzoletto seu scollino di ricamo d'argento* (FMA [*i. e.* Falco Mascetta, notaio di Palena (1737-1764)], 30.10.1739»).

[113] Si fa qui riferimento a una delle tipologie di lavorazione dei pizzi in voga all'epoca: punto di Spagna, punto di Francia, ecc. Per una disamina esaustiva sull'argomento rinviamo ad ALFREDO MELANI, *Svaghi Artistici Femminili dove si parla di ricami, di pizzi, di gioielli, di ventagli, di specchi e di vetri di Murano. Con XVI tavole tirate a parte a due colori, LXXXI disegni in nero nelle pagine stampate*, Milano, Hoepli, 1892[2], pp. 119-147.

[114] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 128: «**Impedanato** = guarnito di balza, pedana».

[115] Il vocabolo è chiaramente un derivato di "mappa": il nesso con l'aggettivo "fine" orienta verso un significato più prossimo a quello di "fazzoletto" che non a quello di "panno da cucina per asciugarsi le mani". Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 153 ("mappa", "mappina", "mappatrella", "mappuccia"). Vd. anche, *infra*, la locuzione «ammappatore da capo».

[116] Il sostantivo rientra nella medesima sfera semantica che caratterizza le voci affini "manica", "manichetto", "manicotto", "manicozzo" (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 150).

[117] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 252: «**Tocca** = cuffia, copricapo da donna. Ancora oggi il termine è vivo a Scanno, dove "la tocca" è un elemento "de ju cappellitte" (MNO [MARCO NOTARMUZI, *Eustachio e Tecanera, ovvero le tradizioni popolari di Scanno*, Scanno, Deltagrafica, 1993], p. 38). Fascia di mussolina che le donne di Scanno avvolgono intorno al capo (VA [DOMENICO BIELLI, *Vocabolario Abruzzese*, Casalbordino, Nicola De Arcangelis, 1930]).

[118] *I. e.* "nastri" (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 270).

[119] La voce è di uso ricorrente in contesti di questo tipo, così come quelle similari di "grasciola" (o "grassila" o "grassola") o "spinacciola", indicanti l'arnese comunemente noto col nome di "scardasso", ossia il "pettine per il lino o per la canapa" (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 189, 123, 235).

[120] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 225.

[121] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 236: «**Staro** = cesto, canestro […]».

[122] Questo lessema è presumibilmente assimilabile al dialettale "rintrocilo" ("lu rentrocele"), designante un mattarello con tacche, in uso ancora ai nostri giorni per la preparazione di maccheroni artigianali tipici della cucina abruzzese (vd., *e. g.*, CRISTINA ORTOLANI, *L'Italia della pasta*, Milano, Touring club italiano, 2003, pp. 100-101).

[123] Latinismo (*i. e.* vasellame).

[124] Questo sostantivo è voce primitiva rispetto al verbo derivato "ammannare", che significa appunto "raccogliere manne o manipoli di biade mietute" (vd. GIUSTINIANO GORGONI, V*ocabolario agronomico con la scelta di voci di arti e mestieri attinenti all'agricoltura e col raffronto delle parole e dei modi di dire del dialetto della provincia di Lecce*, Lecce, Tipografia editrice Salentina, 1891, p. 34).

[125] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 238.

[126] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 235: «**Spinacciola** (dial. "spenaccióle") = arnese con chiodi molto fitti che serve per la seconda pettinatura della canapa o del lino dirotto alla gramola (DAM [*i.e.* ERNESTO GIAMMARCO, *Dizionario Abruzzese e Molisano*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1968]). *Una spinacciola et uno pare di pettenj, carlini 5* (1606 […])».

[127] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 225.

da Lella, sua ava: una camisa [128] per Antonio, un guaglione [129] di lino con alcune fusa e cocchiare; robbe donate da Navilia, sua zia: una camisa da donna et una tovaglia da faccia; beni donati da Diamante sua sorella: una tovaglia, una impedanata sottile et una grossa camicia da donna, una canestrella con alcune cocchiare, un'altra canestra con pignata, quattro piatti et una manna di lino; beni donati da Fenitia, sua zia: una camicia da donna, un pezzo di sapone, una canestra con vasa fine; beni donati da Berardina, sua zia: uno mantile da pane, una canestra con un guaglione di lino et fuse [130]; beni donati da Lucretia, sua zia: un impedanata, una camisa da donna, un staro con un guaglione di lino; beni donati dalla signora Gioanna Mira: un mantile à ramma per la tavola, una scodella con molte altre coselle; beni donati da Diamera, madre di latte: una camisa da donna, uno mantile da tavola, una canestra con un matone di sapone, un gavaglione di lino. *Quę bona mobilia, ut supra ęstimata, ascendunt ad summam ducatorum centum viginti, salvo meliori calculo, item dicti Jo- || seph et Antonius, eius filius, cum consensu* etc. *ad complimentum dictorum ducatorum biscentum, ut supra promissorum, confessi fuerunt et quilibet ipsorum in solidum confessus fuit habuisse et recepisse a supradicta Agnelella, avia dictę Donatę, prędente* etc.*, alios ducatos octuaginta de carolenis* etc.*, exceptioni renunciantes,* etc. [131] *et sentientes sese dicti Joseph et Antonius, eius filius, cum consensu dicti sui patris, ut supra, plenarie solutos et integre satisfactos de dictis ducatis biscentum dotis dictę Donatę, uxoris dicti Antonii, ex nunc sponte* etc.*, non vi* etc.*, sed omni meliori modo* etc. *quietaverunt dicta Angelellam aviam in forma* etc. *per aquilianam stipulationem* etc. *et pactum de ulterius non petendo* etc. [132]*, cassando ex nunc dicta capitula matrimonialia et scripturas alias quascunque tam publicas quam privatas contra dictam Angelellam et parentes pro dicto debito tantum, firmis tamen remanentibus pro anterioritate et hipoteca ac restitutione dotis prędictę, quia sic* etc. *Quam dotem dictorum ducatorum biscentum, ut supra receptam, supradicti Joseph et Antonius, cum consensu dicti sui patris, ut supra prędentis* etc. *promiserunt et sollemniter se obligaverunt et quilibet ipsorum in solidum promisit* etc. *bene, diligenter tenere, custodire et conservare ad usum dotis et pro dote dictę Donatę* etc. *illaque assicurare et salvam facere* etc. *super omnibus eorum bonis mobilibus et stabilibus prędentibus et futuris* etc. *et, in casu dissoluti matrimonii absque filiis, quod Deus avertat, et in omnem alium eventum et casum restitutionis dotis prędictę, illam restituere* [133] *et reassignare dictę Angelellę et*

---

[128] *I. e.* "camicia". Il termine è attestato anche nella variante "camiscia" (e derivati): vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 46.

[129] Lemma dal significato incerto: è possibile che si tratti di una forma sincopata della voce "gavaglione", adoperata dal notaio Dario Canali poco oltre, caratterizzata dallo scambio consonantico b > g rispetto alla forma "standard" italiana "bavaglione".

[130] *I. e.* "fusi", per eterogenesi.

[131] Formula di rito (qui ceterata), con cui – per riportare testualmente una nota esaustiva a corredo di una trascrizione pubblicata on line – «le parti rinunciavano, in relazione a quanto si era convenuto, ad eccepire il dolo malo, la violenza, l'inganno, l'azione in fatto, la condizione senza causa e quindi nulla, il mancato perfezionamento dell'oggetto, di alterazione del contratto ed a qualunque altro beneficio legale» (vd. CLEMENTE LEO, *Il cannone Spinello*, in: fondazioneterradotranto.it, 2018, 10 maggio, n. 17 consultabile all'url: <https://www.fondazioneterradotranto.it/tag/giovanni-michele-laggetto/>).
Sul concetto di "eccezione" in ambito giuridico rinviamo, *e. g.*, al *Novissimo Digesto Italiano*, cit. *supra*, Vol. VI, pp. 346 ss. (vd. anche l'*Enciclopedia del diritto*, parimenti cit., Vol. XIV, pp. 135 ss.).

[132] Vd. *supra* le note 41-43.

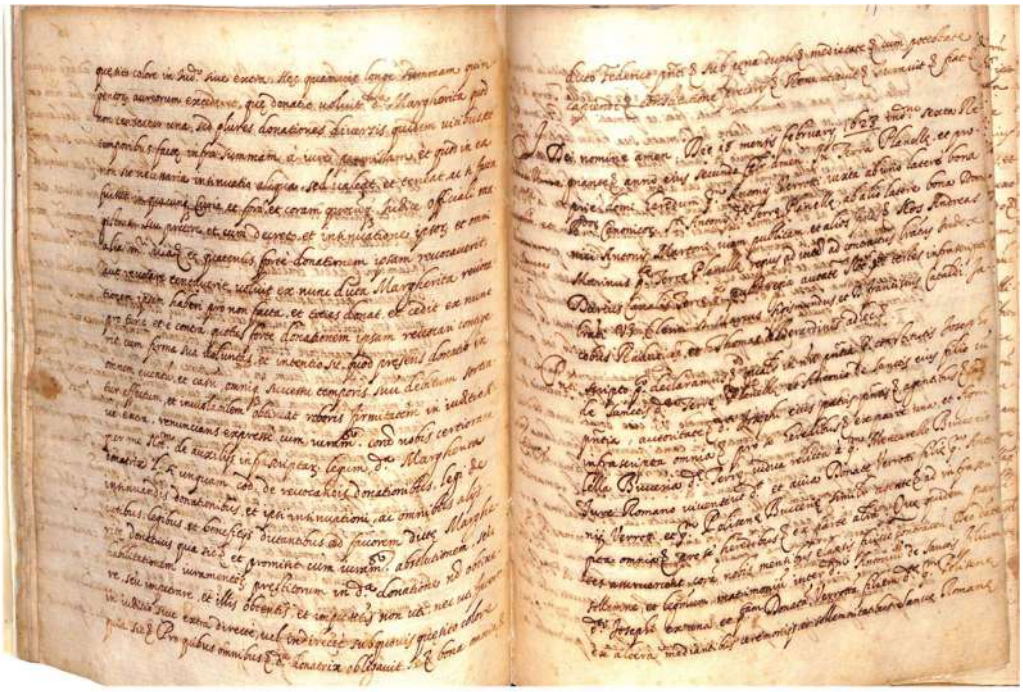
[133] Vd. il *Novissimo Digesto Italiano*, a cura di ANTONIO AZARA ed ERNESTO EULA (voll. 20 + 7 di Appendici), Torino, UTET, 3ª ed., 1957-1975 e 1980-1987, Vol. VI, pp. 257-294, partic. pp. 285 ss. e l'*Enciclopedia del diritto*, fondata da FRANCESCO

Donatę prȩsentibus, etc.*, heredibus* etc. *vel alteri legitimę personę cui casus et ius dederit, secundum usum terrę prędictę, in pace,* etc.*, non obstante quacunque* || *exceptione, etiam liquida prȩventione,* etc.*, cui vel quibus cum iuramento expresse renunciaverunt. Pro quibus omnibus observandis* etc. *dicti Joseph et Antonius, eius filius, cum consensu dicti sui patris, ut supra, obligaverunt se ipsos* etc.*, heredes* etc.*, bona omnia* etc. *dictę Angelellę et Donatę prȩsentibus* etc.
sub pena dupli etc.*, medietate* etc.*, cum potestate capiendi etc., constitutione precarii,* etc. [134]*, renuntiaverunt* etc.*, iuraverunt* etc.*, fiat* etc. [135]

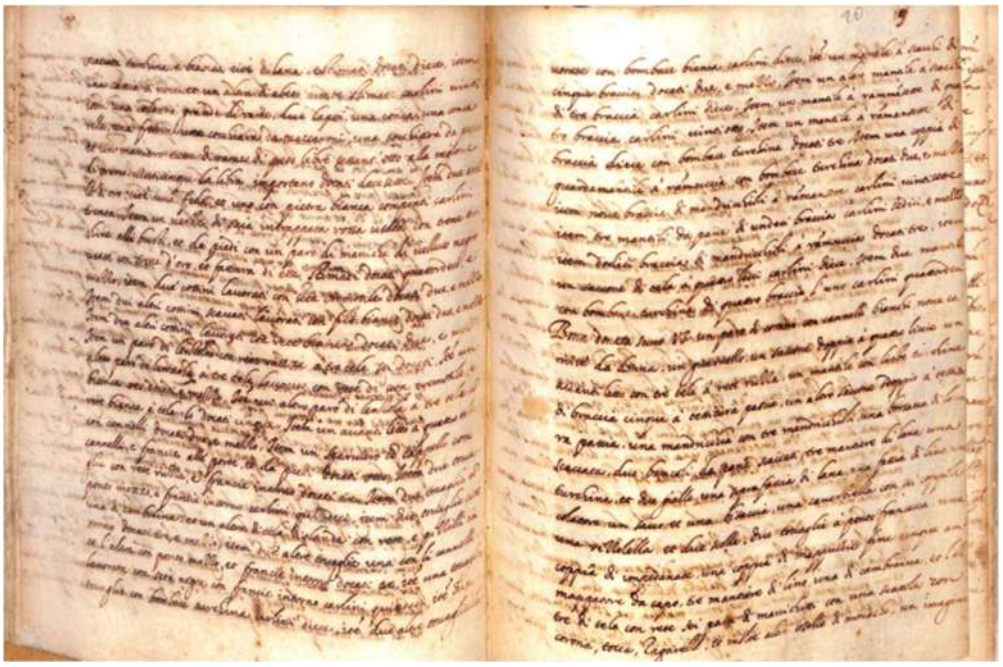
CALASSO e diretta (dal 1966) da COSTANTINO MORTATI e SALVATORE PUGLIATTI, nonché (dal 1978) da FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI (voll. 46 + indici), Milano, Giuffrè, 1958-1995, Vol. XIV, pp. 1-43, specialmente pp. 24 ss.

[134] Come si è già visto sopra (vd., *e. g.*, la nota 46), si tratta di formule ceterate molto bene attestate (vd., in proposito, *e. g.*, il già citato saggio on line all'url <https://www.fondazioneterradotranto.it/tag/giovanni-michele-laggetto/>) che sottintendono locuzioni sostanzialmente esprimibili, "*ad sensum recuperandum*", in un dettato quale: «*sub pena dupli dictę quantitatis, medietate ipsius penę regię curię vel alteri curię, ubi reclamatio fieret, persolvenda et reliqua medietate dictę Angelellę et Donatę prȩsentibus et eorum heredibus et successoribus, cum potestate capiendi et vendendi dotem ipsam auctoritate propria et sine iussu iudicis cuiuscumque vel decreto pretoris, et, captam, vendendi et alienandi, sine licentia, auctoritate et decreto curię, iustitię, officialis et alterius cuiuslibet iudicis seu personę*». Quest'ultimo patto, relativo alla «*potestas capiendi*», era interconnesso con quello di "costituzione del precario": semplificando il concetto al massimo, nella forma divulgativa utilizzata entro il glossario presente nell'ottima sezione culturale del portale di Instefanaconi (<http://www.instefanaconi.it/Cultura/glossario%20e%20note/GLOSSARIO/lettera%20C/cum_constitutione_precarii.htm>), si costituiva il "possesso precario, vale a dire provvisorio e revocabile, in una delle parti" (qui quella maritale) e si poneva in essere "la corrispondente potestà di impossessarsi di un bene con piena efficacia giuridica e in forma legalmente valida, soltanto per propria autorità, nell'altra" (nel caso di specie, la parte della famiglia della sposa, nell'eventualità dello scioglimento del matrimonio per una qualsiasi ragione). Circa l'istituto giuridico del precario si veda almeno la voce dedicata nel *Novissimo Digesto Italiano*, cit. *supra*, Vol. XIII, pp. 557 ss.

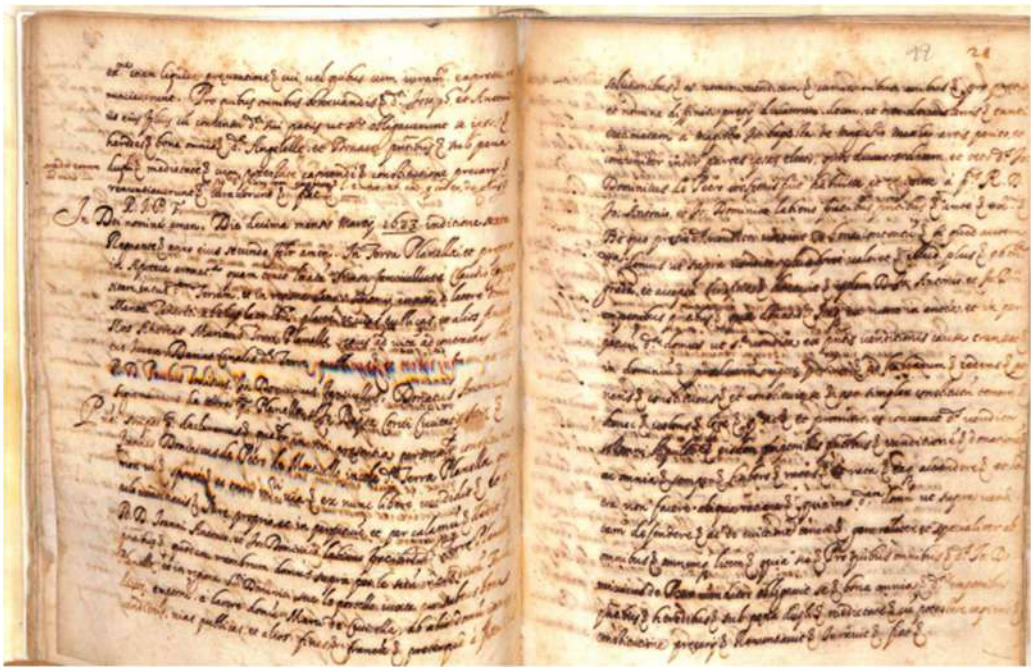
[135] Nell'interlineo si trova un'aggiunta, della quale è specificato a margine che «*accidit errore non vitio*», che recita come segue: «*et signare dictus filius familias expresse* etc. *libro 2 et titulo codicis ¸quod cum eo´, de quibus* etc.». La glossa fa riferimento, evidentemente, da un lato, al testo del libro secondo delle *Disputationes* di Ulpiano tramandato nel *Digesto* giustinianeo 15.1.36 («*In bonę fidei contractibus quȩstionis est, [an] de peculio an in solidum pater vel dominus tenerentur: ut est in actio <rei uxorię> [de dote] agitatum, si filio dos data sit, an pater dumtaxat de peculio conveniretur. […]*») e, dall'altro, al titolo «*Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicetur*» (*Digesto* 15.1.1.2, Ulpiano 29 *ad ed.*), correlati entrambi a un complesso dibattito affrontato dai giuristi romani circa la questione se, nelle obbligazioni contratte da soggetti sottoposti ad autorità altrui (introdotte nel diritto romano a partire dall'editto con cui, tra il III e il II secolo a.C., il pretore istituì l'*actio de peculio*), il «*pater vel dominus*», titolare di detta autorità, dovesse ritenersi coobbligato o solo patrimonialmente responsabile nei limiti del «*peculium*», benché non obbligato. Vd., *e. g.*, su tutti questi argomenti, ROBERTO PESARESI, *Studi sull'actio de peculio*, Bari, Cacucci, 2012, *passim*.











5. Il matrimonio come traguardo da raggiungere: una dotazione "implicita":



All'effervescente vivacità del documento precedente, emanato in un momento di gioia per i recenti sponsali dei giovani coinvolti, fa da contrappunto la mestizia di questo atto, consistente nelle ultime volontà di una vedova, che si accinge a lasciare al mondo l'unica sua figlia e cerca, in quella guisa che la legge e l'amore materno le consentono e le suggeriscono, di predisporle "un viatico" per la strada che ormai dovrà percorrere "in solitaria" [136].

Non è esplicitato nello strumento notarile quale fosse l'età dell'interessata, ma di fatto **non è considerata abbastanza adulta da ricevere l'eredità senza la nomina di due figure preposte alla tutela «della persona e beni» di lei medesima**: un dato, questo, che, in base a ricerche apposite condotte sull'argomento, riconduce al novero dei maschi di età inferiore ai 14 anni e delle femmine di età minore dei 12 anni («una volta superato il limite e in attesa del compimento della maggiore età (attestata tra i 18 e i 25 anni, secondo il diritto canonico, quello romano e gli statuti) si provvede il pupillo di un curatore che, in linea teorica, è responsabile solo dell'amministrazione del patrimonio e non più della persona» [137]).

È interessante notare come questo testo – che si può leggere come una "*datio dotis*" implicita [138] **– confermi** anche un altro elemento emerso dagli studi di settore ossia **il fatto che «per quanto riguarda le figlie, il matrimonio o la monacazione, più che l'età anagrafica, sono il limite tra la permanenza sotto tutela e l'acquisizione dello stato di adulto»** [139].

Nella fattispecie, in effetti, la testatrice mostra di prevedere per la figlioletta due soli scenari: o quello roseo di un futuro matrimonio, che la congiungerà auspicabilmente a un coniuge affrancandola da ogni forma di subordinazione ai tutori designati, munendola nel contempo per l'occasione di una dote da offrire allo sposo, o quello funesto di una morte "*ante nuptias*", che comporterà il subentro degli ulteriori chiamati nel diritto di accettare l'eredità. [140]

Poiché, come ci è già occorso di osservare, i matrimoni acquisivano il crisma dell'ufficialità attraverso i "*verba de prȩsenti ´vis et volo¸*" – una formalità per la quale era accettata l'età minima di 14 anni

---

[136] Si trattava di un destino tanto triste quanto frequente, laddove la perdita precoce di uno solo dei due genitori costituiva sostanzialmente addirittura la norma. Si è, infatti, potuto appurare che «la perdita del genitore era […] un'esperienza abbastanza comune nell'Europa di età moderna: una simulazione ha stabilito che in area mediterranea, nel XVI secolo, il 25 % dei bambini entro il decimo anno di età fosse orfano di padre e il 49 % dei giovani entro il ventesimo anno» (*Famiglie: Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna*, a cura di RENATA AGO e BENEDETTA BORELLO, Roma, Viella, 2008, pp. 85-86). In proposito, di recente è stata condotta da Simona Feci una ricerca sperimentale, ricca di dettagli, sulla condizione e il vissuto di bambini e adolescenti appartenenti a lignaggi nobiliari della Roma secentesca, orfani del padre, e talora anche della madre, e posti sotto tutela per questa condizione e per la loro minore età (SIMONA FECI, *Educazione» e mantenimento di nobili orfani nella Roma del Seicento*, «Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines», 123-2, 2011 pp. 381-394, on line all'url: <https://journals.openedition.org/mefrim/619>).

[137] Vd. sempre *Famiglie: Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna*, cit. *supra*, pp. 84-85.

[138] Spesso i lasciti testamentari erano occasione per la costituzione delle cosiddette "extradoti", ossia contributi accessorî di parenti e amici, anche ove non fosse specificata la prospettiva del matrimonio come ragione della devoluzione (vd., *e. g.*, PAOLA GUGLIELMOTTI, *Extradoti e gestione patrimoniale: relazioni familiari, dinamiche sociali e progetti economici in Liguria nei secoli XII e XIII*, in: *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*, a cura di PAOLA GUGLIELMOTTI, pp. 69-136 (<http://www.rmoa.unina.it/5469/1/V%20Guglielmotti%20Extradoti.pdf>), pp. 161-206, partic. pp. 179 ss): in questo caso, trovandoci in presenza di un'erede universale e di una menzione esplicita del matrimonio come meta ideale della sua vita, sembra corretto un inquadramento del testo nei termini di un accantonamento di un fondo dotale a pieno titolo.

[139] Vd. ancora *Famiglie: Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna*, cit. *supra*, p. 98.

[140] L'eventualità che la giovane cresca e acquisisca ormai, semplicemente in quanto adulta, la potestà sul patrimonio, sì da disporne autonomamente a proprio piacimento in caso di pericolo di vita da nubile, è un "*tertium quod non datur*"!

per l'uomo e di soli 12 per la donna [141] – si evince che **il costrutto giuridico-sociale del matrimonio si configurava, a quell'epoca, come un rito di passaggio assolutamente fondamentale e determinante, in grado di scavalcare ogni possibile astrazione concettuale nello scandire le tappe della vita umana**. Se poi si pensa che questa stessa norma incontrava deroghe [142], emerge il quadro di una società in cui natura e prassi, almeno in questo ambito, avevano il sopravvento sulla legge!

[141] Vd. il *Glossario dei termini desueti riscontrati negli atti matrimoniali di Archivio* a cura di GIULIO MASTRANGELO in "MATHERA", II (2018), 5, 21 settembre, p. 32, pubblicato on line all'url <https://www.rivistamathera.it/wp-content/uploads/2019/09/Mathera-5-rivista-completa-min.pdf>, ma anche, *e. g.*, MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *Noterelle sulle spose bambine tra Medioevo ed Etá moderna*, in: *Matrimoni forzati e diritti negati. Le spose bambine*, a cura di AGATA CECILIA AMATO MANGIAMELI, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 39-57, parimenti disponibile on line all'url: <https://www.storiadeldiritto.org/uploads/2/5/3/4/25343223/noterellesposebambine.pdf>.

[142] Così MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *Noterelle sulle spose bambine tra Medioevo ed Etá moderna*, cit., partic. p. 44.

N. 7 [AsPe, *Fondo notarile*, Dario Canale, b. 268, vol. 1, ff. 27*v*-28*v*]:
Testamento, «*actum in publicam formam*» [143], di Angela <di> Lisa.

Pianella, 1623 aprile 15.

Angela <di> Lisa, vedova di Muzio di Giovanmaria di Abbateggio, in pericolo di vita – dopo avere dato disposizione per la tumulazione delle proprie spoglie «nella Chiesa di Santo Domenico, nella sepoltura della Venerabile Compagnia del Santissimo Rosario» – nomina propria erede universale e particolare la figlioletta Nobile e la affida («persona e beni») alla tutela della propria sorella Prudentia di Lisa e di Gioanni Todesco, nominando esecutore testamentario il proprio fratello Scipione di Lisa e stabilendo, altresì, che «caso che detta sua figlia morisse prima che si marita, […] detta heredità recada la metà alli figli di Sipione di Lisa et l'altra metà a Prudentia di Lisa, sua sorella, li quali quella non possano né vendere né impegnare».

[143] «*A. I. P. F.*», come si legge in capo alla pagina.

In Dei nomine, amen. Die decima quinta mensis Aprilis 1623, sextę inditionis, regnante, etc.*, anno eius tertio, feliciter, amen. In terra Planellę, et proprie domi Angelę Lisę dictę terrę Planellę, sitę intus dictam terram et in regione ubi dicitur "lo piano di San Domenico", iuxta, a latere, domum Ambrosii de Virgilio Montisbelli, ab alio, domum Marini Vannelli, viam publicam et alios fines,* etc. *Nos, Andreas de Marinis de prędata terra, regius ad vitam ad contractus iudex, Darius Canalis dictę terrę Planellę, publicus* etc. *et testes infrascripti, videlicet: reverendus dominus Franciscus Antonius Lazzarus, Johannes Dominicus Labienus, Intinus Melfi, Dominicus Antonius de Cesare, Thomas de Berardinis civitatis Aquilę, Dominicus Antonius Matana terrę Laureti, Intinus Petri Santi de Fornarola, incolę terrę prędictę, ad hęc,* etc.

Ad prędces etc. *nobis factas pro parte supradictę Angelę Lisę, viduę relictę a quondam Mutio Johannis Marię de Abbateggio, personaliter contulimus ad eius domum et, dum ibidem essemus, invenimus dictam Angelam iacentem in lecto, infirmam corpore, sanam tamen, Dei gratia, mente et in recta eius locutione, memoriaque pariter existentem, videntem, audientem et articulate loquentem. Quę quidem Angela, considerans prędsentis humanę naturę fragilitatem et quod nihil est certius morte, nihilque incertius hora ipsius, quę in prudentis animo semper debet esse suspecta, timens ne ab intestata decedat et volens modo quod ratio regit mentem et sensus eius animę providere saluti et bona sua disponere et salubriter ordinare, ne post eius obitum aliqua inter heredes et successores oriatur discordia et controversia, hoc prędsens suum ultimum nuncupativum condidit testamentum* [144]*, quod valere voluit et mandavit iure testamenti nuncupativi et, si forsan iure testamenti nuncupativi non valeret, valere voluit et mandavit iure codicillorum, legati, donationis causa mortis et omni alia meliori via,* etc. [145]*, cassans* etc. *dicta testatrix omnia alia testamenta adhuc condita et*

---

[144] Si tratta del testamento orale alla presenza di testimoni (cosiddetto "pubblico"), che si soleva in ogni caso redigere anche per iscritto ("*ad probationem*", non già "*ad substantiam*"!), mediante ricorso alla figura del notaio, per ovviare ai rischi collegati alla consegna di un onere così importante alla sola memoria di persone caduche e fallibili. Vd., *e. g.*, GAETANO MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni: specialmente intorno ai principali santi, beati, martiri, padri, ai sommi pontefici, cardinali e più celebri scrittori ecclesiastici, ai varii gradi della gerarchia della chiesa cattolica, alle città patriarcali, arcivescovoli e vescovili, agli scismi, alle eresie, ai concilii, alle feste più solenni, ai riti, alle ceremonie sacre, alle cappelle papali, cardinalizie e prelatizie, agli ordini religiosi, militari, equestri ed ospitalieri, non che alla corte Romana ed alla famiglia pontificia* (voll. 103), Venezia, Tipografia Emiliana, 1840-1861, Vol. LXXV (1855), pp. 14-29, partic. p. 20: «Il testamento si divide in *scritto*, in *nuncupativo* e in *misto*. Lo *scritto*, dicesi di quello che è interamente scritto e sottoscritto di pugno del testatore medesimo oppure è scritto di mano di altra persona di fiducia e sottoscritto dal testatore: se il testamento è tutto scritto di pugno del testatore chiamasi anche *olografo*. Il *nuncupativo* dicesi quello nel quale non v'interviene alcuna scrittura, ma il testatore colla sua voce nomina e istituisce l'erede. Il *misto*, che dicesi anco *nuncupativo implicito*, è quello che partecipa dello scritto e del nuncupativo, e che avviene quando il testatore scrive di propria mano, o sottoscrive il testamento, poi lo sigilla dichiarando a' testimoni essere quella l'ultima sua volontà. Questo testamento misto è quello che si fa presso il notaro e i testimoni, col quale il testatore esterna la sua volontà. O il notaro o altra persona di fiducia del testatore redige in iscritto la disposizione di sua ultima volontà. Quindi la scheda testamentaria chiusa e munita di 7 sigilli, dal testatore in presenza di testimoni viene consegnata al notaro che ne stende il rogito. Il testatore nel consegnare la scheda deve dichiarare al notaro ed a' testimoni insieme presenti che in essa è presente il suo testamento; giacché in questa essenziale formalità consiste l'implicita nuncupazione, ed è basata la validità del testamento. Morto il testatore, ad istanza di chiunque si può procedere all'apertura e pubblicazione del testamento. Conviene però adire l'autorità giudiziaria, se il testatore non abbia espressamente facoltizzato il notaro a pubblicare il testamento senza mandato e presenza di giudice, ma alla sola presenza di due testimoni. […]».

[145] Formula di rito, in cui si afferma la volontà di trasmettere al documento il valore di un testamento perfetto e compiuto, e, in caso di impedimento a ciò, per vizi di forma o altre simili ragioni, quello alternativo di uno qualsivoglia dei cosiddetti "atti paratestamentari". Su tutta questa materia si veda, *e. g.*, l'*Enciclopedia del diritto*, fondata da FRANCESCO CALASSO e

facta tam in scriptis quam nuncupativa ac legata etiam pia, donationes causa mortis et omnes alias ultimas voluntates per eam hactenus condita et conditas et voluit quod hęc sit sua ultima voluntas et quicumque || succedens tam ab intestato quam ex pręsentis testamenti vigore teneatur adimplere omnia contenta in eo et quod ex dicto testamento nihil detrahi possit ratione falcidię, tribellianicę vel pro debito bonorum subsidio [146]*, quia sic,* etc. *In primis, cum anima sit corpore dignior, ideo illam, uti fidelis et cattolica, commendavit altissimo Domino nostro Jesu Christo, quem humiliter rogat, ut per suam Santissimam passionem et per intercessionem Suę Beatissimę Matris Virginis Marię, nostrę adoratę, ac omnium Sanctorum Cęli quod, quando eius divinę clementię placuerit, purgatis prius peccatis ipsius testatricis, dignetur eius animam recipere in gloriam vitę <a>eternę, amen,* et vuole che il suo corpo sia sepellito nella Chiesa di Santo Domenico, nella sepoltura della Venerabile Compagnia del Santissimo Rosario, nella quale Compagnia essa testatrice stà scritta. *Et quia heredis institutio est caput et principium cuiuslibet testamenti, sine qua de iuris censura dicitur esse nullum* [147]*,* perciò essa testatrice, con quel modo migliore che può et vale et di ragione gli si concede, instituisce, ordina et fa' sua herede universale et particolare Nobile, sua figlia legitima et naturale sopra tutti suoi beni mobili e stabili, presenti et futuri, attioni, ragioni et excadentie [148] che in qualsivoglia modo le potessero spettare et, caso che detta sua figlia morisse prima che si marita,

---

diretta (dal 1966) da COSTANTINO MORTATI e SALVATORE PUGLIATTI, nonché (dal 1978) da FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI (voll. 46 + indici), Milano, Giuffrè, 1958-1995, Vol. XLIV, pp. 459-504 (partic. pp. 467 ss.).

[146] Gli istituti giuridici della "*falcidia*" o "*commodum legis falcidiae*" e della "*trebellianica*" o "*quarta trebelliana*" (i cui nomi derivano, rispettivamente, dal tribuno Publio Falcidio e dal console suffetto Marco Trebellio Massimo, rispettivamente promotori, nel 40 a. C., della «Lex Falcidia» e, nel 56 d. C., del «*Senatusconsultum Trebellianum*») erano disposizioni del diritto comune in materia di legittima, il secondo dei quali costituiva un'estensione del primo ai fedecommessi universali, cui si poteva eccezionalmente, come in questo caso, derogare. Sull'argomento vd., *e. g.*, PIERFRANCESCO ARCES, *La matrice genetica comune nell'introduzione del testamento librale e del fedecommesso*, in «Rivista di diritto romano», XII, 2012 (on-line: <https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano12arces.pdf>).

Vd. anche il *Glossarium mediæ et infimæ Latinitatis, conditum a CAROLO DUFRESNE, domino DU CANGE, auctum a monachis ordinis Sancti Benedicti; cum supplementis integris D. P. Carpenterii et additamentis Adelungii, aliorum, suisque digessit G. A. L. Henschel. Sequuntur glossarium Gallicum, tabulæ, indices auctorum et rerum, dissertationes. Editio nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorum a LÉOPOLD FAVRE, membre de la Société de l'Historie de France et correspondant de la Société des Antiquaires de France (tt. I-X), Parisiis, Firmin Didot fratres, 1840-1850,* Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1883-1887, Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1954, Band II.-III., partic. II., p. 400: «**FALCIDIA**, Lex a P. Falcidio Tribuno temporibus Augusti lata, qua statuebatur, ut hæres quartam partem bonorum sibi relictorum, si plus æquo legatis oneraretur, acciperet, cæteras partes legatariis relinqueret: quare Falcidia pro quadrante hæreditario non semel accipitur in nostris instrumentis, qui quadrans ab hærede, a quo supra dodrantem legatum fuit, retinetur. […] [** In Formulis et testamentis medii ævi fere semper nomine Falcidiæ venit Portio legitima, quæ filiis debetur […]]». Vd. anche ID., Band VIII-X, partic. VIII., p. 161: «**TREBELLIANICA**, Vox fori Romani, Quarta pars successionis fideicommissariæ et alteri restituendæ, quæ remanet instituto hæredi, ne prorsus vacua sit et inutilis hæredis qualitas. Passim occurrit in Testamentis vox *Trebellianica*, inde ducta quod in Digesto titulus sit *ad Senatusconsultum Trebellianum*. Sed de his Jurisconsulti».

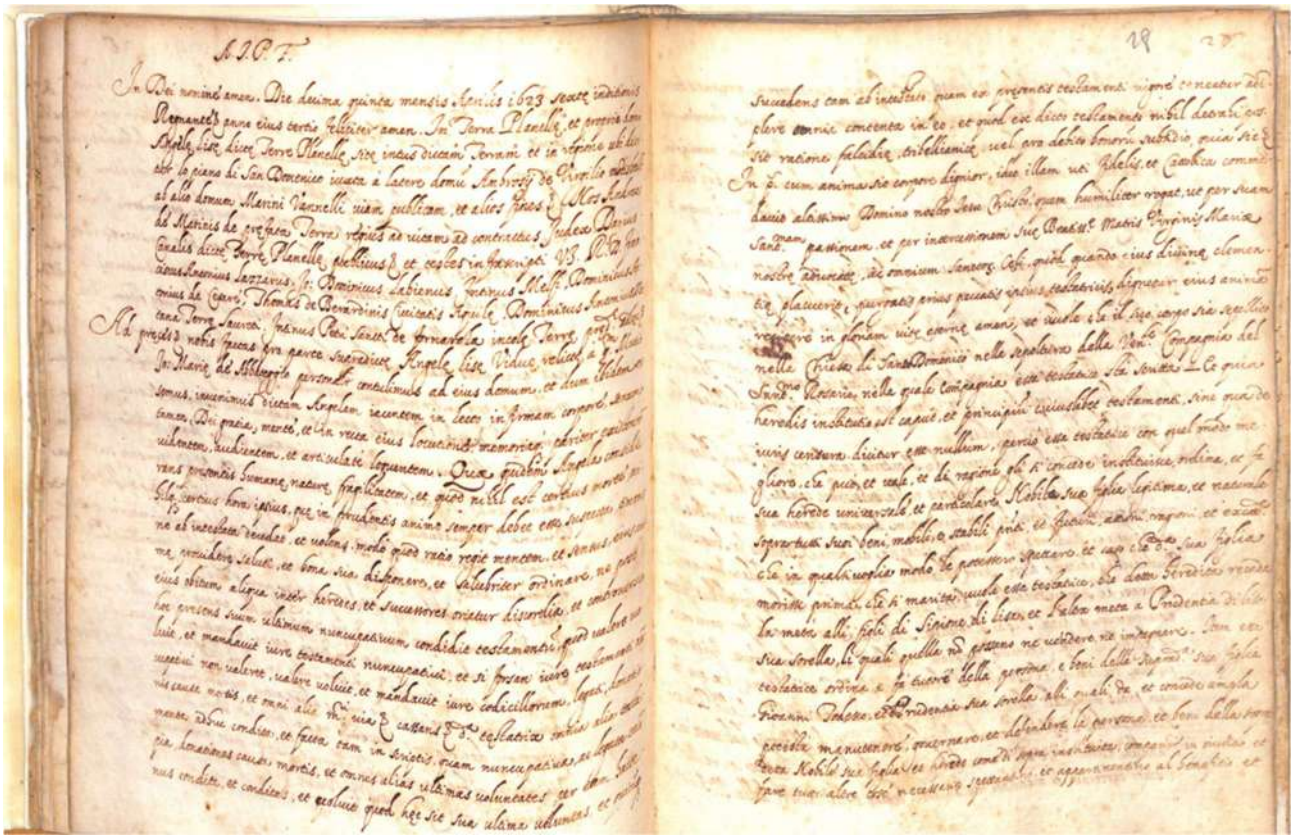
[147] Per una disamina agile, ma attenta ai dettagli sul tema dell'"*heredis institutio*" rinviamo a SALVATORE PULIATTI, *De cuius hereditate agitur. Il regime romano delle successioni*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 99 ss.

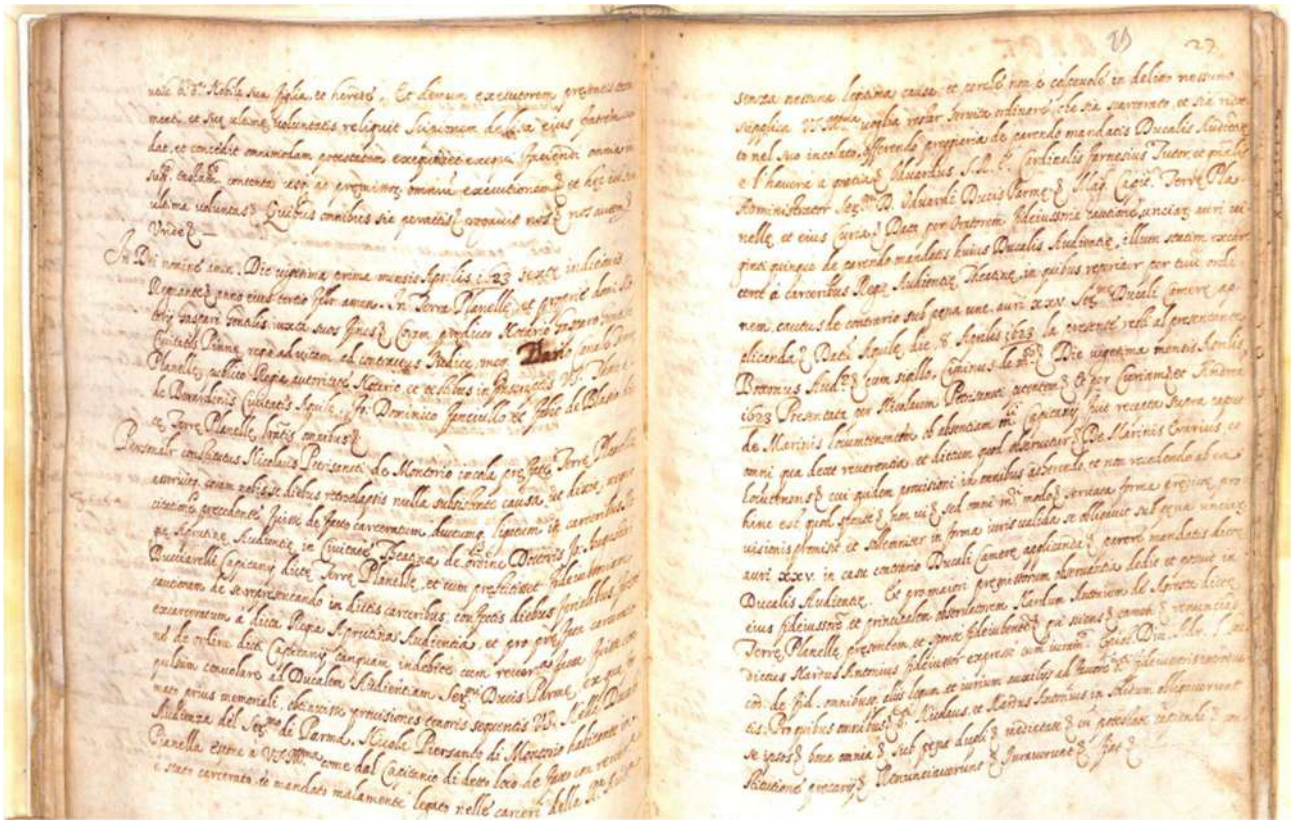
[148] Vd. il *Glossarium mediæ et infimæ Latinitatis, conditum a CAROLO DUFRESNE, domino DU CANGE, auctum a monachis ordinis Sancti Benedicti; cum supplementis integris D. P. Carpenterii et additamentis Adelungii, aliorum, suisque digessit G. A. L. Henschel. Sequuntur glossarium Gallicum, tabulæ, indices auctorum et rerum, dissertationes. Editio nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorum a LÉOPOLD FAVRE, membre de la Société de l'Historie de France et correspondant de la Société des Antiquaires de France (tt. I-X), Parisiis, Firmin Didot fratres, 1840-1850,* Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1883-1887, Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1954, Band II.-III., partic. III., p. 341: «***EXCADENTIA**, Legitima hæreditas, quæ alicui obvenit. […]*».

vuole essa testatrice che detta heredità recada la metà alli figli di Sipione di Lisa et l'altra metà a Prudentia di Lisa, sua sorella, li quali quella non possano né vendere né impegnare [149]. *Item* essa testatrice ordina e fa' tutore della persona e beni [150] della supradetta sua figlia Gioanni Todesco et detta Prudentia sua sorella, alli quali dà et concede ampla potestà manutenere, governare et defendere la persona et beni della sopradetta Nobile, sua figlia et herede come di sopra instituita, comparire in giuditio et fare tutte altre cose necessarie spettantino et appartenentino al benefitio et ||utile di detta Nobile, sua figlia et herede. *Et demum executorem prẹsenti testamenti et suę ultimę voluntatis reliquit Scipionem de Lisa, eius fratrem, cui dat et concedit omnimodam potestatem exequendi et exequi faciendi omnia in supradicto testamento contenta usque ad prẹmissorum omnium executionem,* etc. *et hẹc est sua ultima voluntas,* etc. *Quibus omnibus sic peractis,* etc.*, rogavit nos,* etc. *Nos autem,* etc. *Unde,* etc.

[149] Sulle norme generali che regolavano la successione ereditaria vd. MARIA IRMA RICHTER, *La successione necessaria: profili storici*, «*Familia*. Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa», 2023 (11 gennaio), on line all'url https://www.rivistafamilia.it/2023/01/11/la-successione-necessaria-profili-storici/.

[150] Sugli istituti affini della tutela e della curatela vd., *e. g.*, l'*Enciclopedia del diritto*, cit., Vol. XLV, pp. 305-402, partic. 305-360 e Vol. XI, pp. 409-511, nonché, più in generale, il *Novissimo Digesto Italiano*, pure cit. *supra*, Vol. XIX, pp. 912-977.





6. Grandi progetti - chissà quanto condivisi! - di nozze future (. . . e piccoli aggiustamenti in corsa).



Questo strumento notarile è straordinariamente interessante in quanto **consiste in una rimodulazione posteriore (salvo ristoro economico, differito nel tempo) di capitoli matrimoniali contratti in un'epoca antecedente**.

Il documento originario, inserto entro il nuovo, **ci riporta al tema delle fasi della vita** e dell'esistenza di un discrimine (naturale o giuridico) per demarcarle: parliamo, infatti, ancora una volta di una bambina, il cui futuro, però, non è più oggetto dei sogni di una mamma, ma delle decisioni prese, con piglio deciso (forse un po' troppo), da un papà …

Ci troviamo ormai nell'ultimo quarto del Seicento, nel Chietino, e **incontriamo due uomini, un padre e un promesso sposo, entrambi adulti, che prendono accordi sul futuro di una ragazzina chiaramente impubere o pressoché tale, alla quale, tuttavia, sarà non già il matrimonio a conferire lo *status* di adulta** – contrariamente a quanto si intuiva nel documento precedente (e confermavano le ricerche storiche già citate *ad locum*) – **bensì piuttosto l'approdo alla maggiore età**, onde soltanto ella potrà legittimamente contrarre matrimonio.

Il quadro generale non è propriamente idilliaco, ma quest'inversione del paradigma, piccola e apparentemente insignificante, si configura come il segno di un progresso non trascurabile, mostrando come, nonostante tutto, si fosse ormai raggiunta l'acquisizione chiara della necessità del possesso, almeno teorico, di una libera volontà e maturità psicofisica quale requisito essenziale per validi sponsali e testimonia il contributo del diritto civile e canonico al progresso verso una società più ordinata, nella quale, **pur vigendo il costume dei matrimoni di convenienza (nel cui novero questo caso potrebbe verosimilmente rientrare!** [151]**), sono scongiurati quantomeno gli abusi più eclatanti** [152].

Nel caso di specie, peraltro **il divario di ben otto anni dalla promessa contratta tra i due uomini alla messa ad effetto della stessa da parte della superstite vedova del contraente comporta un rimaneggiamento** in senso peggiorativo – almeno temporaneamente! – **dell'assegnamento dotale**, che potrebbe essere oggetto di considerazioni sulle mutate condizioni economiche della parte interessata e quindi sulle vicissitudini, nel corso del tempo, di un prototipo di famiglia dell'epoca [153].

---

[151] Si consideri, su tutto, il fatto che entro il corredo dotale è ricompresa un'abitazione, segno verosimile di un ceto sociale abbiente innanzitutto per la parte dotante: in proposito, infatti, si è osservato, anche se con riferimento a diverso territorio e data più alta (ma il concetto sembra valido in generale), che «le occasioni rilevabili in cui la dote viene corrisposta in proprietà immobili sono in realtà scarse, soprattutto perché tali beni sono considerati una parte imprescindibile del patrimonio di famiglia e, come tali, devono essere passati direttamente agli eredi» (vd. DENISE BEZZINA, *Dote, antefatto, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII*, in: *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*, a cura di PAOLA GUGLIELMOTTI, pp. 69-136 (on line all'url: < http://www.rmoa.unina.it/5467/1/III%20Bezzina%20Doti.pdf >), partic. p. 98).

[152] Si veda, in proposito, l'episodio delle nozze diplomatiche, compiutesi nel 1299, tra il cinquantenne re serbo Uroš II Milutin e la piccola Simonis Palaiologina, figlia dell'Imperatore bizantino Andronico II Paleologo, che ebbero l'effetto di causare danni all'utero alla bambina, narrato nel già ricordato studio di MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *Noterelle sulle spose bambine tra Medioevo ed Etá moderna*, in: *Matrimoni forzati e diritti negati. Le spose bambine*, a cura di AGATA CECILIA AMATO MANGIAMELI, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 39-57 (partic. p. 53), on line all'url: <https://www.storiadeldiritto.org/uploads/2/5/3/4/25343223/noterellesposebambine.pdf>.

[153] Interessantissime sono, sul tema, le riflessioni di ALFREDO ROSSI, *Ceppaloni. Storia e società di un paese del Regno di Napoli*, Pro Loco Ceppaloni, 2011, p. 302:

> « Il matrimonio rappresentava […] uno dei momenti della vita sociale in cui si esprimeva maggiormente la divisione in classi della società. Era questa una regola che valeva tanto per il nobile quanto per il bracciale. All'interno poi di una stessa classe, per esempio quella dei massari, la dote era graduata in ragione della ricchezza delle famiglie. Questo spingeva a contrarre matrimoni tra

Resta, altresì, indubbio, più in generale, in questo ulteriore reperto d'archivio relativo a capitoli matrimoniali, l'«interesse non solamente per lo studio dei nostri vernacoli, ma anche delle antiche nostre usanze in fatto di oggetti spettanti a vestimento e ad economia domestica», che fece auspicare, già oltre un secolo orsono, uno spoglio metodico e sistematico di protocolli notarili antichi vertenti su questo tema [154].

famiglie la cui ricchezza era più o meno equivalente. In questo senso, l'evento matrimonio era l'occasione per affermare davanti a tutti il prestigio di una famiglia, specie se si trattava di una famiglia emergente sul piano sociale ed economico. In ogni caso senza dote non ci si poteva sposare e tanto meno la famiglia poteva sfigurare. Specie per la mancanza di liquidità, quindi, molte famiglie per dotare le figlie erano spinte a prendere denaro a prestito e solo se erano costrette cedevano proprietà immobiliari».

[154] Vd. GENNARO FINAMORE, *Spigolature dialettali e tradizionali*, «La rivista abruzzese di scienze, lettere ed arti», VIII (1893), II, febbraio, pp. 49-53.

N. 8 [AsPe, *Fondo notarile*, Orazio Antonio Fiore di Pianella, b. 270, vol. 10, ff. 173*v*-176*r*]: «*Dotale pro Carolo de Hectore*». [155] Atto di rettifica di un'assegnazione dotale, con l'introclusione di una precedente convenzione matrimoniale riguardante le nozze tra Domenica di Pietro di Pescara e Carlo di Ettore di Spoltore.

Chieti, 1678 dicembre 15.

In quel di Chieti, il 10 settembre 1670, Pietro di Camillo di Pescara, da un lato, e Carlo di Ettorre di Spoltore, dall'altro lato, avevano stipulato dei capitoli matrimoniali relativi alle future nozze tra quest'ultimo e Domenica, detta Menicuccia, figlia del primo, da celebrarsi non appena la giovinetta avesse raggiunto la maggiore età. A distanza di otto anni, ormai celebratosi da poco il matrimonio, si ritrovano Porzia, vedova di Pietro, da un lato, e Carlo, dall'altro, e – con quella che tecnicamente, nel sottocodice della lingua giuridica si definisce come una "convenzione" – rivedono gli accordi presi in passato, confermandoli nella sostanza, ma introducendo alcune piccole modifiche per renderli più sostenibili da parte della famiglia della sposa, soggetta a una temporanea difficoltà economica.

[155] Così, testualmente, recita la didascalia sul mg. sinistro del f. 173 v.

In Dei nomine, Amen. Die quintodecimo mensis Decembris millesimo sexcentesimo septuagesimo octavo, indictione prima, regnante etc. [156]*, anno* etc. *Actum Theate, et proprie domi infrascriptorum contrahentium, sitę intus dictam civitatem in sexterio Trivigliani iuxta bona magistri Caroli de Julio Antonio, heredum quondam Ignatii Lucidarii, stradam publicam, prope Crucellistis et alios* etc.
Pręsentibus Iustino Vicoli de Theate, regio ad contractus iudice, et, pro testibus, videlicet: Joanne Dominico Mazza de Spultorio, Ignatio Quatrero et Joanne Baptista de Julio Theatinis, literatis, ut dixerunt, ad hęc etc.
Quod, predicto die, etc.*, personaliter constitutis Carolo de Hectore terrę Spultorii, agente* etc. *ad infrascripta omnia pro se* etc. *heredibus* etc.*, parte ex una, et Portia Casabucci, vidua quondam Petri de Camillo, agente* etc. *ad infrascripta omnia etc. pro se* etc. *heredibus* etc.*, parte ex altera; qui vero Carolus de Hectore, sponte, non vi,* etc. *et omni meliori via* etc. *asseruit coram nobis et dicta vidua Portia pręsente* etc.*, causa et contemplatione matrimonii legitime contracti pręcedentibus solemnitatibus ecclesiasticis ad stilum et pręscripta Sanctę Romanę Ecclesię eiusque Ritualis Romani inter dictum Carolum, ex una, et Dominicam, seu Minicucciam, filiam legitimam et naturalem eiusdem Portię, vidua dicti quondam Petri de Camillo civitatis Piscarię, ex altera, habuisse et recepisse, prout in rei veritate coram nobis habuit et recepit omnia et singula bona mobilia, descripta in infrascriptis et pręinsertis capitulis matrimonialibus, firmatis cum prędicto quondam Petro de Camillo, patre dictę Dominicę, exceptis aliquibus bonis, prout infra declarabitur ac etiam respectu vineę ac domi sitę in dicta civitate Piscarię, pro quibus et vice quorum receptione supra portionem domi, ut infra, describendam et declarandam, quorum capitulorum copia a dicto Carolo fuit mihi notario exhibita et consignata inserenda in pręsenti instrumento, tenoris sequentis, videlicet: Inseratur.* Etc. [157]

Sia col nome della Santissima Trinità e di San Giustino Protettore.

Capitoli, patti e conventioni, initi, fatti e firmati trà Pietro di Camillo della Città di Pescara da una parte e Carlo di Ettorre di Spoltore dall'altra parte sopra il matrimonio, *Deo favente*, da contrahersi trà l'honesta zitella Domenica, *seu* Menicuccia, figlia legitima e naturale di esso Pietro, et il predetto Carlo di Ettorre. [158] *In primis*, il predetto Pietro di Camillo, padre, promette e si obliga oprare *modis omnibus* che la predetta Domenica, sua figlia, subito che sarà fatta maggiore et arrivata all'età legitima et atta à contrahere, contraha sollenne e legitimo matrimonio *per verba de pręsenti ¸vis et volo¸*, conforme commanda la Santa Romana Chiesa e Sacro Concilio di Trento, con il predetto Carlo e, *versa vice*, il predetto Carlo d'Ettorre promette e si obliga, subito che la predetta Domenica sarà fatta maggiore, come sopra, pigliare per sua legitima sposa e moglie la medesima Domenica e con essa contrahere sollenne e legitimo matrimonio, come sopra.
E per sostentamento e peso di detto matrimonio esso Piero promette e si obliga *ex nunc*

[156] Il sovrano il cui nome è nascosto dalla formula ceterata è Carlo II d'Asburgo (l'ultimo Asburgo di Spagna), V come re di Napoli, in carica dal 17 settembre 1665 al 1° novembre 1700 (vd., *e. g.*, ADRIANO CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni. Tavole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche (seconda edizione interamente rifatta ed ampliata)*, Milano, Hoepli, 1930, p. 551).
[157] Riportiamo, di seguito la copia autentica della prima versione dei capitoli matrimoniali (Chieti, 1670 settembre 10) introclusi nel protocollo notarile qui presente (Chieti, 1678 dicembre 15).
[158] Abbiamo scelto, nella trascrizione, di riprodurre le sottolineature del testo, verosimilmente inserite in fase di ricognizione dell'effettiva consegna dei beni dotali.

prò tunc, sequente l'affido e consumatione di detto matrimonio, di dare et assignare in dote e nomine di dote della predetta Domenica, sua figlia, al predetto Carlo d'Ettorre, suo futuro sposo et genero *respectiva parte* una casa di due membri superiore et inferiore da cielo à terra sita in detta città di Pescara, *iuxtà*, da uno lato, li beni di Gioseppo Caramelli, dall'altro lato li beni di esso Pietro d'avanti la strada primaria et altri confini; *item* una vigna di migliare tre con piedi numero nove d'olive et altri alberi di canneti, sita nel dominio di detta terra di Pescara, in contrada di Sacra Via, confinante con li beni di Stefano Guazzi, Angelo Imbastara, la strada et altri confini e rapidamente sopra il solo della Camera Marchionale con tutte le sue ragioni et attioni e con il peso di corrispondere alla Camera Marchionale il tertio [159] prodotto predetta vigna, *seu* sopra fatto, et anco l'infrascritti beni mobili, *videlicet*: un pagliaccio [160] novo, un matarazzo ripieno di lana, uno sporviero di leolo [161] con il suo antiletto e tornaletto, quattro leonzola di leolo, una coperta carda di lana et un'altra di lino à trippa, quattro coscini di leolo con lavori e due investiture di lana, quattro camiscie di legolo da donna con varii lavori, quattro mantiere di legolo con lavori e pizzilli, quattro tovaglie di tela, quattro fazzoli scirici [162] da testa con lavori e pizzilli intorno, due mantiere diverse di saia con pizzilli di seta intorno, quattro coppole con diversi lavori di seta, una veste di rascia nuova con suoi acconcini di seta, uno paro di maniche di teletta à velluto, uno paro di calzetta di stame, una veste di l[i̯a̯m]etti con bambace fatta in casa, uno mesale di legolo da tavola fatto ad anterlice [163], quattro strabocchi dell'istesso, due mesale da pane di stoppa, tre altri mesali da tavola or[n̯]ati, || una catena di ferro da fuoco e padella da frigere similmente di ferro, uno caldaro di rame di capacità di mezzo barile, un altro detto più piccolo, una quicchiara da maccharoni, e forzorella, una graticola per pesce di ferro, uno spito similmente di ferro, due botte da conservar vino di capacità di salme [164] venti tre in tutto, uno paro di casse nove d'abeto et un arca da pane, un anello con due scioccaglie seù pendenti d'oro di valuta di ducati quattro in tutto con una collana di coralli usati. Quali beni mobili e stabili il predetto Carlo si è obligato assicurarli et hipotecarli sì come da mo' per all'hora l'assicura et hipoteca sopra tutti suoi beni mobili, stabili, ragioni, attioni presenti, futuri *etc.* e quelli promette farli salvi e sicuri tenerli e custodirli *ad opus* et

---

[159] Propriamente l'abbreviazione utilizzata qui è identica a quella con cui è compendiata la parola "tutto", ma è ben noto che alla Camera spettava la cosiddetta "terziaria" o "terzeria", cioè la terza parte del ricavato (vd., *e. g.*, NICOLA FIORENTINO, *Parole e cose dei nostri avi (Abruzzo meridionale, secc. XVI-XIX). Dizionario*, Teramo, Edigrafital, 2004, pp. 250-251).

[160] Lo stesso che "pagliariccio" (vd. NICOLA FIORENTINO, cit. *supra*, p. 174).

[161] Dello "sporviero" (o "spariviero" o "sparviero") si è già detto che si tratta di una «specie di padiglione da letto (DAM [*i. e.* ERNESTO GIAMMARCO, *Dizionario Abruzzese e Molisano*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1968]); sorta di paravento (DEI [*i. e.* CARLO BATTISTI, GIOVANNI ALESSIO, *Dizionario Etimologico Italiano*, Firenze, Barbera, 1975]); baldacchino. Sparviero seu pavogliono (1606 – […]). […]» (NICOLA FIORENTINO, cit., p. 233). Quanto al "leolo" (o "legole" o "legolo", dial. "lévule") è voce attestata nell'accezione di «lino non filato e attorcigliato a spira (DAM [*i. e.* ERNESTO GIAMMARCO, *Dizionario Abruzzese e Molisano*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1968]). […]» (vd. sempre NICOLA FIORENTINO, cit., p. 142).

[162] *I. e.* «serici» (vd. NICOLA FIORENTINO, cit.*a*, p. 222: «**Scirico** (dal lat. "*sericus*") = di seta […]).

[163] Variante rara rispetto al più comune lemma «interlice», derivato, come si legge in NICOLA FIORENTINO, cit., p. 249, da «**Terlice, Torlice**, agg. (lat. *trilix, icis*) = Terliso o traliccio, tessuto a tre licci (ICEM, p. 90). Traliccio, tela grossa da materasse (VA). […]».

[164] Misura di capacità sia per aridi che per liquidi, oltre che misura di superficie (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 216).

istanza della predetta Domenica, futura sposa, et, in caso di dissoluto matrimonio per morte di alcuni di essi coniugi, *quod absit*, senza figli legitimi e naturali da loro corpi legitimamente descendentino, restituirli alla predetta Domenica, sua futura sposa, et, in defetto di quella, ad esso dotante, suoi heredi e successori, una col debito dohario [165] seù antefato di ducati dieci alla ragione di ducati dieci per cento secondo di questa città l'uso, nelli quali si costituisce debitore alla predetta Domenica, sua futura sposa. *Item* che l'affidare e sposare si habbia da fare subito che la detta Domenica sarrà arrivata à perfetta e legitima età. *Item* che, in tempo dell'assignatione di predetti beni, se n'habbia ad arrogar publico istrumento per intendità delle parti. *Item* che li presenti capitoli vogliono habbiano forza come se fusse publico instrumento e che per intendità di esse parti una di esse habbia da conservare gli originali e l'altra la copia, quale vaglia à guisa de medesimi originali, et in fede *etc.* Chieti, à 10 di settembre 1670.

Io, Pietro di Camillo, affirmo *ut supra*.

Segno di croce dello detto Carlo d'Ettore, illetterato: attesta e conferma quanto di sopra.

Io, Francesco di Giulio Cesare, son testimonio. ¶

Io, Cosm'Antonio Ferrante, son testimonio. ¶

Fateor ego notarius Dominicus Juphicius Theatinus supradicta capitula matrimonialia fuissa scripta manu mei etc. *de ordine supradictorum prẹsentium contrahentium, earum propriis manibus in mei prẹsentia subscripta* || *et respective cum signo crucis signata et testium prędictorum subscriptionibus roborata, in quorum* etc. *signavi requisitus. Laus Deo. Adest signum notariatus.* [166]

Cum originalibus capitulis matrimonialibus, remansis penes dictum Petrum de Camillo, concordat etc.*, salva mei collatione* etc.*, ad fidem* etc.*, ego notarius Dominicus Iuficius Theatinus prẹsentem feci et signavi requisitus. Laus Deo.* [167]

Declarans don Carolus non habuisse neque recepisse domum et vineam sitas in dicta civitate Piscariẹ eidemque promissas per dictum quondam Petrum de Camillo [iṇ] capitulis matrimonialibus ut supra confectis, sed, vice et loco dictarum domi et vineẹ et pro eis contentis, extitit habere et recipere, prout coram nobis per calamum, ne etc.*, habuit et recepit a prędicta Portia medietatem domi, ut supra, sitẹ in hac prędicta civitate ex conventione et pacto tamen e declaratione habitis* etc. *vulgari eloquio, pro faciliori intelligentia,* che si debbia stimare et apprezzare dette casa e vigna site in Pescara et promesse in dote in virtù di preinserti capitoli matrimoniali et, ritrovandosi quelle esserno di maggior valore e prezzo [di detta] || di detta mettà di casa *ut supra* sita in questa città ad esso data da

---

[165] Vd.il *Glossarium mediæ et infimæ Latinitatis, conditum a Carolo Dufresne, domino Du Cange, auctum a monachis ordinis Sancti Benedicti; cum supplementis integris D. P. Carpenterii et additamentis Adelungii, aliorum, suisque digessit G. A. L. Henschel. Sequuntur glossarium Gallicum, tabulæ, indices auctorum et rerum, dissertationes. Editio nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorum a Léopold Favre, membre de la Société de l'Historie de France et correspondant de la Société des Antiquaires de France (tt. I-X), Parisiis, Firmin Didot fratres, 1840-1850,* Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1883-1887, Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1954, Band II.-III., partic. III., p. 188: «***DOTARIUM***, quod nostris *Doarium*, seu *Douaire*, dotalitium. […]».

[166] Come da annuncio, in calce al foglio, campeggia il *signum tabellionale* del notaio, in guisa di stendardo stilizzato, sormontato da una croce potenziata, accompagnato dalle iniziali «*D. I.*» («*Dominicus Iuficius*») e ornato dalla divisa «*integritas*».

[167] Il *ductus calami* è qui visibilmente diverso e corrisponde alla scrittura di pugno del notaio che stilò l'atto originario.

detta Portia et per esso Carlo ricevuta per convenzione su di essi, detta Portia promette et s'obliga solennemente in forma di ragione valida *etc.* di complire et pagare a detto Carlo il di più che potesse portare et ascendere il prezzo et valore di dette casa e vigna a Pescara in equivalenza del prezzo e valore di detta mettà di casa *ut supra* sita in questa città, data e ceduta in scambio et in vece di detta casa e vigna site in Pescara e di farsi detta stima a requisitione di detto Carlo e di pagarsi detta somma che si trovasse di più da essa Portia nel modo che potrà convenirsi col medesimo Carlo, alla di lui dispositione vogliono che resti il conseguente della sodisfatione di quanto si trovasse ò importasse la somma maggiore, dichiarandono di più ambi essi contrahenti che in detta presente consegna di beni mobili mancano una collana de' coralli, due pendenti d'oro per orecchie [168] et la veste di rascia [169] descritti et promessi nelli suddetti preinserti capitoli matrimoniali, quali cose detta Portia dice et asserisce ritrovarsi impegnate, che però la medesima promette et s'obliga *ut supra etc.* darle et consegnarle al detto Carlo presente *etc.*, suo genero, in fine dell'anno che hoggi *etc. Renuntiat idem Carolus exceptioni non habitorum* etc. *nec receptorum reliquorum bonorum* etc. *ut supra* etc. *exceptis prędictis declaratis* etc. *ac spei* etc. *et promisit et obligavit se* etc. *bene et fideliter custodire et servare bona prędicta, ut supra, ut donum et dotem dictę eius uxoris eidem data et assignata ad opus* etc. *eiusdem Dominicę, eius uxoris, ac hęc* etc*., immo illa et alia consequenda, ut supra, salva fecit et assicuravit in et super omnibus eius bonis mobilibus, stabilibus, prędentibus et futuris et, in casu soluti matrimonii ob mortem alicuius coniugum absque filiis legitimis ac naturalibus ex eorum corpore* etc. *promisit dotes prędictas integre restituere* etc. *eo modo et forma* etc*., cui sors et lis dederit* etc. *et dicta vidua Portia voluit quod prędens instrumentum posse criminaliter etiam produci et prędentari ac pro liquido incusari in quacumque curia, loco et foro per dictum Carolum pro consecutione tam supradictorum bonorum mobilium deficentium et promissorum consignare ut supra in terminum unius anni ab hodie quam pro ademplimento valoris et prętii forsan reperiendi ex supradictis domo et vinea, sitis in civitate Piscarię pro equipollenti valore et prętio dictę medietatis domi in hac civitate sitę, ut supra assignatę et receptę, pro qua etiam promisit de evictione* [170] *teneri*

---

[168] È eloquente, in proposito, ALFREDO ROSSI, cit., p. 304:

> «Naturalmente qualità e numero di oggetti corredali erano proporzionati alla ricchezza delle famiglie. I gioielli facenti parte della dote erano molto rari ed appannaggio ovviamente solo dei ceti più elevati del luogo: civili e magnifici».

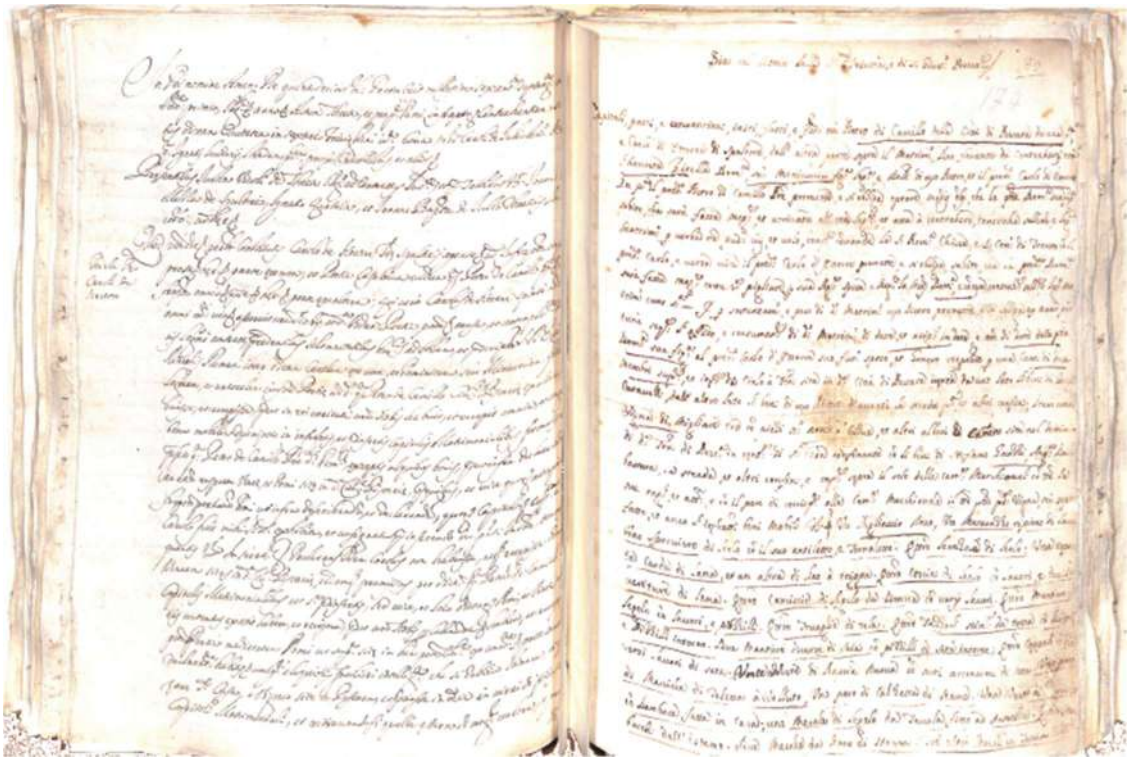
[169] Si è già rinviato, in merito a questo lemma, a NICOLA FIORENTINO, cit., p. 204: «**Rascia** = panno di lana grossolana; da Ràscia, Serbia (DEI [*i. e.* CARLO BATTISTI, GIOVANNI ALESSIO, *Dizionario Etimologico Italiano*, Firenze, Barbera, 1975]). […]»).

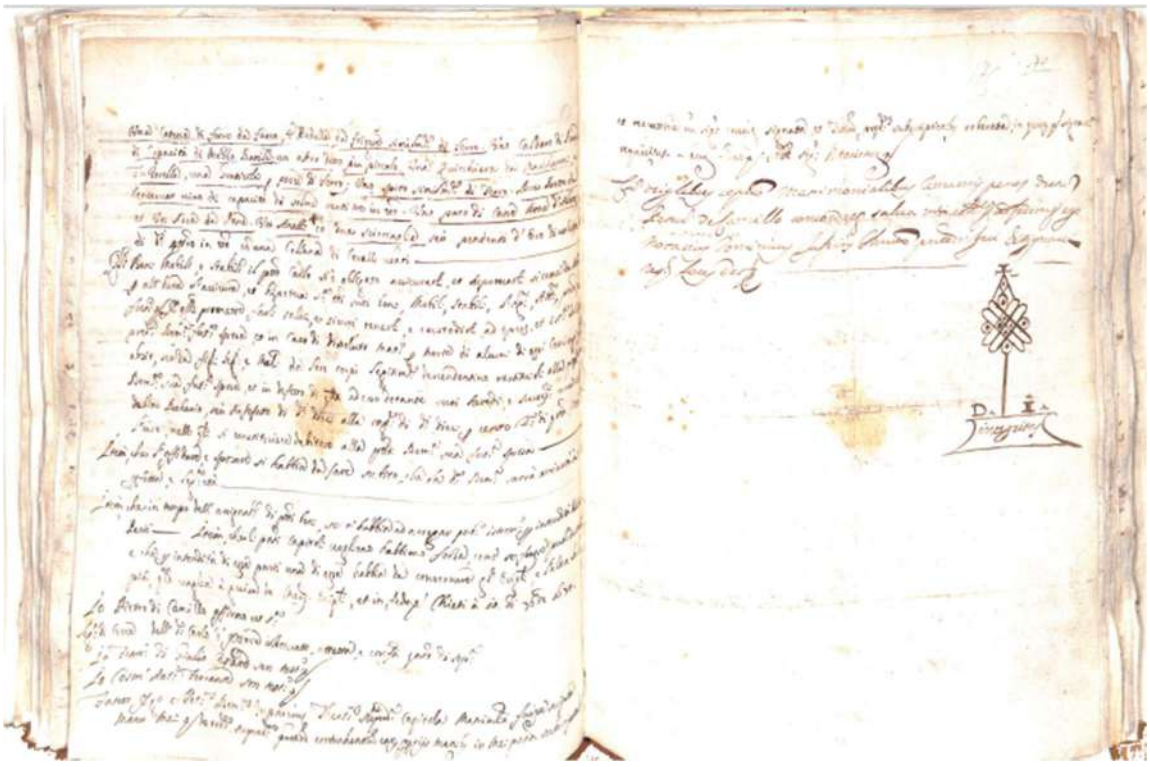
[170] Una definizione tanto sintetica quanto ficcante dell'istituto dell'«*evictio*» si può leggere nel *Lexicon totius latinitatis AEGIDII FORCELLINI […] cura et studio lucubratum, deinde JOSEPHI FURLANETTO opera auctum et emendatum, tandem FRANCISCO CORRADINI (Tom. I, II, III) et JOSEPHO PERIN (Tom. IV) […] curantibus auctius, emendatius, melioremque in formam redactum* (4 voll.)*, Arnaldus Forni excudebat Bononiae (Gregoriana edente Patavii) MCMLXV*: «***ĒVICTĬO**, ōnis, f.3. actus evicendi. Apud JCtos [jurisconsultos] est ejus rei, quam adversarius legitimo jure acquisierat, per judicem recuperatio. […]*» (Tom. II, p. 320). Approfondimenti dettagliati di taglio giuridico possono leggersi, *e. g.*, nel *Novissimo Digesto Italiano*, cit. *supra*, Vol. VI, pp. 1048-1072. Vd. anche, per una sintesi semplice e chiara, Rispetto a tale definizione è più chiara ed esplicita, nel merito, la spiegazione del concetto fornita da VINCENZO D'AURELIO, *Dote, matrimonio e famiglia. Approfondimenti a margine di una carta dotale uggianese di fine '700*, Napoli, Grafica Elettronica, 2010 (disponibile on line all'url: < https://culturasalentina.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/05/dotematrimoniofamiglia1.pdf>), p. 58: «Secondo il diritto romano, l'evizione era la garanzia che la cosa venduta non appartenesse ad altri che la potevano successivamente rivendicare come propria. In questo caso il falso venditore, se non si era compiuto il termine per l'usucapione, sarebbe stato responsabile e condannato a pagare all'acquirente il doppio del prezzo pagato».

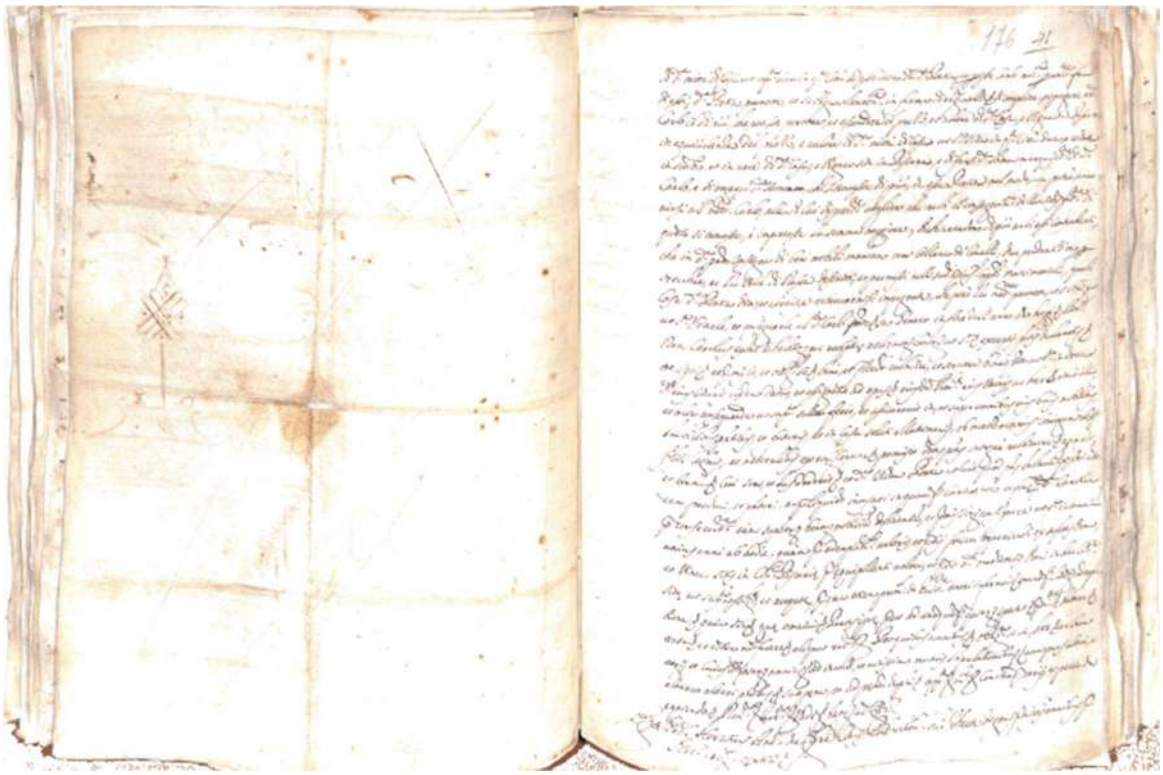
in forma etc.*, omnemque litem* etc. *cum refectione* etc. *quia sic* etc.*, quę omnia* etc. *partes ipsę prout ad unamquamque ipsarum spectat* etc. *promiserunt* etc. *habere* etc. *rata* etc. *et contra non facere etc. aliqua ratione etc. Pro quibus omnibus* etc. *obligaverunt sese, heredes* etc. *ac bona earum et cuiuslibet ipsarum omnia* etc. *ad invicem et vicissim mutuis stipulationibus* etc. *una pars alteri et altera alteri pręsentibus* etc. *sub pena et cum pena dupli* etc. *applicanda* etc.*, medietate* etc.*, constitutione pręcarii et pacto de capiendo etc.* [171] *Renuntiaverunt* etc. *Iuraverunt* etc. *Unde* etc. *Fiat* etc. *Ad fidem* etc.

Ego, notarius Horatius Antonius de Flore, civis Planellensis, hic, Theate, degens, pręmissis omnibus pro notario rogato extiti, etc. ||

[171] Per un approfondimento su questa formula si rinvia a quanto già osservato *supra* alla nota 46 e *passim*.







7. Carte di donne,

redatte da uomini …



Il precedente protocollo notarile ci ha evocato l'immagine di due uomini intenti a programmare le nozze e quindi la vita futura di una ragazzina, nell'ambito di una logica economico-patrimoniale e, se fosse lecito applicare questa categoria culturale in modo anacronistico e disinvolto, forse anche un po' … "maschilista"!

Completiamo questo scenario con un corollario eloquente e sintomatico.

Per inquadrare la portata documentaria della coppia di strumenti notarili che andremo a esaminare qui di seguito, mette conto di citare testualmente un passaggio dello studio di DENISE BEZZINA, *Dote, antefatto, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII*, in: *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*, a cura di PAOLA GUGLIELMOTTI, pp. 69-136 (< http://www.rmoa.unina.it/5467/1/III%20Bezzina%20Doti.pdf >):

> «Sia l'*instrumentum dotis* sia la normativa tendono a presentarci la dote come un patrimonio inalterabile; in fondo, almeno in linea teorica, questo patrimonio deve essere protetto per poi eventualmente essere trasmesso alla moglie qualora le premuoia il marito. A ben vedere, però, abbiamo già constatato che si tratta di un fondo che può essere mobilitato. Al di là delle alleanze parentali che si stringono tramite l'accordo dotale, proprio per questa sua duttilità è un bene che si presta a essere utilizzato nelle strategie familiari anche *constante matrimonio*, come evidente nei casi in cui le somme sono investite in proprietà immobiliari, alterandone la composizione e al contempo il valore […]».

La vicenda che si snoda qui sotto i nostri occhi è quella di "un atto proibito", almeno in teoria. Attore principale è un uomo che si accinge a una compravendita, consapevole di non averne diritto: si tratta, infatti, di un'abitazione di sua proprietà, fungente, però, da garanzia, in base ad accordi stipulati in passato, sulla restituzione, in caso di necessità (dissoluzione del matrimonio), della dote ricevuta dalla sposa. L'ostacolo, lungi dall'essere insormontabile, è aggirato: la casa viene ceduta all'acquirente per il doppio del valore della garanzia (peraltro coincidente con la penale prevista in caso di inosservanza del vincolo contratto a suo tempo), alla presenza di un familiare della donna, considerato anch'egli come venditore.

Ma dov'è colei che ci aspetteremmo essere una presenza importante in queste carte, posto che sarebbe lei a patire danno "*in casu dissoluti matrimonii ac restituendarum dotium*"? Semplicemente è una "grande assente" (o magari "piccola", a seconda dei punti di vista)! [172]

[172] Almeno fino al XIII secolo, era stata più rigorosa la tutela o quantomeno la considerazione dei diritti delle donne sotto questo profilo: vd., *e. g.*, MANLIO BELLOMO, *Profili della famiglia italiana nell'età dei Comuni*, Catania, Giannotta, 1966 (rist. 1975), on line all'url: <https://www.senato.it/sites/default/files/repository/Famiglia_medievale.pdf>, pp. 89-117, partic. p. 110: «Se il marito alienava un suo bene immobile era ricorrente nelle carte private che la moglie rinunziasse all'*actio hypotecaria de dote*, affinché restasse esclusa ogni possibilità di una successiva pretesa della moglie sul bene alienato […]». Vd. anche l'*Enciclopedia del diritto*, fondata da FRANCESCO CALASSO e diretta (dal 1966) da COSTANTINO MORTATI e SALVATORE PUGLIATTI, nonché (dal 1978) da FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI (voll. 46 + indici), Milano, Giuffrè, 1958-1995, Vol. XIV, p. 19.

N. 9-10 [AsPe, *Fondo notarile*, Giovanni Blasiotti di Penne, b. 155, vol. 3, ff. 85*v*-86*r* + 86*v*]: «*Pro Rosata, uxore Berardi Montanarii de Montebello*»

- «*Pro magnifico Ciccono De Nobilibus*» [173]

[Contrazione di un'obbligazione e compravendita in deroga].

Penne, 1561 ottobre 26.

Berardo Montanari di Montebello dichiara di avere ricevuto negli anni passati dal cognato Domenico Evangelisti sei ducati in beni mobili afferenti alla dote della propria moglie Rosata e di avere all'epoca, per tutela degli interessi di lei, posto una garanzia per tale cifra su una propria casa ubicata nel borgo di Montebello in località "La Piazza", promettendo di custodirla a tal fine e accettando la pena del doppio in caso di inosservanza del patto.

***

Andrea Evangelisti e Berardo Montanari vendono a Ciccono De' Nobili una loro casa di due membri sita in Montebello in località "La Piazza" per 12 ducati.

[173] Così, testualmente, recitano le didascalie sul mg. sinistro del f. 85v e 86v.

In Dei nomine, amen, anno etc. *1561, die vero vigesima sexta mensis octobris quintę indictionis, in Castro Montebelli et proprie in domo solitę residentię magnifici capitanei castri prędicti iuxta stratas publicas, ecclesias Sancti Petri et alios confines, regnante serenissimo* etc. *Philippo de Austria* [174]*,* etc.*, anno septimo* etc.

Constitutus personaliter in nostri prędentia Berardus Montanarius de Castro Montebelli sponte asseruit annis elapsis recepisse et habuisse a Dominico Evangelistę, eius cognato, ibidem prędente et acceptante, ducatos sex de carolenis etc. *pro dote donnę Rosatę, uxoris ipsius Berardi* || *et sororis supradicti Dominici in quibusdam bonis et rebus, quos ducatos sex deliberasse pro cautela dictę eius uxoris reponere* etc. *super bonis suis et signanter super quadam domo ipsius Berardi, sita et posita in burgo Castri eiusdem, iuxta stratas publicas a duobus lateribus, ab alio latere bona Viti Trugli, ab alio latere bona Nardangeli Trugli et a parte superiori bona Cesaris Montanarii et alios confines. Quibus omnibus sic assertis, volens ipse Berardus dictam eius deliberationem realiter perficere, sponte* etc. *de consensu* etc. *dicti Dominici, sui cognati, ibidem prędentis et se contentantis, dictos ducatos sex receptos per ipsum Bernardum pro dote dictę eius uxoris ab eodem Dominico in quodam membro domus posito intus dictum castrum et ubi dicitur* "La Piazza"*, iuxta bona heredum Tiberii Trugli et bona Andreę Evangelistę et alios confines, reposuit, restauravit et salvos fecit super dicta domo ipsius Berardi ut supra sita, posita et confinata, franca* etc. *constituens se dictus Berardus eandem domum tenere* etc. *et promisit infuturum non movere* etc. *litem* etc. *sed* etc. *defendere* etc. *ac de evictione* [175] *teneri* etc. *omnemque litem* etc. *et voluit quod pro observatione* etc. *possit prędens instrumentum produci etc. et promisit assertionem, deliberationem, assecurationem* etc. *ratas* etc. *ac rata* etc. *habere* etc. *Pro quibus omnibus observandis* etc. *obligavit se* etc. *sub pena dupli* etc. *cum potestate capiendi etc. constitutione prędcarii* etc.[176] *Renuntiavit* etc. *Iuravit* etc. *Fiat in forma* etc.

Iudex Angelus Constantii de Montebello.

Notarius Joannes Blasioctus de civitate Pennę.

Testes Berardus ser reverendus Pellegrinus de civitate Pennę, donnus Amicus Jacobini et Octavius Constantii de Montebello.

***

In Dei nomine. || *Dictis die et loco* etc. *ac coram dictis iudice, notario et testibus* etc.

Constituti personaliter in nostri prędentia Andreas Evangelistę et Berardus Montanari de Montebello sponte etc. *vendiderunt* etc. *magnifico Ciccono De Nobilibus ibidem prędenti* etc. *quamdam eorum domum in duobus membris consistentem, sitam et positam intus dictum castrum et ubi dicitur* "La Piazza"*, iuxta a parte ante stratam publicam, ab uno latere, bona heredum Berardi Mechi, ab alio latere, bona heredum Tiberii Trugli et bona dictorum heredum Berardi Mechi et alios confines,*

---

[174] Filippo I di Spagna, II come re di Napoli, in carica dal 16 gennaio 1556 al 13 settembre 1598 (vd., *e. g.*, ADRIANO CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni. Tavole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche* (seconda edizione interamente rifatta ed ampliata), Milano, Hoepli, 1930, p. 551).

[175] Su questo istituto giuridico rinviamo, come già sopra, al *Lexicon totius latinitatis AEGIDII FORCELLINI , cit.,* Tom. II, p. 320 nonché al *Novissimo Digesto Italiano*, cit., Vol. VI, pp. 1048-1072.

[176] Per un approfondimento su questa formula si rinvia a quanto già osservato *supra* alla nota 46 e *passim*.

francam etc. *ad habendum* etc. *cum omnibus suis iuribus* etc. *usque in stratas publicas* etc. *pro prẹcio ducatorum duodecim de carolenis* etc*., quos ducatos duodecim dicti venditores confessi fuerunt habuisse* etc. *a dicto magnifico Ciccono prẹsente* etc*., vocantes* etc. *et si forte* etc. *donaverunt donationis titulo inrevocabiliter inter vivos dicto magnifico Ciccono prẹsenti* etc*., cedentes* etc*., ponentes* etc*., constituentes eundem magnificum emptorem procuratorem uti in rem propriam et constituerunt se ipsos* etc. *per simplex constitutum tenere* etc. *et promiserunt nullo tempore litem* etc*., sed* etc. *defendere* etc. *ac de evictione* [177] *teneri in solidum* etc. *et voluerunt* etc. *et promiserunt venditionem* etc. *ratas ac rata* etc. *habere* etc. *Pro quibus omnibus observandis* etc. *dicti venditores obligaverunt seipsos* etc. *insolidum sub pena dupli* etc*., cum potestate capiendi* etc. *constitutione prẹcarii* etc. [178] *Renuntiaverunt* etc. *Iuraverunt* etc. *Fiat in forma* etc.

[177] Su questo istituto giuridico rinviamo, come già sopra, al *Lexicon totius latinitatis AEGIDII FORCELLINI , cit.,* Tom. II, p. 320 nonché al *Novissimo Digesto Italiano*, cit., Vol. VI, pp. 1048-1072.

[178] In merito a questa formula rinviamo, al solito, a quanto già osservato *supra* alla nota 46 e *passim*.

8. «. . . prout confessionem, declarationem, receptionem, quietationem, promissiones . . .».



In questo atto notarile sono bene sottolineati i **risvolti "obbligatorî" delle assegnazioni dotali**, che, dal punto di vista di un novello marito, in procinto di riceverne una, equivalevano, contestualmente alla quietanza che ne faceva, all'**impegno a renderne conto in ogni momento** – in persona o mediante gli eredi – qualora la controparte avesse maturato il diritto alla restituzione della medesima.

Peraltro, esso si configura come **un eccellente spunto per introdurre anche i due atti che verremo a illustrare subito di seguito**, incentrati, rispettivamente, sul tema della **restituzione di una dote**, in seguito allo scioglimento *mortis causa* di un matrimonio, e su quello dell'**esigibilità in sede di controversia civile di un diritto azionabile in virtù appunto di un'obbligazione contratta, la cui rivendicazione poteva risultare complicata dalla perdita – non irrimediabile! – del relativo titolo** (un aspetto che qui, invece, si sfiora solo trasversalmente e di sfuggita, come vedremo, a causa di un errore materiale di rilegatura dei documenti).

N. 11-12 [AsPe, *Fondo notarile*, Giovanni Blasiotti di Penne, b. 155, vol. 3, ff. 238*r*-239*v* +237 *bis rv*]: «*Pro donna Gismunda, uxore notarii Nicolai Humilis, et donna Folestina, matre dictę Gismundę*» [179], con un inserto allotrio relativo alla perdita di uno strumento notarile (al f. 237 *bis rv*). [180] [*Confessio receptę dotis*, con annesse obbligazioni].

Penne, 1562 dicembre 16.

Nicola degli Umili di Penne dichiara di avere ricevuto dalla sposa Gismunda di Giovanni di Antonio Amico di Penne e dalla suocera (e madre di lei) Folestina, alla presenza di Blasio di Antonio Amico, zio di Gismunda e cognato di Folestina, a titolo di corredo dotale, beni, denaro e proprietà, in parte provenienti dall'eredità di Giovannantonio – rispettivamente fratello e figlio delle due donne – per un importo complessivo di ducati trecentosessanta, a fronte dei quali contrae un'obbligazione «*in omnem casum et eventum restituendarum dotium et aliorum bonorum hereditariorum*», con i patti accessorî del caso.

***

{ Penne, 1569 settembre 20.

Il giudice e camerario di Penne dispone che venga reiterata la redazione di un atto smarrito attestante i diritti del *Magnificus dominus Julius Cęsar Roccatanus* di Penne, residente in Cellino, nei riguardi del *Magnificus dominus Paulus Garriga*. [181]}

[179] Così, testualmente, recitano le didascalie sul mg. sinistro del f. 85v e 86v.
[180] Vd. *infra*.
[181] L'inserto (da espungere) è cucito immediatamente prima dell'atto «*Pro donna Gismunda*» e non è arduo desumere che, verosimilmente, sia stato allegato erroneamente in tale sede per via della menzione, nel medesimo, del notaio Nicola degli Umili, che, però, vi figura meramente in veste di "attuario", mentre la reale posizione del "mandato" sarebbe in prossimità del protocollo notarile vergato al f. 63r (Penne, 1561 maggio 24: l'*utriusque iuris doctor* Paolo Emilio Garrica di Napoli, residente a Penne, si dichiara obbligato nei confronti del *magnificus dominus Julius Cęsar Roccatanus* di Cellino, intervenuto sia in proprio nome che come procuratore di Felice e Jacobo Roccatano, come pure nei confronti della *magnifica domina Claudia Garrica*, moglie di Giulio Cesare Roccatano, per un importo di quattrocento ducati corrispondenti al prezzo, da pagarsi a rate, della terza parte di una casa, appartenente per i residui due terzi al *magnificus dominus Troilus Garrica*). *Ad locum*, infatti, è dato di leggere: «*Reassumptum denuo virtute mandati Curię civilium (scil. causarum) civitatis Pennę, expediti die XX septembris 1569 ad instantiam domini Julii Cęsaris mihi intimati*».

In dei nomine amen. Anno etc. *1562, die vero decimasexta mensis decembris, sextę indictionis. In civitate Pennę et proprie in domo egregii no[tarii] Nicolai de Humilibus de dicta civitate, sita et posita in re[gione] Santi Comitii iuxta stratas publicas, alia bona dicti notarii Nicolai et Jacobi, sui fratris, et alios confine[s], regnante serenissimo* etc. *Philippo de Austria* [182] etc.*, anno nono,* etc.
Constitutus personaliter in nostri pręsentia egregius notarius Nicolaus Humilis de civi[tate] Pennę, sponte etc.*, pro se* etc. *confessus fuit coram nobis et don[na] Gismunda Joannis Antonii Amici, eius uxore, ac donna Folestina, matre prędictę Gismunde et socera ipsius notarii Nicolai, in pręsentia Blasii Antonii Amicis, patrui eiusdem donnę Gismundę et cognati prędictę Folestinę ibidem pręsentibus, legitima stipulatione pręcedente, habuisse et recepisse ante pręsentis contractus celebrationem in dote, pro dote et dotis nomine prędictę Gismundę ducatos biscentum quinquaginta de carolenis* etc. *hoc modo, videlicet: ducatos sexaginta de prędictis in bonis mobilibus dotalibus, ducatos octuaginta in pecunia per manus Florentii de Petasonibus, alios ducatos septuaginta similiter in pecunia ex venditione cuiusdam clausurę in contrata Mortulę iuxta suos confines et reliquos ducatos quatraginta in pecunia per manus supradicti Blasii Antonii Amici de pręcio ** [*cuiusdam*] || *cuiusdam domus eidem venditę, positę in regione Sancti Pauli iuxta suos confines. Adeoque ipse notarius Nicolaus dixit et declaravit esse integre satisfactum de dictis ducatis biscentum quinquaginta pro integra dote prędicta, constituta et promissa vigore capitulorum matrimonialium inter ipsas partes celebratorum tempore contracti matrimonii prędicti et proinde easdem Gismundam et Folestinam pręsentes* etc. *quietavit* etc. *cum pacto de ulterius aliquid non petendo* etc. *per aquilianam stipulationem* etc. [183]*, cassans* etc. *dicta capitula matrimonialia ac omnes alias scripturas publicas vel privatas apparentes de dote prędicta, promictens illis non uti* etc. *dictasque donnam Gismundam et Folestinam pręsentes* etc. *non molestare* etc. *sed ipsas* etc. *defendere* etc. *et insuper idem egregius notarius Nicolaus dixit et declaravit ac confessus fuit coram nobis et dictis donna Gismunda et Folestina, uti heredibus quondam Joannis Antonii, filii dictę Folestinę, et quondam Joannis, eius viri ac fratris germani dictę Gismundę, habuisse et recepisse ac in eius manibus et posse reperiri et esse infrascriptam pecuniarum quantitatem ac bona infrascripta mobilia et stabilia de bonis et rebus hereditariis dicti quondam Joannis Antonii spectantes et pertinentes ac spectantia et pertinentia ad easdem donnam Gismundam et donnam Folestinam, uti heredes prędictas, videlicet ducatos centum et decem de carolenis in pecunia, receptos per ipsum notarium Nicolaum per manus supradicti Blasii Antonii Amici ad complementum pręcii dictę domus eidem venditę; item quandam clausuram [184] cum vinea, arboribus olivarum et aliarum arborum* etc.*, sitam et positam in territorio civitatis Pennę et in*

---

[182] Filippo I di Spagna, II come re di Napoli, in carica dal 16 gennaio 1556 al 13 settembre 1598 (vd., *e. g.*, ADRIANO CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni. Tavole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche* (seconda edizione interamente rifatta ed ampliata), Milano, Hoepli, 1930, p. 551).

[183] Vd. *supra* le note 41-43.

[184] *I. e.* «*ager clausus sepibus, clausum*» (vd. il *Glossarium mediæ et infimæ Latinitatis, conditum a CAROLO DUFRESNE, domino DU CANGE, auctum a monachis ordinis Sancti Benedicti; cum supplementis integris D. P. Carpenterii et additamentis Adelungii, aliorum, suisque digessit G. A. L. Henschel. Sequuntur glossarium Gallicum, tabulæ, indices auctorum et rerum, dissertationes. Editio nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorum a LÉOPOLD FAVRE, membre de la Société de l'Historie de France et correspondant de la Société des Antiquaires de France (tt. I-X), Parisiis, Firmin Didot fratres, 1840-1850,* Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1883-1887, Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1954, Band II.-III., partic. II., p. 388).

contrata ubi dicitur "di Santo Amico"*, iuxta suos confines; item quandam aliam possessionem cum arboribus celsorum, olivarum et aliarum arborum* etc.*, sitam et positam in territorio dictę ** [*civitatis*] || *civitatis et proprie ubi dicitur* "alla porta di Santa Croce"*, iuxta suos confines; item tertiam partem terrarum, domus et arborum in ea existentium in communi et pro indivisa cum alis duabus tertiis partibus cum supradicto Blasio Antonii Amici et Mariano Antonii Amici, sitam et positam in territorio dictę civitatis et in contrata ubi dicitur* "La brecciosa" *iuxta suos confines; item quendam ortum situm et positum intus dictam civitatem in regione Sancti Pauli et proprie ubi dicitur* "Alla valle"*, iuxta suos confines; item quatuor boves aratorios, duas vaccas, unum asinum, quinque dolia apta ad conservandum vinum* [185]*, duas caldarias* [186]*, unam catenam ferream pro igne, dua frissoria* [187]*, quatuor cosinos* [188]*, unum arconum* [189] *de abeto, duas arcas veteres de abeto, unum mortarium de metallo* [190]*, duodecim petia stagn[i], unam tiellam* [191] *et nonnulla alia suppellettilia et ma[sse-]ritias domus, quam quidem dotem ut supra receptam, cum aliis ducatis centum et decem de carolenis ut supra receptis de hereditate prędicta dictus notarius Nicolaus reposuit, res[ta-]uravit et salvam ac salvos fecit super bonis ipsius notarii Nicolai videlicet pro ducatis biscentum viginti super domo, ubi ad pręsens manemus, empta per ipsum notarium Nicolaum de pecunia, ut supra, recepta et pro reliquis ducatis centum quatraginta super omnibus et singulis aliis bonis ipsius notarii Nicolai mobilibus et stabilibus* etc. *et promisit et se obligavit ipse notarius Nicolaus dictis donnę Gismundę et donnę Folestinę ut supra pręsentibus dictas dotes ac pecuniarum quantitatem et alia bona hereditaria prędicta bene, fideliter et diligenter tenere, gubernare et conservare et in omnem casum et ** [*eventum*] || *eventum restituendarum dotium et aliorum bonorum hereditariorum, ut supra, reddere et restituere realiter et cum effectu dictis donnę Gismundę et donnę Folestinę ibidem pręsentibus* etc. *vel cui ius et casus dederit. In pace,* etc. *Et voluit ipse notarius Nicolaus quod, pro consequ{u}tione* etc. *ac observatione* etc. *possit pręsens instrumentum produci* etc. *et prout confessionem, declarationem, receptionem, quietationem, promissiones* etc. *ratas* etc. *ac rata* etc. *habere* etc. *Pro quibus omnibus* etc. *observandis* etc. *dictus notarius Nicolaus sponte obligavit se* etc.

---

[185] Il termine è polisemico, ma il gerundivo finale ne delimita l'accezione, che è qui quella di «*cupa major*» (vd. il *Glossarium mediæ et infimæ Latinitatis, conditum a* CAROLO DUFRESNE*, domino* DU CANGE*,* cit., Band II.-III., partic. II., p. 900).

[186] Vd. il *Glossarium mediæ et infimæ Latinitatis, conditum a* CAROLO DUFRESNE*, domino* DU CANGE*,* cit., Band II.-III., partic. II., p. 28:«**CALDARIA**, CALDARIUM, Aenum, vas majus ex ære *caldario* seu fusili confectum, in quo aqua igni admovetur […]».

[187] Latinizzazione del termine volgare "fressora", usato anche nelle varianti "frissora", "frissola", "ferzora" e "frigitoja". Come riepiloga ALFREDO ROSSI, *Ceppaloni. Storia e società di un paese del Regno di Napoli*, Pro Loco Ceppaloni, 2011, p. 304, «l'arredo di cucina» comprendeva «le tovaglie, gli oggetti in rame: la pentola o caldara e la padella detta anche 'sartana' o 'frissora' ed immancabilmente la catena di ferro del focolare. In qualche caso è citata la cassa per riporre il corredo, in genere di noce nuova o usata».

[188] Il termine è qui usato nel senso del più comune «*cussinus*», *i. e.* «*pulvinus*». Vd. il *Glossarium mediæ et infimæ Latinitatis, conditum a* CAROLO DUFRESNE*, domino* DU CANGE*,* cit., Band II.-III., partic. II., p. 592 e p. 678.
Cfr. anche, per il medesimo fenomeno fonetico in volgare, NICOLA FIORENTINO, *Parole e cose dei nostri avi (Abruzzo meridionale, secc. XVI-XIX). Dizionario*, Teramo, Edigrafital, 2004, pp. 80-81.

[189] Il vocabolo è un sinonimo abbastanza raro di «*scrineum*», attestato per esempio nello Statuto del Comune di Novara del 1277 («*scrineum sive arconum*»): si veda, *e. g.*, CESARE PAOLI, *Programma scolastico di paleografia latina e di diplomatica*, Firenze, Sansoni, 1888-1898, Vol. 3 (*Diplomatica*), p. 274, nota 2.

[190] Si tratta di quello che in volgare era chiamato «mortajo» o «mortale», *alias* «bronzo di metallo» e che designava il mortaio da cucina, di diverse grandezze a seconda dell'uso cui era destinato (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 161 e 38).

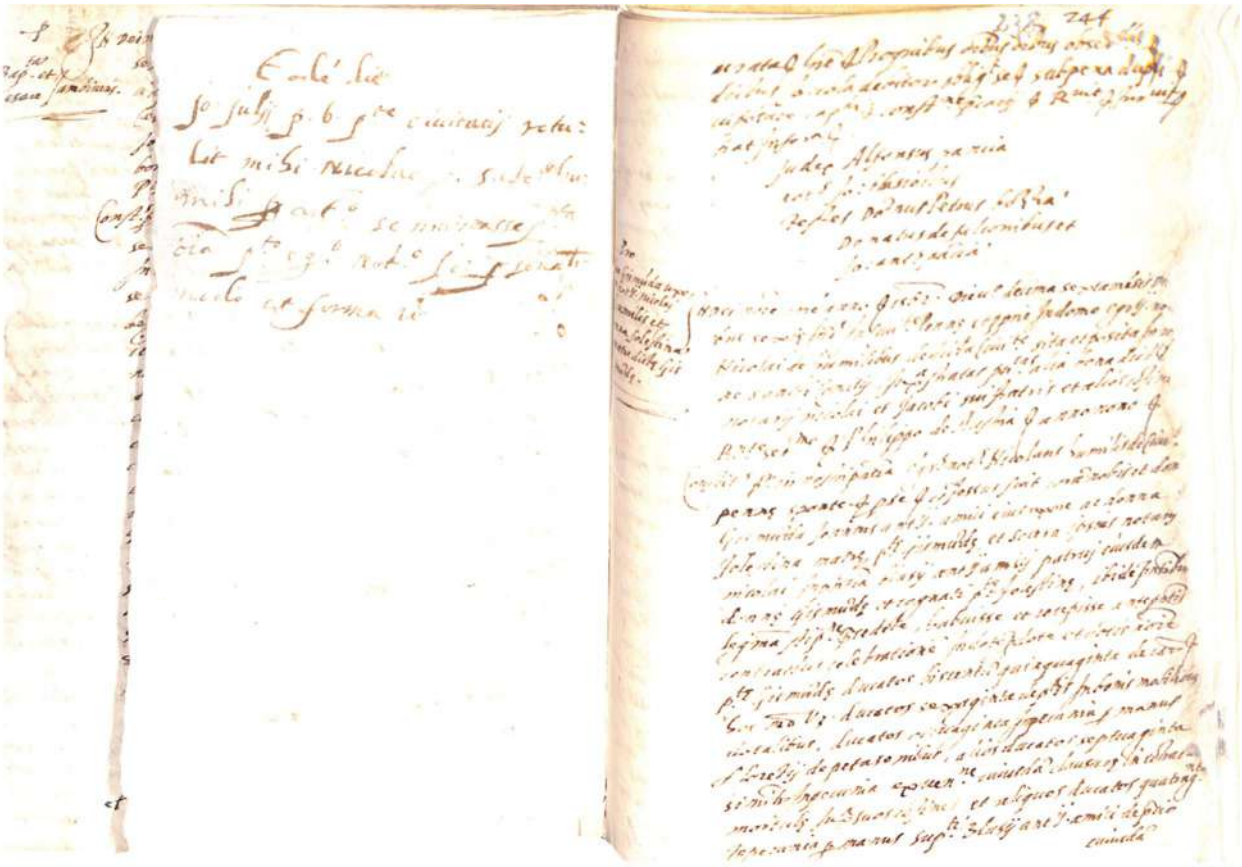
[191] Dialettalismo per "teglia" (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 252).

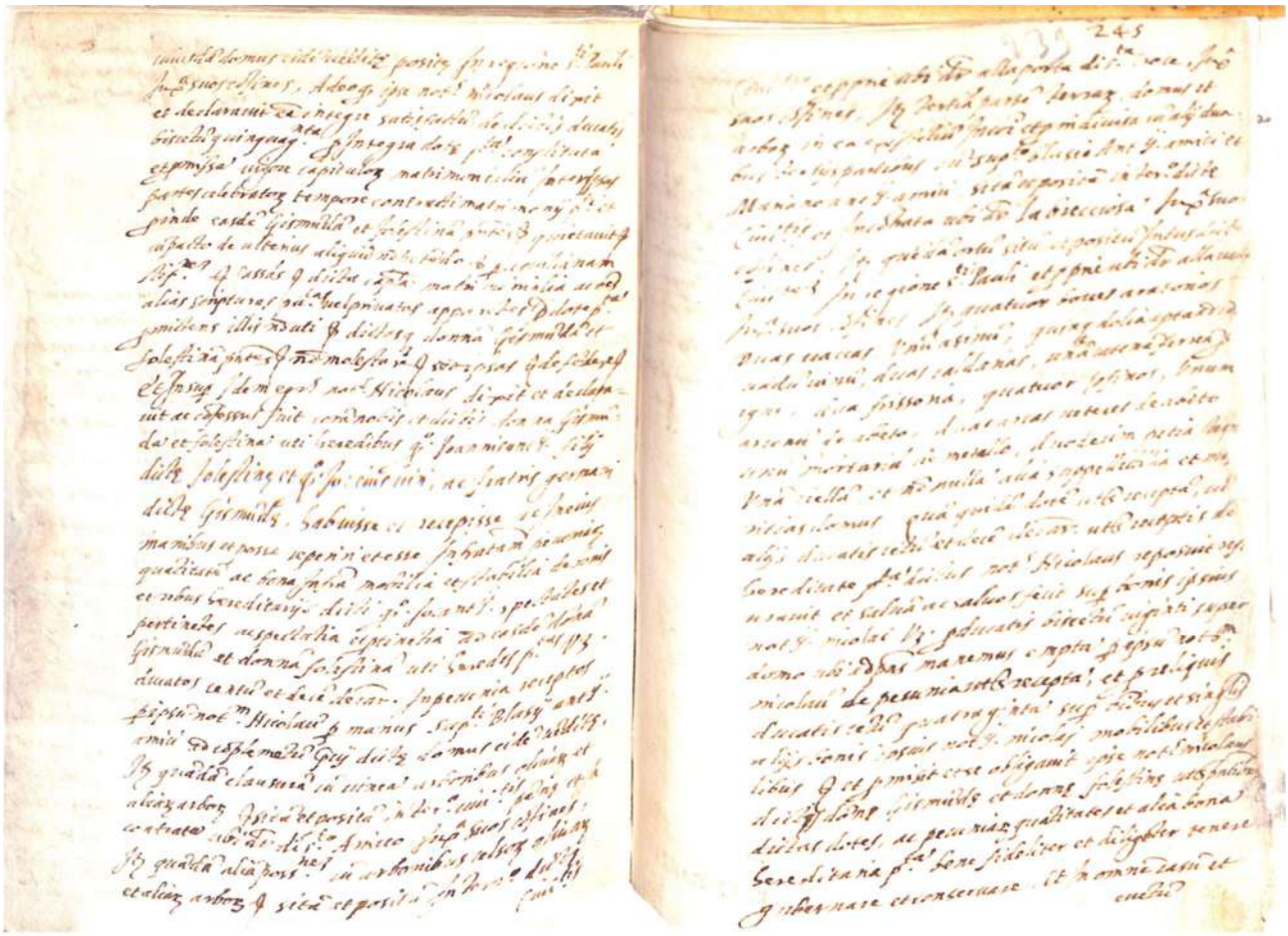
et bona sua omnia etc. *sub pena dupli prȩcii dictorum bonorum* etc. *cum potestate capiendi* etc.*, constitutione prȩcarii* etc. [192] *Renuntiavit* etc. *Iuravit* etc. *Fiat in forma* etc.
Iudex Joannes Baptista Angeli
Notarius Joannes Blasiottus
Testes Domnus Lutius Fonticulus
Maximus Niger
Joannes Franciscus Regatti et
Donatus Cantagallus.

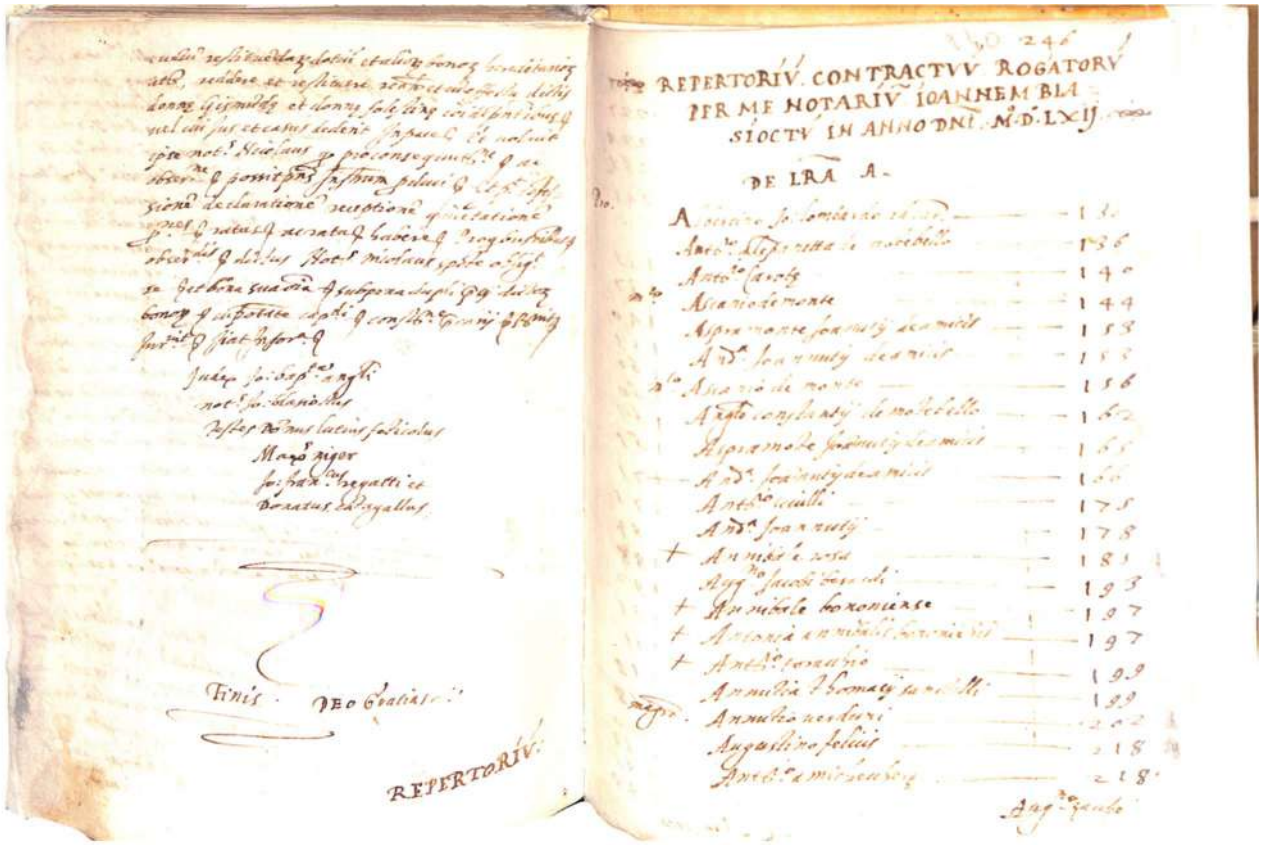
***

Camerarius [193] *et iudex civitatis Pennę* etc.
Cuicumque nuncio etc. *ex mei parte commictitur quatenus, ad omnem instantiam et requisitionem magnifici domini Julii Cęsaris Roccatani de civitate Pennę, incolę terrę Cellini, seu alterius eius parte, mandet et iniungat, prout nos* etc. *egregio notario Joanne Blasiocto de prędicta civitate, sub pena unciarum auri quatuor,* etc. *infra dies tres, vel quam citius poterit, reassumere et in publicam formam redigere habeat instrumentum debiti contra magnificum dominum Paulum Garrigam pro ~~debito et residuo~~ prȩcio unius domus* etc.*, non obstante quod alias reassumptum fuerit, ex quo asseruit fuisse deperditum, alias* etc. *quare mandetur et referatur* etc.*, quoniam* etc.
Datum in Cancellaria dictę civitatis die XX septembris 1569. P. Procaccinus Cancellarius.
Nomen, videlicet:
per l'egregio notar Giovanni Blasiotti. ||
Eodem die
Joannes Julii, publicus banditor prędictę civitatis, retulit mihi Nicolao Joannis Salvatorio Humili, pro actuario, se intimasse prędicta omnia prędicto egregio notario Joanne personaliter, modo et forma etc.

[192] Vd. *supra* partic. alle note 41 e 49.
[193] Circa il complesso inquadramento di questa figura si veda, una per tutti, BEATRICE PASCIUTA, *Camerarius*, in: "Enciclopedia Federiciana", Roma 2005 (<https://www.treccani.it/enciclopedia/camerarius_%28Federiciana%29/ >). In questo contesto, trattandosi di un bando disposto da un giudice, appare abbastanza pacifico il riferimento alla "Camera" con particolare riferimento alle funzioni giudiziarie in tema di controversie civili.



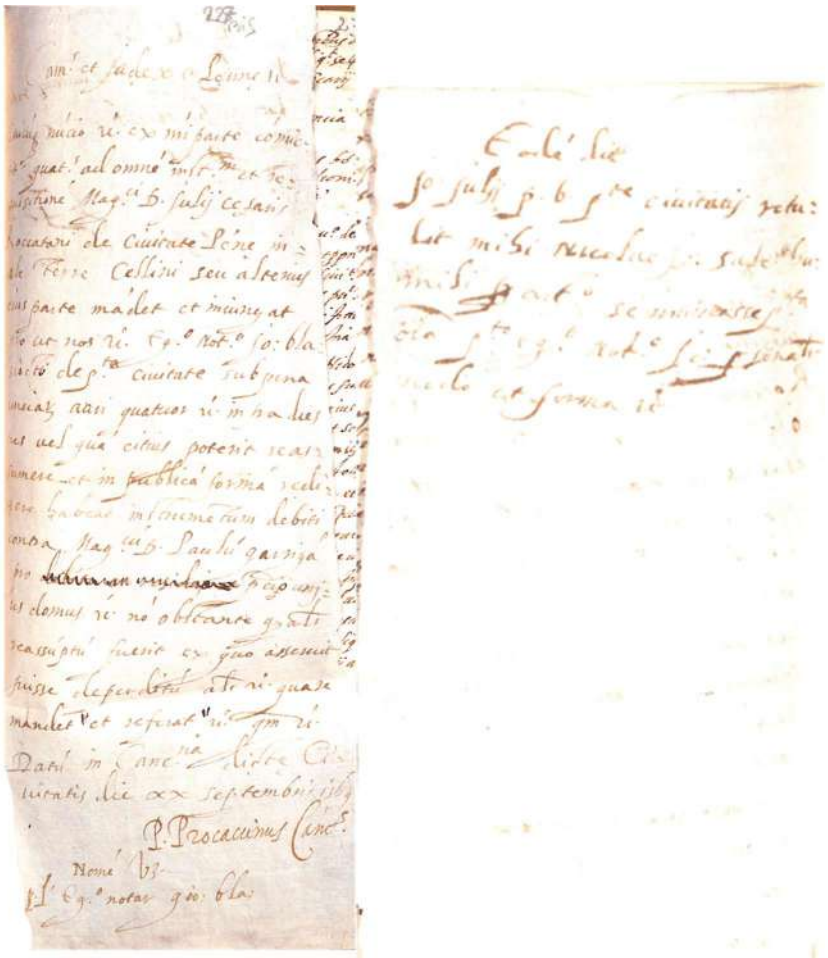




REPERTORIV. CONTRACTVV ROGATORV
PER ME NOTARIV IOANNEM BLA
SIOCTV IN ANNO DNI. M.D.LXIJ

DE LRA A.

A ... — 1..
Ant.o ... — 136
Ant.o ... — 140
... — 144
... — 148
... — 158
... — 156
... — 162
... — 165
... — 166
Ant.o ... — 175
... — 178
... — 181
... — 193
... — 197
... — 197
... — 199
... — 199
... — 202
... — 218
... — 218



9. A volte ritornano . . .

(e tocca far di conto)!



Del tema della restituzione della dote abbiamo trattato finora nei termini di una mera ipotesi o, al più, di un fatto già compiuto.

Con il documento che segue **andiamo a toccare con mano, nel dettaglio, quali aspetti, tendenzialmente, andavano affrontati e in che modo allorché si creavano le condizioni per procedere a una "consegna a ritroso"**, che – come ci è dato di constatare nel caso di specie – poteva prevedere formalità altrettanto o addirittura anche più minuziose e puntuali di quelle contenute nella stipulazione originaria!

N. 13 [AsPe, *Fondo notarile*, Tommaso Sciulli di Alanno, b. 1, vol. 7, ff. 19*v*-24*r*]:
«*Contractus restitutionis dotis* *pro domino Antonio Micutio de Cugnolo contra Antoniam Pietrantoniam de terra Civitellę Casanovę*» [194].

Cugnoli, 1631 dicembre 8.

Antonia Pietrantoni di Civitella Casanova, vedova del fu Andea Micuzio di Cugnoli, con il consenso dei fratelli Gabriele e Giovanni Pietrantoni, riceve da Antonio Micuzio (fratello ed erede del fu Andrea), beni mobili e proprietà «*pro eius dote consignata dicto quondam Andreę*», accordandosi con lui su una serie di clausole e dichiarando di non avere più alcunché a pretendere per il futuro.

[194] Così, testualmente, recitano le didascalie sul mg. sinistro del f. 85v e 86v.

In Dei nomine, amen. Anno a circuncisione Domini millesimo sexcentesimo trigesimo nono, die octavo mensis decembris, septimę indictionis, regnante etc. [195]
Cugnoli, ac proprie in domo quondam Andreę Micutii, iuxta suos confines.
Nos, notarius Josephus Federicus de Navellis, literatus ad vitam ad contractus iudex regius, Thomas Sciullus de Alanno, regia auctoritate publicus notarius et infrascritti literati testes, videlicet: Berardinus Papponus de Sancto Stefano, Felix Caritatis de Cugnolo et Joannes Paulus de Clemente de Civitaquana, omnes ad hęc etc. *prędenti scripto publico fatemur* etc. *quod, prędenti die, personaliter constituta Antonia Petrantonia de terra Civitellę Casęnovę, vidua relicta quondam Andreę Micutii de Cugnolo, iure romano vivens, ut dixit, quę sponte coram nobis, cum consensu* etc. *Gabrielis et Joannis Petriantonii, eius fratrum ibidem prędentium et eorum et cuiuslibet ipsorum consensum* etc. *ad omnia infrascritta prędstantium* etc. [196]*, non vi* etc.*, sed omni meliori via* etc. *pro se* etc. *prędentialiter habuit et cum effectu recepit ex domino donno Antonio Micutio, herede et fratre quondam Andreę Micutii, viri legitimi* [*prędictę Antonię*] || *prędictę Antonię, infrascritta bona mobilia, animalia et stabilia pro eius dote consignata dicto quondam Andreę a dictis Gabriele at Joanne, quę bona mobilia fuerunt estimata per mulieres communiter electas, et stabilia per Felicem Caritatem et Franciscum Antonium Andreassum et magistrum Baptistam Lombardum, electos communiter per ipsas partes: et sunt, videlicet:*

in primis partibus, dui matarazzi con dui capezali, stimati docati vinti.	20. 0. 0
Tre sacconi, stimati docati quattro, et carlini cinque.	4. 2.10
Una coperta gialla usata, stimata docati tre.	3. 0. 0
Una coperta cardata bianca, stimata carlini quattordeci.	1. 2. 0
Una cotra con bambace [197] bianca, stimata docati doi.	2. 0. 0
Dui bancali [198] scacchati di lana, stimata carlini dodici.	1. 1. 0
Una coperta lavorata a spina pescie bianca, e turchina, stimata docati doi, et carlini cinque.	2. 2.10
Uno sparviero [199] con pieche, et tornaletto con rete stimato docati quattordeci.	14. 0. 0
Quattro coscini, dui con rete et dui altri con retecelle, stimati carlini sidici.	1. 3. 0
Uno paro di linzola con rete roscia stimato ducati cinque.	5. 0. 0
Un'altro paro di linzola simile lavorate di seta di varii colori, stimato docati cinque.	5. 0. 0
Uno paro di linzola con reti stimato docati tre.	3. 0. 0
	—
	63. 1. 0 ||

[195] Con la formula ceterata è lasciato implicito il nome di Filippo IV di Spagna, III come re di Napoli, in carica dal 31 marzo 1621 al 17 settembre 1665 (vd., *e. g.*, ADRIANO CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni. Tavole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche* (seconda edizione interamente rifatta ed ampliata), Milano, Hoepli, 1930, p. 551).
[196] Sulla giustapposizione tecnicamente contraddittoria tra i due concetti del "*vivere iure romano*" e del ricorso al "mundualdo" vd. VINCENZO NAYMO, *Donne e notai: la presenza e il ruolo femminile negli atti notarili del Regno di Napoli in età moderna*. In: ANGELA CARBONE, *Scritti in onore di Giovanna Da Molin. Popolazione, famiglia e società in Età moderna* (2tt.), II, Cacucci, Bari, 2017, partic. pp. 450-451 e tutto quanto si è già esposto qui *supra*, *passim*.
[197] Cotone (vd. NICOLA FIORENTINO, *Parole e cose dei nostri avi (Abruzzo meridionale, secc. XVI-XIX). Dizionario*, Teramo, Edigrafital, 2004, p. 29 e qui *supra*, *passim*).
[198] Vd. supra la nota 106, con il riferimento a NICOLA FIORENTINO, cit., p. 29 («**Bancale** = panno di lana multicolore, usato per lo più per coprire il pane da trasportare al forno su apposite tavole. Sinonimo anche di "mesale". Vedi la voce "bangale" in VUA2 [*i. e.* GENNARO FINAMORE, *Vocabolario dell'uso Abruzzese*, Città di Castello, Lapi, 1893] […]»).
[199] Vd. *supra* la nota 89 e passim.

Un’altro paro di linzola simile, stimato carlini quindeci.	1. 2.10
Tre linzola, stimate docati tre, et carlini cinque.	3. 2. 10
Tre camise usate, stimate docati doi, et carlini sette.	2. 3. 10
Due altre camise vecchie stimate docato uno.	1. 0. 0
Otto serviette [200] usate, stimate carlini otto.	0. 4. 0
Diece serviette, stimate carlini quindeci.	1. 2.10
Un mantile [201] grande scacchiato di dui canne, stimato docati tre.	3. 0. 0
Diese braccie di guarda-mantili, stimati un docato.	1. 0. 0
Dodici braccie delli detti in dui pezzi, stimati un docato.	1. 0. 0
Uno mantile di tre braccia a’ scacchitti, stimato docati tre et carlini sei.	3. 3. 0
Dodici braccia di mantili a’ scacchi, stimato docati tre, et carlini sei.	3. 3. 0
Due tovaglie a telare, stimate carlini cinque.	0. 2.10
Due altre tovaglie con reterelle, stimate carlini decidotto.	1. 4. 0
Due altre tovaglie usate, stimate carlini dodici.	1. 1. 0
Due altre tovaglie con rete, et pizzilli, stimati docati cinque.	5. 0. 0
Due tovaglie a’ punti mozzi, stimate carlini quindeci.	1. 2.10
Tre para di quatri da testa, stimati docati doi et carlini cinque.	2. 2.10
Dui mantolini con rete, stimati docati doi.	2. 0. 0
	—
	34. 3.10 ||
tre mantusini [202] usati, stimati un docato	1. 0. 0
dui coscini con le investiture di lana usati, stimati carlini quattro	0. 2. 0
due verghiere, [203] stimate docati dui	2. 0. 0
dui collari di donna di rete usati, stimati carlini sette	0. 3.10
uno bammacile con pizzilli di oro attorno stimato un docato	1. 0. 0
dui forzieri di vacchetta coperti bottonati con chiodi: montano ducati diese	10. 0. 0
una veste, et una robba di rascia di fiorenza con treni [204], con un gippone [205] di teletta di seta, stimato docati trenta	30. 0. 0
dui para di maniche di teletta, stimato ducati dui	2. 0. 0
tre quatri con dui mappuccie, et tre toccati [206] usati,	

[200] Salviette, tovaglioli (più frequente nella variante maschile “servietto”): vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 225.
[201] Lo stesso che “mesale” (vd. *supra* la nota 28).
[202] Lo stesso che “avantisina” (o “avantiseno” o “avantisino” e, dialettalmente, anche “mandusine”): «grembiale, indumento femminile che copre la parte anteriore del vestito, dal petto in giù. Diverso, quindi, dalla “mantera”, che scendeva dalla vita in giù» (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 153 e 27).
[203] Gorgiere, colletti da donna:il vocabolo è attestato anche nelle varianti “uerghera” e “uerghiera” (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 266 e 261).
[204] *I. e.* trine (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 258-259).
[205] Il termine è riconducibile al meglio attestato “giuppone” (dialettalmente anche “jeppone”): *i. e.* “giubba, giacca” (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 119).
[206] vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 252: «**Toccato** = tocca, berretto da donna. Dallo spagnolo “toca” = cuffia e tela da cuffia, da cui “tocado” = acconciatura (VELI [OTTORINO PIANIGIANI, *Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana*, Genova, Melita, 1988]).

stimati un ducato	1. 0. 0
quattro dicine, et libre tre di lino, carlini sidici	1. 3. 0
quaranta due salme, et mezzo di grano ducati sessanta cinque, carlini otto et grana cinque	65. 4. 5
dodici salme di orgio [207], docati quattordeci, et carlini quattro	14. 2. 0
	—
	129. 4.15
	||
uno bronzo di libre dodici, et mezo, stimato docati doi et carlini sei	2. 3. 0
libre quaranta sette, et mezzo di ramo, stimate docati sette, grana dodici $\frac{2}{4}$	7. 0. 12 $\frac{2}{4}$
una fressora, grana vintecinqui	0. 1. 5
uno paro di capi fuochi, [208] estimato un ducato	1. 0. 0
dui barigli di stagno, stimato un ducato	1. 0. 0
in tanti porci, docati vintiquattro	24. 0. 0
uno pezzo di terra con vigna, con la casa di tre membri ed arbori ecc., sito alle "Borragine", *seu* "Pagliarone", di tomola [209] sette incirca, iusta li beni di detto don Antonio, l'heredi di Giovan Battista Marino, la strada et altri confini ecc., estimato ducati ducento, con essere tenuto a' pagare li debiti contratti, et la bonatenentia [210] detta Antonia	200. 0. 0
dodici salme di vino, ducati sei	6. 0. 0
salme vintecinqui di botti, docati diece	10. 0. 0
	—
	251. 4.17 $\frac{2}{4}$
uno franile [211] in piedi la terra con arbori di more, [stimato] ||	

[207] Orzo (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 170, il quale, *ad locum*, annota, tra l'altro, che «nel 1794 l'orzo costava a Colledimacine 8 carlini il tomolo» e «nel 1795 a Casoli costava carlini 28 la salma»).

[208] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 51: «**Capofochi, Capofuochi** (dial. "capefuòche") = ˝Sono gli alari, sui ferri dei quali si appoggiano la canna per soffiare sul fuoco (*ju sufflature*), la paletta (*la palette*) e le molli (*le tenajje*). Di alari, un tempo, ve n'erano di bellissimi, con campanelle traforate di ottone e con rabeschi svolgentisi ai lati. Ora col diffondersi l'uso delle cucine economiche, tendono anch'essi a scomparire come tante altre cose belle: come le variopinte bisacce e i graziosi tappeti ricamati a mano, come gli ampii seggioloni scolpiti e le caratteristiche casse-panche istoriate che, fino a poco tempo fa, erano il maggior ornamento delle nostre case˝ (ERCA [i. e. ERMINDO CAMPANA, *Voci d'Abruzzo*, Vasto, Guzzetti, s. d. [1914]], p. 131) […]».

[209] «Misura di superficie pari a 24 misure. A Casoli, prima della legge del 1840, era invalso il tomolo di 800 passi quadrati di palmi 8 di lato, pari a ettari 0,355953. L'ettaro è pari a tomoli 2,809362 (MAIC-CCIA [Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio - Circondario di Lanciano, *Quadro di ragguaglio delle misure secondo il sistema metrico decim colle antiche legali ed abusive già in uso nei Comuni del Circondario, prescritto dagli articoli 11 e 25 della legge 28 luglio 1861*, Torino, Enrico Dalmazzo Tipografo, 1862]. […]» (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 253).

[210] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 35: «**Bonatentia, Bonatenenza** = ˝La bonatenenza è quel pagamento, seu colletta, che s'impone, apprezzati tutti li beni, tanto de' cittadini, quanto de' forastieri che sono nel territorio, e distretto; ciascheduno secondo le facoltà, per più facilmente sopportare le pesi pubblici … Detta bonatenenza, o collette, si pagano non solamente per gli stabili ma ancora per l'annue entrate, ovvero censi, tanto perpetui quanto redimibili …˝ (LOCE [*i. e.* LORENZO CERVELLINO*, Direzione ovvero guida delle Università*, Napoli 1734], pp. 76-77). […]».

[211] Vd. ERNESTO GIAMMARCO, *Lessico dei termini geografici dialettali dell'Abruzzo e del Molise*, Roma, La rotografica romana, 1960, p. 136, n. 62. Si tratta di un vocabolo attestato anche nelle varianti "fraïnäle", "fraïnile", "fraïnime",

stimato docati dodici, et grana vinticinqui,
circa uno tomolo, iusta li beni di detto Don Antonio,
l'heredi di Domenico Parrella, et altri ecc. con
patto di retrovenderlo *quandocumque* al detto
Don Antonio per detto prezzo 12. 1. 5

Uno pezzo di terra a' Santo Sebastiano con piędi
cinquantasei di olive, et altri arbori,
stimato ducati settantaquattro et grana
vintecinqui: restano li frutti dell'olive
a' beneficio di detto don Antonio del presente anno di
tomola sei, et una coppa, et mezza iusta li
beni dell'ospidale, li beni di detto don Antonio
et le olive di Sant'Angelo et altri ecc. con patto di
retrovenderlo et recederlo al detto don Antonio, suoi
heredi *quandocunque*, nulla ecc. per detto prezzo
di docati settanta quattro, et grana vinticinqui 74. 1. 5

Item uno cellaro, con uno fondachetto, quale fu comprato
dal *quondam* Giovanni Antonio Micucci di uno membro
sotteraneo iusta detto don Antonio Cola Micucci et
altri confini, estimato ducati quarantasei

—
86. 2.10

[del quale] || del quale esso don Antonio ne sia usufruttuario vita durante et con patto ancora *unde* detto Don Antonio sia obbligato conservarsi le robbe di detta Antonia quando vorrà conservarli *cum potestate retrovendendi, ut supra* 46. 0. 0

Idem uno pezzetto di terra con cardeto sito alli "fossi
di Casali" di coppe tre incirca, iusta li beni
delli Patriarchi, lo fosso, Giovan Paulo dello
Vozzo, et altri confini, estimato ducati quindeci 15. 0. 0

—
61. 0. 0
86. 2.10
251. 4.17 $\frac{2}{4}$
129. 4.15
34. 3.10
63. 1. 0
—
630. 0. 7 $\frac{2}{4}$

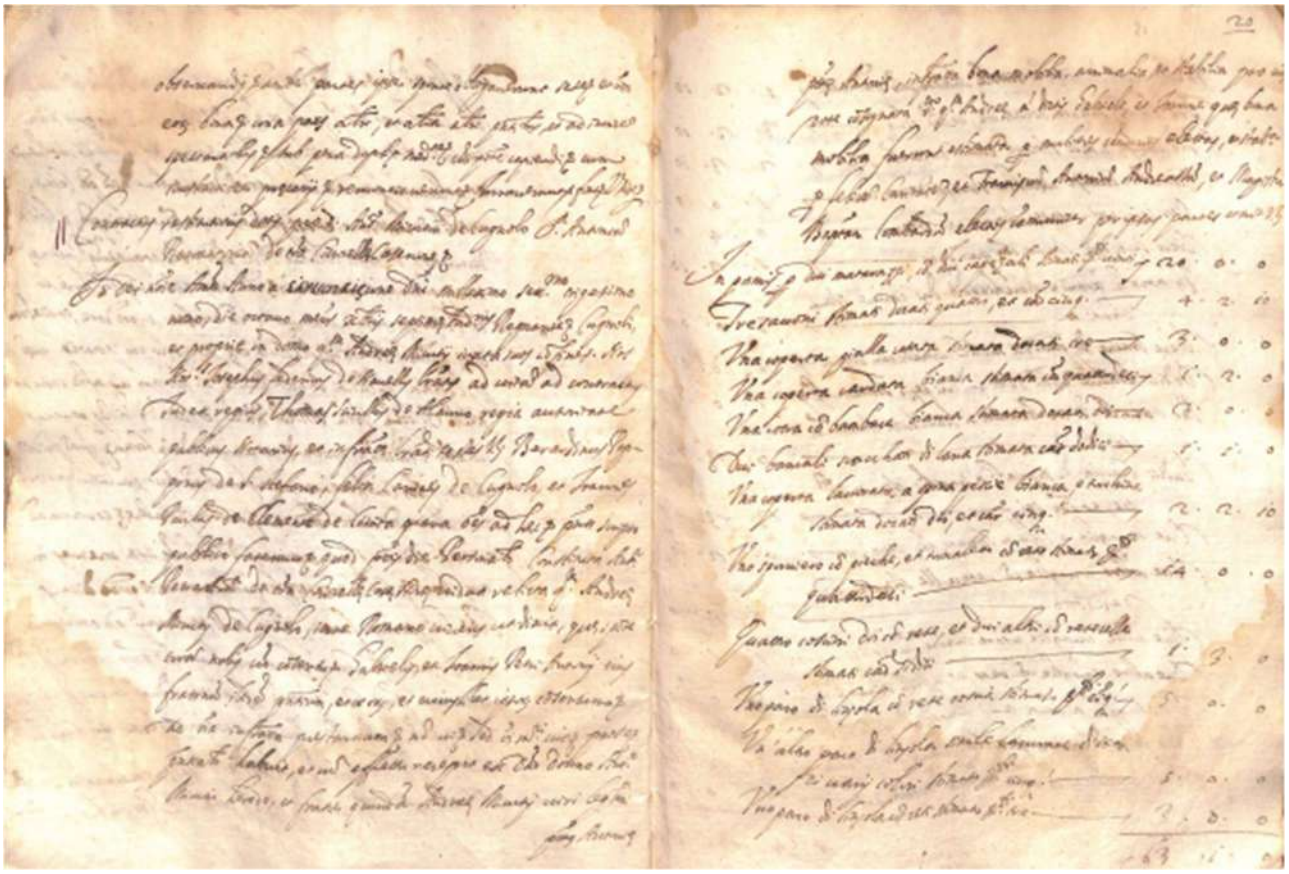
estimatio prędictorum bonorum facit summam ducatorum sexcentum triginta, et granarum septem cum dimidio salvo etc*., de quibus bonis et dote prędicta Antonia, cum consensu quo supra, pro se*

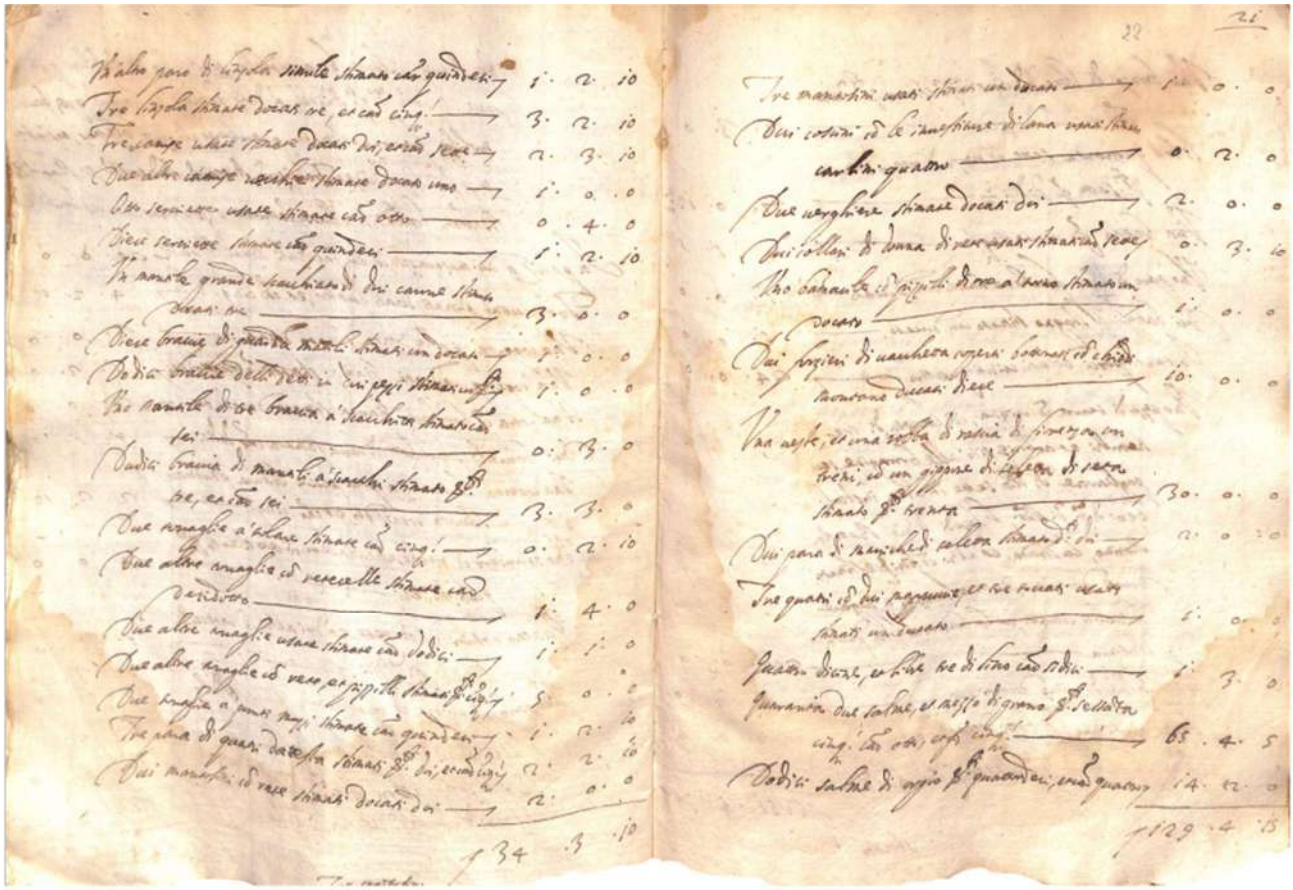
"frajinile" e simili, designante un'aiuola per fiori o un piccolo appezzamento di terreno per segala o una campagna piccola o una terra seminata a segala (cfr. il latino "*farrago*").

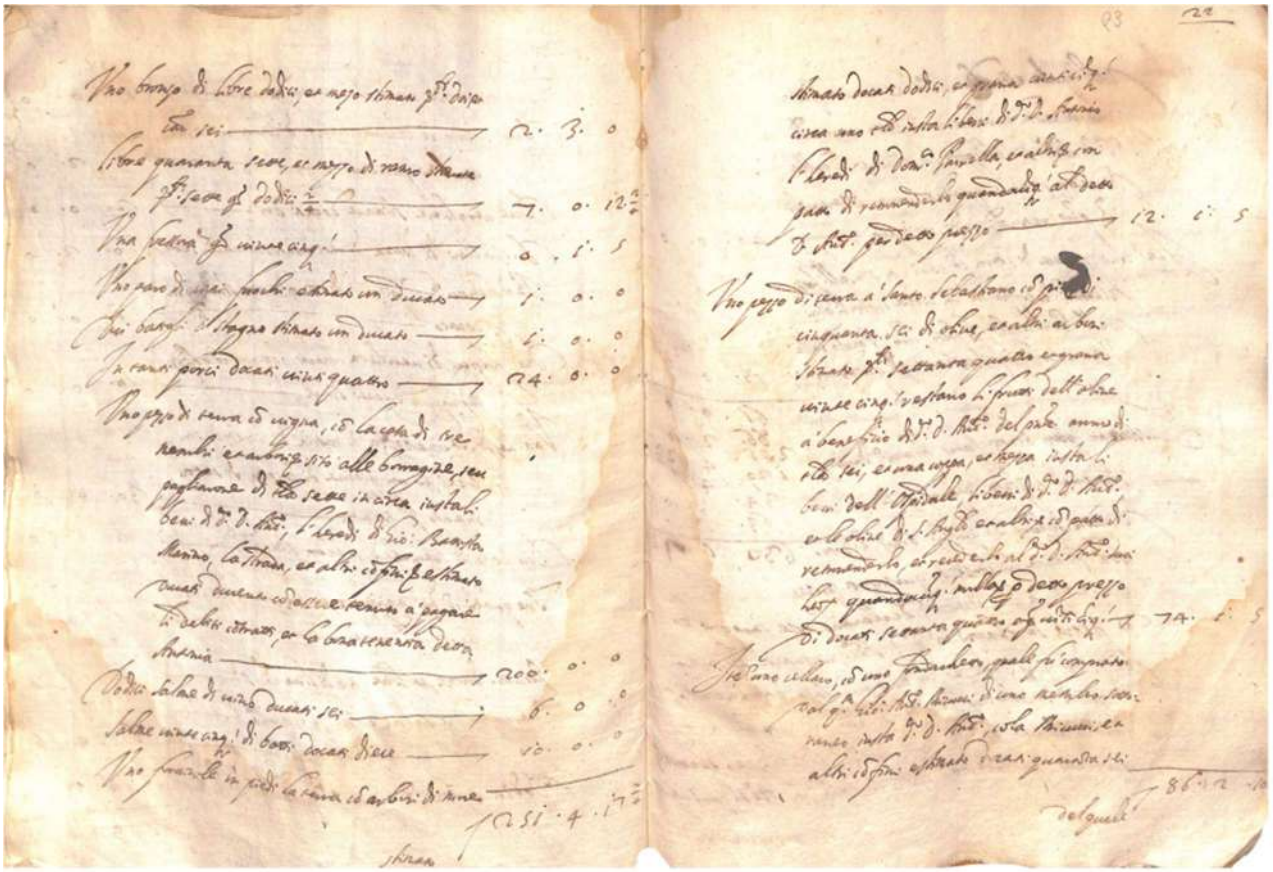
etc. *vocavit* etc. *se bene contentam* etc.*, declarans esse integre et ad plene satisfactam a dicto don Antonio, ut supra, herede de dicta eius dote et pro eius antefato et alimento, cum pacto de ulterius non petendo nec peti faciendo* [212] *pro quacumque caussa tam de iure, quam de consuetudine spectantibus, quietans propterea dicta Antonia, cum consensu quo supra* [*et quietationem*] || *et quietationem finalem fecit dicto domino Antonio prẹsenti* etc.*, heredibus* etc.*, etiam per aquilianam stipulationem* etc.*, cassans* etc. *instrumentum dotalem factum per dictum quondam Andream et eius patrem, ac omnes alias scripturas publicas et privatas forte repertas et reperiandas contra dictum Andream et eius patrem, ita et aliter quod de cetero nullam faciat fidem pro dicta eius dote, antefato et iure quacumque et sic promiserunt dicti Gabriel et Joannes observare facere, alias insolidum promiserunt de proprio et sic insolidum obligaverunt sese et omnia eorum bona* etc. *dicto don Andrea prẹsenti* etc.*, sub pena dupli* etc.*, medietate* etc.*, cum potestate capiendi* etc.*, cum constitutione precarii* etc. [213]*, renuntiavit* etc.*, iuravit* etc. *ac renuntiaverunt* etc.*, iuraverunt* etc. *Unde* etc.

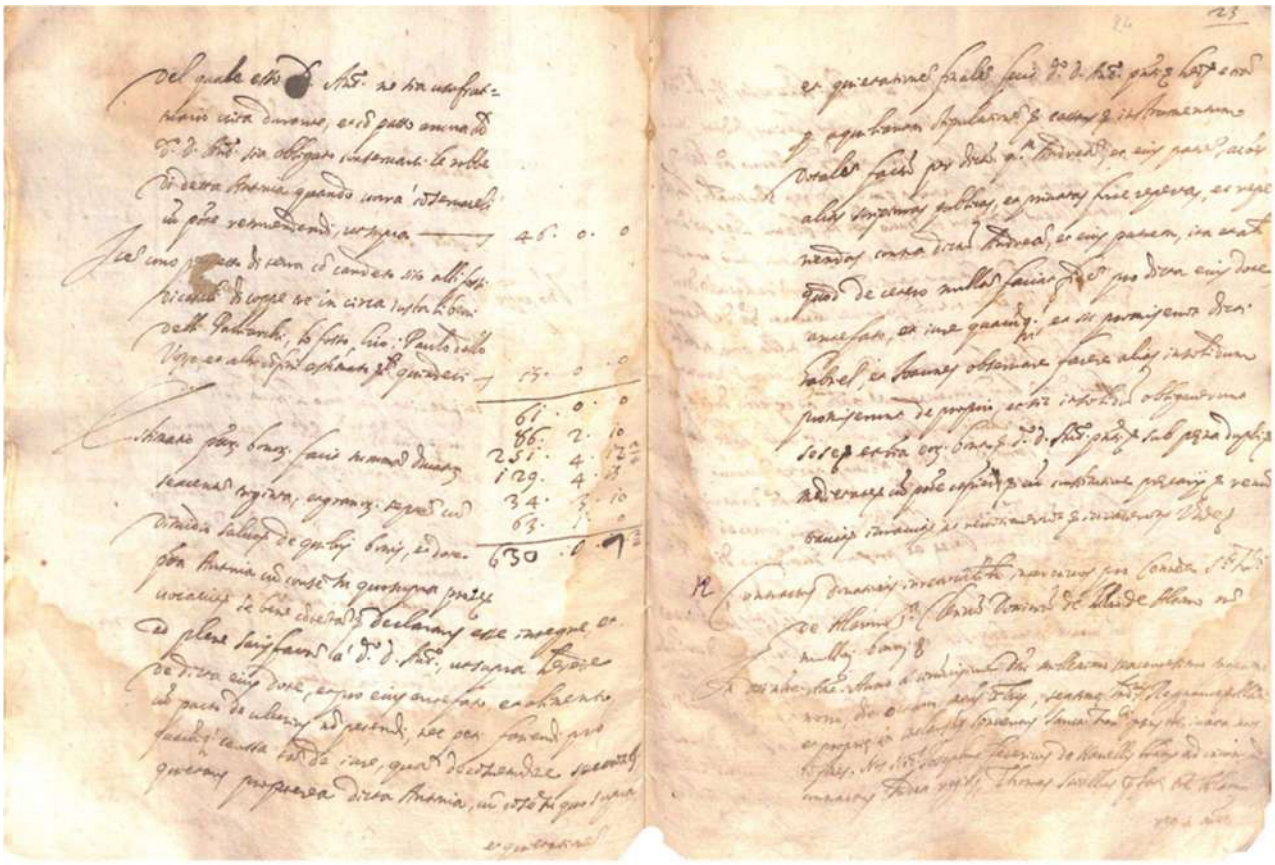
[212] Nel testo si legge propriamente l'errato «*cum pacto de ulterius non petendi nec peti faciendi*». Sulla formula vd. *supra* la nota 36.

[213] Si tratta della consueta formula già commentata *supra* alla nota 46 e *passim*.









10. Slanci generosi e battibecchi a posteriori: dall'ufficio del notaio al tribunale . . .!



Nelle pagine che seguono andremo a leggere ben tre atti interconnessi stipulati a Penne nel 1559, e più precisamente il 25 novembre, nonché un ulteriore documento (un mandato per la proclamazione di un bando) del 1582 (24 marzo).

La situazione alla quale assistiamo assomiglia proprio a **un piccolo "dramma in tre atti" con un epilogo aperto**.

Il primo e l'ultimo atto rientrano in un "frame" abbastanza consueto: **una donna si è sposata e i familiari** (qui tre fratelli) **consegnano al novello coniuge la dote predisposta** (consistente in beni mobili e denaro)**, ottenendone una quietanza a saldo**; tuttavia, **la liberatoria è "ritrattata" da loro stessi a consuntivo, in quanto si confessano, in realtà, ancora obbligati per una parte dell'importo promesso**, che s'impegnano a corrispondere ratealmente al cognato.

Il secondo passaggio, invece, è per noi una novità assoluta ed apre uno squarcio sulle complesse dinamiche di rapporti, innanzitutto economici, ma non necessariamente solo tali, tra famiglie di provenienza e famiglie acquisite, che si profilavano in seguito alle nozze delle giovani donne: è, infatti, **la sposa stessa** che **interviene in prima persona** – non senza il consenso del coniuge e mundualdo – **per** manifestare una decisione forse più generosa che "equanime", come è formalmente definita: ossia quella di **rinunciare a qualsiasi diritto ereditario spettantele**, ritenendosi paga di quanto già ottenuto in termini dotali dai propri consanguinei [214].

Il finale, a distanza di anni, è piuttosto ambiguo e forse, tutto sommato, un po' amaro: la donna è ormai vedova e, tramite un fratello, designato come suo procuratore, ottiene mandato dall'ufficiale giudiziario per la riscrittura, ad opera del notaio già rogante, del documento probatorio attestante gli accordi dotali stipulati all'epoca e nel frattempo smarrito.

Non è troppo difficile immaginare una controversia sorta con gli eredi del defunto marito …

[214] Siffatto genere di rinuncia, che in questo caso è "tombale", è comunque connaturata all'istituto dotale (cosiddetta «*exclusio propter dotem*»). Si veda in proposito, *e. g.*, VINCENZO D'AURELIO, *Dote, matrimonio e famiglia. Approfondimenti a margine di una carta dotale uggianese di fine '700*, Napoli, Grafica Elettronica, 2010 (disponibile on line all'url: < https://culturasalentina.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/05/dotematrimoniofamiglia1.pdf>), p. 6: «La vita della donna, pur apparendo tutelata da una porzione dell'eredità della famiglia di provenienza, era in realtà condizionata da questo espediente che la escludeva dalla ulteriore successione familiare».

N. 14-15-16-17 [AsPe, *Fondo notarile*, Giovanni Blasiotti di Penne, b. 155, vol. 2, ff. 52*v*-53*v* + 53*v*-54*r* + 54*rv* + 52 bis *rv*]:

«*Assignatio dotis pro Lucretia, uxore Martini Lucę Nardi Georgii ac pro Simone, Joanne Francisco et Petro Stephano Colę Rubei / Reassumptum pro Simone. / Facta est apodixa pro Petro Stephano. / Reassumptum virtute mandati expediti per Curiam Causarum civilium civitatis Pennę, die 24 martii 1582. Ad instantiam prędictę Lucretię. /*» [215].

Con una donazione irrevocabile *inter vivos* e un'obbligazione.

Penne, 1559 novembre 25.

In occasione del matrimonio tra Martino di Luca Nardi di Giorgio e donna Lucrezia Rubei, i fratelli di costei, ossia Giovan Simone, Giovan Francesco e Pietro Stefano, assegnano al novello sposo beni dotali per un importo di ducati trecentotto, carlini quattro e quattrini due e denaro per una somma di ducati sessantuno, carlini cinque e grana nove e mezzo, a complemento di ducati cento promessi a suo tempo, a fronte dei quali ultimi, Martino corrisponde, a propria volta, un dotario di ducati dieci (pari al 10 %), promettendo di restituire quanto ricevuto in caso di legittima richiesta, con varî patti e clausole accessorî.

***

Penne, 1559 novembre 25.

Donna Lucrezia, moglie di Martino di Luca Nardi di Giorgio, di Penne, col consenso di costui (in veste di proprio legittimo marito e mundualdo), attesa la soddisfacente entità della dote elargitale dai fratelli Giovan Simone, Giovan Francesco e Pietro Stefano, come anche in forza di una serie di considerazioni d'ordine più generale sulla complessiva situazione familiare e patrimoniale, rinuncia a qualsiasi rivendicazione futura sui beni ereditari della propria stirpe «*tam ex testamento quam ab intestato*», cedendo ogni diritto ai fratelli in questione.

***

Penne, 1559 novembre 25.

Giovan Simone, Giovan Francesco e Pietro Stefano di Cola del notaio Nicola Rubei di Penne si dichiarano obbligati per un importo pari a ducati cinquanta, carlini cinque e grana nove e mezzo (a

[215] Così, testualmente, recitano le didascalie sul mg. sinistro del f. 52v. L'ultima delle annotazioni si riferisce all'inserto coerentemente cucito tra il f. 52v e il 53 r (*i. e.* f. 52 bis).

complemento di complessivi ducati cento promessi) nei riguardi di Martino di Luca Nardi di Giorgio, sposo della loro sorella, in deroga alla quietanza di ricezione integrale della dote da parte di questi, e promettono di pagarli a rate prestabilite negli anni a venire.

***

Penne, 1582 marzo 24.

Il giudice e camerario di Penne dispone che venga reiterata la redazione dell'atto di cui sopra, in quanto smarrito, a tutela dei diritti di Lucrezia, moglie del fu Martino, rappresentata, in veste di suo procuratore, dal fratello Pietro Stefano.

[*In Dei nomine.*] || *In Dei nomine, amen. Anno* etc. 1559*, die vero vigesimaquinta mensis novembris, tertię indictionis. In civitate Pennę, et proprie in domo heredum quondom Colę notarii Nicolai Rubei, sita et posita in regione Sancti Joannis, de medio, iuxta stratam publicam, stratam vicinalem, bona Dominici Rubei et alios confines, regnante serenissimo Philippo de Austria* [216] etc. *anno sexto* etc.
Constituti personaliter in nostri pręsentia Joannes Simon, Joannes Franciscus et Petrus Stephanus Colę notarii Nicolai Rubei de civitate Pennę sponte, contemplatione matrimonii legitime contracti inter Martinum Lucę Nardi Georgii de civitate Penne, ex una parte, et donnam Lucretiam, sororem germanam supradictorum Joannis Simonis, Joannis Francisci et Petri Stephani, ex altera parte, in dote, pro dote et dotis nomine dictę Lucretię dederunt et assignaverunt eidem Martino pręsenti etc. *infrascripta bona mobilia dotalia extimata per Ilinam quondam Angeli Gatti, Margaritam Andreę Tussicię, Pippam Caponetti et Joannellam, uxorem Dominici Rubei, communiter et per ipsas partes electas* etc. *et pecuniam prout infra, videlicet:*
in primis, un letto à spina pesce ripieno di lana razzese, carlini trent'uno; *item* un paro di lenzole di tre tele con rete per mezzo, di braccia vintisette, extimate ducati quattro e carlini quattro; *item* dieci braccia di panno crudo per lenzole, carlini dieci; *item* tre cuscini e mezzo lavorati con seta nigra, carlini nove; *item* un padiglione con cappello con reticella e france intorno al cappello, carlini trentasei; *item* un panno cardato per lo letto, carlini vintidoi; item un mantile a ramma con liste di bammace celeste di braccia quattro e mezzo, carlini quattro [item] || *item* un mantile a quattro licce, carlini doi; *item* un'altro mantile schietto con liste capate, carlini quattro; *item* un mantile schietto, grana vintitre e mezzo; *item* un paro di tovaglie à cordella, grana trentatre e mezzo; *item* un paro di tovaglie à cordella, carlini quattro; *item* un paro di mantili con bammace celeste, carlini quattro; *item* un paro di tovaglie ad opra affilata, carlini otto; *item* un paro di tovaglie una lavorata à tela e l'altra ad opra francesca, grana trentatre e mezzo; *item* una tovaglia di bammace lavorata ad opra sfilata con rete et france in capo e piedi, carlini quattro; *item* una tovaglia, cominciata à lavorare con seta nigra à ponto spicolo, carlini sei; *item* una tovaglia lavorata con seta nigra à ponto spicolo, carlini cinque; *item* una tovaglia lavorata con seta carmosina intorno à ponto piano con france intorno, carlini dieci; item un paro di forzeri usati, ferrati, carlini vintidoi; *item* un vestito da donna di panno cremese incarnato guernito con velluto alli busti, da piedi e per alto, ducati quindeci; *item* quattro camisce da donna inestimate.
Quę bona mobilia dotalia, ut supra extimata, ascendunt ad pręcium et valorem ducatorum trigintaocto, carolenorum quatuor et quatrenorum duos et in pecuniam dictus Martinus confessus fuit etc. *habuisse et recepisse a dictis eius cognatis pręsentibus* etc. *ad complementum ducatorum centum promissorum, pro dote dictę eius uxoris, ducatos sexaginta unum, carolenos quinque et granam novem cum dimidio, de qua dote dictus Martinus vocavit se bene contentum et satisfactum a dictis Joanne Simone, Joanne Francisco et Petro Stefano pręsentibus* etc. *et habendo respectum ad dotem prędictam, ut supra ipsi datam, ipse Martinus sponte* etc. *constituit eidem Lucretię eius uxori*

[216] Filippo I di Spagna, II come re di Napoli, in carica dal 16 gennaio 1556 al 13 settembre 1598 (vd., *e. g.*, ADRIANO CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni. Tavole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche* (seconda edizione interamente rifatta ed ampliata), Milano, Hoepli, 1930, p. 551).

prẹsenti etc. *[pro dotario]* || *pro dotario, augmento dotis et donatione propter nuptias ducatos decem de carolenis* etc. *ad rationem ducatorum decem pro quolibet centenario* etc.*, quam quidem dotem et dotarium ipse Martinus reposuit et restauravit ac salvam* etc. *fecit super omnibus bonis suis* etc. *et promisit illam et illud restituere* etc. *eidem Lucretię, eius uxori, vel supradictis Joanni Simoni, Joanni Francisco et Petro Stephano prẹsentibus* etc.*, vel cui ius et casus dederit, in omnem casum et eventum restituendarum dotium, bona mobilia dotalia in bonis mobilibus, habita consideratione ad deteriorationem, et pecuniam etc. in pecunia, quia sic* etc. *et voluit* etc. *et promisit assignationem, confessionem* etc. *ac omnia et singula* etc. *ratas* etc. *ac rata* etc. *habere* etc.*, pro quibus omnibus observandis dictus Martinus obligavit se* etc. *sub pena dupli* etc.*, cum potestate capiendi* etc.*, constitutione prẹcari* etc. [217] *Renunciaverunt* etc. *iuraverunt* etc. *Fiat in forma* etc.
Iudex Merolus Pallinus
notarius Joannes Blasiottus
testes Augustinus Zacchei
Colantonius Marcinelli et
Colantonius Cioletti

***

Pro Joanne Simone, Joanne Francisco et Petro Stephano supradictis [218]**.**
Dictis die et loco ac coram dictis iudice, notario et testibus. Constituta personaliter in nostri prẹsentia Donna Lucretia, uxor Martini Lucę Nardi Georgii, de civitate Pennę, sponte, etc.*, cum prẹsentia, consensu, auctoritate* etc. *supradicti Martini, sui mariti et legitimi mundualdi, ibidem prẹsentis* etc. *necnon cum consensu, laudo* etc.*, Dominici Rubei, sui consanguinei ibidem prẹsentis* etc. *intervenientis pro Laudatore* etc.*, considerans dotem ipsi constitutam, promissam et consignatam, vigore instrumenti rogati* [*manu*] || *manu mei prędicti notarii hodie, prędicto die, esse convenientem, nedum de paragio sed longe plus actenta facultate patrimonii et numero filiorum Colę sui patris, eapropter ac ex aliis causis digne eius mente moventibus, vocavit se bene contentam, tacitam, quietam et satisfactam et promisit infuturum* [219] *non molestare* etc. *nec aliquid petere a dictis Joanne Simone, Joanne Francisco et Petro Stephano, suis fratribus dotantibus, in et super bonis et hereditatibus paternis, maternis, fraternis, sororinis et aliis iuribus et rationibus ad ipsam quomodocumque et qualitercumque spectantibus et pertinentibus, tam ratione legitimę, paragii, supplemento legitimę et paragii, trabellianicę, falcidię et cuiuscumque alterius generis, tam ex testamento quam ab intestato, quę iura, actiones et portiones ex nunc ipsa Lucretia donavit donationis titulo inrevocabiliter inter vivos concessi, donavit et remisit dictis eius fratribus prẹsentibus* etc.*, quia sic* etc. *et voluit* etc. *et promisit* etc. *dictas assertionem, quietationem, donationem* etc. *ratas* etc. *ac rata* etc. *habere* etc. *Pro quibus omnibus observandis* etc. *dicta Lucretia obligavit se* etc. *sub pena dupli dictę dotis* etc. *, cum potestate capiendi* etc.*, constitutione prẹcarii* etc. *Renuntiavit* etc. *Iuravit* etc. *Fiat in forma* etc.

[217] Per un approfondimento su questa formula si rinvia a quanto già osservato *supra* alla nota 46 e *passim*.
[218] Vd. la didascalia sul mg. sinistro del f. 53v.
[219] Ripetuto, per errore, nel testo.

***

Pro Martino Lucę Nardi Georgii. / Facta est copia [220]**.**

Constituti personaliter in nostri prẹsentia Joannes Simon, Joannes Franciscus et Petrus Stephanus Colę notarii Nicolai Rubei de civitate Pennę sponte confessi fuerunt legitima stipulatione se vere teneri insolidum etc. *Martino Lucę Nardi Georgii de dicta civitate prẹsenti* etc. *in ducatis quinquaginta de carolenis* etc.*, carolenis quinque, granis novem cum dimidio debitis* [*ex residuo*] || *ex residuo ducatorum centum de carolenis ipsis promissorum pro dote* [221] *donnę Lucretię, eorum sororis et uxoris supradicti Martini, non obstante confessione facta per eundem Martinum in instrumento consignationis dotis rogato manu mei prędicti notarii hodie, prędicto die, de integra receptione dotis prędictę, quam confessionem noluerunt aliquo modo obstare* etc.*, quos ducatos quinquagintaquinque de carolenis, carolenos quinque, granas novem cum dimidio ut supra debitos ipsi debitores promiserunt et se in solidum obligaverunt dare, solvere,* etc. *eidem Martino, eorum cognato, creditori, prẹsenti* etc. *hoc modo, videlicet: ducatos decem hinc ad unum annum ab hodie incohando et deinde omni anno ducatos decem et ultimo anno ducatos quinque, granas quinquaginta novem cum dimidio, usque ad integram satisfactionem* etc. *et abinde* etc. *in pace* etc. *et voluerunt* etc. *et promiserunt* etc. *confessionem* etc. *ratas* etc. *ac rata* etc. *habere* etc. *Pro quibus omnibus observandis* etc. *dicti debitores obligaverunt se* etc. *insolidum* etc. *et bona* etc. *sub pena dupli* etc. *, cum potestate capiendi* etc.*, constitutione prẹcarii* etc. *Renuntiaverunt,* etc. *Iuraverunt,* etc. *Fiat in forma* etc.

***

Camerarius et iudex civitatis Pennę etc.

Ex nostra nostrẹque Curię parte, et ad omnem instantiam Petri Stefani Rubei, procuratoris donnę Lucretię, uxoris quondam Martini Lucę, peremptorie mandetur egregio notario Joanni Blasiotto, de civitate Pennę, personaliter vel communiter, quatenus, sub pena unciarum auri quatuor apponenda etc. *et intra dies tres seu quam citius post prẹsentium intimationem debeat reassumpsisse instrumentum dotale supradictę Lucretię, non obstante ut dicitur fuisse reassumptum, quia fuit amissum, alias debita mercede et salario* etc.*, quare mandetur* etc.*, referatur, quoad etc. Datum Pennę, die XXIV mensis Martii 1582.*

V. Maccabeus iudex

Per l'egregio Notaro Giovanni Blasiotto

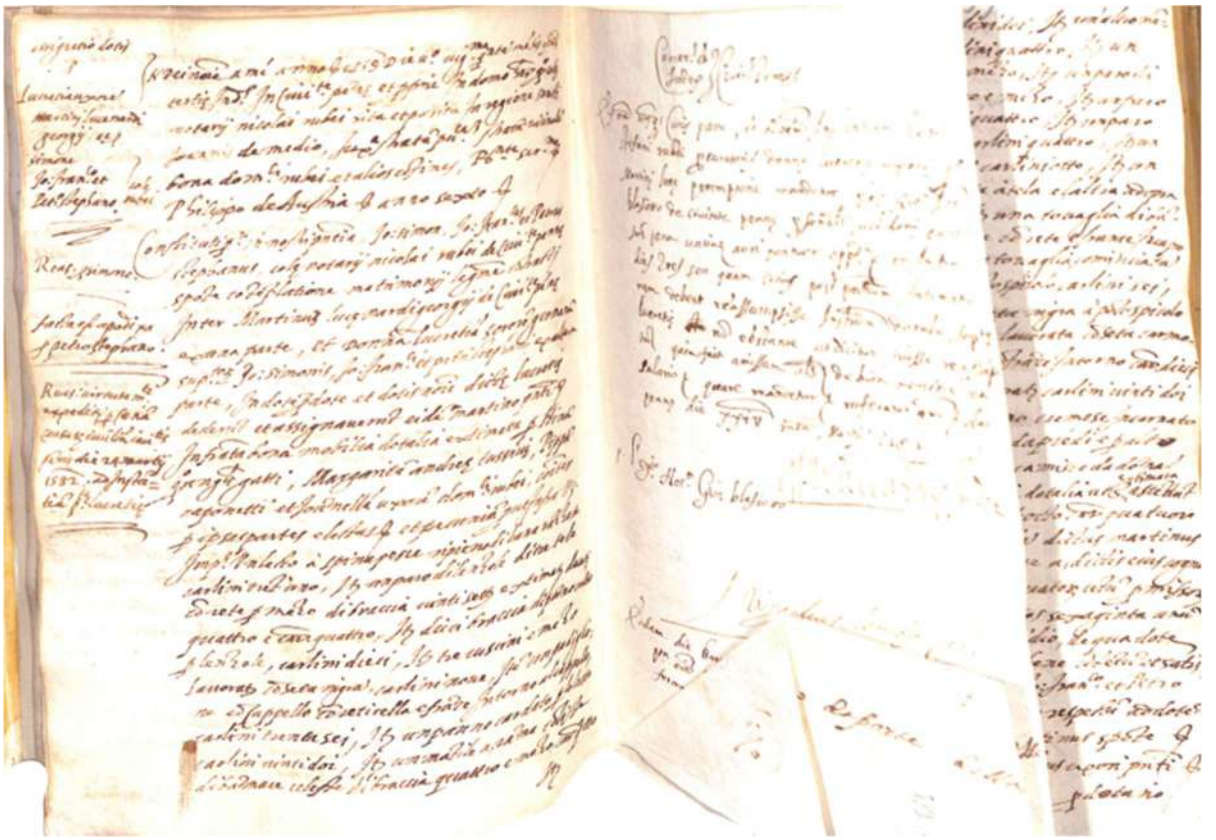
Virgilius Lembus cancellarius

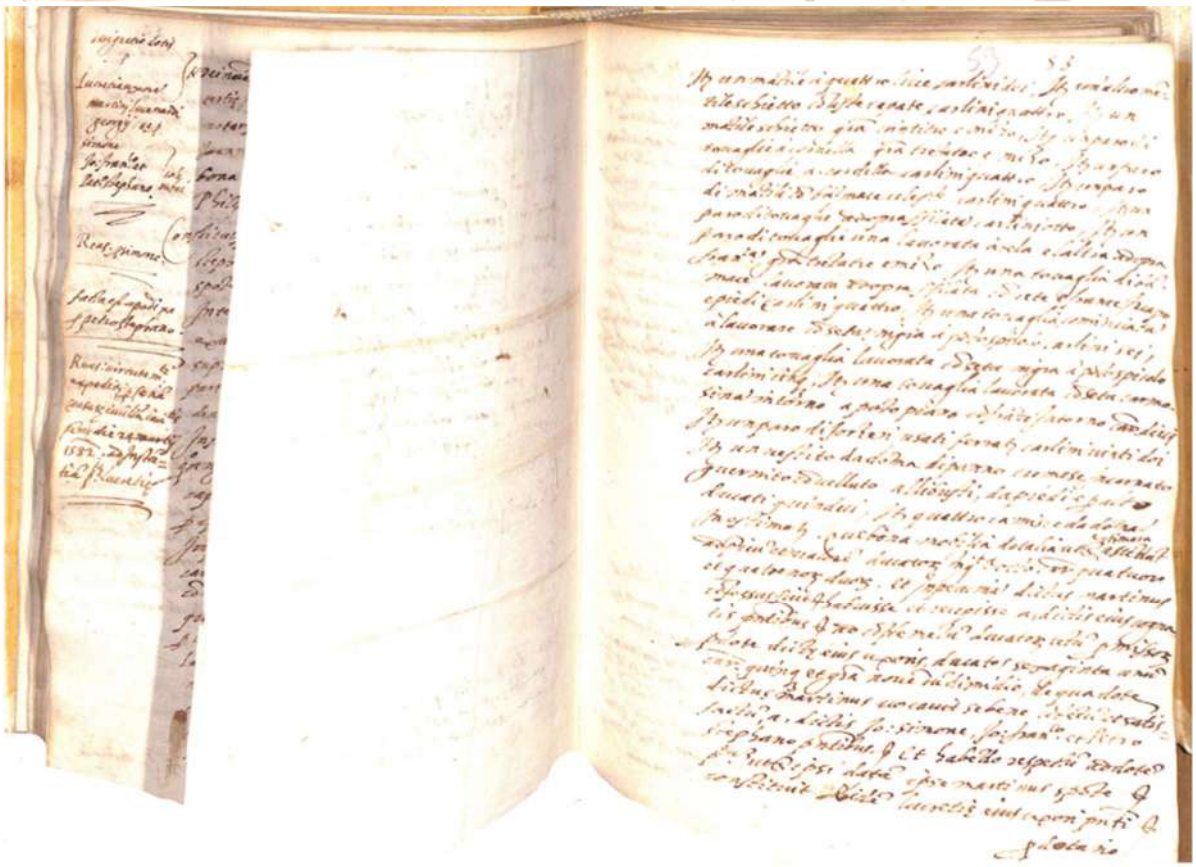
Eodem die Antonius Joannis, publicus banditor, retulit ipsi Curię se intimasse prędicta omnia supradicto egregio notario Joanni de persona reperto, modo et forma prout habuit in commissis etc. ||

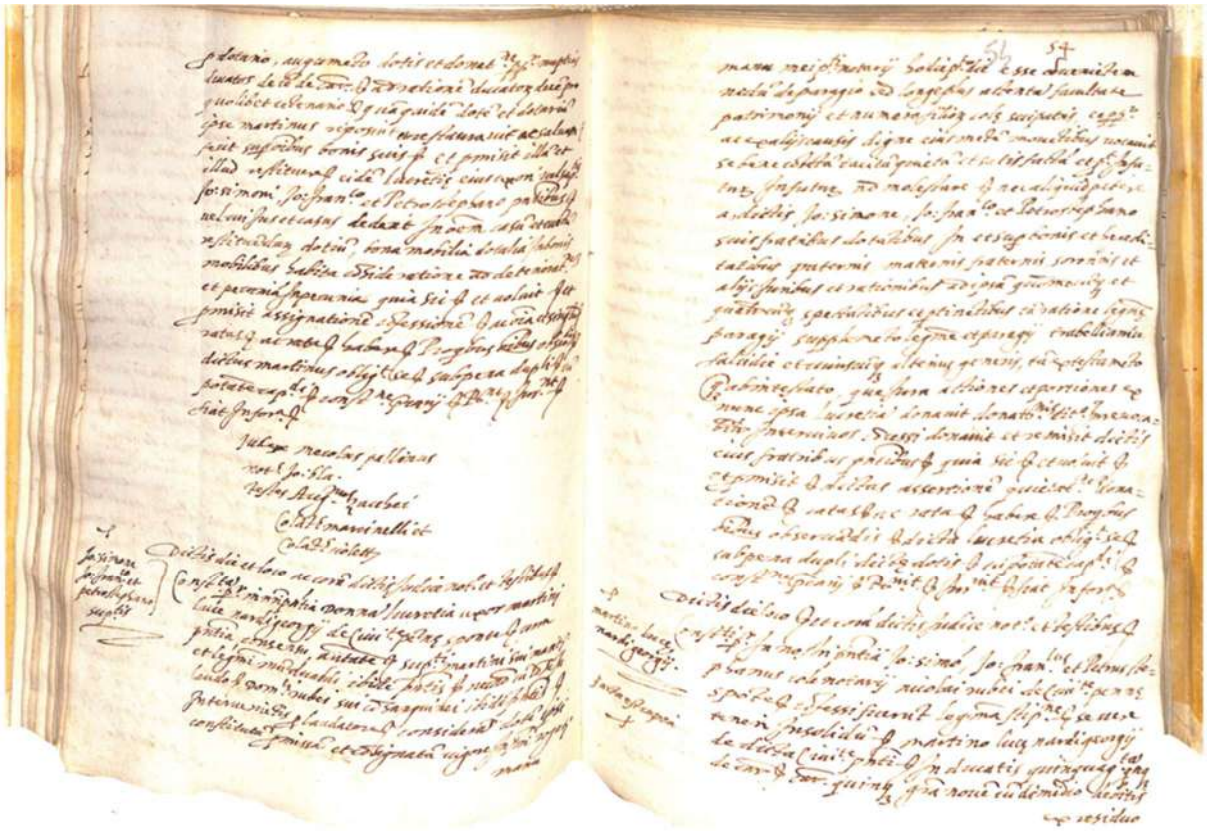
[220] Vd. la didascalia sul mg. sinistro del f. 54r.

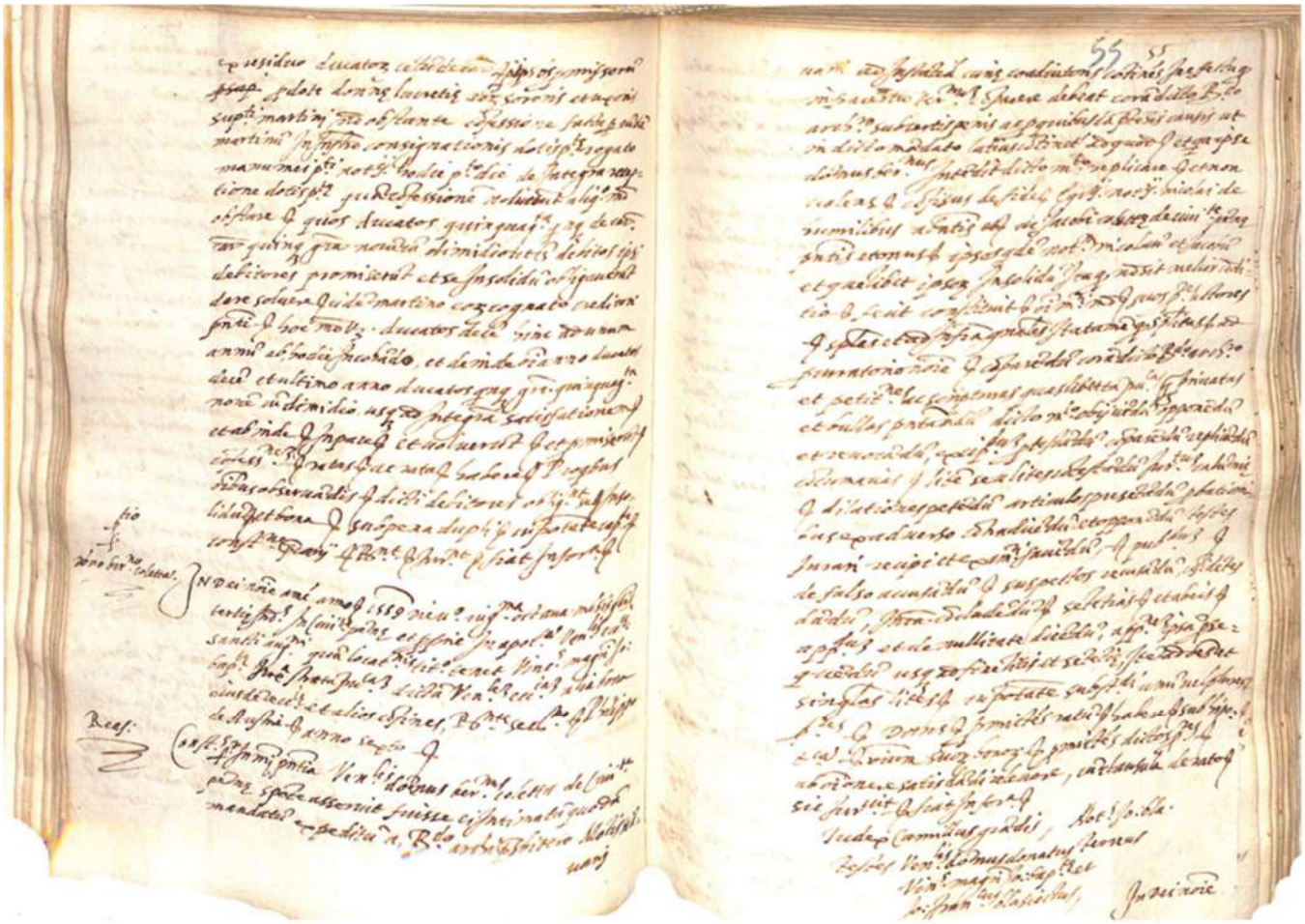
[221] Nel testo, prima di questo sintagma, si legge: «*p sup*», depennato.

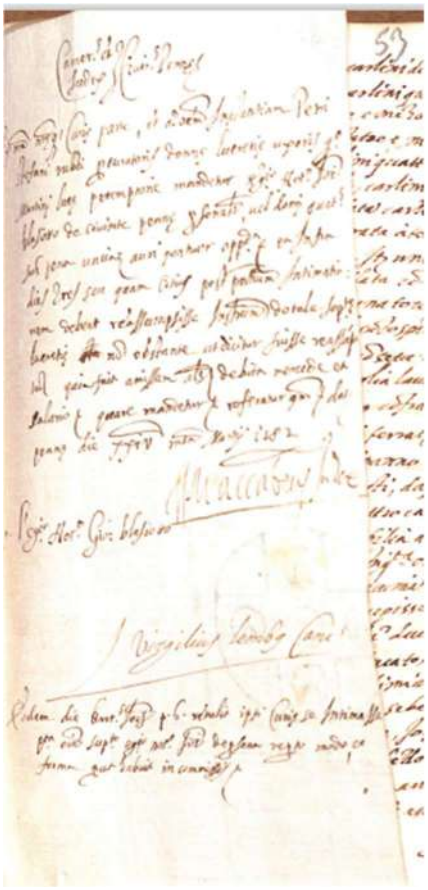
Copia banno da parte della […]





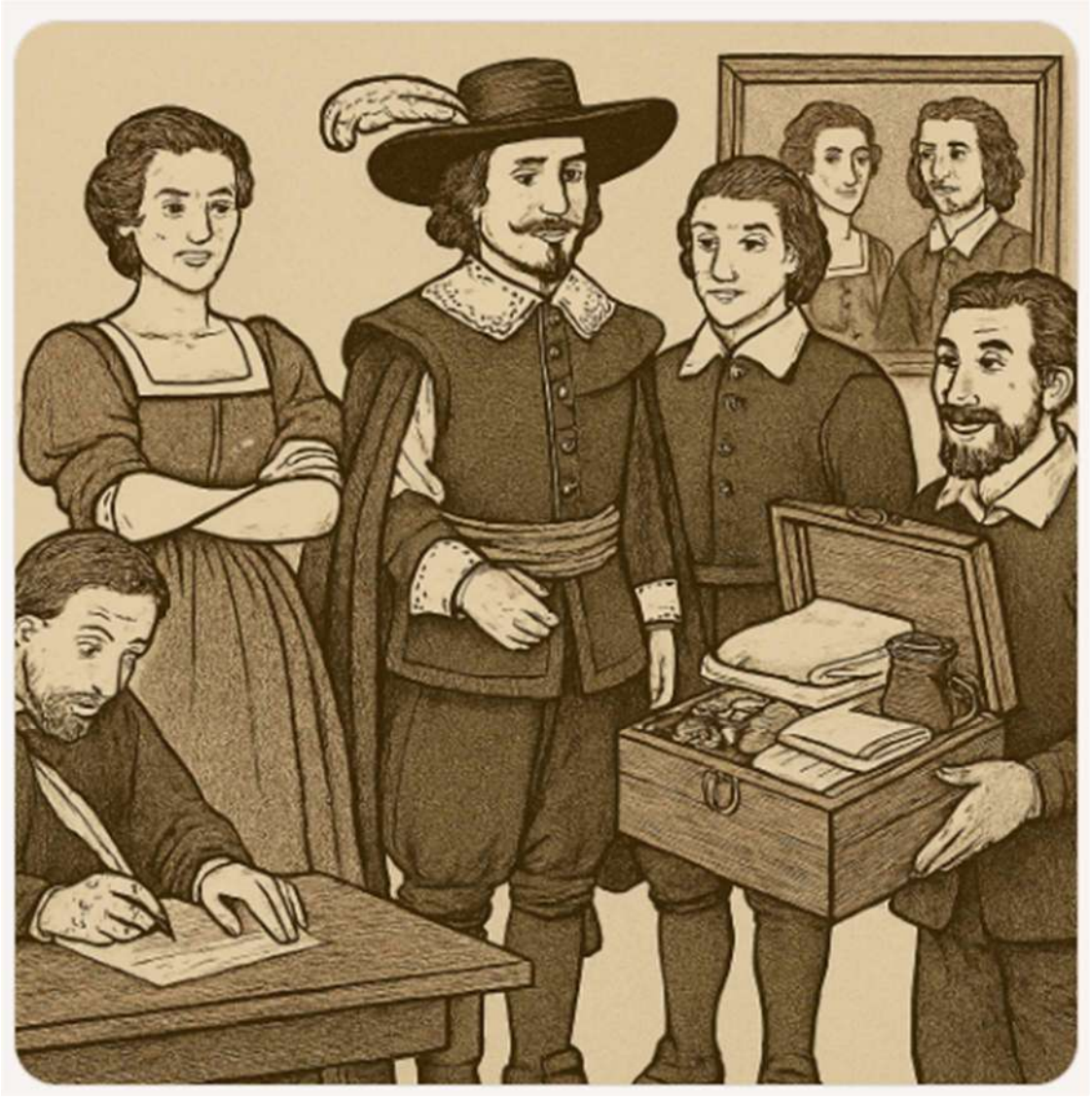








11. «Quia datus est casus restitutionis dotis»: siamo uomini - e donne! - o ragionieri . . .?



Possediamo ormai una certa familiarità con questo genere di strumenti notarili, aventi per oggetto le assegnazioni dotali: abbiamo già avuto occasione di incontrare minuziosi elenchi di beni, corredati dal loro valore, stimato da due persone esperte; ci è capitato, altresì, di imbatterci in vedove intente a rivendicare il dovuto, come anche rientrate in possesso della loro dote (e pronte a disporne a proprio estro in atti notarili appositi); abbiamo, infine, anche avuto modo di constatare che non sempre le doti promesse "*illo tempore*" coincidevano con quelle effettivamente liquidate "*hic et nunc*".

Ebbene, questo strumento notarile suggella la nostra piccola rassegna offrendoci un precipitato originale e caratteristico di tutti questi elementi già finora apprezzati, con un'ulteriore variante: quella, virtualmente carica di tensione, della decisione di risposarsi da parte della vedova intenta a chiedere all'obbligato la restituzione della propria dote.

Gli ingredienti sono più precisamente: una vedova che si è risposata, una dote che deve tornare alla legittima titolare – pur non essendo stata versata a suo tempo per intero al defunto marito – e un esecutore testamentario onesto, pietoso e ligio al proprio dovere.

Proprio grazie a quest'ultimo, **il finale è lieto** [222], **stanti i sentimenti del coniuge defunto, che aveva disposto liberalmente sull'emolumento da corrispondere all'amata**, e così, a coronamento di una pagina legale ufficiale, fitta di complessi e minuziosi calcoli, **interviene come fattore decisivo quel parametro incommensurabile, refrattario a ogni categorizzazione e capace di stravolgere ogni schema precostituito, che è l'amore, timido protagonista mai dichiarato, di tutta questa carrellata di documenti, che ci piace chiudere così con una nota di pura bellezza e romanticismo, ma anche di riflessione e di cauto ottimismo**.

In mezzo a tante donne intente a contrarre legami definiti o addirittura stabiliti da altri, a districarsi tra regole sociali e calcoli economici, eccone una che si autodetermina, senza malumori, senza rivalse, senza clamore: semplicemente sceglie da sé (col nuovo coniuge) il proprio destino, muovendosi con leggerezza e intelligenza tra uomini che, sbiadita ormai pressoché del tutto la stantia figura del "mundualdo", a loro volta, con rispetto e umanità, non la guidano "autoritativamente", ma la assecondano "solidalmente" e la supportano con rispetto ed affetto, lasciandole lo spazio per inaugurare – all'ombra di una storia poco raccontata, ma scritta tra le righe – un primo accenno di costruzione di … una «stanza tutta per sé»! [223]

---

[222] Sulla riluttanza degli eredi dei mariti a rimborsare le spettanze alle vedove (nonché «dei testatori maschi che spesso lasciano disposizione affinché le mogli rimangano donna et domina del patrimonio concedendo non di rado sostanziosi legati qualora le vedove decidano di non convolare a nuove nozze») vd., una per tutti, la già citata DENISE BEZZINA, *Dote, antefatto, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII*, in: *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*, a cura di PAOLA GUGLIELMOTTI, pp. 69-136 (< http://www.rmoa.unina.it/5467/1/III%20Bezzina%20Doti.pdf >), partic. p. 115 (e n. 169).

[223] È, peraltro, interessante e indicativa la circostanza che il nuovo coniuge sia un soldato spagnolo: come è stato scritto, «*u*n tipo di credito particolare, di tipo sociale, che può diventare anche economico, è ad esempio quello che la donna acquista presso il marito quando, in conformità alla legislazione quasi ovunque vigente, con il matrimonio e con la dote gli dona anche il privilegio della cittadinanza e dei diritti civili a questo legati» (GIOVANNA PETTI BALBI, *Forme di credito femminile: osservazioni introduttive*, in: *Dare credito alle donne. Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna*, a cura di GIOVANNA PETTI BALBI e PAOLA GUGLIELMOTTI, Convegno internazionale di studi: Asti, 8-9 ottobre 2010, Asti, Centro studi Renato Bordone sui Lombardi, sul credito e sulla banca, 2012, pp. 9-24, partic. p. 24).

N. 18 [AsPe, *Fondo notarile*, Ludovico di Berardino di Pescara, b. 268, vol. 1 [20|1|A-B], ff. 62*r*-64*r*]: «*Quietatio pro Baldassarro de Siro*» [224].

Pescara, 1649 dicembre 6.

Maria Anecchini, figlia di Piermarino, attualmente sposa del soldato spagnolo Giovanni Cobos de Mides, nonché vedova di Giovanni Battista di Siro, rivendica e ottiene, alla presenza e col consenso del nuovo sposo, come pure del fratello Giovanni Nicola, la restituzione della propria dote, ascendente alla cifra di 250 ducati (come risultante da strumento notarile del 10 gennaio 1637, rogato dal notaio Giovanni Giacobo Antonino di Lanciano). Baldassarre di Siro, fratello del *de cuius*, contesta il mancato versamento, a suo tempo (ossia entro il 1636, come da accordi), di ducati 40 e carlini 2 e, tuttavia – onorando l'amore del defunto fratello per la sposa, il proprio senso di *pietas* verso l'anima del *de cuius* e, non da ultimo, il diritto – ottempera all'ultima volontà di Giovanni Battista, che aveva disposto la consegna intera e totale alla donna di quanto risultante agli atti. Ne consegue un'accurata rassegna di beni e denaro contante, rispettivamente ammontanti a ducati 234 e carlini 8 e ducati 15 e carlini 2, con la peculiarità – entro il primo computo – di una somma solo virtuale di ducati 28 e mezzo, frutto di un credito vantato dal fu padre della donna nei confronti di tale Pietro Sacco di Lanciano, che le parti convengono sia esatto dai coniugi richiedenti la dote [225]. Segue la quietanza di rito, unitamente alla rinuncia a ogni ulteriore pretesa.

[224] Così, testualmente, recita la didascalia sul mg. sinistro del f. 62 r.

[225] Come ha sottolineato ALFREDO ROSSI, *Ceppaloni. Storia e società di un paese del Regno di Napoli*, Pro Loco Ceppaloni, 2011, p. 303, « Il contratto matrimoniale era a volte anche l'occasione per regolare crediti o debiti: tra i beni oggetto di dote vi potevano essere crediti da esigere oppure introiti in danaro o grano provenienti da obbligazioni censuarie su terreni».

In Dei nomine, amen. Die sexta mensis Decembris 1649, Piscarię, secundę indictionis, regnante [226]*,* etc. *et proprie in domo Joannis Cobos de Mides, militis hispani, iusta suos fines,* etc.
Pro iudice: Capitaneus Pompeus Procaccinus, regius ad contractus iudex. ¶
Pro testibus: Joannes Betteus, Dominicus LoCarolus et Andreas de Tomaso, omnes literati. ¶ ||
Quod prędicto die, etc.*, in nostri pręsentia personaliter constituti* [227] *Joannes Cobos de Mides hispanus in hoc regio pręsidio Piscarię et Maria Anicchina civitatis Lanciani, eius legitima uxor, in solidum agentes* etc.*, parte ex una, et Baldaxar de Siro dictę civitatis degens Piscarię, similiter agens* etc.*, parte ex altera. Qui, quidem, Baldaxar* [228] *sponte asseruit coram nobis qualiter, annis elapsis, fuisse contractum matrimonium inter quondam Joannem Baptistam de Siro, eius fratrem, et Mariam Anicchinam, prędecedentibus solemnitatibus Sanctę Romanę Ecclesię et, pro contemplatione matrimonii, fuisse per Piermarinum Anicchinum, patrem prędictę Marię, promissum in dote et dotis nomine ducatos biscentum quinquaginta, vigore capitulorum matrimonialium tenoris sequentis, videlicet:*

Copia, etc.

Capitoli matrimoniali da osservarsi da Pier Marino Anecchino da una parte et Giovanni Battista de Siro dall'altra, con l'occasione del matrimonio da contrahersi tra esso Giovanni Battista et Maria Anicchini, figlia di detto Piermarino. *In primis*, il detto Piermarino promette dare per sua legitima sposa al detto Giovanni Battista la detta Maria, sua figlia, fatte che saranno le debite ceremonie della Santa Chiesa, et detto Giovanni Battista, dall'altra parte, promette pigliare la detta Maria per sua legitima moglie: et, per contemplatione di detto matrimonio, il detto Piermarino promette in dote et in nome di dote al detto Giovanni Battista ducati doicento cinquanta, nel sequente modo, *videlicet*: al tempo del sposare, ducati cinquanta in contanti et docati cento in beni mobili et li restanti docati cento promette darglieli per tutto il mese di agosto 1636: et il detto Giovanni Battista promette di ricevere detta dote et farne publico instrumento a conseglio de' Savii, promettendo anco far riceverla et obligare in detto instrumento Baldassarro, suo fratello, promettendo dare il dotario, secondo l'uso della città di Lanciano, à ragione di vinti per cento et per detto dotario con dette doti obligare se medesimi et loro beni *etc.*

Io, Giovanni Battista de Siro, accetto et confermo quanto di sopra et, per non saper scrivere, l'ho fatto fare per mano di Giovan Donato di Siro, mio fratello, et firmato con il segno di croce di propria mano del detto Giovanni Battista di Siro, per non saper scrivere.
Io, Baldassarro di Siro, accetto quanto di sopra.
† Segno di croce di propria mano di Pier Marino Anecchino, per non saper scrivere: prometto osservare quanto di sopra et accetto et confermo quanto di sopra.

---

[226] Il riferimento obliterato dalla formula ceterata è a Filippo IV di Spagna, III come re di Napoli, in carica dal 31 marzo 1621 al 17 settembre 1665 (vd., *e. g.*, ADRIANO CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni. Tavole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche* (seconda edizione interamente rifatta ed ampliata), Milano, Hoepli, 1930, p. 551).
[227] *Scil.* «*sunt*».
[228] «*Reassumptum in forma <pro> Baldaxarro de Siro*».

Ab actis [*quondam*] || *quondam notarii Joannis Jacobi Antonini penes Alfenum Joannem Francisci Scacchio, virum consiliarem, licet aliena manu,* etc.*, extracta,* etc.*, meliori,* etc. [229] *et ad fidem,* etc. *Ego, notarius Joannes Baptista de Verna, hanc formam* [230]*, requisitus, signavi. Laus Deo. Locus signi.,*

consistentes in tot bonis mobilibus, animalibus, pecuniis, prout apparet ex instrumento rogato manu notarii quondam Jacobi Antonini de Lanciano sub die decimo Januarii 1637, cui relatio habeatur; et quia in ultima infirmitate prędicti quondam Joannis Baptistę de Siro, oretenus declaravit complementum dotis prędictę non recepisse, ascendentem ad summam ducatorum quatraginta et carolenorum duorum, tamen per amorem et affectionem prędictę Marię, olim suę uxoris, mandavit quod dictus Baldaxar, post obitum dicti Joannis Baptistę, deberet restituere dictę Marię dotem prędictam ducatorum biscentum quinquaginta, cum pacto expresso [231] *quod dicta Maria infuturum non potest nec debet prętendere aliquid tam pro lecto viduale quam pro aliis causis; et quia datus est casus restitutionis dotis prędictę, ideo dictus Baldaxar, ad beneficium animę dicti Joannis Baptistę, sui fratris, et quia sic de iure tenetur, exbursavit dictos ducatos biscentum quinquaginta in tot bonis mobilibus ęstimatis a duobus expertis communiter electis* [232]*, ut dixerunt, ascendentibus ad summam ducatorum biscentum triginta quatuor et carolenorum octo, ut apparet ex infrascritta notula, videlicet:*

una trabacca [233] di lino bambacciata braccie [234] trentadue à carlini due lo braccio: importa ducati sei et carlini quattro; et dieci libre di bombacia à carlini tre la libra: in tutto ducati nove et carlini quattro; una camisa da donna con treccie [235]: carlini dieci; una camisa con maniche lavorata: carlini venti; uno innanzi-letto con rete stimato carlini diecisette; uno paro di lenzola con rete di braccia ventiuno stimato con la rete carlini quarantacinque; uno altro paro di lenzola: ducati cinque; un'altra para di lenzola con rete ruzze [236] stimato carlini settantasei; uno lenzolo con rete et pizzilli [237] stimato carlini quarant'otto et grana

---

[229] La formula qui ceterata, nella sua versione estesa, richiamava l'attenzione sul fatto che si trattasse di copia conforme, collazionata con l'originale e con esso concordante, «*meliori collatione semper salva*».

[230] Il termine è sostanzialmente certo, in quanto richiesto formularmente: tuttavia qui risulta vergato in modo estremamente corsivo e poco perspicuo. D'altronde, se si dovesse analizzarlo sotto un profilo puramente visivo-paleografico, potrebbe sembrare un «*tamen*», introdotto da un accenno di "ruche" simile a quello riscontrabile nell'avverbio correlativo «*tam*» una decina di righi più in basso. Non è escluso che questo scrivente, forse straniero e comunque a tratti in difficoltà con la lingua latina, abbia risolto con un'esecuzione grafica volutamente ambigua la copiatura di un termine che forse gli creava imbarazzo.

[231] «*Expressu*» nel testo.

[232] Vd. *passim* questa rassegna nel suo complesso.

[233] Vd. il più volte citato NICOLA FIORENTINO, *Parole e cose dei nostri avi (Abruzzo meridionale, secc. XVI-XIX). Dizionario*, Teramo, Edigrafital, 2004, p. 256: «**Trabacca, Trabbacca** = specie di padiglione (DEI [*i. e.* CARLO BATTISTI, GIOVANNI ALESSIO, *Dizionario Etimologico Italiano*, Firenze, Barbera, 1975]). Nei nostri documenti sia nel senso di struttura lignea, sia in quello di tendaggio. Vedi anche "travacca" […]».

[234] Unità di misura lineare, sottomultiplo della canna, di valore variabile a seconda delle località. NICOLA FIORENTINO, *Parole e cose dei nostri avi (Abruzzo meridionale, secc. XVI-XIX). Dizionario*, Teramo, Edigrafital, 2004, p. 37 rileva, a titolo esemplificativo, come generico riferimento per il territorio abruzzese, che a Casoli equivaleva alla terza parte della canna ed era quindi pari a cm. 70,3.

[235] Termine ben attestato (vd. sempre NICOLA FIORENTINO, p. 258).

[236] *I. e.* rozza, grossolana (NICOLA FIORENTINO, cit., p. 214).

[237] Come si legge in NICOLA FIORENTINO, cit., p. 193, il termine "pizzo" «era usato alternativamente al dim. "pizzillo" ma senza sostanziali differenze […]». *Ad locum*, si rinvia ulteriormente alle numerose varianti "pezzelli", "pezzilli", "pizzelli", "pizzilli" e persino "pezzetti" e "pizzitelli", indicanti «generalmente al pl. = trine, merletti» (*id.*, p. 189).

sette et mezzo; un'altro paro di lenzola usate stimate carlini dieci otto; una coperta da letto bombaciata [238] stimata carlini quarantadoi; una coperta da letto penta bianca et torchino con il tornaletto: ducati cinque; uno rotolo di mantile || terlice: carlini trentadoi e mezzo; uno rotolo di terzeri [239]: ducati tre; due roglieri [240] *seu* coscini bombaciati: carlini otto; una tovaglia di taffetà verde con rete intorno stimata carlini ventidoi; due faccie di coscini con rete: carlini sedici; un paro di investiture di coscini con rete grande: carlini sedici et grana sette et mezzo [241]; una tovaglia di panno di fiera: carlini quindeci; uno sproviero con cappotto di panno in 13: ducati venti; un'altro sparviero di olanda di seta: ducati quattro; una paranante [242] di velo: carlini dieci; una tovaglia di panno di fiera: ducati tre; una crispina [243] di seta: carlini sette. Una parananza di taffetà torchina, pezzello piccolo, d'argento: carlini quindeci; uno collaro di donna con pezzelli di seta cruda: ducati doi; un'altro collaro con pezzelli simili: carlini dieci; una cappatorella [244] intagliata con pezzelli: carlini nove; uno caccavello [245] novo: carlini diecisette; una caldara grande, uno barile di rame novo: ducati tre; una parananza [246] di lana rossa: carlini sette; uno paro di pianelli [247]: carlini tre; due casse di noce con serrature: ducati otto; due matarazzi con due coscini di lana: ducati quindici; oro: ducati trenta; un paro di maniche di tela d'argento: carlini trentacinque; una veste di saia intrappata [248]: ducati dicisette; una veste di saia [249] signorile et un'paro di maniche: ducati otto; uno manto: ducati sette;

---

[238] Derivato di "bombace" (*alias* "bammace"), ossia cotone (vd. NICOLA FIORENTINO, cit. *supra*, pp. 34 e 29).

[239] Vd. GENNARO FINAMORE, *Vocabolario dell'uso abruzzese*, Lanciano, Carabba, 1880, p. 301: «Terzére, Turzére. sm- Tovagliolo […] (Cfr. "Terzone*", Sorta di tela grossa; e "Terzaruolo*", Fazzoletto»).

[240] Il "rogliero" o "rigliero" era il nostro "origliere", ossia "guanciale" (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 213 e 209).

[241] Più o meno a questa altezza ovvero, più esattamente nell'interlineo tra questo rigo e quello inferiore, nel mg. sinistro figura la scritta: «*Maria. H. C. A.*». Si tratta di una sigla frequente nei protocolli di questo notaio (e non registrata nei repertori di abbreviazioni di uso comune), che si può sciogliere con sicurezza nella forma «*hic <est> copia authentica*», come è stato possibile appurare rinvenendo in un altro volume del notaio suddetto una variante meno compressa della medesima annotazione.

[242] Lo stesso che "mantiera" (*i. e.* "grembiule"). Del vocabolo sono state registrate nei lemmari numerose varianti equipollenti: "parainanti", "parainnanzi", "parananzi", "parannanzi", "parinnanzi", "paravanti". Un sinonimo, lessicalmente contiguo, è, inoltre, il termine "avantisina" (o "avantiseno" o "avantisino"). Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 179 e p. 27.

[243] Sorta di ghirlanda o fermaglio per capelli: vd., *e. g.*, *Le thresor des trois langues, espagnole, françoise et italienne: auquel est contenue l'explication de toutes les trois, respectivement l'une par l'autre: distinguée en trois parties I. Tesoro de la lengua española, francesa y italiana [...], II. Thresor de la langue françoise, italienne et espagnole [...], III. Tesoro delle tre lingue, italiana, francese e espagnuola [...], le tout recueilli par* CÉSAR OUDIN, Vol. 2, Cologny, Pierre de la Roviere, 1616, p. 368, s. v. «serreteste».

[244] Mantellina per donne (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 52).

[245] Diminutivo di "caccavo": si trattava di un «vaso di terra o di rame da scaldarvi acqua o cuocervi checchessia» (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 41).

[246] Variante del "paranante" incontrato sopra (vd. la nota 242).

[247] Ciabatte, pantofole, attestato anche al maschile (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 190).

[248] Allofono per "indrappata".

[249] Termine già incontrato nel documento n. 2. Vd. NICOLA FIORENTINO,cit., p. 215: «**Saia, Saja, Saya** = tessuto spinato di lana per vesti femminili (DEI [*i. e.* CARLO BATTISTI, GIOVANNI ALESSIO, *Dizionario Etimologico Italiano*, Firenze, Barbera, 1975]). Specie di pannolano; tessuto di lana leggera che si fabbricava specialmente ad Amalfi (DDNA [*i. e.* ANTONIO ALTAMURA, *Dizionario dialettale napoletano*, Napoli, Fiorentino, 1968]). Vedi anche la voce "panno". […].»

una filsa [250] di granatina [251] con un gioiello piccolo: ducati tre; uno paro di coprifochi et una catena da foco: carlini quindeci; una parananza d'orletta con pizzilli fini: carlini venticinque; per pizzilli di fiantra fine: carlini quindeci; braccia trentatre di tela fine a nove cinquine il braccio: ducati sette et carlini quattro e più ducati ventiotto et mezzo da esigersi da pretio secco; denari in contanti: ducati quindeci et carlini doi,

quos ducatos quindecim et carolenos duos exborsavit dictus Baldaxar et numeravit coram nobis in complementum prędictorum ducatorum biscentum quinquaginta in propriis manibus prędictorum Joannis Cobos et Marię, suę uxoris, consistentes in moneta aurea et argentea videlicet in septem zicchinis, in una plastra florentina et in uno caroleno ramis, qui coniuges, cum iuramento tactis scripturis, coram nobis, renunciatione exceptioni non habitę vel numeratę pecu- [*-nie*] || *-nię et quia in dicto instrumento manet una partita ducatorum viginti otto cum dimidio, quos debebat consequi dictus quondam Joannes Baptista de Siro à Petro Sacco civitatis Lanciani, debitore prędicti Piermarini, in partem dictarum dotium et usque adhuc* [252] *non sunt recuperati, ideo dictus Baldaxar, ex certa eius scientia, coram nobis, cum iuramento tactis scripturis cedit, retrocedit et renunciavit omnem actionem, potestatem prędictis Joanni Cobo de Mides et Marię, coniugibus, pręsentibus, acceptantibus et recipientibus contra prędictum Petrum Saccum prędictis ducatis viginti otto cum dimidio, cum evictione* [253]*, comodo et forma fuit promissa dicto quondam Joanni Baptistę de Siro in dicto pręcalendato instrumento et, stante receptione prędicta dictarum dotium facta per dictos coniuges a prędicto Baldaxarro, propterea fecerunt in solidum et segregatim dicta Maria, cum consensu prędicti sui viri ac etiam dicti Joannis Nicolai, sui fratris, pręsentium et consensum pręstantium, dicto Baldaxarro finalem quietationem et absolutionem, liberationem et remissionem, cum pacto perpetuo et reale de ulterius aliquid prędictorum occasione non petendo nec peti faciendo, per aquilianam stipulationem et acceptilationem exinde legitime subsecutam* [254]*, quia sic,* etc. *Qui quidem Joannes Cobos dotem prędictam securam fecit et deposuit super omnibus suis bonis mobilibus et stabilibus ubicumque sitis et positis et in quibuscumque locis sistentibus et, in casu restitutionis dotis prędictę faciendę, promisit illam restituere cui de iure tenetur, comodo et forma prout eidem fuit consignata et apparet in prędicta prędinserta notula, quia sic,* etc. *Pro quibus omnibus* etc. *partes ipsę obligaverunt se ipsas una pars alteri et altera alteri prędictis* etc. *bona eorum omnia etc., constitutione prędcarii et pacto de capiendo* etc. [255] *Renuntiaverunt,* etc. *Iuraverunt,* etc. *Unde,* etc.

Ego, notarius Ludovicus de Berardino, prędmissis omnibus pro notario vocatus, rogatus et requisitus interfui.

---

[250] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 112.

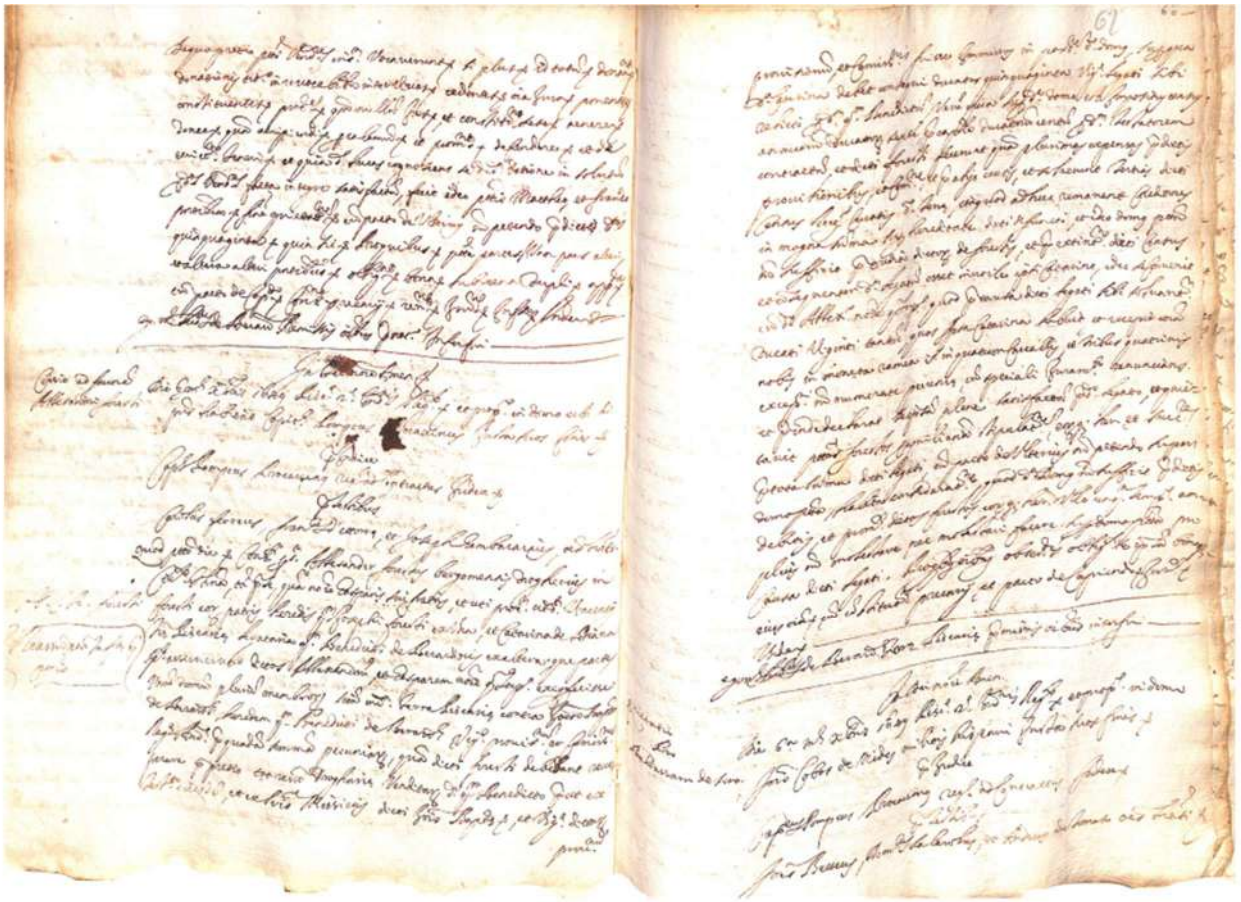
[251] Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 120: «**Granata** = Ortosilicato neutro di cui alcune varietà presentano un colore rosso acceso (DEI [i. e. CARLO BATTISTI, GIOVANNI ALESSIO, *Dizionario Etimologico Italiano*, Firenze, Barbera, 1975]) […]».

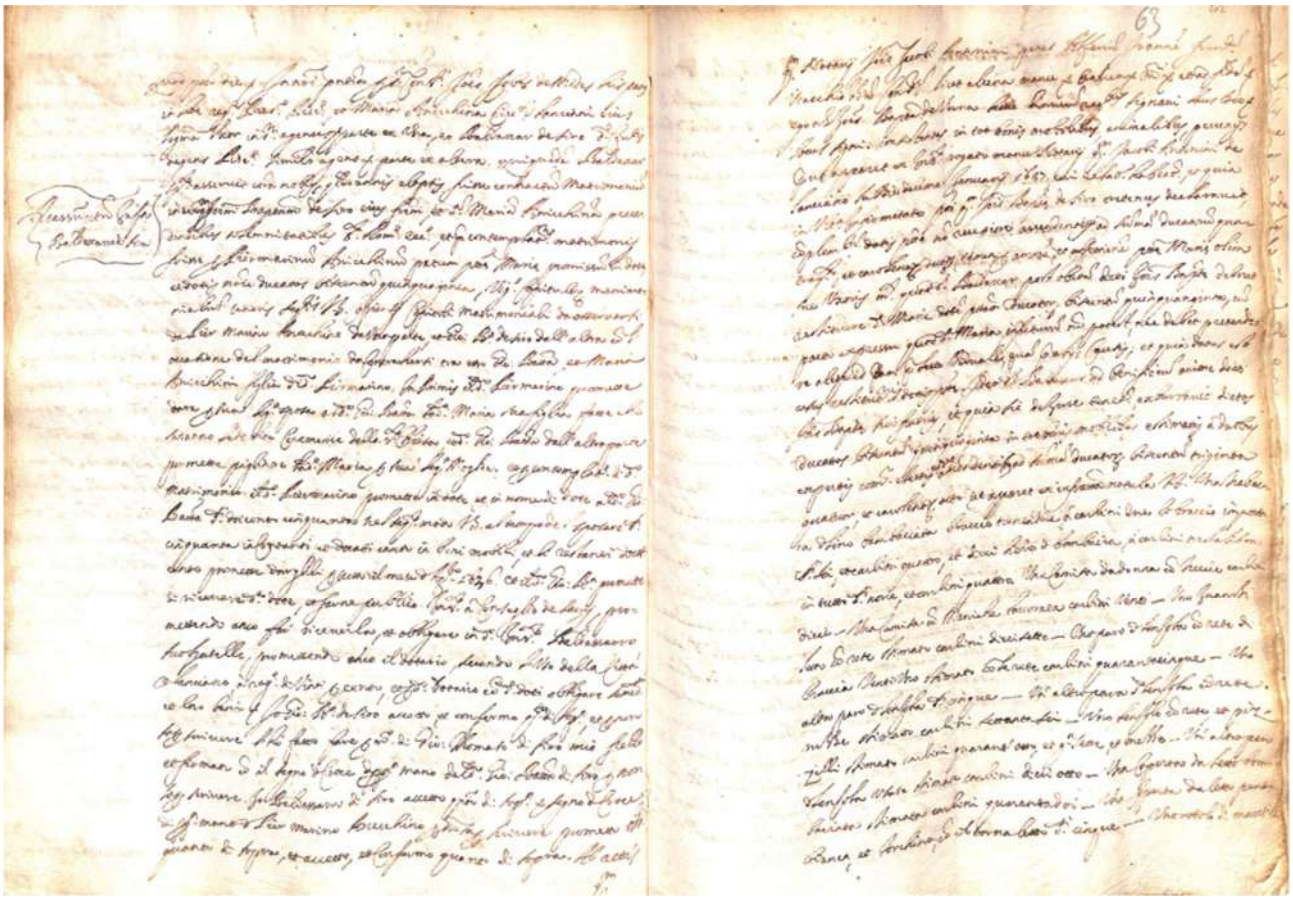
[252] «*Aduch*», per svista o solecismo, nel protocollo notarile.

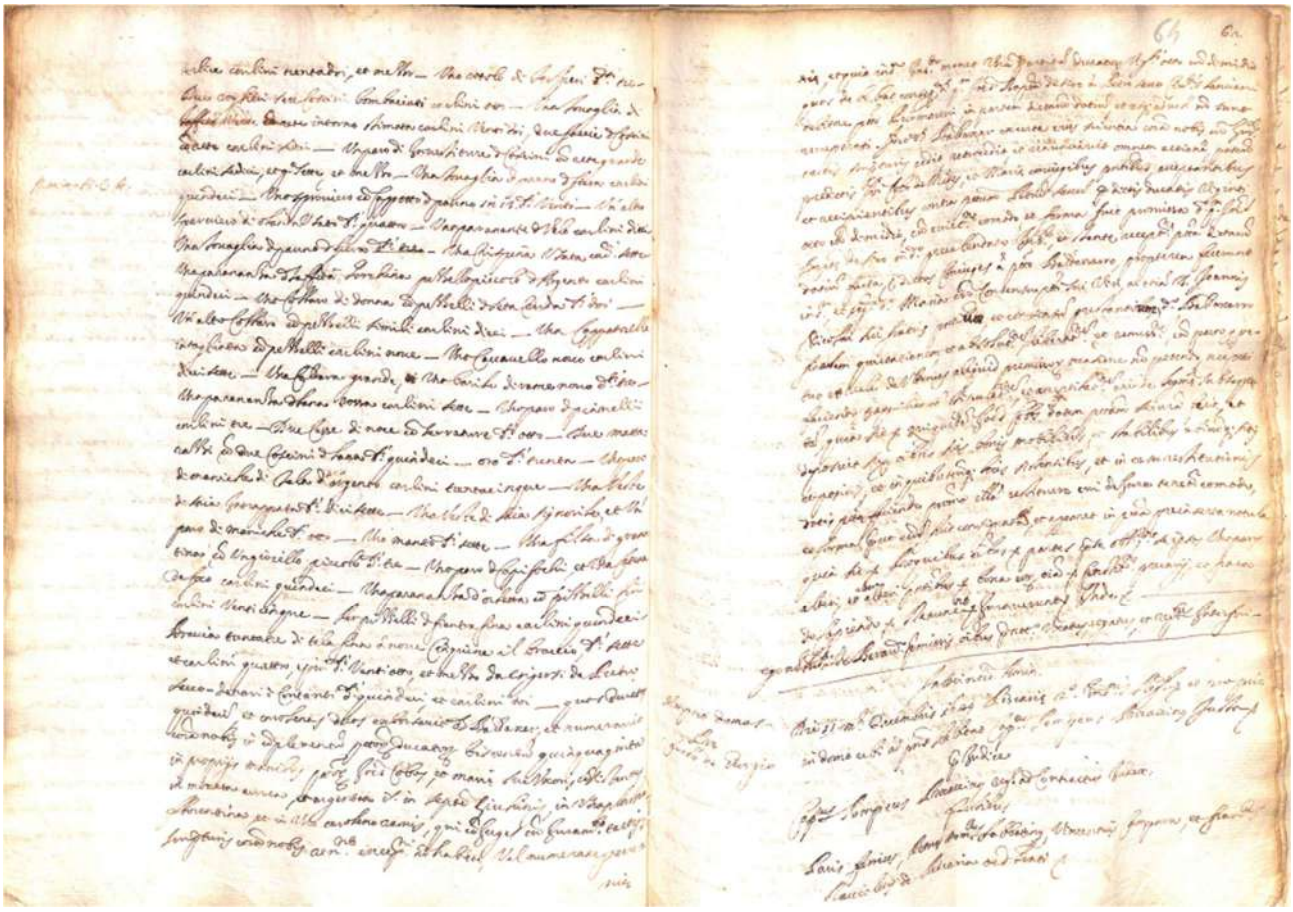
[253] Sull'istituto giuridico dell'evizione rinviamo, come già sopra, al *Lexicon totius latinitatis AEGIDII FORCELLINI , cit.,* Tom. II, p. 320 nonché al *Novissimo Digesto Italiano*, cit., Vol. VI, pp. 1048-1072 e a VINCENZO D'AURELIO, *Dote, matrimonio e famiglia. Approfondimenti a margine di una carta dotale uggianese di fine '700*, Napoli, Grafica Elettronica, 2010 (disponibile on line all'url: < https://culturasalentina.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/05/dotematrimoniofamiglia1.pdf>), p. 58.

[254] «*Subsequtam*» nel testo. Sulla formula, in generale, vd. *supra* la nota 36.

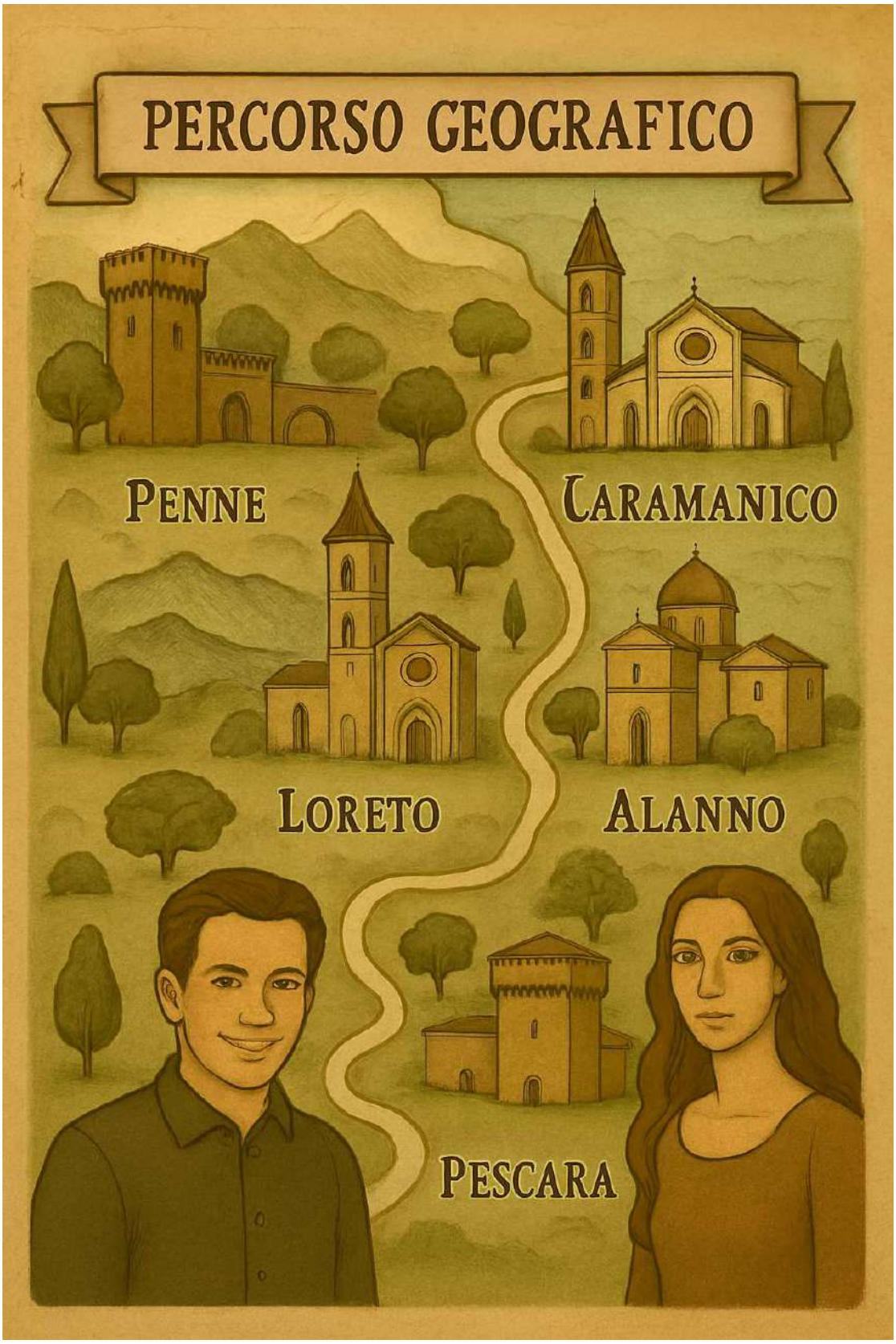
[255] Per un approfondimento su questo brano formulare si rinvia a quanto già osservato *supra* alla nota 46 e *passim*.



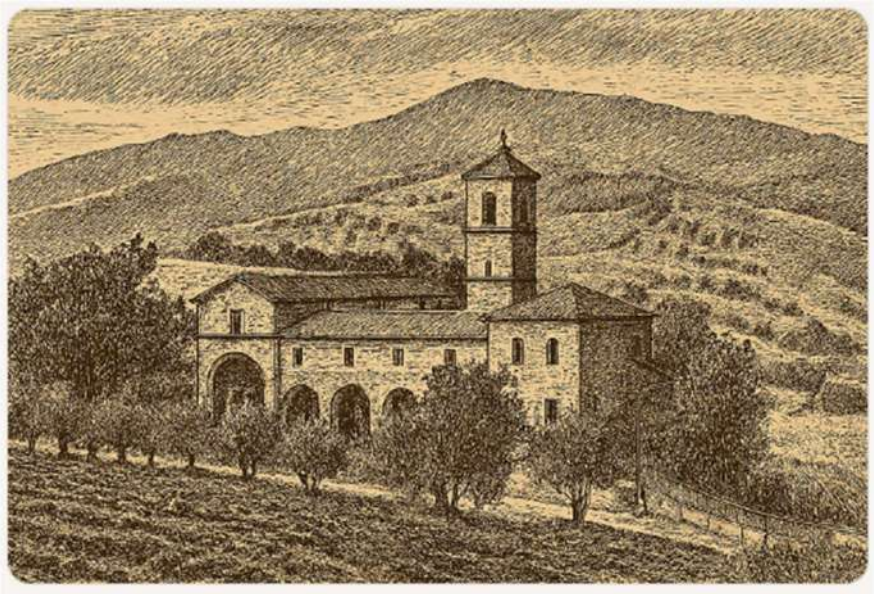




Parte II


PERCORSO GEOGRAFICO
PENNE
CARAMANICO
LORETO
ALANNO
PESCARA

Alanno



· AsPe, *Fondo notarile*, Pompilio de Pompilii di Alanno, b. 1, vol. aa. 1634-1642, ff. 44*v*-45*v*.

Alanno, 1641 giugno 9

«*Contractus dotalis inter Gaetanum de Marco et Martam Andreę de Rentio de Alanno*»

Gaetano di Marco di Alanno dichiara di aver ricevuto da Andrea di Renzio di Alanno a titolo di dote per la propria sposa Marta, figlia del medesimo Andrea, beni mobili dotali per un valore di ducati trentadue nonché «una casetta di tre membri da cielo a terra, sita dentro detta terra et in loco detto» del valore di ducati ventotto, donata da Blasio di Marino, zio della sposa. Promette quindi di custodire questi beni del valore complessivo di sessanta ducati «*et in casu restitutionis dictę dotis ob mortem alterius ipsorum coniugum absque liberis, quod absit* etc.*, prout* etc.*, illam reddere* etc. *eidem Martę, suę uxori pręsenti* etc. *pro se* etc.*, una cum antefato ad rationem decem pro centenario, servata antiquata consuetudine ipsius terrę Alanni, eo modo et forma ut ipsi fuit consignata […]*».





Brittoli

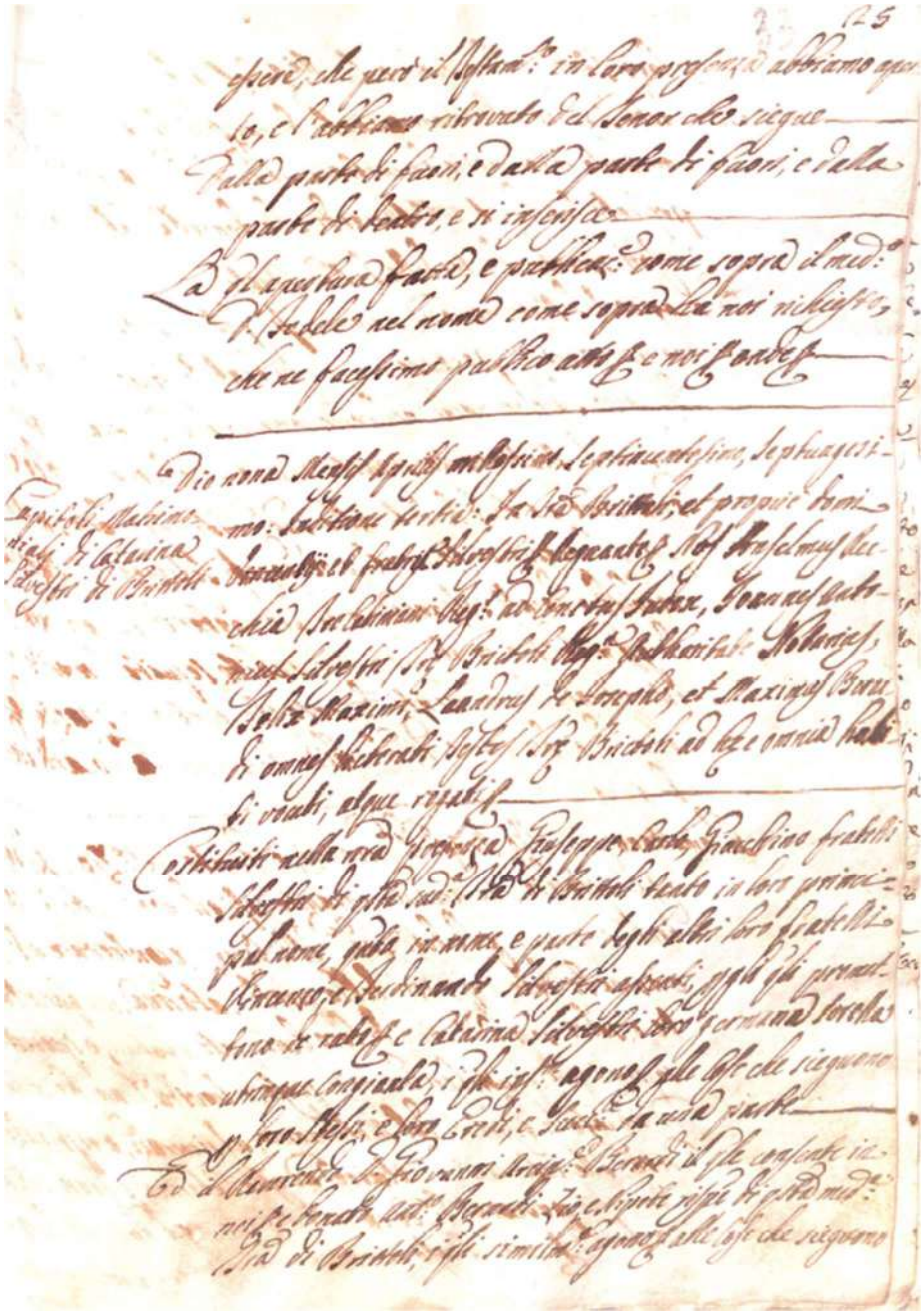


· AsPe, *Fondo notarile*, Giovan Antonio Silvestri di Brittoli, b. 5, vol. 3, ff. 33*r*-35*v*.

Brittoli, 1770 aprile 9

«Capitoli matrimoniali di Catarina Silvestri di Brittoli»

Giuseppe, Carlo e Gioachino Silvestri (intervenuti anche a nome degli altri fratelli Vincenzo e Ferdinando) elargiscono alla sorella Catarina, in procinto di sposare Donat'Antonio Berardi di Brittoli, intervenuto a propria volta *in solido* con lo zio, il reverendo arciprete don Giovanni Berardi, una dote di complessivi ducati centoventi, composta per metà di beni mobili e per metà di denaro contante, relativamente al quale ultimo quaranta ducati vengono versati in acconto subito, mentre per gli altri venti è concordata una corresponsione rateale in due anni. Contestualmente, l'arciprete don Giovanni Berardi «a contemplazione e per causa di questo matrimonio e perché per questo istesso matrimonio così gli è piaciuto e piace *ecc.* ha deliberato, conforme per cagione di questo matrimonio vuole donare, come da ora e questo matrimonio seguito dona, per titolo di donazione irrevocabile tra vivi, tutti e qualsivogliano suoi beni presenti e futuri ed in qualsivoglia modo al medesimo appartenenti e spettanti, al suddetto Donat'Antonio Berardi, suo nipote, presente ed accettante ed agli di lui figli del presente suddetto matrimonio nascituri», con varie clausole e patti accessorî.

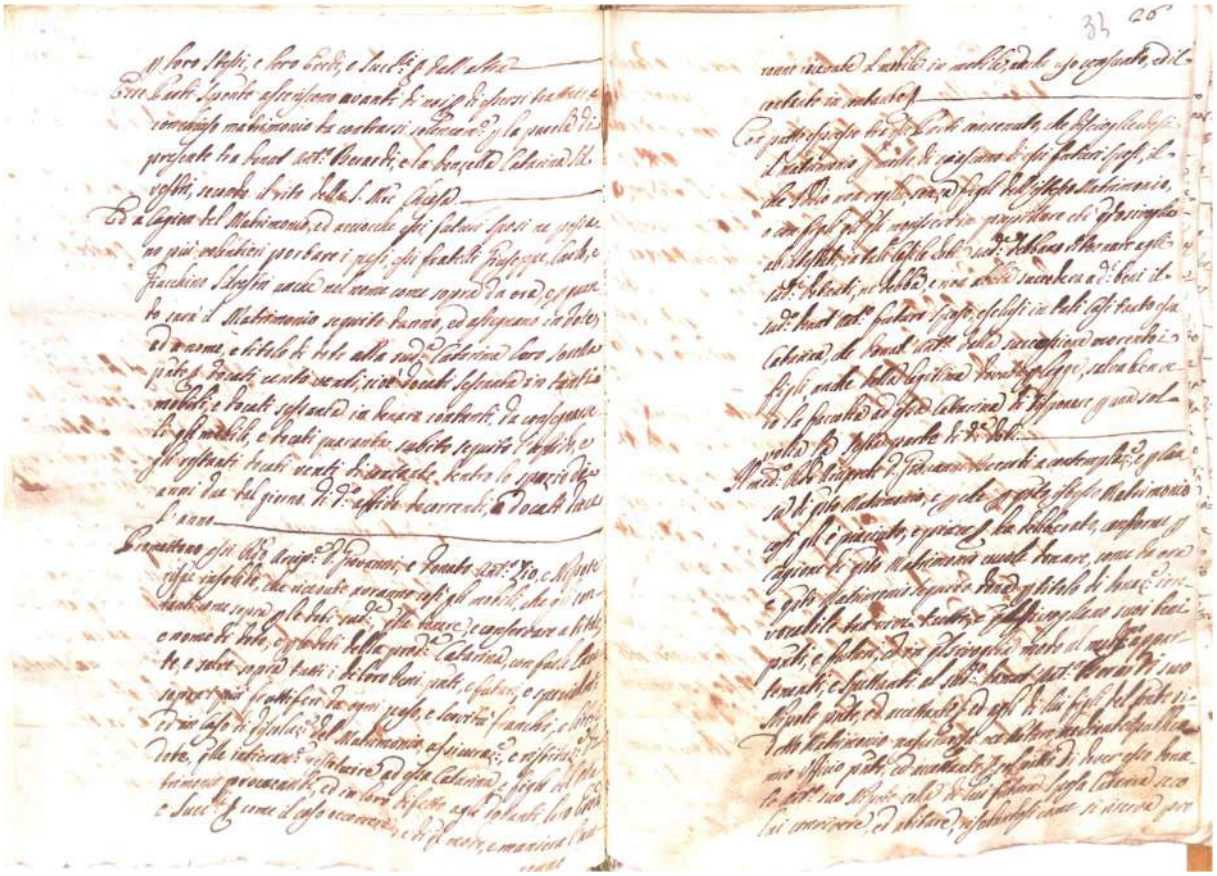


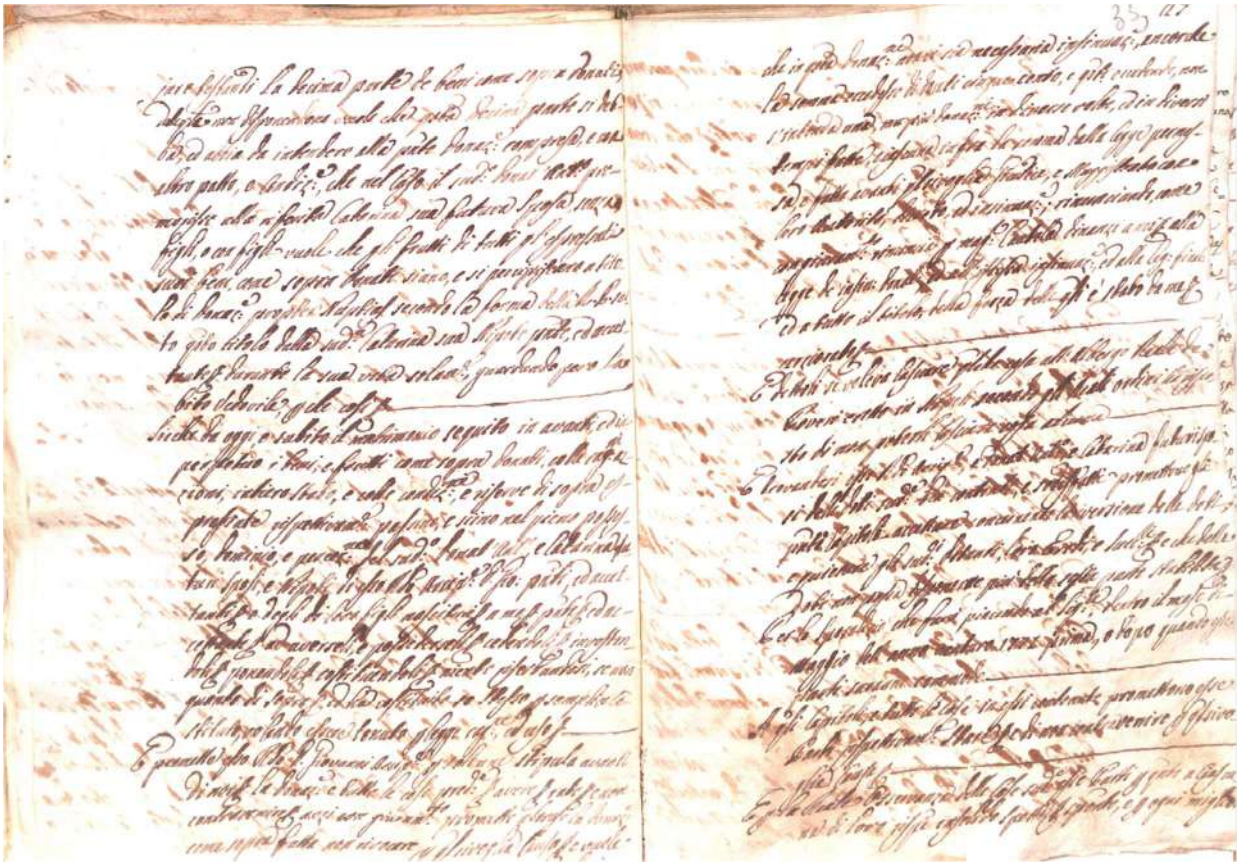
Capitoli Matrimoniali di Catarina Salvestri di Bricioli

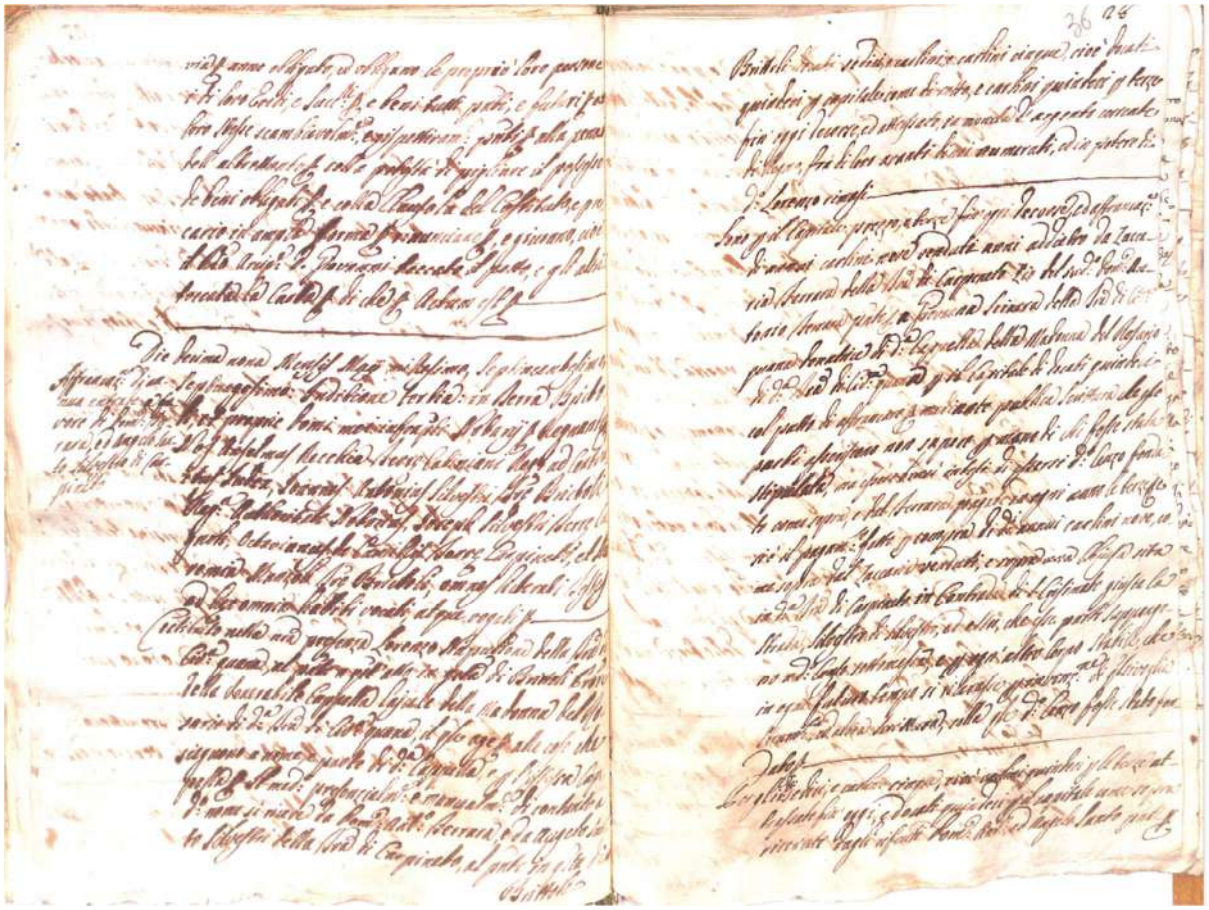
essere, che quel di Stefano fin hora posseduto abbiamo quie-
to, e pacifico ritrovato, ed hanno che segue
dalla parte di sopra, e dalla parte di sopra, e dalla
parte di sotto, e di infrascritti
Et questa fatta, e pattuita come sopra il med.
P. Abbate nel nome come sopra ha noi richiesto,
che ne facessimo publico atto, e noi fatto

Die eodem Mensis Aprilis millesimo, septingentesimo, septuagesi-
mo. Sabbatum tertio. In Sto Gervasio, et prope domi-
num Secundum et praesentibus Spectabili Magnifico Sro Anselmo Ber-
chiè Sto Gallicano Mag.co ac Sro Stefano, Joanne Gal-
mini Salvestri Sto Bricioli Mag.co Nicolao Stefanini,
Sro Maximo, Leandro de Strepis, et Maximo Bern
di omnes habitatori Sancti Sto Bricioli ad hoc omnia hab
ti vocati, atque rogati

Constituiti nella casa Paterna del Signor Paolo, Gioachino fratelli
Salvestri di detto luogo di Sto Gervasio trattato in loro primie-
ro nome, poi in nome, e parte degli altri loro fratelli
Giovanni, e Bernardo Salvestri assenti, degli altri germani
fratelli, e Catarina Salvestri loro germana sorella
ambi due congiunta, e stipulante ognuno delle cose che seguono
per loro stessi, e loro eredi, e stando la causa parte
Et il Giovanni Battista Giovanni Battista Bernardi di Sto Gervasio vi-
cario per Spettabile Sig.r Giacomo Antonio Bergamaschi Podestà
di Bricioli, essi similmente ognuno delle cose che seguono







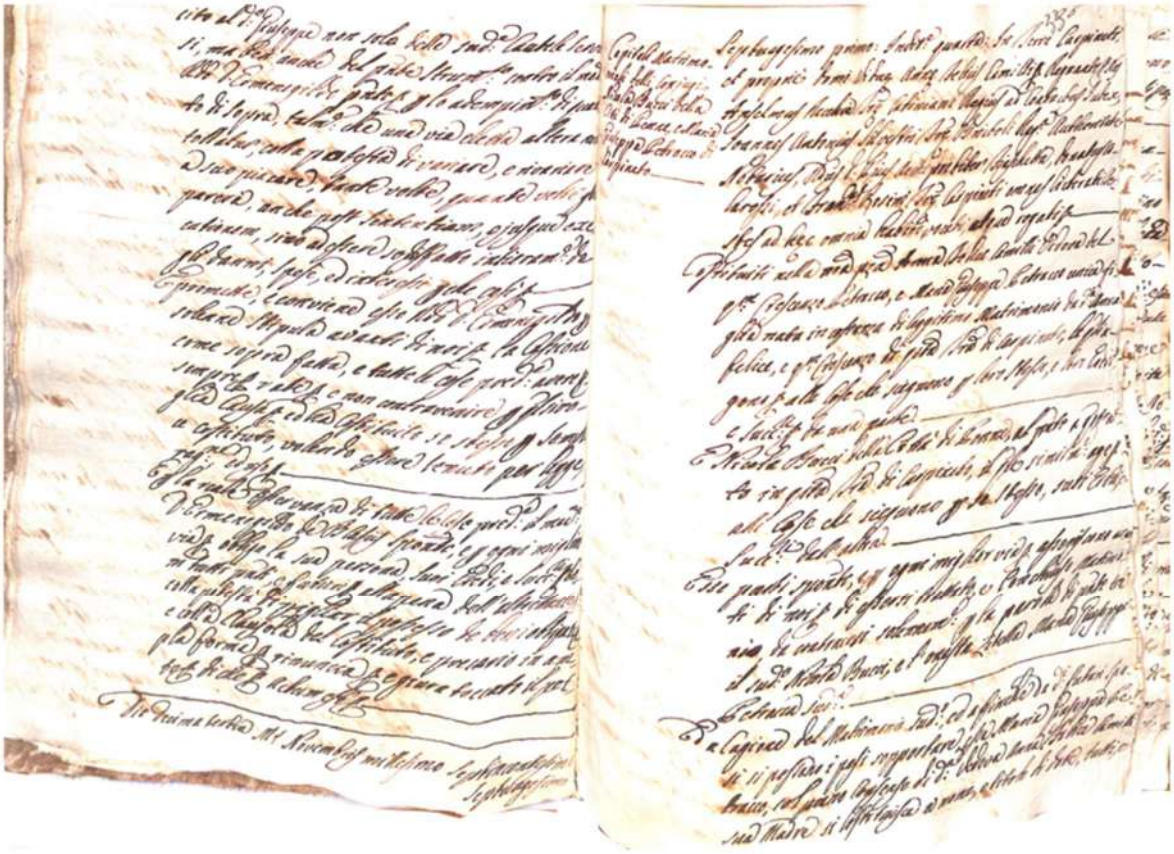
Carpineto



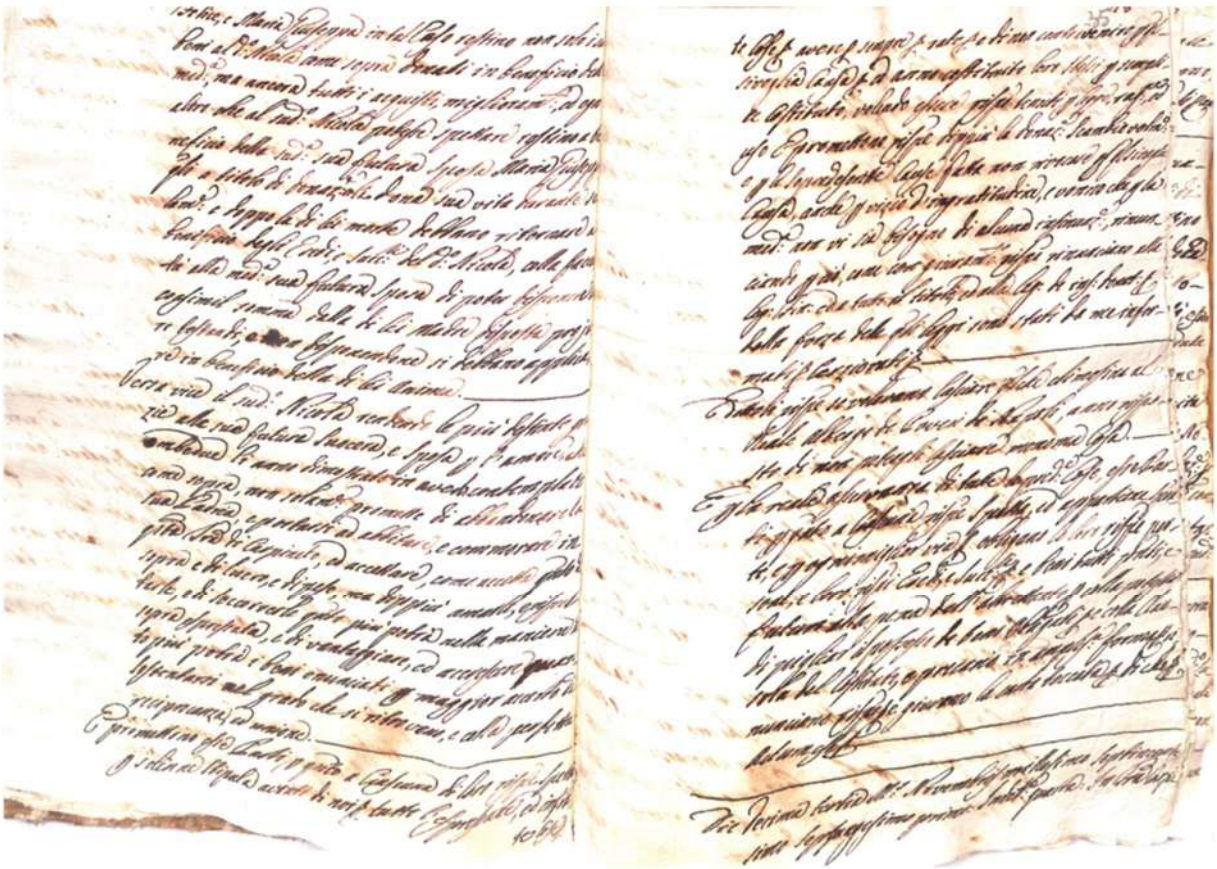
· AsPe, *Fondo notarile*, Giovanni Antonio Silvestri di Brittoli, b. 5, vol. 1, ff. 33*r*-35*r*.

Carpineto, 1771 novembre 13

A cagione del matrimonio da contrarsi tra Maria Giuseppa Petracco di Carpineto, unica figlia di Anna Felice e del fu Crescenzo, con Nicola Bucci di Penne, viene costituita, col benestare della citata vedova e madre della sposa, una dote comprensiva di tutti i beni mobili e stabili spettanti a Maria Giuseppa «come unica figlia ed erede di detto *quondam* Crescenzo Petracco fu suo padre […]». Inoltre, Anna Felice dona al futuro genero Nicola Bucci tutti i suoi beni dotali ed estradotali, concordando con lui una serie di clausole e patti accessorî, tra i quali figura anche la coabitazione della coppia con lei medesima fino alla sua morte.







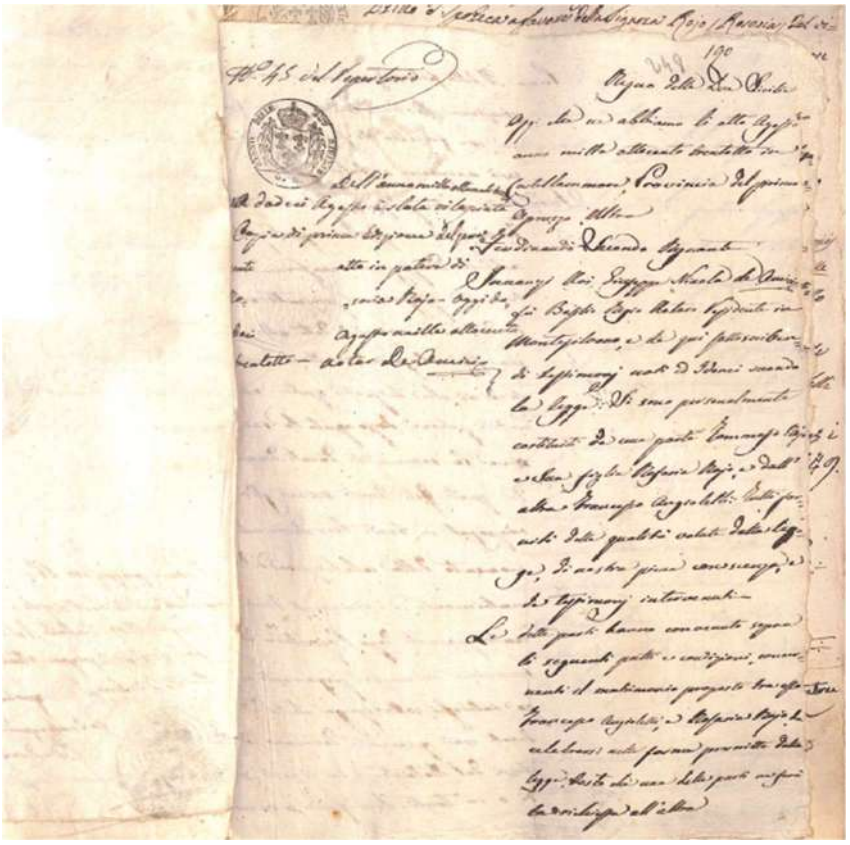
Castellammare Adriatico

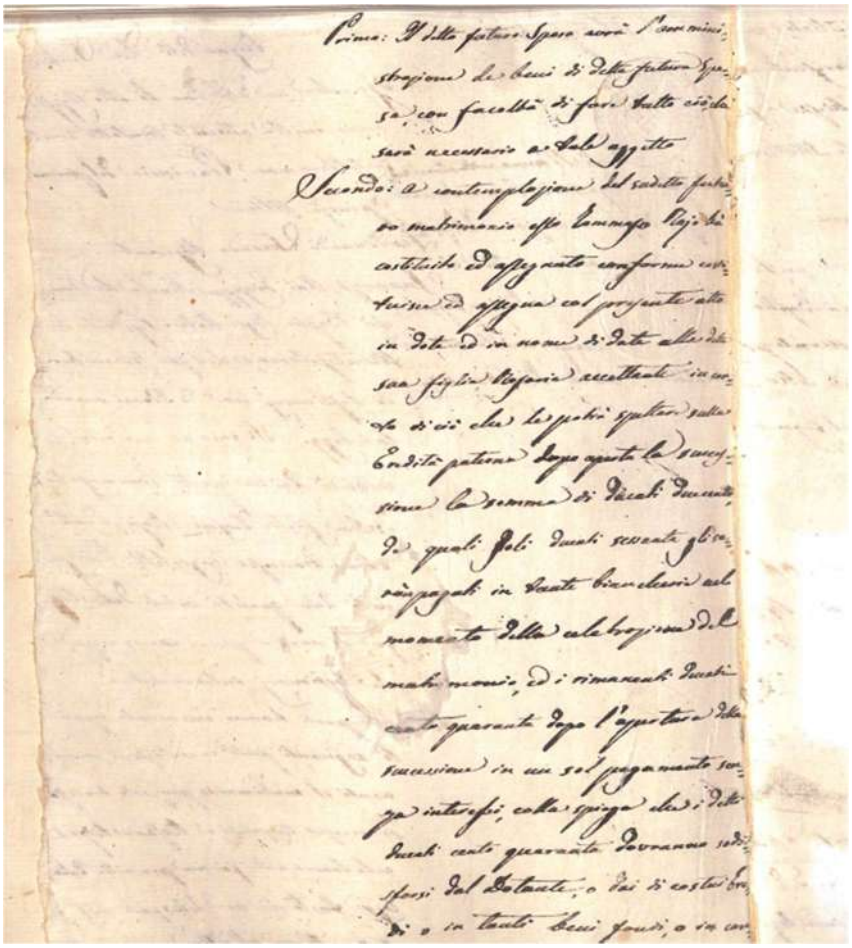


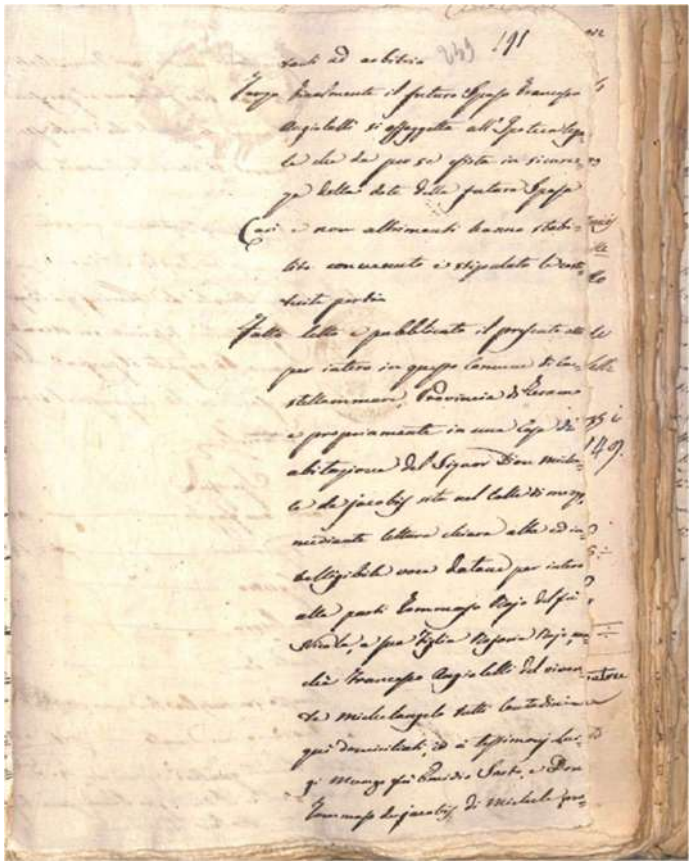
· AsPe, *Fondo notarile*, Giuseppe Nicola De Amicis del fu Basilio di Montesilvano, b. 142, vol. 1, ff. 248*r*-250*r*.

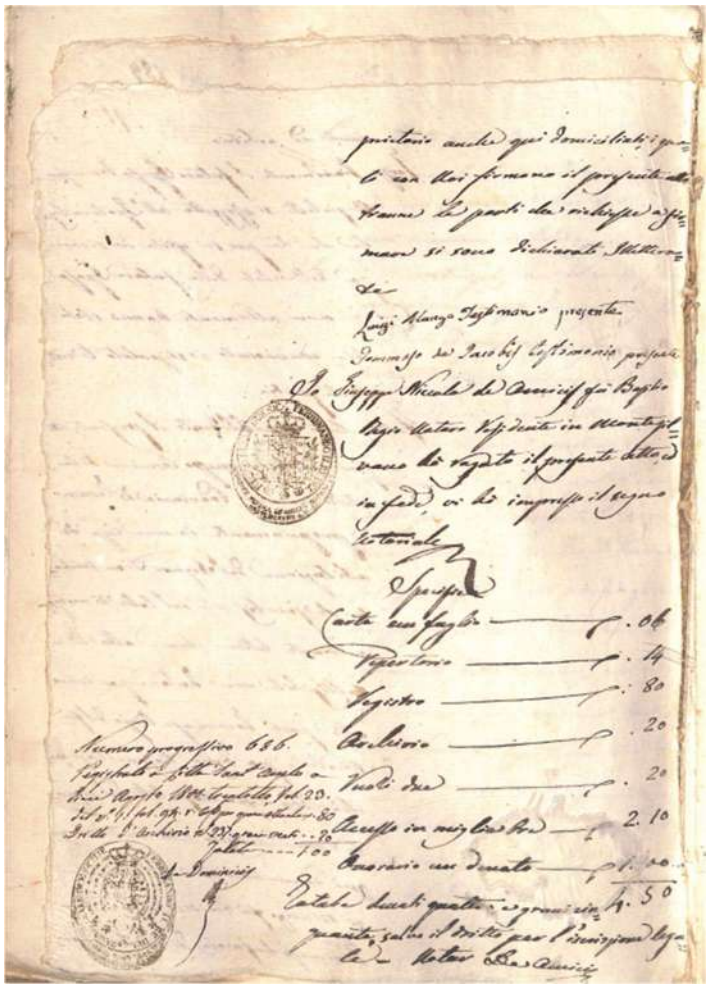
Castellammare Adriatico, 1838 agosto 8

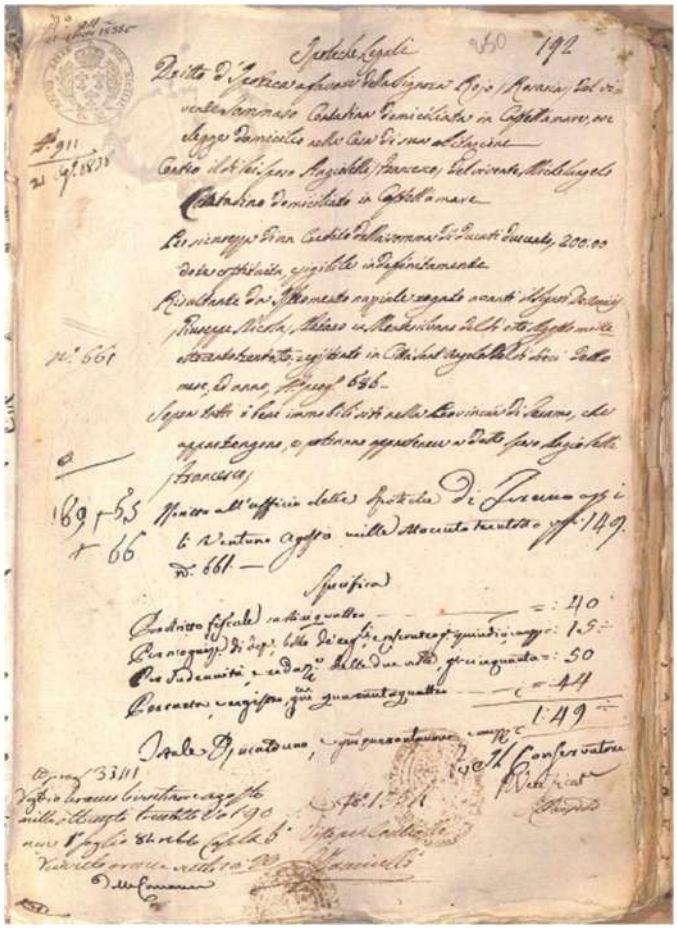
In previsione del matrimonio tra Francesco Angiolelli di Michelangelo di Castellammare e Rosaria Maio, figlia di Tommaso Maio, pure di Castellammare, quest'ultimo assegna alla figlia duecento ducati quale acconto «di ciò che le potrà spettare sulla eredità paterna dopo aperta la successione»: e precisamente sessanta «al momento della celebrazione del matrimonio» e centoquaranta «dopo l'apertura della successione in un sol pagamento senza interessi», con varie clausole e patti accessorî.



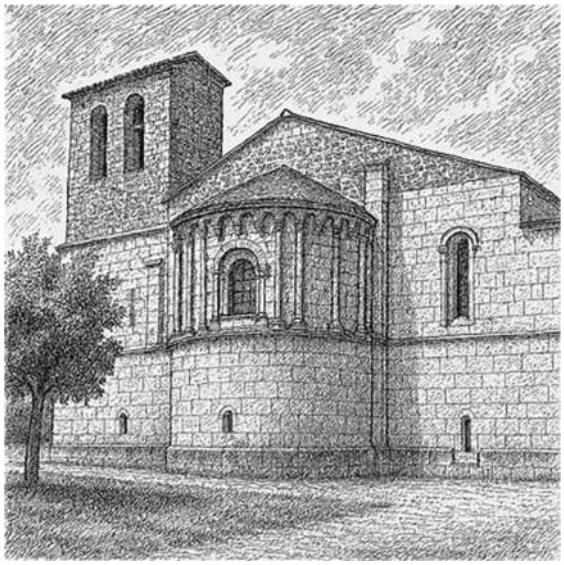








Castiglione ad Piscariam

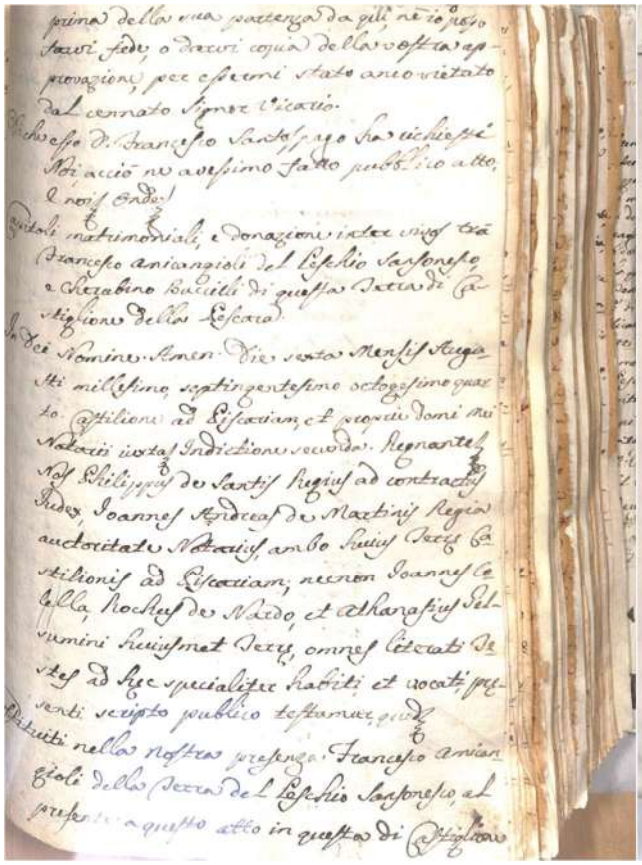


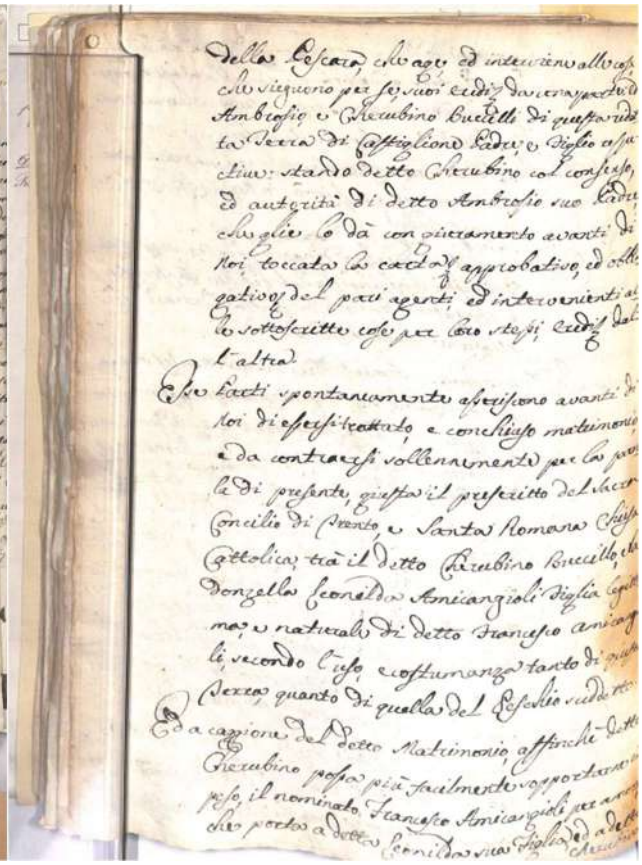
· AsPe, *Fondo notarile*, Giovanni Andrea de Martinis di Castiglione *ad Piscariam*, b. 8, vol. 1, ff. 116*r*-119*v*.

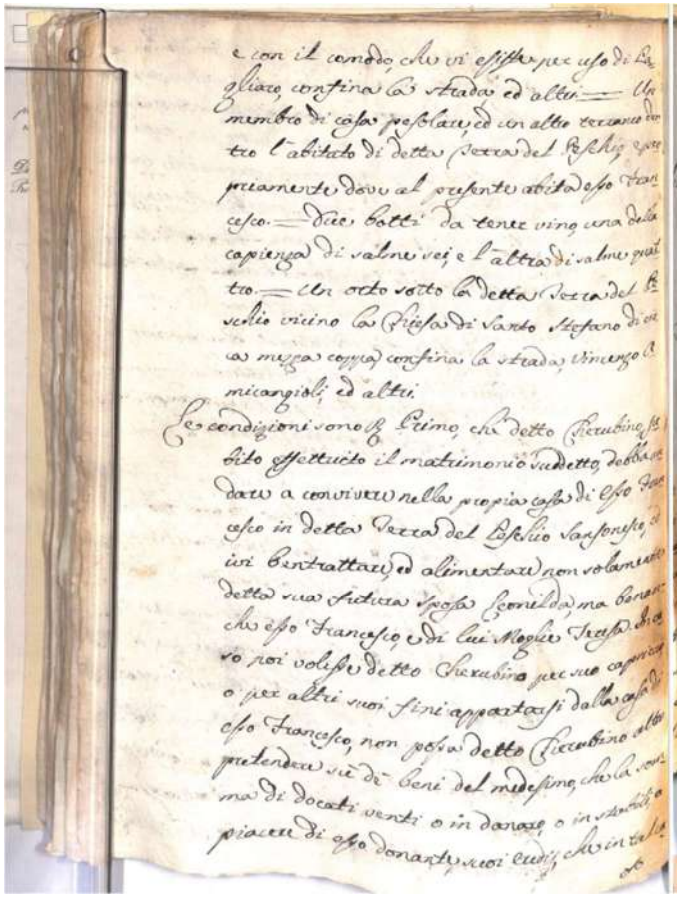
Castiglione *ad Piscariam*, 1784 agosto 6

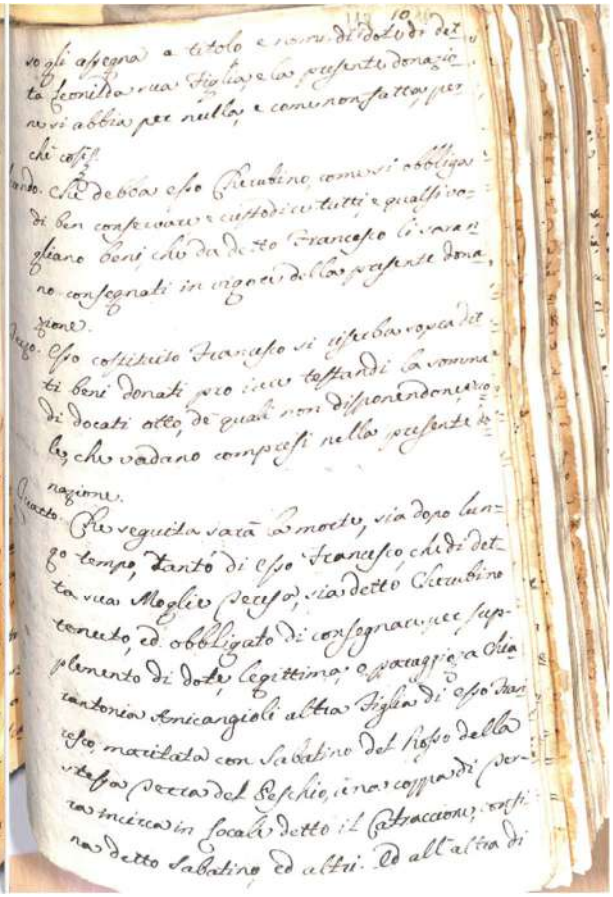
« Capitoli matrimoniali e donazione *inter vivos* tra Francesco Amicangioli del Peschio Sansonesco e Cherubino Buccilli di questa terra di Castiglione della Pescara»

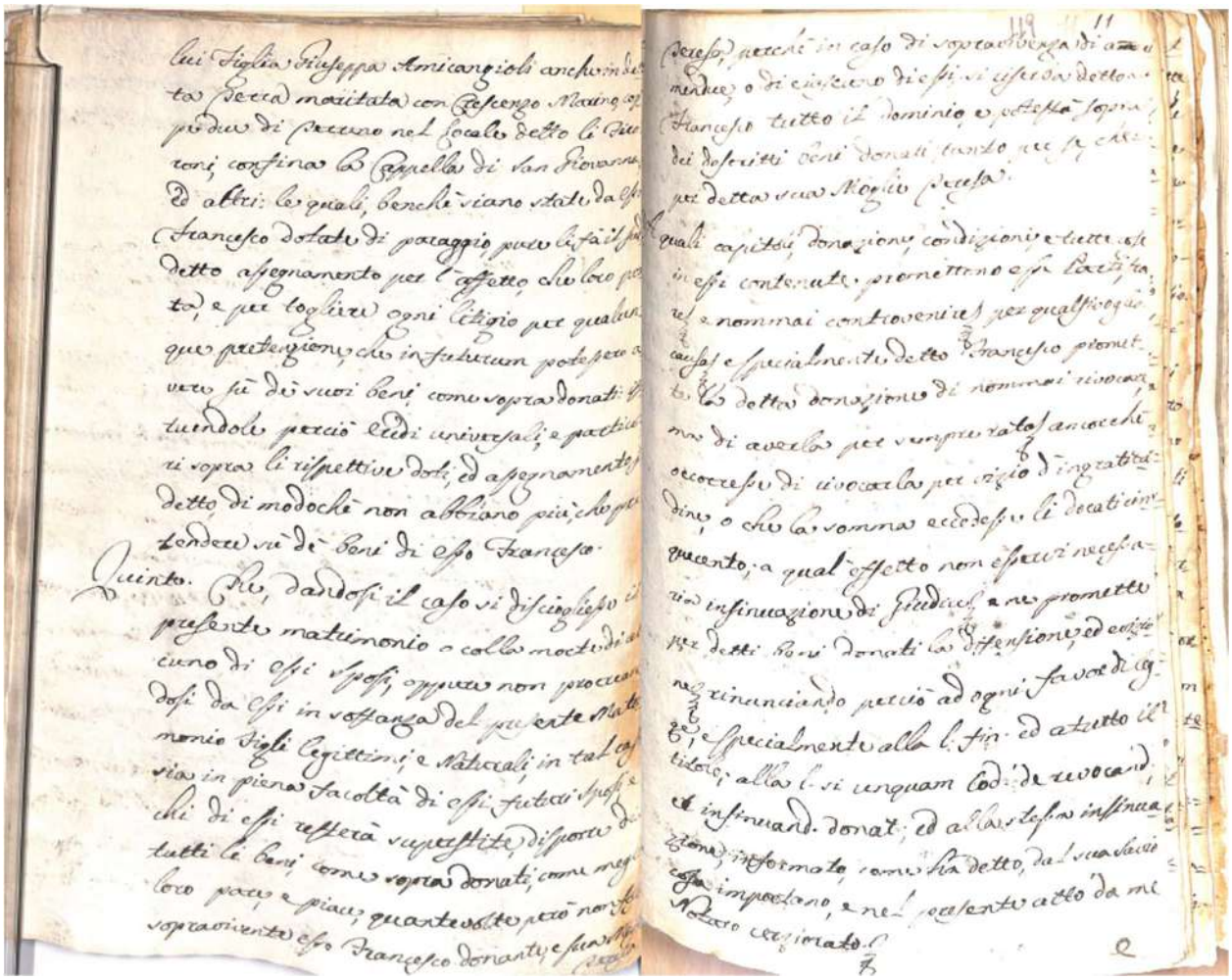
In vista del matrimonio tra Cherubino Buccilli di Castiglione, figlio di Ambrosio, e di Leonilda Amicangioli, figlia di Francesco di Pescosansonesco, Francesco «poiché così gli è piaciuto e piace, sapendo bene di quel che sa, ha risoluto di donare, come in effetti da ora e, seguito sarà il matrimonio suddetto, per fuste dona, a titolo di donazione irrevocabile tra vivi, ad essi futuri sposi Leonilda Amicangeli, sua figlia, sponte *ecc.* e per me notaro stipolante ed accettante *ecc.* e Cherubino Buccilli presente *ecc.* tutti e singoli suoi beni stabili, mobili e semoventi, presenti e futuri, acquisiti ad acquirendi dovunque siti e positi *ecc.*, ori, argenti, recolligenze, nomi di debitori *ecc.* […]», con una serie di clausole e patti accessorî, tra i quali figura il mantenimento del medesimo Francesco e di sua moglie Teresa, nonché l'assegnazione, alla morte di Francesco, di un supplemento di dote o legittima o patraggio alle altre figlie: Chiara Antonia, sposa di Sabatino del Rosso di Pescosansonesco, e Giuseppa, sposa di Crescenzo Marino, sempre in Pescosansonesco.

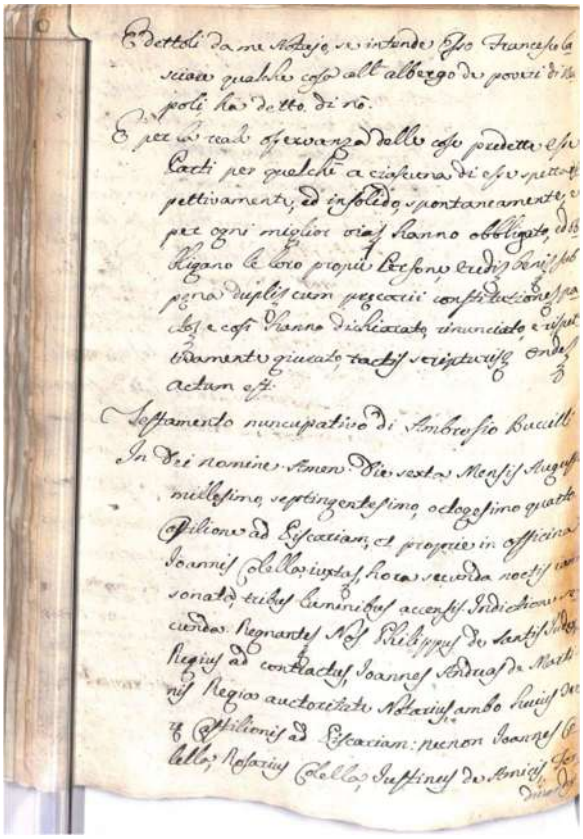












Catignano

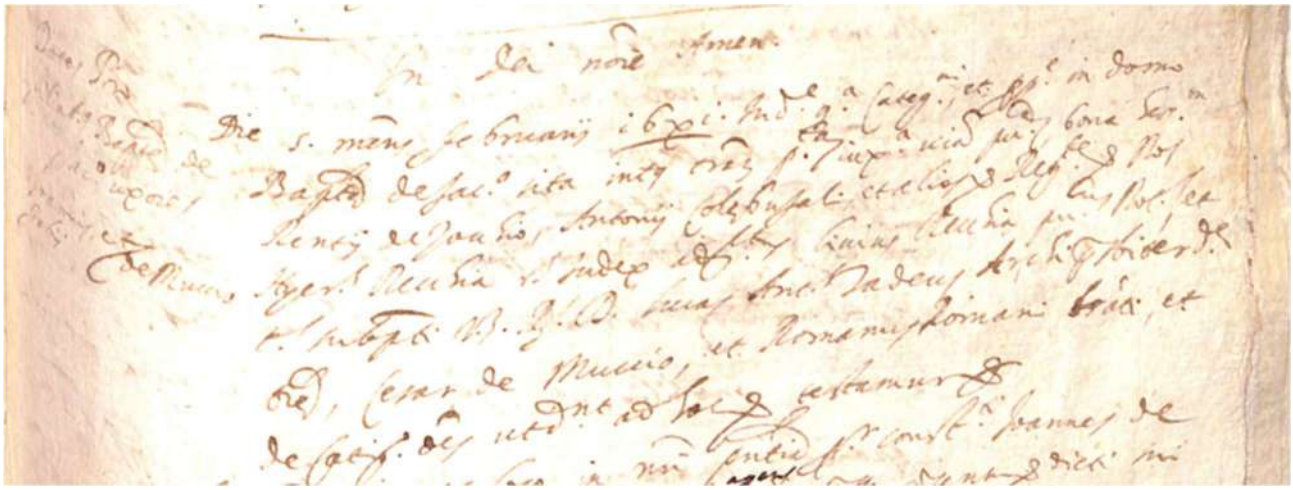


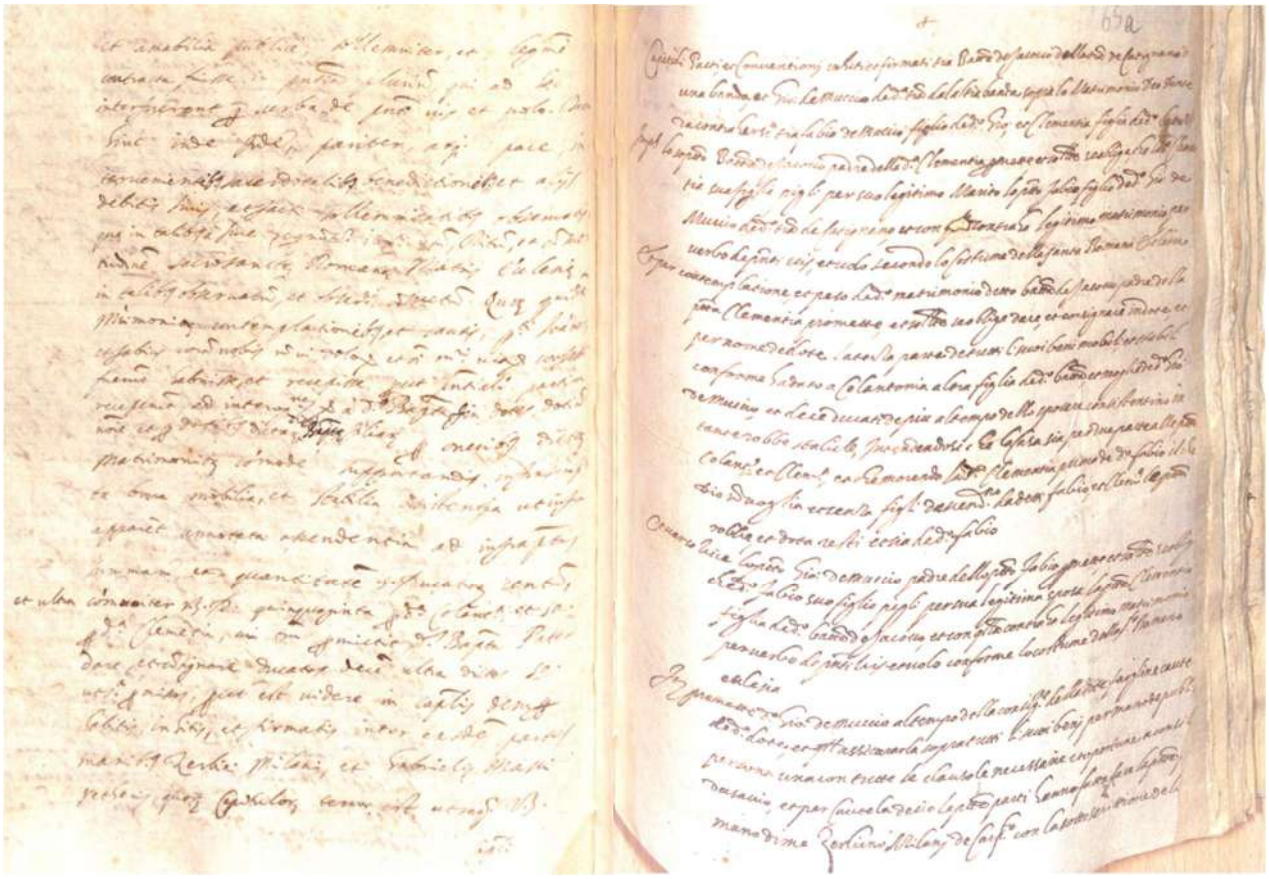
· AsPe, *Fondo notarile*, b. 17, vol. 1, Livio Recchia di Catignano, ff. 64a *r* – 69a *v*.

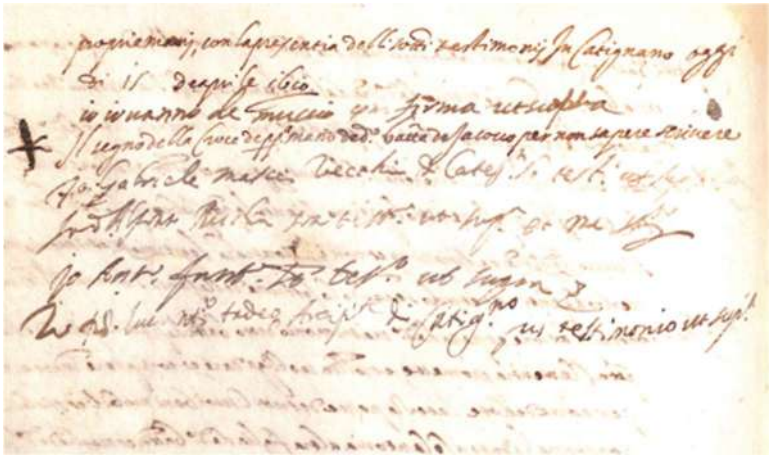
Catignano,1611 febbraio 5

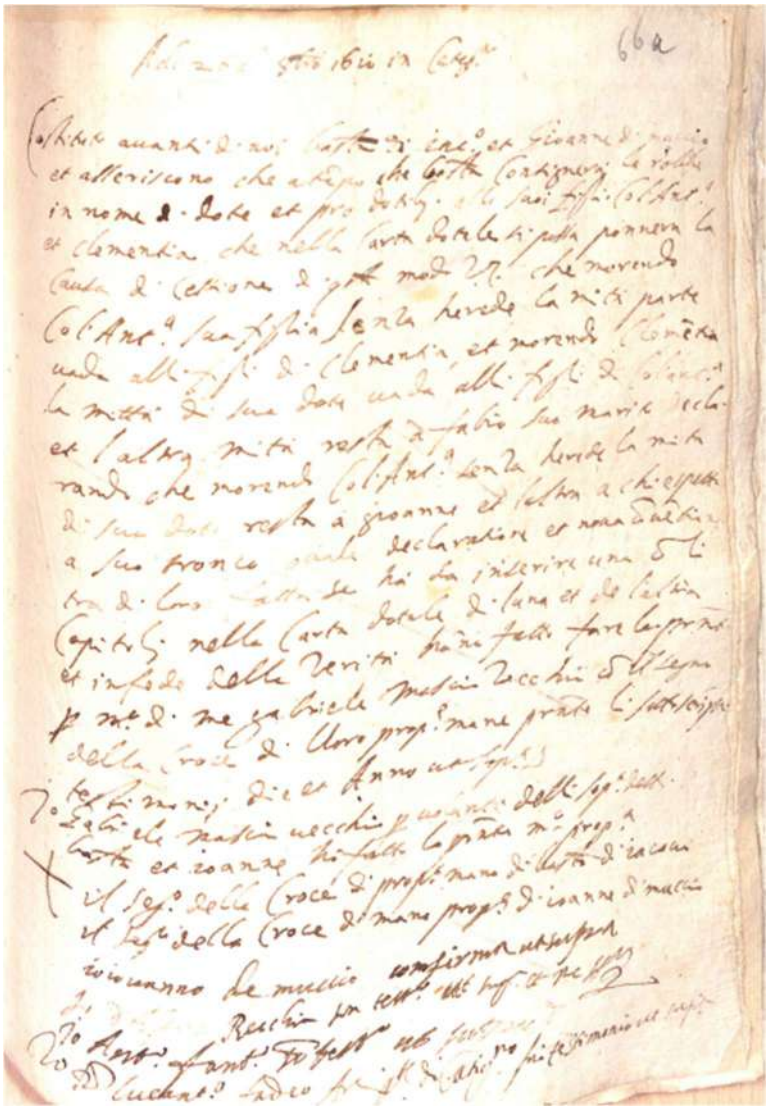
Dotes pro filiabus Baptistę de Jacopo, uxores Joannis et Fabi de Muccio

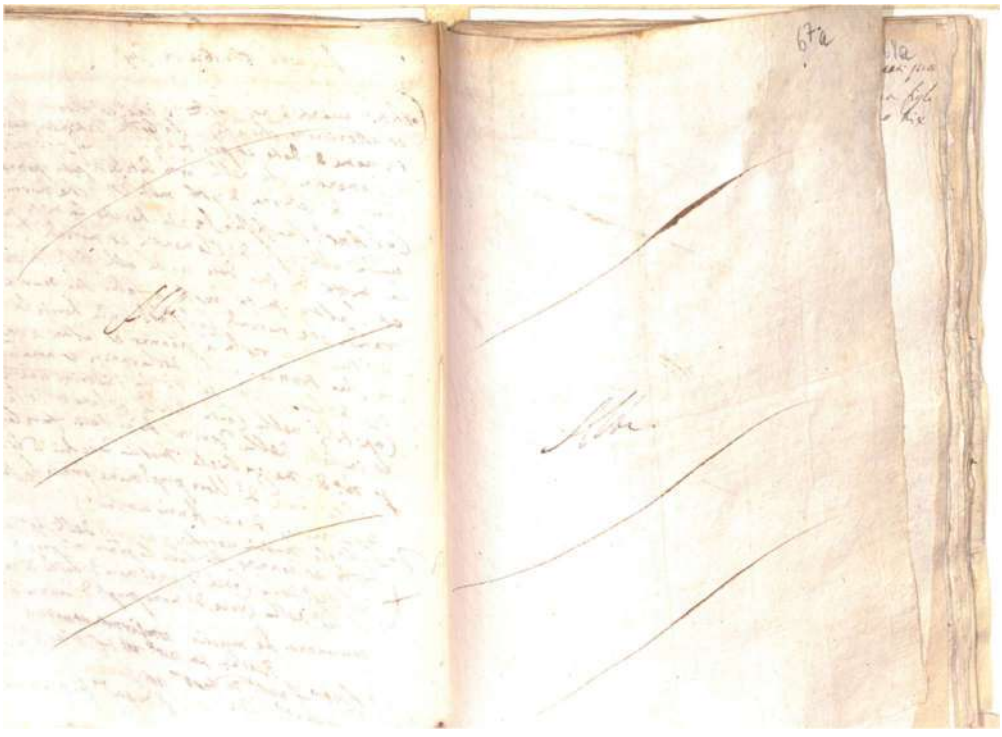
Onorando la promessa di eseguire apposita cautela, contratta al tempo degli impegni già assunti a più riprese nei mesi di aprile e di ottobre 1610, Giovanni di Muccio e Fabio, suo figlio, di Catignano, dichiarano di aver ricevuto da Battista di Giacomo, pure di Catignano, padre di Colantonia e di Clemenza, ormai già spose rispettivamente dei succitati Giovanni e di Fabio, un corredo dotale costituito da beni per un valore di centoquattordici ducati e un grano, dei quali metà elargiti per Colantonia e metà per Clemenza, beneficiaria, rispetto alla sorella, di un sovrappiù di dieci ducati in moneta contante (già pagato con un acconto di sei ducati e da saldare entro il Natale 1612).

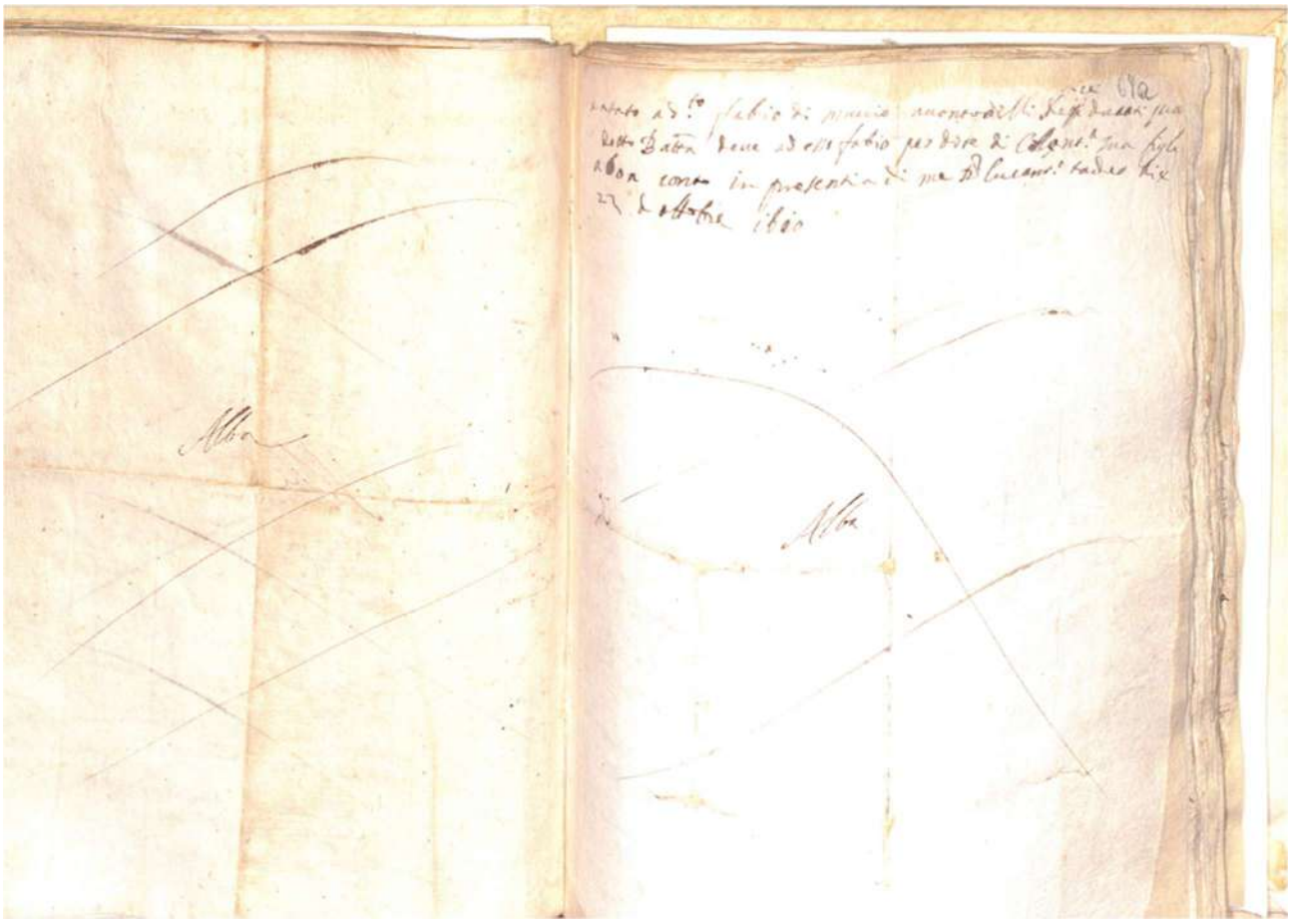


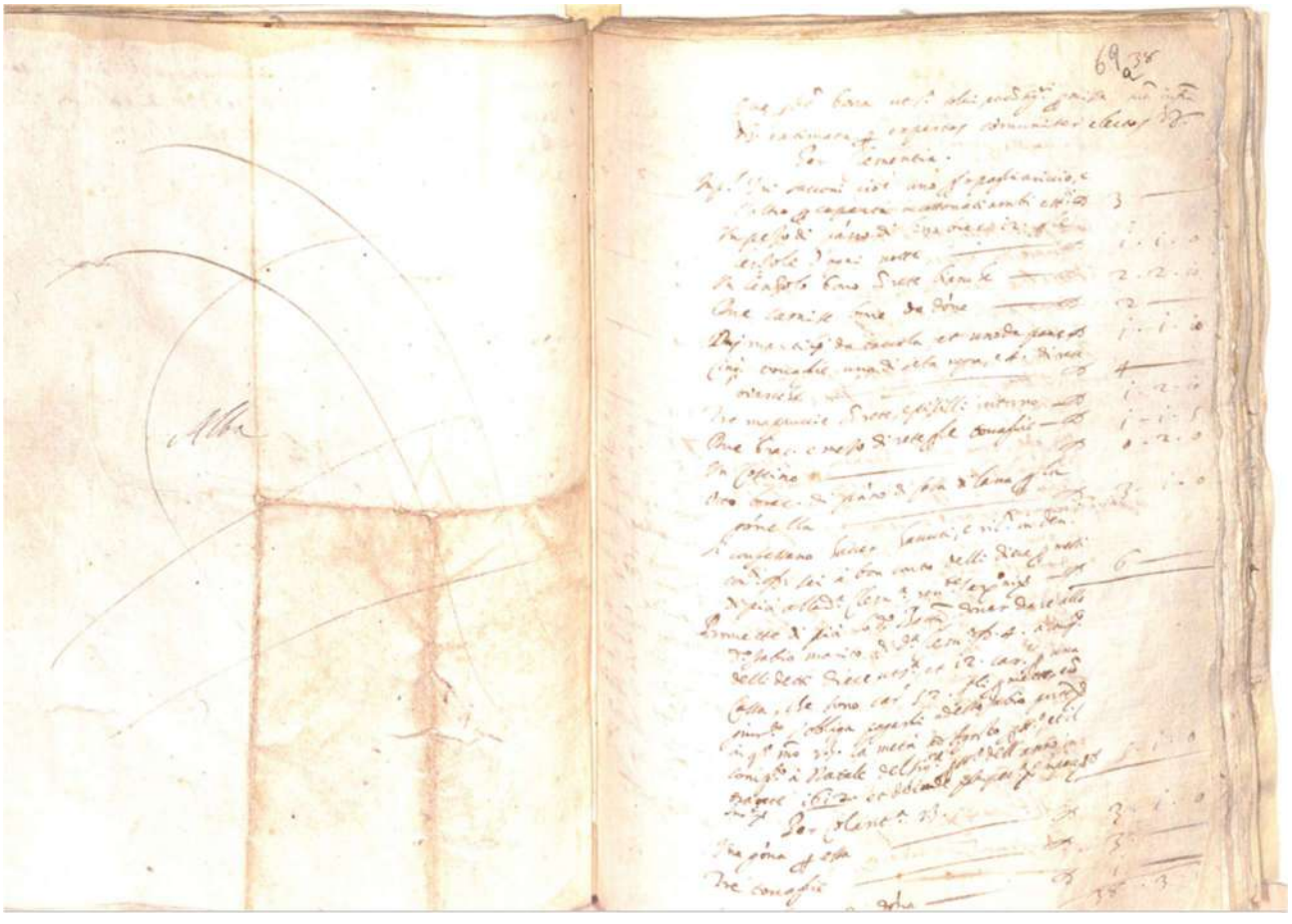


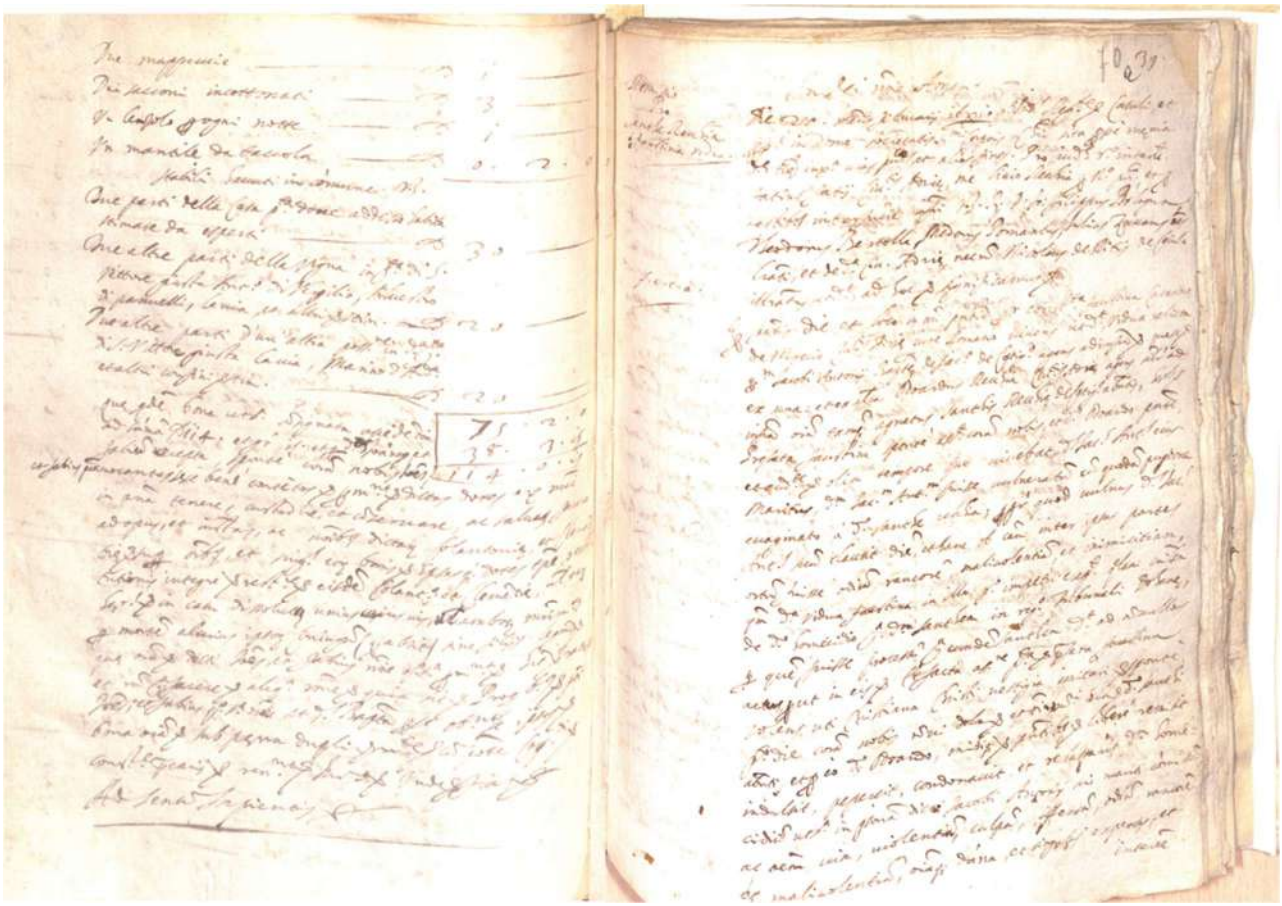












Città Sant'Angelo



· AsPe, *Fondo notarile*, b. 23, vol. 5, Alesio Leopardi di Città Sant'Angelo, ff. 20b *r*-22b *r*.

Città Sant'Angelo, 1605 novembre 26

Piero Salvicchio di Città Sant'Angelo, sposo di Beatrice, sorella germana di Giovanni Domenico de Laurenzio, pure di Città Sant'Angelo, dichiara di avere ricevuto da quest'ultimo beni dotali per un importo di trentotto ducati, nove carlini e cinque grana, nonché un'extradote (costituita da diversi beni non stimati).







Civitella Casanova



· AsPe, *Fondo notarile*, Vincenzo Felice Garzia di Civitella Casanova, b. 58, vol. 3, ff. 44*v*-53*v*.

Civitella Casanova, 1778 ottobre 29

A rettifica di uno strumento notarile, redatto a Brittoli da Gian Antonio Silvestri il 28 giugno 1778, in prospettiva della celebrazione degli sponsali tra Donato Antonio De Blasiis, di Civitella Casanova, e Nicola Antonia Aglione, figlia di Alterisio, di Spoltore (di passaggio a Civitella Casanova), si riscrivono in modo più esatto e rigoroso i «patti, convenzioni e capitoli matrimoniali» in questione, afferenti, oltre alla dote vera e propria di «docati trecento in tante vesti, oro, argento, arredi ed altri mobili da apprezzarsi da esperti di comun consenso, inventariarsi per futura cautela e consegnarsi al detto futuro sposo in atto dell'affido», a una duplice cospicua donazione "*inter vivos*", disposta, rispettivamente da Alterisio (anche in qualità di procuratore di Vinceslao Aglione, suo fratello germano) a favore di Nicola Antonia e da Ermenegildo e Rufina de Blasiis, zii di Donato Antonio, a favore di quest'ultimo, con clausole e patti accessorî.

In Dei nomine Amen

Die vigesima nona Mensis Octobris millesimi septingentesimi septuagesimi octavi. Civitellæ Casanovæ, et proprie Domi Rev. Dni D. Hermenegildi de Blasiis, juxta &c. Indictione Ind.a, Regn.te Ferdinando IV. de Borbonio &c. Nob.lis Dnus Paulus Falzani Reg.a ad contractus Judex, Vincentius Felix Pazzia Reg.a auth.te Not.s, Rev. Abbas D. Vincentius Palanti, Rev. D. Felix Antonius de Zaccomo, et Dnus Cyrus Berardi omnes hujusmodi Terræ Civitellæ Casanovæ, Ii vero literati Testes ad hæc specialiter habiti, vocati, atque rogati &c

Costi personalm.te alla nra pnza &c il Sig.r D. Altevisio Aglione della Via di Sforzacosta, ora di passaggio in questa di Civitella Casanuova, il qle agisce, ed interviene alle cose infratte, tanto in suo proprio, privato, e principal nome, quanto in nome, e parte del Rev. Sig.r D. Vincenzo Aglione suo Germano Fratello, in vigore del mand.o di procura, che qui sotto s'inserirà; p loro stessi, loro Eredi, e Successori &c da una parte

Et il Rev. Sig.r D. Ermenegildo, e D. Rufina Fratello, e Sorella &

Blasij, non che il Sig.r D. Donato Ant.o de Blasiis di questa sud.a Via di Civ.ta Casanuova, i quali parimente agiscono, ed intervengono alle cose, che seguono p se stessi, loro Eredi, e successori dall'altra parte

Esse Parti cose hanno spontan.te asserito, come sotto li ventiotto del mese di Giugno cor.te Anno 1778. med.te pubblico Istro rogato p mano del Mag.co Notar Gian-Ant.o Silvestri di Brittoli si conclusero, ed ultimarono, la dio merce, gli Sponsali tra il ment.o D. Donato Ant.o, e la Sig.a D. Nicola Ant.a Aglione, figlia, e Nip.te rispettivam.te de riferiti D. Altevisio, e D. Vincenzo; ma siccome col cennato Istro il sud.o D. Altevisio costituì in dote, oltre gli stabili, ducati trecento in mobili, ed altro ad ornatum della ment.a sua Figlia, e li sud.i D. Ermenegildo, e D. Rufina nella Donazione contemplata.a matrimonij, che collo stesso Istro fecero al ment.o loro Nip.te D. Donato Ant.o stabilirono il majorascato, primogenitura, e Fedecommesso sopra tutti i loro beni donati, tanto presenti, quanto futuri; così p abbaglio essendosi dal sud.o Mag.co Not.e scritto ducati mille, e trecento di mobili in luogo delli soli trecento, che esso Donante intese assegnare a d.a

sua Figlia, e per effetto di dimenticanza, non essendosi vincolato, giusta la mente di essi Donanti de Blasiis, e secondo dalle Leggi vien prescritto, il dividato Fedecommesso; come pure non essendosi fatta menzione de beni in futurum acquirendi da' suddetti Sig.li Donanti de' Blasiis, che pure intesero, ed era loro fermo stabilimento di soggettarli al Fedecommesso cennato; perciò, stante l'abbaglio, e dimenticanza sud.a, che Parti cose, dando prima p nullo, irrito, e casso il sud.o Istro m.o, come sopra rogato sotto il dì ventiotto Giugno cor.te Anno 1778. e volendo, che in avvenire non abbia ad avere veruna forza, e vigore, p cui, quus opus &c essi Sig.li D. Ermenegildo, e D. Rufina si riserbano l'appligazione del giuram.o p inserirsi, ottenuta, nel pnte Istro, sono venuti a riformare il contratto cennato nella seg.te maniera &c

Col nome di Dio.

Patti, convenzioni, e Capitoli matrimoniali initi, contratti, e conclusi fra esse Parti pel felice matrimonio favore Dei da contraersi tra esso Sig.r D. Donato Ant.o de Blasiis Nip.te ex Fratre, ut supra delli sud.i Rev. Sig.r D. Ermenegildo, e D. Rufina, e la nominata onesta Zitella D. Nicola Ant.a Aglione

Aglione da osservarsi giusta la loro serie, continenza, e tenore

Primieram.te esso Sig.r D. Altevisio Aglione promette fare mobj omnibus, et cui effectu, et execut.e reali &c stante non ostante per qualsivoglia causa scusarsi di aver promesso il fatto alieno, che la d.a Sig.a D. Nicola Ant.a sua Figlia abbia, e debba venire, in buona verace, e legittima Moglie del d.o Sig.r D. Donato Ant.o de Blasiis, e con esso contrarre solenne, e legittimo matrimonio per verba de presenti, giusta il rito della S. Romana Chiesa Cattolica, e disposizione del S.to Concilio Trento.

Et in contemplaz.e del d.o matrimonio il sud.o D. Altevisio Padre unendo nel nome, come &c promette, così obbliga da ora dare, ed assegnare subito il matrim.o seguito, conforme dà, ed assegna a d.o Sig.r D. Donato Ant.o sopra &c le Doti di d.a loro Figlia, e Nip.te li seguenti beni, cogl'infratti patti però, vincoli, condizioni, e riserbe &c e non altrim.ti, nec alio modo &c

In primis la summa di ducati trecento in tanti vestiti, oro, argenti, corredi, ed altri mobili, da apprezzarsi da Esperti di comun consenso, inventariarsi p fulura cautela, e consegnarsi al d.o futuro Sposo in atto dell'affido.

Item tutti gli stabili, mobili, giuspi, azioni, ed altro a d.a Sig.a D. Nicola Antonia appartenenti per le doti, e successione della q.m Elis.

Madre Sig.ra D. Biancha Pittucci parte di q.ti si sono ricevuti da esso D. Alterisio per le D.e Doti, come dalli Capitoli matrimoniali, ed il dippiù da conseguirsi, seguita la morte della Sig.ra D. Costanza Capecelatro Ava di essa Sig.ra D. Nicola Ant.a a tenore di d.i Capitoli.

Item tutti, e qualsivogliano beni mobili, e stabili presenti, e futuri, dovunque siti, e posti, ed in qualunque cosa consistenti, nessuno escluso, jurisdizionali, ragioni, azioni, ed ogni altra cosa ad essi Sig.ri D. Alterisio, e D. Vincislao Aglione competenti, e deli spettevano competere, e spettare in qualsivoglia modo in avvenire, e per qualsivoglia titolo, ragione, e causa, e d.i beni stabili, mobili, giurisdizioni, ragioni ff. esso Sig.r D. Alterisio, anche nel nome come sopra, la donato, e dona irrevocabiliter inter vivos a d.a Sig.ra D. Nicola Ant.a Sera Figlia, e Nip.e rispett.e absente, e p. essa a me Notajo pate, pr.nella intervenjente, accettante, e stipolante etiam pro tali nomine, et vig.e p.ragione del mio pubblico officio, eli cede, ed assegna in nome, e parte ancora di d.a D. Vincislao suo Principale per le dilei doti ex nunc pro tunc, seguito il sud.o matrim.o, al sud.o Sig.r D. Donatant.o ponte ff. colle infratte condizioni però, riserbe, vincoli, e patti, quali s'intendano apposti nel principio, mezo, e fine del sud.o

veglia ponte di esso, senza delli quali essi donanti, e donanti, non sarian facta la sud.a donaz.ne ed assignamento di dote.

Essi Sig.ri D. Alterisio, ed D. Vincislao Aglione vogliono, che la goduta dell'intiero usofrutto di d.i beni donati sia di Loro, finche saranno vivi, colla libertà di poterne disporre a proprio arbitrio, e volontà senz'alcuna essi però possan vendere, alienare, empiare, ipotecare, obbligare, distrarre, e pignorare, ne' in tutto, ne' in menoma parte li divisati beni, ma di quelli avenne, come s'è detto, l'usofrutto, e seguita la loro morte, debba l'usofrutto pred.o consolidarsi colla proprietà, ed andare a beneficio di d.a loro Figlia, e Nip.e rispett.e Eredi ff. e per essa al d.o Sig.r D. Donato Antonio suo futuro Sposo, p. causa, come si è detto, delle dilei doti, perche così ff.

Che d.a Sig.ra D. Alterisio possa, e debba similm.e godere, sua vita durante, tantum, l'intiero usofrutto di tutti li sopradivisati beni stabili, e mobili, giurisdizioni, azioni ff. a d.a sua Figlia D. Nicolantonia appartinenti p.le doti, e successione paterna, tanto di quelli da esso D. Alterisio ricevuti p. conto di d.e doti, che degli altri da conseguirsi dopo la morte della dilei Ava Sig.ra D. Costanza Capecelatro, coll'istessa proibizione però di non potere li beni

predi.i ne' in tutto, ne' in menoma parte vendere, alienare, empiare, ipotecare, obbligare ff. ma goderne soltanto, sua vita durante, l'intiero usofrutto, e di esso disponerne a suo arbitrio, e volere; seguita la sua morte poi, l'usofrutto pred.o debba consolidarsi colla proprietà a beneficio di d.a sua Figlia, Eredi ff. e per essa a d.o Donato Ant.o futuro Sposo, p. causa delle dilei doti, come sopra, quia sic ff.

Item d.i Sig.ri D. Alterisio, e D. Vincislao Aglioni si riserbano docati cinquanta e ciascuno pro jure testandi, de' essi non disponendone, s'intendano anche compresi nella ponte donaz.ne a benef.o di d.a loro rispettiva Figlia, e Nip.e, e ceduti, come sopra per conto delle dilei doti, a d.o D. Donatant.o futuro Sposo.

Item esso Sig.r D. Alterisio si riserba la summa di docati duecento cinquanta, che la Sig.ra D. Teodosia Lapaso sua seconda Moglie ebbe p. dote in contanti, e tutti li mobili dilei dotali, già stati Capi matrimoniali, da ribituirsi in caso di dissoluzione di Matrim.o, alla med.a, al donante, o loro Eredi, e successori ff. secondo il caso accaderà.

Item vuole, che premorendo esso Sig.r D. Alterisio a d.a sua Moglie D. Teodosia, questa, portando l'abito vedovile, ed avendo giurato di convivere, e stare al bene, ed al male con d.a sua Figlia

D. Nicolant.a, e di d.o dilei futuro Sposo D. Donato Ant.o, li med.i debbano tenere, e trattare da Sig.ra, e Padrona essa D. Teodosia, e nel caso, che non facesse bene con d.a sua Figlia, e dilei futuro Sposo, ovvero non volesse con essi convivere, siano tenuti darle, ed assignarle un quarto competente di Casa in Civitella, o ricevere ad elezione di essa D. Teodosia, e somministrarle docati cinquanta annui pel dilei mantenim.o, e gli pagarli terziatam.e colla terza sempre anticipata, sua vita durante tantum, e portando, come sopra l'abito vedovile, e passando a seconde nozze, essi Sig.ri futuri Conjugi siano tenuti solam.te a ristituirle le divisate sue doti, perche così ff.

Finalm.e vogliono essi Sig.ri Donanti, e donanti, e patto, e condizione espressa, che premorendo loro, quod absit, d.a Sig.ra D. Nicola Ant.a senza Figli procreati dal ponte matrimonio, in tal caso tutti li sud.i beni, come sopra donatile, e assignatile, e le dilei doti, anche quelli alla med.a spettanti, ed appartenenti p. ragione delle doti, e successione della q.m dilei Madre, abbiano, e debbano rispett.e ritornare a d.i Sig.ri D. Alterisio, e D. Vincislao Aglione, con tutti li giurisdizioni, azioni ff. ed in vero stato, salva la libertà ad essa Sig.ra D. Nicolant.a di potere a suo arbitrio disporre della Legittima, e de jure le

spirò spettare sopra li sud.ti beni materni, quid dic &c.

L'espresso esso Sig.r D. Altevisio, ante nello spiegato nome, cede ex nunc pretune ogni ragione a D.a Sua figlia, e Nipot rispett.e assume a me Notajo ponte &c, e la pone nel di lei pieno Luogo, vece, grado, e privilegio, costituendola &c quoniam nullum jus &c, di maniera che seguita la morte de' mentovati Sig.ri Donanti, e donanti in avanti, et in perpetuum li sopradd.i beni donati, e restituibile in dote, con tutti li giusti, ragioni, azioni, ed intiero stato possino, e siano nel pieno dominio, possesso, esercizio di D.a loro rispettiva figlia, e Nipot, e de' dilei Credi, e successori &c. Ad averli &c constituendosi esso Sig.r D. Altevisio p.te nel rifer.to nome ex nunc &c tenere &c precario nomine, et pro simplex constituto, quod &c. L. S. et U. &c.

Il pred.to Sig.r D. Donato Ant.o all'incontro promette pigliare la mentovata D. Nicola Ant.a Aglione in sua buona, vera, casa, e legittima Moglie, e quella sociare, e copulare ante faciem Ecclesiæ, mediante la benedizione Sacerdotale, ed altri requisiti di S. Chiesa. E più promette esso futuro Sposo tutte le sopradescritte condizioni, riserbe, patti, e vincoli apposti, ed intervenuti nel ponte Istro, ed altri infra apponendi, seguita la morte di essi Sig.ri D. Altevisio, e D. Vincislao, fare Inventario giurato di pubblico, e Regio Not.o di tutti i beni mobili, stabili, e semoventi, annue entrate, censi, rendite, denari contanti, frutti esistenti, e separati dal suolo, esigenze, nomi de' debitori, ragioni, giusti, ed ogni altra cosa spettanti, e competenti a D.a Sig.ra D. Nicolantonia sua futura Sposa, tanto per ragione delle doti, e successione materna come sopra, che in virtù della ponte Donazione alla me fatta da essi Sig.ri D. Altevisio, e D. Vincislao Aglione, e quelli tenere, e conservare titulo, et nomine dotis, e per le doti di D.a Sua futura Sposa, ed in ogni caso di disfoluz.e del matrim.o, locale Rio non voglia, asportazione, e restituz.e di doti, quelle restituire alla D.a D. Nicolantonia, suoi Credi, e Successori &c secondo il caso succederà, presente &c.

E li med.i Ecc.mo Sig.r D. Ermenegildo, e D. Eufina de Blasiis Zii, e Zia di D.a D. Donatantonia presente &c per l'affetto, ed amore, che hanno sempre portato, e tuttavia portano a D.a loro amato, e diletto Nipote, ed a contemplazione, e causa di questo certo ponte matrimonio, che contratto il loro piacere hanno effettuato, e trattato, hanno deliberato, e disposto, ma cogl'infratti patti, vincoli, condizioni, obbligazioni, e riserbe, et non aliàs, aliter, nec alio modo &c donare con titolo di donaz.e irrevocabile tra vivi a beneficio dello stesso D. Donatantonio loro Nipote tutti, e ciascuni loro rispettivi beni mobili, stabili, semoventi, presenti, e futuri, oro, argento monetato, e non monetato, crediti, esigenze, nomi de debitori, recolligenze, annue entrate, giusti, ragioni, padronati, azioni &c. in qualunque Luogo siti, e posti, ed in qualsivoglia cose consistenti, e che quomodocumque et qualitercumque potessero ad essi ora, ed in futurum spettare, ed appartenere, esso Ecc.mo Sig.r D. Ermenegildo signanter donando a D.o suo Nip.e D. Donatantonio non solo la porzione, che de jure gli spetta sulla metà dell'asse Ereditario di sua casa indiviso col med.o, e con D.a sua Sig.ra Sorella, mattocciò ch'Egli trovasi de presente avere speso per li maritaggi, e donaz.i fatte delle sue Nip.i D. Concetta, e D. Bertrande de Blasiis Germane di D.o D. Donatant.o, e quanto sarà per rispondere nel ponte matrimonio; ma bensì anche tutti i beni stabili particolarm.e acquistati fra quali la metà dell'asse Ereditario sopred.o che si appartenevano al q.m D. Saverio de Blasiis fu Arciprete di Castiglione della Pescara, Cugino di esso D. Ermenegildo, cui la detta in forza d'Istro di donaz.e atto inter vivos rogato e mano di Notar Domenicant.o Napolione di Civitaretenga Terr.a dell'Aquila sotto li sei Maggio 1769. e tutti i beni stabili.m e donabili per atto inter vivos dalli q.m Dom.co ed Egidio de Bernardinis della Terra di Nocciano solennem.e rogato dal Notar Fran.co Saverio de Angelis di Castiglione sotto li 31. Gennaro dell'Anno 1756.

Volendo pertanto essi Ecc.mo Sig.r D. Ermenegildo, e Sig.ra D. Eufina

al douuto effetto ridurre la deliberazione, et e fra fatto, e la Donazione insieme, di quì, e de oggi di sud.e p.a ragion dell'affetto cennato verso il sud.o Loro Nip.e D. Donato Ant.o ed in contemplaz.e dello spiegato matrimonio dal med.o, come sopra contrattato, di loro spontanea volontà, e pure così e il Loro piacere, liberam.te, con largo, ed assoluto modo, e la ora, donano al med.o loro Nip.e D. Donat.o Ant.o p.nte, ed accettante, tutti, e singoli loro beni mobili, stabili, semouenti, iuti, e futuri, oro, argento, monetato, e non monetato, crediti, esigenze, nomi de' debitori, recolligenze, giusi, padronati, ragioni, azioni, ed intiero stato, in qualsivoglia Luogo siti, e posti, ed in qualunque cosa consistenti, ed in qlsivoglia maniera, e causa potrebbero loro spettare, ed appartenere, cogl'infratti patti pro.i, vincoli, condizioni, e riserbi, e non altrimenti.

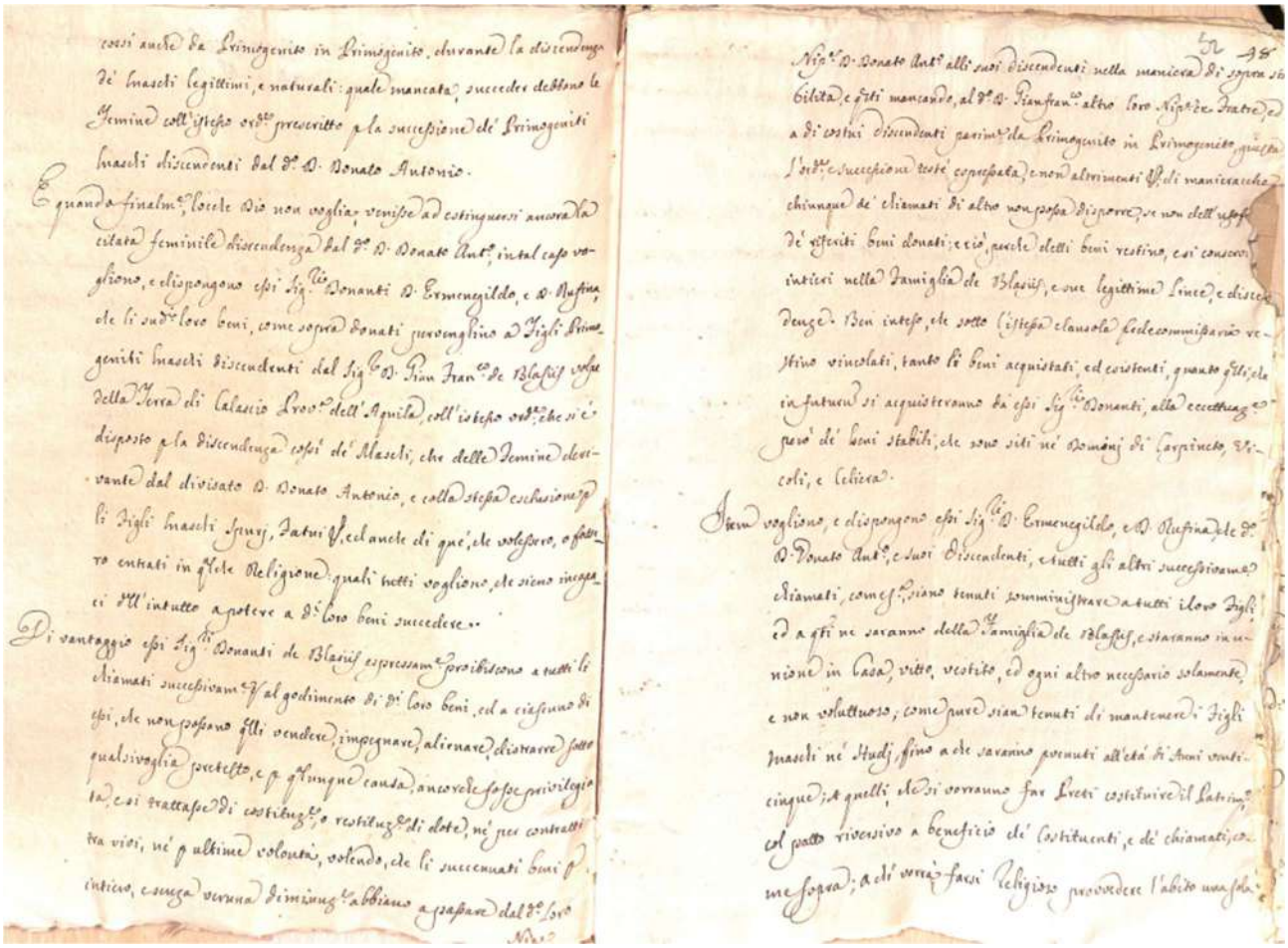
Che l'usufrutto di d.i loro beni donati sia loro riserbato fino a che saranno vivi, con potere essi Donanti, disporre a proprio piacere, e volontà; seguita poi de' med.i la morte, l'usufrutto sud.o vada a consolidarsi colla proprietà in beneficio di d.o Sig.r Donatario, e suoi Discendenti, come qui sotto si spiegherà, salva ad essi Sig.i Donanti la facoltà di poter disporre pro iure testandi, d.o D. Ermenegildo, cioè, nella summa di Ducati duecento, e la ripetta D. Rufina in Ducati cinquanta: delle q.li rispettive summe non di-

sponendone prima di morire, vogliono, che rimanga cognizione nella p.nte donazione, presente ecc.i

Item vogliono, e dispongono gli anz.i d.i Sig.i D. Ermenegildo, e D. Rufina Donanti, che li beni, come sopra donati al rif.o Loro Nipote D. Donato Ant.o, seguita la di costui morte, passino al Primogenito suo Figliuolo maschio, e successivam.te poi del Primogenito in Primogenito discendente da esso D. Donato Ant.o in perpetuum, et Mundo durante, escluse sempre però gli Spuri, i Patui, i Delinquenti, li Legittimati per subsequens matrimonium, nel p.o Descriptum Principio.

E qualora si facesse il caso, che nella discendenza di d.o D. Donat.o venisse a mancare i Primogeniti maschi, allora vogliono essi Donanti, che li sud.i beni passino, e pervenghino a discendenti di d.o D. Donato Antonio Secondogeniti; di q.li mancando anche la discendenza, succedano in Secondogeniti, e così il quarto, il quinto, e più oltre ancora, sempre da Primogeniti in Primogeniti maschi discendenti dallo stesso D. Donato Ant.o, colla espressata esclusione de' Spuri, Patui, ed altri, come di sopra si è spiegato, e colla stessa perpetuità.

Seppoi la discendenza maschile di d.o Sig.r Donatario venisse quod absit, a mancare, ed estinguersi, essi Sig.i Donanti D. Ermenegildo, e D. Rufina dispongono, che a' di lui la Figlia Femmina, che sarà la Primogenita discendente dallo stesso D. Donato Ant.o abbia a succedere. Di q.lla seguita la morte, succeda il detto Primogenito, e

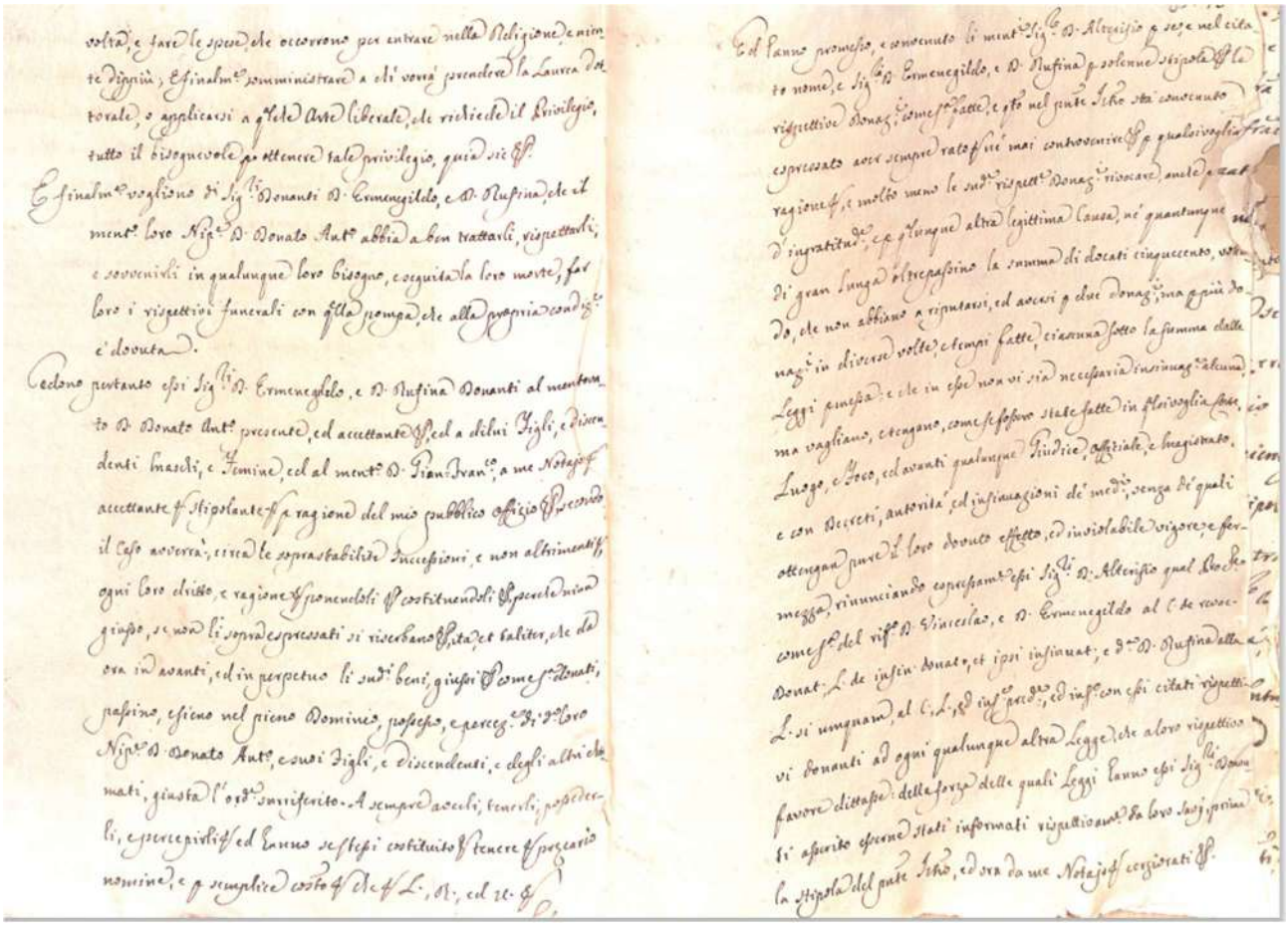


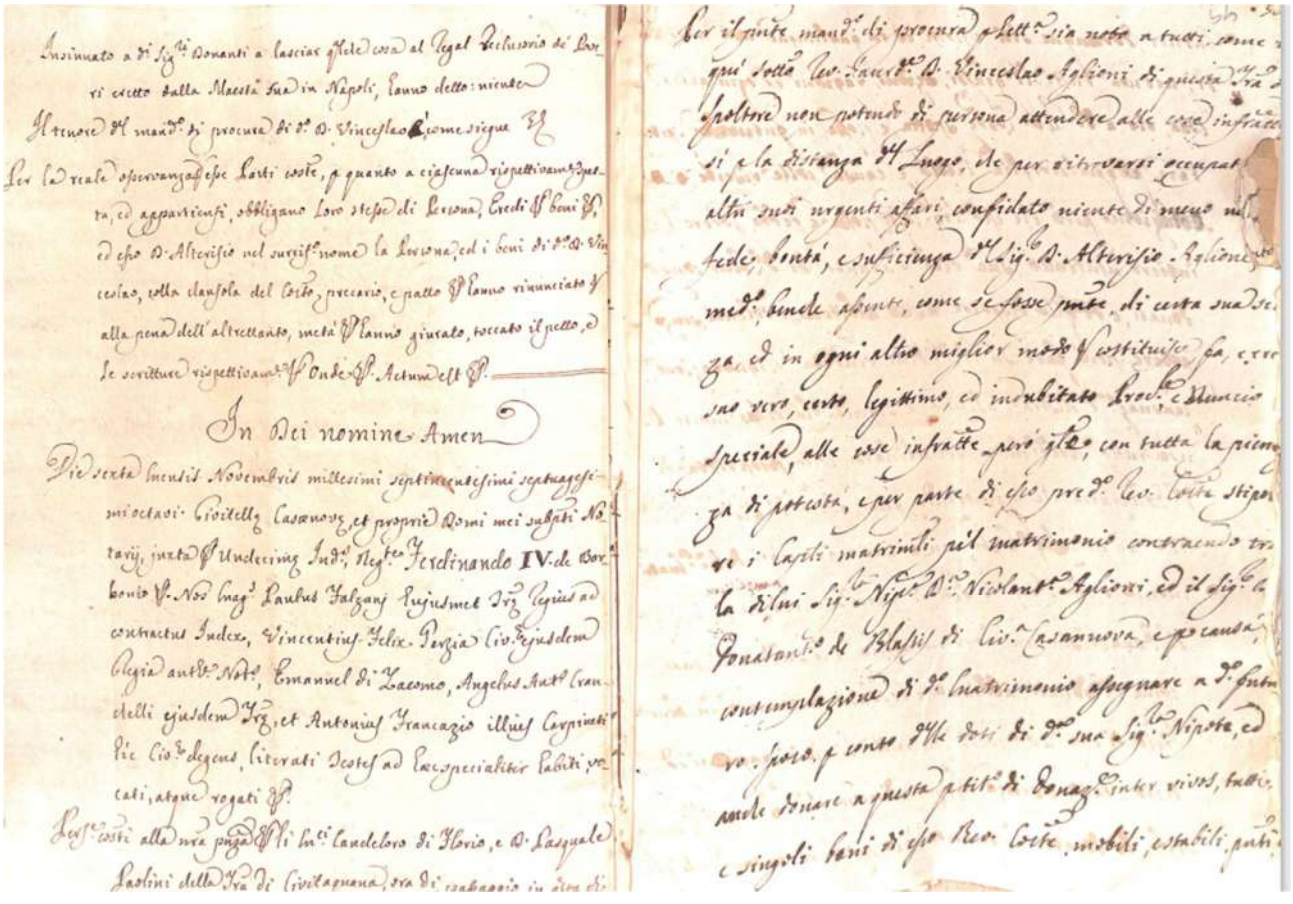
cessi anche da Primogenito in Primogenito, durante la discendenza de' maschi legittimi, e naturali: quale mancata, succeder debbono le Femine coll'istesso ord.e prescritto p.la successione de' Primogeniti maschi discendenti dal P.e D. Donato Antonio.

E quando finalm.te piacesse Dio non voglia, venisse ad estinguersi anco la citata feminile discendenza dal P.e D. Donato Ant.o, in tal caso vogliono, e dispongono esp.i Sig.ri Donanti D. Ermenegildo, e D. Ruffina, de li sud.i loro beni, come sopra donati pervenghino a' Figli Primogeniti maschi discendenti dal Sig.r D. Pier Fran.co de Blasiis vche della Terra di Calascio Prov.a dell'Aquila, coll'istesso ord.e che si è disposto p.la discendenza esp.a de' Maschi, che delle Femine discendente dal divisato D. Donato Antonio, e colla stessa esclusione de' Figli maschi Primj, Patrui V.ri, ed anche di quei, che volessero, o fossero entrati in q.sta Religione, quali tutti vogliono, che sieno incapaci all'intutto a potere a d.i loro beni succedere.

Di vantaggio esp.i Sig.ri Donanti de Blasiis espressam.te proibiscono a tutti li chiamati succ.ivam.te V.al godimento di p.i loro beni, ed a ciascuno di essi, che non possano essi vendere, impegnare, alienare, distrarre sotto qualsivoglia pretesto, e p. giunge causa, ancorche fosse privilegiata, e si trattasse di costituz.e o restituz.e di dote, ne' pesi contratti tra vivi, ne' p. ultime volontà, volendo, che li succennati beni p. intiero, e senza veruna diminuz.e abbiano a passare dal P.e loro Nip.te D. Donato Ant.o alli suoi discendenti nella maniera di sopra descritta, e stati mancando, al P.e D. Pianfran.co altro loro Nip.te D. Donato Ant.o, e suoi discendenti parim.te da Primogenito in Primogenito giusta l'ord.e, e successione resta espressata, e non altrimenti V.ri di maniera che chiunque de' chiamati di altro non possa disporre, e non detti usufrutti de' riferiti beni donati; e ciò, perche detti beni restino, e si conservino intieri nella Famiglia de Blasiis, e sue legittime Linee, e discendenze. Beni intese, che sotto l'istessa clausola fedecommissaria vestino vincolati, tanto li beni acquistati, ed esistenti, quanto quelli, che in futurum si acquisteranno da esp.i Sig.ri Donanti, alla eccettuazione però de' beni stabili, che sono siti ne' Domanj di Carpineto, Vicoli, e Cellera.

Item vogliono, e dispongono esp.i Sig.ri D. Ermenegildo, e D. Ruffina de' P.i D. Donato Ant.o, e suoi discendenti, e tutti gli altri successivam.te chiamati, come s.pra tenuti somministrare a tutti i loro Figli, ed a quei, che saranno della Fam.a de Blasiis, e staranno in unione in casa, vitto, vestito, ed ogni altro necessario solamente, e non voluttuoso, come pure siano tenuti di mantenere i Figli maschi ne' studj fino a che saranno pervenuti all'età di Anni venticinque; a quelli, che si vorranno far Preti costituire il Patrim.o col patto riversivo a beneficio de' Costituenti, e de' chiamati, come sopra; a chi vorrà farsi Religioso provvedere l'abito una sola





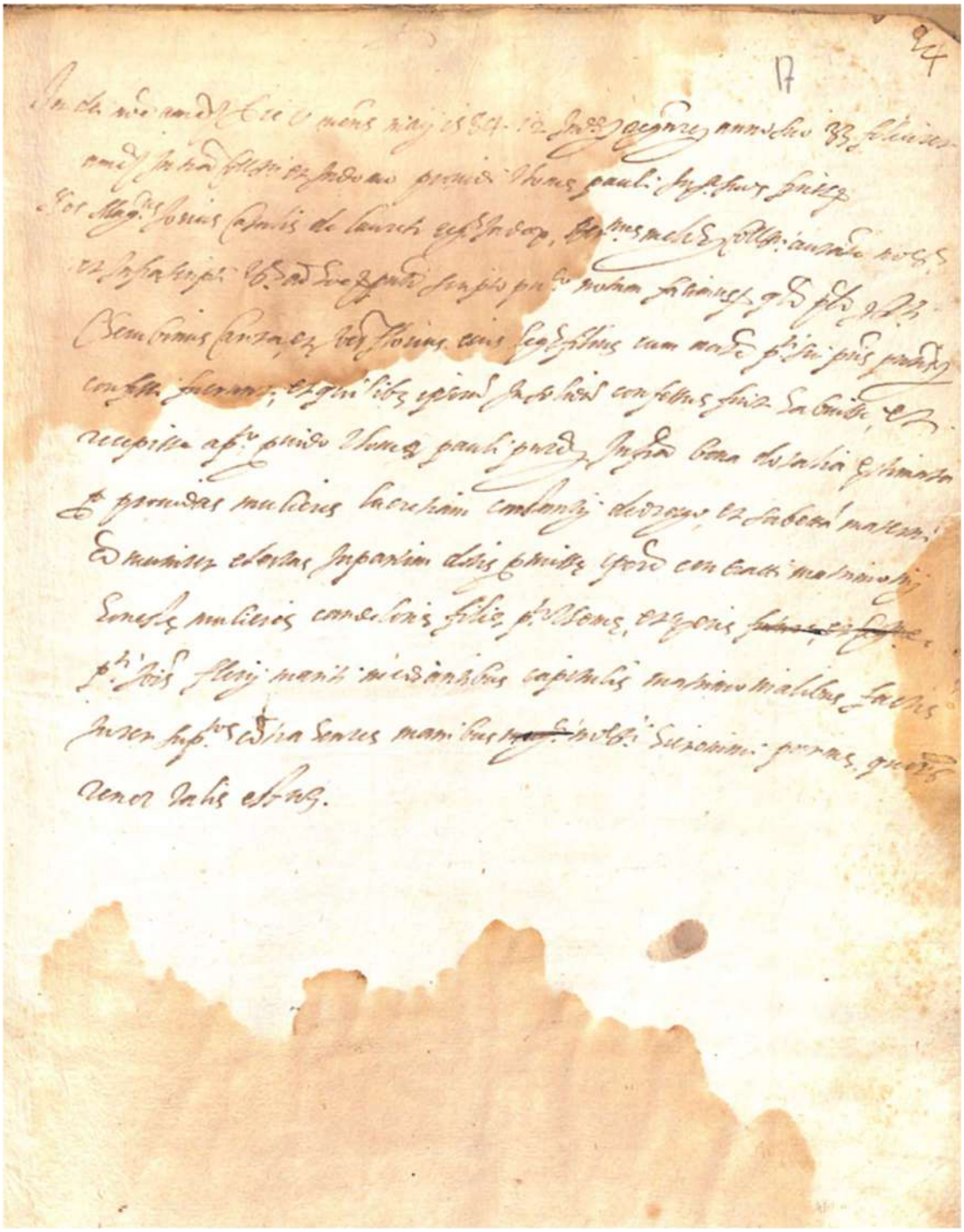
Collecorvino

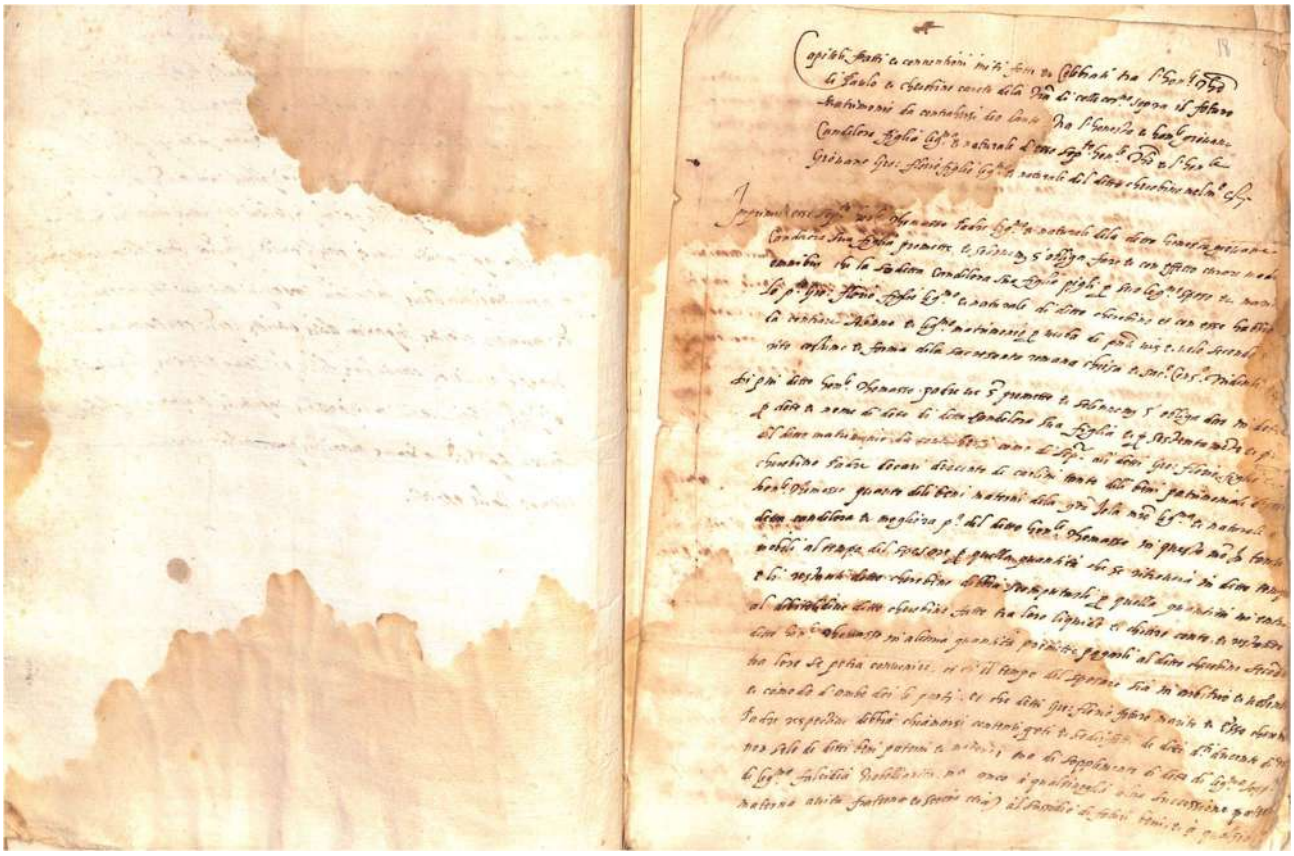


· AsPe, *Fondo notarile*, Berardino Melchiorre di Collecorvino, b. 62, vol. 1, ff. 17*r*-24*r*.

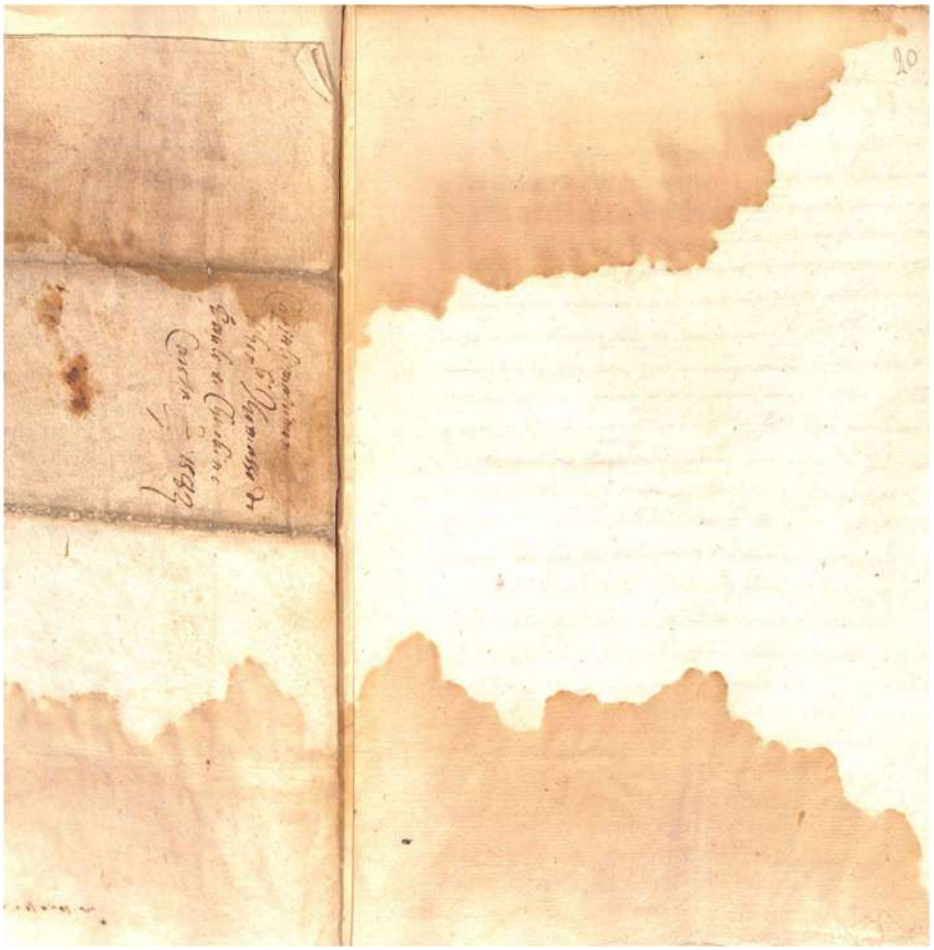
Collecorvino, 1584 maggio 5

A coronamento e ratifica dei patti matrimoniali stipulati il 16 settembre 1583 tra Tommaso di Paolo e Cherubino Carota di Collecorvino, Giovan Florio, in presenza e con l'autorità del detto Cherubino Carota, suo padre, dichiara di avere ricevuto la dote di ducati duecento (provenienti anche dai beni della defunta madre della sposa, Lola), a suo tempo promessa da Tommaso di Paolo per il matrimonio tra sua figlia Candelora e Giovan Florio.

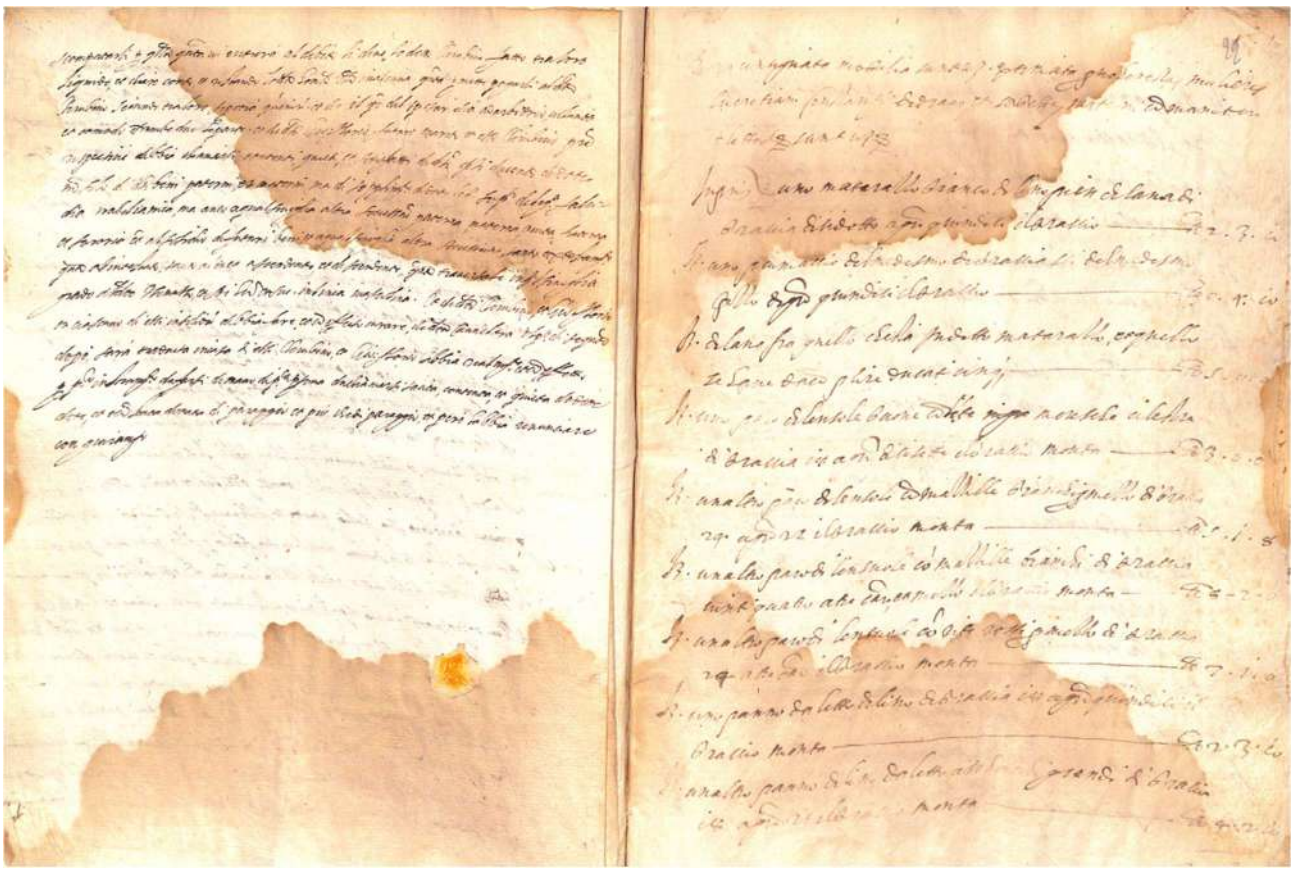


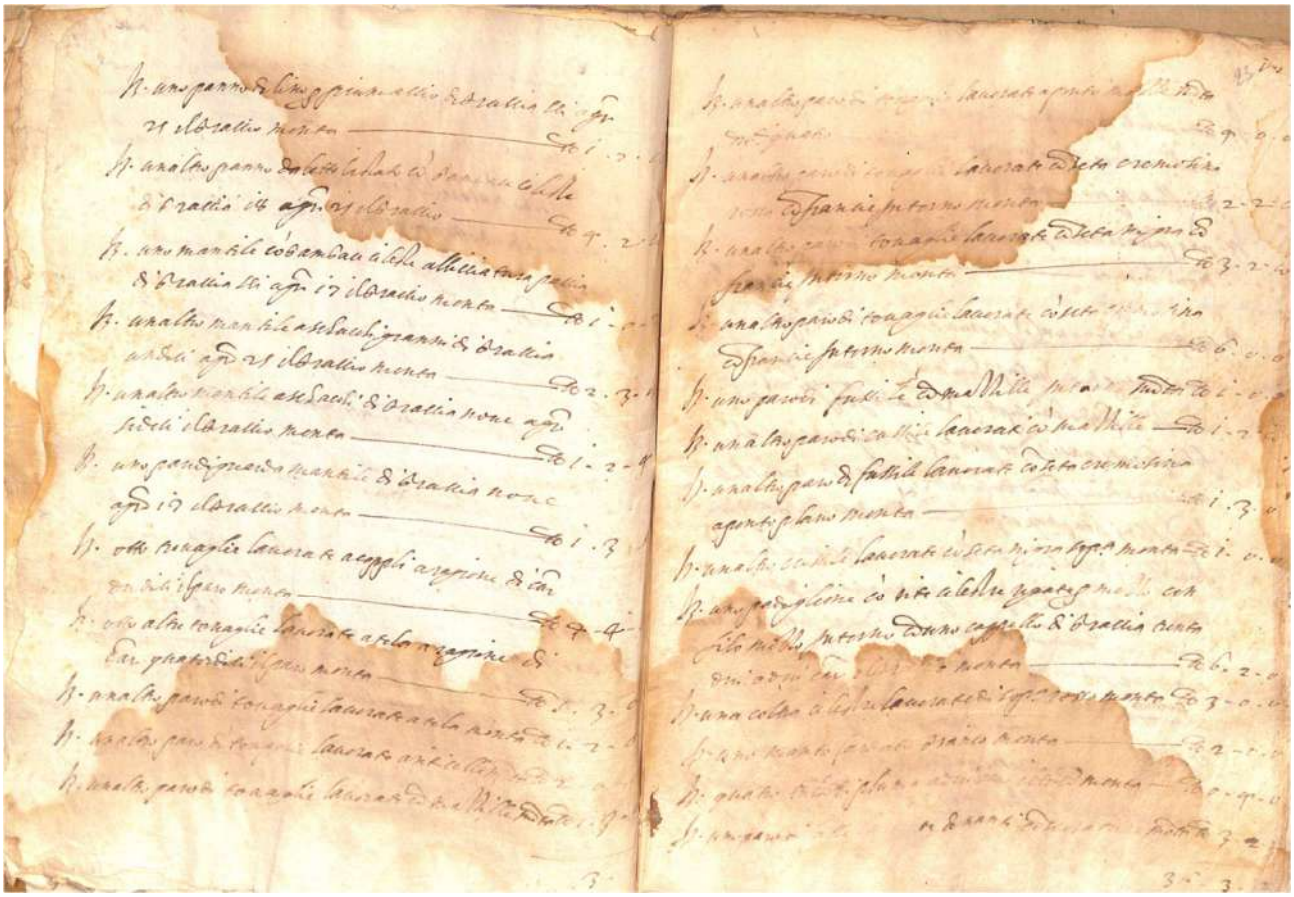


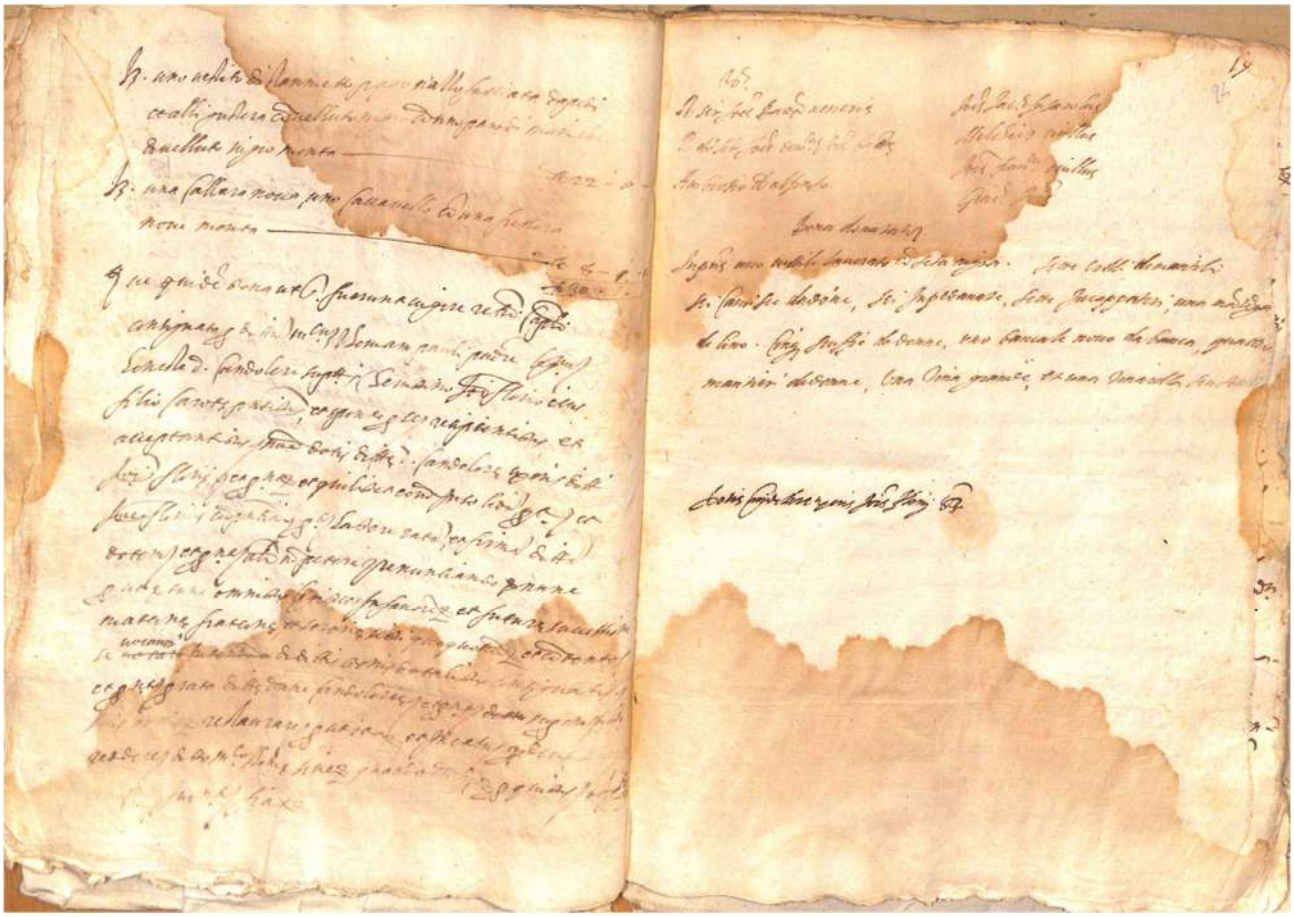




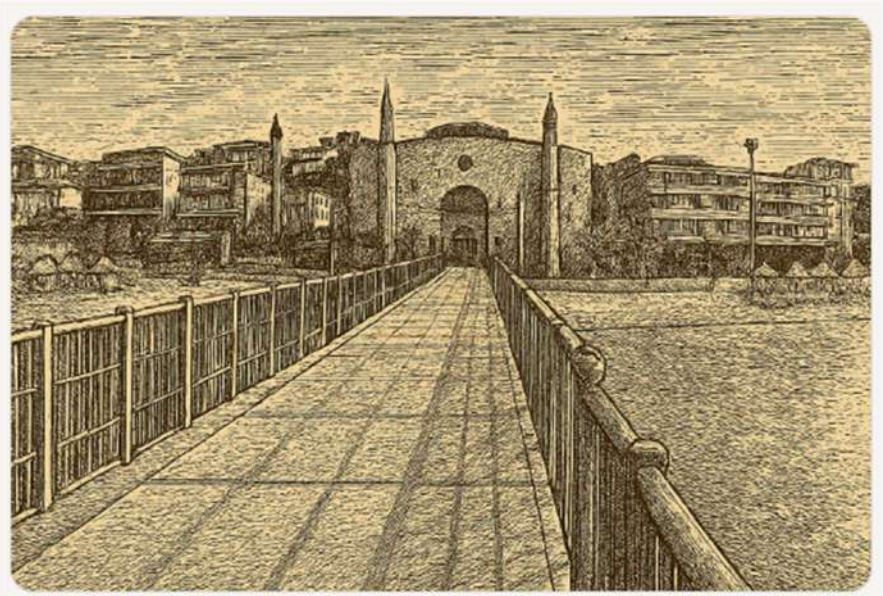








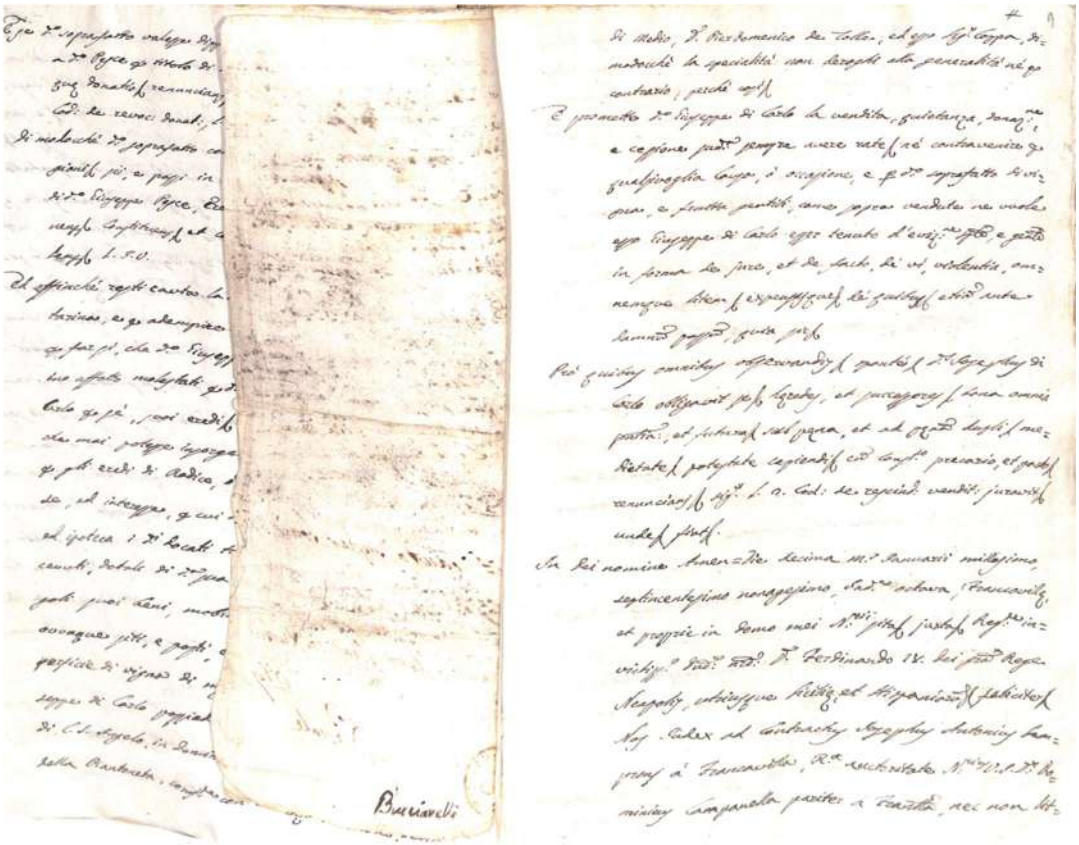
Francavilla

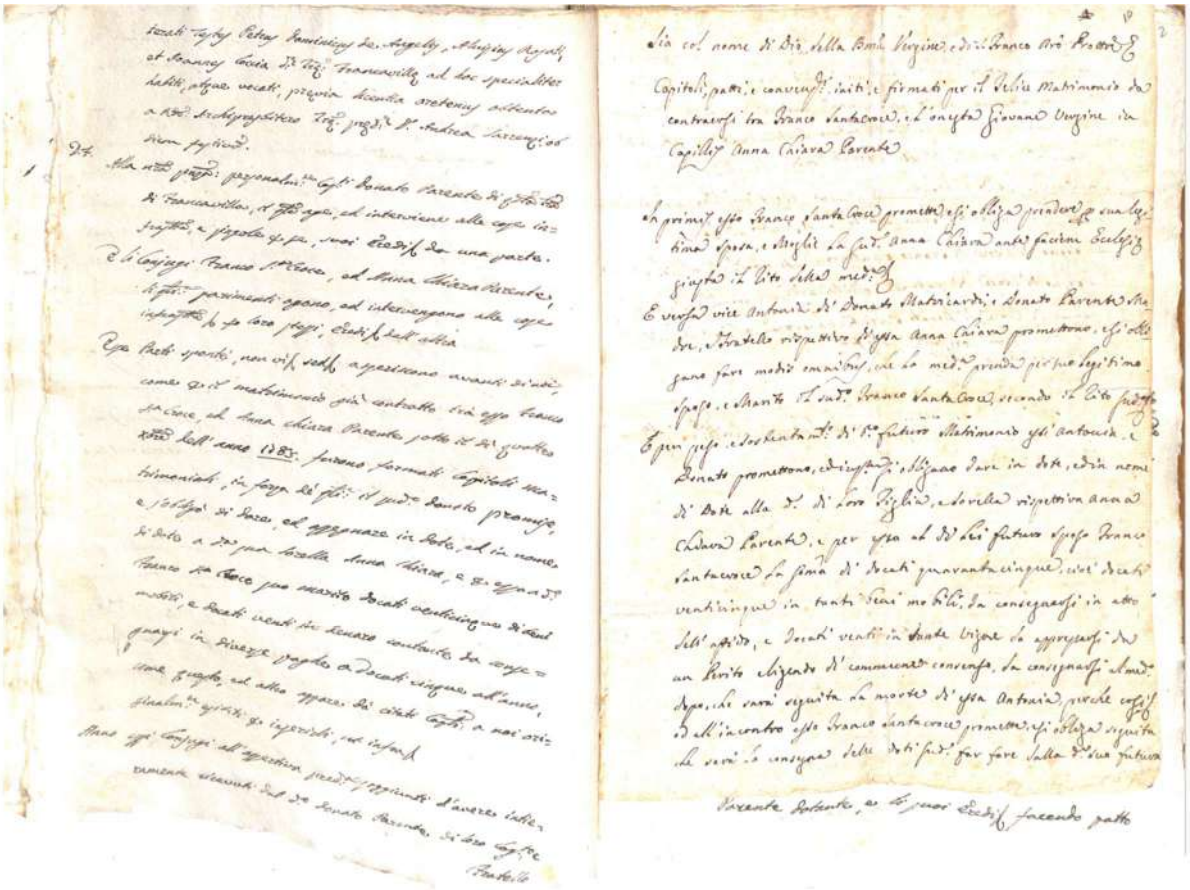


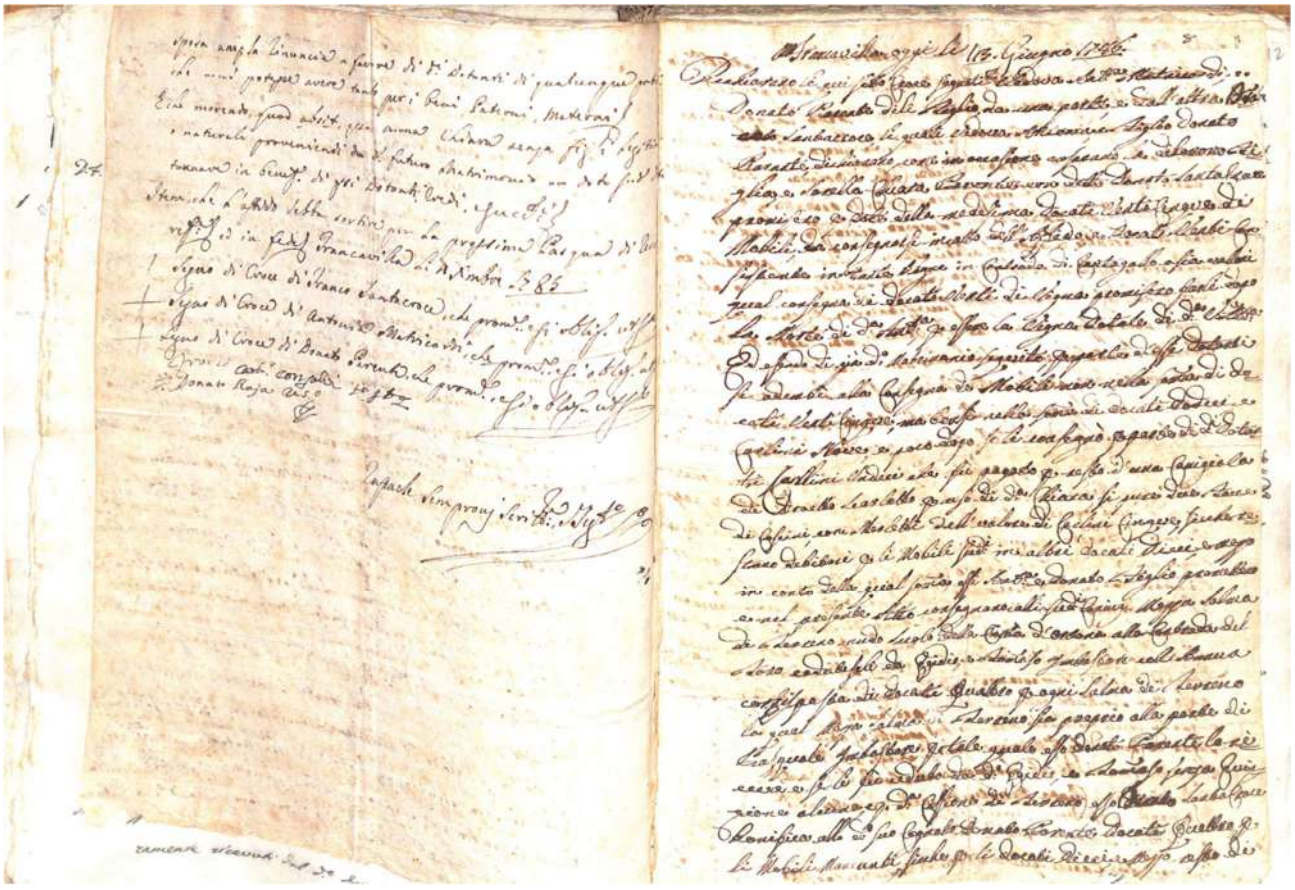
· AsPe, *Fondo notarile*, Domenico Campanella di Francavilla, b. 65, vol. 2, ff. 9*r*-13*r*.

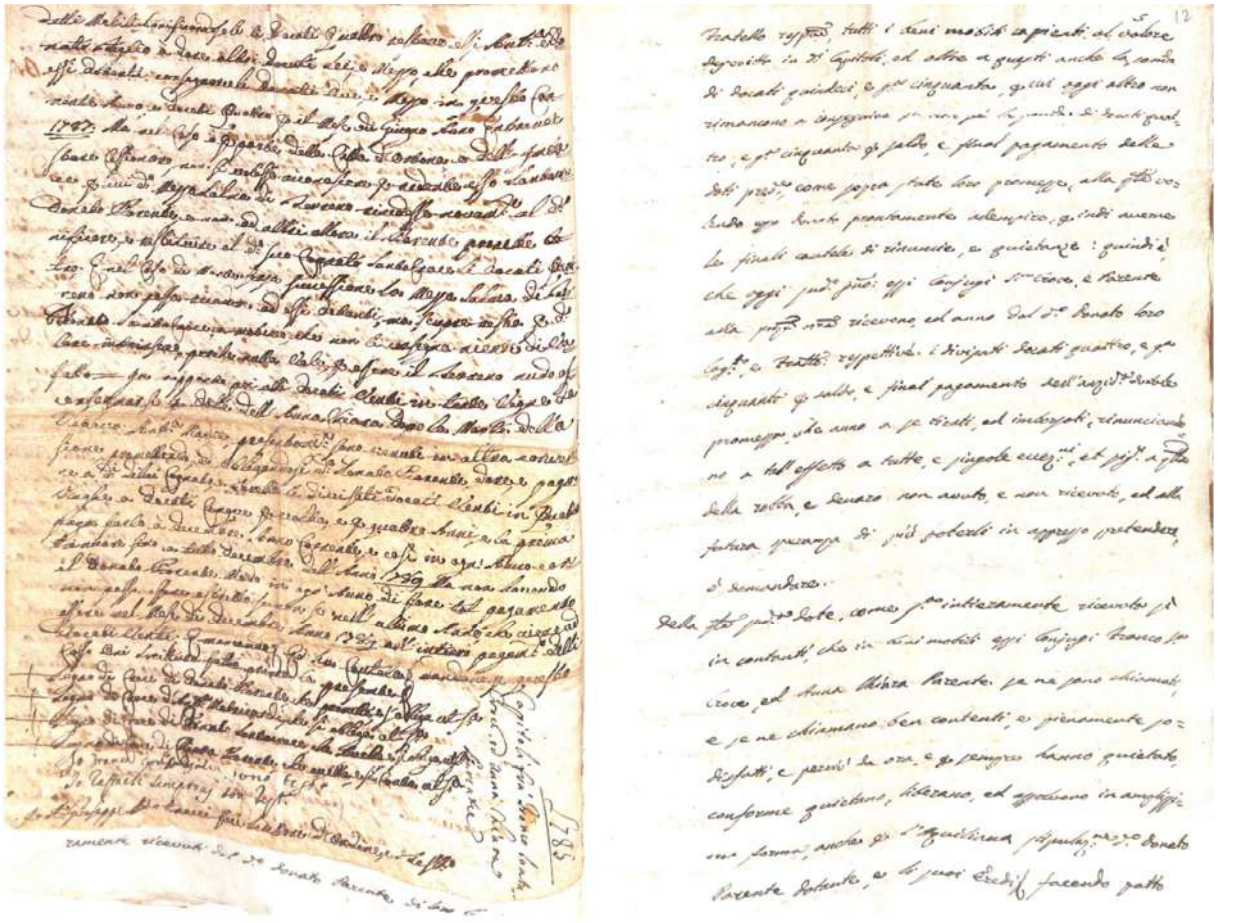
Francavilla, 1790 gennaio 10

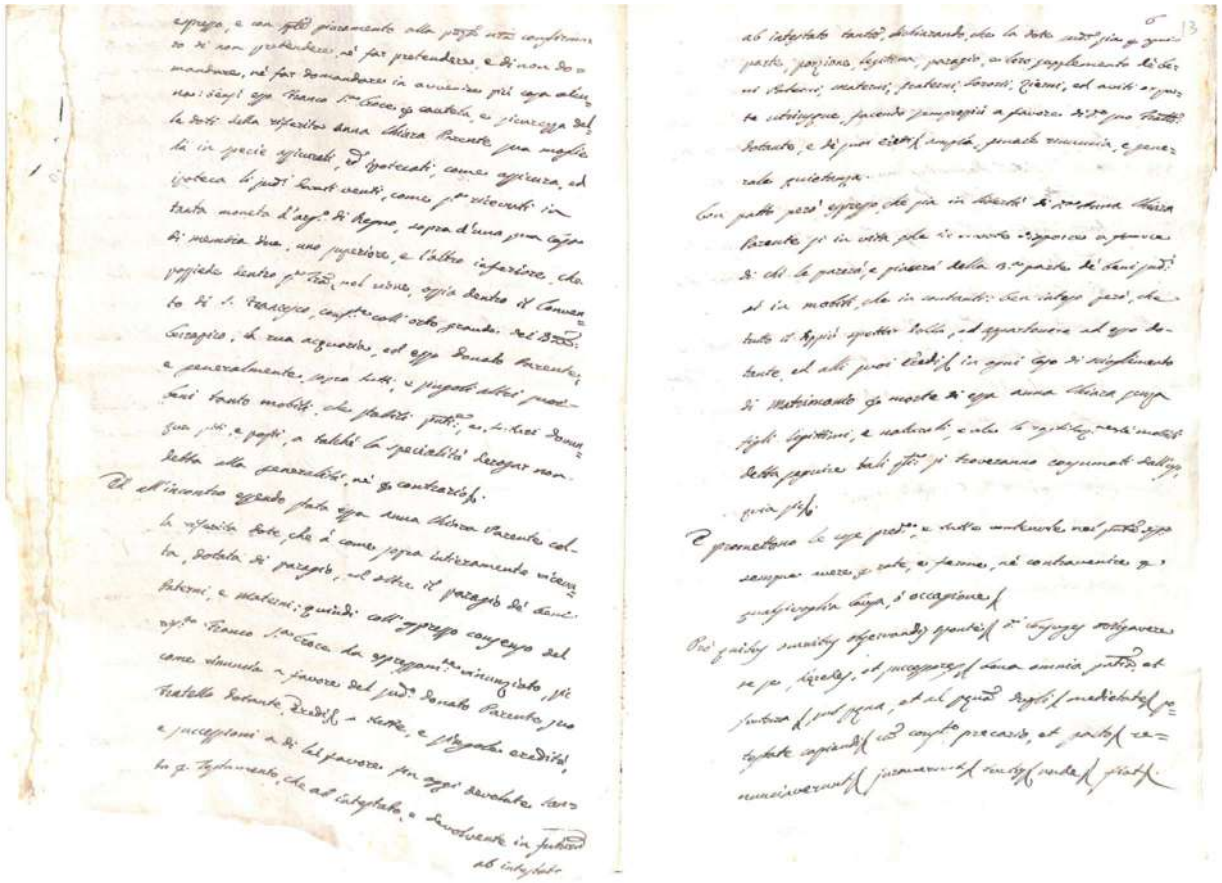
Premesso che, in vista del matrimonio, ormai contratto, tra i coniugi Franco Santacroce e l'allora vergine "*in capillis*" Anna Chiara Parente, si erano stipulati, il 4 dicembre 1785, degli appositi capitoli matrimoniali, in forza dei quali la madre della sposa, Antonia di Donato Matricardi, e il fratello di lei, Donato Parente, di Francavilla si erano obbligati ad assegnare alla medesima – e per suo tramite al futuro sposo Franco – una dote di quarantacinque ducati, da pagarsi, rispettivamente, venticinque in beni mobili e venti in denaro contante a rate di ducati cinque per anno, ormai scaduto il termine fissato all'epoca, come esito del saldo definitivo di quanto promesso, Anna Chiara, con l'espresso consenso del marito, rinuncia a favore del fratello Donato «a tutte e singole eredità e successioni a di lei favore fin oggi devolute tanto per testamento che ab intestato e devolvende [*in futurum*] || *in futurum ab intestato tantum* […]», con varie clausole e patti accessorî.



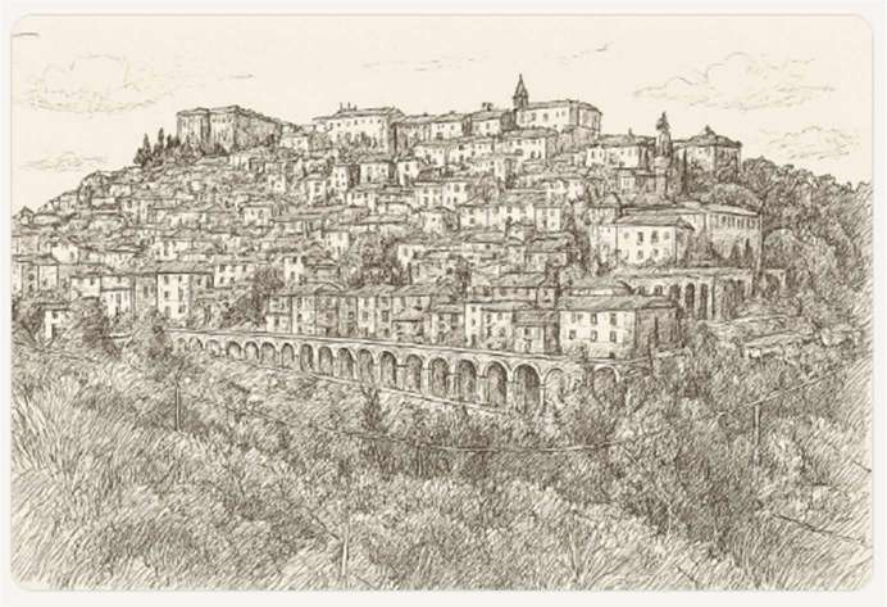








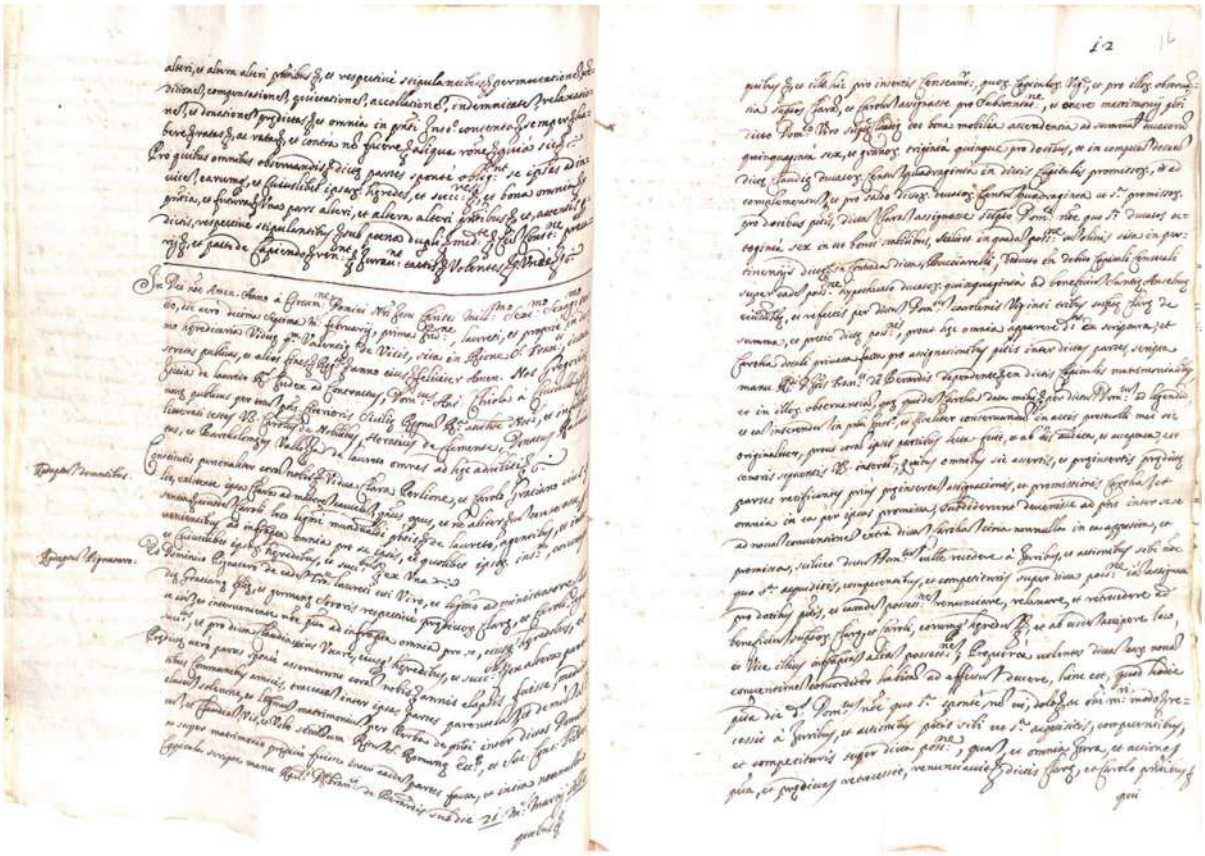
Loreto Aprutino

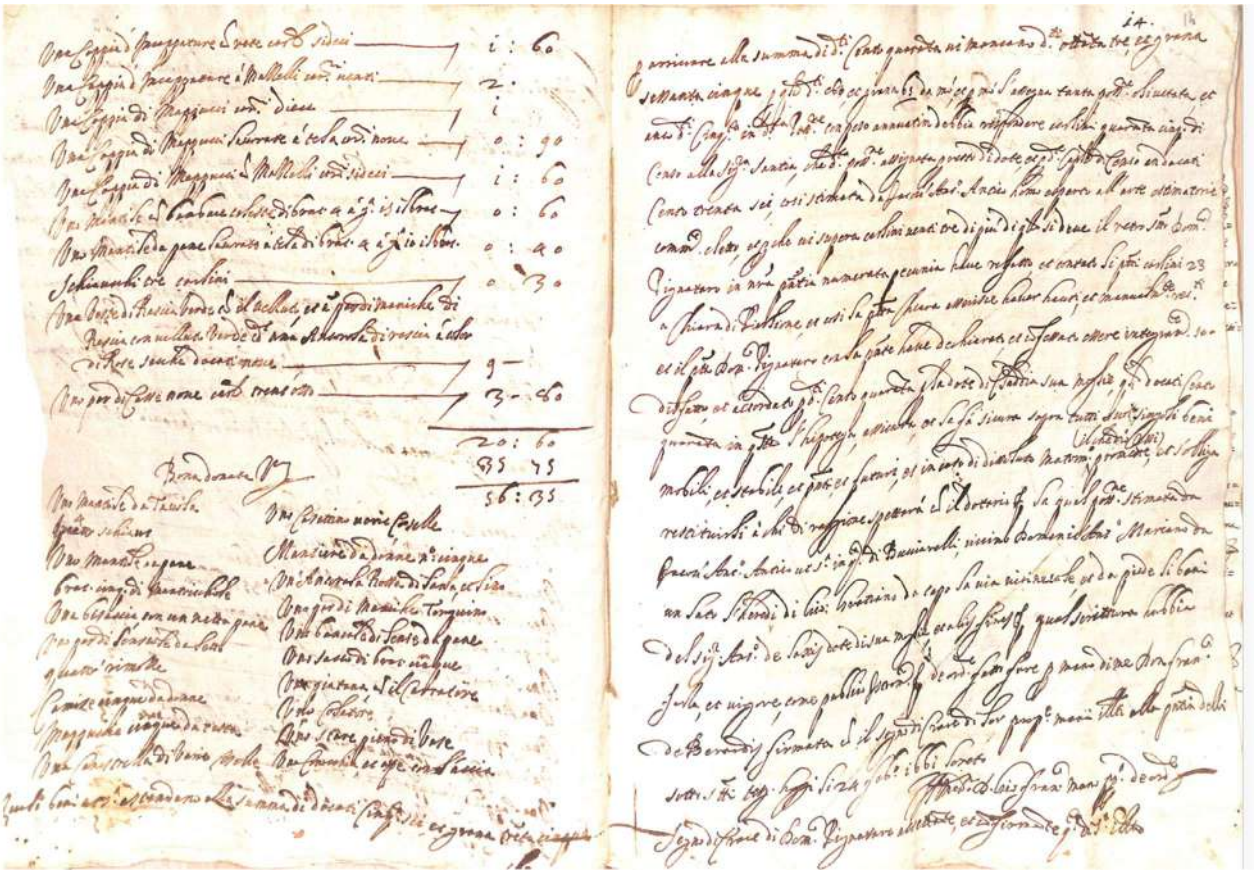


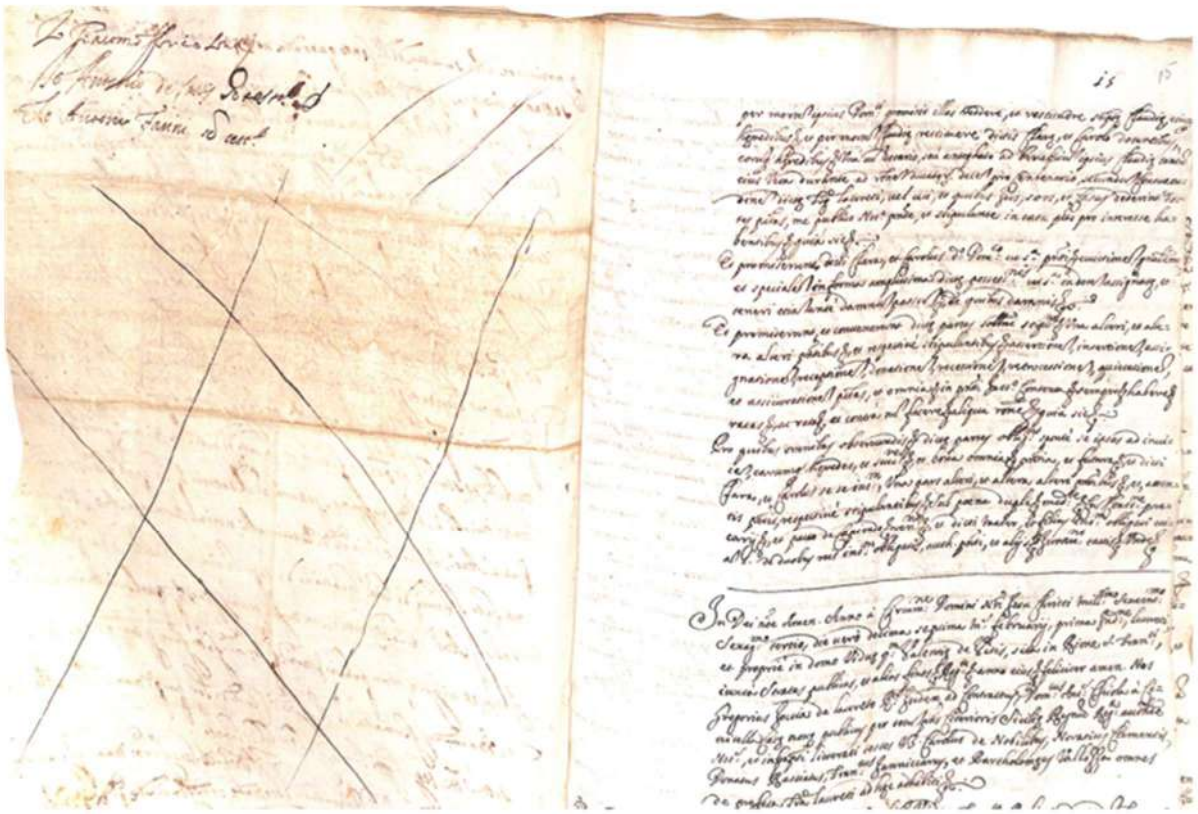
· AsPe, *Fondo notarile*, Domenico Antonio Chiola di Civitella Casanova, b. 58, vol. 4, ff. 11*v*-15*r*.

Loreto Aprutino, 1663 febbraio 17

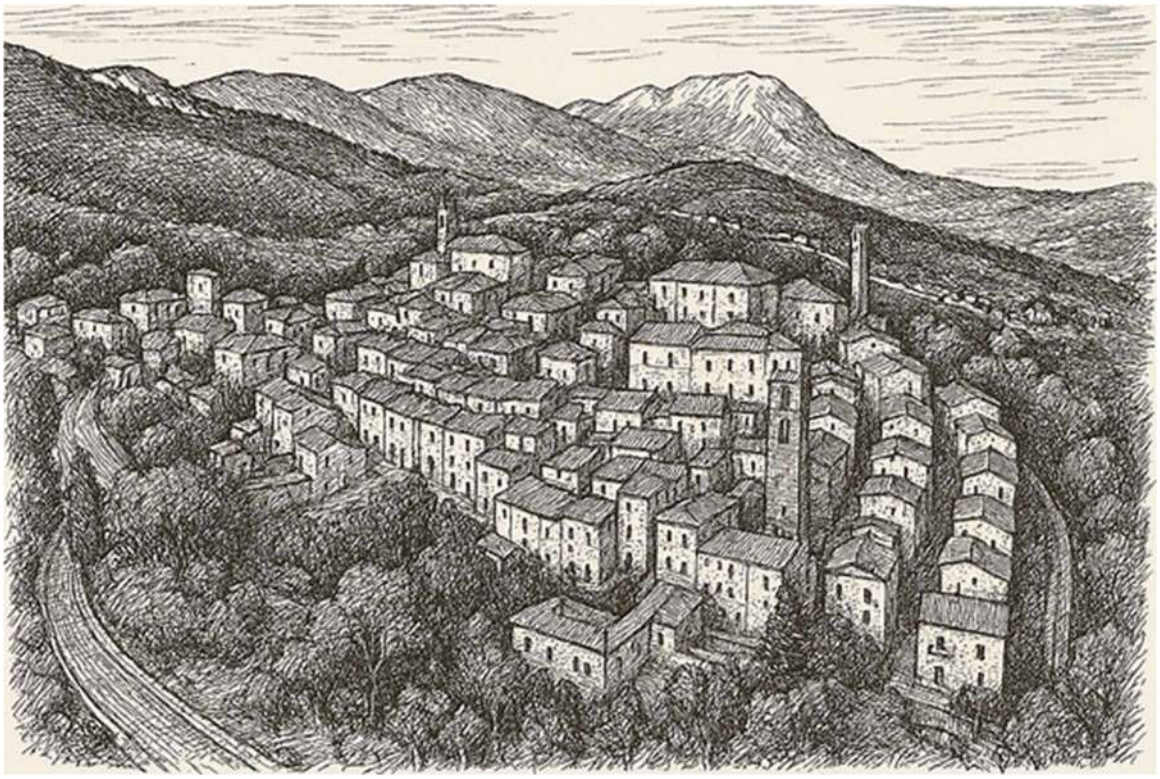
Domenico Pignataro di Loreto Aprutino, marito di Claudia, figlia di Clara Parlione e sorella di Carlo Graziano, rimodula – non nella quantità, ma nella qualità – l'assegnazione dotale già concordata assieme alla madre della sposa (e al figlio di costei, intervenuto come mundualdo della medesima) al tempo dei capitoli redatti da Giovan Francesco De Berardis, ossia il 21 marzo 1660, e allora già versata nella misura di un acconto, costituito da beni mobili per un importo cinquantasei ducati e trentacinque grana. Riceve, infatti, una proprietà non più sita in contrada Bucciarelli, come originariamente previsto, bensì in contrada Marzengo, pari a un importo di ottantasei ducati: restituito il sovrappiù di ventitré carlini, può dichiararsi quindi pago del saldo finale della dote di complessivi ducati centoquaranta.







Montebello di Bertona



· AsPe, *Fondo notarile*, Virgilio Costanzi di Montebello, b. 139, vol. 3, 54*r*-55*r*.

Montebello di Bertona, 1569 ottobre 16

«*Contractus dotalis inter Mariam Angeli Marotię et Paulum Hyeronimi*».

Paulus Hyeronimi da Todi «*ad pręsens incola dictę terrę Montisbelli*» dichiara di avere ricevuto dai tutori di Maria, figlia del fu *Angelus Marotię* di Montebello (*Angelus de Constante* e *Virgilius Sammulocti* di Montebello), «*contemplatione et causa matrimonii per ipsum Paulum contracti cum dicta Maria*», una serie di «*res et bona mobilia et stabilia dotalia inęstimata ipsi Marię relicta a prędicto quondam Angelo, eius patre*», che vengono puntualmente descritti nello strumento notarile in oggetto. Quindi, secondo la consuetudine, promette di custodirli e di tenersi pronto alla loro restituzione «*in eventum, in quem dictum matrimonium solveretur – quod absit – per mortem alterius ipsorum coniugum, communibus filiis legitimis et naturalibus non remanentibus et in omnem alium casum et eventum restituendę dotis prędictę, videlicet mobilia in bonis mobilibus et bona stabilia in bonis stabilibus, habita consideratione de usu ipsorum quoad mobilia […]*».

Coronatus dotalis Interliaria

§ 2. Die decimaseptima mensis Octobris coram Egregio Dominico de Rubeis de Neapoli Judice ad Contractus Generalis in Regia Camera Summaria Regni Neapolis ac Provincie Terre Laboris Commissario per Illustrissimum Dominum Ducem Montisbelli etc. in hoc infrascripto Actorum Notario Regio publico Domicello, et alias per Regiam Majestatem Regestrato quintodecimo Indictionis Ambe.

Constitutus personaliter in mei predicti Notarii et Judicis infrascripti presentia Nobilis Vir Marcobellus Sportella non ut Heres quondam Nobilis Viri Marcobelli Sportelle sui Genitoris, sed ut Dotatus et Constituta Dotalis infrascripta Nobilis Mulieris Sabine de Sanctis Uxoris sue legitime, et Nobilis Viri Nicolai Marie Marcobelli Patruelis eiusdem Dotatus ut Heres infrascripte Marie ibidem presentis et in dotem, pro dote et dotis nomine Sanctis predicte Marie filie sue quondam Egregii Marci de dicta Marcobelli et Uxoris dicti Pauli carnaliter cognitione, et prout nationi per ipsum Paulum coram me dicto Notario infrascripto ex certa scientia, et habita dotalis instrumenti ipsi Marie retulit a prefato quondam Egregio Viro Petro Antonio Sabelli pure Sec. ut brachia super petite posta Terre Montebelli prout antea, et dicto Instrumento publico, de quo supra fit mentio, recepto per Notarium Sabellum Sabinum de Sancto Angelo Limosano, et alias per Regiam Majestatem Regestrato, ut dicitur, et constat, dotalis nomine dicte Marie filie sue, et dicte Uxoris sue, dicto nomine dotalis, et ad dictum Instrumentum dotale relationem habentis, et habere volentis

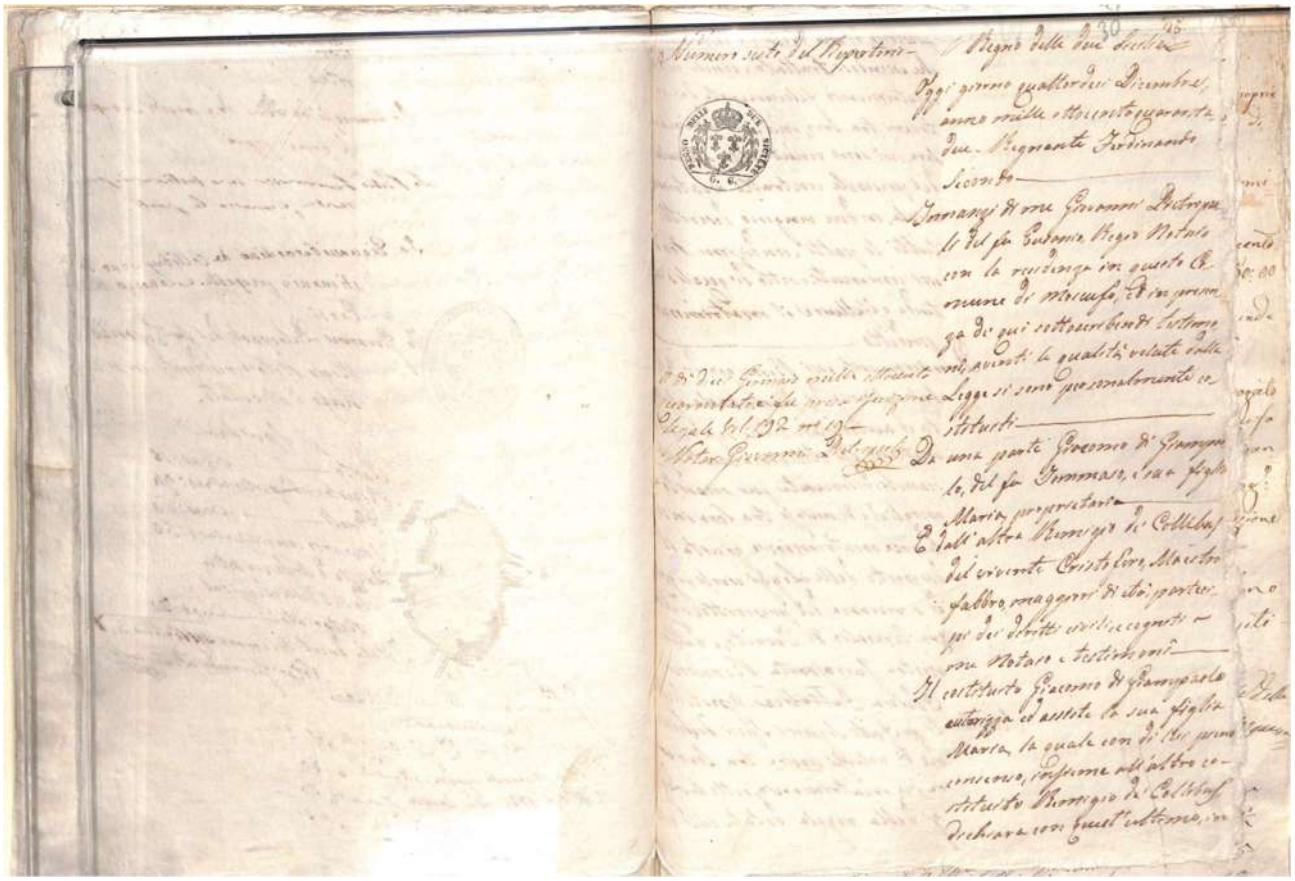
Moscufo

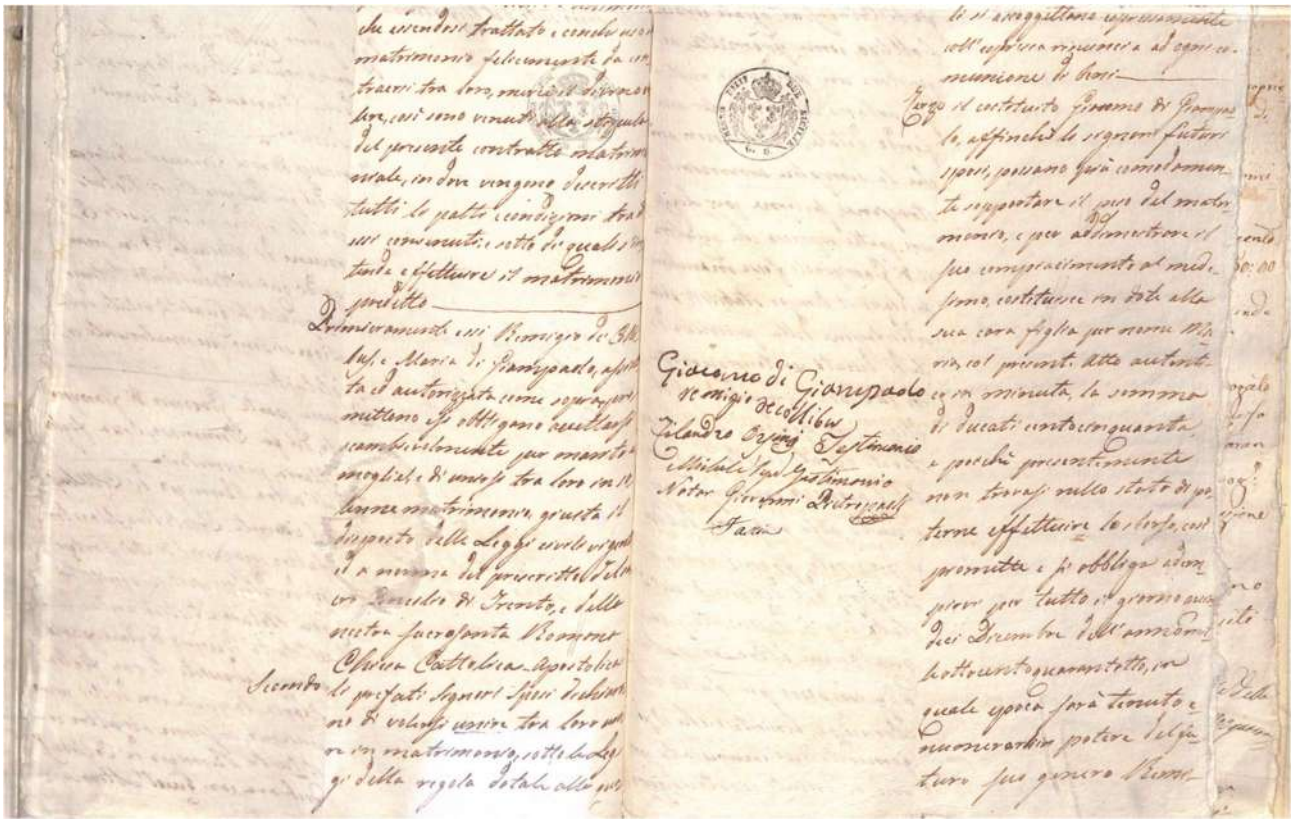


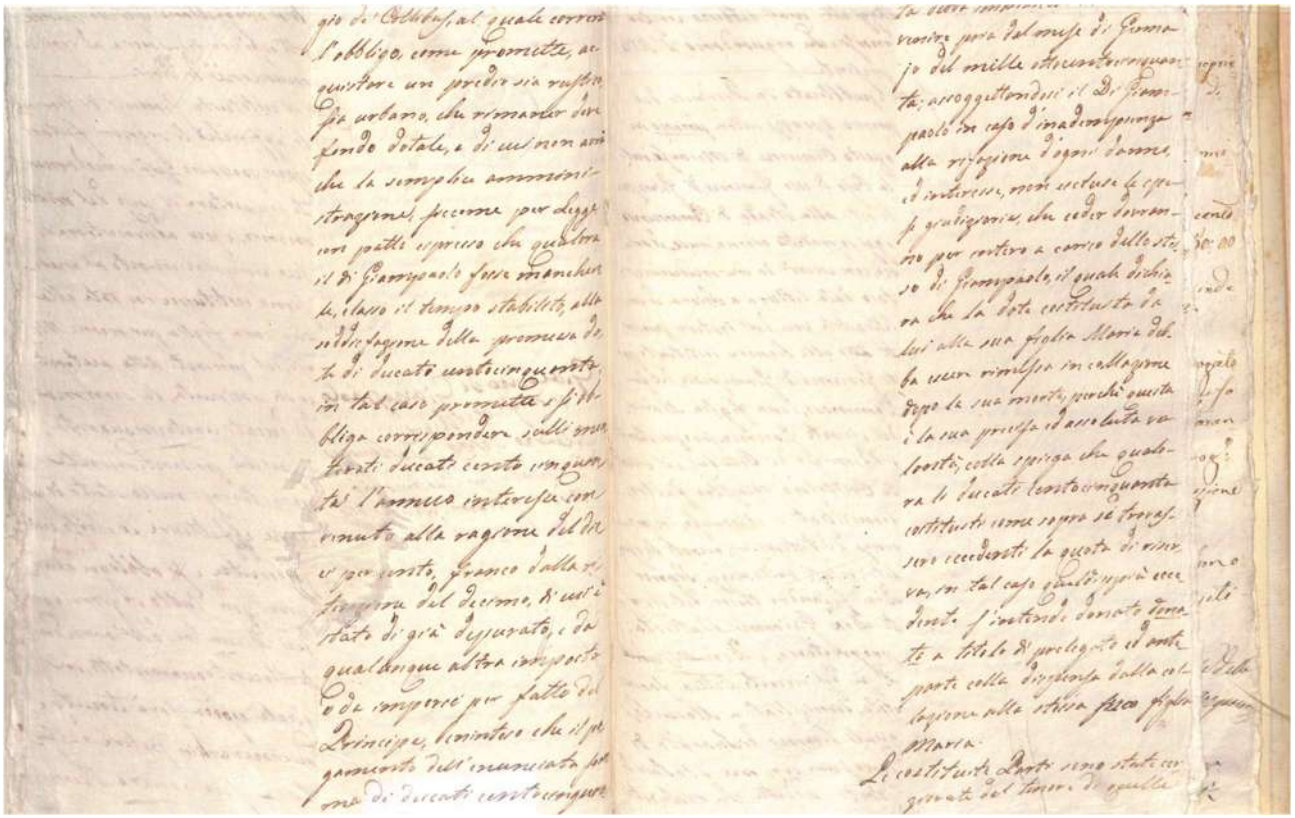
· AsPe, *Fondo notarile*, Giovanni Pietropaoli di Eusanio di Moscufo, b. 151, vol. 2:, ff. 30*r*-34*v*.

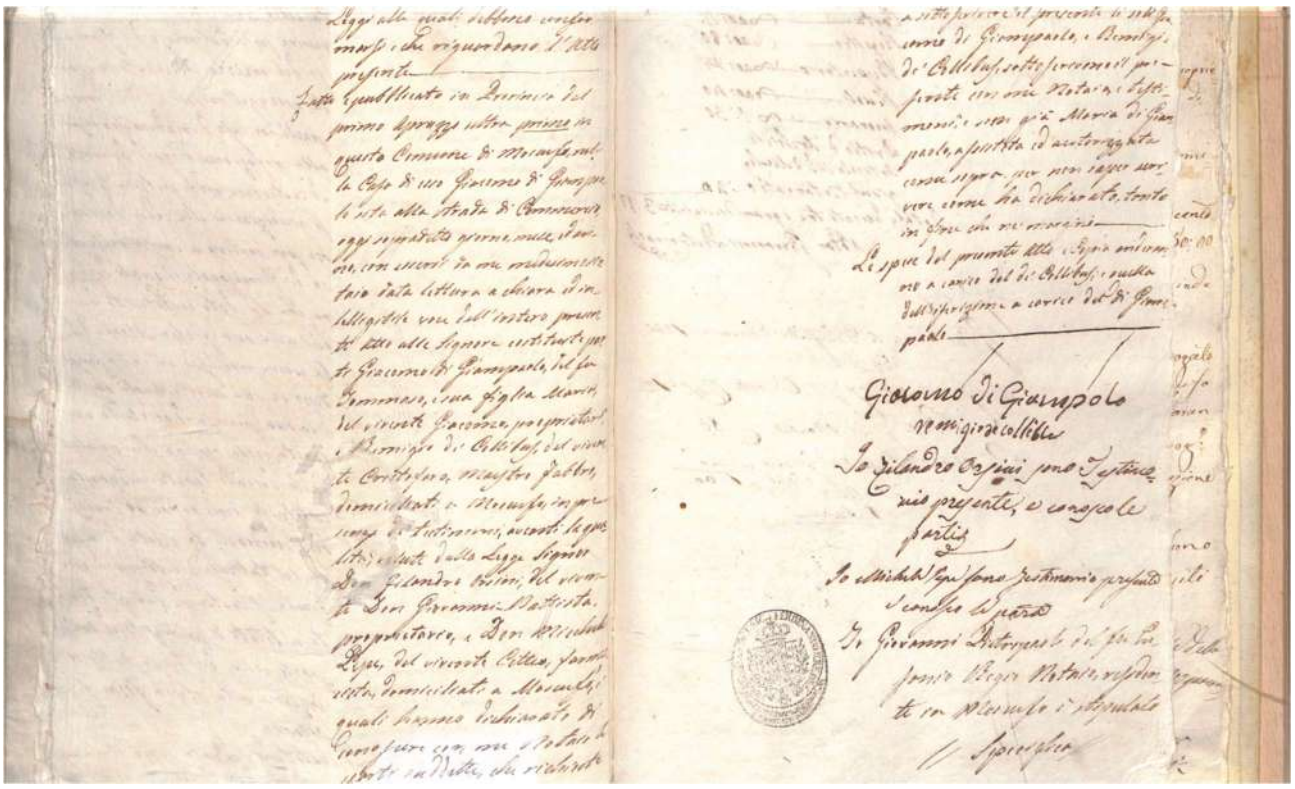
Moscufo, 1842 dicembre 14

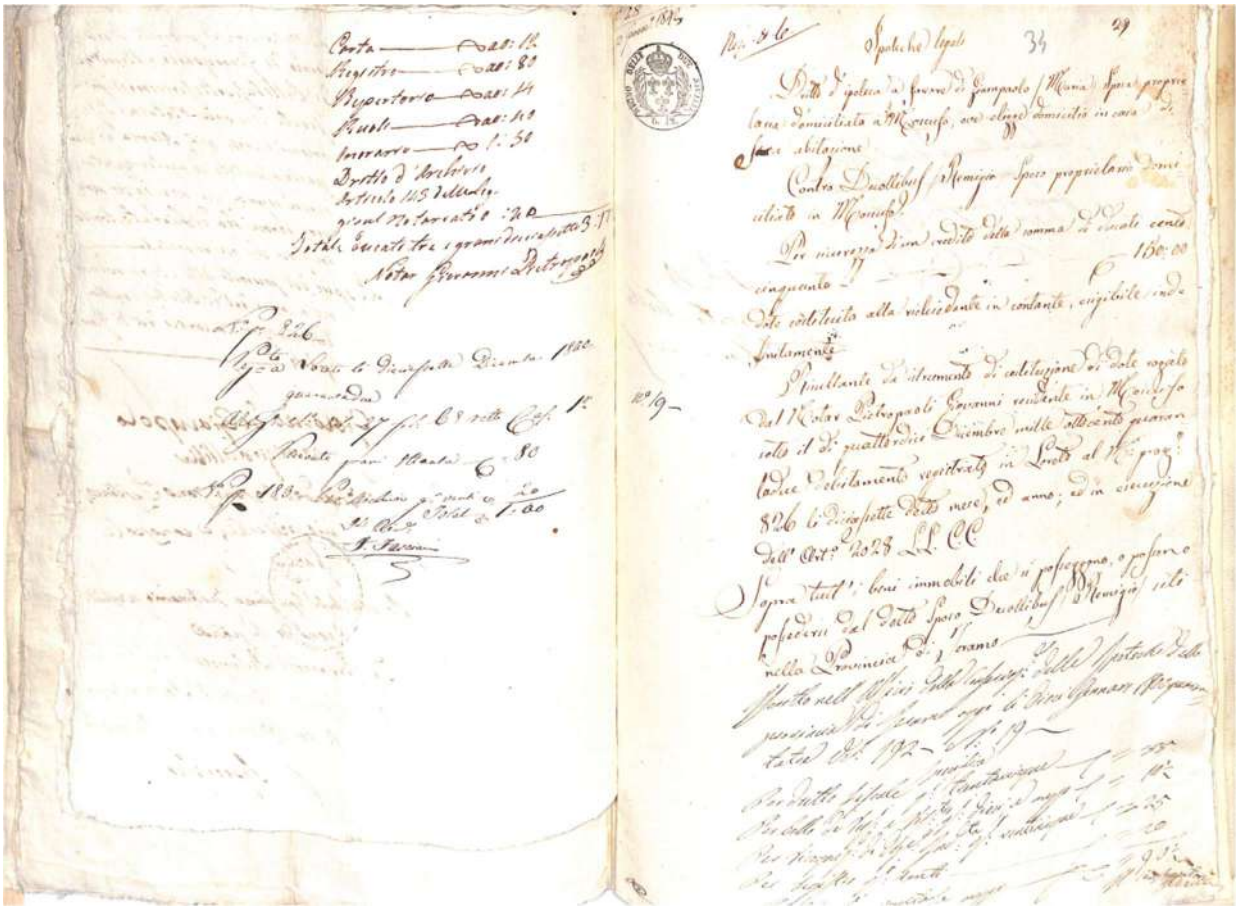
Giacomo di Giampaolo del fu Tommaso autorizza e assiste la figlia Maria, in procinto di sposare Remigio di Cristoforo de Collibus, nella stipula del contratto matrimoniale in oggetto, nel quale, tra l'altro, i coniugi «dichiarano di volersi tra loro unire in matrimonio sotto le leggi della regola dotale alla qua- || -le si assoggettano espressamente, coll'espressa rinuncia ad ogni comunione di beni». Conseguentemente, «il costituito Giacomo di Giampaolo, affinché li signori futuri sposi possano più comodamente sopportare il peso del matrimonio e per addimostrare il suo compiacimento al medesimo, costituisce in dote alla sua cara figlia per nome Maria, col presente atto autentico in minuta, la somma di ducati centocinquanta e, poiché presentemente non trovasi nello stato di poterne effettuire lo sborso, così promette e si obbliga adempirvi per tutto il giorno quindeci dicembre dell'anno milleottocentoquarantotto, in quale epoca sarà tenuto a numerarli in potere del futuro suo genero Remi- || -gio di Collibus, al quale correrà l'obbligo, come promette, acquistare un predio sia rustico sia urbano che rimaner deve fondo totale e di cui non avrà che la semplice amministrazione, siccome per legge […]», con altre clausole e patti accessorî.

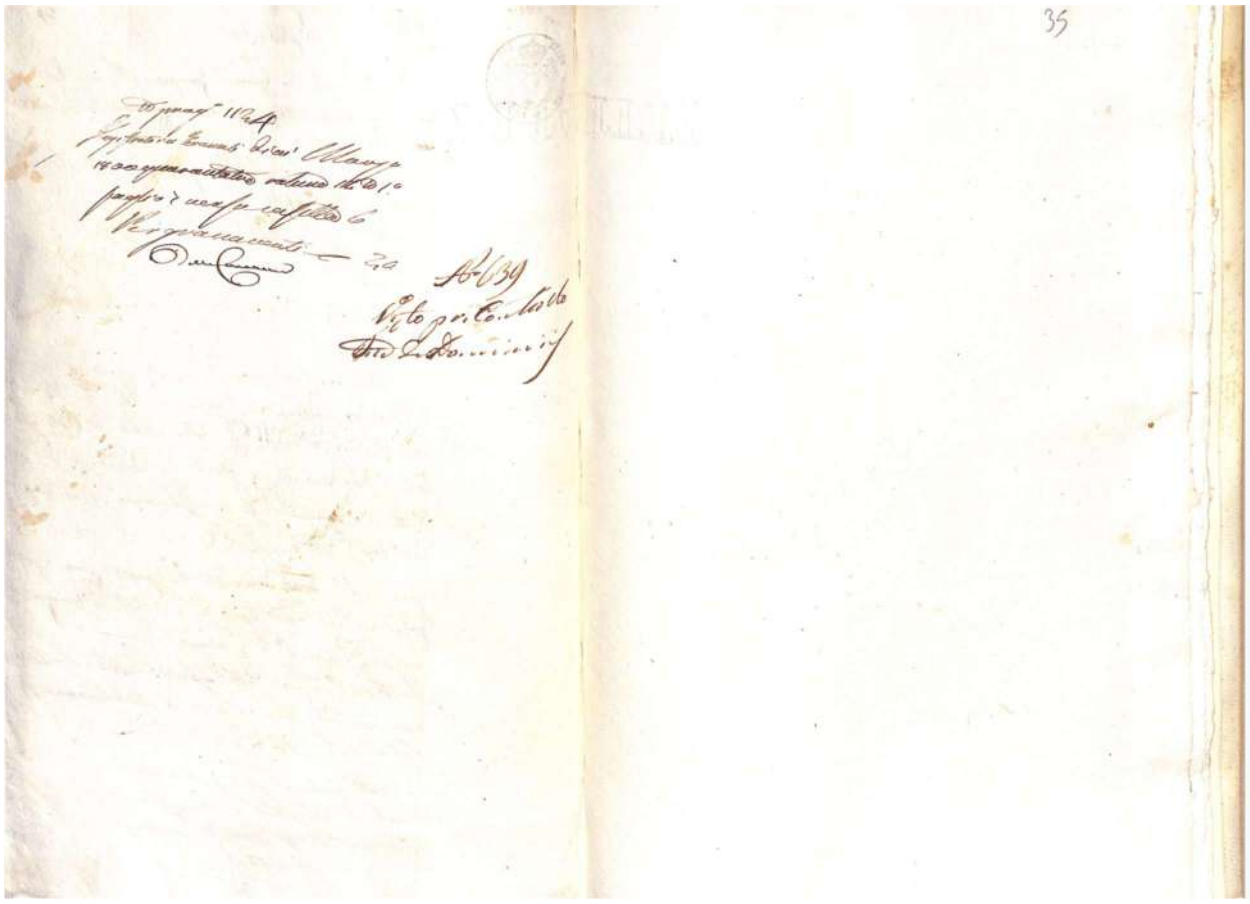




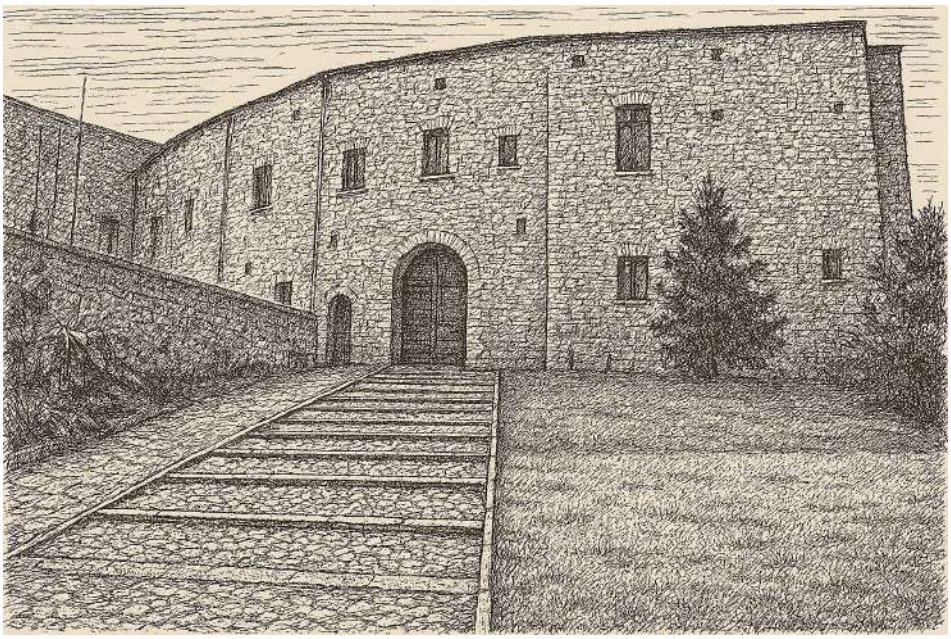








Nocciano

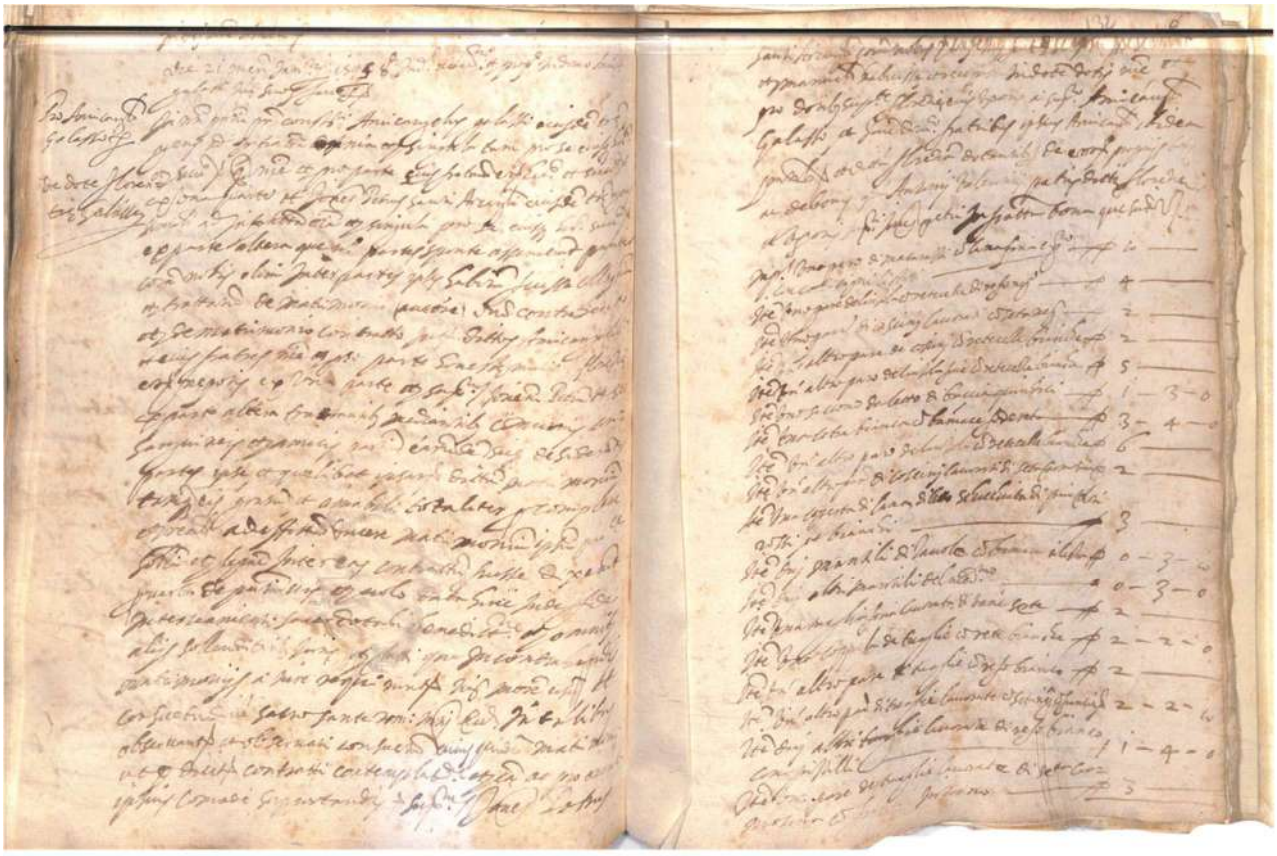


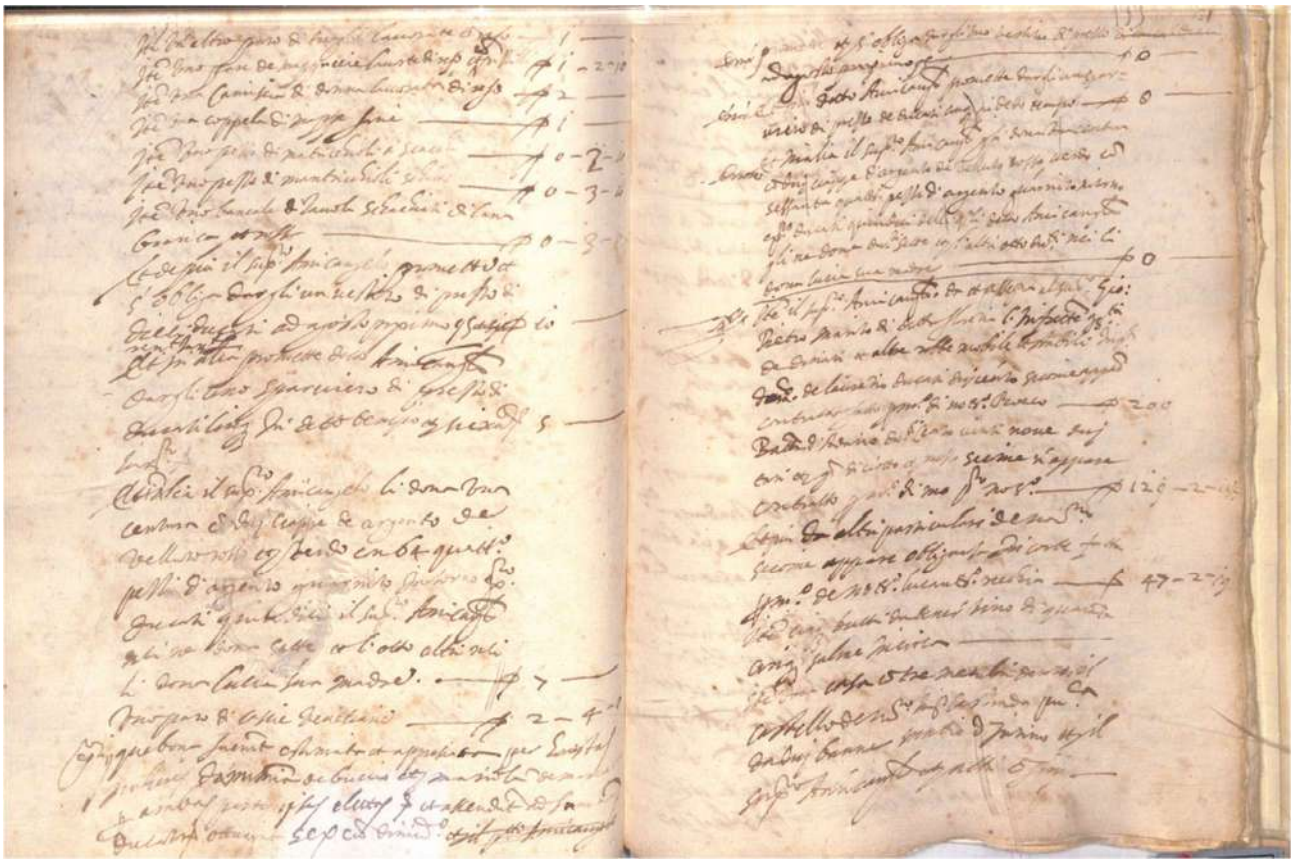
· AsPe, *Fondo notarile*, Rocco Antonio Moschetto di Nocciano, b. 151, vol. 1 *ter*, ff. 131*v*-134*r*.

Nocciano, 1595 gennaio 21

«*Pro Amicangelo Galassi. De dote Florentię Galassi*».

Florentia Galassi, in presenza e con espresso consenso e autorità del coniuge Giovan Pietro di Sant'Arcangelo di Nocciano, col quale solidalmente agisce, dichiara di avere ricevuto da Amicangelo Galassi di Nocciano, intervenuto anche a nome dei suoi fratelli, a titolo di dote per il matrimonio di lei medesima, loro nipote, con detto Giovan Pietro, «*de eorum propriis bonis ac de bonis quondam Antonii Valentini, patris dictę Florentię, uxoris supradicti Joannis Petri*», beni mobili e stabili del valore complessivo di quattrocentosessantatré ducati, tre tarì e sette grana e mezzo e si impegna a tenere «*semper ratam*» siffatta quietanza.







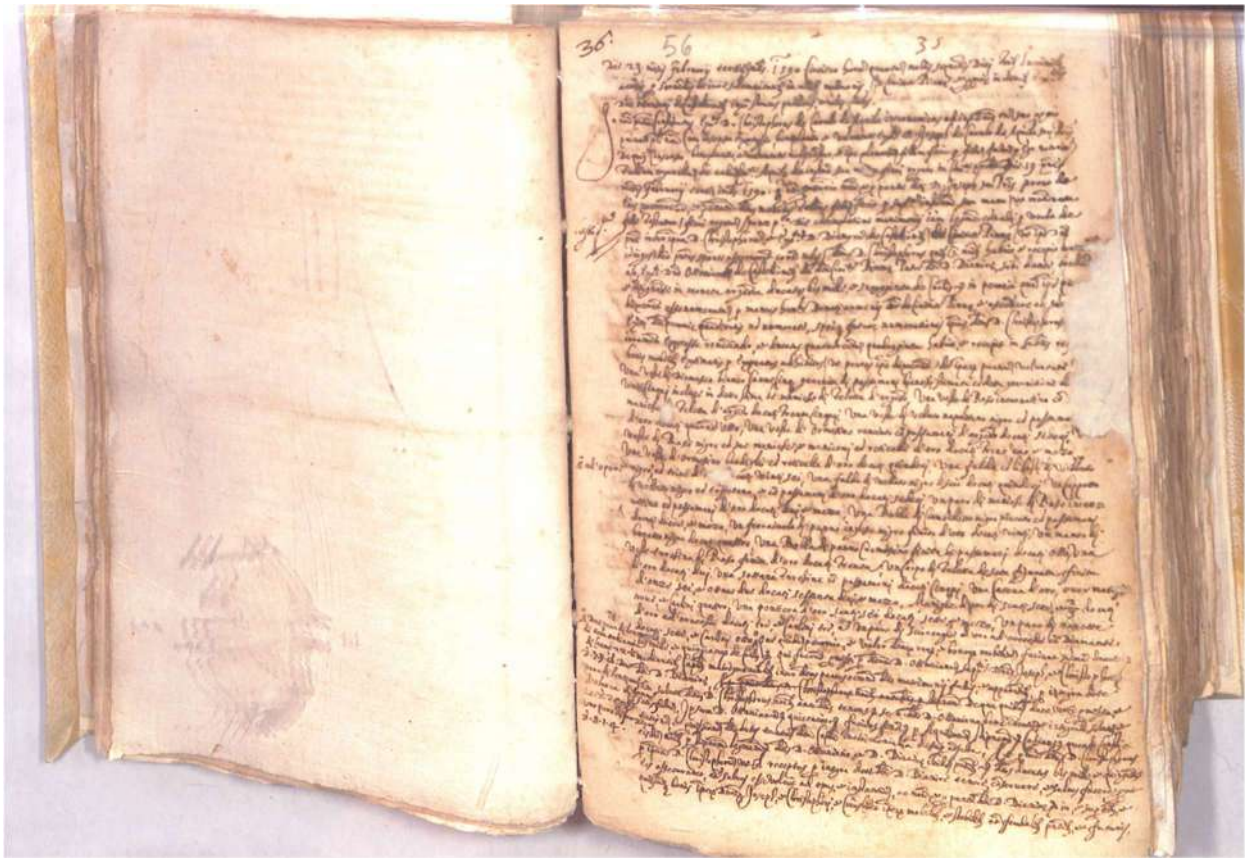
Penne



· AsPe, *Fondo notarile*, Matteo De Amicis di Penne, b. 157, vol. 2, ff. 56*rv*.

Penne, 1590 febbraio 23

Cristophorus de Carulo dell'Aquila, intervenuto sia a nome proprio che con l'espresso consenso, beneplacito e volontà del padre *Ioseph de Carulo* dell'Aquila, come attestato tramite apposita fede (precisamente mediante uno strumento rogato dal notaio Tullio Organello sempre dell'Aquila del 19 del corrente mese di febbraio 1590), con riguardo al matrimonio già legittimamente contratto tra sé medesimo e *Dianora de Castellionibus* di Penne, dichiara di avere ricevuto da *Ottavianus de Castellionibus* di Penne, padre della sposa, a titolo di assegnazione dotale, denaro e beni mobili per un valore complessivo di duemilacinquecento ducati, della quale dote «*promissa ac iam soluta*» si dichiara pago e, rilasciata quietanza, si obbliga a rendere conto in vista di un'eventuale futura restituzione, con tutte le clausole di rito.





Pescara

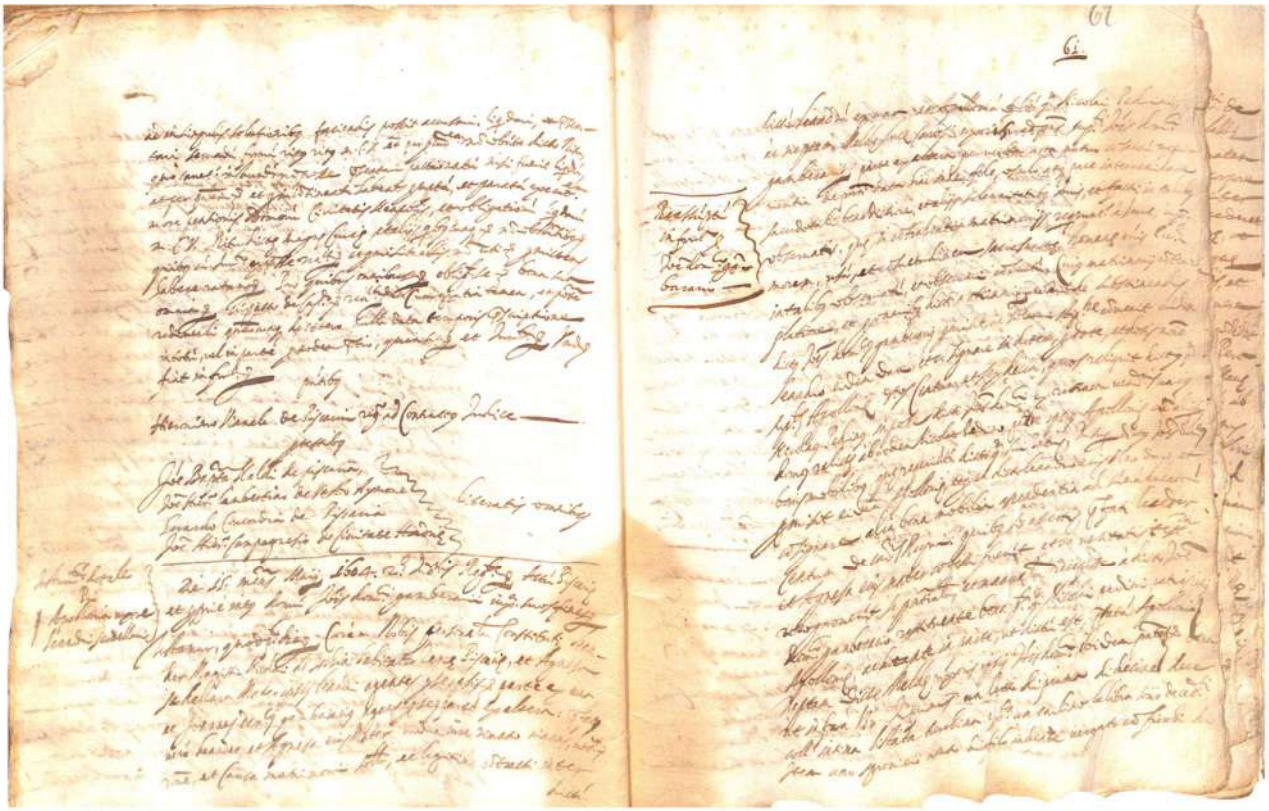


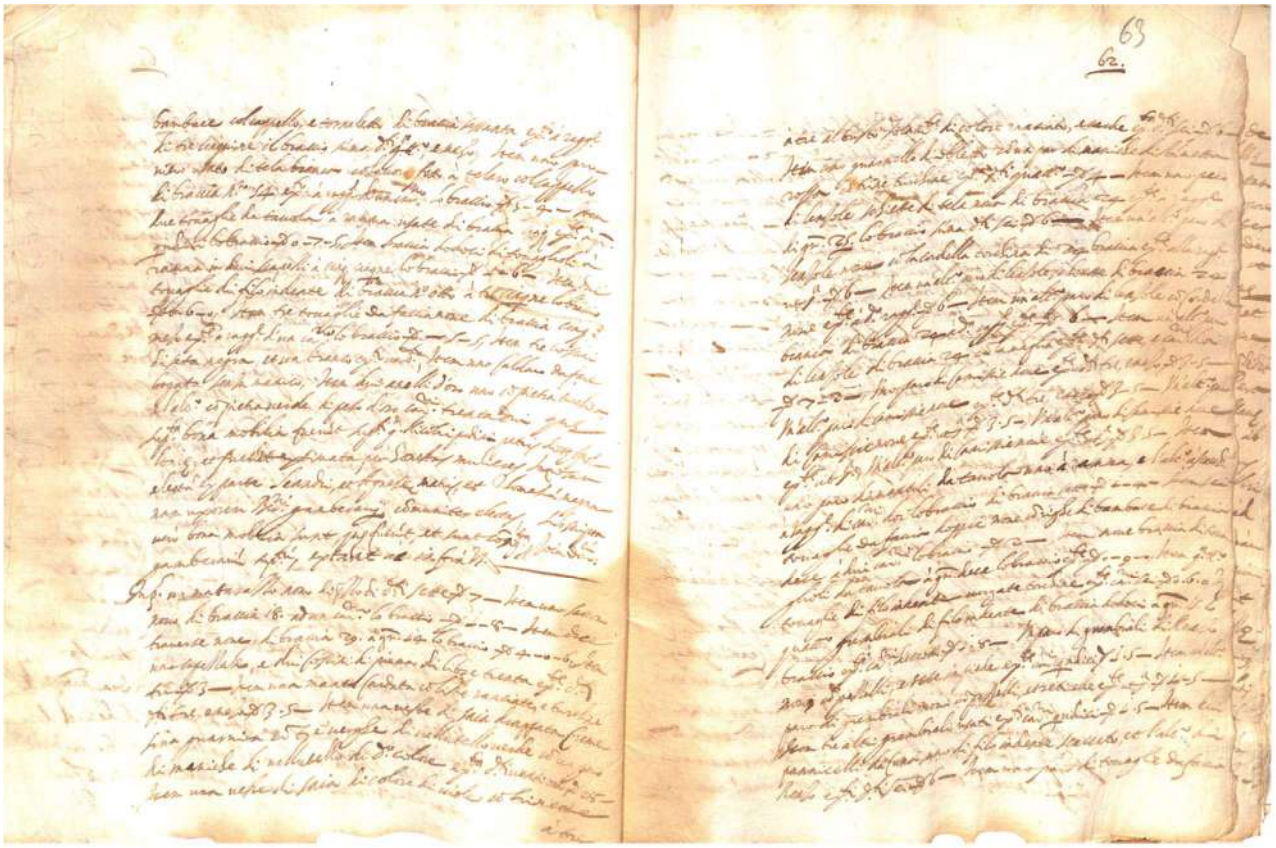
· AsPe, *Fondo notarile*, Brandimarte Clemente *a Castroveteri inferiori*, b. 268, vol. 2, ff. 61*v*-64*r*.

Pescara, 1604 maggio 15

Con riguardo al matrimonio contratto tra Leandro «*Magistri Nicolai de Ischia, habitator terrę Piscarię*» e Apollonia, figlia del fu Nicola Pedrini, nonché nipote di Melda di Luca Carosi, moglie, quest'ultima, di Giovandomenico Gamberario, intervenuto come controparte di Leandro medesimo e della di lui madre Agnesa Scodellara, vedova, «*iure romano vivens*», Giovandomenico assegna in dote ad Apollonia centosedici ducati «*quos reliquit dictus quondam Nicolaus Pedrinus in posse dicti Joannis Dominici ex retractu* [256] *venditionis unius domus relictę ab eodem Nicolao Pedrino, patre ipsius Apollonię, cum aliquibus bonis mobilibus, quę reperiuntur, dicti quondam sui patris intus* etc.» (da liquidarsi in due rate con saldo finale fissato entro il mese di maggio 1605), unitamente a beni mobili del valore complessivo di centosettantasei ducati e settantasei grana, in parte (per l'importo di ventisette ducati e sei carlini) «*pro prętio bonorum restitutorum*», in parte (per l'importo di centoquarantanove ducati e sedici grana) donati da Giovandomenico Gamberario «*de suis propriis bonis*». Le parti, come di rito, si obbligano reciprocamente a quanto rispettivamente dovuto «*ad invicem, una scilicet alteri et altera alteri*».

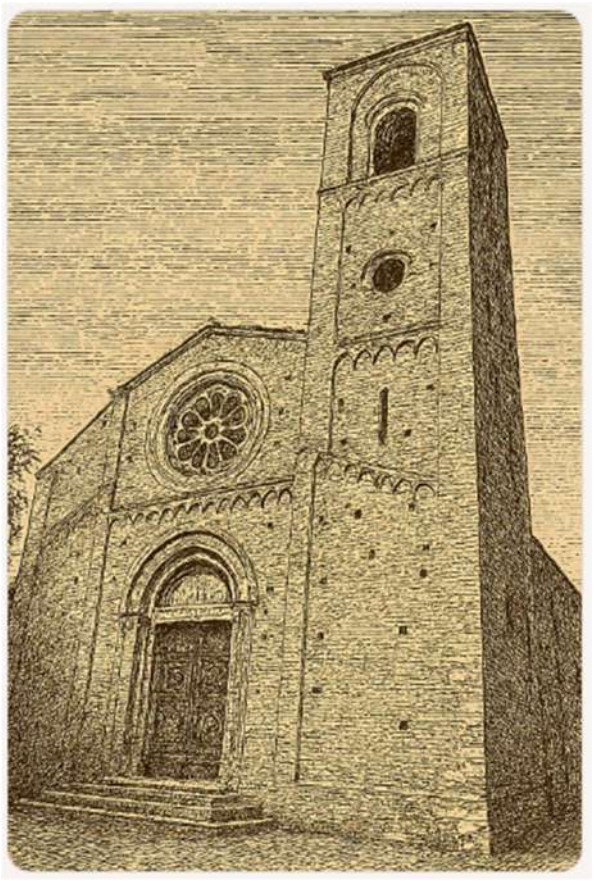
[256] Vd.il *Glossarium mediæ et infimæ Latinitatis, conditum a* Carolo Dufresne, *domino* Du Cange, *auctum a monachis ordinis Sancti Benedicti; cum supplementis integris D. P. Carpenterii et additamentis Adelungii, aliorum, suisque digessit G. A. L. Henschel. Sequuntur glossarium Gallicum, tabulæ, indices auctorum et rerum, dissertationes. Editio nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorum a* Léopold Favre, *membre de la Société de l'Historie de France et correspondant de la Société des Antiquaires de France (tt. I-X), Parisiis, Firmin Didot fratres, 1840-1850,* Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1883-1887, Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1954, Band VI.-VII., partic. VII., pp. 164-165.







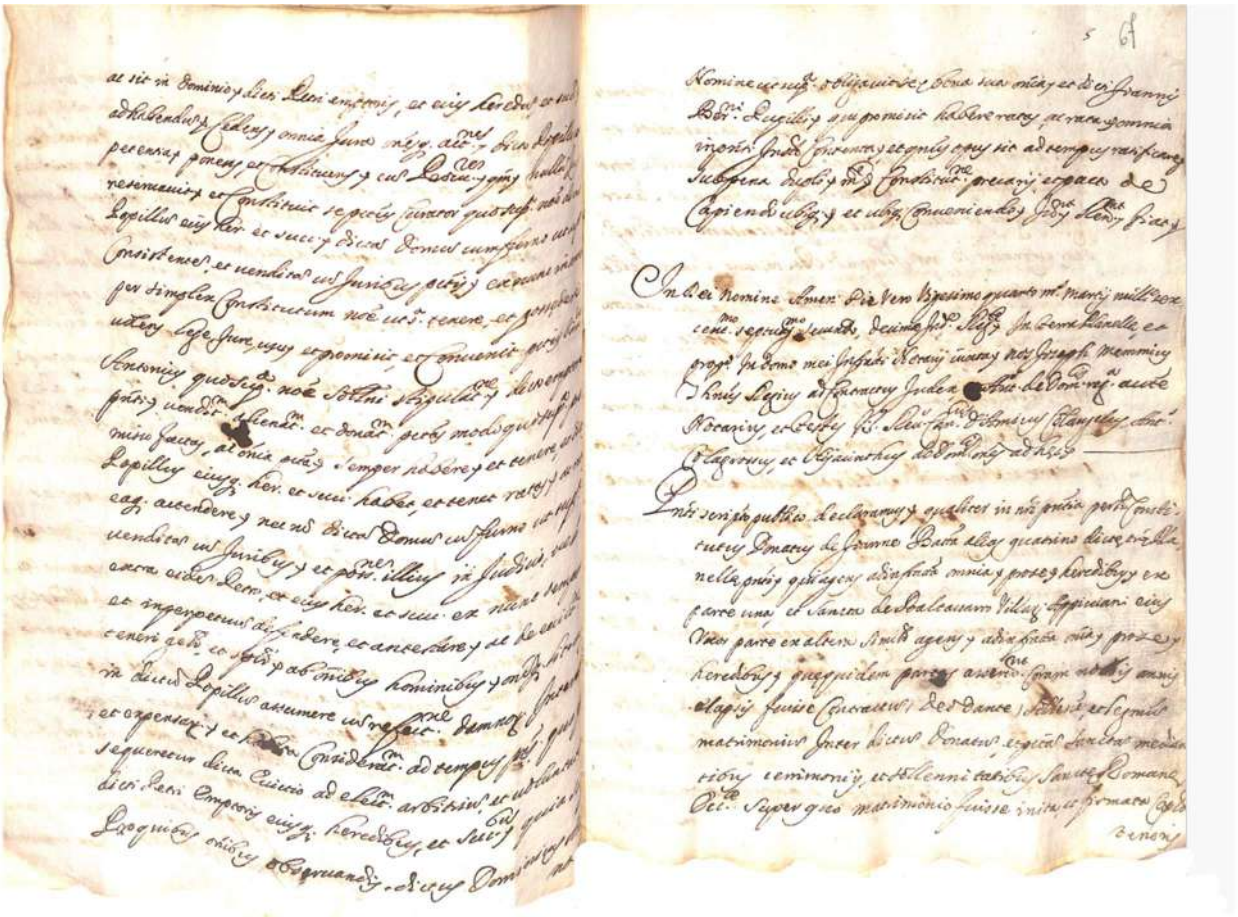
Pianella

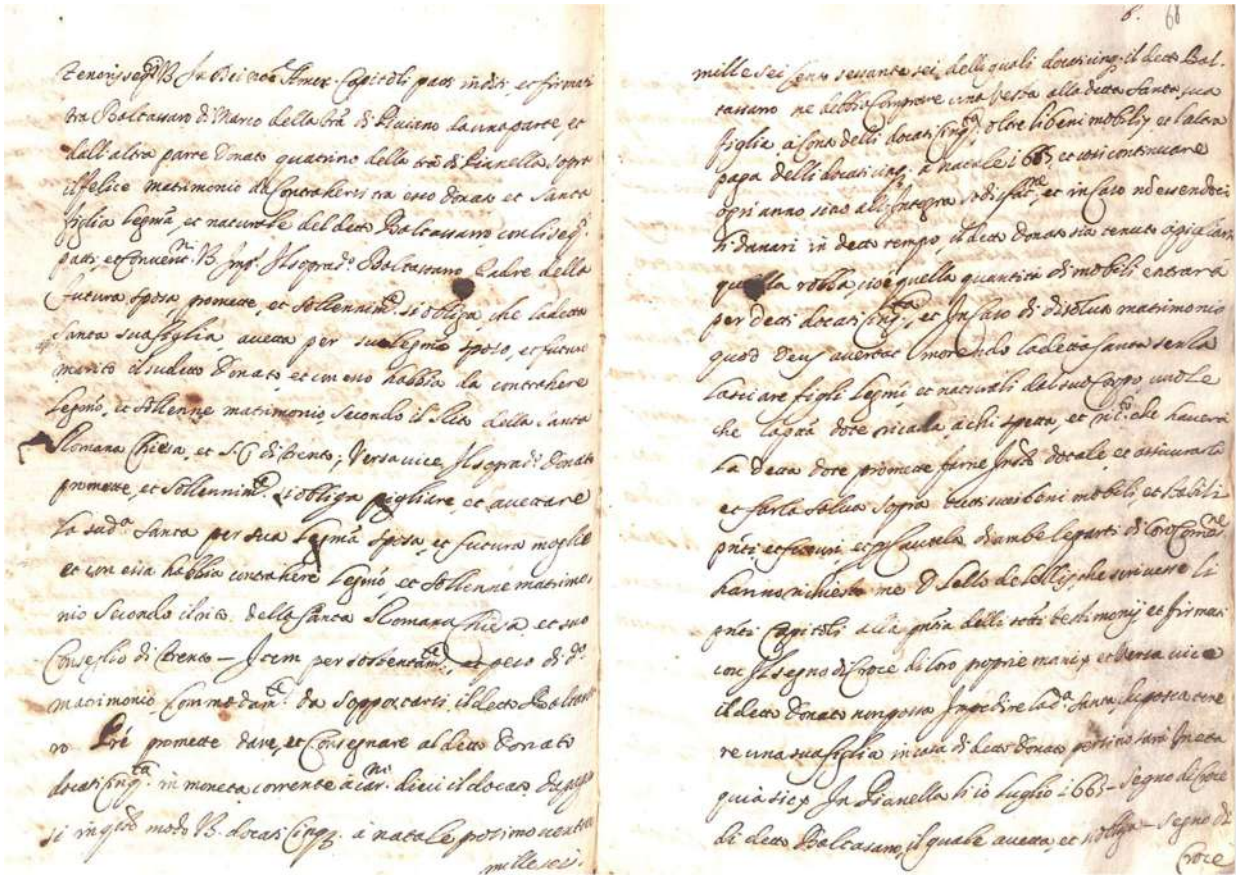


· AsPe, *Fondo notarile*, Antonio De Dominicis di Civitaquana, b. 57, vol. 5, ff. 67*r*-70*r*.

Pianella, 1672 marzo 24

Donato di Giovan Battista *alias* Quatrino di Pianella, sposo di Santa di Baldassarro di Villa <Santamaria> Appicciano, dichiara di avere ricevuto, in più rate, come stabilito, a partire dal Natale 1666, i cinquanta ducati promessi dal padre della sposa, Baldassarre, a titolo di dote, nel patto rogato da Lello de Lellis a Pianella il 10 luglio 1663, unitamente ad altri beni mobili e animali (e specialmente una vigna in contrada Pusciana) «*tam ipsius Sanctę quam filiorum quondam Intini de Pomponio, primo eius viri, et in posse prędictę Sanctę remansorum pro maritagio Dominicę, filię dicti quondam Intini et ipsius Sanctę*». Per proprio conto, si impegna non solo a custodire intatto per ogni evenienza quanto ricevuto, ma anche a rispettare l'onere, già allora assunto, di non impedire la coabitazione in casa propria, anche in tempo futuro, di Domenica, figlia, ancora in età pupillare, del precedente matrimonio di Santa con il fu Intino di Pomponio.





Segno di Croce di detta Sacra, la quale mecta ne sup.ta Segno di
Croce di detto Donato, la quale mecta ne sup.ta et fo Martino mesi
sono testimonio. Fr. Christophoro di Sancto Donato testimonio
Di Tullio manu propria. Quos ducatos quinquaginta sonos ne
sup.ta promisit per dicto Balcamario Sicuy Donatey
Confessus fuit habuisse et recepisse in tot monetis
vt dixerit minor, a pio Balcamario una cum infrascripto
bona mobilia cum apotis Sancte quam filie Dni Jusini
de Lemporio primo eius viri et in presentia pro Sancte remo
tis pro manifesto Dom.a Felicie dicti Dni Jusini et ipsius
Sancte et bona decalia ipsius Sancte sunt S. Una
Verba di Scamonea fracinata, Una altra Verba verde
di Saia, una altra Coperta di Saia, una altra di Tela
Torchina, due paia di mantili di Lino, due mantile
di Lana, et due di Lino, Sei Camise da Donna, sei mutan
turi, dui fazolecturi, uno Incarnato et Velo Torchino, una
Croba Rossa, una Zonaglia di Seta, et una di Fadelli, quatro
quatri de Letto con nanij Lauori, due paia di Lenzoli
et uno ms Cotrio, tre mantili de Tauola, et uno de
Lane, tre Sciugatoi, quatro Braccia di panno di Lino
due

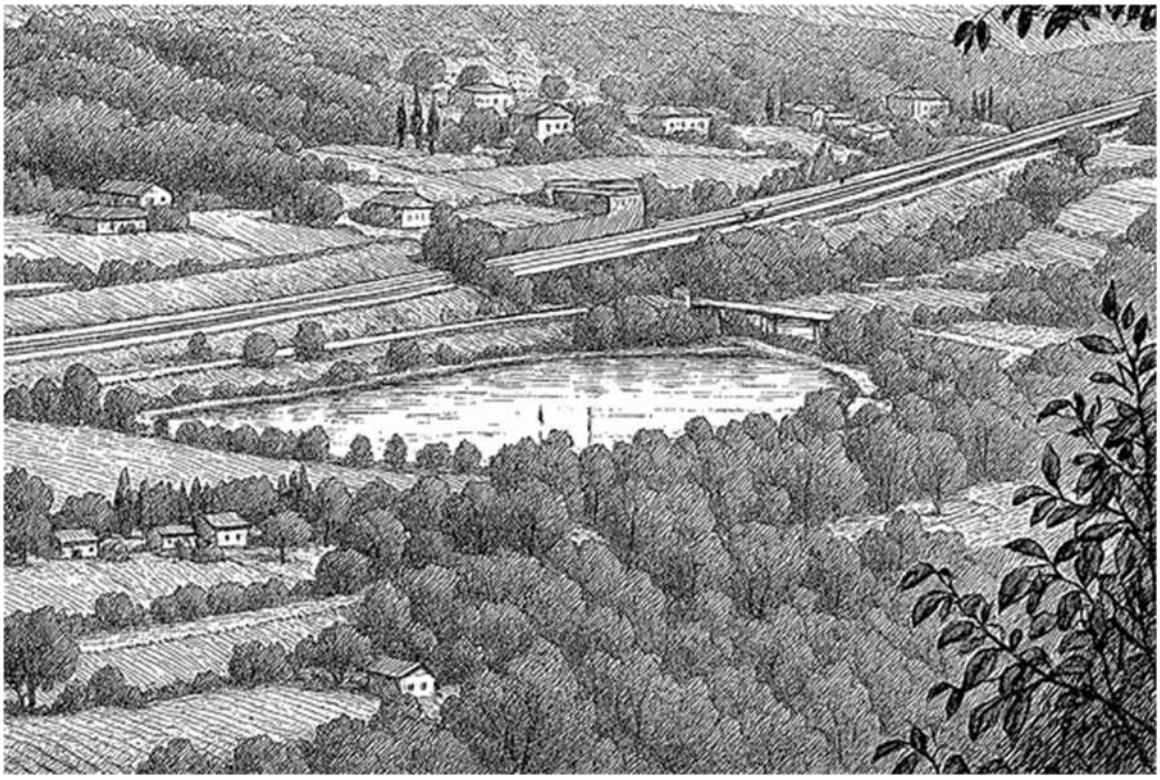
due Casse di noce et una di Abbeto, tre Cappei grandi
et uno piccolo, due Schiume da Maiarori, due Forcine,
due Sabene la peo uno Arcone, due Lecta due Cass
di Cagnacio di Salme diece luna, con li suoi Bastì
Uno Tenachio da oglio, un altro Arcone, una Cappella
da tener oglio due Coppe, et un quarto da misura
re, quatro Lucerne, una Schidone, uno Speo di Ferro
da Tauola, Un Archibuggio di due Canelle, Sclopimenti
Un Arcone, uno Sidente, uno Verdolo, una Pancha, una
Zappa, una mesa da fare Pane, Legne di Quercia, quin
dici pelli di Vaca fine delli Sabadi, dece Agnene
Uno Delaro di cuoio finito, Uno Mascarallo, uno La
ghanicio, uno Cuerno di Cuoio, et una Selara di Z
Camoli, cum tina da Cauare due para di Scarpe, due
Tiana due, Scudi, Tantre et Bonetti, in Lana, uno paro di
Tenaglie, Uno Martiano, uno Marcello, uno Sbeco, due
Pallosere, uno Forno Cotto, due para di Lenzi una
Trauo Cotio, una radicore, due Secchiare de Rame
et cinque da Cocina, pezza Stancia di Legno, due Cuine
di Lino, due Sacchi quatro mantichisti una Pesta
da Figlidla, Una Tenara, Uno Boccale di mitta d'oglio
una

Pinta Cappa di Lana, di Comita de Legumi quatro Cuine di
Sapone, dece Cotine, et due para di Lenzoli, et Bregie
di Coi beni di sua della decta Figlida, figlia di Dni Jusini
sup.ta manu Ps. due migliara di Vigna, et uno Pezzo
di Terreno di Sancto Liberatore, Una Casa di gli membri
nella Cà della Rocca, cum tot.o Cort.e di Piano che deve
deve Dammiano di Cosmo da Cavi Venerij, che uidelicet
cum.a da Giuliano della Rocca, Seminato Animali
Gra Cappe et Lecto che viene fra Dom.a Sancta Lore di
decta Cà della Rocca, et Quos ducatos quinquaginta
pinta de Legumia et dicta bona mobilia di Rocca ipsius
Sancte, Sicuy Donatey promisit bene et diligenter
tenere et debite facere, et seruare forma dicti Capituli
et Scripture finite, Super omia eius bona et Imperio
Super quando eius Vinea ingertinenti y Nacuy Bal
Canelle in loco ubi dicit la Burciana cum suis
finey, qua Vinea dicuy Donatey pro securitate
dicuy dotis fuit fundus dotalis ipsius Sancte
et dicta bona mobilia et animalia dicte Pupille
promisit ut debitore et diligente tenere, et con
seruare pro dicta Pupilla et Procuratore suo
matrimonij

matrimonij quod dicit dicty filiey et matrimonium promisit
pena Sancte nomine ipsey Gabit secundum usum dicog
tenq. et pacis seruata forma Capitulorum
dicti dotis. Sicuy Donatey quia cum Balcamario et heredey
sat.m et pacatum de altercij nouerunt Cassary
promittentes pena Sancte quinquaginta Librarum
omnibus obseruandis, dicuy Donatey, obligauit
se y bona sua omnia subpena dupli in pacti
tut.e pacatij et pacis y Ms Jacobus Rodulfus

In dei nomine Amen. Die Veneris ms Aprilis mille ce Lxxx.mo
Secundo Secunde Indictionis. Regnante dno Nostro Jesu Xpo Anno Regni
eius Sancto Amen. Ego Dom.s Fr. Jacinthus Ordinis Predicto
rum Sacre Theologie Magister Inquisitor hereticorum pravitatis
Ciuitatis Florentie Comitatus et Dyocesis Florentine
Auctoritate Sanctissimi in Christo Patris et Domini Domini
Sixti Divina Providentia Pape Quarti Sedente pro tribunali
in Ecclesia Sancti Marci de Florentia Ordinis Predicatorum
in mei presentia personaliter constitutus Dom.s Fr. Bartholomeus
Guidotti de Florentia Ordinis Predicatorum Sacre Theologie
Magister Conventus Sancti Marci de Florentia
In mei presentia personaliter constitutus Dom.s Paulus Miniatus quon.
eiusdem Ciuitatis Florentie Comitatus et Dyocesis Florentine
Ordinis

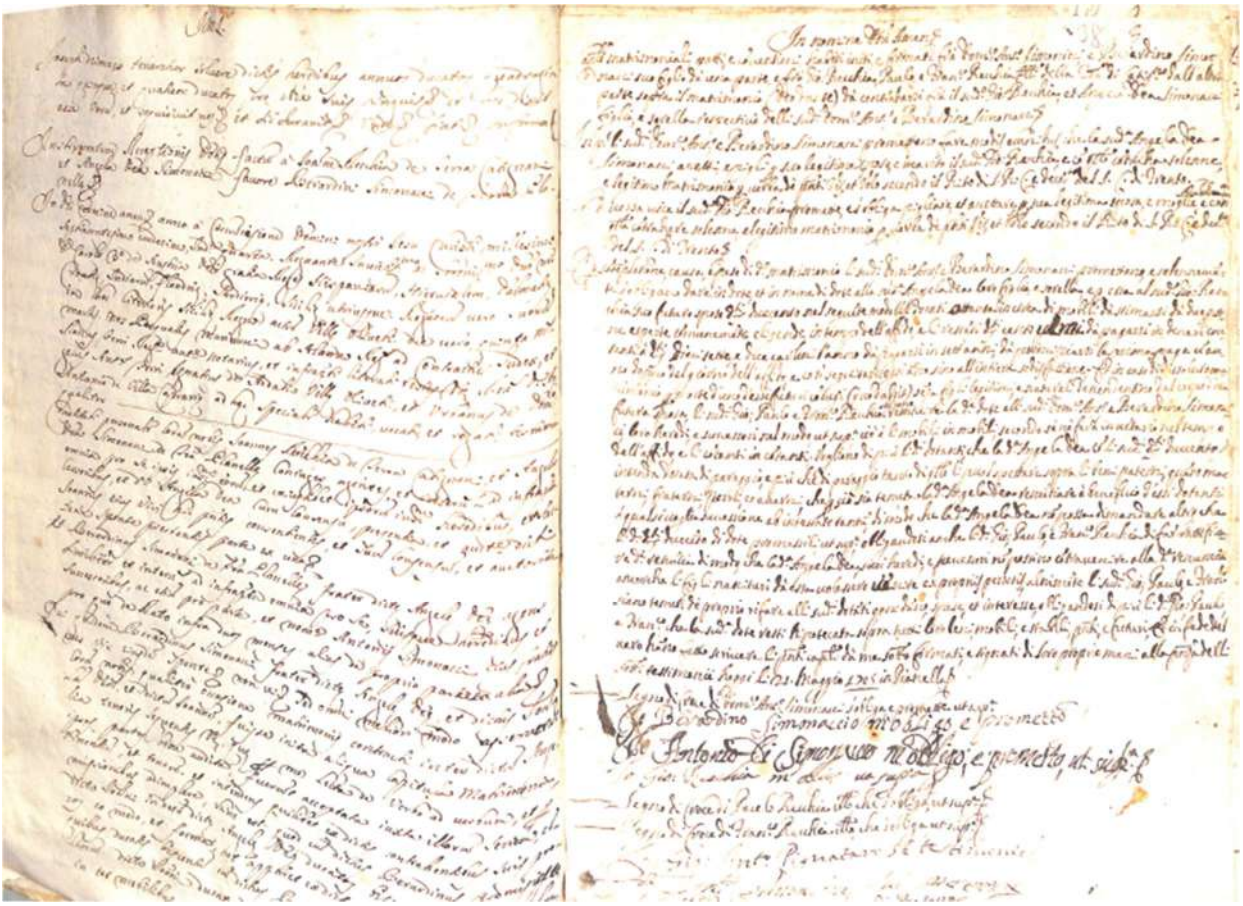
Rosciano (Villa Oliveti)

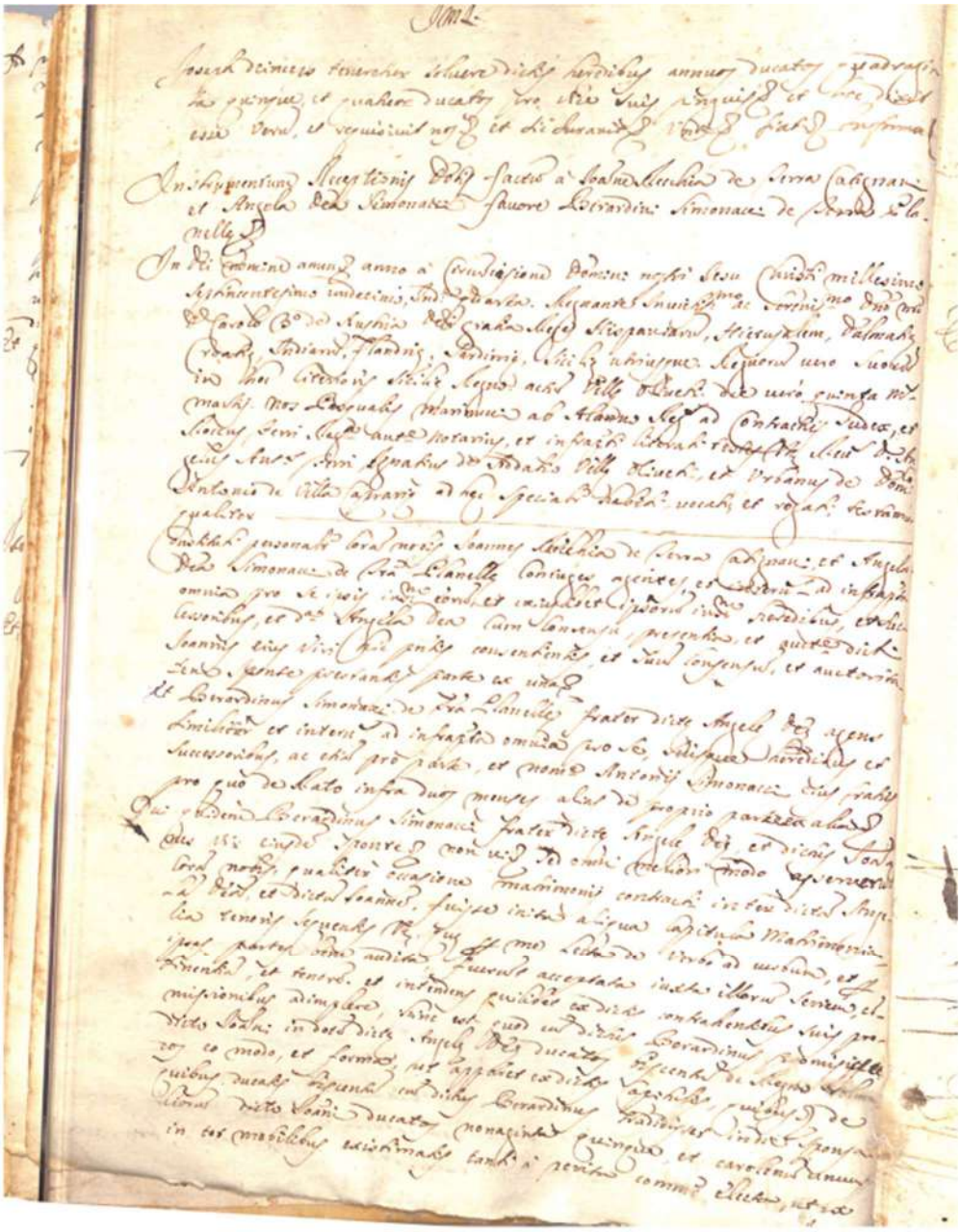


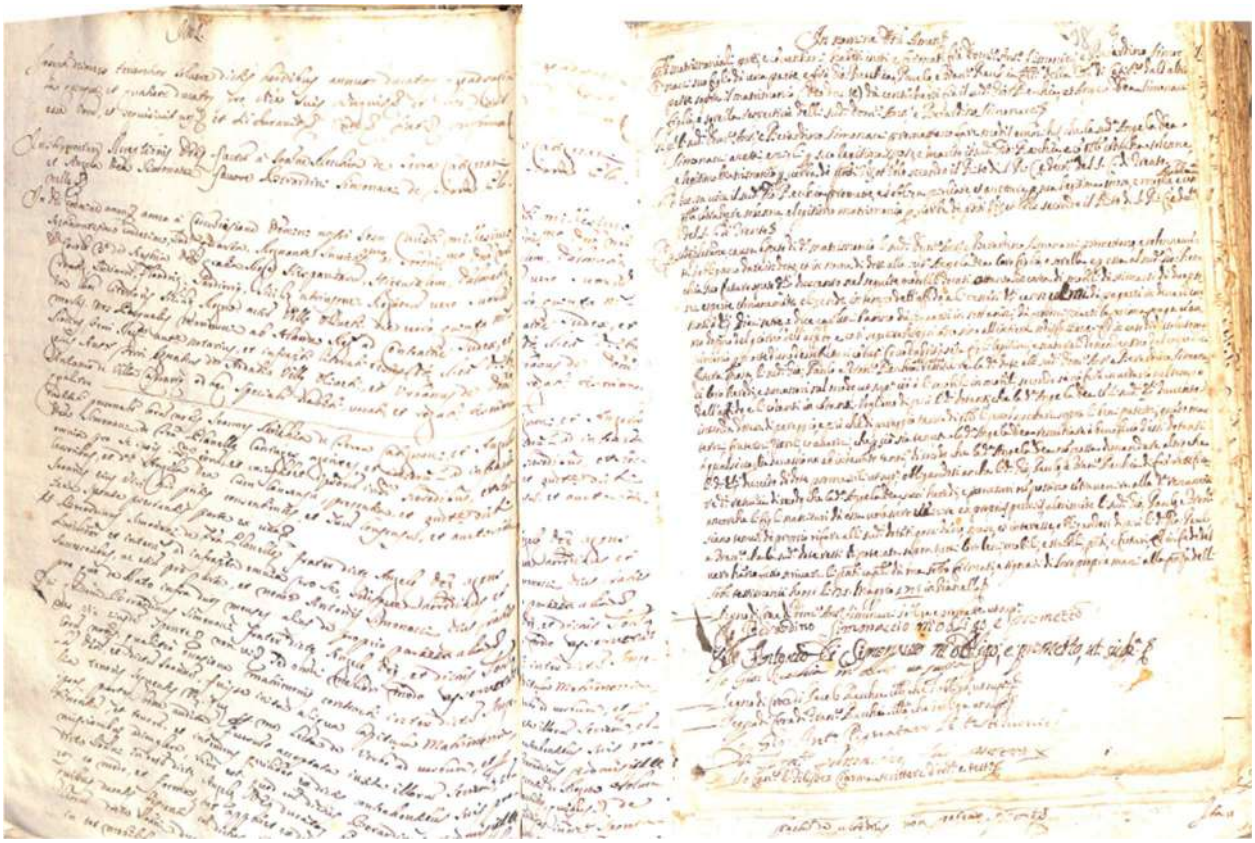
· AsPe, *Fondo notarile*, Rocco Ferri di Villa Oliveti (Rosciano), b. 304, vol. unico, ff. 37*v*-47*r*.

Rosciano -Villa Oliveti, 1711 marzo 5

Con riguardo al matrimonio celebratosi tra i coniugi Giovanni Recchia di Catignano e Angeladea Simonacci di Pianella, Berardino Simonacci di Pianella, fratello di Angeladea (intervenuto anche a nome del fratello Antonio Simonacci), in ottemperanza alla promessa accollatosi a suo tempo di assegnare in dote alla sorella duecento ducati – parte dei quali già consegnati da Berardino medesimo, nel giorno degli sponsali (Pianella, 1705 ottobre 15), ossia precisamente novantacinque ducati e un carlino in beni mobili, appositamente stimati e inventariati, con l'ulteriore aggiunta, in data poco posteriore (Catignano, 1706 novembre 25), di una somara di pelo corto e di uno stallone del valore complessivo di sette ducati – salda il residuo dovuto di novantasette ducati e ottantatré grana (tramite la cessione di un possedimento ubicato a Pianella in contrada Collecchia). L'accordo è suggellato dall'impegno, assunto da Giovanni, di custodire quanto ricevuto, anche in vista dei possibili casi «*restitutionis dotis*», e da quello assunto da Angeladea, col consenso del marito, di rinunciare a qualsiasi pretesa ulteriore sul patrimonio familiare. Tra gli allegati inserti entro il protocollo notarile ve n'è anche uno posteriore (Pianella, 1712 novembre 30) nel quale intervengono Antonio e Tomaso Simonacci a ratificare quanto già disposto dal fratello Berardino, frattanto defunto.

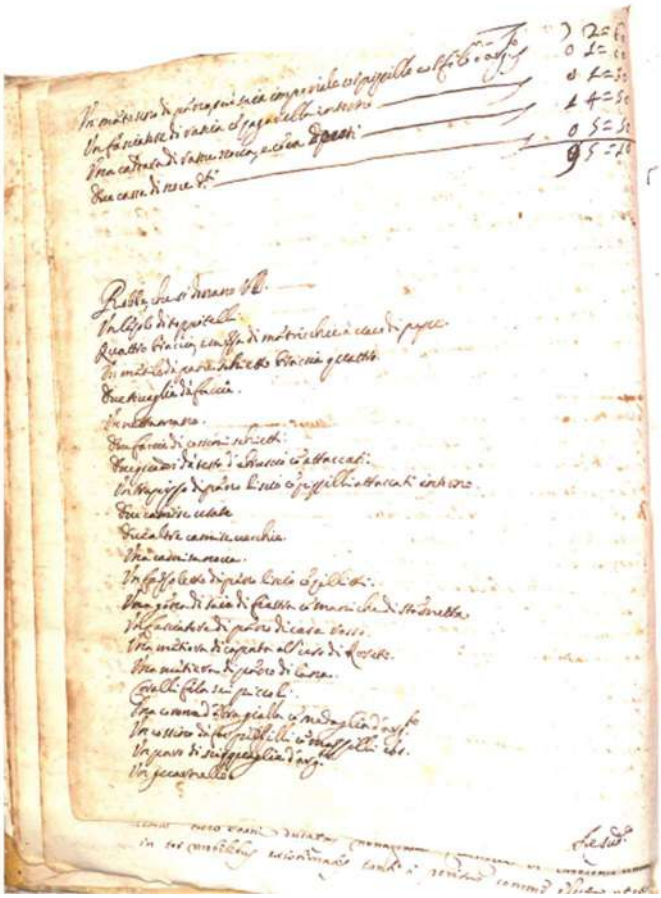


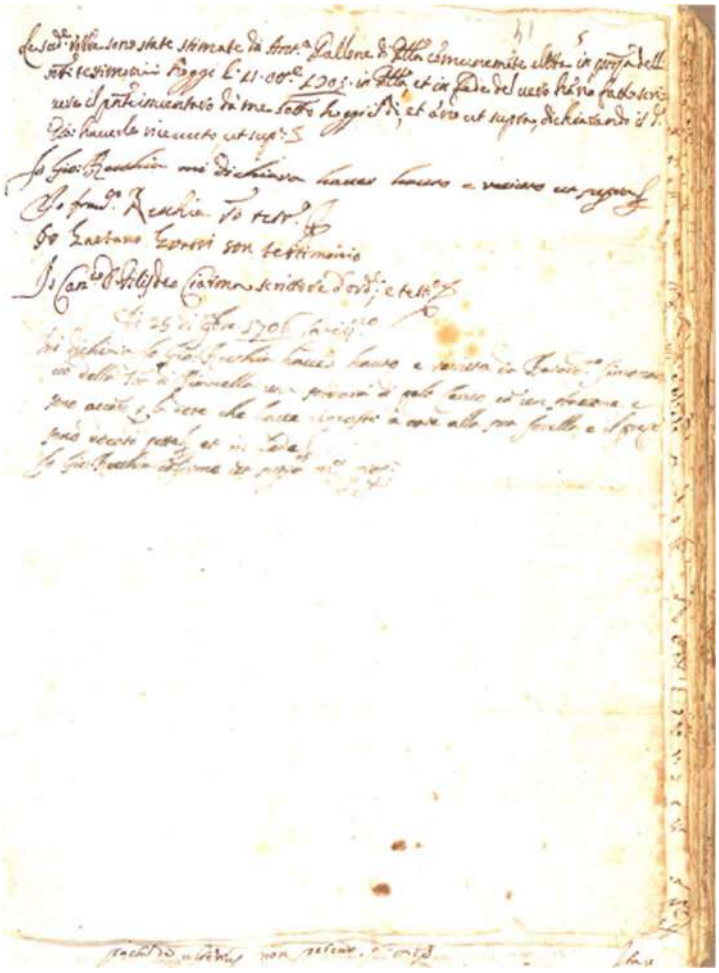




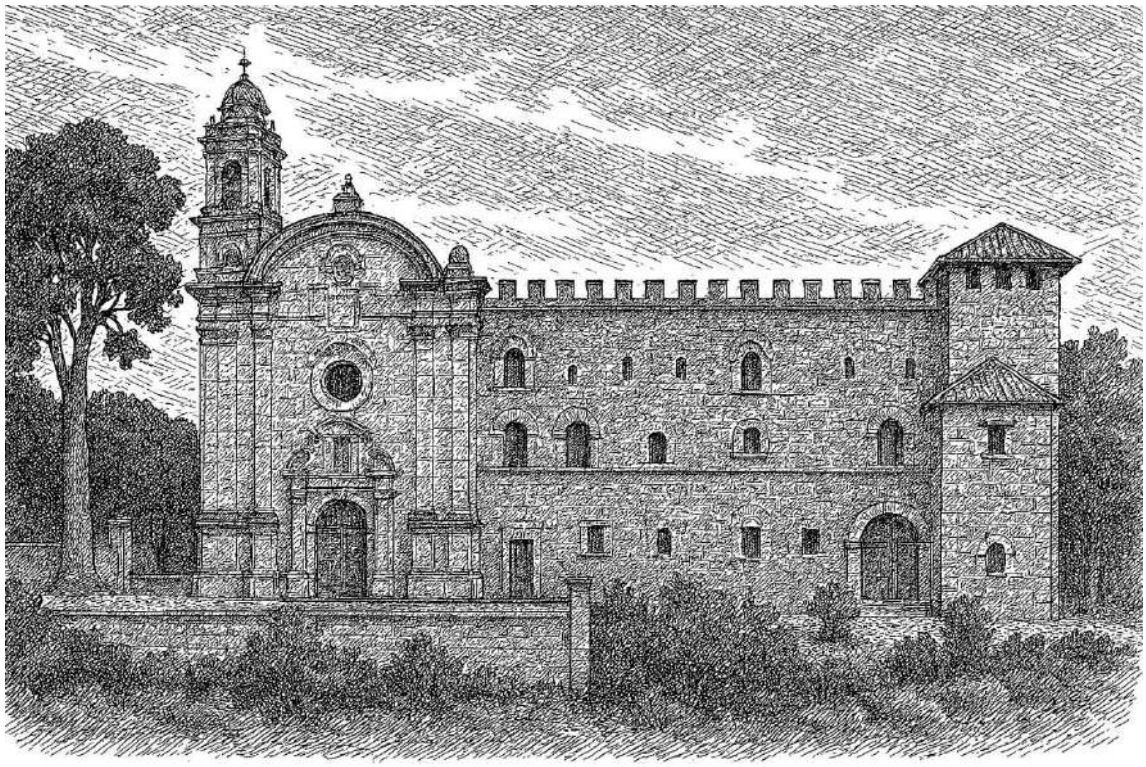








Spoltore

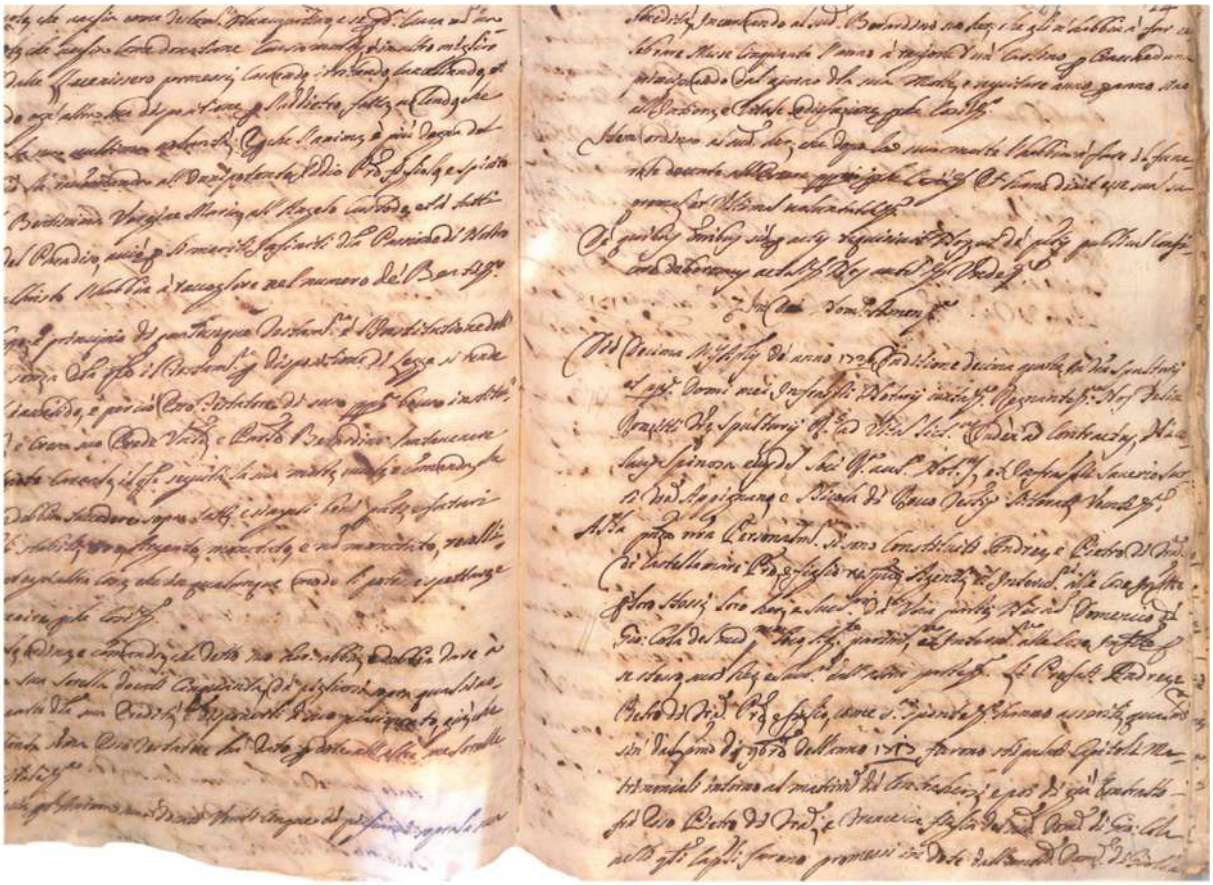


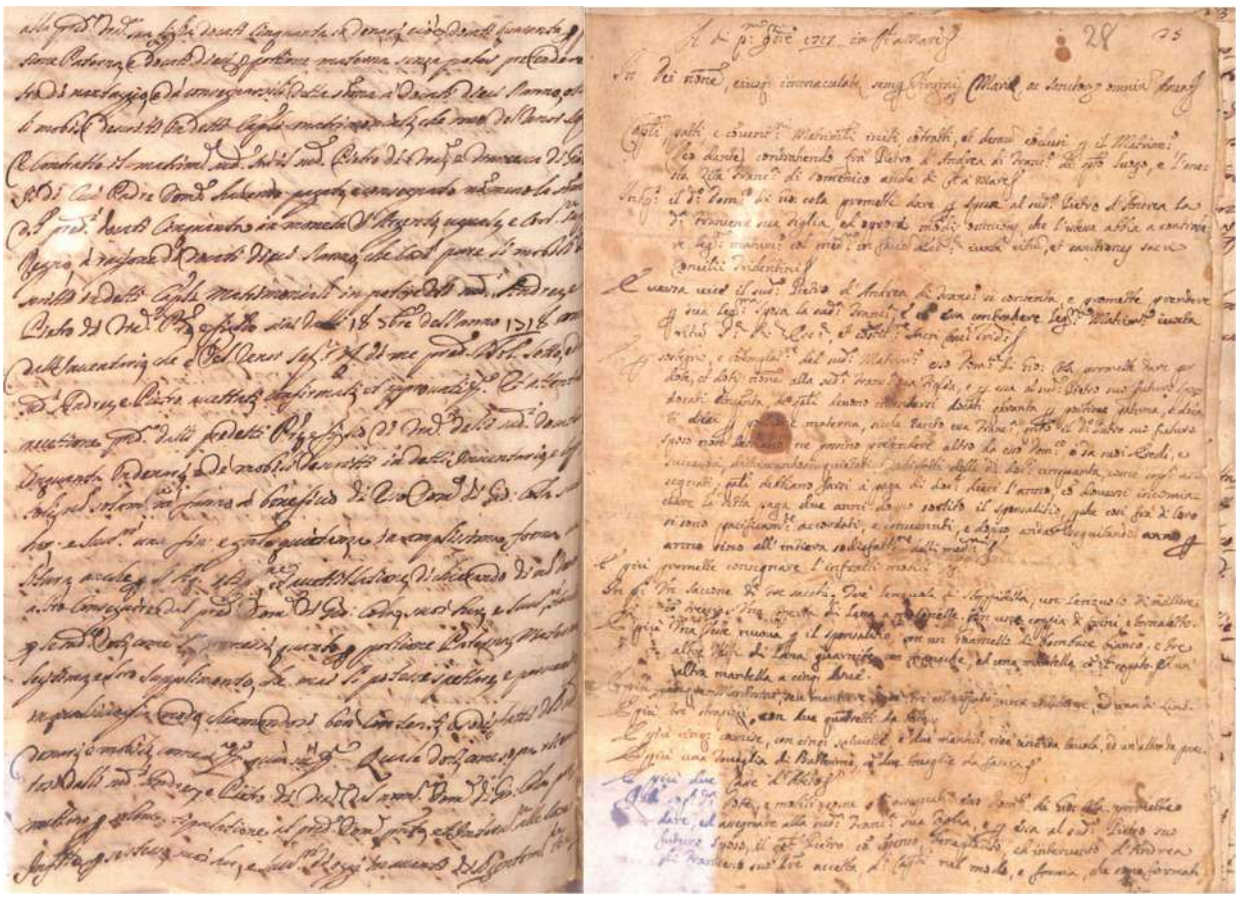
· AsPe, *Fondo notarile*, Nicola Spinosa di Spoltore, b. 314, vol. 2, ff. 27*r*-32*r*.

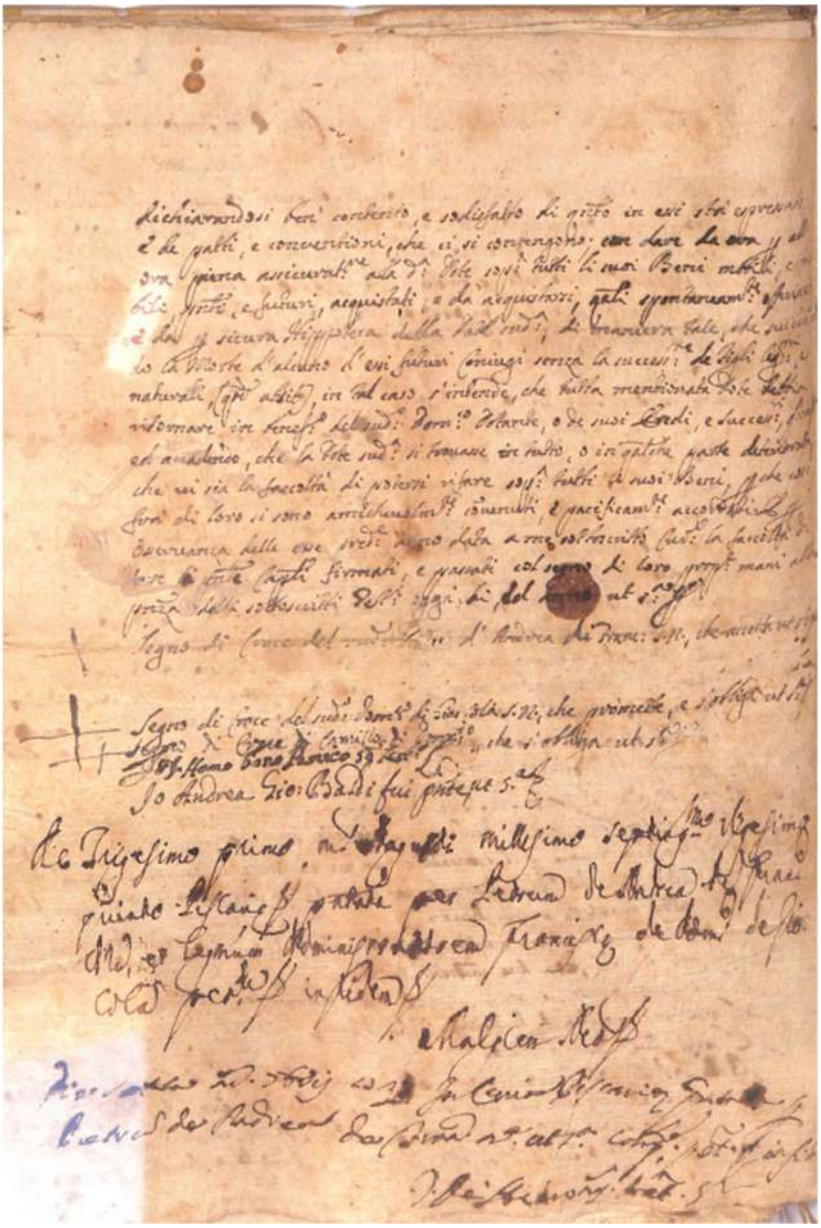
Spoltore, 1736 aprile 10

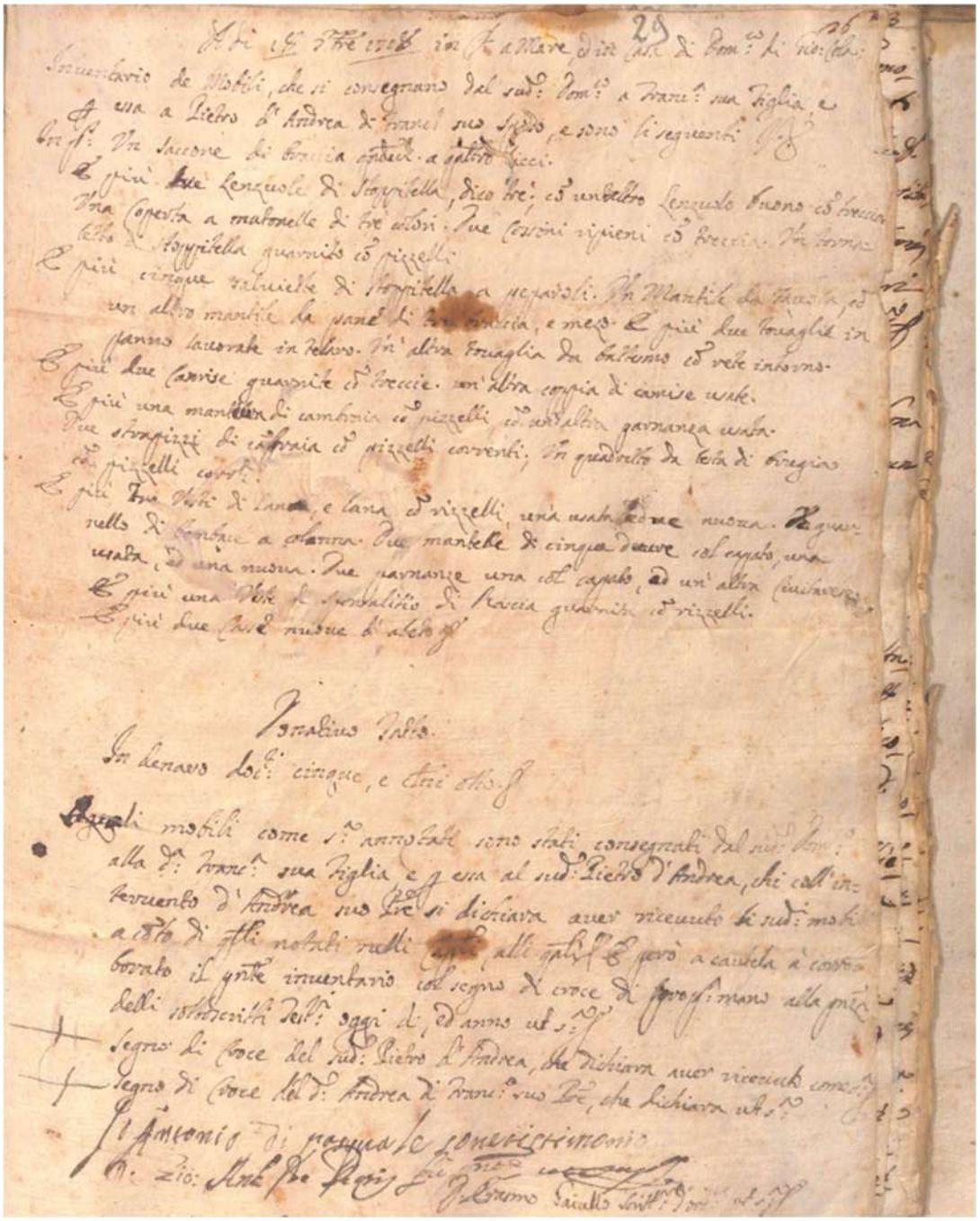
Stanti i capitoli matrimoniali già redatti a Castellammare, il primo novembre 1717, in vista del matrimonio all'epoca ancora da contrarsi tra Pietro di Francesco, figlio d'Andrea, di Castellammare e Francesca di Domenico, pure di Castellammare, nei quali Domenico di Giovancola aveva promesso di assegnare alla propria figlia Francesca e, tramite lei, a Pietro una dote di cinquanta ducati («docati quaranta per portione paterna e docati dieci per portione materna»), da liquidarsi a rate di dieci ducati l'anno, partendo da «due anni doppo sortito il sposalitio», nonché di diversi beni mobili (appositamente inventariati e consegnati alla coppia il 18 settembre del 1718), Pietro col padre Andrea, a matrimonio ormai celebrato, intervengono a rendere «una finale e generale quietanza in amplissima forma valitura anche per aquiliana stipulatione et accettillatione, dichiarando di non dover altro conseguire dal predetto Domenico di Giovancola, suoi heredi e successori, tanto per le suddette doti, come sopra promessi, quanto per portione paterna, materna, legitima e loro supplimento, che mai li potesse spettare e pervenire in qualsivoglia modo, chiamandosi ben contenti e sodisfatti deli suddetti denari e mobili, come sopra ecc. *quia sic* etc.».

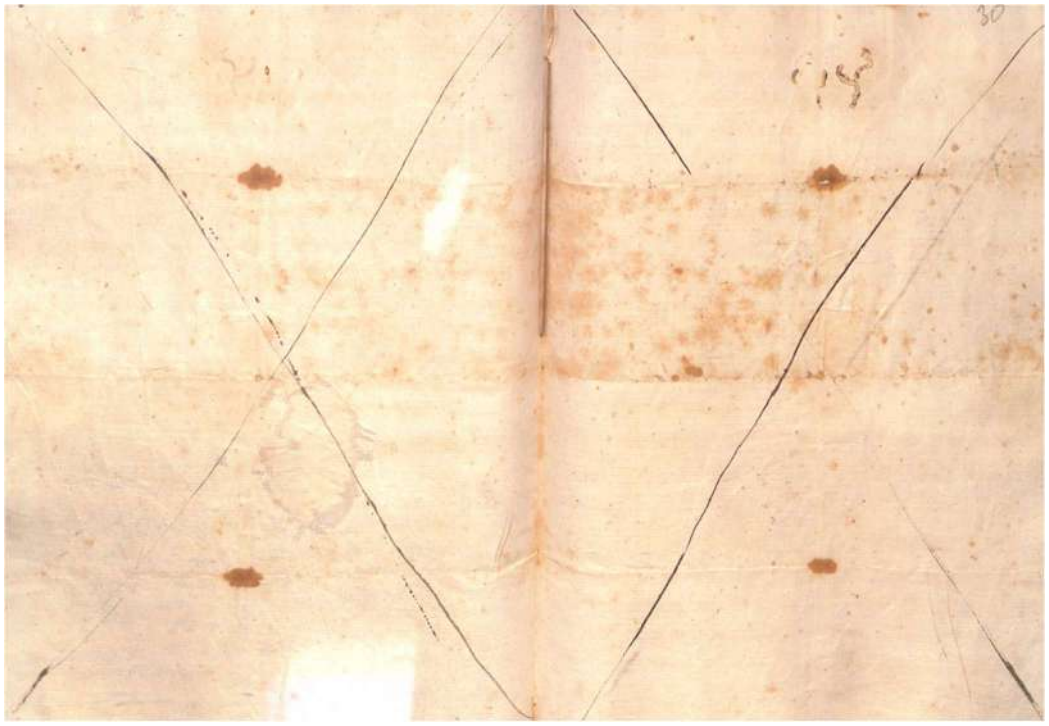
Inserto, f. 31r:
«che ho celata finhora, ormai il seno mi consuma e mi costringe a palesare al bell'idolo mio che l'adoro, e forza dunque che io scopra il mio Amore, sperando che la nostra Principessa con generosità degna del suo bel cuore sia per apprestare à miei desideri un pietoso ristoro. Ma se perhò non corrisponde all'affetto io ne son morto. Che farai dunque Amore?» (Atto I, scena V).

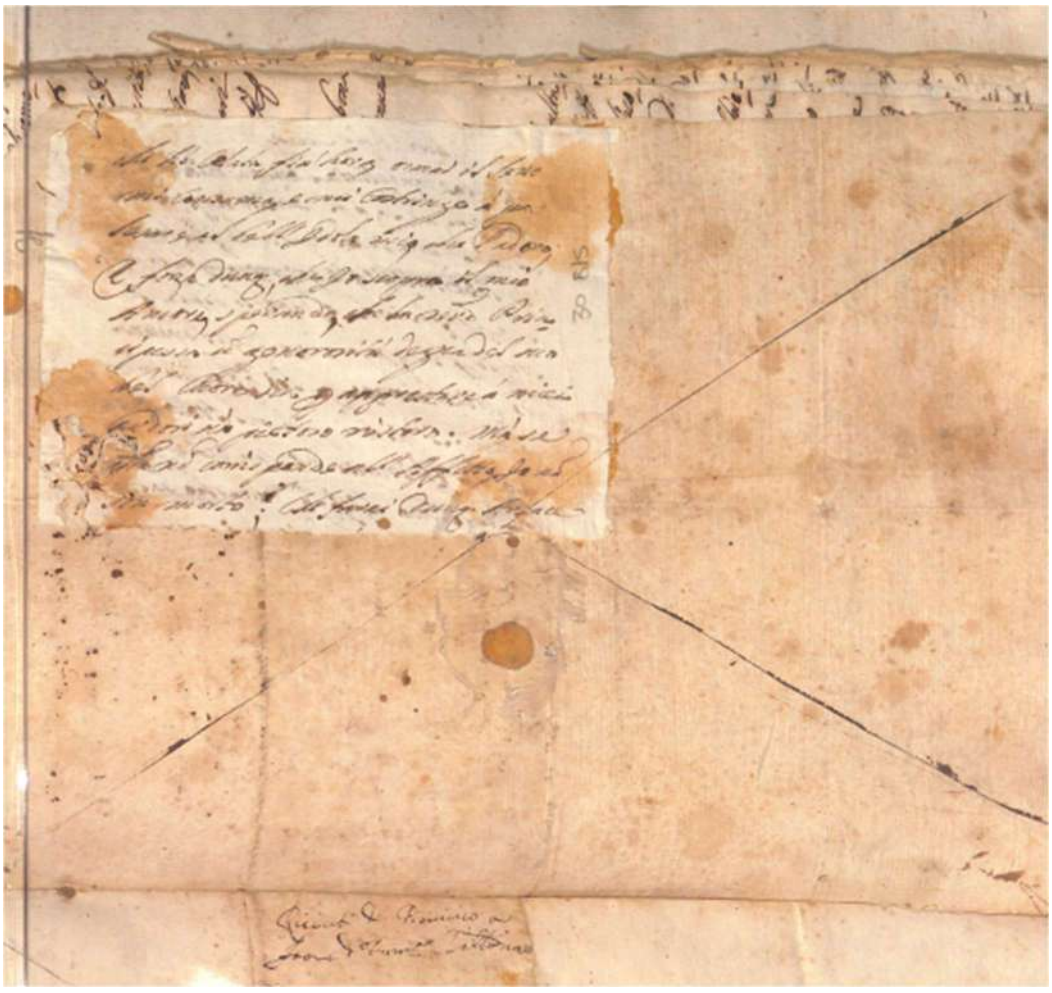












Torre de' Passeri



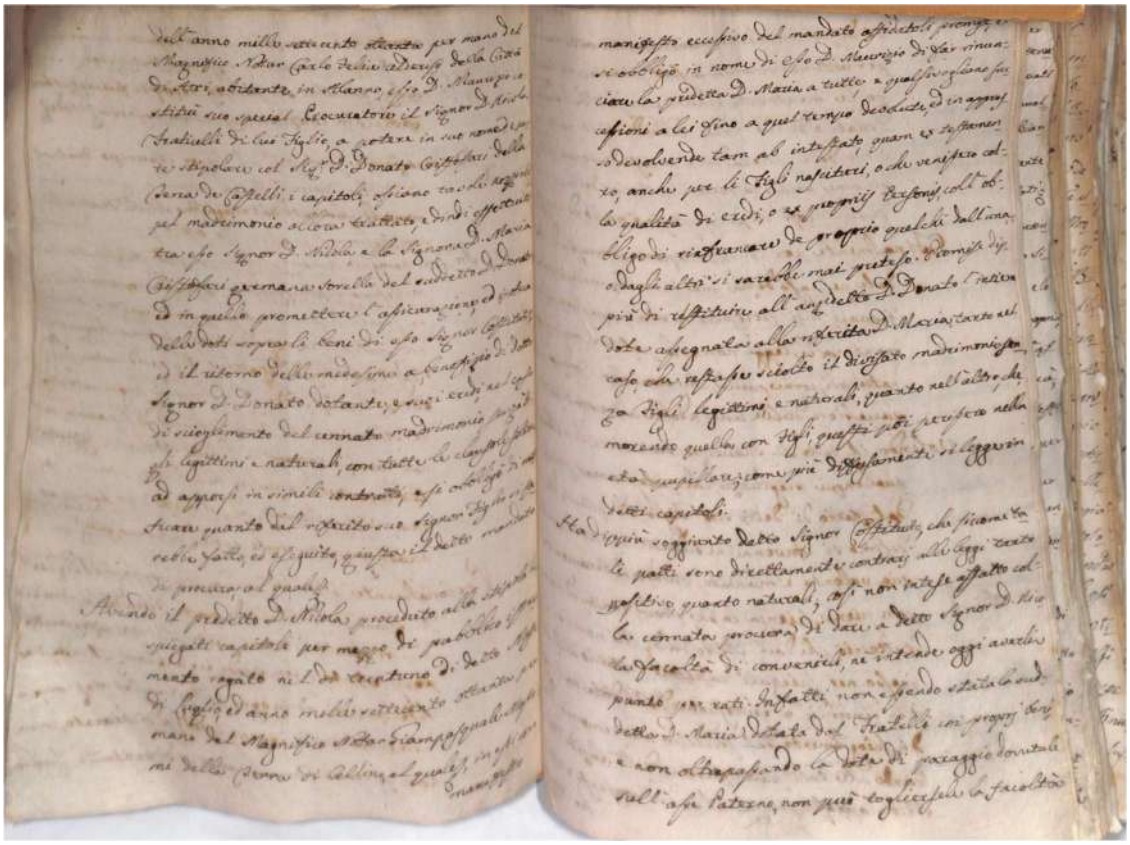
· AsPe, *Fondo notarile*, Giovanni Andrea de Martinis *terrę Castilionis ad Piscariam*, b. 8, vol. 2, ff. 110*r*-112*v*.

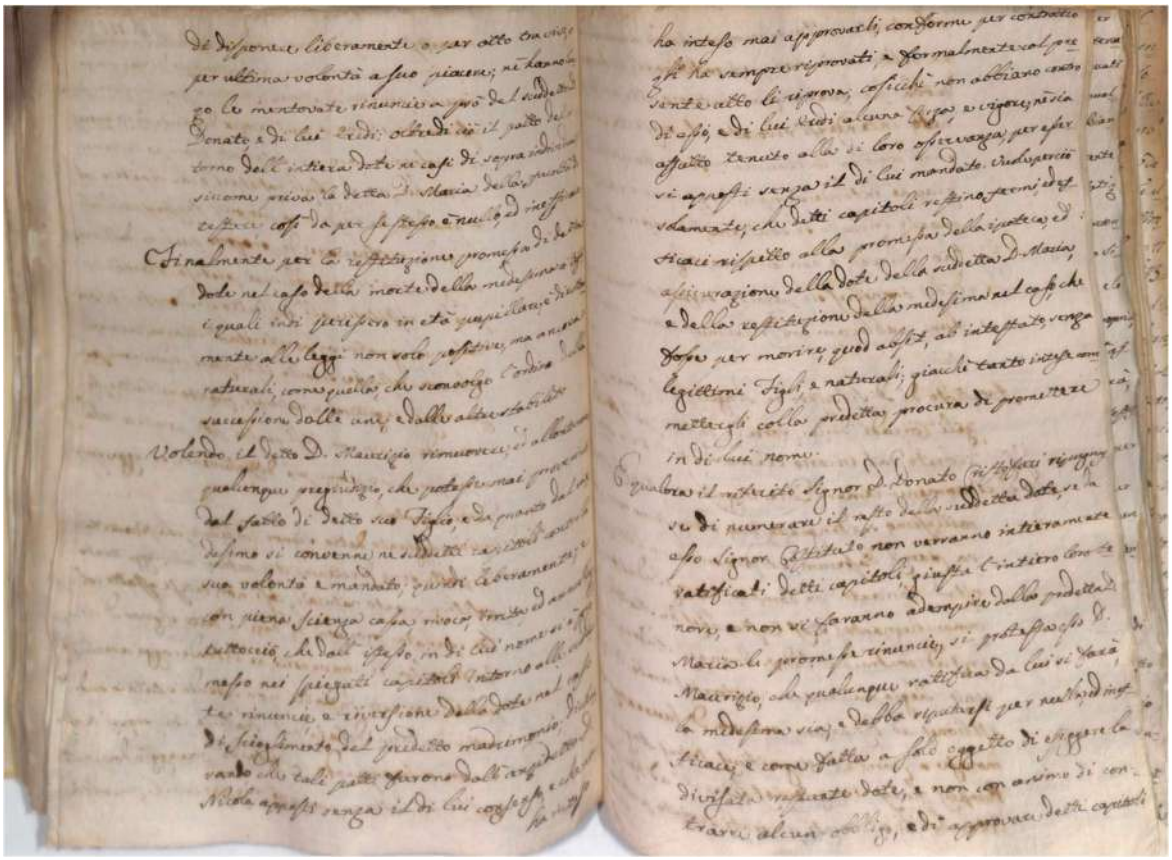
Torre de' Passeri, 1789 marzo 19

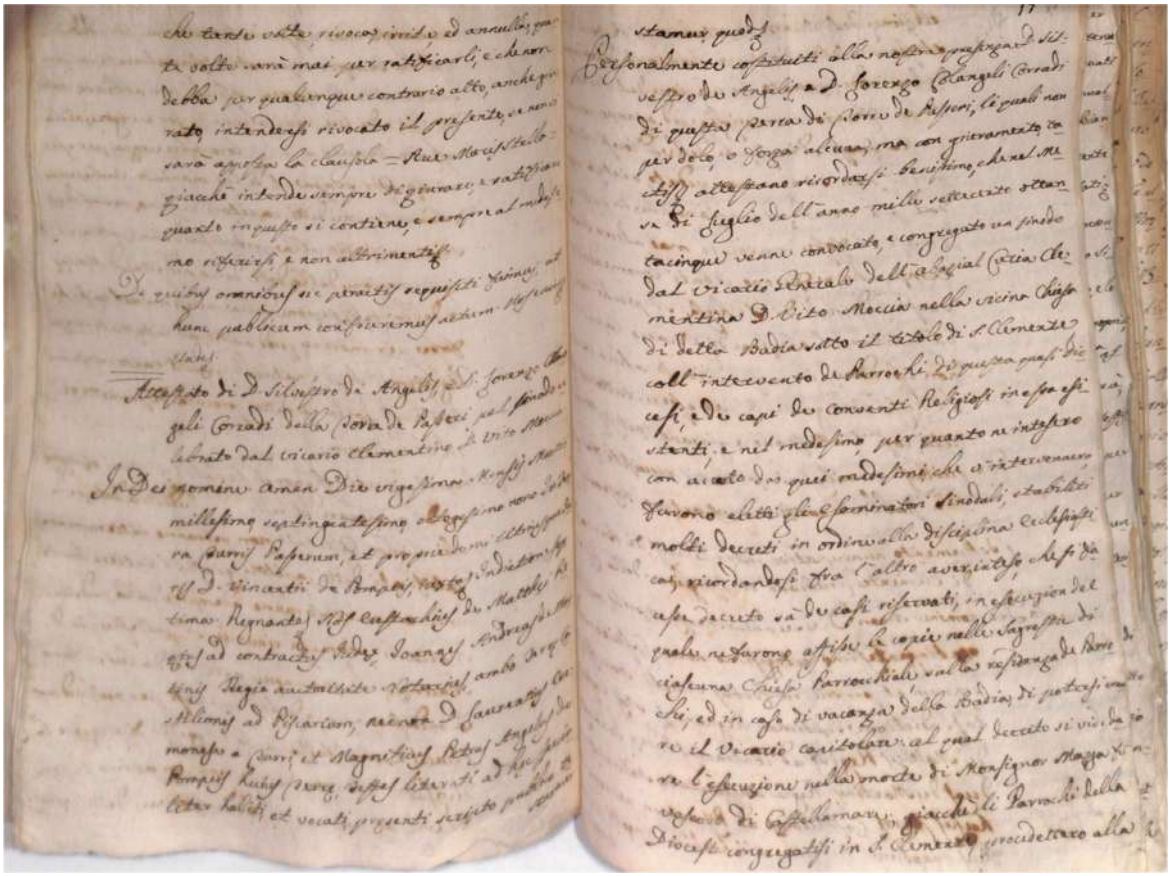
«Dichiarazione e protesta del Signor Maurizio Fraticelli della Torre de Passeri intorno a capitoli madrimoniali formati dal Magnifico Nicola Fraticelli, suo Figlio».

Maurizio Fraticelli di Torre de' Passeri, in passato (e precisamente con procura del 28 luglio 1780, redatta dal notaio Carlo Felice Alderisii di Atri, residente in Alanno), aveva autorizzato il figlio Nicola Fraticelli a stipulare in proprio nome «col signor don Donato Cristofari della Terra de Castelli i capitoli ossiano tavole nozziali pel madrimonio allora trattato e dindi effettuito tra esso signor don Nicola e la signora donna Maria Cristofari, germana sorella del suddetto don Donato ed in quello promettere l'assicurazione ed ipoteca delle doti sopra li beni di esso signor costituito ed il ritorno delle medesime a benefizio di detto signor don Donato dotante e suoi eredi, nel caso di scioglimento del cennato madrimonio senza figli legittimi e naturali, con tutte le clausole solite ad apporsi in simili contratti» e si era contestualmente assunto l'obbligo «di ratificare quanto dal riferito suo signor figlio si sarebbe fatto ed eseguito, giusta il detto mandato di procura, al quale ecc.». Conclusisi i suddetti accordi tramite strumento notarile del 31 luglio 1780, rogato dal notaio Giampasquale Massimi di Cellino, Maurizio Fraticelli eccepisce la contrarietà alle leggi positive e naturali di alcune clausole appostevi, peraltro in assenza del proprio espresso consenso, con particolare riferimento al tema della rinuncia della sposa a ogni successione, devoluta o devolvenda, e a quello della riversione della dote in caso di scioglimento del matrimonio, per cui, tenendo fermo solo quanto di sopra, «cassa, rivoca, irrita ed annulla» ogni impegno assunto dal figlio a suo nome «con manifesto eccessivo del mandato affidatoli», inserendo, anzi, nel nuovo atto delle clausole cautelative di segno contrario.

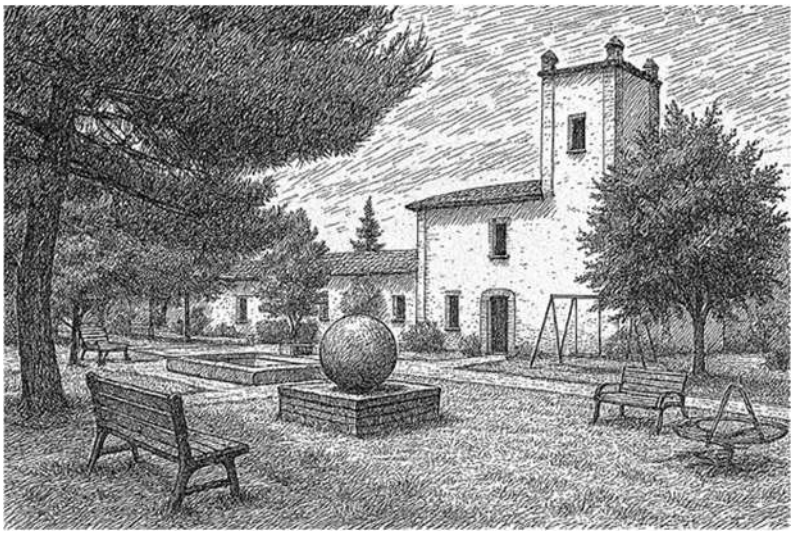








Vicoli



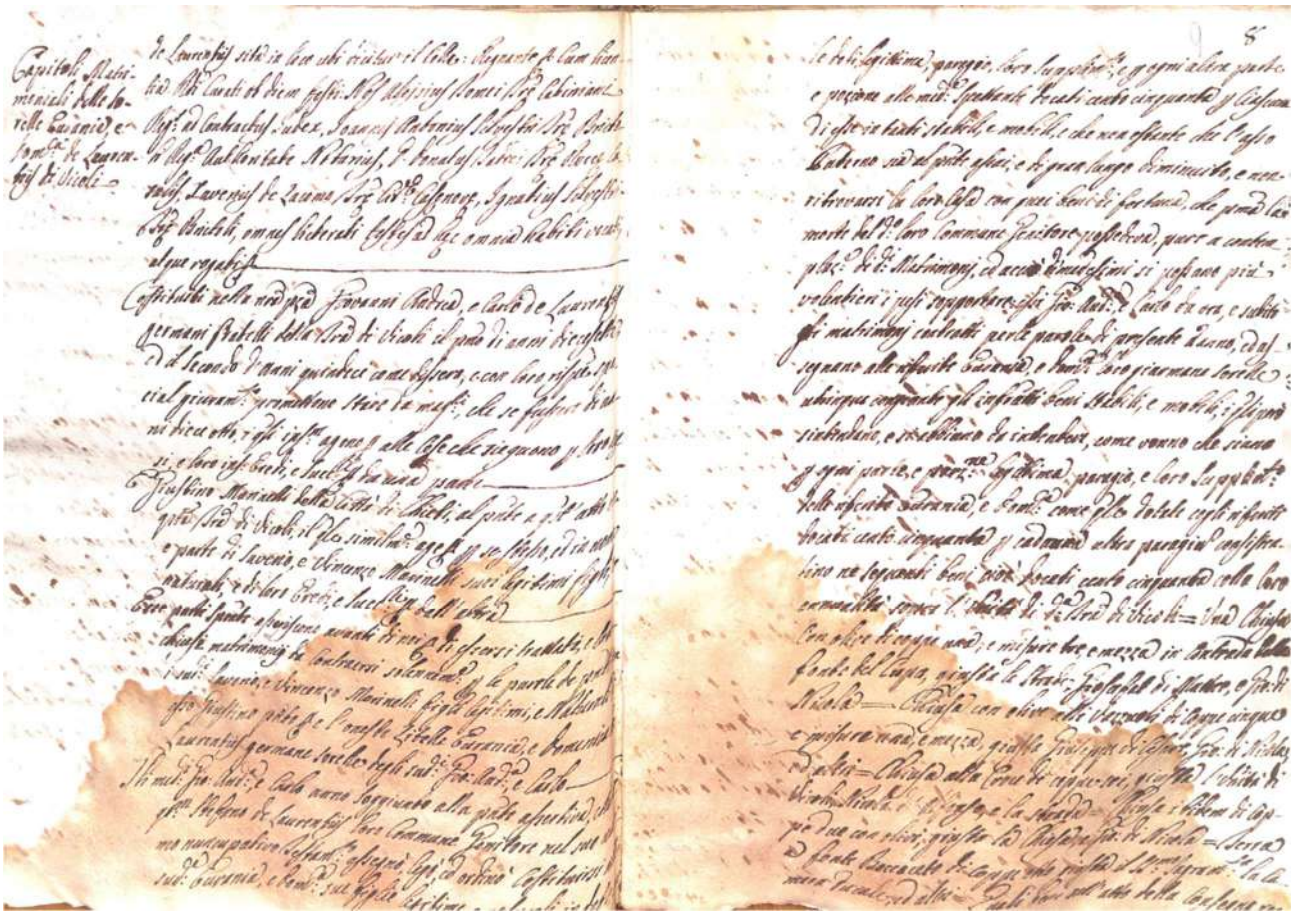
· AsPe, *Fondo notarile*, Giovanni Antonio Silvestri di Brittoli, b. 5, vol. 2, f. 8*r*-12*v*.

Vicoli, 1769 aprile 9

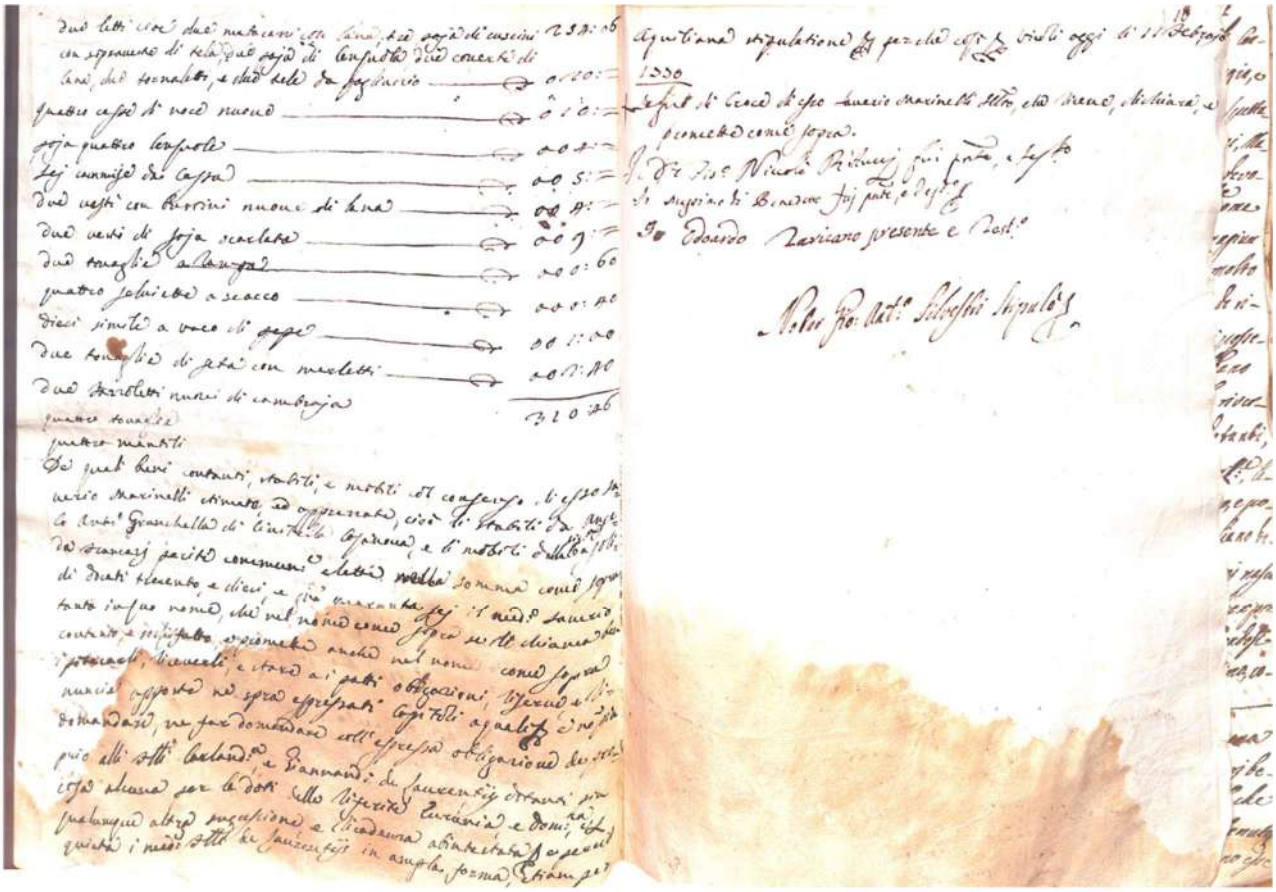
«Capitoli matrimoniali delle sorelle Eurania e Domenica de Laurentiis di Vicoli».

I fratelli Giovanni Andrea e Carlo de Laurentiis di Vicoli, rispettivamente di anni diciassette e quindici, ma intervenuti «da maggiori che se fossero di anni dieceotto», in quanto esecutori della volontà del «*quondam* Stefano de Laurentiis, loro commune genitore, nel suo ultimo nuncupativo testamento», nella fattispecie con riferimento alla dote delle loro sorelle Eurania – futura sposa di Saverio Marinelli – e Domenica – futura sposa di Vincenzo Marinelli, stabilita dal padre in un ammontare (inclusivo di «legittima, paragio, loro supplemento e […] ogni altra parte e porzione alle medesime spettante») di «docati centocinquanta per ciascuna di esse in tanti stabili e mobili», ottemperano all'ordine del defunto, «non ostante che l'asso paterno sia al presente assai e di gran lungo diminuito […], ed assegnano alle riferite Eurania e Domenica, loro giarmane sorelle *utrinque* congionte […] beni stabili e mobili» del valore suddetto, ma ridefinendone la qualità in guisa «non solo di paraggio, ma ben anche *ultra paragium et legitimam*, per ritrovarsi l'asso paterno non meno di molto al presente diminuito». Giustino Marinelli di Chieti, padre degli sposi (Saverio e Vincenzo), accetta siffatte condizioni, contraendo a propria volta gli obblighi di rito per la controparte. La transazione, nel suo complesso, risulta completata con la consegna finale – come da "annotamento" inserto, datato Vicoli, 11 febbraio 1770 – di beni per un importo di trecentodieci ducati e quarantasei carlini.

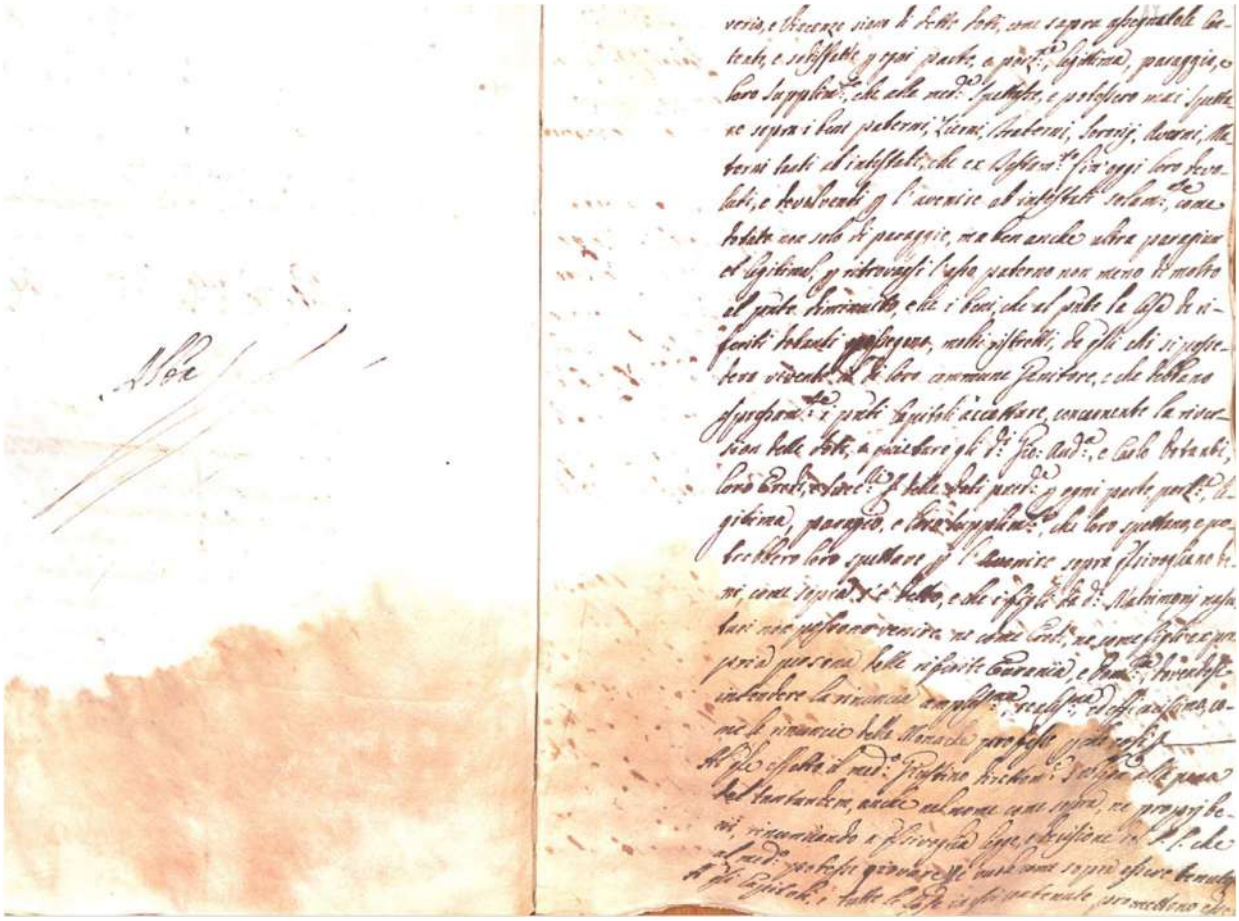


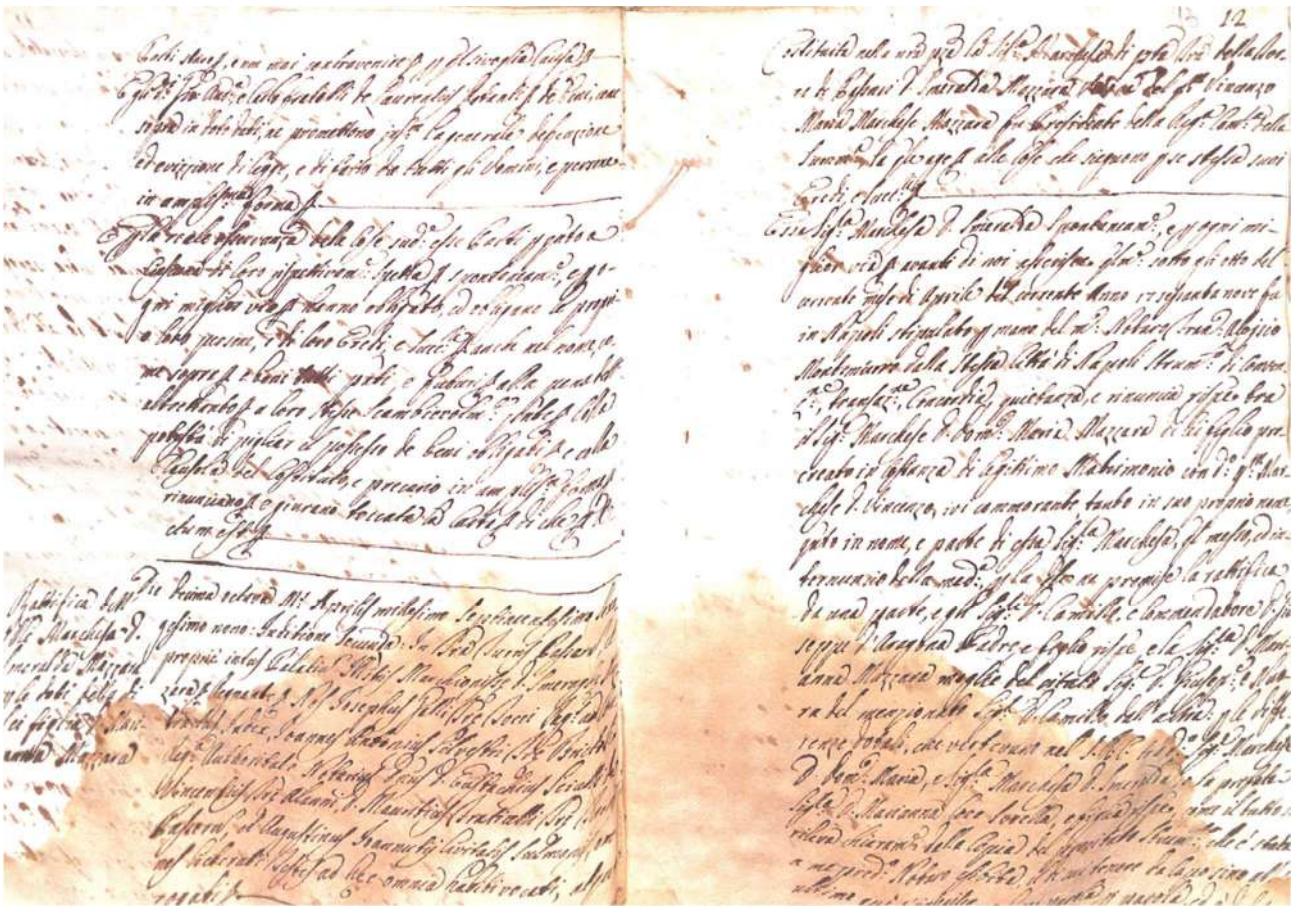


Capitoli Matrimoniali delle Nozze delle Carmine e Lorenzo di Viola









Glossario minimo di termini desueti scelti, tratti dai documenti notarili

Anterlice: Variante rara rispetto al più comune lemma «interlice», derivato, come si legge in NICOLA FIORENTINO, *Parole e cose dei nostri avi (Abruzzo meridionale, secc. XVI-XIX). Dizionario*, Teramo, Edigrafital, 2004, p. 249, da «**Terlice, Torlice**, agg. (lat. *trilix, icis*) = Terliso o traliccio, tessuto a tre licci (ICEM, p. 90). Traliccio, tela grossa da materasse (VA). […]».

Armesino, armosino: ermesino, stoffa serica leggera e pregiatissima (o veste con essa confezionata), per la cui fabbricazione era rinomata la città persiana di Ormuz (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 24).

Avantisina, avantiseno, avantisino: vd. "mantusino".

Bancale: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 29: «**Bancale** = panno di lana multicolore, usato per lo più per coprire il pane da trasportare al forno su apposite tavole. Sinonimo anche di "mesale". Vedi la voce "bangale" in VUA2 [*i. e.* GENNARO FINAMORE, *Vocabolario dell'uso Abruzzese*, Città di Castello, Lapi, 1893] […]».

Baracano: tipo di panno incerato, verniciato e gommato (vd. il «*Giornale degli atti dell'Intendenza della provincia del secondo Abruzzo ulteriore*», L'Aquila, Grossi, 1846, p. 73).

Battista: «tela di lino finissima, che si dice prenda nome da un tal Baptiste de Cambrai che la fabbricò per primo (ICEM [ROSITA LEVI PISETZKY, *Il costume e la moda nella società italiana*, Torino, Einaudi, 1995], p. 97) […]». Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 32.

Bavella: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 32: «**Bavella** = filo che si trae dai bozzoli prima di ricavarne la seta […]».

Bonatenentia: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 35: «**Bonatentia, Bonatenenza** = ˝La bonatenenza è quel pagamento, seu colletta, che s'impone, apprezzati tutti li beni, tanto de' cittadini, quanto de' forastieri che sono nel territorio, e distretto; ciascheduno secondo le facoltà, per più facilmente sopportare le pesi pubblici … Detta bonatenenza, o collette, si pagano non solamente per gli stabili ma ancora per l'annue entrate, ovvero censi, tanto perpetui quanto redimibili …˝ (LOCE [*i. e.* LORENZO CERVELLINO*, Direzione ovvero guida delle Università*, Napoli 1734], pp. 76-77). […]».

Bombace: Lo stesso che "bammace", ossia cotone (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 34 e 29).

Braccia: Unità di misura lineare, sottomultiplo della canna, di valore variabile a seconda delle località. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 37 rileva, a titolo esemplificativo, come generico riferimento per il territorio abruzzese, che a Casoli equivaleva alla terza parte della canna ed era quindi pari a cm. 70,3.

Caccavello: Diminutivo di "caccavo": si trattava di un «vaso di terra o di rame da scaldarvi acqua o cuocervi checchessia» (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 41).

Caldaja: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit. supra, p. 42: «Caldaja, Caldara (dial. "callàre") = caldaio da bucato. In qualche caso importata da Venezia (1689 – […]). […]».

Cambraia: Il vocabolo "cambrai" (donde originano anche le varianti "cambraja", "cambraya", "cambria", "compraia") designava una «tela di lino molto chiara, così detta dalla città ove si fabbricava in origine […]» (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 43).

Capofochi: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 51: «**Capofochi, Capofuochi** (dial. "capefuòche") = ˝Sono gli alari, sui ferri dei quali si appoggiano la canna per soffiare sul fuoco (*ju sufflature*), la paletta (*la palette*) e le molli (*le tenajje*). Di alari, un tempo, ve n'erano di bellissimi, con campanelle traforate di ottone e con rabeschi svolgentisi ai lati. Ora col diffondersi l'uso delle cucine economiche, tendono anch'essi a scomparire come tante altre cose belle: come le variopinte bisacce e i graziosi tappeti ricamati a mano, come gli ampii seggioloni scolpiti e le caratteristiche casse-panche istoriate che, fino a poco tempo fa, erano il maggior ornamento delle nostre case˝ (ERCA [i. e. ERMINDO CAMPANA, *Voci d'Abruzzo*, Vasto, Guzzetti, s. d. [1914]], p. 131) […]».

Cappatorella: Mantellina per donne (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 52).

Cappello: oltre all'accezione comune, anche «mantovana dello "sparviero", cioè del padiglione da letto» (NICOLA FIORENTINO, cit., p. 52).

Carmosino: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 55: «**Carmosino** (dall'arab. "qirmizi") = cremisino, di color rosso acceso. Anche nelle forme "cremoscino" e "cremosino"».

Cascia: Cassa. Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 57: «cassa, cassapanca. In genere, vi si conservava il corredo o i vari capi di vestiario. Nei secoli XVI-XVII molto di moda le casse veneziane "con inserratura dentro". […]».

Chichere: chicchera per sorbire il caffè o simili (vd. DOMENICO BIELLI, *Vocabolario Abruzzese* (con prefazione di CESARE DE TITTA e presentazione di VITTORIANO ESPOSITO), Casalbordino, Polla, 1930 (2004[2]), p. 86).

Cocchiara: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 66: «**Cocchiara** = grosso cucchiaio di rame per rimestare le lasagne o i maccheroni e controllarne il grado di cottura […]».
Coltra: *I. e.* «coltre». Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 70.

Coppola: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 77: «**Coppola, Coppolella** (dial. "cuppelélle") = 1) berretto da donna; 2) cuffia per bambini […]».

Crispina: Sorta di ghirlanda o fermaglio per capelli: vd., *e. g.*, *Le thresor des trois langues, espagnole, françoise et italienne: auquel est contenue l'explication de toutes les trois, respectivement l'une par l'autre: distinguée en trois parties I. Tesoro de la lengua española, francesa y italiana [...], II. Thresor de la langue françoise, italienne et espagnole [...], III. Tesoro delle tre lingue, italiana, francese e espagnuola [...], le tout recueilli par* CÉSAR OUDIN, Vol. 2, Cologny, Pierre de la Roviere, 1616, p. 368, s. v. «serreteste».

Ducato: Vd. la voce «**Ducato del Regno**, detto anche **di Napoli**» nell'opera: *La moneta. Vocabolario generale compilato dall'ingegnere EDOARDO MARTINORI, vice presidente dell'Istituto italiano di numismatica. Con 1600 fotoincisioni nel testo, 140 tavole e 3 indici*, Roma, Istituto italiano di

numismatica, 1977, p.127. Si tratta di una moneta d'oro «di conto del Regno di Napoli, del valore di 10 *Carlini* (100 *grani*) od anche di *Tarì* 5 da 20 *grani*. Fu coniata nel 1549 da Carlo V (testa laureata e stemma; oro *grammi* 3,400 […]». I pagamenti avvenivano, invece, nella valuta corrente, ossia i carlini d'argento (vd., *e. g.*, ALFREDO ROSSI, cit., p. 303).

Falbalà: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 104: «**Falbalà** = falpalà; guarnizione, ornamento increspato intorno al mezzo della gonnella delle donne, come un fregio o una balzana […]».

Ferrajolo: cappa (Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 107).

Ferzora: Lo stesso che "ferzora". Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 115 e 107 («**Ferzora** (dial. "ferzore" e "frezzore") = padella. Dim. "firzorella" […] e "forzorella" […]. Vedi anche "fressora", "frissora" e "frissola" e "frigitoja". […]»).

Francia: frangia (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 114).

Franile: Vd. ERNESTO GIAMMARCO, *Lessico dei termini geografici dialettali dell'Abruzzo e del Molise*, Roma, La rotografica romana, 1960, p. 136, n. 62. Si tratta di un vocabolo attestato anche nelle varianti "fraīnäle", "fraïnile", "fraïnime", "frajinile" e simili, designante un'aiuola per fiori o un piccolo appezzamento di terreno per segala o una campagna piccola o una terra seminata a segala (cfr. il latino "*farrago*").

Gippone: Il termine è riconducibile al meglio attestato "giuppone" (dialettalmente anche "jeppone"): i. e. "giubba, giacca" (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 119).

Grisetto, crisetto: «grisetta, specie di stoffa di color grigio (dal franc. "grisette" […])» (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 124).

Guaglione: Lemma dal significato incerto: è possibile che si tratti di una forma sincopata della voce "gavaglione", caratterizzata dallo scambio consonantico b > g rispetto alla forma "standard" italiana "bavaglione".

Guarnello: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 126: «**Guarnello, Guarnetto** = panno tessuto d'accia e bambagia; veste femminile fatta di guarnello. Etim.: forse per incontro di "guarnacca" e "gonnello" (DEI [*i. e.* CARLO BATTISTI, GIOVANNI ALESSIO, *Dizionario Etimologico Italiano*, Firenze, Barbera, 1975]). […]».

Impedanato: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 128: «**Impedanato** = guarnito di balza, pedana».

In capillis (scil. virgo, filia): Vd. il *Glossario dei termini desueti riscontrati negli atti matrimoniali di Archivio*, a cura di GIULIO MASTRANGELO in: «MATHERA», II (2018), 5, 21 settembre, pp. 30-33 (on line: <https://www.rivistamathera.it/wp-content/uploads/2019/09/Mathera-5-rivista-completa-min.pdf>): «figlia nubile. L'espressione indica la donna nubile e la si trova anche nelle leggi longobarde. Si chiamava *filia in capillo* la figlia (legittima o naturale) ancora non sposata. «*In capillo*» - secondo Ludovico Antonio Muratori - «perchè le fanciulle longobarde "nudrivano il crine, né lo tosavano" e "andassero col crine sciolto sulle spalle"» […[Muratori, (1837), *Dissertazioni sopra le antichità italiane*, Soc. Tipografica dei classici italiani, 5 voll., Milano, II, "*Dissertazione XX, Degli atti delle nozze*"]]. La lunga chioma sciolta sulle spalle era il segno esteriore che distingueva le nubili dalle donne sposate le quali, invece, secondo il costume, erano solite usare un'acconciatura coi capelli raccolti tipo chignon […], che da noi si chiamava tuppe […]».

Interlice: vd. “anterlice”.

Lapeio: Termine raro, occasionalmente presente nella documentazione di area frentana. È riportato in: NICOLA FIORENTINO, cit., p. 139, con la seguente esposizione di dettaglio: «**Lapeio** (dial. “lapijje”) = paioletto con tre piedi ed un lungo manico (DAM [*i.e.* ERNESTO GIAMMARCO, *Dizionario Abruzzese e Molisano*, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1968]). *Un lapeio di rame* (ORT [*i.e.* Sebastiano Ortenzio, notaio di S. Buono (1762-1804)], 1.11.1799) ».

Leolo (o “legole” o “legolo”, dial. “lévule”): è voce attestata nell’accezione di «lino non filato e attorcigliato a spira (DAM [*i. e.* ERNESTO GIAMMARCO, *Dizionario Abruzzese e Molisano*, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1968]). […]» (vd. sempre NICOLA FIORENTINO, cit., p. 142).

Libra: Misura di peso. Vd. il solito NICOLA FIORENTINO, cit., p. 143: «Libbra di 12 oncie, in vari Comuni del Circondario di Lanciano pari a kg. 0,320759 (MAIC [*i. e.* Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio – Circondario di Lanciano, *Quadro di ragguaglio delle misure secondo il sistema metrico decimale colle antiche legali ed abusive già in uso nei Comuni del Circondario, prescritto dagli articoli 11 e 25 della legge 28 luglio 1861*, Torino, Enrico Dalmazzo tipografo, 1862]). Per Casoli pari a kg. 0,300, secondo CCIA [*i. e.* Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Chieti, *Ragguaglio delle misure secondo il sistema metrico decimale con le antiche legali ed abusive in uso nei Comuni della Provincia*, Chieti, Tipografia Moderna, s. d.]. ´Dieci libbre grosse si dicevano degalatre o decine, (NFF [*i. e.* NUNZIO FEDERICO FARAGLIA, *Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860*, Napoli, Forni, 1878], p.16).».

Licci: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 144: «**Licci** = elementi del telaio da tessuti lisci, la cui funzione consiste nel sollevare i fili per formare la bocca entro la quale viene fatta passare la navetta (GDLI [*i. e. Grande Dizionario della Lingua Italiana*, diretto da SALVATORE BATTAGLIA, poi da GIORGIO BÀRBERI SQUAROTTI (21 voll.), Torino, UTET, 1961-2002]). […]».

Mandricchiolo: Derivato di “mandricchia”. Si trattava di una «grossa salvietta per involgere checchessia o per far da tovaglia sul desco de’ contadini. Fare le mandricchie, frase degli operai di campagna: frode che sta nel coprir di zolle un tratto non lavorato, per risparmiar fatica» (vd. GENNARO FINAMORE, *Vocabolario dell’uso abruzzese*, Lanciano, Carabba, 1880, p. 109).

Manichitto: Il sostantivo rientra nella medesima sfera semantica che caratterizza le voci affini “manica”, “manichetto”, “manicotto”, “manicozzo” (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 150).

Maniero: Ramaiolo per attingere acqua dalla conca (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 150).

Manna: Questo sostantivo è voce primitiva rispetto al verbo derivato “ammannare”, che significa appunto “raccogliere manne o manipoli di biade mietute” (vd. GIUSTINIANO GORGONI, V*ocabolario agronomico con la scelta di voci di arti e mestieri attinenti all'agricoltura e col raffronto delle parole e dei modi di dire del dialetto della provincia di Lecce*, Lecce, Tipografia editrice Salentina, 1891, p. 34).

Mantiera: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 152: «**Mantera, Mantiera** (dial. “mandjëre) = grembiule, senza la pettina. […]».

Mantile: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit. *supra*, p. 152: «**Mantile** = tessuto per coprire tavoli e mensa. Vedi anche “mesale” […]».

Mantusino: Lo stesso che “avantisina” (o “avantiseno” o “avantisino” e, dialettalmente, anche “mandusine”): «grembiale, indumento femminile che copre la parte anteriore del vestito, dal petto in giù. Diverso, quindi, dalla “mantera”, che scendeva dalla vita in giù» (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 153 e 27).

Maschiatura, mascatura: serratura (Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 154).

Matarazzo: *Scil.* materasso (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 154-155).

Mesale: vd. “bancale”.

Moccatore: Lo stesso che «maccaturo», *i. e.* “fazzoletto” (vd. NICOLA FIORENTINO, p. 148).

Opra sfilata: Per “sfilato” s’intende «qualsiasi punto di ricamo ottenuto sfilando, cioè togliendo al tessuto alcuni fili di trama o si ordito» (vd. *Il Vocabolario Treccani*, Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 2003, p. 1660). Vd. anche NICOLA FIORENTINO, cit., p. 226.

Orgio: Orzo (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 170, il quale, *ad locum*, annota, tra l’altro, che «nel 1794 l’orzo costava a Colledimacine 8 carlini il tomolo» e «nel 1795 a Casoli costava carlini 28 la salma»).

Padiglione: Tendaggio da letto. Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 173, s. v. «**Padiglione, Pavigliono**» («[…] Raro nell’accezione di struttura lignea del padiglione stesso»).

Pagliaccio: Lo stesso che “pagliariccio” (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 174).

Paranante: Lo stesso che “mantiera” (*i. e.* “grembiule”). Del vocabolo sono state registrate nei lemmari numerose varianti equipollenti: “parainanti”, “parainnanzi”, “parananzi”, “parannanzi”, “parinnanzi”, “paravanti”. Un sinonimo, lessicalmente contiguo, è, inoltre, il termine “avantisina” (o “avantiseno” o “avantisino”). Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 179 e p. 27.

Per verba de futuro (vs.) per verba de prȩsenti: Vd. il *Glossario dei termini desueti riscontrati negli atti matrimoniali di Archivio*, a cura di GIULIO MASTRANGELO in: «MATHERA», II (2018), 5, 21 settembre, pp. 30-33 (on line: <https://www.rivistamathera.it/wp-content/uploads/2019/09/Mathera-5-rivista-completa-min.pdf>): «[…] le formule «*per verba de futuro*» e «*per verba de praesenti*» […] furono introdotte dai canonisti e dai glossatori […]. A cominciare da Ugo di S. Vittore, si iniziò a teorizzare e a formulare la distinzione tra *consensus de praesenti* (o *per verba de praesenti*) e *consensus de futuro* (o *per verba de futuro*). La distinzione intendeva porre in rilievo che la *desponsatio* «è soltanto la promessa di un consenso ancora non esistente o non ancora operante (*pactio et promissio futuri consensus*) in quanto *spondere* non è *dare aut facere ma soltanto promittere*» […]. La riflessione verteva altresì sulla validità del matrimonio tra fanciulli, quando l’età dei nubendi (o di uno di essi) fosse al di sotto dell’età legale. Si riteneva che l’età minima per contrarre gli sponsali *per verba de futuro* fosse di 7 anni e che invece per contrarre matrimonio *per verba de praesenti* occorresse l’età minima di 14 anni per l’uomo e di 12 per la donna 10 […]».

Pesolare: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 188: «**Pesolare** (dal lat. “pensilis” > “pensularis”) = sopraelevato, superiore. Dial. “pésele” = piano superiore di casa (DDC [LUIGI CROGNALE, *Dizionario dei*

termini e dei concetti usati nel dialetto castellino, a cura di NICOLA FIORENTINO e MICHELE SCIOLI, Lanciano, Edizioni della Rivista Abruzzese, 1997]) […]».

Pettine da tela / da stoppa / ecc.: La voce è di uso ricorrente in contesti di questo tipo, così come quelle similari di "grasciola" (o "grassila" o "grassola") o "spinacciola", indicanti l'arnese comunemente noto col nome di "scardasso", ossia il "pettine per il lino o per la canapa" (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 189, 123, 235).

Pianella / -o: Ciabatta, pantofola (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 190).

Pizzillo: Come si legge in NICOLA FIORENTINO, cit., p. 193, il termine "pizzo" «era usato alternativamente al dim. "pizzillo" ma senza sostanziali differenze […]». *Ad locum*, si rinvia ulteriormente alle numerose varianti "pezzelli", "pezzilli", "pizzelli", "pizzilli" e persino "pezzetti" e "pizzitelli", indicanti «generalmente al pl. = trine, merletti» (id., p. 189).

Ponto intagliato: Tipologia di cucito e ricamo in voga all'epoca, al pari di altre, rubricate da NICOLA FIORENTINO, cit., p. 201: "ponto spicolo", "ponto cartiglia", "ponto dell'avemaria", "ponto mozzo", ecc. Vd. anche GIANFRANCESCO RAMBELLI, *Vocabolario domestico*, Bologna, Tiocchi, 1850, p. 917. Tra le metodiche di lavorazione dei pizzi in voga all'epoca si segnalano in particolare il punto di Spagna, il punto di Francia e simili. Per una disamina esaustiva sull'argomento rinviamo ad ALFREDO MELANI, *Svaghi Artistici Femminili dove si parla di ricami, di pizzi, di gioielli, di ventagli, di specchi e di vetri di Murano. Con XVI tavole tirate a parte a due colori, LXXXI disegni in nero nelle pagine stampate*, Milano, Hoepli, 1892[2], pp. 119-147.
Quicchiara: vd. "cocchiara".

Rammuccia: trama fitta (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 204).

Rascia: Lemma designante un tessuto di fattura ordinaria (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 204: «Rascia = panno di lana grossolana; da Ràscia, Serbia (DEI [*i. e.* CARLO BATTISTI, GIOVANNI ALESSIO, *Dizionario Etimologico Italiano*, Firenze, Barbera, 1975]). […]»).

Rezzolella: Diminutivo ipocoristico. Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 208: «**Rezza** = rete, reticella. Nei secoli XVII e XVIII molto in voga come elemento dell'abbigliamento femminile. Vedi anche "rizza". Rezziglia. Dim. Di "rezza". Una veste da donna di mezza stametta con le maniche di primavera, fiorata, ornata con rezziglia (1749 […]). Rezzola (dim. Di "rezza") = papalina, cuffia da notte, cioè una reticella (LINR [*i. e. L'italiano nelle regioni – Testi e documenti*, a cura di FRANCESCO BRUNI, Torino, Utet, 1994], p. 614).».

Rintrocciolo: Questo lessema è presumibilmente assimilabile al dialettale "rintrocilo" ("lu rentrocele"), designante un mattarello con tacche, in uso ancora ai nostri giorni per la preparazione di maccheroni artigianali tipici della cucina abruzzese (vd., *e. g.*, CRISTINA ORTOLANI, *L'Italia della pasta*, Milano, Touring club italiano, 2003, pp. 100-101).

Rogliero: Il "rogliero" o "rigliero" era il nostro "origliere", ossia "guanciale" (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 213 e 209).

Ruzzo: rozzo, grossolano (NICOLA FIORENTINO, cit., p. 214).

Saccone / -o: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 215: «**Saccone, Saccono** = saccone, materasso ripieno di cartocci di granturco […]».

Saia, Saja, Saya: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 215: «*T*essuto spinato di lana per vesti femminili (DEI [*i. e.* CARLO BATTISTI, GIOVANNI ALESSIO, *Dizionario Etimologico Italiano*, Firenze, Barbera, 1975]). Specie di pannolano; tessuto di lana leggera che si fabbricava specialmente ad Amalfi (DDNA [*i. e.* ANTONIO ALTAMURA, *Dizionario dialettale napoletano*, Napoli, Fiorentino, 1968]). Vedi anche la voce "panno". […]».

Salma: misura di capacità sia per aridi che per liquidi, oltre che misura di superficie (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 216).

Sartagine/a: tegame di terracotta o di rame (*Glossario dei termini desueti riscontrati negli atti matrimoniali di Archivio*, a cura di GIULIO MASTRANGELO in: «MATHERA», II (2018), 5, 21 settembre, pp. 30-33 (on line: <https://www.rivistamathera.it/wp-content/uploads/2019/09/Mathera-5-rivista-completa-min.pdf>)).

Scarabatto: «stipetto con vetri per conservarci gingilli, ecc.»: vd. la voce dialettale «scarabbàttele» in DOMENICO BIELLI, *Vocabolario Abruzzese* (con prefazione di CESARE DE TITTA e presentazione di VITTORIANO ESPOSITO), Casalbordino, Polla, 1930 (2004^2), p. 314.

Sciamberca, sciamberga: giamberga, redingote (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 221).

Scirico: Serico (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 222: «**Scirico** (dal lat. "*sericus*") = di seta […]).

Scolla: Questo termine si trova registrato nell'opera, più volte citata, di NICOLA FIORENTINO in varianti quali "scollatina", "scolletto" o "scollino" (p. 222) e sembra designare dei fazzoletti da collo o piccoli scialli (vd., *e. g.*, l'espressione: «*Un fazzoletto seu scollino di ricamo d'argento* (FMA [*i. e.* Falco Mascetta, notaio di Palena (1737-1764)], 30.10.1739»).

Servietto: Salvietta, tovagliolo (attestato anche nella variante femminile "servietta"): vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 225.

Sfrattatavola: «Canestro di vimini (così chiamato probabilmente in quanto, allorché si sparecchiava, vi si riponevano tutti gli oggetti precedentemente collocati sulla tavola, che rimaneva così sgombra, *sfrattata*)[…]» (vd. <http://www.instefanaconi.it/Cultura/glossario%20e%20note/GLOSSARIO/lettera%20S/Sfrattatavola.htm>).

Sparviero: «Specie di padiglione da letto (DAM [*i. e.* ERNESTO GIAMMARCO, *Dizionario Abruzzese e Molisano*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1968]); sorta di paravento (DEI [*i. e.* CARLO BATTISTI, GIOVANNI ALESSIO, *Dizionario Etimologico Italiano*, Firenze, Barbera, 1975]); baldacchino. Sparviero seu pavogliono (1606 – […]). […]» (NICOLA FIORENTINO, cit., p. 233).

Spinacciola: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 235: «**Spinacciola** (dial. "spenaccióle") = arnese con chiodi molto fitti che serve per la seconda pettinatura della canapa o del lino dirotto alla gramola (DAM [*i.e.* ERNESTO GIAMMARCO, *Dizionario Abruzzese e Molisano*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1968]). *Una spinacciola et uno pare di pettenj, carlini 5* (1606 […])».

Stamino: tessuto di lana o canapa (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 236).

Staro: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 236: «**Staro** = cesto, canestro […]».

Tela di renza: Come è efficacemente spiegato nel "database" dell'Istituto per l'Arte e il Restauro «Palazzo Spinelli», on line all'url <https://www.palazzospinelli.org/argomed/scheda-argomed-ita.asp?ID=1586> la «tela rensa o tela di renso, lino renso, ecc.» è un «tessuto di lino candido e di grana particolarmente fine. Nelle tecniche pittoriche risulta tra i primi supporti in tela utilizzati per la pittura ad olio. Il termine ha origine dal nome della città francese di Reims che ne fu luogo d'origine».

Tela d'Olanda: «Tela di lino molto pregiata, adatta spec. per confezionare lenzuola» (vd. WOLFGANG SCHWEICKARD, *Deonomasticon italicum (DI). Dizionario storico dei derivati da nomi geografici e da nomi di persona* (4 voll. + 2 di Supplementi), Tübingen, Niemeyer, 1997-2013, partic. Vol. III (M-Q), p. 486.

Terlice: vd. "anterlice".

Terzere: Vd. GENNARO FINAMORE, *Vocabolario dell'uso abruzzese*, Lanciano, Carabba, 1880, p. 301: «Terzére, Turzére. sm- Tovagliolo […] (Cfr. "Terzone*", Sorta di tela grossa; e "Terzaruolo*", Fazzoletto»).

Tiella = teglia (Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 252).

Tocca: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 252: «**Tocca** = cuffia, copricapo da donna. Ancora oggi il termine è vivo a Scanno, dove "la tocca" è un elemento "de ju cappellitte" (MNO [MARCO NOTARMUZI, *Eustachio e Tecanera, ovvero le tradizioni popolari di Scanno*, Scanno, Deltagrafica, 1993], p. 38). Fascia di mussolina che le donne di Scanno avvolgono intorno al capo (VA [DOMENICO BIELLI, *Vocabolario Abruzzese*, Casalbordino, Nicola De Arcangelis, 1930]).

Tomolo: Misura di superficie pari a 24 misure. A Casoli, prima della legge del 1840, era invalso il tomolo di 800 passi quadrati di palmi 8 di lato, pari a ettari 0,355953. L'ettaro è pari a tomoli 2,809362 (MAIC-CCIA [Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio - Circondario di Lanciano, *Quadro di ragguaglio delle misure secondo il sistema metrico decim colle antiche legali ed abusive già in uso nei Comuni del Circondario, prescritto dagli articoli 11 e 25 della legge 28 luglio 1861*, Torino, Enrico Dalmazzo Tipografo, 1862]. […]» (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 253).
Poteva essere chiamata così anche la misura di capacità per aridi (pari a circa 40 kg) detta più propriamente "tumulo".
Inoltre, con l'espressione "tomolo per tomolo" si indicava la corrisposta annua lorda dovuta in prodotti agricoli sulla base dell'estensione del terreno dato a coltivare (vd. PAOLA NARDONE, *L'evoluzione delle tipologie agrarie tra Sette e Ottocento: il caso del latifondo Zambra In Abruzzo Citeriore*, in "Archivio Storico del Sannio", 2 (1999), Edizioni scientifiche italiane, p. 71).

Trabacca: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 256: «**Trabacca, Trabbacca** = specie di padiglione (DEI [i. e. CARLO BATTISTI, GIOVANNI ALESSIO, *Dizionario Etimologico Italiano*, Firenze, Barbera, 1975]). Nei nostri documenti sia nel senso di struttura lignea, sia in quello di tendaggio. Vedi anche "travacca" […]».

Trena: trina (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 258-259).

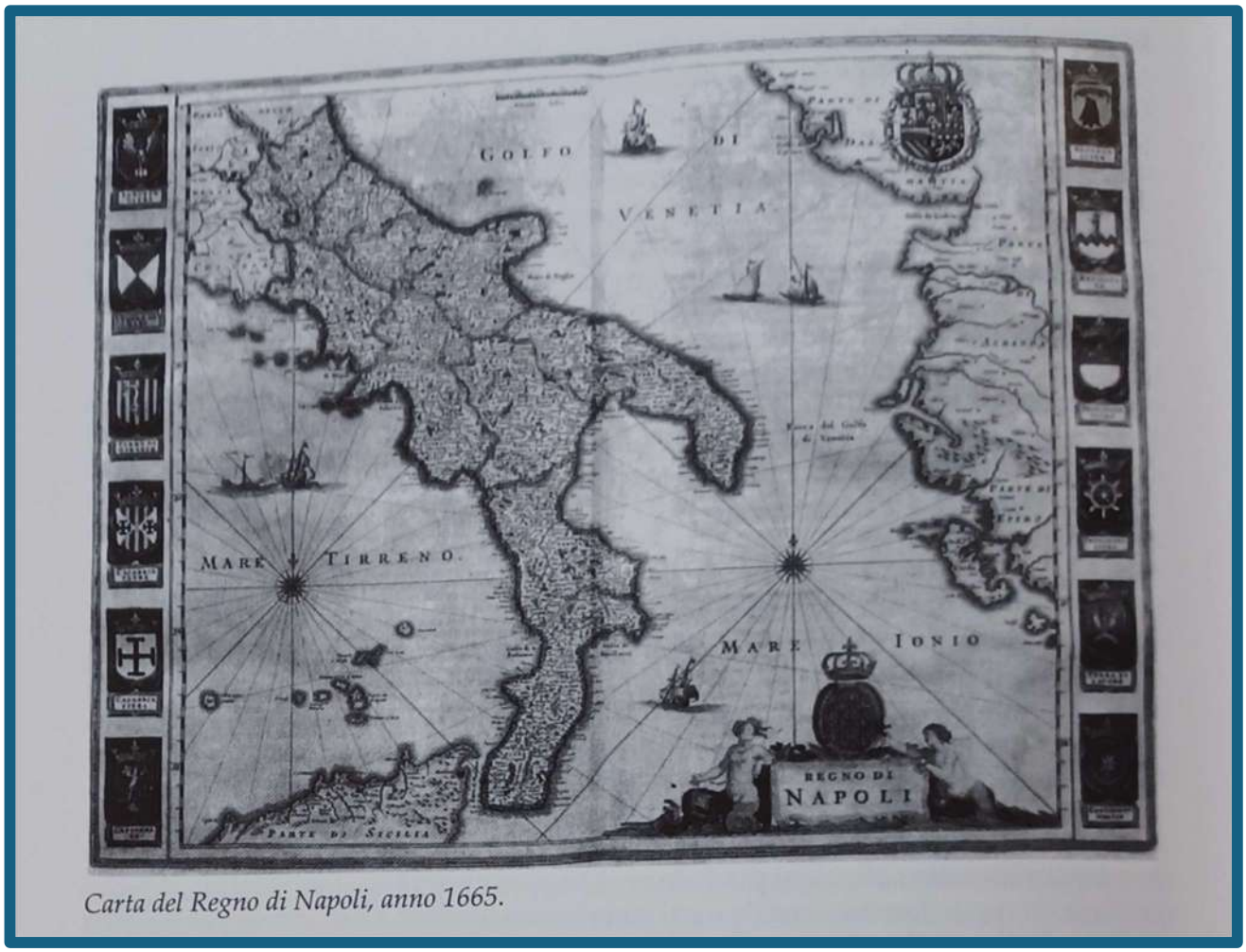
Tornaletto: Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 254: «**Tornaletto** = tornaletto, quella parte del cortinaggio con che da piede si fascia e adorna il letto (TOM [NICCOLÒ TOMMASEO, *Dizionario della Lingua Italiana* (2 voll.), La Spezia, Fratelli Melita, 1990]) […]».

Trabacca: Vd. il più volte citato NICOLA FIORENTINO, p. 256: «Trabacca, Trabbacca = specie di padiglione (DEI [i. e. CARLO BATTISTI, GIOVANNI ALESSIO, Dizionario Etimologico Italiano, Firenze, Barbera, 1975]). Nei nostri documenti sia nel senso di struttura lignea, sia in quello di tendaggio. Vedi anche "travacca" […]».

Vasa: Latinismo (*i. e.* vasellame).

Verghiera: Gorgiere, colletti da donna: il vocabolo è attestato anche nelle varianti "uerghera" e "uerghiera" (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., pp. 266 e 261).

Zagarella: nastro (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 270).



Carta del Regno di Napoli, anno 1665.

Ripr.: *L'Abruzzo dall'Umanesimo all'Età Barocca*, a cura di UMBERTO RUSSO ed EDOARDO TIBONI, Pescara, Ediars, 2002, p. 696.

Bibliografia

Ago - Borrello
Famiglie: Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna, a cura di RENATA AGO e BENEDETTA BORELLO, Roma, Viella, 2008.

Anxanum Antiqua
Anxanum Antiqua. II Mostra Mercato Nazionale dell'Antiquariato. Lanciano – 8/16 Settembre 1990, Lanciano 1990, p. 110.

Arces
PIERFRANCESCO ARCES, *La matrice genetica comune nell'introduzione del testamento librale e del fedecommesso*, in: «Rivista di diritto romano», XII, 2012
(on-line: <https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano12arces.pdf>).

Bellomo
MANLIO BELLOMO, *Profili della famiglia italiana nell'età dei Comuni*, Catania, Giannotta, 1966 (rist. con introduzione e orientamento bibliografico di ORAZIO CONDORELLI), Roma, Senato della Repubblica, 2022
(on line: <https://www.senato.it/sites/default/files/repository/Famiglia_medievale.pdf>).

Berardi
GIANFRANCO BERARDI *et al.*, *I secoli del primato italiano: il Cinquecento*, in: *Storia della società italiana*, diretta da GIOVANNI CHERUBINI *et al.* (voll. 24), Parte terza: *La società del Rinascimento*, vol. 9, Milano, Teti, 1989.

Bezzina
DENISE BEZZINA, *Dote, antefatto, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII*, in: *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*, a cura di PAOLA GUGLIELMOTTI, pp. 69-136
(on line: <http://www.rmoa.unina.it/5467/1/III%20Bezzina%20Doti.pdf>).

Biagi
Fiorenza fior che sempre rinnovella. Quadri e figure di vita Fiorentina (con prefazione di ISIDORO DEL LUNGO e XXII illustrazioni) di GUIDO BIAGI, Firenze, Battistelli, 1925.

Bielli
DOMENICO BIELLI, *Vocabolario Abruzzese* (con prefazione di CESARE DE TITTA e presentazione di VITTORIANO ESPOSITO), Casalbordino, Polla, 1930 (2004[2]).

Braccia
ROBERTA BRACCIA, "*Uxor gaudet de morte mariti*": *la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali*, in: «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», XXX (2000-2001), pp. 76-128 (on line: <http://www.rmoa.unina.it/266/1/RM-Braccia-Uxor.pdf>).

Braudel
FERNAND BRAUDEL, *Positions de l'histoire en 1950*, in: *Écrits sur l'histoire*, Paris, Flammarion, 1969.

Brilli *et al.*
Abruzzo pittoresco. Viaggi dalla Marsica a Pescara 1876-1918 (con introduzione di ATTILIO BRILLI), Città di Castello (PG), Edimond, 1997, p. 21.

Cappelli
ADRIANO CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni. Tavole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche* (seconda edizione interamente rifatta ed ampliata), Milano, Hoepli, 1930.

Casola
MARIA CASOLA, *Armatrici e marinaie nel diritto romano*, in: *La donna nel diritto, nella politica e nelle istituzioni*, a cura di RICCARDO PAGANO e FRANCESCO MASTROBERTI, in «Quaderni del Dipartimento Jonico», n. 1, 2015, pp. 3-18.

Castrignanò
VITO LUIGI CASTRIGNANÒ, *Fonti per la conoscenza del lessico quotidiano nella Puglia tardo-medievale: un inventario di dote dai "Protocolli" del notaio Antonino de Juliano di Bitetto (1490)*, in: «Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 5: Lexicologie, phraséologie, lexicographie», a cura di ROSARIO COLUCCIA, JOSEPH M. BRINCAT, FRANKWALT MÖHREN, Nancy 2016, pp. 123-132
(on line: <https://web-data.atilf.fr/ressources/cilpr2013/actes/section-5/CILPR-2013-5-Castrignano.pdf>).

Contigiani
NINFA CONTIGIANI, *Femminicidio. una riflessione sulle tracce di un passato giuridico che segnano ancora il presente (e sul rischio di ridurre il penale all'aumento delle pene)*, in: *La donna nel diritto, nella politica e nelle istituzioni*, a cura di RICCARDO PAGANO e FRANCESCO MASTROBERTI, «Quaderni del Dipartimento Jonico», n. 1, 2015, pp. 19-41.

Cortelazzo - Marcato
MANLIO CORTELAZZO - CARLA MARCATO, *I dialetti italiani. Dizionario etimologico*, Torino, Utet, 1998.

D'Aurelio
VINCENZO D'AURELIO, *Dote, matrimonio e famiglia. Approfondimenti a margine di una carta dotale uggianese di fine '700*, Napoli, Grafica Elettronica, 2010
(on line: <https://culturasalentina.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/05/dotematrimoniofamiglia1.pdf>).

Di Renzo Villata
MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *Noterelle sulle spose bambine tra Medioevo ed Etá moderna*, in: *Matrimoni forzati e diritti negati. Le spose bambine*, a cura di AGATA CECILIA AMATO MANGIAMELI, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 39-57
(on line: https://www.storiadeldiritto.org/uploads/2/5/3/4/25343223/noterellesposebambine.pdf).

Du Cange
Glossarium mediæ et infimæ Latinitatis, conditum a CAROLO DUFRESNE, domino DU CANGE, auctum a monachis ordinis Sancti Benedicti; cum supplementis integris D. P. Carpenterii et additamentis Adelungii, aliorum, suisque digessit G. A. L. Henschel. Sequuntur glossarium Gallicum, tabulæ, indices auctorum et rerum, dissertationes. Editio nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorum a LÉOPOLD FAVRE, membre de la Société de l'Historie de France et correspondant de la Société des Antiquaires de France (tt. I-X), Parisiis, Firmin Didot fratres, 1840-1850, Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1883-1887, Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1954.

Elias
NORBERT ELIAS, *Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen* (Bd. 1: *Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes*, Frankfurt/M. 1997 [1939]; Bd. 2: *Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation*, Frankfurt/M. 1976 [Basel 1939]).

Enciclopedia del diritto (Calasso)
Enciclopedia del diritto, fondata da FRANCESCO CALASSO e diretta (dal 1966) da COSTANTINO MORTATI e SALVATORE PUGLIATTI, nonché (dal 1978) da FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI (voll. 46 + indici), Milano, Giuffrè, 1958-1995.

Farina
ANGELO FARINA, *Pactum de non petendo: profili critici e ricostruttivi*, tesi di dottorato in diritto comparato, privato, processuale civile e dell'impresa – XXX ciclo, curriculum in diritto privato (relatore: Chiar.mo Prof. FRANCESCO DELFINI; correlatore: Chiar.mo Prof. ALESSANDRO CIATTI CÀIMI), Università degli Studi di Milano, Milano 2014-2017
(on line: https://air.unimi.it/retrieve/dfa8b99a-ba36-748b-e053-3a05fe0a3a96/phd_unimi_R10863.pdf).

Feci
SIMONA FECI, *Educazione» e mantenimento di nobili orfani nella Roma del Seicento*, in: «Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines», 123-2, 2011 pp. 381-394
(on line: https://journals.openedition.org/mefrim/619).

Finamore 1880
GENNARO FINAMORE, *Vocabolario dell'uso abruzzese*, Lanciano, Carabba, 1880.

Finamore 1893
GENNARO FINAMORE, *Spigolature dialettali e tradizionali*, in: «La rivista abruzzese di scienze, lettere ed arti», VIII (1893), II, febbraio, pp. 49-53.

Fiorentino
NICOLA FIORENTINO, *Parole e cose dei nostri avi (Abruzzo meridionale, secc. XVI-XIX). Dizionario*, Teramo, Edigrafital, 2004.

Forcellini
Lexicon totius latinitatis AEGIDII FORCELLINI […] cura et studio lucubratum, deinde JOSEPHI FURLANETTO opera auctum et emendatum, tandem FRANCISCO CORRADINI (Tom. I, II, III) et JOSEPHO PERIN (Tom. IV) […] curantibus auctius, emendatius, melioremque in formam redactum (4 voll.)*, Arnaldus Forni excudebat Bononiae (Gregoriana edente Patavii) MCMLXV*.

Forino
IMMA FORINO, *Gerarchie domestiche nella filigrana dello spazio e del tempo*, in: *Gli spazi delle donne. Casa, lavoro, società*, a cura di MICHELA BASSANELLI e IMMA FORINO, Bologna, DeriveApprodi 2024, pp. 11-22.

Fresu
RITA FRESU, *La lingua amministrativa e burocratica negli Abruzzi vicereali*, nel volume *Reperti di plurilinguismo nell'Italia spagnola (sec. XVI-XVII)*, a cura di THOMAS KREFELD, VERENA SCHWÄGERL-MELCHIOR, WULF OESTERREICHER, Berlin/Boston, Walter de Gruyter, 2013.

Galeazzi
DANIELA GALEAZZI, *Donne e doti nel XVII secolo: il caso delle grazie dotali di Palma*, in: *Storie al femminile in terra friulana*, a cura di MICHELA NICOLETTI, ALBERTO PRELLI, GIUSEPPINA MINCHELLA *et al.*, Palmanova, Circolo comunale di cultura Nicolò Trevisan, 2005, pp. 115-160 (on line: <http://www.donneconoscenzastorica.it/2008/04/09/testi-donne-e-doti-nel-xvii-sec-il-caso-delle-grazie-dotali-di-palma/>).

Giammarco
ERNESTO GIAMMARCO, *Lessico dei termini geografici dialettali dell'Abruzzo e del Molise*, Roma, La rotografica romana, 1960.

Gorgoni
GIUSTINIANO GORGONI, V*ocabolario agronomico con la scelta di voci di arti e mestieri attinenti all'agricoltura e col raffronto delle parole e dei modi di dire del dialetto della provincia di Lecce*, Lecce, Tipografia editrice Salentina, 1891.

Guglielmotti
PAOLA GUGLIELMOTTI, *Extradoti e gestione patrimoniale: relazioni familiari, dinamiche sociali e progetti economici in Liguria nei secoli XII e XIII*, in: *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*, a cura di PAOLA GUGLIELMOTTI, pp. 161-206 (<http://www.rmoa.unina.it/5469/1/V%20Guglielmotti%20Extradoti.pdf>).

Guida
GIULIA MARIA GUIDA, *L'evoluzione dei criteri generali per l'attribuzione della piena capacità di agire*, in: «Italian Review of Legal History», 5 (2019), n. 12, pp. 437-459
(on line: <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/article/download/12655/12196/38469>).

La Marca
BEATRICE MARIA EUGENIA LA MARCA, *Il Metavocabolario dei dialetti campani*, tesi di dottorato in filologia – XXXIV ciclo, curriculum in scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Università degli Studi di Napoli Federico II (coordinatore: prof. Antonio Gargano; relatore: prof. Nicola De Blasi; correlatore: prof. Francesco Montuori), Napoli 2021
(on line: < http://www.fedoa.unina.it/14408/1/LaMarca_BeatriceMariaEugenia_XXXIV.pdf>).

Lanaro
PAOLA LANARO, *La restituzione della dote. Il gioco ambiguo della stima tra beni mobili e beni immobili (Venezia tra Cinque e Settecento)*, in: «QUADERNI STORICI», vol. 3, pp. 753-778
(on line: <https://core.ac.uk/reader/53166780>).

Novissimo Digesto Italiano (Azara - Eula)
Novissimo Digesto Italiano, a cura di ANTONIO AZARA ed ERNESTO EULA (voll. 20 + 7 di Appendici), Torino, UTET, 3ª ed., 1957-1975 e 1980-1987.

Martinori
La moneta. Vocabolario generale compilato dall'ingegnere EDOARDO MARTINORI, vice presidente dell'Istituto italiano di numismatica. Con 1600 fotoincisioni nel testo, 140 tavole e 3 indici, Roma, Istituto italiano di numismatica, 1977.

Mastrangelo
Glossario dei termini desueti riscontrati negli atti matrimoniali di Archivio, a cura di GIULIO MASTRANGELO in: «MATHERA», II (2018), 5, 21 settembre, pp. 30-33
(on line: <https://www.rivistamathera.it/wp-content/uploads/2019/09/Mathera-5-rivista-completa-min.pdf>).

Moricola
GIUSEPPE MORICOLA, *Sui contratti dotali della borghesia avellinese (1840-1885)*, in "Quaderni storici", 1984, n. 56, pp. 467-491.

Moroni
GAETANO MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni: specialmente intorno ai principali santi, beati, martiri, padri, ai sommi pontefici, cardinali e più celebri scrittori ecclesiastici, ai varii gradi della gerarchia della chiesa cattolica, alle città patriarcali, arcivescovoli e vescovili, agli scismi, alle eresie, ai concilii, alle feste più solenni, ai riti, alle ceremonie sacre, alle cappelle papali, cardinalizie e prelatizie, agli ordini religiosi, militari, equestri ed ospitalieri, non che alla corte Romana ed alla famiglia pontificia* (voll. 103), Venezia, Tipografia Emiliana, 1840-1861.

Naymo
VINCENZO NAYMO, *Donne e notai: la presenza e il ruolo femminile negli atti notarili del Regno di Napoli in età moderna*, in: ANGELA CARBONE, *Scritti in onore di Giovanna Da Molin. Popolazione, famiglia e società in Età moderna* (2tt.), II, Bari, Cacucci, 2017.

Nicolaj
GIOVANNA NICOLAJ, *Lineamenti di diplomatica generale*, in: «Scrineum», 1 (2003), pp. 5-112.

Ortolani
CRISTINA ORTOLANI, *L'Italia della pasta*, Milano, Touring club italiano, 2003.

Oudin
Le thresor des trois langues, espagnole, françoise et italienne: auquel est contenue l'explication de toutes les trois, respectivement l'une par l'autre: distinguée en trois parties I. Tesoro de la lengua española, francesa y italiana [...], II. Thresor de la langue françoise, italienne et espagnole [...], III. Tesoro delle tre lingue, italiana, francese e espagnuola [...], le tout recueilli par CÉSAR OUDIN, Vol. 2, Cologny, Pierre de la Roviere, 1616.

Paoli
CESARE PAOLI, *Programma scolastico di paleografia latina e di diplomatica*, Firenze, Sansoni, 1888-1898.

Pasciuta
BEATRICE PASCIUTA, *Camerarius*, in: «Enciclopedia Federiciana», Roma 2005
(on line: <https://www.treccani.it/enciclopedia/camerarius_%28Federiciana%29/ >).

Pesaresi
ROBERTO PESARESI, *Studi sull'actio de peculio*, Bari, Cacucci, 2012.

Petti Balbi
GIOVANNA PETTI BALBI, *Forme di credito femminile: osservazioni introduttive*, in: *Dare credito alle donne. Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna*, a cura di GIOVANNA PETTI BALBI e PAOLA GUGLIELMOTTI, Convegno internazionale di studi: Asti, 8-9 ottobre 2010, Asti, «Centro studi Renato Bordone sui Lombardi, sul credito e sulla banca», 2012.

Pratesi
ALESSANDRO PRATESI, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in: «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 312-333.

Puliatti
SALVATORE PULIATTI, *De cuius hereditate agitur. Il regime romano delle successioni*, Torino, Giappichelli, 2016.

Rambelli
GIANFRANCESCO RAMBELLI, *Vocabolario domestico*, Bologna, Tiocchi, 1850.

Rasy
ELISABETTA RASY, *Le donne e la letteratura*, Roma, Editori riuniti, 1984.

Rossi
ALFREDO ROSSI, *Ceppaloni. Storia e società di un paese del Regno di Napoli*, Pro Loco Ceppaloni, 2011.

Richter
MARIA IRMA RICHTER, *La successione necessaria: profili storici*, «*Familia*. Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa», 2023 (11 gennaio)
(on line: <https://www.rivistafamilia.it/2023/01/11/la-successione-necessaria-profili-storici/>).

Russo - Tiboni (Umanesimo- Barocco)
L'Abruzzo dall'Umanesimo all'Età Barocca, a cura di UMBERTO RUSSO ed EDOARDO TIBONI, Pescara, Ediars, 2002, p. 696.

Russo - Tiboni (Settecento)
L'Abruzzo nel Settecento, a cura di UMBERTO RUSSO e EDOARDO TIBONI, Pescara, EDIARS, 2000,p. 609.

Salvioli
GIUSEPPE SALVIOLI, *Storia del diritto italiano*, Torino, Utet, 1890 (1921[8]).

Sarti
RAFFAELLA SARTI, *Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell'Europa moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1999 (on line: < https://www.laterza.it/vitadicasa/>).

Schupfer
FRANCESCO SCHUPFER, *Delle donazioni tra vivi nella storia del diritto italiano* (Estratto dagli «Annali della Giurisprudenza Italiana», vol. V., par. III, p. 58), Firenze, Niccolai, 1871.

Schweick
WOLFGANG SCHWEICKARD, *Deonomasticon italicum (DI). Dizionario storico dei derivati da nomi geografici e da nomi di persona* (4 voll. + 2 di Supplementi), Tübingen, Niemeyer, 1997-2013.

Serafini
FILIPPO SERAFINI, *Sulla nullità degli atti giuridici compiuti senza l'osservanza delle forme prescritte dalla legge con speciale riguardo al Titolo III del progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio, Ministro delle finanze (Minghetti) nella tornata del 27 novembre 1873*, Roma, Civelli, 1874.

Statuti (Clementi)
Statuti del Castello di Ancarano, trascritti e tradotti da PAOLA CLEMENTI, Atri, Colleluori, 1975.

Statuti (Deputazione Abruzzese di Storia Patria)
DEPUTAZIONE ABRUZZESE DI STORIA PATRIA, *Gli Statuti in Abruzzo*, L'Aquila, presso la Deputazione, 1953.

Superbi
SILVIA SUPERBI, *In dotem, pro dote et dotis nomine. Il sistema dotale tra norma e prassi nella Ferrara del XIV secolo*, tesi di dottorato in modelli, linguaggi e tradizioni nella cultura occidentale– XXIII ciclo, curriculum in storia medievale, relatore: Prof. MARIA SERENA MAZZI; correlatore: Prof. ANGELA ANDRISANO), Università degli Studi di Ferrara, Ferrara 2008-2010
(on line: <https://core.ac.uk/download/pdf/158821777.pdf>).

Tonon
GRAZIELLA TONON, *GLI SPAZI DELLE DONNE. Commento al libro curato da Michela Bassanelli e Imma Forino*, 2025 (17 gennaio)
(on line: https://www.casadellacultura.it/1547/gli-spazi-delle-donne).

Treccani
Il Vocabolario Treccani, Roma, Istituto dell'enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 2003.

Trivelli
PASQUALE TRIVELLI, *Disciplina degli archivi. Diplomi e carte antiche. Con una epistola di Gabriele D'Annunzio e con VIII tavole, di cui l'ultima disegnata da Francesco Paolo Michetti*, Lanciano, Carabba, 1898.

Valsecchi
L'Italia nel Seicento e nel Settecento. Società e costume, a cura di FRANCO VALSECCHI [Collana «Società e Costume», vol. VI], Torino, UTET, 1967.
Valleriani
Ri-pensare la cultura formativa dell'ambiente. Orizzonti progettuali di pedagogia e di didattica narrativo/ermeneutiche. Gli antichi mestieri del Parco "Gran Sasso-Laga", a cura di ANTONIO VALLERIANI, Colledara (Teramo), Andromeda, 1999.

Woolf
VIRGINIA WOOLF, *Women and fiction*, in: *Selected Essays*, edited with an Introduction and Notes by DAVID BRADSHAW, Oxford, University Press, 2008.

** Sitografia*

Altavilla Historica (di Sarti - Sabatino)
RAFFAELE SARTI e GIUSEPPE SABATINO, *I capitoli matrimoniali . Contributo alla storia dei sistemi dotali e delle strategie patrimoniali ad Altavilla in epoca d' ancien régime*, 2014 (15 febbraio)
(on line: <https://www.altavillahistorica.it/vita-civile/popolazione-e-territorio/atti-e-contratti/capitoli-matrimoniali/517-i-capitoli-matrimoniali-contributo-alla-storia-dei-sistemi-dotali-e-delle-strategie-patrimoniali-delle-famiglie-altavillesi>).

Canosaweb - Di Nunno
PEPPINO DI NUNNO, *Dalle carte dotali del '500 alla - cunzégne - in dialetto dei nostri nonni. Il corredo della zita nel '900*, in: canosaweb.it, 2012 (6 novembre)
(on line: <https://www.canosaweb.it/rubriche/giuseppe-di-nunno-stilus-magistri/dalle-carte-dotali-del-500-alla-cunzegne-in-dialetto-dei-nostri-nonni/>).

Fondazioneterradotranto - Leo
CLEMENTE LEO, *Il cannone Spinello*, in: fondazioneterradotranto.it, XVII (2018), 10 maggio
(on line: <https://www.fondazioneterradotranto.it/tag/giovanni-michele-laggetto/>).

Il Bo Live - Gazzetta
Un secolo fa l'abolizione dell'autorizzazione maritale, di LIVIANA GAZZETTA, in: «Il Bo Live - scienza, cultura e attualità dall'Università di Padova», 2019 (26 febbraio)
(on line: <https://ilbolive.unipd.it/it/news/cultura/secolo-fa-labolizione-dellautorizzazione-maritale>).

Instefanaconi
<http://www.instefanaconi.it/Cultura/glossario%20e%20note/termini%20antichi.htm>.

Orizzontecultura (matrimonio)
<https://orizzontecultura2.wixsite.com/ilmiosito/post/tessere-di-storia-il-matrimonio>.
<https://orizzontecultura2.wixsite.com/ilmiosito/post/tessere-di-storia-il-matrimonio-parte-ii>.

Lsdmagazine (Tafaro)
SEBASTIANO TAFARO, *L'APPROFONDIMENTO: Con la dote, la donna si realizzava nel e con il matrimonio*, in: «Lsdmagazine. Il vostro pezzo mancante», 2023 (22 giugno)
(on line: <https://www.lsdmagazine.com/2023/06/22/lapprofondimento-con-la-dote-la-donna-si-realizzava-nel-e-con-il-matrimonio/>).

Maccallini
PIETRO MACCALLINI - Un blog di meditazioni linguistiche, *Salvadanaio delle parole*, 2011 (25 giugno)
(on line: <https://pietromaccallini.blogspot.com/2011/06/>).

Palazzo Spinelli
<https://www.palazzospinelli.org/ita/default.asp>
(per esempio: <https://www.palazzospinelli.org/argomed/scheda-argomed-ita.asp?ID=1586>).

Storia delle cese (Cipollone)
OSVALDO CIPOLLONE, *La dote e j'apprézzo*, in: «Storia delle cese», n. 53, 2022 (13 aprile)
(on line: < https://storiedellecese.com/2022/04/13/la-dote-e-japprezzo/>).

Studi cassinati (Ruggiero)
DUILIO RUGGIERO, *Il matrimonio a castelforte nei tempi passati: un contratto notarile matrimoniale del 1814*, CDSC (Periodico di studi storici del Lazio meridionale)
(on line: <https://www.cassino2000.com/cdsc/studi/archivio/n31/n31p09.html>).

Postfazione – Introduzione alla mostra “Architetture: l’arte di costruire. Percorsi geografici e sociali delle donne in Abruzzo dal secolo XVII ad oggi”

In principio fu la casa.

«In principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e un vento di Dio si librava sulle acque».
בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ
וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ עַל־ פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל־ פְּנֵי הַמָּיִם

Le **Giornate europee del patrimonio 2025**, incentrate sul tema **“*Architetture: l’arte di costruire*”**, celebrano il patrimonio architettonico, invitandoci a esplorare e valorizzare non solo le **architetture** intese in senso immediato e canonico **come prodotto materiale e tangibile** della tecnica e dell’estro creativo di maestranze qualificate o di artisti “tout court”, ma anche a riflettere su alcune architetture cosiddette **“virtuali” o “immateriali”**, che pervadono in modo meno appariscente, ma non meno significativo il nostro vissuto (pratiche quotidiane, reti di relazioni, sistemi di gestione e convivenza), con l’auspicio – perfetto per noi archivisti che riconosciamo quale nume tutelare Giano bifronte! – che questa complessa duplice prospettiva logico-semantica non si limiti ad aprire “windows to the past”, ma dischiuda “doors to the future”. [257]

Un programma così ambizioso parrebbe, a prima vista, interpretabile solo come un “*aut – aut*” piuttosto che come un “*et – et*”: giacché in virtù di quale misteriosa anfibologia potrebbero mai il materiale e l’immateriale convivere nello stesso oggetto di studio?

Secondo un’**antica leggenda mistico-esoterica (“midrash”)**, trasmessaci da diversi testi sacri giudaici e massimamente dallo “Zōhar” (“Libro dello Splendore”) [258], quando ancora tutto era caos e Dio era in procinto di porre in essere la sua creazione attraverso il suo sacro “Verbo”, nacque una **contesa tra le lettere dell’alfabeto** – preesistenti, stando alla “Qabbalah”, alla genesi del mondo – per ottenere il **primato nella “cosmogonia” e, parallelamente, nella “Torah”**.

Tutte, in ordine inverso, si presentarono davanti a Lui per perorare la propria causa, a partire dall’ultima, la “Tav”, che gli disse:

> «Creatore dei mondi […] ti piaccia servirti di me per fare la creazione del mondo, perché io sono la lettera finale della parola "'Emet" - Verità - impressa sul tuo sigillo; e come tu

[257] Vd. il sito: http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/gep2025.
[258] Vd. l’articolo *Le 22 sacre lettere. Appunti di un qabalista cristiano* di ALESSANDRO CONTI PUORGER in: https://www.bibbiaweb.net/lett104g.htm.

> stesso sei chiamato Verità, conviene al Re cominciare con la lettera finale della parola Verità e servirsene per fare la creazione del mondo».

Ma Dio non era d'accordo e, ora con un'argomentazione ora con un'altra, respinse le istanze di tutte le prime venti lettere, scegliendo, infine, di procedere al Suo sapiente disegno attraverso **"Bet"** iniziale della parola ebraica "berakhah", "benedizione" («***Bereshit*** Barà Elokim»: «***in principio***, Dio creò il cielo e la terra»), e di ricompensare l'osservante "Aleph", astenutasi da rivendicazioni di sorta (anche perché "muta"!), associandola a Sé medesimo nel Decalogo delle leggi («il primo comandamento "Io sono il Signore tuo Dio" comincerà con una Alef (Anochì = אָנֹכִי IO)»), per cui, se l'Alef rappresenta il creatore, la Bet è la creazione e le due lettere corrispondono, rispettivamente, all'uno e al due nella cabala gematrica, ossia numerologica.

Noi tutti sappiamo che il moderno alfabeto, trasmessoci dai Greci, deriva da quelli egizio-semitici basati sul sistema acrofonico, che consiste nell'attribuire a un segno , in origine pittografico , il valore del suono iniziale della parola da esso rappresentata.

Ebbene, è proprio questa straordinaria **lettera "B" ("Bet")**, emblema e principio della creazione divina, a suggerirci, mediante il pittogramma dal quale discende, l'oggetto d'elezione delle nostre attenzioni, munito com'è di tutte le connotazioni enunciate sopra: ossia la **"casa"** – spazio abitativo per eccellenza fin dall'alba dei tempi – che è appunto un'**entità materiale e plastica** dotata di concretezza (in tutte le sue manifestazioni, dalla più umile alla più sontuosa), ma è anche un **archetipo** tra i più potenti che sia dato d'immaginare.

E anche **tra i meno scontati**.

Di primo acchito, infatti, generalizzando, saremmo inclini ad accostare l'idea e il luogo stesso della "casa" a concetti del tutto positivi e rassicuranti quali quelli di protezione, intimità, *relax* e affetti. Chi non ricorda la magica frase "there's no place like home" pronunciata da una Dorothy resa matura e consapevole dalla sua fantastica avventura nel *The Wonderful Wizard of Oz* di Lyman Frank Baum? E non è forse l'antitesi di "casa", "das Unheimliche" (letteralmente "il non-di-casa"), il concetto che prescelse il padre della psicoanalisi, Sigmund Freud, per rappresentare l'esperienza più angosciante e spaventosa che sia dato di provare? [259]

Ma si tende, per converso, a trascurare e sottovalutare una realtà più articolata che le parole stesse e la loro etimologia dovrebbero rammentarci.

Come hanno osservato, infatti, Pier Vittorio Aureli e Maria Shéhérazade Giudici in un loro recente saggio apparso nella miscellanea *Disagiotopia: Malessere, precarietà ed esclusione nell'era del tardo capitalismo*, a cura di Florencia Andreola [260],

> «*è* indicativo il fatto che identifichiamo lo spazio della casa come "domestico" ma raramente ci interroghiamo sul **significato di domesticità**. La parola domestico proviene da *domus*, la cui radice greca *demo* significa "costruire". Ma mentre queste origini possono sembrare neutrali, la stessa radice dà origine a parole che denotano un controllo potenzialmente violento, in primo luogo il ***dominus***, "il padrone di casa", e le sue varie declinazioni: dominazione, dominio, e così via. Essenzialmente, la sfera domestica si

[259] Vd. SIGMUND FREUD, *Il perturbante*, in: *Saggi sull'arte, la letteratura e il linguaggio*, Torino, Bollati Boringhieri 1991 (on line: <http://www.studioroma.istitutosvizzero.it/wp-content/uploads/2016/01/ISR_StudioRoma_Freud_IT1.pdf>).
[260] *Orrore Familiare. Per una critica dello spazio domestico* (D editore, 2020, pp. 132 ss.).

> riferisce a un insieme di **relazioni di potere** che costituiscono una specifica **gerarchia**. In uno spazio domestico c'è sempre un capofamiglia proprietario. Lo spazio domestico si organizza dunque intorno a un **vettore di comando** che implica una relazione subalterna al potere. Tale relazione subalterna è naturalizzata come una necessità nel concetto stesso di famiglia. Famiglia proviene dalla parola latina ***familia*** [261], che descrive una congregazione di schiavi e parenti capeggiati da un *paterfamilias*. Come tale, la famiglia non è un'unità semplicemente biologica o affettiva, bensì un **costrutto economico e giuridico** il cui obiettivo è di garantire sia la riproduzione della popolazione sia l'ordine generale della società. Potremmo spingerci fino al punto di affermare che la nostra concezione occidentale contemporanea della famiglia è stata istituita dalla legge romana, che si basava principalmente sul *paterfamilias* e sul suo rapporto con i suoi subordinati e la sua proprietà. La casa era intesa non solo come lo spazio di riproduzione ma anche come l'incarnazione ideologica della famiglia come proprietà, un'istituzione globale governata dal capofamiglia come un re governerebbe uno Stato. La casa romana assorbiva la distinzione tra spazio pubblico e privato diventando un **microcosmo della città** che in certe occasioni ospitava interazioni pubbliche».

Ecco allora che un'indagine su questa realtà architettonica, ma anche umana, rivelatasi, sulla base delle recenti indagini di settore, quale **struttura** caratterizzatasi nel tempo (con una certa uniformità, al netto delle debite distinzioni, almeno fino alle conquiste democratiche del secondo dopoguerra) come **gentrificata, genderizzata e specializzata [262]**, promette non solo e non tanto di accompagnarci alla scoperta di teorie e pratiche di distribuzione e composizione dei locali o estetica degli arredi, ma anche e soprattutto di raccontarci qualcosa sulla vita e sulle relazioni delle persone che in quei locali vissero e che di quegli oggetti si servirono.

In primis, **le donne**. Le quali, come ha sottolineato la filosofa **Elena Pulcini**, in diversi contributi profondi e coraggiosamente disallineati rispetto a quella che definisce come «una **"retorica dei diritti"** che attraversa un po' tutto il dibattito contemporaneo», a partire proprio dal loro ruolo come spose e madri all'interno della casa e della famiglia, sono state storicamente soggetti capaci, al di là di ogni imposizione eventualmente subita in tal senso, di esprimere un'attitudine a tenere insieme gli ambiti più disparati dell'esistenza e di dimostrare una **propensione secolare alla cura, all'apertura e alla relazione**, che, lungi dall'essere un limite, costituisce **un valore da custodire, difendere e salvaguardare** più che

---

[261] In realtà, come precisa SEBASTIANO TAFARO nel suo contributo *Familia: prospettiva storica tra passato e un po' di presente*, in: «Diritto @ storia: rivista internazionale di scienze giuridiche e tradizione romana», n. 19, 2022 (on line: <https://www.dirittoestoria.it/19/tradizione/Tafaro-Familia-prospettiva-storica-passato-presente.htm>),

> «*i*l termine familia non è originario né di Roma né, piú in generale, dei Latini; inoltre in origine aveva significati esclusivamente patrimoniali […]. Sull'origine del vocabolo abbiamo una testimonianza indiscutibile, che ne afferma l'origine dagli Osci. È quella Festo […], il quale afferma che il termine pare sussunto da una voce osca indicante la servitù […]:
> Festi (L. 77) v. *famuli*: Famuli origo ab Oscis dependit, apud quos servus famel nominabatur, unde et familia vocata […]».

[262] IMMA FORINO, *Gerarchie domestiche nella filigrana dello spazio e del tempo*, in: *Gli spazi delle donne. Casa, lavoro, società*, a cura di MICHELA BASSANELLI e IMMA FORINO, Bologna, DeriveApprodi 2024, pp. 11-22, partic. p. 11.

mai in quest'epoca di enormi e inusitate sfide etiche, in cui, «nella misura in cui acquisiscono autonomia e libertà di esercitare i propri diritti, le donne, "cittadine" finalmente accolte nella sfera pubblica, sono esposte anch'esse alle derive di onnipotenza di una tecnologia che fa perno sulle ambivalenze e sulle oscure tortuosità del desiderio, rendendole inconsapevolmente complici della apparente ovvietà e legittimità dei suoi processi, e di fatto vittime di processi rispetto ai quali la libertà di scelta può rivelarsi solo un'illusione». [263]

***

Diritti e diritto, tra consuetudini e abusi.

> «La donna sarà **sempre una schiava**.
> ANNA, classe 1940.
> (10 maggio 1978).
> Non voglio che segni il mio nome, io sono una povera disgraziata, è meglio che non lo sappiano il mio nome. Le donne più poco parlano e meglio è, intanto non risolviamo niente, la donna sarà sempre una schiava […].».
>
> —
>
> «Ma le donne di Scanno sembrano **tutt'altro che schiave**. La loro aria è piuttosto regale. Non ne ho mai visto così tante **regine**. Sono **pienamente consapevoli del loro valore e del loro potere in famiglia**. Sono i pilastri del luogo, e hanno l'aria di saperlo».

Il primo brano è tratto da una delle duecentosessanta testimonianze di donne della campagna cuneese (ma in molti casi provenienti dal Meridione), raccolte col suo fedele magnetofono e poi condensate nel poderoso volume *L'anello forte*, definito dalla critica come «una gigantesca Spoon River contadina», dallo scrittore e ufficiale degli Alpini durante la Seconda guerra mondiale Nuto Revelli, mentre la seconda riflessione è di un esponente del gentil sesso, l'autrice britannica Anne Mac Donnell, la quale, così descrisse la fiera bellezza delle donne di Scanno, ammantate nel loro caratteristico costume popolare – ancora oggi uno dei simboli più rappresentativi della regione! – allorquando vi si imbattè per la prima volta, viaggiando nell'Abruzzo selvaggio, nel 1907, insieme alla pittrice Amy Beatrice Atkinson. [264]

Si tratta, evidentemente, di una realtà articolata e contraddittoria, spesso dimenticata o rimossa dalle narrazioni storiografiche ufficiali, vuoi perché troppo banale, vuoi perché francamente scomoda.

Come può oggi aiutarci il nostro archivio a esplorarla?

---

[263] Vd. ELENA PULCINI, *Diritti, desideri, relazioni*, XII Simposio IAPh (Associazione Internazionale delle Filosofe), Roma, 31 agosto - 3 settembre 2006): http://host.uniroma3.it/dipartimenti/filosofia/culturali/simposio.htm (on line: <https://share.google/LculX3FX857fODyx0>).

[264] Vd., rispettivamente, NUTO REVELLI, *L'anello forte. La donna: storie di vita contadina* (con postfazione di Anna Rossi-Doria e con uno scritto di Antonella Tarpino), p. 272 e *L'abito muliebre di Scanno. Il futuro della memoria (The female dress of Scanno. The future of memory)*, a cura di KATIA DI SIMONE e CARMEN PAGLIARI, Sambuceto (Chieti), Fondazione Pescarabruzzo - Gestioni culturali srl, 2023, p. 72.

Apriamo alla carta 18*v* il primo volume dei protocolli del notaio Dario Canale conservato nel nostro fondo notarile entro la busta 268 e leggiamo insieme un passaggio:

> «[…] Con il nome d'Iddio, **hoggi, primo di novembre 1622, nella terra di Pianella**: **capitoli, patti et conventioni** initi, fatti et firmati fra Polisena Bucciera, in nome et parte come madre di Donata, sua figlia legitima et naturale, da una parte, et Antonio di Santo, figlio legitimo et naturale di Gioseppo di Santo della sopradetta terra dal altra parte; in persona la detta Polisena promette et sollennemente si obliga dare per sua **legitima sposa** la detta Donata, sua figlia, al detto Antonio di Santo et con quello **consumare matrimonio, fatto però prima li ceremonii di Santa Romana Chiesa**, ***per verba de prȩsenti ´vis et volo***,, *item* promette la detta Polisena **per sustentamento et peso di detto matrimonio** dare et pagare **in dote et per dote** di detta Donata, sua figlia, al detto Antonio, suo futuro genero, **docati ducento in questo modo, *videlicet*, cioè: docati cento et diece in tanti beni mobili, consistentino in tanti panni di lino, lana, matarazzo, cascie, vestito maniche di velluto et rame da stimarsi da due persone esperte, secondo l'usanza di detta terra, et il remanente per arrivare al complimento delli ducati ducento** la detta Polisena promette pagarle **in doi paghe, cioè in doi anni**, essendo così rimasti di accordo dette parti, presente me Tomasso de Berardini; e contra il detto Antonio di Santo, riconoscendo l'integrità et grande amorevolezza di detta Polisena, sua futura socera, promette et sollennemente si obliga, ricevuti che haverà li detti ducati ducento, come si è detto di sopra, per la dote predetta ò pure conforme se gli consignerà, farneli **ricevuta publica ò privata** à || senno del savio, non mutata però la substantia del fatto, **et reintegrarli sopra tutti suoi beni ò nominarli particolarmente**, secondo a detta Polissena piacerà, **accioché per la morte di alcuni essi coniugi, *quod Deus avertat*, la detta donna non rimanga indotata**: et, in fede del vero et à richiesta di ambe doi le parte, hanno data autorità à me, Tomasso Bernardini, dovesse fare li presenti capitoli con le sottoscrittione di ambe due le parti, hoggi, il dì et anno *ut supra*. *Laus Deo*.
>
> Il medesimo Tomasso Bernardini, *manu propria*.
>
> †: segno di croce di detta Polisena, accettando et confirmando quanto di sopra si contiene, per non sapere scrivere.
>
> †: segno di croce di Gioseppo di Santo per non saper scrivere, accettante quanto di sopra.
>
> †: segno di croce {e} di Antonio di Santo, accettante et confirmante quanto si contiene come di sopra. Io, Luca Cavallone, son testimonio *ut supra*.
>
> Io, Giovan Lorenzo Cavallone, son testimonio.
>
> Io, Domenico Antonio Martone, son testimonio.
>
> Io, Antonio Buccieri, son testimonio.
>
> *Quibus quidem capitulis lectis et publicatis per me, notarium prȩdictum, alta et intellegibili voce coram ipsis partibus, ipsę partes, ratificantes* etc. *prȩdicta capitula promiserunt habere* etc. *rata* etc. *Una pars alteri et altera alteri prȩsentibus* etc. *sollennibus stipulationibus* etc. *[…]*». [265]

Come si desume da questo documento, schiave o regine che le donne fossero o sentissero di essere, in Abruzzo come altrove, destino voleva che, fatte salve talune eccezioni nemmeno troppo

[265] AsPe, *Fondo notarile*, Dario Canale, b. 268, vol. 1, ff. 18*r*-21*v* («*Donata Verrotti contra Josephum et Antonium de Sancte*» [ratifica di capitoli matrimoniali] - Pianella, 1623 febbraio 18), partic. pp. 18*v*-19r.

rare, quali i casi di monacazione o di morte prematura, un bel giorno una mamma dovesse rimpiangerne la compagnia, con note più o meno simili a quelle, dalla vivace impronta popolare, che riecheggiano nella canzone anonima ***La Fija Me'***, di recente rivisitata con successo dal violoncellista Enrico Melozzi:

> «E quann' la fija mè facéve li ssagne | li sclucche se sendea alla muntagne | e core della mamma, e della mamma sè, | massera vè la bbanda e se la porta la fija mè. […]». [266]

Auspicabilmente munite dalla natura e dall'educazione di quelle doti umane che rendevano il loro matrimonio una "partenza dillirosa", giunto il tempo in cui "la banda nuziale se le portava", esse erano tenute a disporre anche di un altro tipo di **"dote"**, più prosaico, e riconducibile a quella particolare variante sul tema "casa" che la lingua greca antica ebbe ben presente quando coniò il termine "economia" come derivato di "*οἶκος*" (casa) e che è poi, tecnicamente parlando, in ottica storico-giuridica, la "dote" per antonomasia, **un antico istituto, già noto al diritto romano, che regolava l'apporto patrimoniale delle nubende alla nuova famiglia ai fini della sopportazione degli «*onera matrimonii*»**, una delle tante manifestazioni di quel "giogo portato assieme" che è il "coniugio".

In passato, infatti, il loro ingresso nella casa coniugale – per influsso di un'inveterata tradizione affermatasi al tempo in cui il matrimonio, non ancora sacralizzato dai canoni tridentini e non ancora "romanticizzato" [267], consisteva né più né meno che nello strumento legittimo per l'esercizio, da parte della donna, del "*matris munus*" (ossia del compito di procreare figli) – era inteso come un negozio giuridico a tutti gli effetti, al pari di tanti altri, e, come tale, era oggetto di ben precisi documenti notarili, ossia i **"capitoli (o *conventiones*) matrimoniali"**: accordi tra le parti contraenti (la sposa e i suoi dotanti, da un lato, e il futuro sposo o un suo rappresentante legale, dall'altro), stipulati – giusta l'etimologia – "*per capita*", vuoi in guisa di promessa contratta con largo anticipo sui tempi ("*sponsalia*", "*verba de futuro*"), vuoi in guisa di impegno assunto tempestivamente ("*verba de prȩsenti*").

Centrali, all'interno di tali pattuizioni, erano proprio gli accordi sulle doti, la cui costituzione, assegnazione o "*datio*" (in un'unica soluzione o in "paghe" o rate) e perfino restituzione, in casi particolari e appositamente previsti, solevano essere documentate in altrettanti atti probatorî, denominati complessivamente **"*instrumenta dotalia*"**.

Ebbene, come è stato scritto magistralmente da Silvia Superbi in una sua monografia accademica sull'argomento [268],

> «la natura poliedrica della dote, il valore economico e lo statuto giuridico, la consistenza materiale e la valenza simbolica, fanno di questo tema **un osservatorio sulla città e i suoi abitanti, una speciale occasione di sfiorarne gli ambiti più disparati**. Così, la dote è un

---

[266] Vd. <https://lanottedeiserpenti.it/la-fija-me/>.

[267] Sulla genesi del matrimonio d'amore, vd., *e. g.*, le teorie riportate da RAFFAELLA SARTI, *Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell'Europa moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1999 (on line: < https://www.laterza.it/vitadicasa/>), cap. VII. *Dentro e fuori casa. Qualche considerazione finale* (Nuovi confini e nuove gerarchie).

[268] *In dotem, pro dote et dotis nomine. Il sistema dotale tra norma e prassi nella Ferrara del XIV secolo*, tesi di dottorato in modelli, linguaggi e tradizioni nella cultura occidentale– XXIII ciclo, curriculum in storia medievale (relatore: Prof. MARIA SERENA MAZZI; correlatore: Prof. ANGELA ANDRISANO), Università degli Studi di Ferrara, Ferrara 2008-2010, on line: <https://core.ac.uk/download/pdf/158821777.pdf>), p. 3.

contratto condensato nella minuta di un notaio, intento nella correttezza del formulario per non pregiudicarne la validità, ma è anche il **racconto scaturito dalla penna di un cronista**, ancora emozionato alla vista di un corredo principesco che ha visto sfilare per le strade della città; c'è una dote cristallizzata nelle rubriche degli statuti cittadini, obbligo e diritto, pena e risarcimento, ed una fatta di stoffe e piccoli oggetti, vestiti e gioielli accuratamente riposti nei bauli che seguiranno la sposa nella sua nuova casa. […]».

—

Proviamo a enucleare un po' meglio questi due aspetti: tecnico - giuridico e cronachistico - di costume.

«Esclusione dalla successione delle donne dotate o non dotate in presenza di maschi.

Diciamo e ordiniamo che le figlie dotate o quelle cui per testamento o per altra ultima volontà o per atto tra vivi sia stata da chiunque costituita la dote non succedono al padre, alla madre e al fratello o ad alcuno della loro stirpe, se esistono fratelli maschi o nipoti discendenti da fratelli, neppure per il supplemento della legittima, tanto nei beni paterni quanto in quelli materni. E lo stesso diciamo per le nepoti nei confronti dell'avo. E se non siano state dotate o se la dote non è stata alle stesse costituita, siano esse dotate dopo adeguata valutazione della condizione personale e del casato. E questa disposizione abbia luogo per il passato, per il presente e per il futuro».

Statuti del Castello di Ancarano, trascritti e tradotti da PAOLA CLEMENTI, Atri, Colleluori, 1975

(Libro II: Delle cause civili, rubrica 13, pp. 52-53).

La dote nacque prima nell'uso e poi nel diritto romano come un dono della nubenda al marito: qualora questa non fosse *sui iuris*, poteva essere costituita *a patre vel parente*, nel qual caso era detta **"*profecticia*"**, o da un soggetto terzo (*quae a quovis alio data est*) ed era allora detta **"*adventicia*"**.

Obbligo meramente morale e sociale per tutta la romanità classica, un dovere di restituzione della medesima non sussisteva, a meno che il matrimonio, solo previsto e pattuito, per un qualche motivo, mancasse di giungere poi a compimento o che alla dote stessa non si fosse attribuita fin dall'inizio la qualità di **"*recepticia*"** ovvero destinata alla restituzione, una volta assolte le sue funzioni.

Ne conseguiva uno sbilanciamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi a favore dei mariti, che, in caso di divorzio o decesso, lasciavano le loro compagne pressoché prive di mezzi di sussistenza, se si eccettuavano i cosiddetti beni "extradotali" o "parafernali", di varia provenienza, in loro possesso.[269]

Fu proprio la palese iniquità di tale circostanza a stimolare un'intensa riflessione da parte dei giuristi, i quali riconobbero progressivamente a tale istituto il carattere di "*res uxoria*", ossia di patrimonio riservato alla moglie ed atto a consentirle il sostentamento in caso di dissoluzione del

[269] In seguito (XII secolo circa), peraltro, essi stessi sarebbero stati «progressivamente attratti nella sfera normativa della dote», finendo per «ricadere di conseguenza sotto le medesime leggi» (vd. SILVIA SUPERBI, *In dotem, pro dote et dotis nomine*, cit. *supra*, p. 110).

matrimonio contratto: un'acquisizione, quest'ultima, che, a sua volta, traghettò la dote **dal campo dell'onere morale a quello dell'obbligo giuridico («*nullum sine dote fiat coniugium*»** [270]**)**, dando titolo, tra l'altro, alle mogli – nella sistemazione rigorosa della materia compiutasi a opera di Giustiniano – a iscrivere ipoteca sui beni dei mariti a tutela dei propri diritti, mentre un bilanciamento perfettamente simmetrico rispetto alla dote veniva, parallelamente, individuato in quegli "apporti maritali" o "assegni maritali" o "donazioni nuziali" o "lucri dotali" che la dottrina ricomprende sotto il nome di "*donationes propter nuptias*". [271]

Durante l'**alto Medioevo**, in conseguenza dell'**ibridazione del diritto romano con le usanze barbariche** determinata dalle invasioni straniere, invalsero altre consuetudini solo in parte sovrapponibili al precedente sistema: la dote *stricto sensu* cessò di esistere a beneficio del "faderfio", un dono nuziale del padre della sposa, prima modesto e poi sempre più consistente, nel quale studiosi del calibro di Franco Ercole hanno individuato l'origine della cosiddetta «*exclusio propter dotem*» (in sostanza un indennizzo a fronte dell'esclusione delle donne dall'eredità paterna), mentre all'inverso si affermarono degli "*augmenta dotis ex parte mariti*" (diretti antenati dei più tardi "omologhi", alternativamente definiti nei documenti come "contraddoti", "antefati", "dotarî" e simili) non più calcolati "*ad mensuram dotis*" ma meno cospicui, nonché diversamente giustificati, quali il "morgengabio" (*alias* "quarta"), dono dello sposo la mattina dopo le nozze, o il "mefio" *alias* "meta", prezzo pagato dal marito per l'acquisizione della potestà sulla donna, detta "mundio".

Infine, **all'alba del secolo XII, l'istituto dotale**, già caduto in disuso, **riprese vigore** in concomitanza con il risorgere del diritto romano e con l'affermarsi, nella penisola, del ceto borghese e della società comunale a nord nonché del regno normanno a sud, **per restare in auge durante tutta l'età moderna** (seppure messo in discussione, fin dagli inizi dell'Ottocento, dal sistema della "comunione dei beni", frutto della disciplina giuridica dettata dal codice civile francese) **fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975** (l. 19 maggio 1975, n. 151), che sancì la parità tra i coniugi, riconoscendo l'abilità delle donne a contribuire autonomamente, assieme ai mariti, al bilancio familiare. [272]

Come ha sintetizzato Manlio Bellomo,

---

[270] GRAZIANO, *Decretum*, c. 6. C. XXX, q. 5 (vd., in merito, *e. g.*, la voce «*Dote (dir. interm.)*», a cura di MANLIO BELLOMO, nell'*Enciclopedia del diritto*, fondata da FRANCESCO CALASSO e diretta (dal 1966) da COSTANTINO MORTATI e SALVATORE PUGLIATTI, nonché (dal 1978) da FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI (voll. 46 + indici), Milano, Giuffrè, 1958-1995, Vol. XIV, pp. pp. 8-32, partic. p. 8).

[271] Sul tema rinviamo, complessivamente, a ROBERTA BRACCIA, *"Uxor gaudet de morte mariti": la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali*, in "Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova", XXX (2000-2001), pp. 76-128, consultabile anche on line all'url <http://www.rmoa.unina.it/266/1/RM-Braccia-Uxor.pdf>.

[272] Vd. l'art. 47 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (*Riforma del diritto di famiglia*) che ha introdotto nel codice civile l'art. 166-bis (*Divieto di costituzione di dote*): «È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote».

Come riassume LUCIANO OLIVIERO (*Tra interessi familiari e affetti domestici - Il marito, la moglie e la dote*, on line: <https://iris.unito.it/retrieve/e27ce42c-83d8-2581-e053-d805fe0acbaa/impaginato_sdb14_luciano.pdf>), p. 80,

> «oggi - tanto per cominciare - è fuori discussione che la famiglia sia una società di "pari": perché essa si fonda sulla «eguaglianza morale e giuridica dei coniugi» (recita la Costituzione all'articolo 29) e perché le fa da corolla il codice civile all'articolo 143 - «il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri». Oltre che uguali - ed anzi: proprio perché eguali - la legge vuole poi i coniugi coinvolti in pari grado nel governo della comunità familiare attraverso la regola dell'accordo (art. 144 cod. civ.) perché nella ricerca dell'accordo - si è soliti ripetere - la famiglia si cementa e rafforza ogni volta la propria unità».

> «scomparivano, tra i primi decenni del secolo XI e il secolo XII, o cessavano di essere vitali sopravvivendo ancora nel secolo XIII, tutti gli assegni maritali di origine germanica, come la *quarta* (o morgengabe), la *tertia*, la *meta*, e si rinnovava la *donatio propter nuptias* riducendosi nella misura e assumendo la struttura e il nome di *contradotem* (o *antifactum*)».[273]

Rimase in vita, in compenso, per diversi secoli, la figura del **"mundualdo"**, sorta di "tutore" delle donne, che le leggi longobarde avevano giudicato incapaci di agire autonomamente nella stipulazione degli atti e addirittura virtualmente pericolose, potendo «con carezze e lusinghe facilmente indurre i mariti ad acconsentire in una contrattazione pregiudizievole» [274] (una regola, progressivamente scardinata, ma parzialmente riesumata ancora nel codice Pisanelli del 1865, rispetto alla quale riuscirono a riservarsi spesso uno spazio franco le vedove) [275]; inoltre, mentre la legislazione operava per attribuire ai mariti sempre più diritti sulle doti ricevute dalle mogli, il principio dell'**«*exclusio propter dotem*»** esaltava al massimo grado un modello successorio che privilegiava i figli maschi.

In questa prospettiva, appare chiaro che occuparsi di doti significa, ben più e ben diversamente che collezionare sporadici "*marginalia*" di microeconomia, affacciarsi su uno scenario che coinvolge a pieno titolo la storia delle donne in Occidente.

Come sintetizza Daniela Galeazzi [276],

> «sostanzialmente la riduzione dei diritti dotali e patrimoniali delle donne, che aveva preso avvio con gli statuti comunali, continuò ad essere puntualmente riconfermata dalla legislazione dei secoli successivi e, senza molte viariazioni, anche in età moderna.
>
> **In età comunale si interruppe così quel processo di equiparazione tra sessi che si stava faticosamente e lentamente costruendo nei secoli precedenti, e analogamente iniziò a farsi strada una nuova visione della donna**, legata alla sua diversa funzione nella famiglia e nella società. **Venne messa in luce la sua fragilità di essere debole, incostante e incapace**, tanto da ritenere rigorosamente necessario il suo affidamento alla protezione di un uomo che la tutelasse, ma che ne controllasse e curasse anche la crescita morale e spirituale: se la donna fosse stata abbandonata a sé stessa si sarebbe "persa" e sarebbe stata facile preda del peccato.
>
> Prese inizio da qui tutta una serie di pesanti giudizi misogini, che si svilupparono nei secoli successivi sia tra i giuristi, sia tra i letterati che tra gli uomini di Chiesa, fino a definire la donna un essere diabolico, fino all'eccesso, come è noto, di considerare il peccato di stregoneria come proprio della natura femminile.
>
> Non c'è da stupirsi se di fronte a tanta misoginia i diritti delle donne subirono sempre più drastiche limitazioni […]».

---

[273] Vd. la già citata voce «*Dote (dir. interm.)*», a cura di MANLIO BELLOMO, nell'*Enciclopedia del diritto*,, pp. 9.

[274] Vd. PASQUALE TRIVELLI, *Disciplina degli archivi. Diplomi e carte antiche. Con una epistola di Gabriele D'Annunzio e con VIII tavole, di cui l'ultima disegnata da Francesco Paolo Michetti*, Lanciano, Carabba, 1898, pp. 186-187.

[275] Il "codice Pisanelli", promulgato con regio decreto del 25 giugno 1865, sul modello del codice sabaudo (1837) e del Codice napoleonico (1804), introdusse, dopo l'Unità, l'istituto dell'autorizzazione maritale, poi finalmente abolito con la legge 17 luglio 1919 sulla capacità giuridica della donna, nota come legge Sacchi.

[276] DANIELA GALEAZZI, *Donne e doti nel XVII secolo: il caso delle grazie dotali di Palma*, in: *Storie al femminile in terra friulana*, a cura di MICHELA NICOLETTI, ALBERTO PRELLI, GIUSEPPINA MINCHELLA *et al.*, Palmanova, Circolo comunale di cultura Nicolò Trevisan, 2005, pp. 115-160 (on line: <http://www.donneconoscenzastorica.it/2008/04/09/testi-donne-e-doti-nel-xvii-sec-il-caso-delle-grazie-dotali-di-palma/>).

Ebbene, per chi avrà la pazienza di scavare in profondità **oltre la supeficie stereotipata del dettato notarile**, rigidamente assoggettato al rispetto puntuale di ben definite forme interne (o caratteri intrinseci) e forme esterne (o caratteri estrinseci), dagli insospettabili protocolli dei vari Giovanni Blasiotti di Penne, Clemente Brandimarte di *Castrum Vetus Inferius*, Dario Canale e Orazio Antonio Fiore di Pianella, Tommaso Sciulli di Alanno, Ludovico di Berardino di Pescara e molti altri, che abbiamo compulsato lungo un arco di tempo ampio, dipanantesi dalla metà circa del Cinquecento fino a verso la metà dell'Ottocento (quando per un atto come quello dei capitoli matrimoniali di Remigio di Cristoforo de Collibus con Maria Domenica di Giampaolo, redatto a Moscufo il 14 dicembre 1842 dal notaio Giovanni Pietropaoli di Eusanio di Moscufo [AsPe, *Fondo notarile*, b. 151, vol. 2, ff. 30*r*-34*v*] si comincia ad avere un riscontro parallelo nella serie dei *Registri di matrimonio* dello *Stato civile della Restaurazione*, cosiddetto *"borbonico"* [1816-1865]), **emergerà più di uno squarcio di vita vissuta, a volte triste, altre vivace, spesso gustoso**!

Non avremo che l'imbarazzo della scelta:

· potremo dirigerci a Chieti, in una giornata settembrina del 1670, e incontrare la piccola Menicuccia, promessa in sposa da suo padre Pietro di Camillo a Carlo Ettorre di Spoltore «subito che sarà fatta maggiore et arrivata all'età legitima et atta à contrahere», ritrovando poi, ben otto anni dopo, qualche giorno prima del Santo Natale, Porzia, la madre di lei, ormai vedova, intenta a destreggiarsi per dare seguito agli accordi conclusi dal *quondam* marito, e a dovere, tra l'altro, spiegare la mancanza di «una collana de' coralli, due pendenti d'oro per orecchie et la veste di rascia descritti et promessi nelli suddetti preinserti capitoli matrimoniali, quali cose detta Portia dice et asserisce ritrovarsi impegnate, che però la medesima promette et s'obliga *ut supra etc.* darle et consegnarle al detto Carlo presente *etc.*, suo genero, in fine dell'anno che hoggi *etc.*» [277];

· oppure potremo immaginarci il ben diverso imbarazzo – se mai ne ebbero! – delle famiglie degli sposi Donato Antonio De Blasiis, di Civitella Casanova, e Nicola Antonia Aglione, figlia di Alterisio, di Spoltore (di passaggio a Civitella Casanova), le quali – intente, nell'ottobre 1778, a fare riscrivere al notaio Vincenzo Felice Garzia di Civitella Casanova dei patti già affidati, nell'estate precedente, alla mano di Gian Antonio Silvestri di Brittoli, ma ritenuti poi inadeguati alle complesse ricadute giuridiche legate alla destinazione di un così imponente patrimonio – alla domanda di «lasciar qualche cosa al Regal Reclusorio de' Parvi eretto dalla Maestà Sua in Napoli, hanno detto: niente» [278];

· c'imbatteremo in mamme preoccupate del futuro delle loro figlie, ancora in età pupillare, come nel caso, ai primi del Seicento, di Angela di Lisa di Pianella, già vedova di Muzio di Giovanmaria di Abbateggio, la quale, vedendosi a propria volta in pericolo di vita affida la figlioletta Nobile alla tutela di parenti fidati e la nomina contestualmente propria erede universale e particolare, di fatto dotandola in vista di un matrimonio che segnerà il compimento del suo destino, già scritto, di sposa

[277] AsPe, *Fondo notarile*, Orazio Antonio Fiore di Pianella, b. 270, vol. 10, ff. 173*v*-176*r*: «*Dotale pro Carolo de Hectore*». Atto di rettifica di un'assegnazione dotale, con l'introclusione di una precedente convenzione matrimoniale riguardante le nozze tra Domenica di Pietro di Pescara e Carlo di Ettore di Spoltore (Chieti, 1678 dicembre 15).

[278] AsPe, *Fondo notarile*, Vincenzo Felice Garzia di Civitella Casanova, b. 58, vol. 3, ff. 44*v*-53*v* (Civitella Casanova, 1778 ottobre 29).
Sul "Regal Reclusorio de' Parvi" *alias* "Palazzo Fuga", vd., *e. g.*, https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18173.

e madre di famiglia [279] oppure come Santa di Baldassarro di Villa Santamaria Appicciano, che, sposando in seconde nozze, sullo scorcio del medesimo secolo, Donato di Giovan Battista *alias* Quatrino di Pianella gli fa promettere di non impedire la coabitazione in casa propria, anche in tempo futuro, di Domenica, figlia del precedente matrimonio di Santa con il fu Intino di Pomponio [280];

· non mancherà qualche suocera tutt'altro che remissiva, come Anna Felice, vedova del *quondam* Crescenzo, la quale, intervenendo negli accordi matrimoniali redatti da Giovanni Antonio Silvestri di Brittoli a Carpineto, nel novembre del 1771, per le nozze tra la sua unica figlia Maria Giuseppa Petracco di Carpineto e Nicola Bucci di Penne, farà inserire nel contratto la clausola della coabitazione della coppia con lei medesima fino alla sua morte [281];

· ci stupiremo, forse, di incontrare donne, in teoria perfettamente *sui iuris* (come la vedova Camilla Croce di Spoltore, determinata, al principio dell'anno 1623, a donare alcune sue sostanze dotali al nipote), accompagnate, purtuttavia, «*ad maiorem cautelam*» presso l'ufficio del notaio dai loro legittimi mundualdi [282];

· alcune, amate dai mariti e rispettate dalla famiglia acquisita, non avranno problemi a farsi restituire la dote, laddove del caso, come mostra, in quel di Pescara, la vicenda di Maria Anecchini, figlia di Piermarino, vedova di Giovanni Battista di Siro e risposatasi, intorno alla metà del Seicento, con il soldato spagnolo Giovanni Cobos de Mides [283]; altre, invece, saranno forse un po' meno fortunate, come suggerisce l'ultimo della serie di atti stipulati a Penne da Giovanni Blasiotti, tra il 1559 e il 1582, in relazione ai rapporti familiari e patrimoniali sorti dal matrimonio tra Martino di Luca Nardi di Giorgio e donna Lucrezia Rubei [284];

· in modo perfino surreale, di donne potranno parlarci gli stessi notai, come nel frammento unico, incollato a guisa di rinforzo tra le sue pagine, dal notaio, incline a velleità poetiche, Nicola Spinosa di Spoltore, che, al f. 31*r* del suo registro dell'anno 1736 ha affidato alla nostra libera interpretazione un pensiero poetico su una "Principessa" da lui idealizzata in un dramma inedito [285];

· ma infine, potremo dire di avere visto davvero tutto quando leggeremo la più appassionata difesa dei diritti di una donna che potesse mai nascere dall'ardore di un uomo. E poco importa se questi, tale Maurizio Fraticelli di Torre de' Passeri era, in realtà, solo un padre infuriato col figlio (Nicola

---

[279] AsPe, *Fondo notarile*, Dario Canale, b. 268, vol. 1, ff. 27*v*-28*v*: Testamento, «*actum in publicam formam*» , di Angela <di> Lisa (Pianella, 1623 aprile 15).

[280] AsPe, *Fondo notarile*, Antonio De Dominicis di Civitaquana, b. 57, vol. 5, ff. 67*r*-70*r* (Pianella, 1672 marzo 24).

[281] AsPe, *Fondo notarile*, Giovanni Antonio Silvestri di Brittoli, b. 5, vol. 1, ff. 33*r*-35*r* (Carpineto, 1771 novembre 13).

[282] AsPe, *Fondo notarile*, Dario Canale, b. 268, vol. 1, ff. 15*r*-16*r*: Donazione di Camilla Croce al chierico Federico Tosco, suo nipote (Spoltore, 1623 gennaio 31).

[283] AsPe, *Fondo notarile*, Ludovico di Berardino di Pescara, b. 268, vol. 1 [20|1|A-B], ff. 62*r*-64*r*]: «*Quietatio pro Baldassarro de Siro*» (Pescara, 1649 dicembre 6).

[284] AsPe, *Fondo notarile*, Giovanni Blasiotti di Penne, b. 155, vol. 2, ff. 52*v*-53*v* + 53*v*-54*r* + 54*rv* + 52 *bis rv*:
«*Assignatio dotis pro Lucretia, uxore Martini Lucę Nardi Georgii ac*
pro Simone,
Joanne Francisco et Colę Rubei /
Petro Stephano
Reassumptum pro Simone. /
Facta est apodixa pro Petro Stephano. /
Reassumptum virtute mandati expediti per Curiam Causarum civilium civitatis Pennę, die 24 martii 1582. Ad instantiam prędictę Lucretię. /» .
Con una donazione irrevocabile *inter vivos* e un'obbligazione (Penne, 1559 novembre 25 e 1582, marzo 24).

[285] AsPe, *Fondo notarile*, Nicola Spinosa di Spoltore, b. 314, vol. 2, f. 31*r*.

Fraticelli) per avere acconsentito, anche in suo nome, ad accordi matrimoniali poco convenienti per la loro stirpe, dato che, per salvaguardare i propri diritti, coinvolge nella difesa la stessa nubenda (Donna Maria, sorella di don Donato Cristofari della Terra de Castelli), dettando, involontariamente al notaio Giovanni Andrea de Martinis *terrę Castilionis ad Piscariam*, una delle più illuminate pagine che si potessero scrivere, in un fatidico 1789, non solo nella provincia abruzzese, ma nell'intera penisola [286]:

> «[…] in essi, con || manifesto eccessivo del mandato affidatogli, promise e si obbligò, in nome di esso don Maurizio, di far rinunciare la predetta donna Maria a tutte e qualsivogliano successioni a lei fino a quel tempo devolute ed in appresso devolvende, *tam ab intestato quam ex testamento*, anche per li figli nascituri o che venissero colla qualità di eredi o *ex propriis personis*, coll'obbligo di rinfrancare *de proprio* quelché dall'una o dagli altri si sarebbe mai preteso. Promise dippiù di restituire all'anzidetto don Donato l'intiera dote assegnata alla riferita donna Maria tanto nel caso che restasse sciolto il divisato matrimonio senza figli legittimi e naturali quanto nell'altro che, morendo quella con figli, questi poi perissero nella età pupillare, come più diffusamente si legge in detti capitoli.
>
> Ha di più soggiunto detto signor costituito che, siccome tali patti sono direttamente contrarii alle leggi tanto positive quanto naturali: così non intese affatto colla cennata procura di dare a detto signor don Nicola facoltà di convenirli né intende oggi averli punto per rati. Infatti, non essendo stata la suddetta donna Maria dotata dal fratello coi proprii beni e non oltrepassando la dote di paraggio dovutole sull'asse paterno, non può togliersele la facoltà || di disponere liberamente o per atto tra vivi o per ultima volontà a suo piacere; né hanno luogo le mentovate rinuncie a prò del suddetto don Donato e di lui eredi: oltre di ciò, il patto del ritorno dell'intera dote nei casi di sopra individuati, siccome priva la detta donna Maria della facoltà di testare, così da per se stesso è nullo ed inefficace. Finalmente, per la restituzione promessa di detta dote nel caso della morte della medesima co' figli, i quali indi perissero in età pupillare, è direttamente <contraria> alle leggi non solo positive, ma ancora naturali, come quella che sconvolge l'ordine della successione dalle une e dalle altre stabilita […]».

—

Ma, oltre a "vederne delle belle", ci accadrà di … "sentirne delle strane":

> «*et sunt, videlicet:*
>
in primis partibus, dui **matarazzi** con dui capezali, stimati docati vinti.	20. 0. 0
Tre **sacconi**, stimati docati quattro, et carlini cinque.	4. 2.10
Una **coperta** gialla usata, stimata docati tre.	3. 0. 0
Una **coperta cardata** bianca, stimata carlini quattordeci.	1. 2. 0
Una **cotra con bambace** bianca, stimata docati doi.	2. 0. 0
Dui **bancali scacchati** di lana, stimata carlini dodici.	1. 1. 0
Una **coperta lavorata a spina pescie** bianca, e turchina, stimata docati doi, et carlini cinque.	2. 2.10
Uno **sparviero** con pieche, et tornaletto con rete stimato docati	

[286] AsPe, *Fondo notarile*, Giovanni Andrea de Martinis *terrę Castilionis ad Piscariam*, b. 8, vol. 2, ff. 110*r*-112*v* (Torre de' Passeri, 1789 marzo 19): «Dichiarazione e protesta del Signor Maurizio Fraticelli della Torre de Passeri intorno a capitoli matrimoniali formati dal Magnifico Nicola Fraticelli, suo Figlio».

quattordeci.	14. 0. 0	
Quattro **coscini**, dui con rete et dui altri con retecelle, stimati carlini sidici.	1. 3. 0	
Uno paro di **linzola con rete roscia** stimato ducati cinque.	5. 0. 0	
Un'altro paro di **linzola simile lavorate di seta di varii colori**, stimato docati cinque.		5. 0. 0
Uno paro di **linzola** con reti stimato docati tre.		3. 0. 0
		—
		63. 1. 0 ||
Un'altro paro di linzola simile, stimato carlini quindeci.		1. 2.10
Tre **linzola**, stimate docati tre, et carlini cinque.		3. 2. 10
Tre **camise** usate, stimate docati doi, et carlini sette.		2. 3. 10
Due altre **camise** vecchie stimate docato uno.		1. 0. 0
Otto **serviette** usate, stimate carlini otto.		0. 4. 0
Diece **serviette**, stimate carlini quindeci.		1. 2.10
Un **mantile** grande scacchiato di dui canne, stimato docati tre.		3. 0. 0
Diese braccie di **guarda-mantili**, stimati un docato.		1. 0. 0
Dodici braccie delli **detti** in dui pezzi, stimati un docato.		1. 0. 0
Uno **mantile** di tre braccia a' scacchitti, stimato docati tre et carlini sei.		3. 3. 0
Dodici braccia di **mantili** a' scacchi, stimato docati tre, et carlini sei.		3. 3. 0
Due **tovaglie a telare**, stimate carlini cinque.		0. 2.10
Due altre **tovaglie con reterelle**, stimate carlini decidotto.		1. 4. 0
Due altre **tovaglie** usate, stimate carlini dodici.		1. 1. 0
Due altre **tovaglie con rete, et pizzilli**, stimati docati cinque.		5. 0. 0
Due **tovaglie a' punti mozzi**, stimate carlini quindeci.		1. 2.10
Tre para di **quatri da testa**, stimati docati doi et carlini cinque.		2. 2.10
Dui **mantolini** con rete, stimati docati doi.		2. 0. 0
		—
		34. 3.10 ||
tre **mantusini** usati, stimati un docato		1. 0. 0
dui **coscini con le investiture di lana** usati, stimati carlini quattro		0. 2. 0
due **verghiere**, stimate docati dui		2. 0. 0
dui **collari di donna di rete** usati, stimati carlini sette		0. 3.10
uno **bammacile con pizzilli di oro attorno** stimato un docato		1. 0. 0
dui **forzieri di vacchetta** coperti bottonati con chiodi: montano ducati diese		10. 0. 0
una **veste**, et una **robba di rascia di fiorenza con treni**, con un **gippone di teletta di seta**, stimato docati trenta		30. 0. 0
dui para di **maniche di teletta**, stimato ducati dui		2. 0. 0
tre quatri con dui **mappuccie**, et tre toccati usati, stimati un ducato		1. 0. 0
quattro dicine, et libre tre di **lino**, carlini sidici		1. 3. 0
quaranta due salme, et mezzo di **grano** ducati sessanta cinque, carlini otto et grana cinque		65. 4. 5
dodici salme di **orgio**, docati quattordeci, et carlini quattro		14. 2. 0
		—
		129. 4.15 ||
uno **bronzo** di libre dodici, et mezo, stimato docati doi et carlini sei		2. 3. 0
libre quaranta sette, et mezzo di **ramo**, stimate docati sette, grana dodici $\frac{2}{4}$		7. 0. 12 $\frac{2}{4}$
una **fressora**, grana vintecinqui		0. 1. 5

uno paro di **capi fuochi**, estimato un ducato	1. 0. 0
dui barigli di **stagno**, stimato un ducato	1. 0. 0
in tanti **porci**, docati vintiquattro	24. 0. 0
uno **pezzo di terra con vigna, con la casa di tre membri ed arbori** ecc., sito alle "Borragine", *seu* "Pagliarone", di tomola sette incirca […]»	

Un brano come questo, tratto dai protocolli di Tommaso Sciulli di Alanno e relativo al «*Contractus restitutionis dotis pro domino Antonio Micutio de Cugnolo contra Antoniam Pietrantoniam de terra Civitellę Casanovę*», stipulato a Cugnoli l'8 dicembre 1631 (AsPe, *Fondo notarile*, , b. 1, vol. 7, ff. 19*v*-24*r*, partic. ff. 21*r*-22*v*), ci aiuta a formarci un'idea abbastanza precisa dell'articolazione generale e della qualità particolare di una dote tipica di una famiglia abruzzese benestante della metà del Seicento, che aveva potuto permettersi di mobilitare «*bona mobilia, animalia et stabilia*» per un valore complessivo di oltre seicento ducati, configurandosi come il picco alto di un fenomeno, che, invece, quanto alla sua fascia media e consueta, risulta perfettamente rappresentato dalla dote di quarantacinque ducati – da pagarsi, rispettivamente, venticinque in beni mobili e venti in denaro contante, a rate di ducati cinque per anno – messa in campo a Francavilla, nell'ultimo quarto del Settecento, per le nozze di Franco Santacroce e Anna Chiara Parente.

Le doti, infatti, difficilmente comprendevano beni immobili (considerati come una parte imprescindibile del patrimonio di famiglia e, come tali, riservati alla successione ereditaria [287]), bensì consistevano, solitamente, in una quota di denaro contante e una porzione di beni mobili (quali biancheria per la casa e per la persona, stoviglie, utensili, arredi, vesti e, più raramente, gioielli), nonché talora anche animali, stimati, secondo un'antica consuetudine, da due persone esperte, scelte, rispettivamente, dalle due parti.

È proprio nella descrizione di questi oggetti, dall'arredo per le camere da letto agli utensili da cucina in rame e in ferro, dai capi di vestiario, sapientemente intessuti e spesso arricchiti con trine e pizzi, fino ai monili di granata e gioielli, destinati alle più fortunate, che la meccanica formularità della registrazione notarile s'interrompe "*pro faciliori intelligentia*" e si fa racconto vivo e quasi istantanea fotografica … e così d'un tratto prendono corpo e anima davanti ai nostri occhi strani e talora fantomatici manufatti, che, designati con termini ormai desueti e spesso per noi tutt'altro che "di più facile comprensione", pungono la nostra curiosità e reclamano la nostra attenzione.

Ci sembra quasi di vedere gli sposi riposare su morbidi "cossini" o "roglieri" posti su "capezzali bombaciati", nelle loro "trabacche", adorne, da un capo all'altro, di "cappelli" e "tornaletti" con "france", adagiati ora su "sacconi" ripieni di cartocci di granturco, ora su "matarazzi" di "terlice" imbottiti con lana, e magari protetti nella loro intimità da un qualche bel "padiglione" o "sparviero" (baldacchino).

Forse, aggirandosi per i corridoi, in un solerte andirivieni tra anticamere e disimpegni [288], una domestica, con la sua "tocca" (cuffia) attorno al capo, la "paranante" attorno all'abito da lavoro e i

[287] Vd., *e. g.*, DENISE BEZZINA, *Dote, antefatto, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII*, in: *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*, a cura di PAOLA GUGLIELMOTTI, pp. 69-136, partic. p. 98 (on line: < http://www.rmoa.unina.it/5467/1/III%20Bezzina%20Doti.pdf >).

[288] In realtà, i protocolli a tema dotale sono piuttosto avari di questo tipo d'informazioni relative alla distribuzione degli ambienti nelle case, che, invece, come ci ha segnalato lo studioso Dott. Diego Troiano, che approfittiamo qui per

“pianelli” ai piedi per attutire il rumore dei passi, armeggia tra le “cascie” (cassapanche) di noce e di abeto con “mascatura” (serratura) e tra i forzieri di vacchetta bottonati con chiodi, per riporre ordinatamente, in una, “linzola” e “coverte”, nell’altra, “gipponi” (giubbe) e “cappatorelle” (mantelline), negli ultimi tovaglie, “mantili” e “mesali” – non senza gli annessi “terzeri”, “mandricchioli”, “servietti” e “guaglioni” (tovaglioli, salviette, bavagli) – alcuni “di legolo”, altri “di taffetà” e altri ancora di “tela d’olanda”, vuoi schietti, vuoi a licci e variamente lavorati (“à ponto francesca” o “à ponto spicolo”, “à ponto piano con france intorno” o “ad opra sfilata”) e, rimirando con allegria una bella tovaglia di panno di fiera, dal tessuto variopinto, la immagina imbandita di vivande prelibate, dai “maccaroni” preparati col “rintrocciolo” ai saporiti intingoli di pesce cotti a puntino con la “fressora”.

La stagione fredda è alle porte: si è fatto buio presto. È tempo anche per lei di ritirarsi e riposare: domattina toccherà andare al fiume a lavare i panni: è già pronta la canestra con un “matone” di sapone …!

Permesso, si può … uscire?

«Les habitations humaines sont faites de pierre et de terre, de bois et de chaumes, non moins que des opérations et de catégories de l’esprit».
Jean Cuisenier [289]

Tentiamo un bilancio.

Per completare compiutamente il nostro discorso sulla “casa” in età moderna, che si è prestato a dipanarsi, nei suoi aspetti “immateriali”, lungo una traiettoria non lineare, attraverso incursioni nel mito, nell’antropologia, nella sociologia, nel diritto, nella storia del costume in generale e nella storia delle donne in particolare, non sarà possibile esimersi da un’analisi approfondita degli aspetti più squisitamente materiali e concreti dell’oggetto del nostro studio.

Nel lasciare questo onore alla professoressa Adele Fiadino, che, forte delle competenze tecniche della sua professione, è anche un’esperta conoscitrice e studiosa dell’argomento, ci piace concludere con un’ultima suggestione.

Raffaella Sarti, nel quarto capitolo, dedicato all’“abitare”, di un suo bellissimo libro, intitolato *Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell'Europa moderna* (Roma-Bari, Laterza, 1999) [290], addita e illustra il prezioso contributo dato dall’architetto **Sebastiano Serlio** (Bologna, 1475 circa – Fontainebleau, 1554/55), nel sesto libro del suo trattato *De Architectura*, all’ideazione di

---

ringraziare, sono frequenti negli inventarî di beni redatti a scopo probatorio, come, per esempio, quello trascritto a Spoltore il 9 giugno 1708 dal notaio Ippolito Sciulli di Spoltore (AsPe, *Fondo notarile*, b. 312, vol. 3, ff. 30*r*-39*r*, partic. f. 33*r*) o quello vergato per ben due volte (per via di una rettifica intervenuta a rendere irrita la prima versione) da Daniele Buccieri di Pianella, rispettivamente il 25 settembre e il 16 ottobre 1762 (AsPe, *Fondo notarile*, , b. 278, vol. 22 (aa. 1761-62), (1) ff. 274*v*-282*r*, nonché (2) ff. 289*r*-294*r*).

[289] JEAN CUISENIER, *La maison rustique. Logique sociale et composition architecturale*, Paris, Presses Universitaires de France, 1991, p. 12.

[290] RAFFAELLA SARTI, *Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell'Europa moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1999 (on line: <https://www.laterza.it/vitadicasa/>).

«una notevole varietà di abitazioni di campagna, diversificate in base alla posizione sociale di coloro che avrebbero dovuto abitarle e a seconda del fatto che il costruttore intendesse seguire la moda italiana o la tradizione francese.

Contadini poveri, mediocri e ricchi; artigiani; cittadini e mercanti dalla borsa più o meno piena; gentiluomini; principi illustri, illustrissimi e tiranni; addirittura re: a parte il «povero mendico», della cui «vil capanna» non riteneva necessario parlare, **Serlio si preoccupava di tutti, a tutti proponeva un tipo di casa pensata e progettata a misura delle loro esigenze, dalla «casipola» del contadino povero, dotata di un'unica stanza di abitazione e di una stalla, fino al sontuoso palazzo regio di campagna** […].

I suoi ovviamente erano progetti. In un certo censo, tuttavia, l'articolazione del panorama architettonico delle campagne si rispecchiava nelle sue pagine […]».

L'autrice, quindi, pronunciando un rispettoso «*Permesso, si può entrare?*», a dimostrazione di quanto asserito, fa strada al lettore attraverso una casa secentesca di contadini benestanti e gli mostra, attraverso un esempio concreto, come

«tra Cinque e Settecento ci fu una tendenza al miglioramento delle abitazioni, dell'arredamento e del comfort (e non mi riferisco solo all'ambiente rurale). Le case divennero mediamente più grandi, solide e salubri. E al loro interno l'arredamento si arricchì e gli oggetti si moltiplicarono».

Assai meno ottimistico è il quadro quando ci si volge a considerare i principali "occupanti" delle case medesime: non solo nel Seicento, ma anche e anzi soprattutto nel Settecento e oltre, molto oltre:

«per le donne e i figli minori, così come per i servi, l'appartenenza familiare rimase il tratto centrale nella definizione dell'identità sociale. Continuò quindi a sussistere, per loro, una dipendenza dal *paterfamilias* che finiva per precludere la partecipazione politica. Proprio perché continuavano a essere visti come persone subordinate a un capo all'interno di un organismo integrato, quale era appunto considerata la famiglia, si vedevano preclusa la possibilità di raggiungere libertà e indipendenza. **La vischiosità della *familia* intesa come gruppo di dipendenti continuava** insomma **a farsi sentire**: donne e servi non sarebbero assurti al ruolo di cittadini e cittadine. […]

Ma durante l'*Ancien régime* si era in un contesto in cui anche i *patresfamilias* erano rappresentati come persone in qualche modo imbrigliate in una rete di dipendenze: dovevano servire il re e tutti i loro superiori. Il monarca stesso non di rado era rappresentato come servitore del Padre eterno ed erano frequenti le rappresentazioni della società come catena ininterrotta di padroni e servi […].

In seguito si andò invece sempre più affermando – pur tra i dibattiti e gli scontri che opponevano reazionari, conservatori, riformatori, rivoluzionari e via discorrendo – un'immagine di società incentrata sull'affermazione dell'uguaglianza dei cittadini che agiscono in piena libertà e indipendenza.

Chi, come i servi, era ritenuto incapace di agire in modo libero e indipendente perché appartenente ad una famiglia, finiva in sostanza per sperimentare una stigmatizzazione e un peggioramento relativo della propria condizione, visto che non otteneva ciò che gli altri stavano ottenendo. Insieme a mille altri fattori sui quali qui non possiamo soffermarci, questo peggioramento relativo contribuì ad allontanare gli uomini dal **servizio domestico**, che **nel corso dell'Ottocento e dei primi decenni del Novecento divenne un'occupazione**

> **quasi esclusivamente femminile**. **Ciò concorse a rendere davvero le case dei ricchi ambiti più femminili di quanto fossero in passato** […].
>
> **Da molti punti di vista, la sorte delle donne era analoga a quella dei servi.** Anch'esse erano generalmente considerate creature dipendenti e prive di autonomia. **Ma mentre la dipendenza dei domestici non era nient'altro che una conseguenza del lavoro che facevano, quella delle donne appariva agli occhi di molti come qualcosa di intrinseco alla natura femminile.** Esse pertanto, a differenza dei domestici, non avevano neppure la speranza di uscire prima o poi dalla loro dipendenza (i domestici in fondo potevano cambiare mestiere) […]. **La riorganizzazione degli antichi equilibri finì dunque per emarginare le donne più che in passato dalla partecipazione politica «ufficiale», legalmente riconosciuta** […]».

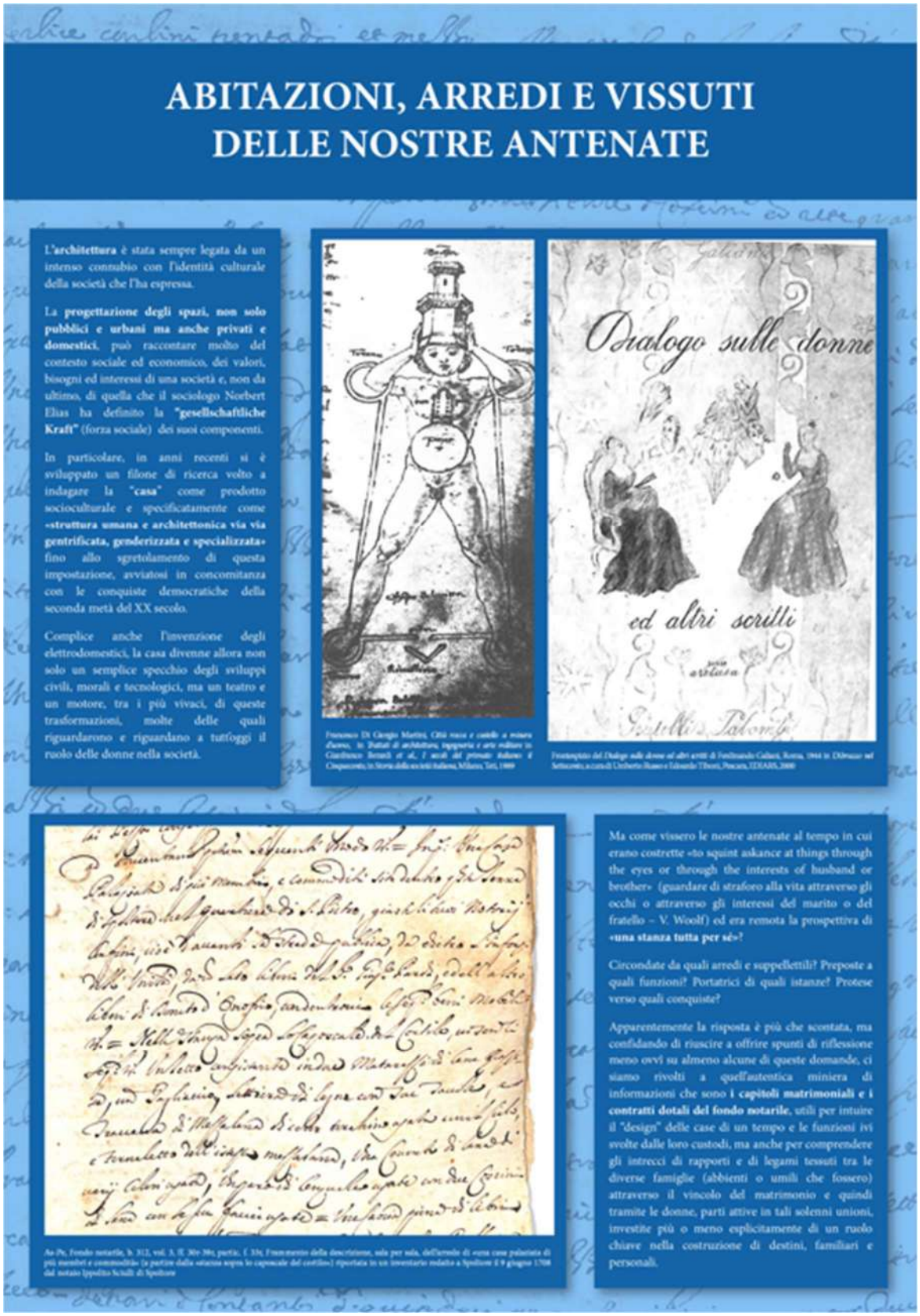
Ecco allora che la casa, in conclusione, ci si rivela come un'entità non solo eterogenea e complessa, ma anche ambigua e contraddittoria, capace di accogliere, ma anche di fagocitare, impossibile da eludere, ma anche ossimoricamente "perturbante" ("un-heimlich", "non-casa") se sottratta alla sua "polarità" con l'altro da sé, ossia con lo spazio esterno della vita nella società.

E forse nessuno ha saputo proferire la soluzione meglio della muta e silenziosa **Marianna Ucrìa** di **Dacia Maraini**:

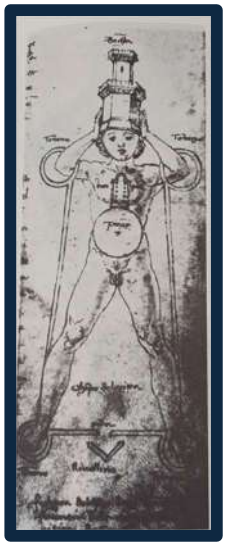
> «Il sottrarsi al futuro che le sta apparecchiando la sorte non sarà una sfida troppo gravosa per le sue forze? questa voglia di conoscere gente diversa, questa voglia di girovagare non sarà una superbia inutile, un poco frivola e perversa? Dove andrà a casarsi che ogni casa le pare troppo radicata e prevedibile? **Le piacerebbe mettersela sulle spalle come una chiocciola e andare senza sapere dove** […]». [291]

[291] DACIA MARAINI, *La lunga vita di Marianna Ucrìa*, Milano, Rizzoli, 1990 (2002[22]), p. 265.

Appendice – Galleria didascalica riassuntiva



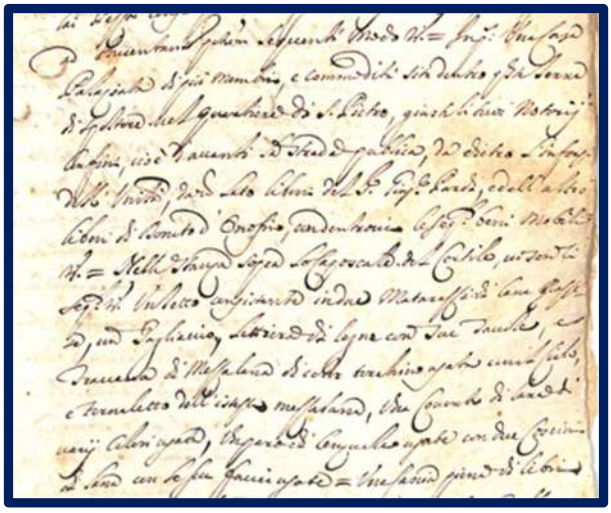
Pannello n.1: Abitazioni, arredi e vissuti delle nostre antenate.



Città rocca e castello a misura d'uomo, da:
FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI, *Trattati di architettura ingegneria e arte militare*
(ripr.: GIANFRANCO BERARDI *et al.*, *I secoli del primato italiano: il Cinquecento*,
in: *Storia della società italiana*, diretta da GIOVANNI CHERUBINI *et al.* (voll. 24),
Parte terza: La società del Rinascimento, vol. 9, Milano, Teti, 1989).



Frontespizio del *Dialogo sulle donne ed altri scritti* di FERDINANDO GALIANI, Roma 1944
(ripr.: *L'Abruzzo nel Settecento*, a cura di Umberto Russo e Edoardo Tiboni, Pescara,
EDIARS, 2000,p. 609).



Frammento della descrizione, sala per sala, dell'arredo di «una casa palaziata di più membri e commodità» (a partire dalla «stanza sopra lo caposcale del cortilo») riportata in un inventario redatto a Spoltore il 9 giugno 1708 dal notaio Ippolito Sciulli di Spoltore (AsPe, *Fondo notarile*, b. 312, vol. 3, ff. 30*r*-39*r*, partic. f. 33*r*).

***

L'**architettura**, in ogni ambito, è stata sempre legata da un **intenso connubio con l'identità culturale della società che l'ha espressa**.

La **progettazione degli spazi, non solo pubblici e urbani ma anche privati e domestici**, può raccontare molto del contesto sociale ed economico, dei valori, bisogni ed interessi di una società e, non da ultimo, di quella che il sociologo Norbert Elias ha definito la **"gesellschaftliche Kraft" dei suoi componenti**. [292]

In particolare, in anni recenti si è sviluppato un filone di ricerca volto a indagare la **"casa"** come prodotto socioculturale e segnatamente come **«struttura umana e architettonica via via gentrificata, genderizzata e specializzata»** [293] **fino allo sgretolamento di questa impostazione** avviatosi in concomitanza **con le conquiste democratiche della seconda metà del XX secolo**.

Complice anche l'invenzione degli elettrodomestici e la loro «introduzione in un mercato divenuto accessibile a gran parte della popolazione» [294], la casa divenne allora **non solo un semplice specchio degli sviluppi civili, morali e tecnologici, ma un teatro e un motore, tra**

[292] NORBERT ELIAS, *Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen* (Bd. 1: *Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes*, Frankfurt/M. 1997 [1939]; Bd. 2: *Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation*, Frankfurt/M. 1976 [Basel 1939]).

[293] IMMA FORINO, *Gerarchie domestiche nella filigrana dello spazio e del tempo*, in: *Gli spazi delle donne. Casa, lavoro, società*, a cura di MICHELA BASSANELLI e IMMA FORINO, Bologna, DeriveApprodi 2024, pp. 11-22, partic. p. 11.

[294] GRAZIELLA TONON, GLI SPAZI DELLE DONNE. Commento al libro curato da Michela Bassanelli e Imma Forino, 2025: 17 gennaio, on line: https://www.casadellacultura.it/1547/gli-spazi-delle-donne.

i più vivaci, di queste trasformazioni, molte delle quali riguardarono e riguardano a tutt'oggi il ruolo delle donne nella società.

Ma come vissero le nostre antenate al tempo in cui erano costrette «to squint askance at things through the eyes or through the interests of husband or brother» [295] ed era assai di là da venire la prospettiva di «una stanza tutta per sé» [296]?

Circondate da quali arredi e suppellettili? Preposte a quali funzioni? Tenute in quale considerazione? Portatrici di quali istanze? Protese verso quali conquiste?

Apparentemente la risposta è più che scontata, ma confidando di riuscire a offrire spunti di riflessione meno ovvî su almeno alcune di queste domande, ci siamo rivolti a quell'autentica miniera di informazioni che sono i **capitoli matrimoniali e** i **contratti dotali del fondo notarile**, utili per intuire il "design" delle case di un tempo e le funzioni ivi svolte dalle loro custodi, ma anche per comprendere gli intrecci di rapporti e di legami tessuti tra le diverse famiglie (abbienti o umili che fossero) attraverso il vincolo del matrimonio e quindi tramite le donne, parti attive in tali solenni unioni, investite più o meno esplicitamente di un ruolo chiave nella costruzione di destini, familiari e personali.

Non pretendiamo di mostrare eroine o di narrare epopee, ma siamo nondimeno fiduciosi di aprire qualche squarcio interessante di vita vissuta. [297]

---

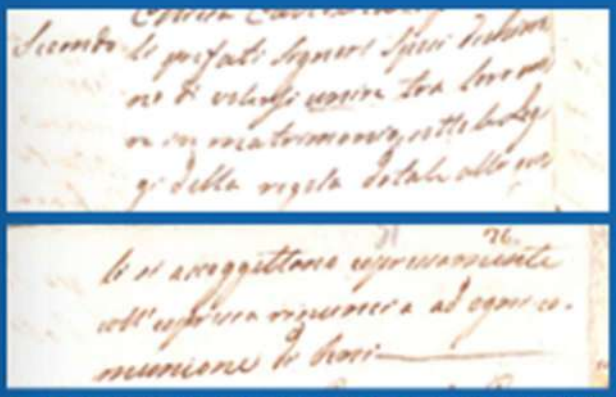
[295] VIRGINIA WOOLF, *Women and fiction*, in: *Selected Essays*, edited with an Introduction and Notes by DAVID BRADSHAW, Oxford, University Press, 2008, pp. 132-139, partic. p. 138.

[296] Ci riferiamo, naturalmente, al celebre saggio «A Room of One's Own» (1929) della medesima scrittrice.

[297] È un dato acquisito, dalla "Nouvelle Histoire" in poi, che le scienze dell'uomo traggano il maggior profitto dalla "longue durée" piuttosto che dai singoli e sporadici eventi grandiosi: per dirla con le parole di Fernand Braudel, «La science sociale a presque horreur de l'événement. Non sans raison: le temps court est la plus capricieuse, la plus trompeuse des durées»! (FERNAND BRAUDEL, *Positions de l'histoire en 1950*, in: *Écrits sur l'histoire*, Paris, Flammarion, 1969, p. 46).



Donne al bucato mentre lavano in un ruscello di Giovanni Battista Tiepolo (Venezia, Accademia - Foto Alinari)

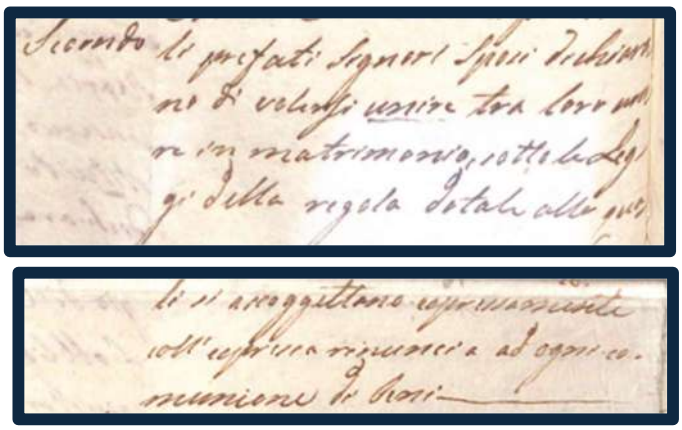


Capitoli matrimoniali stipulati a Moncalvo il 16 dicembre 1562 tra Antonio Giovanni Pietro Paroli di Moncalvo e Maria Caterina Ferrero, figlia di Giacomo Filippo Ferrero, signore di Cocconato, Montiglio, Passerano, Marmorito, Tonengo, Scandeluzza, Vezzolano, Albugnano, Robella, Cortazzone, Cerreto, Castelnuovo Don Bosco, Mombello, Piea, Cortandone, Berzano, Moransengo, Cinzano, Aramengo, Valfenera, Cellarengo, Isolabella, Pralormo, Cambiano, Riva presso Chieri, Baldissero Torinese, Pecetto Torinese, Revigliasco, Andezeno,

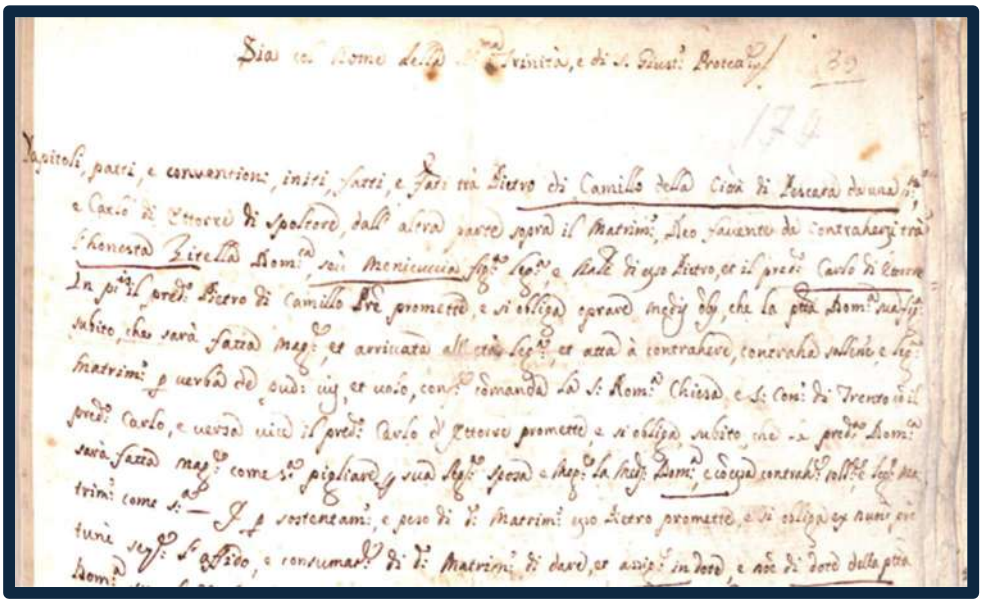
Pannello n. 1 bis: Il matrimonio come contratto e strumento di alleanze familiari.



Scena di famiglia contadina in un dipinto di Giovanni Battista Todeschini, Venezia, Accademia - Fot. Alinari
(ripr.: *L'Italia nel Seicento e nel Settecento. Società e costume*, a cura di FRANCO VALSECCHI [Collana Società e Costume, vol. VI], Torino, UTET, 1967, p. 798).



Excerptum di capitoli matrimoniali redatti a Moscufo il 14 dicembre 1842 dal notaio Giovanni Pietropaoli di Eusanio di Moscufo (AsPe, *Fondo notarile*, b. 151, vol. 2, ff. 30*r*-34*v*, partic. ff. 30*v*-31*r*): «Nel 1804 sulle spinte della disciplina giuridica dettata dal codice civile francese, nel Regno di Napoli inizierà ad affermarsi il sistema della "comunione dei beni" con il progressivo e lento abbandono del sistema dotale e poi, quindi, dei capitoli matrimoniali» (Vincenzo D'Aurelio, *Dote, matrimonio e famiglia. Approfondimenti a margine di una carta dotale uggianese di fine '700*, Napoli, Grafica Elettronica, 2010 (disponibile on line all'url: < https://culturasalentina.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/05/dotematrimoniofamiglia1.pdf>, p.41).



Incipit di capitoli matrimoniali (Chieti, 10 di settembre 1670, not. *Dominicus Juphicius Theatinus*), allegati in un *instrumentum* rogato a Chieti il 15 dicembre 1678 dal notaio Orazio Antonio Fiore di Pianella (AsPe, *Fondo notarile*, b. 270, vol. 10, ff. 173*v*-176*r*, partic. f. 174*r*), nei quali un padre (Pietro di Camillo di Pescara) decide anzitempo (e presumibilmente senza avere consultato l'interessata) che «Domenica, sua figlia, subito che sarà fatta maggiore et arrivata all'età legitima et atta à contrahere, contraha sollenne e legitimo matrimonio *per verba de prȩsenti ¸vis et volo¸*, conforme commanda la Santa Romana Chiesa e Sacro Concilio di Trento».

***

Come è stato ben illustrato, *passim*, in un contributo tanto scorrevole quanto completo e sistematico di Vincenzo D'Aurelio sul tema del matrimonio e della costituzione delle doti [298], **l'istituto matrimoniale, in età moderna** – al di là delle connotazioni religiose e dottrinali assunte dal medesimo per opera dei dettami controriformistici del Concilio di Trento (1545-1563) –, **fu riguardato principalmente alla stregua di uno strumento utile a sancire alleanze familiari: mancavano, infatti, le condizioni per l'affermazione del "matrimonio d'amore"** che la storiografia tende a individuare nell'industrializzazione dell'Europa e nel connesso fenomeno dell'inurbamento della popolazione, i quali permisero una maggiore libertà di costumi, intaccando e svecchiando su più fronti la rigidità dei modelli tradizionali.

[298] VINCENZO D'AURELIO, *Dote, matrimonio e famiglia. Approfondimenti a margine di una carta dotale uggianese di fine '700*, Napoli, Grafica Elettronica, 2010 (disponibile on line all'url: < https://culturasalentina.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/05/dotematrimoniofamiglia1.pdf>).

Il sistema dotale, portato fondamentale ed emblematico di tale assetto socio-culturale, **resse, pressoché continuativamente [299], dall'epoca giustinianea fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975 (l. 19 maggio 1975, n. 151) e ne fu un corollario quella forma di contrattualizzazione degli sponsali che va sotto il nome di "capitoli matrimoniali", ossia veri e propri accordi "redatti per capi", tra le famiglie implicate**. [300] Più in particolare, **tale tipo di consenso era ritenuto possibile** ***per verba de futuro*** **anche con riguardo a giovani ancora impuberi (intorno ai 7 anni d'età), mentre un matrimonio** ***per verba de praesenti*** **presupponeva l'età minima di 14 anni per l'uomo e di 12 per la donna** [301].

Secondo una statistica (ricordata, *e. g.*, da Alfredo Rossi in un suo studio su Ceppaloni [302]), **intorno al Seicento, nel Regno di Napoli l'ammontare delle doti oscillava tra punte di 300-600 ducati per le famiglie più abbienti e valori di picco fino a soli 6 ducati per quelle più disagiate, con una media generale attestantesi sui 40-100 ducati**. **Esse erano costituite per lo più dai padri**, muniti di patria potestà, **talora dai fratelli** (eventualmente in ottemperanza a precise disposizioni testamentarie) **e più raramente dalle madri**, in tal caso, quasi sempre, in quanto divenute vedove [303]: erano, infatti, proprio le vedove (non più subordinate alla potestà paterna o maritale), quando non assoggettate al "mundio" [304] esercitato dai fratelli, la categoria di donne socialmente più importante e influente [305].

---

[299] Più precisamente, si annoverano, storicamente, temporanee fasi di declino dell'istituto per influsso del diritto longobardo (VII secolo), in età comunale (XI-XII secolo) e con la formulazione napoleonica del codice civile (XIX secolo *in.*).

[300] Vincenzo D'Aurelio (cit., p. 40) ne rintraccia l'origine nell'editto del 1332 «*Statutum contra Neapolitanos maleficos rapientes virgines sub colore matrimonii*» del re Roberto d'Angiò il Saggio (1277-1343).

[301] Vd. il *Glossario dei termini desueti riscontrati negli atti matrimoniali di Archivio* a cura di GIULIO MASTRANGELO in "MATHERA", II (2018), 5, 21 settembre, pubblicato on line all'url <https://www.rivistamathera.it/wp-content/uploads/2019/09/Mathera-5-rivista-completa-min.pdf>, p. 32.

[302] ALFREDO ROSSI, *Ceppaloni. Storia e società di un paese del Regno di Napoli*, Pro Loco Ceppaloni, 2011, p. 302.

[303] Vd. Vincenzo D'Aurelio, cit., p. 53. Un interessante esempio di dote costituita dai fratelli della sposa in base alle volontà testamentarie del padre si legge in un atto rogato a Vicoli il 9 aprile 1769 dal notaio Giovanni Antonio Silvestri di Brittoli (AsPe, *Fondo notarile*, b. 5, vol. 2, ff. 8*r*-12*v*: «Capitoli matrimoniali delle sorelle Eurania e Domenica de Laurentiis di Vicoli»).

[304] Una forma di tutela riservata al genere femminile, retaggio consuetudinario del diritto longobardo, progressivamente scalzata nel corso del tempo dall'opposto concetto del "*vivere iure romano*" (vd., *e. g.*, VINCENZO NAYMO, *Donne e notai: la presenza e il ruolo femminile negli atti notarili del Regno di Napoli in età moderna*, in: ANGELA CARBONE, *Scritti in onore di Giovanna Da Molin. Popolazione, famiglia e società in Età moderna* (2tt.), II, Bari, Cacucci, 2017, pp. 447-474).

[* Induce, peraltro, a riflettere, a questo proposito, la circostanza che l'emancipazione femminile, in tema di stipule negoziali (e non solo …!), sia stata storicamente una conquista soggetta a ripensamenti e involuzioni, come ben mostra il caso del "codice Pisanelli", promulgato con regio decreto del 25 giugno 1865, sul modello del codice sabaudo (1837) e del Codice napoleonico (1804), che introdusse, dopo l'Unità, l'istituto dell'autorizzazione maritale, poi finalmente abolito con la legge 17 luglio 1919 sulla capacità giuridica della donna, nota come legge Sacchi.]

[305] È sintomatico, in tal senso, il caso della vedova Maria Anecchini, figlia di Piermarino, che, risposandosi con il soldato spagnolo Giovanni Cobos de Mides, dopo la morte di Giovanni Battista di Siro (con il consenso di un fratello-mundualdo citato solo di sfuggita alla fine del documento), non solo lo provvede di ingenti risorse economiche, ma ne suggella la naturalizzazione (AsPe, *Fondo notarile*, b. 268, vol. 1, ff. 62*r*-64*r* [Ludovico di Berardino - Pescara, 1649 dicembre 6]).

Le assegnazioni dotali consistevano, solitamente, in denaro contante, beni mobili (quali biancheria per la casa e per la persona, stoviglie, utensili, arredi, vesti e gioielli) e animali (solo in casi sporadici anche in beni immobili), stimati, secondo un'antica consuetudine, da due persone esperte, scelte, rispettivamente, dalle due parti. Erano integrate spesso con una piccola quota di donativi non stimati, beni parafernali e "apporti maritali" (ricordati nei protocolli notarili, di volta in volta, con diversa nomenclatura e con sfumature di significato variabili, nei termini di "antefatto", "dotario", "contraddote", *"augmentum dotis"* e simili) e non solo valevano *"ad sustinenda onera matrimonii"* e quindi a regolamentare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, ma determinavano implicazioni e ricadute di portata più generale sulle loro stesse famiglie di provenienza.

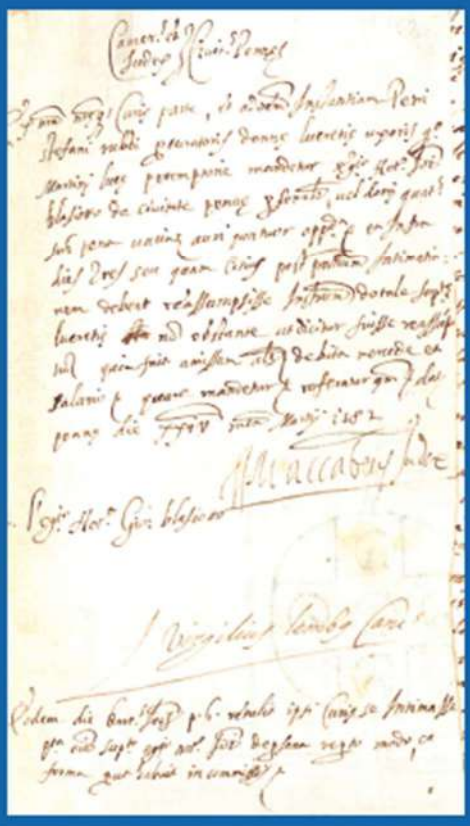


Costumi dell'Italia meridionale in un'incisione settecentesca - Fot. Guido, Lecce



Piatto Napoli – Manifattura Paulard Frad – Costumi di Civitavecchia – XVIII secolo

La clausola onnipresente relativa al *casus dissoluti matrimonii absque filiis* (*quod Deus avertat!*) e agli altri possibili *eventus et casus restitutionis dotis* imponeva ai mariti di non decurtare la dote stessa e ad assicurarne la custodia (anche garantendo la propria futura solvibilità tramite l'imposizione di un'ipoteca sui beni personali). Inoltre diverse altre *conventiones* potevano essere stipulate tra i singoli soggetti a vario titolo coinvolti in questo genere di transazioni: potevano darsi penalizzazioni a carico del novello sposo da parte dei parenti acquisiti (quali dilazioni del pagamento e rateizzazioni) , o a danno della novella sposa da parte dei consanguinei (quali l'imposizione di rinunce "tombali" – forse anche estorte con l'inganno – a qualsiasi pretesa ereditaria) , potevano concordarsi oneri da adempiere a pena di revoca di certi benefici concessi (quali la concessione in usufrutto di abitazioni o la convivenza) e, nei casi più estremi, potevano intervenire dei ripensamenti, anche forieri di contenzioso giudiziario.



CROCI E DELIZIE DEL MECCANISMO DOTALE

Camerarius et iudex civitatis Pennę etc.

Ex nostra nostreque Curię parte, et ad omnem instantiam Petri Stefani Rubei, procuratoris donnę Lucretię, uxoris quondam Martini Lucę, peremptorie mandetur egregio notario Joanni Blasiotto, de civitate Pennę, personaliter vel communiter, quatenus, sub pena unciarum auri quatuor apponenda etc. et intra dies tres seu quam citius post presentium intimationem debeat reassumpsisse instrumentum dotale supradictę Lucretię, non obstante ut dicitur fuisse reassumptum, quia fuit amissum, alias debita mercede et salario etc., quare mandetur etc., referatur, quoad etc. Datum Pennę, die XXIV mensis Martii 1582.

V. Maccabeus

iudex

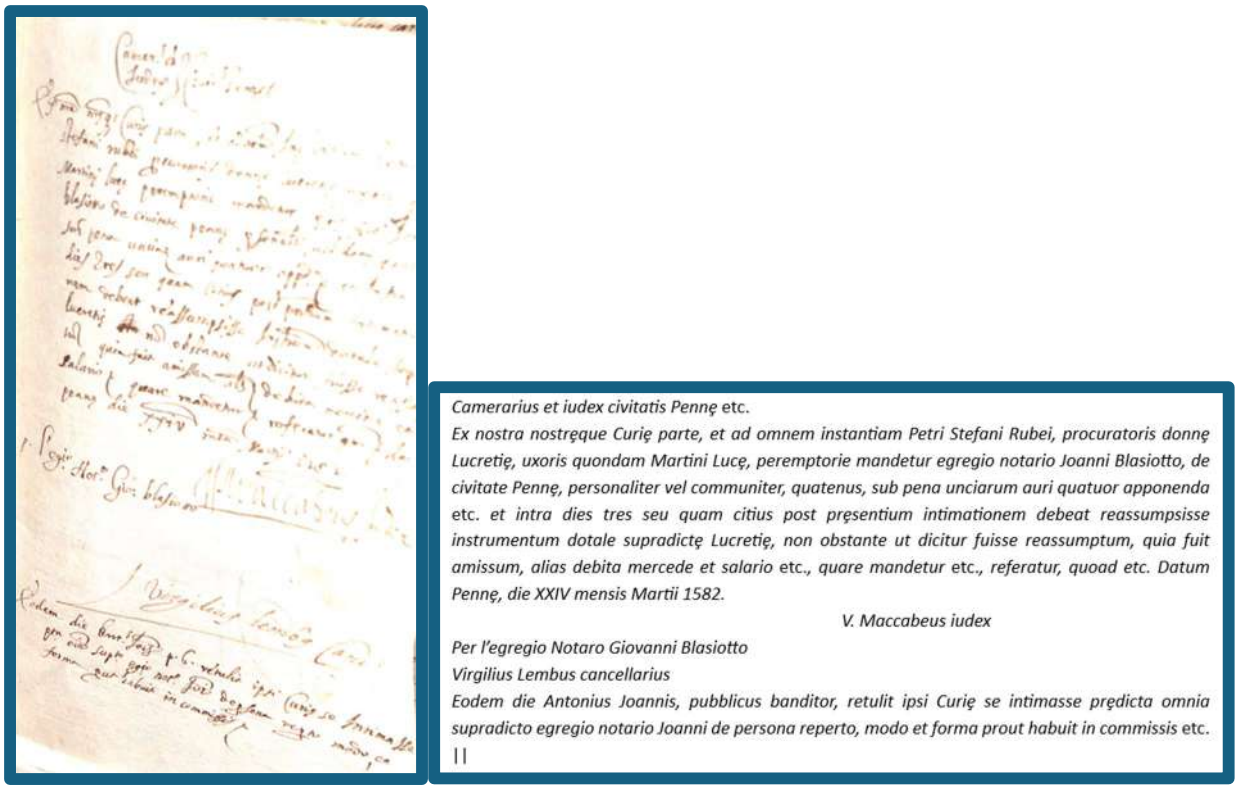
Per l'egregio Notaro Giovanni Blasiotto

Virgilius Lembus cancellarius

Eodem die Antonius Joannis, pubblicus banditor, retulit ipsi Curię se intimasse predicta omnia supradicto egregio notario Joanni de persona reperto, modo et forma prout habuit in commissis etc. ||

<< Mandato camerale inserto posteriormente all'«*assignatio dotis pro Lucretia, uxore Martini Lucę Nardi Georgii*» rogata il 23 novembre 1559, da Giovanni Blasiotti di Penne (AsPe, *Fondo notarile*, b. 155, vol. 2, ff. 32v-34v, partic. f. 32 *bis r*) - Penne, 24 marzo 1582.

Pannello n. 1 ter: Croci e delizie del meccanismo dotale.



Camerarius et iudex civitatis Pennę etc.
Ex nostra nostręque Curię parte, et ad omnem instantiam Petri Stefani Rubei, procuratoris donnę Lucretię, uxoris quondam Martini Lucę, peremptorie mandetur egregio notario Joanni Blasiotto, de civitate Pennę, personaliter vel communiter, quatenus, sub pena unciarum auri quatuor apponenda etc. *et intra dies tres seu quam citius post presentium intimationem debeat reassumpsisse instrumentum dotale supradictę Lucretię, non obstante ut dicitur fuisse reassumptum, quia fuit amissum, alias debita mercede et salario* etc., *quare mandetur* etc., *referatur, quoad etc. Datum Pennę, die XXIV mensis Martii 1582.*

V. Maccabeus iudex

Per l'egregio Notaro Giovanni Blasiotto
Virgilius Lembus cancellarius
Eodem die Antonius Joannis, pubblicus banditor, retulit ipsi Curię se intimasse prędicta omnia supradicto egregio notario Joanni de persona reperto, modo et forma prout habuit in commissis etc.
||

Mandato camerale inserto posteriormente all'«*assignatio dotis pro Lucretia, uxore Martini Lucę Nardi Georgii*» rogata il 25 novembre 1559, da Giovanni Blasiotti di Penne (AsPe, *Fondo notarile*, b. 155, vol. 2, ff. 52*v*-54*v*, partic. f. 52 bis *r*) - Penne, 24 marzo 1582.



Costumi dell'Italia meridionale in un'incisione settecentesca - Fot. Guido, Lecce

(ripr.: *L'Italia nel Seicento e nel Settecento. Società e costume*, a cura di FRANCO VALSECCHI [Collana Società e Costume, vol. VI], Torino, UTET, 1967, p. 776).

***

Le assegnazioni dotali – consistenti, solitamente, in denaro contante, beni mobili (quali biancheria per la casa e per la persona, stoviglie, utensili, arredi, vesti e gioielli) e animali (solo in casi sporadici anche in beni immobili [306]), stimati, secondo un'antica consuetudine, da due persone esperte, scelte, rispettivamente, dalle due parti, nonché integrate spesso con una piccola quota di donativi non stimati, beni parafernali e "apporti maritali" (ricordati nei protocolli notarili, di volta in volta, con diversa nomenclatura e con sfumature di significato variabili, nei termini di "antefatto", "dotario", "contraddote", "*augmentum dotis*" e simili [307]) – **non solo valevano** (come da formulario ricorrente nei medesimi protocolli) **"*ad sustinenda onera matrimonii*" e quindi a regolamentare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, ma determinavano implicazioni e ricadute di portata più generale sulle loro stesse famiglie di provenienza**.

Al netto, infatti, della clausola onnipresente relativa al "*casus dissoluti matrimonii absque filiis (quod Deus avertat!)*" e agli altri possibili "*eventus et casus restitutionis dotis*", a fronte dei quali i mariti erano tenuti a non decurtare la dote stessa e ad assicurarne la custodia (anche garantendo la propria futura solvibilità tramite l'imposizione di un'ipoteca sui beni personali)**, molteplici erano le "*conventiones*" che potevano essere stipulate tra i singoli soggetti a vario titolo coinvolti in questo genere di transazioni**: potevano darsi penalizzazioni a carico del novello sposo da parte dei parenti acquisiti (quali dilazioni del pagamento e rateizzazioni) [308], o a danno della novella sposa da parte dei

---

[306] Vd. DENISE BEZZINA, *Dote, antefatto, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII*, in: *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*, a cura di PAOLA GUGLIELMOTTI, pp. 69-136 (< http://www.rmoa.unina.it/5467/1/III%20Bezzina%20Doti.pdf >), partic. p. 98: «le occasioni rilevabili in cui la dote viene corrisposta in proprietà immobili sono in realtà scarse, soprattutto perché tali beni sono considerati una parte imprescindibile del patrimonio di famiglia e, come tali, devono essere passati direttamente agli eredi».

[307] Si tratta di una serie di istituti tendenzialmente riconducibili alla "*donatio propter nuptias*" romana e al "morgengab" di matrice longobarda, ma rispondenti a nuove istanze di riorganizzazione familiare e sociale, delineatesi a partire dal tardo Medioevo in modo similare in tutto il contesto europeo (e che contemplarono, tra l'altro, l'evento non marginale dell'abolizione della "*tercia*", istituto di derivazione franca, con conseguente ridimensionamento del patrimonio e del ruolo sociale femminili). Vd., *e. g.*, ROBERTA BRACCIA, *"Uxor gaudet de morte mariti": la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali*, in "Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova", XXX (2000-2001), pp. 76-128, consultabile anche on line all'url http://www.rmoa.unina.it/266/1/RM-Braccia-Uxor.pdf.

[308] Vd. DENISE BEZZINA, cit., partic. p. 99: «**la dote è un debito che spesso viene rateizzato**: non sempre, infatti, la somma è saldata al momento della stipula dell'accordo dotale», bensì vigeva la «consolidata prassi di rateizzare la dote o di rilasciare una dichiarazione di debito subito dopo la stipula del contratto». **Addirittura** è stato anche osservato come, specie in certi contesti, «***i*l valore delle doti in realtà non sempre risponde alla dotazione, soprattutto quando sono in gioco assegnazioni di beni di grande ammontare**. Vari autori di memorie ricordano che ciò che viene ufficialmente pattuito non verrà consegnato: non sono pochi i mercanti toscani che nei loro diari scrivono che l'accordo sottoscritto per la dote delle figlie non avrà alcun seguito reale e che loro non intendono assolutamente rispettare i patti. **C'è una componente di valore simbolico nelle doti che rispecchia l'onore della famiglia della sposa, ma nello stesso tempo dello sposo**. Più che essere la dote il prezzo della sposa sembra essere il prezzo dello sposo […]» (PAOLA LANARO, *La restituzione della dote. Il gioco*

consanguinei (quali l'imposizione di rinunce "tombali" – forse anche estorte con l'inganno – a qualsiasi pretesa ereditaria) [309], potevano concordarsi oneri da adempiere a pena di revoca di certi beneficî concessi (quali la concessione in usufrutto di abitazioni o la convivenza) [310] e, nei casi più estremi, potevano intervenire dei ripensamenti, anche forieri di contenzioso giudiziario [311].



Piatto Napoli – Manifattura
Paulard Prad – Costumi di
Civitavecchia – XVIII secolo

ambiguo della stima tra beni mobili e beni immobili (Venezia tra Cinque e Settecento), in QUADERNI STORICI, vol. 3, pp. 753-778 (on line all'url: <https://core.ac.uk/reader/53166780>), partic. p. 760).

[309] È sintomatica, in tal senso, la «Dichiarazione e protesta del Signor Maurizio Fraticelli della Torre de Passeri intorno a capitoli matrimoniali formati dal Magnifico Nicola Fraticelli, suo Figlio», oggetto di un atto stilato dal notaio Giovanni Andrea de Martinis *terrę Castilionis ad Piscariam* a Torre de' Passeri il 19 marzo 1789 (AsPe, *Fondo notarile*, b. 8, vol. 2, ff. 110*r*-112*v*).

[310] Si veda, per esempio, la coabitazione con la coppia della figlia di primo letto della sposa, prospettata come condizione inderogabile in un documento vergato da Antonio De Dominicis di Civitaquana a Pianella il 24 marzo 1672 (AsPe, *Fondo notarile*, b. 57, vol. 5, ff. 67*r*-70*r*), o della madre della sposa stessa, prevista in uno strumento rogato da Giovanni Antonio Silvestri di Brittoli a Carpineto il 13 novembre 1771 (AsPe, *Fondo notarile*, b. 5, vol. 1, ff. 33*r*-35*v*), o, infine, il mantenimento di entrambi i genitori della nubenda nei «Capitoli matrimoniali e donazione *inter vivos* tra Francesco Amicangioli del Peschio Sansonesco e Cherubino Buccilli di questa terra di Castiglione della Pescara» stilati da Giovanni Andrea de Martinis di Castiglione *ad Piscariam* in tale località il 6 agosto 1784 (AsPe, *Fondo notarile*, b. 8, vol. 1, ff. 116*r*-119*v*).

[311] Un esempio interessante di mera correzione di quanto pattuito in passato senza le debite accortezze di rito è rappresentato da un atto rogato da Vincenzo Felice Garzia di Civitella Casanova in detto territorio il 29 ottobre 1778 (AsPe, *Fondo notarile*, b. 58, vol. 3, ff. 44*v*-53*v*) a rettifica di un analogo strumento notarile, redatto a Brittoli da Gian Antonio Silvestri il 28 giugno 1778. Sembrerebbe fare, invece, pensare ai primordi di una lite – nell'ambito, molto critico e spinoso, della rivendicazione del maturato diritto al riottenimento della dote – il mandato camerariale, ottenuto, a distanza di tempo (Penne, 24 marzo 1582) dal fratello e procuratore della sposa di turno, ormai vedova, per la riscrittura di un atto smarrito attestante i rispettivi diritti delle due famiglie imparentatesi, redatto in origine, il 25 novembre 1559, da Giovanni Blasiotti di Penne (AsPe, *Fondo notarile*, b. 155, vol. 2, ff. 52*v*-54*v* e 52 bis *rv*).

Idealizzate nella letteratura d'ispirazione cortese, neglette e disprezzate in quella d'impronta misogina, chi erano, come vivevano, cosa provavano, in realtà, queste donne, angeli dei focolari? Come è stato detto, con potente sintesi, da Elisabetta Rasy: le loro voci non le udiamo se non «o come rumore di fondo, dietro e attraverso i discorsi degli uomini, o come canti, o gridi, isolati».

La loro vita trascorreva tra «tutti i fatti della masserizia di casa, cioè il pane, lavare il cappone, e abburattare e cuocere e far bucato e fare il letto e filare, e tessere borse francesche o ricamare seta con ago, e tagliare panni lini e lani, e rimpedulare le calze e tutte simili cose [...]» (Paolo di messer Pace da Certaldo, *Libro di buoni costumi*, Biblioteca Riccardiana, ms. XIV sec).

Probabilmente del tutto ignare e inconsapevoli dei diritti loro non riconosciuti (salvo poche isolate eccezioni e tenendo, comunque, conto delle debite distinzioni tra ceti sociali differenti), in un contesto in cui le battaglie per la parità e l'emancipazione erano anacronistiche e impensabili, erano, purtuttavia, **depositarie di tradizioni ataviche e saperi popolari.** Questi ultimi, al pari di tanti suggestivi manufatti che adornavano il loro corredo, ora «tendono anchessi a scomparire come tante altre cose belle», balenando solo occasionalmente a sprazzi dalla memoria dei nostri nonni, ultima flebile testimonianza di un *modus vivendi* semplice e sereno, in armoniosa sintonia con la natura, che è oggi in via di estinzione, in forza del ritmo dirompente e inarrestabile del progresso. **Lasciamo che siano proprio loro ad aiutarci a interpretare questo oscuro "rumore di fondo"** attraverso l'estrapolazione di alcune interviste e racconti che porremo in sinossi con le nostre scritture notarili.

Eccone un assaggio, tratto dal libro *Ri-pensare la cultura formativa dell'ambiente. Orizzonti progettuali di pedagogia e di didattica narrativo/ermeneutiche. Gli antichi mestieri del Parco "Gran Sasso-Laga"*, a cura di Antonio Valleriani, Colledara (Teramo), Andromeda, 1999, p. 354:

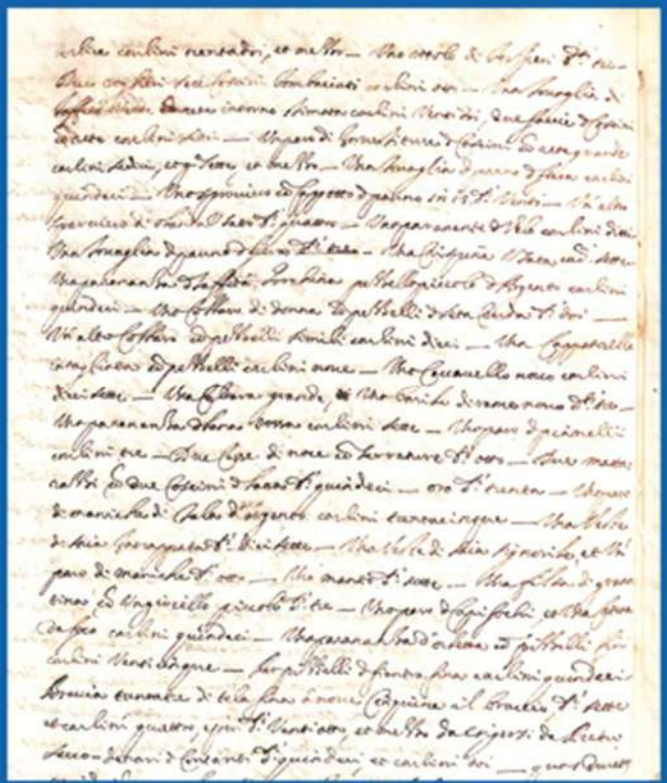




Scene di vita contadina del secolo XVIII. Incisioni di Giuseppe Maria Crespi in *L'Italia nel Seicento e nel Settecento. Società e costume*, a cura di Franco Valsecchi, Collana Società e Costume, vol. VI, Torino, UTET, 1967

«Mia nonna andava a lavare i panni nel lavatoio pubblico. (Valeria)
L'acqua si andava a prendere alla fontana con le conche, mentre i panni si lavavano nel fiume. Le donne indossavano delle gonne lunghe e rattoppate, andavano a piedi scalzi, soltanto i ricchi avevano le scarpe. (Giuseppe)
Nel paese, dove mio nonno abitava da ragazzo, le case erano costruite con sassi dagli abitanti. Questi indossavano sempre gli stessi vestiti, a volte anche strappati, solo la domenica indossavano il vestito nero con la giacca per andare in chiesa. Mangiavano prodotti che coltivavano in campagna, non compravano nulla. In casa si riscaldavano solo con il fuoco. Le case erano illuminate da un lume a petrolio e la sera, quando andavano a dormire, in camera portavano la candela di cera. La mattina presto, prima di andare a scuola, i bambini dovevano andare a pascolare le pecore, mentre la sera, prima di cenare e di fare i compiti, dovevano andare a pascolare le mucche. (Danilo)
L'istruzione era scarsa e si andava a scuola fino alla terza elementare. Le cartelle erano di cartone o di stoffa. (Silvia)
Mia nonna mi raccontava che le case, molto umide, erano costruite in pietra e d'inverno molti soffrivano il freddo. (Serena)».

QUELLO CHE GLI ARREDI (NON) DICONO



Dettaglio del ricco elenco di beni afferenti al corredo dotale della vedova Maria Acocchini, figlia di Pietrantino, vedova di Giovanni Battista di Vito, rispettivamente con il soldato spagnolo Giovanni Cobos de Molins:

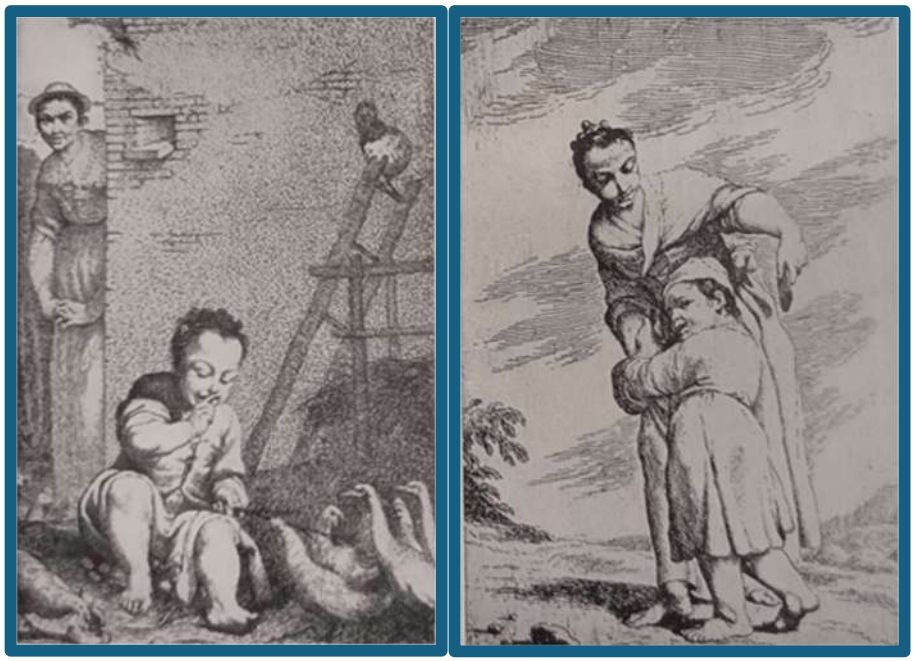
«[...] terliere cuchini trentadoi e mezzo, uno rotolo di tersori ducati tre, due voglieri seu coscini bordeschati cuchini otto, una tovaglia di taffetà verde con rete intorno ottavata cuchini ventidoi, due fascie di coscini con rete cuchini sedici, un paro di tovaglioni di coscini con rete grande cuchini sedici et grana sette et mezzo, una tovaglia di paruno di fiena cuchini quindici, uno sproviero con cappotto di paruno in 13 ducati venti; unaltro sprovviero di olanda di seta ducati quattro, una paranante di velo cuchini dieci, una tovaglia di paruno di fiena ducati tre, una crispina di seta cuchini sette. Una paranante di taffetà turchina, pennello piccolo, d'argento cuchini quindici; uno collaro di ciorma con pennelli di seta crude ducati dei, cristhre collare con pennelli strolli cuchini dieci, una cappa della tringhata con pennelli cuchini nove; uno cucciarello novo cuchini diciottho; una cadara grande, uno barile di rame novo ducati tre; una paranante di lana rossa cuchini sette; uno paro di pianelli cuchini tre; due casse di noce con serrature ducati otto; due matarazzi con due coscini di lana ducati quindici, oro ducati trenta; un paro di maniche di tela dargento cuchini trentacinque; una veste di seta trimpynie ducati diciotto; una veste di seta signorile et urlpero di maniche ducati otto; uno mantio ducati sette; una filza di grenatina con un giarello piccolo ducati tre; uno paro di coperlitchi et una catena da foco cuchini quindici, una paranante d'orletta con pianelli fini cuchini ventidoi; per pianelli di fiastra fine cuchini quindici; bracala forestiere di tela fina a nove dinquina il bracalo ducati sette et cuchini quattro e otto ducati ventisette et mezzo da argent da pretio sono dinari in contanti ducati quindici et cuchini dei [...]».



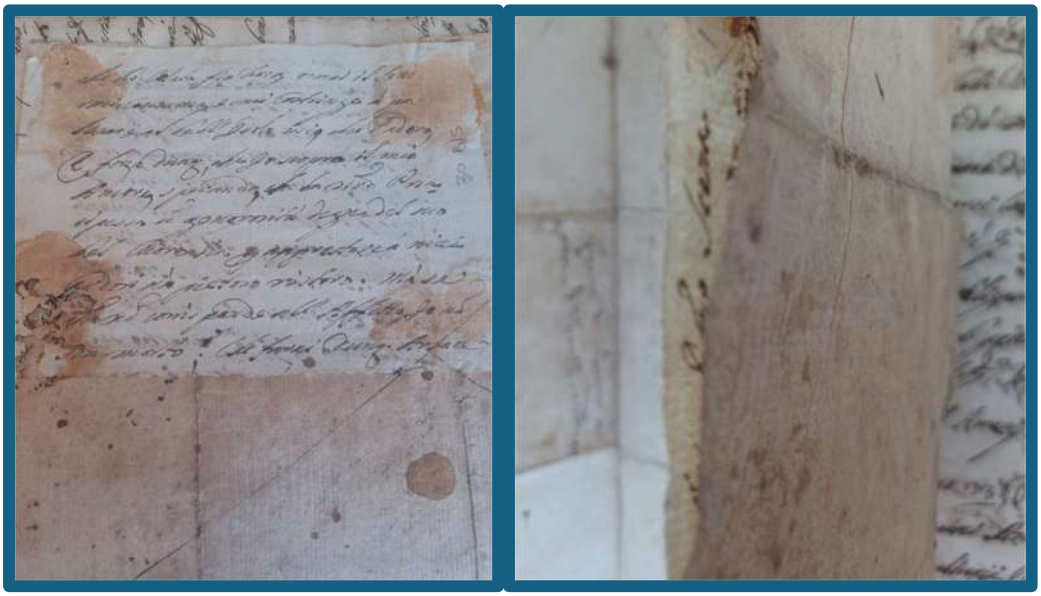
Frontale (frammento) con un busto di un dignitario sconosciuto (nel quale è rappresentata come figura idealizzata e sfuggente una «Principessa» oggetto di un amore tormentato), utilizzato per ornare un foglio licenza, appartenente autografo, del notaio Nicola Spinosa di Spoltore, responsabile della stesura del protocollo notarile in questione, rogato a Spoltore il 10 aprile 1736.

«che lo crista firbora, ormai il seno mi consuma e mi costringe a palesare al bell'idolo mio che l'adoro, e forza dunque che io scopra il mio Amore, sperando che la nostra Principessa con generosità degna del suo bel cuore sia per apprezzare i miei desideri; un pietoso rimiro. Ma se perlò non corrisponde all'affetto io non morirò. Che fanno dunque Amori?» (Atto Uscena V).

Pannello n. 2: Quello che gli arredi (non) dicono.

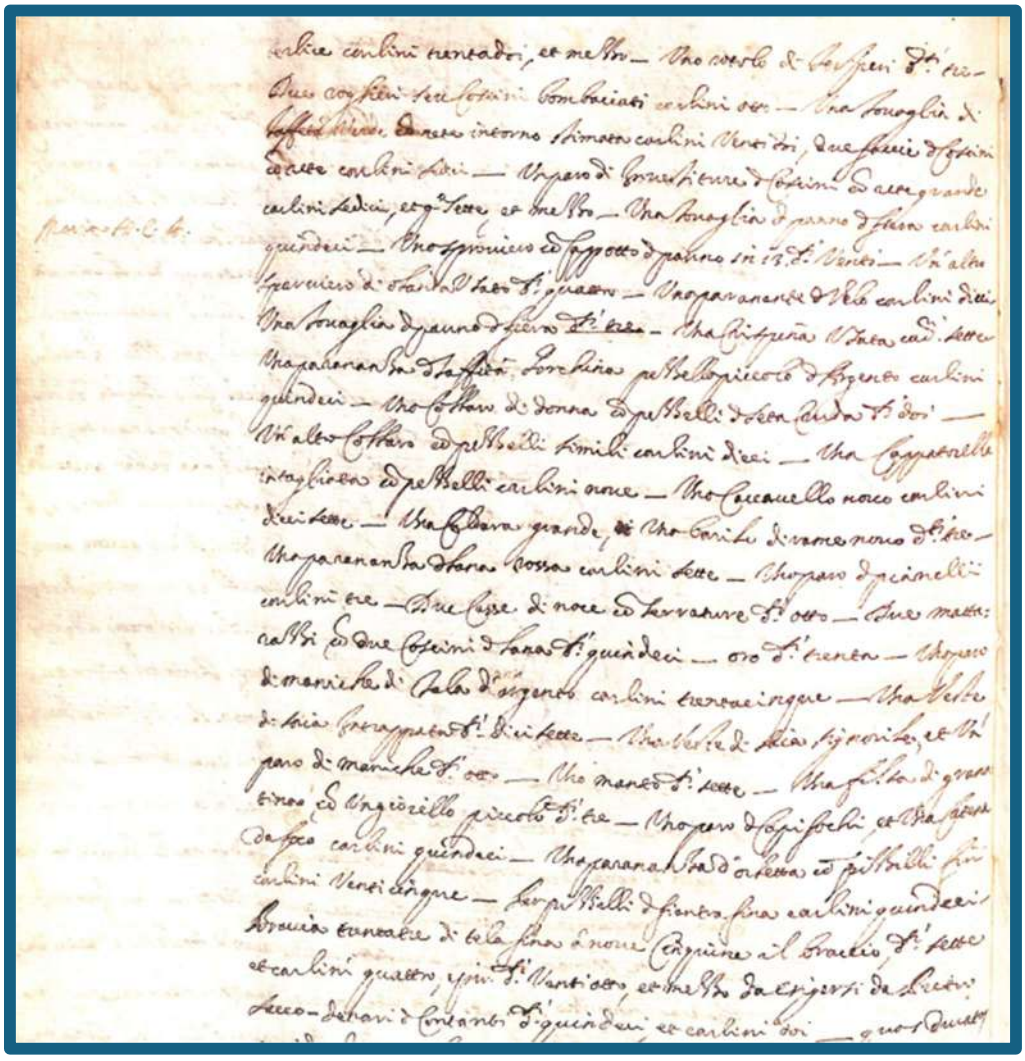


Scene di vita contadina del secolo XVIII. Incisioni di Giuseppe Maria Crespi (ripr.: *L'Italia nel Seicento e nel Settecento. Società e costume*, a cura di FRANCO VALSECCHI [Collana Società e Costume, vol. VI], Torino, UTET, 1967, p. 268).



Frustolo con un brano di un dramma sconosciuto (nel quale è rappresentata come figura idealizzata e sfuggente una «Principessa» oggetto di un amore tormentato), utilizzato per riparare un foglio lacerato, apparentemente autografo, del notaio Nicola Spinosa di Spoltore, responsabile della stesura del protocollo notarile in questione, rogato a Spoltore il 10 aprile 1736 (AsPe, *Fondo notarile*, b. 314, vol. 2, ff. 27*r*-32*r*, partic. f. 31*r*):

«che ho celata finhora, ormai il seno mi consuma e mi costringe a palesare al bell'idolo mio che l'adoro, e forza dunque che io scopra il mio Amore, sperando che la nostra Principessa con generosità degna del suo bel cuore sia per apprestare à miei desideri un pietoso ristoro. Ma se perhò non corrisponde all'affetto io ne son morto. Che farai dunque Amore?» (Atto I, scena V).



Dettaglio del ricco elenco di beni afferenti al corredo dotale della vedova Maria Anecchini, figlia di Piermarino, vedova di Giovanni Battista di Siro, risposatasi con il soldato spagnolo Giovanni Cobos de Mides (AsPe, *Fondo notarile*, Ludovico di Berardino di Pescara, b. 268, vol. 1, ff. 62*r*-64*r*, partic. f. 63*v* [Pescara, 1649 dicembre 6]):

«[…] terlice: carlini trentadoi e mezzo; uno rotolo di terzeri: ducati tre; due roglieri *seu* coscini bombaciati: carlini otto; una tovaglia di taffetà verde con rete intorno stimata carlini ventidoi; due faccie di coscini con rete: carlini sedici; un paro di investiture di coscini con rete grande: carlini sedici et grana sette et mezzo; una tovaglia di panno di fiera: carlini quindeci; uno sproviero con cappotto di panno in 13: ducati

venti; un'altro sparviero di olanda di seta: ducati quattro; una parananteе di velo: carlini dieci; una tovaglia di panno di fiera: ducati tre; una crispina di seta: carlini sette. Una parananza di taffetà torchina, pezzello piccolo, d'argento: carlini quindeci; uno collaro di donna con pezzelli di seta cruda: ducati doi; un'altro collaro con pezzelli simili: carlini dieci; una cappatorella intagliata con pezzelli: carlini nove; uno caccavello novo: carlini diecisette; una caldara grande, uno barile di rame novo: ducati tre; una parananza di lana rossa: carlini sette; uno paro di pianelli: carlini tre; due casse di noce con serrature: ducati otto; due matarazzi con due coscini di lana: ducati quindici; oro: ducati trenta; un paro di maniche di tela d'argento: carlini trentacinque; una veste di saia intrappata: ducati dicisette; una veste di saia signorile et un'paro di maniche: ducati otto; uno manto: ducati sette; una filsa di granatina con un gioiello piccolo: ducati tre; uno paro di coprifochi et una catena da foco: carlini quindeci; una parananza d'orletta con pizzilli fini: carlini venticinque; per pizzilli di fiantra fine: carlini quindeci; braccia trentatre di tela fine a nove cinquine il braccio: ducati sette et carlini quattro e più ducati ventiotto et mezzo da esigersi da pretio secco; denari in contanti: ducati quindeci et carlini doi […]».

***

Idealizzate nella letteratura d'ispirazione cortese, neglette e disprezzate in quella d'impronta misogina, chi erano, come vivevano, cosa provavano, in realtà, **queste donne, angeli dei focolari, delle quali è stato detto**, con potente sintesi, **da Elisabetta Rasy** [312], **che non «udiamo le voci» se non «o come rumore di fondo, dietro e attraverso i discorsi degli uomini, o come canti, o gridi, isolati»?**

La loro vita – le carte dotali ce lo confermano! – **trascorreva tra** «**tutti i fatti della masserizia di casa**, cioè il pane, lavare il cappone, e abburattare e cuocere e far bucato e fare il letto e filare, e tessere borse francesche o ricamare seta con ago, e tagliare panni lini e lani, e rimpedulare le calze e tutte simili cose […]». [313]

Probabilmente del tutto ignare e inconsapevoli (salvo poche isolate eccezioni e tenendo, comunque, conto delle debite distinzioni tra ceti sociali differenti) **dei diritti loro non riconosciuti**, in un contesto in cui le battaglie per la parità e l'emancipazione erano anacronistiche e impensabili, **erano, purtuttavia, depositarie di tradizioni ataviche e saperi popolari, i quali, al pari di tanti suggestivi manufatti che adornavano il loro corredo, ora**

[312] ELISABETTA RASY, *Le donne e la letteratura*, Roma, Editori riuniti, 1984, p. 37.

[313] Estratto del «*Libro di buoni costumi*» tramandato da un manoscritto cartaceo del secolo decimoquarto, mutilo della sezione finale, della Biblioteca Riccardiana di Firenze, vergato da Paolo di messer Pace da Certaldo ed edito nel volume *Fiorenza fior che sempre rinnovella. Quadri e figure di vita Fiorentina* (con prefazione di Isidoro del Lungo e XXII illustrazioni) di GUIDO BIAGI (Firenze, Battistelli, 1925), pp. 41 ss.

«tendono anch'essi a scomparire come tante altre cose belle» [314], **balenando solo occasionalmente a sprazzi dalla memoria dei nostri nonni**, ultima flebile testimonianza di un *modus vivendi* semplice e sereno, in armoniosa sintonia con la natura, che è oggi in via di estinzione, in forza del ritmo dirompente e inarrestabile del progresso.

Lasciamo che siano proprio loro ad aiutarci a interpretare questo oscuro "rumore di fondo" attraverso l'estrapolazione di alcune interviste e racconti che porremo in sinossi con le nostre scritture notarili, certo più antiche e quindi riferibili a situazioni distinte … ma, a ben guardare, non troppo!

Eccone un primo assaggio, tratto dal libro *Ri-pensare la cultura formativa dell'ambiente. Orizzonti progettuali di pedagogia e di didattica narrativo/ermeneutiche. Gli antichi mestieri del Parco "Gran Sasso-Laga"*, a cura di ANTONIO VALLERIANI, Colledara (Teramo), Andromeda, 1999, p. 354:

«*Mia nonna andava a lavare i panni nel lavatoio pubblico.* (Valeria)

L'acqua si andava a prendere alla fontana con le conche, mentre i panni si lavavano nel fiume. Le donne indossavano delle gonne lunghe e rattoppate, andavano a piedi scalzi, soltanto i ricchi avevano le scarpe. (Giuseppe)

Nel paese, dove mio nonno abitava da ragazzo, le case erano costruite con sassi dagli abitanti. Questi indossavano sempre gli stessi vestiti, a volte anche strappati, solo la domenica indossavano il vestito nero con la giacca per andare in chiesa. Mangiavano prodotti che coltivavano in campagna, non compravano nulla. In casa si riscaldavano solo con il fuoco. Le case erano illuminate da un lume a petrolio e la sera, quando andavano a dormire, in camera portavano la candela di cera. La mattina presto, prima di andare a scuola, i bambini dovevano andare a pascolare le pecore, mentre la sera, prima di cenare e di fare i compiti, dovevano andare a pascolare le mucche. (Danilo)

L'istruzione era scarsa e si andava a scuola fino alla terza elementare Le cartelle erano di cartone o di stoffa. (Silvia)

Mia nonna mi raccontava che le case, molto umide, erano costruite in pietra e d'inverno molti soffrivano il freddo. (Serena)».

---

[314] ERMINDO CAMPANA, *Voci d'Abruzzo*, Vasto, Guzzetti, s. d. [1914], p. 131, citato da NICOLA FIORENTINO, *Parole e cose dei nostri avi (Abruzzo meridionale, secc. XVI-XIX). Dizionario*, Teramo, Edigrafital, 2004, p. 51, s. v. «Capofochi, Capofuochi (dial. "capefuòche")»: «"Sono gli alari, sui ferri dei quali si appoggiano la canna per soffiare sul fuoco (*ju sufflature*), la paletta (*la palette*) e le molli (*le tenajje*). Di alari, un tempo, ve n'erano di bellissimi, con campanelle traforate di ottone e con rabeschi svolgentisi ai lati. Ora col diffondersi l'uso delle cucine economiche, tendono anch'essi a scomparire come tante altre cose belle: come le variopinte bisacce e i graziosi tappeti ricamati a mano, come gli ampii seggioloni scolpiti e le caratteristiche casse-panche istoriate che, fino a poco tempo fa, erano il maggior ornamento delle nostre case"».

…E BERTA FILAVA

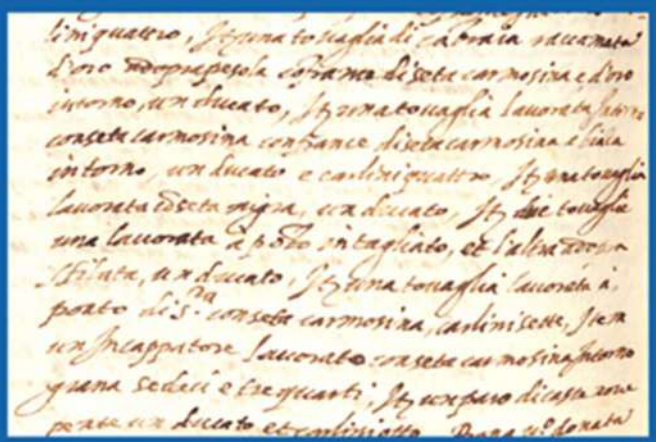


Amalia Sperandio, *Filatura della lana a mulinello*, L'Aquila, 1913-1916 (collezione privata)

«[…] *Quante ore lavoravi al giorno?*
Non c'erano orari. **Si tesseva nei momenti liberi da altri impegni.**
Come illuminavi la stanza?
Con la candela o il lume a petrolio. Quando non si aveva né l'uno né l'altro, si lavorava con la luce del fuoco acceso.
Come ti procuravi ***il lino?***
Lo seminavo.
Dove lo coltivavi?
A Cerchiara, nei campi. Il papà, a novembre, lo seminava e noi donne **a luglio lo raccoglievamo a mano.**
Come avveniva la trasformazione?
A luglio **si raccoglievano le piante, strappandole** dal terreno per poterle utilizzare in tutta la lunghezza. Venivano legate in piccoli mazzi. **Con la "*mazzòtte*" (1) si liberavano i semi**, usati sia per la semina, sia per impacchi medicamentosi. Ripulite dai residui di terra, **venivano portate al fiume**. Lì si scavava una buca, la si riempiva d'acqua e **vi si immergevano i mazzi di lino**, "*lu maillàne*" (2). Passata una settimana, si tiravano fuori e si lasciavano asciugare al sole. Una volta asciugati, **si disponevano dentro "*lu trùcche*"** (3), dove venivano violentemente battuti e schiacciati, **fino a quando non diventavano morbidi per poter essere ulteriormente lavorati nelle "*macène*"** (4). Qui venivano ancora battuti fino all'eliminazione delle scorie più dure. **Con la "*scapicchiati-ure*" (5) si separava "li tùppe"** (la stoppa) dal filo più raffinato: "li tùppe" servivano per tessere sacchi e "*pannùne*" (7) (la stoppa fine era usata per il corredo ed i vestiti). **Entrambi venivano filati con il fuso a la "*chenòcchie*"** (8). Durante la filatura con la mano sinistra si reggeva la "*chenòcchie*" (che conteneva la stoppa) e con le dita della mano destra si torceva il filo. Le dita venivano continuamente bagnate con la saliva. Poiché la bocca facilmente si asciugava, si rimediava a questo inconveniente mangiando spesso delle mele acerbe che stimolavano la salivazione. **Con il filo ottenuto si preparava "*fardète*" (9)** (i fili verticali del tessuto) **che, dopo essere stato avvolto intorno ad un sostegno di legno, "*lu sùbbele*" (10) veniva sistemato sul telaio. Qui con l'uso di una "*trùe*" (11)** (spola) **si formava la trama.**
Quanti tipi di stoffa tessevi?
Lino, cotone e lana.
Tessevi solo per la tua famiglia o anche per gli altri?
Solo per la famiglia. Si tesseva perché era un bisogno. Non c'erano i soldi per poter acquistare dei vestiti o delle stoffe con cui confezionarli. **Tessevo sia il corredo (lenzuola, asciugamani, coperte, ecc.), sia per confezionare gonne, pantaloni e camicie.** […]».
(Antonio Valleriani, cit.)



Incannatura della seta: disegno di Cristoforo Martini detto «il Susone» in *L'Italia nel Seicento e nel Settecento. Società e costume*, a cura di Franco Valsecchi, Collana Società e Costume, vol. VI, Torino, UTET, 1967



Dettaglio della «Nòtula delle donne Laudensi, scorsi spogli notarî Vincenti de Capite urgo»:

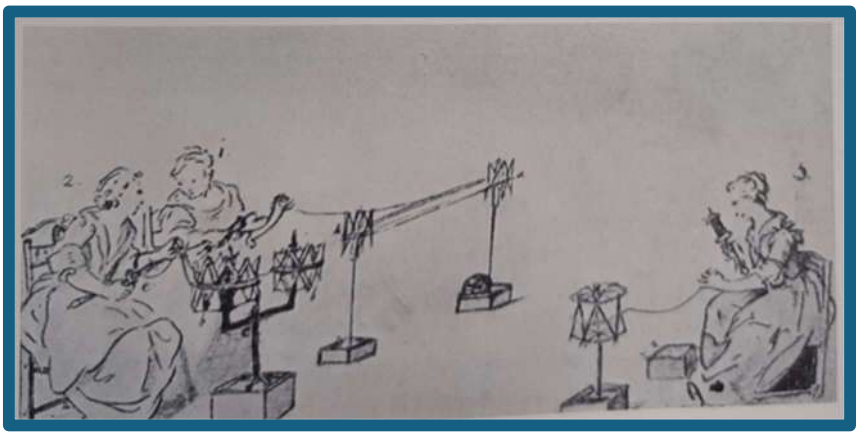
«[…] *item* una tovaglia di Cambrèsia lavorata dove ad opra peocla con franze di seta carmosina e dove intorno, un ducato e cinfini quattro, *item* una tovaglia lavorata con seta nigra, un ducato, *item* due tovaglie una lavorata a portò intagliato, et l'altra opra sfilata, un ducato, *item* una tovaglia lavorata a punto di S. Marco con seta carmosina, cinfini seta; *item* un incappatore lavorato con seta carmosina intorno, grana sedici e tre quarti […]».

(1) ***La mazzòtte***: utensile in legno usato per battere il lino ed estrarne i semi.
(2) ***La maillàne***: mazzo di lino messo a macerare in acqua.
(3) ***La trùche***: attrezzo di legno per battere violentemente il mazzetto di lino ed ammorbidirlo.
(4) ***La macène***: utensile dove il lino veniva ulteriormente raffinato.
(5) ***La scapicchiati-ure***: fase per separare la stoppa dal filo più raffinato.
(6) ***La tùppe***: stoppa, parte meno raffinata del lino, di seconda scelta.
(7) ***Li pannùne***: panno tessuto con la stoppa, usato prevalentemente dai contadini.
(8) ***La chenòcchie***: utensile in legno in cui veniva avvolto il filo più raffinato per essere, poi, ritorto con il fuso.
(9) ***L'ardète***: ordito, cioè i fili verticali del tessuto.
(10) ***La sùbbele***: sostegno di legno.
(11) ***La trùe***: navetta, spola.

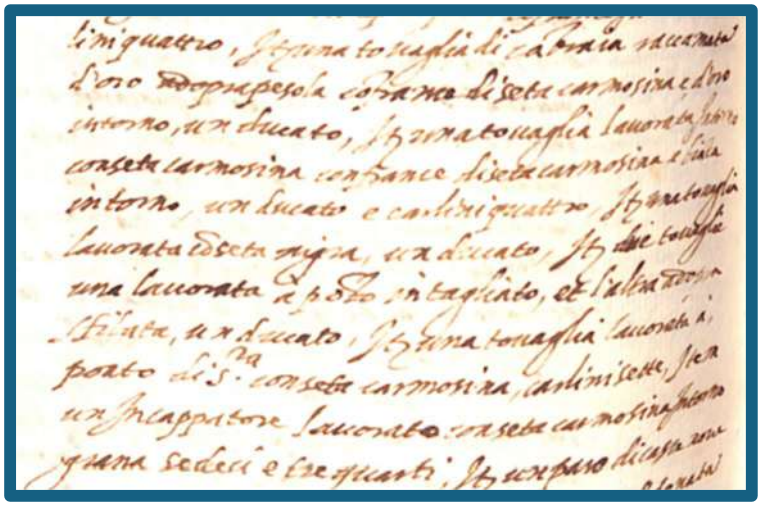
Pannello n. 3: … e Berta filava.



Amalia Sperandio, *Filatura della lana a mulinello*, L'Aquila, 1903-1916 (collezione privata)



Incannatura della seta: disegno di Cristoforo Martini detto «il Sassone»
(ripr.: *L'Italia nel Seicento e nel Settecento. Società e costume*, a cura di FRANCO VALSECCHI [Collana Società e Costume, vol. VI], Torino, UTET, 1967, p. 803).



AsPe, *Fondo notarile*, Giovanni Blasiotti <di Penne>, b. 155, vol. 3, ff. 144*v*-147*r* [Pescara, 1649 dicembre 6], partic. f. 145*v*): Dettaglio della «*Notula dotis donnę Laudonię, uxoris egregii notarii Vincentii de Capite nigro*»:

> «[…] *item* una tovaglia di Cambraia raccamata d'oro ad opra pesola con france di seta carmosina e d'oro intorno, un ducato e carlini quattro; *item* una tovaglia lavorata con seta nigra, un ducato; *item* due tovaglie, una lavorata à ponto intagliato et l'altra ad opra sfilata, un ducato; *item*, una tovaglia lavorata à ponto di sopra con seta carmosina, carlini sette; *item* un incappatore lavorato con seta carmosina intorno, grana sedeci e tre quarti […]».

***

«[…] *Quante ore lavoravi al giorno?*

Non c'erano orari. **Si tesseva nei momenti liberi da altri impegni**.

Come illuminavi la stanza?

Con la candela o il lume a petrolio. Quando non si aveva né l'uno né l'altro, si lavorava con la luce del fuoco acceso.

*Come ti procuravi **il lino**?*

Lo seminavo.

Dove lo coltivavi?

A Cerchiara, nei campi. Il papà, a novembre, lo seminava e noi donne **a luglio lo raccoglievamo a mano**.

Come avveniva la trasformazione?

A luglio **si raccoglievano le piante, strappandole** dal terreno per poterle utilizzare in tutta la lunghezza. Venivano legate in piccoli mazzi. **Con la "*mazzòtte*" (1) si liberavano i semi, usati sia per la semina, sia per impacchi medicamentosi**. Ripulite dai residui di terra, **venivano portate al fiume**. Lì si scavava una buca, la si riempiva d'acqua e **vi si immergevano i mazzi di lino, "*lu mallàne*" (2). Passata una settimana, si tiravano fuori e si lasciavano asciugare al sole. Una volta asciugati, si disponevano dentro "*lu trùcche*" (3), dove venivano violentemente battuti e schiacciati, fino a quando non diventavano morbidi per poter essere ulteriormente lavorati nelle "*macène*" (4)**. Qui venivano ancora battuti **fino all'eliminazione delle scorie più dure**. **Con la "*scapicchiatì-ure*" (5) si separava "*li tùppe*" (la stoppa) dal filo più raffinato**: "*li tùppe*" servivano per tessere sacchi e "*pannùne*" (7) (la stoppa fine era usata per il corredo ed i vestiti). **Entrambi venivano filati con il fuso a la "*chenòcchie*" (8)**. Durante la filatura con la mano sinistra si reggeva la "chenòcchie" (che conteneva la stoppa) e con le dita della mano destra si torceva il filo. Le dita venivano continuamente bagnate con la saliva. Poiché la bocca facilmente si asciugava, si rimediava a questo inconveniente mangiando spesso delle mele acerbe che stimolavano la salivazione. **Con il filo ottenuto si preparava "*l'urdète*" (9)** (i fili verticali del tessuto) **che, dopo essere stato avvolto intorno ad un sostegno di legno, "*lu sùbbele*" (10) veniva sistemato sul telaio. Qui con l'uso di una "*trùe*" (11)** (spola) **si formava la trama**.

Quanti tipi di stoffa tessevi?

Lino, cotone e lana.

Tessevi solo per la tua famiglia o anche per gli altri?

Solo per la famiglia. Si tesseva perché era un bisogno. Non c'erano i soldi per poter acquistare dei vestiti o delle stoffe con cui confezionarli. **Tessevo sia il corredo (lenzuola, asciugamani, coperte, ecc.), sia per confezionare gonne, pantaloni e camicie.** […]». [315]

Glossario

(1) *La mazzòtte*: utensile in legno usato per battere il lino ed estrarne i semi.
(2) *Lu mallàne*: mazzo di lino messo a macerare in acqua.
(3) *Lu trùcche*: attrezzo di legno per battere violentemente il mazzetto di lino ed ammorbidirlo.
(4) *La macène*: utensile dove il lino veniva ulteriormente raffinato.
(5) *La scapicchiatì-ure*: fase per separare la stoppa dal filo più raffinato.
(6) *Lu tùppe*: stoppa, parte meno raffinata del lino, di seconda scelta.
(7) *Li pannùne*: panno tessuto con la stoppa, usato prevalentemente dai contadini.
(8) *La chenòcchie*: utensile in legno in cui veniva avvolto il filo più raffinato per essere, poi, ritorto con il fuso.
(9) *L'urdète*: ordito, cioè i fili verticali del tessuto.
(10) *Lu sùbbele*: sostegno di legno.
(11) *La trùe*: navetta, spola.

[315] Intervista a una tessitrice, dal libro *Ri-pensare la cultura formativa dell'ambiente. Orizzonti progettuali di pedagogia e di didattica narrativo/ermeneutiche. Gli antichi mestieri del Parco "Gran Sasso-Laga"*, a cura di ANTONIO VALLERIANI, Colledara (Teramo), Andromeda, 1999, pp. 521-522.



Amalia Spenedio. *Tempera (AQ). Giorno di bucato in riva al fiume Vera*. L'Aquila, 1903-1916 (collezione privata)



Amalia Spenedio. *Famiglia impegnata nello scartocciamento delle pannocchie di mais*. L'Aquila, 1903-1916 (collezione privata)

TRA CUCINA, STALLA E LAVATOI

«[…] ***Quali erano le faccende domestiche della donna durante il giorno?***

Lei: **Andavamo a lavare giù al fiume, dovevamo fare il pane.** Tutto si andava a lavare al fiume, ci si alzava la mattina presto, si preparava il cesto e si andava al fiume. Ci portavamo pure la colazione perché si faceva tardi. Mentre continuavamo a lavare, alcuni panni li facevamo già asciugare e li riportavamo a casa asciutti. Al fiume avevamo preparato dei posti, di solito si andava insieme, 5-6 donne, ma chi arrivava prima si sceglieva il posto più comodo e poi via a seguire. Si lavava in ginocchio sopra una pietra. **Il sapone era fatto in casa, si faceva con il grasso di animali**, si metteva questo grasso in una grande caldaia con la soda, si faceva bollire 3 ore, poi si faceva raffreddare e si tagliava a pezzi. **Prima, quando si sposava una donna, la biancheria era di lino tessuto in casa**. Mamma racconta che prima il lino lo seminava, dopo lo carpiva, lo portava al fiume a lavare … […]».

« La gastronomia.

Quando erano piccoli i miei nonni, era il periodo del dopoguerra; **le industrie alimentari e conserviere non erano ancora sviluppate: perciò ogni famiglia, soprattutto nei piccoli paesi, mangiava ciò che produceva direttamente sia dalla campagna che dall'allevamento del bestiame.**

In campagna si cercava di produrre tutto ciò che era necessario per mangiare: grano, granoturco, patate, tutti i vari tipi di legumi, verdure, sapori, frutta. Dal grano si otteneva la farina con cui si faceva il pane, infatti, quasi ogni famiglia aveva un proprio forno; si impastava la massa per fare "*li tajarille*" (le tagliatelle) e, con l'aggiunta di uova, anche i maccheroni che si tagliavano con un attrezzo chiamato "*chitàrre*".

Con il grano turco si faceva la polenta, la "*pizze*" che si cuoceva sotto la brace ma si ricavava anche un tipo di pane giallo.

Con le patate, oltre a mangiarle bollite, cotte sotto la brace, intere o spaccate con olio e sale o a friggerle, ci si facevano gli gnocchi.

I legumi si potevano mangiare o da soli, "*scucenite*", o con l'aggiunta delle tagliatelle.

Le verdure, alcuni tipi come le bietole, cavoli ecc., venivano cotte, altre mangiate crude, condite con olio, sale e aceto.

La frutta, più che mangiata a completamento del pranzo o della cena, veniva usata come companatico, cioè si mangiava con il pane a colazione o a merenda (pane e uva, pane e mele, pane e fichi ecc.). Molto usati erano i vari tipi di frutta per ricavarne la marmellata.

Per quanto riguarda gli animali, quasi ogni famiglia allevava galline ed altri volatili, poi, pecore, maiale e conigli. Le galline venivano moltiplicate mettendo le uova fecondate, "*ove hallàte*", sotto la chioccia, "*le velòcche*".

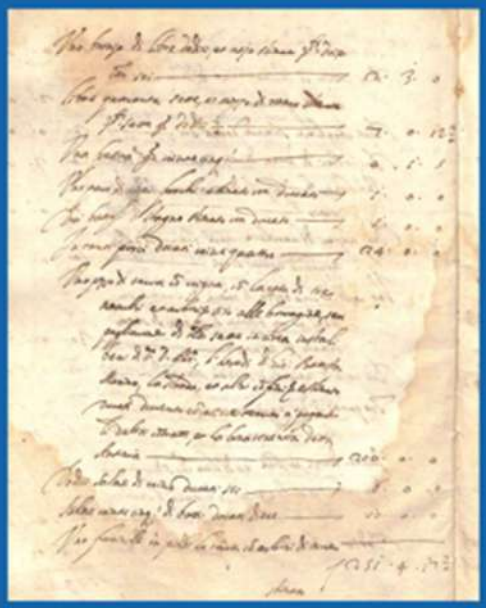
Le uova si mangiavano fritte a colazione o a cena, oppure lesse, "*ove a la còcche*", soprattutto quando uno era malato, intingendo il pane direttamente nell'uovo appena riscaldato; si beveva anche crudo appena fatto dalla gallina, "*fetàte*". Le uova venivano usate per fare spaghetti e dolci.

Del maiale si utilizzava tutto: la pelle, la cotenna, "*la còteche*", che si univa ai fagioli; il lardo depezzato si univa all'olio o si usava al posto di esso per condire varie pietanze, con la sugna si ricavava lo strutto utile per conservare le salsicce e per fare i dolci. La carne veniva mangiata a bistecca o a tocchetti, ma la maggior parte veniva macinata per fare le salsicce. Dal maiale si otteneva il prosciutto, la lonza, la ventricina, la pancetta, ecc. Dalle pecore si ricavava il formaggio, la ricotta e gli agnellini.

Tutto questo era sufficiente al fabbisogno di ogni famiglia senza dover comprare niente, solo il sale.

(Simona)».

(Antonio Valleriani, cit.)



Dettaglio del «*Contractus restitutionis dotis pro domino Antonio Micatio de Cugnolo contra Antoniam Pietrantonium de terra Civitelle Casanove*»:

«[…]uno bronzo di libre dodici, et mezo, stimato ducati dei et cerlini sei

2.3.0

libre quaranta sette, et mezzo di rame, stimate ducati sette, grana dodici 2/4

7.0.12 2/4

una fressora, grana venticinqui

0.1.5

uno paro di capi fuochi, estimato un ducato

1.0.0

dui barigli di stagno, stimato un ducato

1.0.0

in tanti porci, ducati vintiquattro

24.0.0

uno pezzo di terra con vigna, con la casa di tre membri ed arbori ecc., sito alle "Romagne", seu "Pagliarone", di tornola sette incirca, nata li beni di detto don Antonio, l'heredi di Giovan Battista Martino, la strada et altri confini ecc., estimato ducati ducento, con essere tenuto a' pagare li debiti contratti, et la bonamentia detta Antonia

200.0.0

dodici salme di vino, ducati sei

6.0.0

salme vintecinqui di botti, ducati dieci

10.0.0

uno frantle in piedi la terra con arbori di more

—

251.4.17 2/4

[…]».

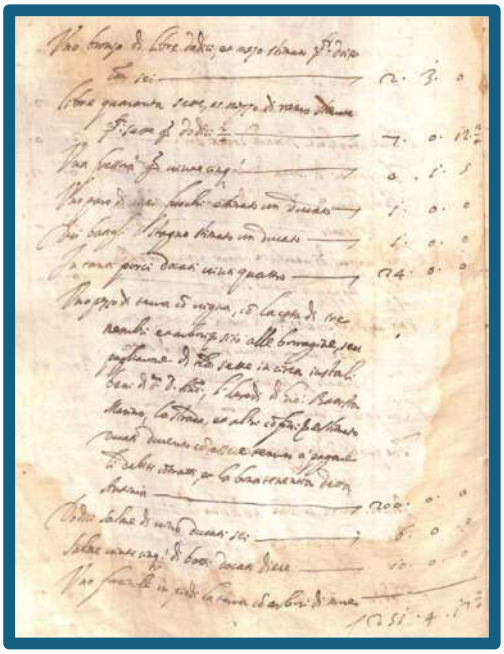
Pannello n. 4: Tra cucina, stalla e lavatoî.



Amalia Sperandio. *Tempera (AQ). Giorno di bucato in riva al fiume Vera.* L'Aquila, 1903-1916 (collezione privata)



Amalia Sperandio. *Famiglia impegnata nello scartocciamento delle pannocchie di mais.* L'Aquila, 1903-1916 (collezione privata)



AsPe, *Fondo notarile*, Tommaso Sciulli di Alanno, b. 1, vol. 7, ff. 19*v*-24*r* [Cugnoli, 1631 dicembre 8], partic. f. 22*v*):

Dettaglio del «*Contractus restitutionis dotis pro domino Antonio Micutio de Cugnolo contra Antoniam Pietrantoniam de terra Civitellę Casanovę* »:

«[…]uno bronzo di libre dodici, et mezo, stimato docati doi et carlini sei — 2. 3. 0
libre quaranta sette, et mezzo di ramo, stimate docati sette, grana dodici $\frac{2}{4}$ — 7. 0. 12 $\frac{2}{4}$
una fressora, grana vintecinqui — 0. 1. 5
uno paro di capi fuochi, estimato un ducato — 1. 0. 0
dui barigli di stagno, stimato un ducato — 1. 0. 0
in tanti porci, docati vintiquattro — 24. 0. 0
uno pezzo di terra con vigna, con la casa di tre membri ed arbori ecc., sito alle "Borragine", *seu* "Pagliarone", di tomola sette incirca, iusta li beni di detto don Antonio, l'heredi di Giovan Battista Marino, la strada et altri confini ecc., estimato ducati ducento, con essere tenuto a' pagare li debiti contratti, et la bonatenentia detta Antonia — 200. 0. 0
dodici salme di vino, ducati sei — 6. 0. 0
salme vintecinqui di botti, docati diece — 10. 0. 0
— 251. 4.17 $\frac{2}{4}$

uno franile in piedi la terra con arbori di more […]».

***

«[…] ***Quali erano le faccende domestiche della donna durante il giorno?***

Lei: **Andavamo a lavare giù al fiume, dovevamo fare il pane.** Tutto si andava a lavare al fiume, ci si alzava la mattina presto, si preparava il cesto e si andava al fiume. Ci portavamo pure la colazione perché si faceva tardi. Mentre continuavamo a lavare, alcuni panni li facevamo già asciugare e li riportavamo a casa asciutti. Al fiume avevamo preparato dei posti, di solito si andava insieme, 5-6 donne, ma chi arrivava prima si sceglieva il posto più comodo e poi via a seguire. Si lavava in ginocchio sopra una pietra. **Il sapone era fatto in casa, si faceva con il grasso di animali**, si metteva questo grasso in una grande caldaia con la soda, si faceva bollire 3 ore, poi si faceva raffreddare e si tagliava a pezzi. **Prima, quando si sposava una donna, la biancheria era di lino tessuto in casa.** Mamma racconta che prima il lino lo seminava, dopo lo carpiva, lo portava al fiume a lavare … […]».

« **La gastronomia**.

Quando erano piccoli i miei nonni, era il periodo del dopoguerra; **le industrie alimentari e conserviere non erano ancora sviluppate: perciò ogni famiglia, soprattutto nei piccoli paesi, mangiava ciò che produceva direttamente sia dalla campagna che dall'allevamento del bestiame. In campagna si cercava di produrre tutto ciò che era necessario per mangiare: grano, granoturco, patate, tutti i vari tipi di legumi, verdure, sapori, frutta.**

Dal grano si otteneva la farina con cui si faceva il pane, infatti, quasi ogni famiglia aveva un proprio forno; si impastava la massa per fare "*li tajarìlle*" (le tagliatelle) e, con l'aggiunta di uova, anche i maccheroni che si tagliavano con un attrezzo chiamato "*chitàrre*".

Con il grano turco si faceva la polenta, la "*pizze*" che si cuoceva sotto la brace ma si ricavava anche un tipo di pane giallo.

Con le patate, oltre a mangiarle bollite, cotte sotto la brace, intere o spaccate con olio e sale o a friggerle, ci si facevano gli gnocchi.

I legumi si potevano mangiare o da soli, "*scucenìte*", o con l'aggiunta delle tagliatelle.

Le verdure, alcuni tipi come le bietole, cavoli ecc., venivano cotte, altre mangiate crude, condite con olio, sale e aceto.

La frutta, più che mangiata a completamento del pranzo o della cena, veniva usata come companatico, cioè si mangiava con il pane a colazione o a merenda (pane e uva, pane e mele, pane e fichi ecc.). Molto usati erano i vari tipi di frutta per ricavarne la marmellata.

Per quanto riguarda gli animali, quasi ogni famiglia allevava galline ed altri volatili, poi, pecore, maiale e conigli. Le galline venivano moltiplicate mettendo le uova fecondate, "*ove hallàte*", sotto la chioccia, "*le velòcche*".

Le uova si mangiavano fritte a colazione o a cena, oppure lesse, "*ove a la còcche*", soprattutto quando uno era malato, intingendo il pane direttamente nell'uovo appena riscaldato; si beveva anche crudo appena fatto dalla gallina, "fetàte". Le uova venivano usate per fare spaghetti e dolci.

Del maiale si utilizzava tutto: la pelle, la cotenna, "*la còteche*", che si univa ai fagioli; il lardo depezzato si univa all'olio o si usava al posto di esso per condire varie pietanze, con la sugna si ricavava lo strutto utile per conservare le salsicce e per fare i dolci. La carne veniva mangiata a

bistecca o a tocchetti, ma la maggior parte veniva macinata per fare le salsicce. Dal maiale si otteneva il prosciutto, la lonza, la ventricina, la pancetta, ecc.
Dalle pecore si ricavava il formaggio, la ricotta e gli agnellini.
Tutto questo era sufficiente al fabbisogno di ogni famiglia senza dover comprare niente, solo il sale.

(Simona)». [316]

[316] Testimonianze di una contadina e di una nipote, dal libro *Ri-pensare la cultura formativa dell'ambiente. Orizzonti progettuali di pedagogia e di didattica narrativo/ermeneutiche. Gli antichi mestieri del Parco "Gran Sasso-Laga"*, a cura di ANTONIO VALLERIANI, Colledara (Teramo), Andromeda, 1999, pp. 397 e 420.

Bacheca n. 1.

Arrivano i nostri: Suggerimenti e segnalazioni degli utenti del nostro Archivio.

· Dott. DIEGO TROIANO: la bella dimora di un compositore di musica [317] e una vedova molto affezionata alla dote!

· AsPe, *Fondo notarile*, Daniele Buccieri di Pianella, b. 278, vol. 22 (aa. 1761-62), (1) ff. 274*v*-282*r*, nonché (2) ff. 289*r*-294*r*.

(1) Pianella, 1762 settembre 25 [318]

Margherita Ciancetti, vedova del *quondam* Crescenzo Pignatari di Pianella, essendo stata designata nel testamento del defunto marito quale tutrice del loro figlio pupillo Giovan Antonio Pignatari – a propria volta nominato dal padre suo erede universale e particolare – nonché curatrice e usufruttuaria, fino alla maggiore età del medesimo, dei suoi beni, provvede a farne redigere un accurato inventario.

«Inventario de beni ereditarî del quondam Crescenzo Pignatari».
In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo septincentesimo sexagesimo secundo, die vero vigesimaquinta mensis septembris, indictione decima, regnante etc. [319] *Actum Planellę et proprie in domo hereditaria quondam Crescentii Pignatari in rione Sancti Dominici, iuxta etc. Nos, Ferdinandus Appignano dictę terrę, regius ad contractus iudex, Daniel Buccerius eiusdem terrę, publicus regia auctoritate notarius et testes literati, Nicolaus de Iusto, Vin-* [*centius de Iusto*] [320] || *centio de Iusto a Planella et Joseph de Rocco de Pesco Costanzo ad prędsens hic Planellę, omnes adhuc habiti et rogati. Prędsenti publico scripto declaramus et testamur qualiter, vulgariter loquendo pro meliori facti intelligentia,* a preghiere ed istanze fatteci per parte della suddetta Margarita Ciancetti, vedova relicta del *quondam* Crescenzo Pignatari di questa terra di Pianella, personalmente ci siamo portati ove ci troviamo e, quivi giunti, abbiamo ritrovata la suddetta vedova, la

[317] Per un primo orientamento su questa figura storica rinviamo a un link indicatoci dal medesimo dott. Diego Troiano (che è, tra l'altro, un insigne cittadino di Pianella e direttore del locale Museo dell'Artiginato Ceramico Abruzzese) ossia: <https://www.lacerbaonline.it/eventi-e-cultura/pignatari-musicista-pianellese-del-1700/>.

[318] Il primo documento risulta cassato sulla base di una nota apposta sul margine sinistro del foglio 281*r*: «Si nota come il presente istromento ed inventario resta nullo e casso, come per altro istromento ed inventario stipulato per mano mia sotto li 16 ottobre 1762, al quale *ecc.*, in fede *ecc. Sic est* etc. *Notarius Daniel Buccerius, manu propria*».

[319] Ferdinando IV di Napoli, III di Sicilia e, dal 12 dicembre 1816, I delle due Sicilie, in carica dal 6 ottobre 1759 alla morte, sopravvenuta a Napoli il 4 gennaio 1825, con due temporanee cesure dal 23 gennaio 1799 al 2 giugno 1815 e di nuovo dal 15 marzo al 15 maggio 1821. Vd. ADRIANO CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni. Tavole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche* (seconda edizione interamente rifatta ed ampliata), Milano, Hoepli, 1930, pp. 440-441).

[320] Il testo continua, dopo l'inserto introcluso, al f. 281*r*.

quale have asserito come nel prossimo passato mese di maggio dell'anno corrente passò a miglior vita il detto *quondam* Crescenzo, suo marito, siccome a Dio piacque, avendo fatto ed ordinato il suo testamento nuncupativo fin dal mese di gennaro del predetto anno, in cui istituì suo erede universale e particolare Giovan Antonio Pignatari, suo unico figlio legittimo e naturale, generato in costanza di legittimo matrimonio colla suddetta vedova Margarita, ora in pupillare età costituito, avendo lasciata la medesima non solo tutrice e curatrice di detto suo figlio pupillo, ma ben anche usufruttuaria fin a tanto il medesimo pupillo giongesse agl'anni diciotto col di più che da quello apparisce, al quale s'abbia relazione Quindi, intendendo la suddetta vedova Margarita d'adempire alle parti che le convengono col formare l'inventario de beni ereditarii del detto testatore per cautela del detto suo figlio pupillo perciò ha ricercato noi, regio notaro, regio giudice e testimonii a doverlo formare per conservarlo a futura cautela per cautela di chi spetta, per conservarlo a futura cautela presso gl'atti di me infrascritto notaro, quale inventario è del tenore seguente. Inserendo. [321]
Inventario de beni ereditarii del *quondam* Crescenzo Pignatari di Pianella, formato dalla madre Margarita Ciancetti, vedova relitta del *quondam* Crescenzo Pignatari, tutrice e curatrice di Giovan Antonio Pignatari, di lei figlio legitimo e naturale, procreato in costanza di legittimo matrimonio col detto *quondam* suo marito, in pupillare età costituito, ed usufruttuaria insieme in vigore del di lui testamento stipulato per mano del medesimo notar Daniele Buccieri di detto luogo nel dì 22 gennaro dell'anno corrente 1762 **e sono *videlicet*:**
un comprensorio di case, sito e posto dentro di detta terra di Pianella nel rione di Santa Maria della neve e di San Domenico, confinante a più lati le strade pubbliche, la vedova Angela Forconi, Felice di Girolamo per le doti di sua moglie ed altri, di membri diecinove, cioè quindeci superiori e quattro inferiori con cortile coverto, caldara murata da cuocere mosto, cisterna da acqua nella cantina e cisternola da oglio in un fondachetto parte affittato a varie persone e parte abitato dall'istessa vedova e sua famiglia e con vascha e pilone nel cortile.
Una vigna di circa migliara sei in dominio di Pianella, nella contrada del Cupello sopra i terreni della suprema Real Camera assegnati alla Casa Taddei con varii piedi di frutti gentili e col peso dell'annua corresponsione del tomolo per tomolo alla suddetta casa Taddei.
Un<'> altra vigna in dominio anche di Pianella nella contrada di Collecchio di circa migliara sei sotto il suolo di Pasqu'Antonio di Lorito con varii piedi di frutti gentili e dodeci piantoni d'olivi tutti menanti, confinante altri beni di detto Pasqu'Antonio, la strada pubblica, col peso dell'annua corrisponsione del tomolo per tomolo al detto Lorito. [Inventario] | | **Inventario de<'> mobili, principiando dalla sala:** Quattro tavolini, uno con impellicciatura col suo tiratore e gl'altri tre lisci e sopra d'uno d'essi un cimbalo ordinato ed alto a sonarsi con

[321] La locuzione rinvia all'allegato introcluso dei ff. 275r-280, che trascriviamo quindi di seguito.

chiave; un candarano [322] di noce lavorato con varie commodità e quattro tiratori colle sue chiavi e sopra d'esso un salterio colla sua cassa. Sedie di paglia numero sei usate; quadretti mezzani numero tredeci con pitture di frutti e fiori; quadretti piccoli, parte rotondi e parte quadri, numero quarantatré in tutto dell'istessa pittura e qualità, due reliquiarii indorati col piede; uno specchio alto circa un palmo; due portiere rigate di mezza seta colla sua cornice indorata di sopra; un<'> ombrella e due scarabatti [323] con bambinelli di dentro e vetri. **Nella camera prima:** Un letto con matarasso, saccone, tavola per banchetti, disse la suddetta vedova d'esser suo dotale. Quadri parte grandi e parte mezzani numero dodeci con figure de<'> santi, fiori e frutti; quadri piccoli, parte quadri e parte rotondi, numero vent'otto, parte con santi e parte con boscaraccia; un tavolino con impellicciatura e tiraturo di sotto; sedie di paglia numero due usate; un<'>altra sedia di legname lavorato col commodo d'evacuare; sei chichere e sei piattini di maiolica; un bicchiero di cristallo da acqua; un altro bicchiero di cristallo con un piatto di cristallo; [sei] || sei altri bicchieri di cristallo; quattro boccie di cristallo; due altre boccie di cristallo; una sfrattatavola [324] piccola di cristallo; due carafine di cristallo; due cassette di legname molle colle chiavi; due baulli usati foderati, disse la detta vedova d'esser stati lasciati alla medesima col suddetto testamento e d'esser stati comprati co' frutti dotali. Un ferraiolo [325] usato di panno ordinario di color oscuro; due coverte di lana, una capata di lana gialla e torchina, dotale, l'altra di panno verde con francia, anche dotale, e descritta nell'inventario de<'> suoi mobili. Una veste di camera di lanetta rigata bianco, rossa e torchina foderata; quattro sciamberghe [326] usate, una di panno ordinario, cafè, foderata; un'altra di bavella bianchetta e foderata; un'altra di scarlatto rosso, foderata, ed un'altra di lanelletta torchina, ambe foderate. Un stipo in detta camera del detto *quondam* Crescenzo con sua chiave e mascatura [327], ripieno tutto di carte di musica e composizioni dal medesimo fatte: d'oratorii, messe, mottetti, salmi, sinfonie ed altre simili, che per descriverle ad uno per uno vi sarebbe di bisogno d'una gran fatica e tempo, ma promette la detta vedova di ben conservarle e tenerle ad ogni richiesta del detto suo figlio pupillo. Due altre

---

[322] Variante di "canterano": «mobile di fattura massiccia e a cassetti posto di solito in soggiorno o in camera da letto» (vd. BEATRICE MARIA EUGENIA LA MARCA, *Il Metavocabolario dei dialetti campani*, tesi di dottorato in filologia – XXXIV ciclo, curriculum in scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Università degli Studi di Napoli Federico II (coordinatore: prof. Antonio Gargano; relatore: prof. Nicola De Blasi; correlatore: prof. Francesco Montuori), Napoli 2021 (on line: < http://www.fedoa.unina.it/14408/1/LaMarca_BeatriceMariaEugenia_XXXIV.pdf>), pp. 187-188.

[323] Stipetti con vetri funzionali a conservarvi gingilli e altri oggetti simili: vd. la voce dialettale «scarabbàttele» in DOMENICO BIELLI, *Vocabolario Abruzzese* (con prefazione di CESARE DE TITTA e presentazione di VITTORIANO ESPOSITO), Casalbordino, Polla, 1930 (2004[2]), p. 314.

[324] «Canestro di vimini (così chiamato probabilmente in quanto, allorché si sparecchiava, vi si riponevano tutti gli oggetti precedentemente collocati sulla tavola, che rimaneva così sgombra, *sfrattata*)[…]» (vd. <http://www.instefanaconi.it/Cultura/glossario%20e%20note/GLOSSARIO/lettera%20S/Sfrattatavola.htm>).

[325] Cappa, mantello (vd. NICOLA FIORENTINO, *Parole e cose dei nostri avi (Abruzzo meridionale, secc. XVI-XIX). Dizionario*, Teramo, Edigrafital, 2004, p. 107).

[326] Giamberghe, redingote (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 221).

[327] Serratura (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 154).

sciamberghe, una di carridoro bianchetto col suo sciamberghino dell'istessa qualità con asoli d'oro e bottoni simili, foderata ed usata; un'altra di barricano [328] di Valenza di color piombino con asoli e bottoni d'oro, usata e foderata; [un sciamberghino] || un sciamberghino di seta bianca e ricamato in oro, con argento e fiori di seta; un altro di crisetto di color rosso ornito col gallone d'oro. Due para di calzoni, uno di color bianco carridoro usato col bottone d'oro ed un altro di stamino negro. Una spada coll'impugnatura d'argento; un bastone col pomo d'argento; un sciablotto colla guardia di princisbergo e suo cinturino di pelle bianca col gallone d'argento e fibia d'argento. Una sottocappa d'argento di peso libre due ed onze otto; una tabacchiera di legno con coppe d'argento; un paro di candelieri d'argento di peso libra una ed onze sette col suo smicciaturo d'argento; cinque posate d'argento con cortelli e forcine e cocchiari ed altri quattro cocchiarini piccoli d'argento da cafè; un *agnus Dei* colla cassa d'argento all'intorno; una tabacchiera d'argento di peso oncie tre; un cavalletto d'argento da bambino colla sua catenella d'argento e cinque campanelli e sonagli d'argento pendenti; un{'}abito sponsale da donna di drappo in seta col fondo giallo con varii fioretti d'argento e fiori di varii colori; un{'}altro abito di crisetto in seta di color rosso guarnito in argento; un altro abito di carridoro bianco ornato di seta; un{'}altro abito d'armosino verde, con protesto che gl'accennati abiti non solamente sono stati usati, ma, di più, che siano stati a di lei favore guadagnati a riguardo che furono donati a lei da detto *quondam* suo marito prima dell'affido e però si protesta di non comprendersi fra i beni ereditarii specialmente l'abito di carridoro. [Una] || Una crocetta con oro e smeraldi con un paro d'orecchini simili; una corona di granate con compassi d'oro ed una medaglia d'argento con filograna; due anelli d'oro con diamanti e rubbini, disse la detta vedova donatigli con una scattola piccola d'argento e colla suddetta crocetta ed orecchini prima dell'affido. Due altri anelli d'oro con pietre mancanti; un cappelletto da viaggio con gallone d'oro; camise nuove d'orletta numero tre; una tovaglia da battesimo di mascolino, dotale; un violino usato col suo arco; una speziariola di legno con varii barattoli di stagno e cristalli; un cappello vecchio con bordo d'oro. **Nella seconda camera:** Un letto con due matarazzi; lenzuoli; due camise, una di lana a fiamma di varii colori e l'altra di bombace, ambidue usate; due sacconi, bauletti e tavole. Una coverta di lino usata a rampi bianca, disse la vedova d'esser dotale; quadri numero quindeci, tre mezzani con santi, gl'altri piccoli ed alcuni d'essi rotondi, alcuni de<'> santi, gl'altri campagnole; una scianna [329] da bambini con un fasciatore rosso; una cassetta di legname di pioppo e dentro d'essa una coverta di bombace e lino, disse dotale; baldrappa; fondi di pistole foderate di color torchino, guarniti con friso giallo; dodeci para di faccie di coscino di lino; tre fasciette di lino con tre coppolini di bombace; quattro tovaglie di lino, due cordonate e due schiette.

[328] Lo stesso che "barracane", "tessuto di pelo di capra" (vd. DOMENICO BIELLI, cit., 48).
[329] Zana, culla (vd. PIETRO MACCALLINI - Un blog di meditazioni linguistiche, *Salvadanaio delle parole*, 2011, 25 giugno: https://pietromaccallini.blogspot.com/2011/06/).

Nella terza camera: Una tovaglia d'armosino [330] verde con merletti intorno; un{'}altra tovaglia di color acquamarina d'armosino con rete intorno; [una] || una manderella di drappo rosso con seta fiorita; una reliquia coll'immagine della Madonna Santissima di Loreto di filograno d'argento; due pendenti d'oro e fatti a barchette; una crocetta d'oro con pietre rosse; un'altra crocetta d'oro con pietre rosse; un{'}anello d'oro con pietre rosse d'intorno; un{'}altro anello d'oro con pietre bianche numero sei ed in mezzo una verde; un rosario di granate fine con quarantasei poste d'oro; due para di ricascate di tela battista, cioè un paro con merletti ed un altro schietto; otto cuscini ripieni di lana, dei quali due dotali; due casce d'abeto con chiave: in una d'esse: nove lenzuoli usati; mesali numero sei, uno a scaccarelli, un{'}altro a rampi, gl'altri pasci; un mantile da pane a scaccarelli usato; salviette pasce usate numero dodeci; salviette a peparoli usate numero sei; salviette a rampi usate numero cinque; un lenzuolo d'orletta con merletti intorno; un{'}altro d'orletta nuovo senza merletti; un tornaletto d'orletta nuovo con merletti; due para di coscini d'orletta nuovo con merletti e falbalà; nell'altra cassa: dodeci sopracamise d'orletta usate con manichetti; camisce di panno usate numero cinque; mutanne di panno usate para cinque; salviette nuove a rampi numero quattro; calzette di bombace usate para quattro; calzette di refo usate para tre{'}; un paro di calzette di seta bianche usato; [due para] || due para di calzette di seta negre usate, uno paro col fiore d'argento e l'altro liscio; un telaro tornito, disse la detta vedova d'esser suo e condotto dalla sua casa di Castel Sant'Angelo. Una coverta bombaciata dotale; tre{'} altre coverte di lana, una rossa capata, usata, col panno bianco, un'altra a matonelle negro e bianca e l'altra penta anche negra e bianca; tre bancali usati da tavola; un mezzo tomolo ed una coppa ferrata; quattro sacchi usati; un mantile di lana da pane negro e bianco, usato; una sella con baldrappa vecchia; quadretti numero otto, due mezzani bislunghi da campagnola, gl'altri piccoli e rotondi. **Nell'anticucina e cucina:** sedie di paglia usate numero nove; due tavolini, uno grande e l'altro piccolo, rotondo; due conche di rame usate; un fiasco di rame usato; un scaldaletto nuovo di rame; un candeliere d'ottone usato; un mortaro di metallo col suo pistello; un cassone vecchio da tenere pane e farina; una bilancia usata; due setacci usati; un lavamano di rame usato, col suo piede di legno; due caldari di rame usati di capacità di circa un barilotto l'uno; una tiella [331] col suo coverchio di rame usata; una bragiera di rame usata; un posinetto di rame usato; [una] || una cioccolatiera di rame usata; due sartaggine usate; due graticole di ferro usate; due spiedi di ferro usati; un paro di capofuochi, col guardacenere, usati; una paletta di ferro; un treppiedi di ferro piccolo; un caldaro grande di rame, di capacità di circa salme due e mezzo, usato; due lumi di ferro da oglio usati; una bracirola di ferro da letto usata; un{'}arca da pane usata; una cassa di noce vecchia; un caldarello di rame

[330] Ermesino, stoffa serica leggera e pregiatissima (o veste con essa confezionata), per la cui fabbricazione era rinomata la città persiana di Ormuz (vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 24).
[331] Teglia (Vd. NICOLA FIORENTINO, cit., p. 252).

usato. **Nella cantina**: un crivello da conciar grano; tre' botti d'abeto: due di salme quattro l'una e l'altra d'una salma; un botticino di rovere con cerchi di ferro da conservar aceto d'una salma; sei botti di rovere: con cerchi di ferro numero quattro e l'altri due colli soli capitali di ferro, di capacità in tutto di circa salme sessantacinque; due tine da lavar panni: una grande, l'altra piccola, usate; due para di bigonzi usati; una fossa da conservar grano sotto le finestre di sua casa. **Crediti censuali**: percepisce l'annuo censo di carlini ventiquattro per capitale di ducati trenta *contra* Berardo di Tizio, abitante in Rosciano, a ragione dell'otto per cento, come per istrumento censuale stipulato per mano del notar Daniele Buccieri sotto li 5 Gennaro 1756. Altro annuo censo di carlini quarant'otto per altro capitale di ducati sessanta *contra* Filippo Perinetti di Civitella Casanova a ragione dell'otto per cento, come per altro istrumento censuale stipulato dal detto notaro Buccieri nel dì 12 gennaro detto anno. Altro annuo censo di carlini quarantadue per altro capitale di ducati sessanta [*contra*] || *contra* la vedova Eugenia di Mascio di Pianella a ragione del sette per cento, come per altro istrumento censuale stipulato dal detto notaro Buccieri nel dì delli 31 Marzo del detto anno 1756. Pianella 22 settembre 1762. ||

Protestandosi essa vedova da fin'ora non abbia ritrovato altri beni spettanti all'eredità di detto *quondam* suo marito: e, caso che si rinvenissero, vuole e si riserva la facoltà di poterli aggiungere nel preinserto inventario o farlo di nuovo ed all'incontro, per in caso si trovasse che si siano posti in esso beni che non sono in detto Inventario, si riserva la facoltà di poterli diminuire e togliere e che s'abbiano per non posti. Con altra protesta per parte della suddetta vedova che, siccome in detto inventario sono registrati, scritti e compresi anche i suoi mobili dotali e donatigli In tempo seguì il suo matrimonio col detto *quondam* Crescenzo, nella conformità apparisce dall'inventario dotale fatto in quel tempo e sottoscritto dal detto *quondam* Crescenzo, così si riserva il *ius* e l'azione di ripeterli da chi si conviene, senza alcun pregiudizio delle sue raggioni che le spettano e convengono. Con altra protesta e dichiarazione che, essendo le quattro sciamberghe col ferraiolo e veste di camera, notate nella prima camera del detto *quondam* Crescenzo poi difettose per trovarsi al presente grughiate [332] per non portarle affatto in tutto, intende la suddetta vedova o di darle e venderle per tante messe in suffragio dell'anima del detto suo marito o di guastarle ed accommodarle per il figlio pupillo, onde in tal caso non sia tenuta a darne conto. Promettendo in oltre anche di ben tenere e conservare i suddetti beni ereditarii e restituirli a suo tempo a chi spetterà colla riserva anche di tutti li iussi, raggioni ed azzioni che le spettano e possono spettare per qualsivoglia ragione e causa, alle quali non s'intende fatto alcun pregiudizio col presente preinserto inventario: così etc. e non altrimenti etc. *et omni*

[332] Termine di difficile interpretazione. Si può forse ipotizzare che derivi dalla voce dialettale «grujje», «ruga, grinza nella pelle, in una stoffa» (vd. DOMENICO BIELLI, cit., p. 157).

[*alio*] || *alio meliori modo* etc. *De quibus omnibus sic pactis predicta vidua Margarita Ciancetti requisivit nos* etc. *Nos autem,* etc. *Unde fiat in forma* etc.

***

(2) Pianella, 1762 ottobre 16

Margherita Ciancetti fa riscrivere l'inventario dei beni ereditarî del *quondam* marito Crescenzo già redatto alcuni giorni prima, dato che in esso

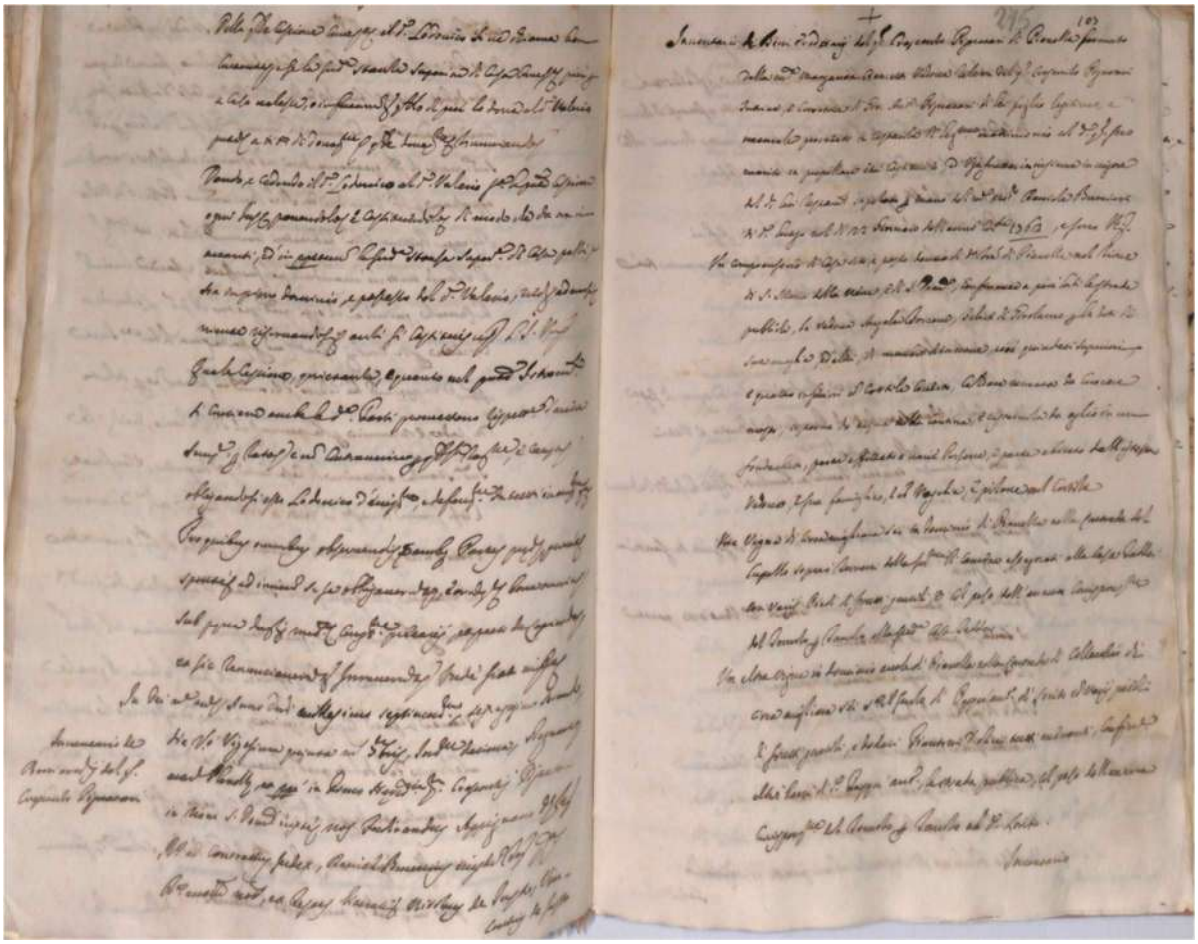
> «[…] furono anche scritti e reggistrati molti beni mobili che non solamente furono assegnati alla medesima per sua dote e che non possano né debbano esser compresi fra li suddetti beni ereditarii, ma di più, per maggior intelligenza e per la verità, ritrovandosi detto *quondam* Crescenzo privo affatto de mobili, specialmente biancarie, a riguardo ch'in tempo fece la divisione col *quondam* Michele Pignatari, suo fratello, gli furono dati ed' assegnati solamente pochi stracci, con ammirazione di quei ch'erano informati ed' all'incontro, ritrovandosi ad essa vedova assegnati per sua dote da suo padre e fratello tucti li suo beni stabili e mobili, all'ora che il detto *quondam* Crescenzo risolse di partirsi da Castel Sant'Angelo e venirsine qui ad abitare con detta vedova sua moglie, pensò bene la medesima di portarsi non solo seco tutti li suoi mobili, che furono scritti nell'inventario dotale, ma anche gl'altri non inventariati, con avere lasciato a suo padre e fratello solamente quei pochi che potevano bisognarsi di necessario e pose tanto i mobili descritti nell'inventario dotale quanto non scritti tutti in suo uso e di detto *quondam* suo marito qui in Pianella. Ed essendo di giustizia che tali beni rimanghino sempre franchi [e salvi] || salvi a favore della suddetta vedova e non siano compresi frà li suddetti beni ereditarii, per ciò, in vigore della facoltà e riserva contenuta nel precedente atto ed inventario di poter aggiungere li beni non posti e diminuire e tagliare quei malamente posti, e per togliere la confusione e le discordie che col tempo possono nascere ed insorgersi ed'affinché comparischi la verità, ha giudicata bene la suddetta vedova di rinnovare il predetto inventario de beni che veramente sono ereditarii, dedotti i mobili dotali scritti e non scritti nel suo inventario, che da Castel Sant'Angelo, sua patria, si portò qui in Pianella […]». [333]

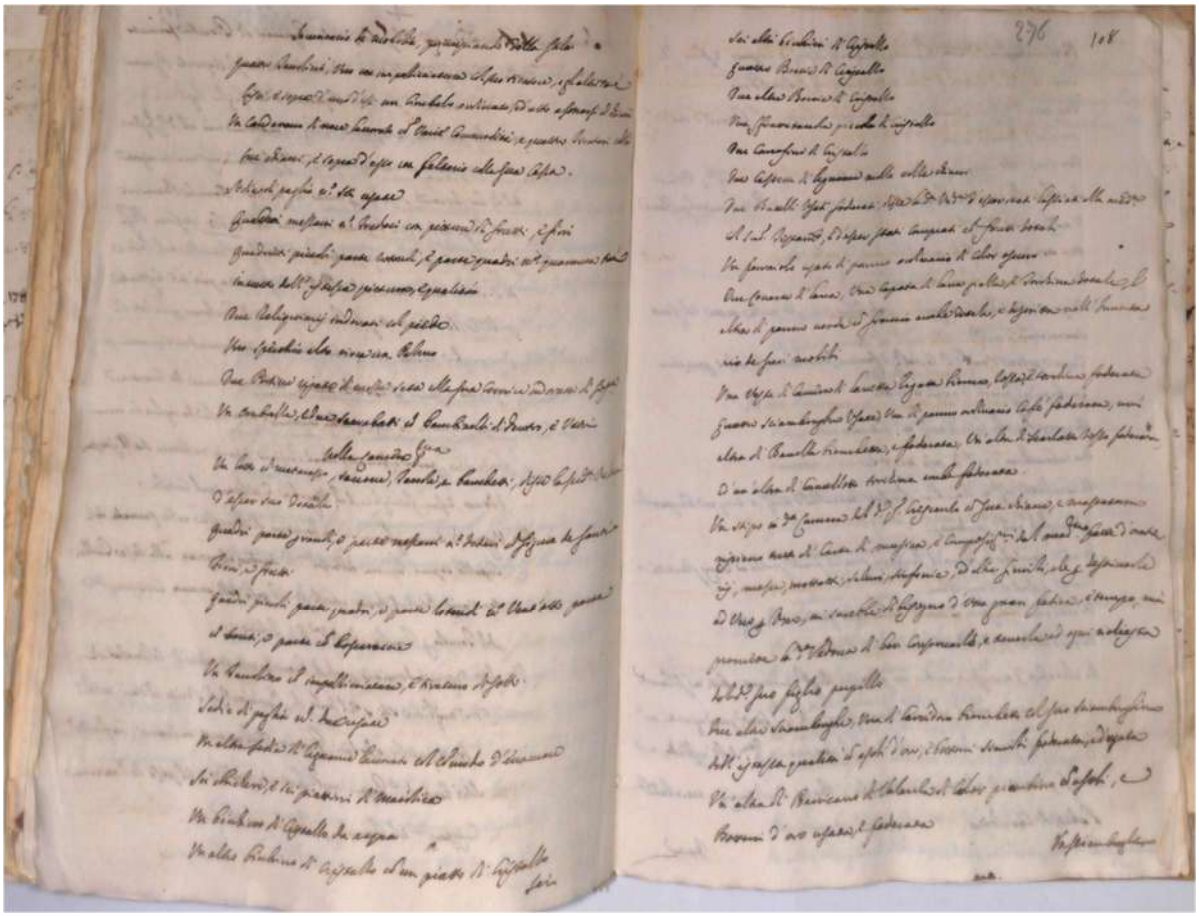
Per quanto concerne questo ulteriore atto, preferiamo, anziché trascrivere nuovamente per intero il testo dell'inventario, segnalare (al netto di variazioni descrittive di modicissimo rilievo) le sezioni eliminate nella nuova versione, ovverosia:

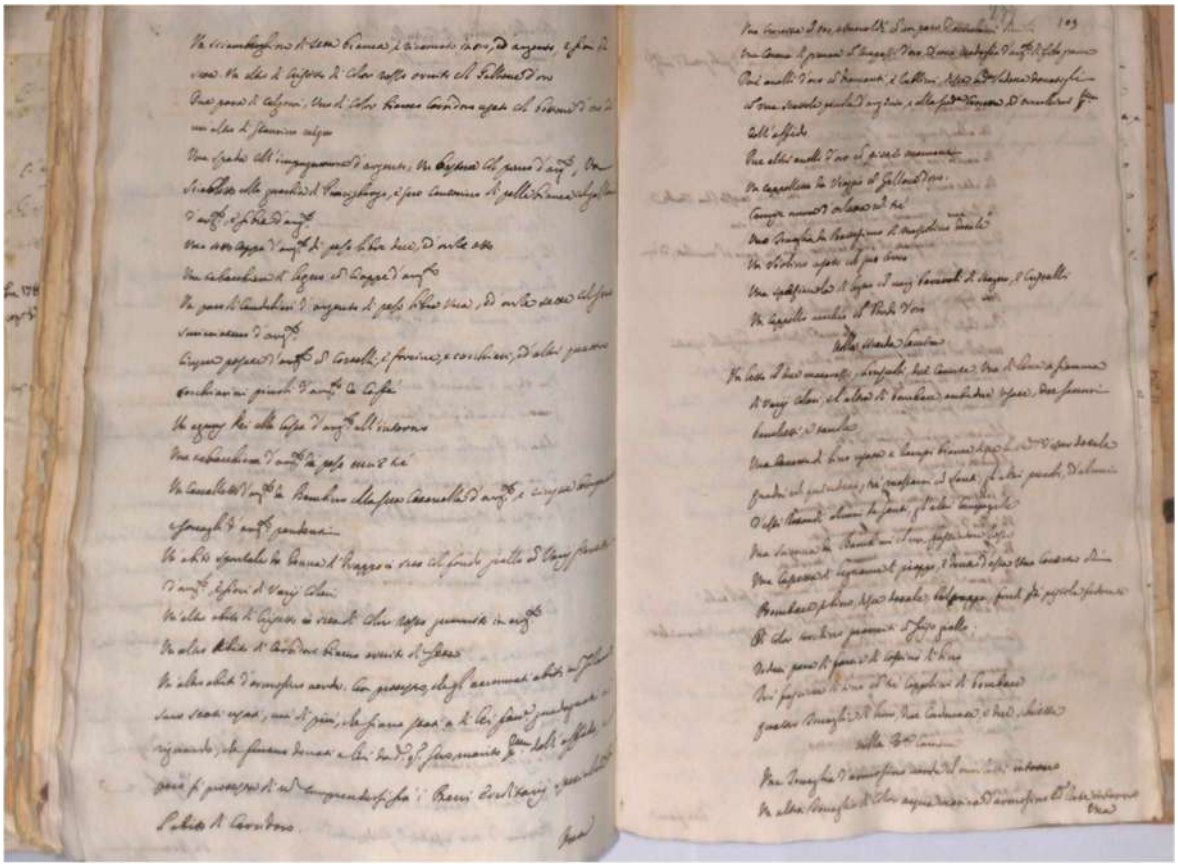
e sono *videlicet*: ---

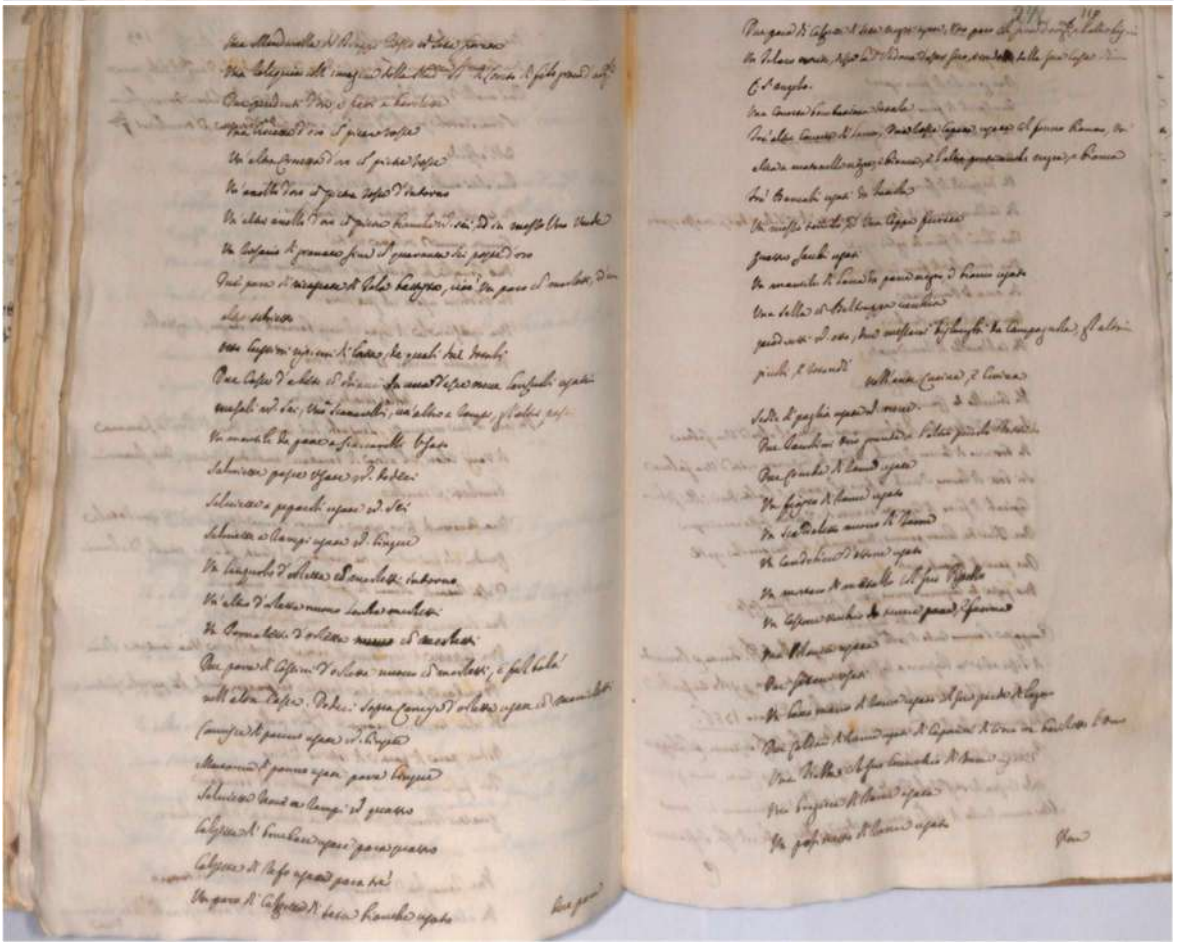
[333] AsPe, *Fondo notarile*, Daniele Buccieri di Pianella, b. 278, vol. 22 (aa. 1761-62), ff. 289*v* e 294*r*.

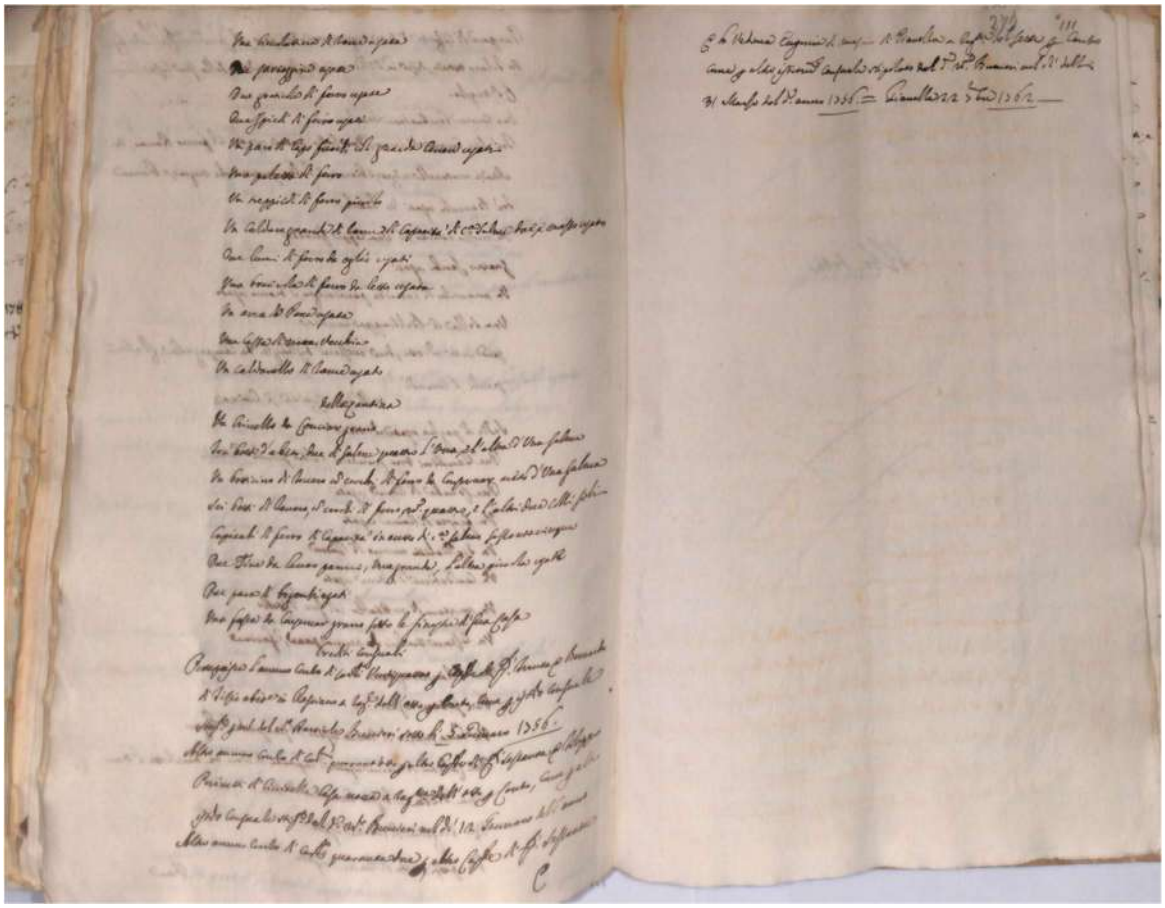
[Inventario de<'> mobili, principiando dalla sala]: --- **Nella camera prima:** … Un letto con matarasso, saccone, tavola per banchetti, disse la suddetta vedova d'esser suo dotale. … con un piatto di cristallo; sei altri bicchieri di cristallo; … due baulli usati foderati, disse la detta vedova d'esser stati lasciati alla medesima col suddetto testamento e d'esser stati comprati co' frutti dotali … due coverte di lana, una capata di lana gialla e torchina, dotale, l'altra di panno verde con francia, anche dotale, e descritta nell'inventario de<'> suoi mobili … un cavalletto d'argento da bambino colla sua catenella d'argento e cinque campanelli e sonagli d'argento pendenti … un altro abito di carridoro bianco ornato di seta; un{'}altro abito d'armosino verde, con protesto che gl'accennati abiti non solamente sono stati usati, ma, di più, che siano stati a di lei favore guadagnati a riguardo che furono donati a lei da detto *quondam* suo marito prima dell'affido e però si protesta di non comprendersi fra i beni ereditarii specialmente l'abito di carridoro … due anelli d'oro con diamanti e rubbini, disse la detta vedova donatigli con una scattola piccola d'argento e colla suddetta crocetta ed orecchini prima dell'affido … un cappelletto da viaggio con gallone d'oro; camise nuove d'orletta numero tre; una tovaglia da battesimo di mascolino, dotale … **Nella seconda camera:** … Una coverta di lino usata a rampi bianca, disse la vedova d'esser dotale … una coverta di bombace e lino, disse dotale … [le *dodeci para di faccie di coscino di lino*, nel nuovo inventario, sono diventate otto!]; tre fasciette di lino con tre coppolini di bombace; [le *quattro tovaglie di lino, due cordonate e due schiette*, nel nuovo inventario,sono diventate due: una e una!]. **Nella terza camera:** Una tovaglia d'armosino verde con merletti intorno; un{'}altra tovaglia di color acquamarina d'armosino con rete intorno; una manderella di drappo rosso con seta fiorita; una reliquia coll'immagine della Madonna Santissima di Loreto di filograno d'argento; due pendenti d'oro e fatti a barchette; una crocetta d'oro con pietre rosse; un'altra crocetta d'oro con pietre rosse; un{'}anello d'oro con pietre rosse d'intorno; un{'}altro anello d'oro con pietre bianche numero sei ed in mezzo una verde; un rosario di granate fine con quarantasei poste d'oro; due para di ricascate di tela battista, cioè un paro con merletti ed un altro schietto; [*otto cuscini ripieni di lana, dei quali due dotali*: questi ultimi, nel nuovo inventario, non figurano più!]; [nelle casse d'abeto da *nove lenzuoli* si è ora passati a otto; dei *sei mesali* a quattro] … salviette a peparoli usate numero sei; salviette a rampi usate numero cinque; un lenzuolo d'orletta con merletti intorno; un{'}altro d'orletta nuovo senza merletti; un tornaletto d'orletta nuovo con merletti; due para di coscini d'orletta nuovo con merletti e falbalà; nell'altra cassa: …; camisce di panno usate numero cinque; mutanne di panno usate para cinque; salviette nuove a rampi numero quattro; … un telaro tornito, disse la detta vedova d'esser suo e condotto dalla sua casa di Castel Sant'Angelo. Una coverta bombaciata dotale; … **Nell'anticucina e cucina:** … due setacci usati …. **Nella cantina**: --- **Crediti censuali**: ---

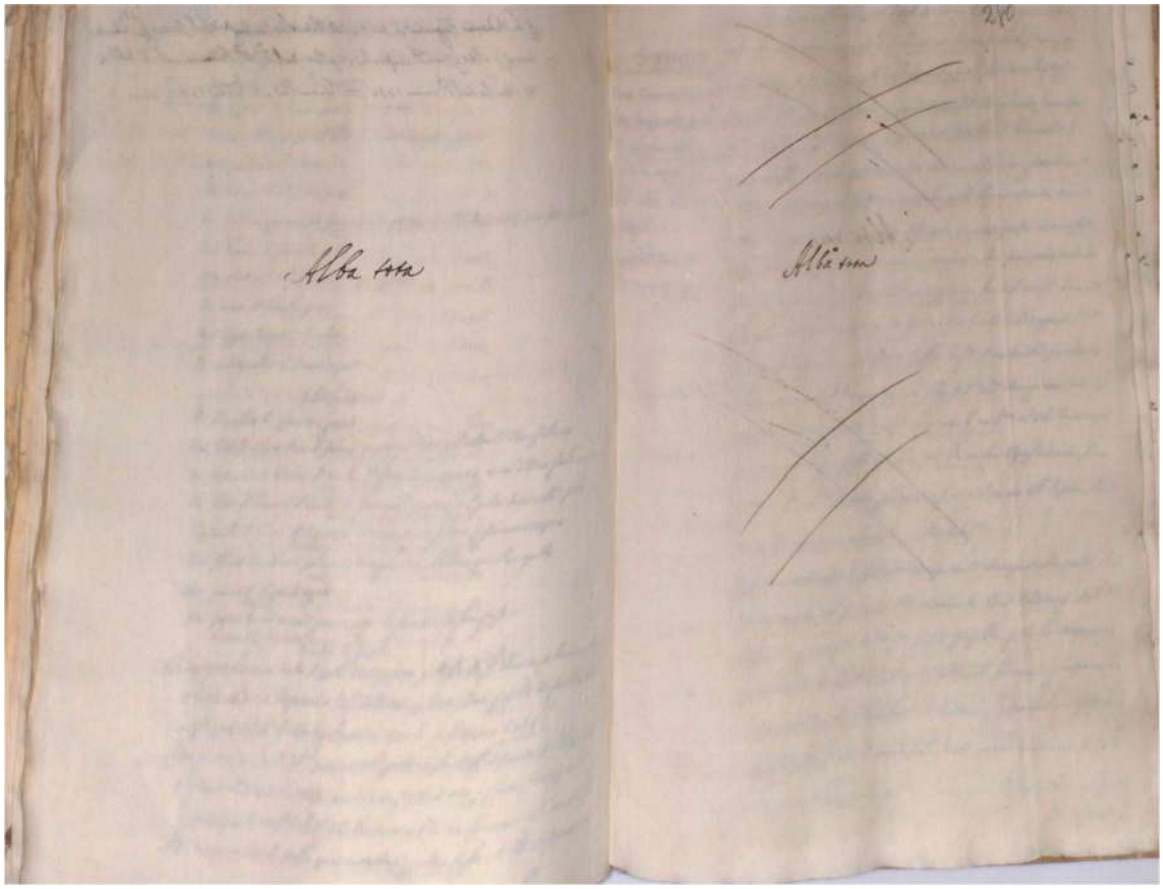


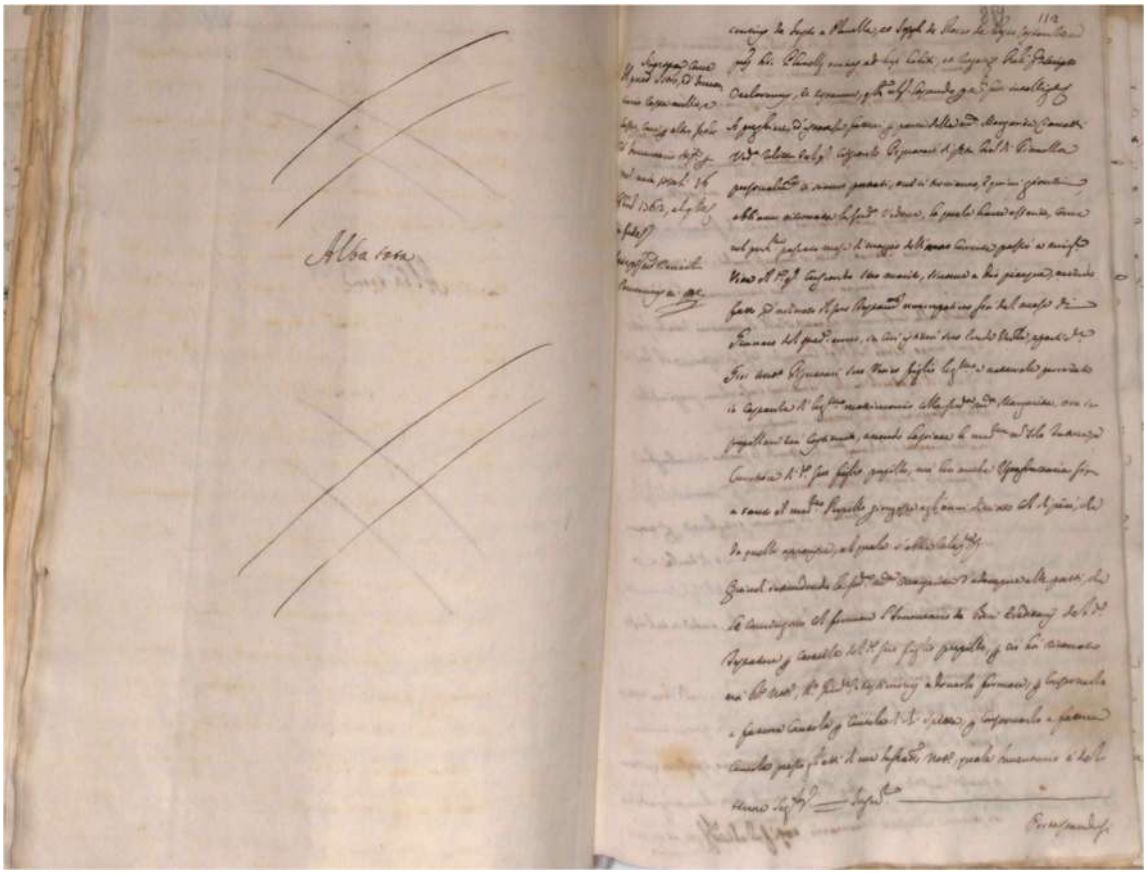


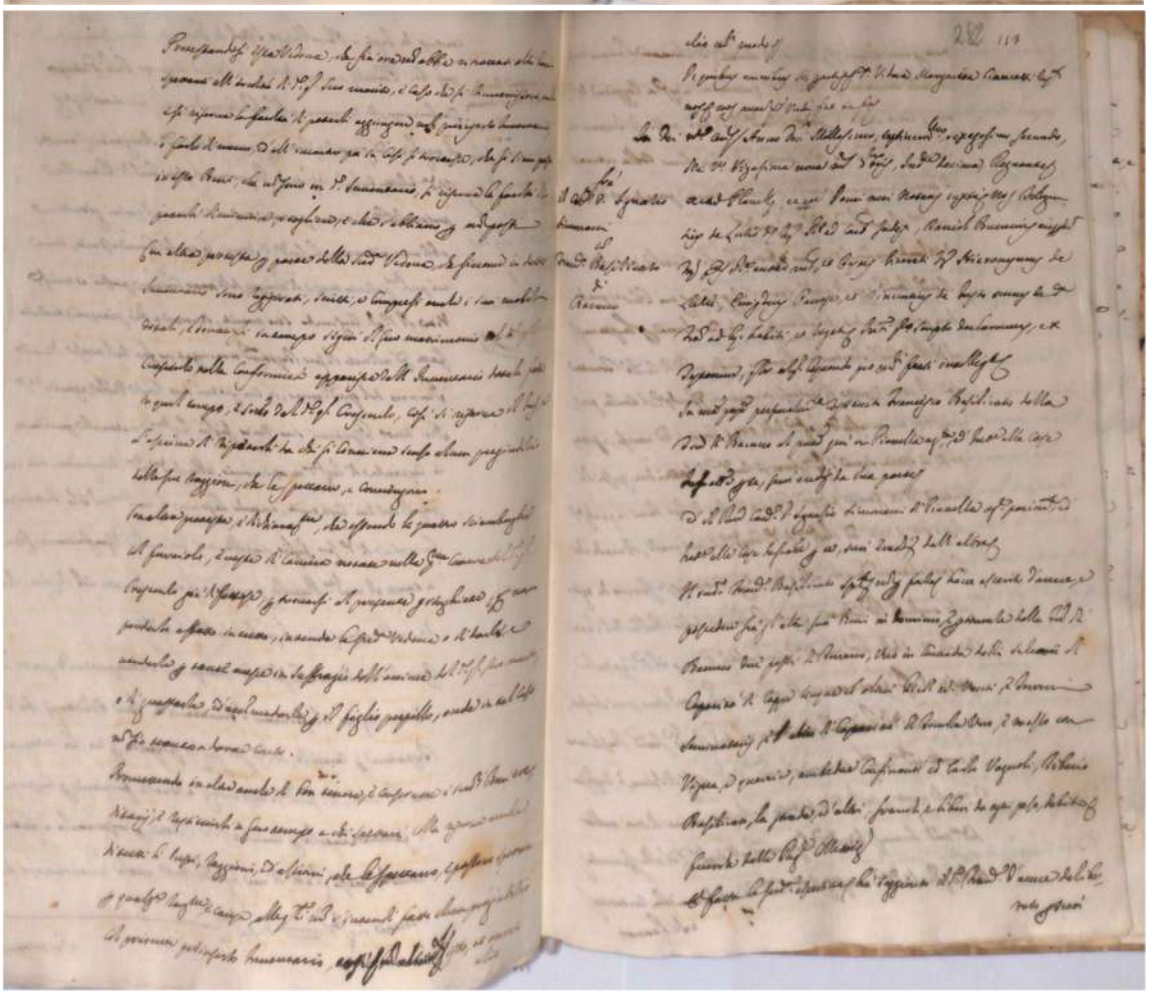


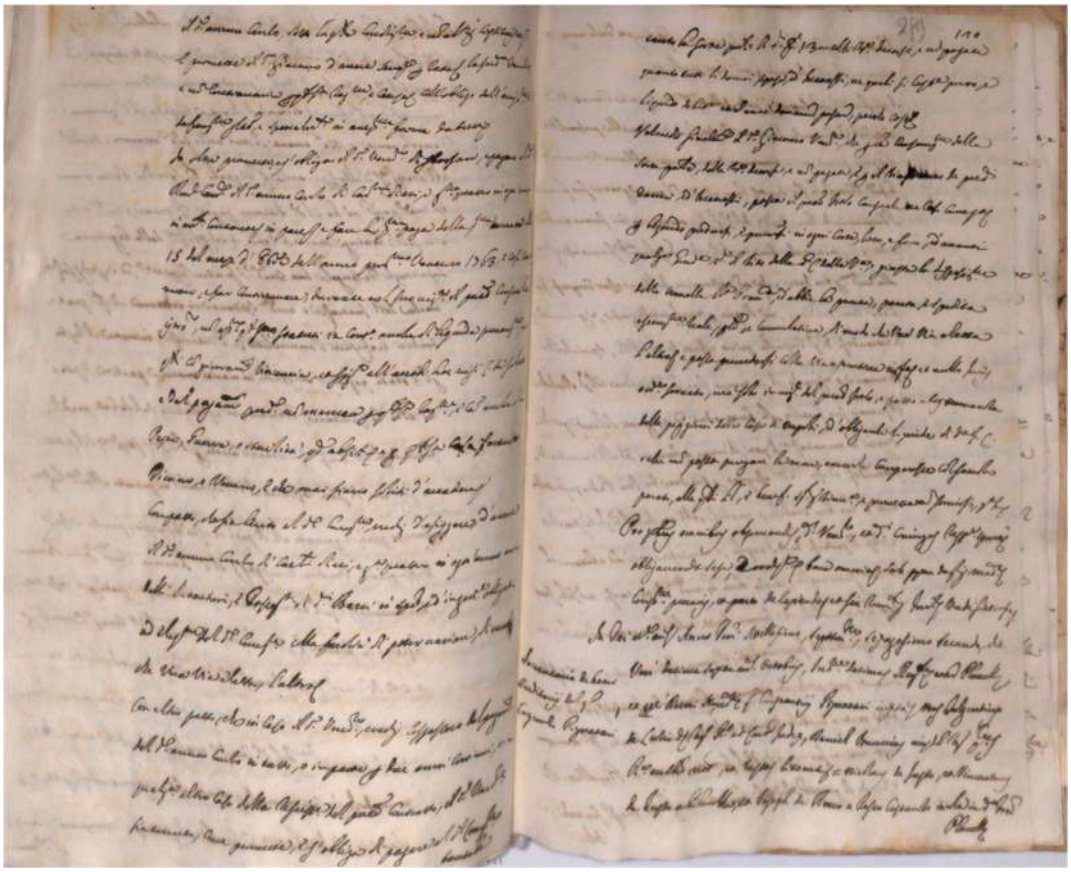




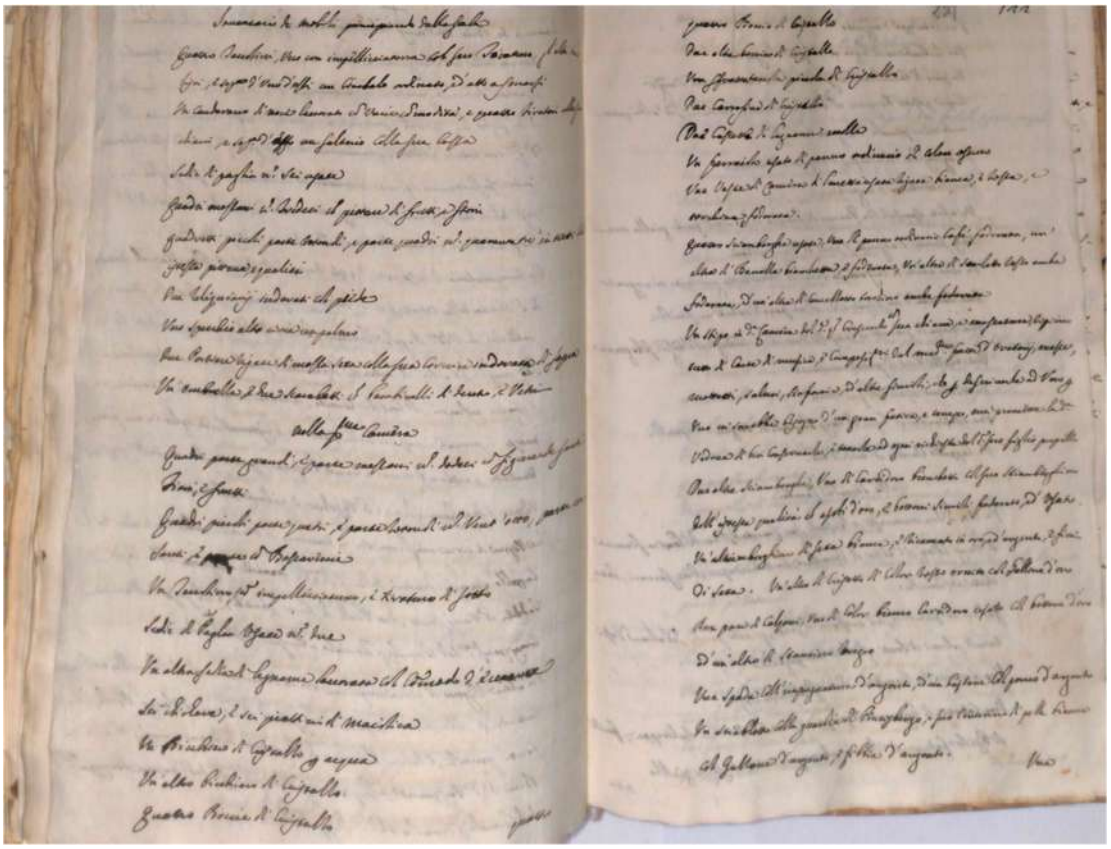


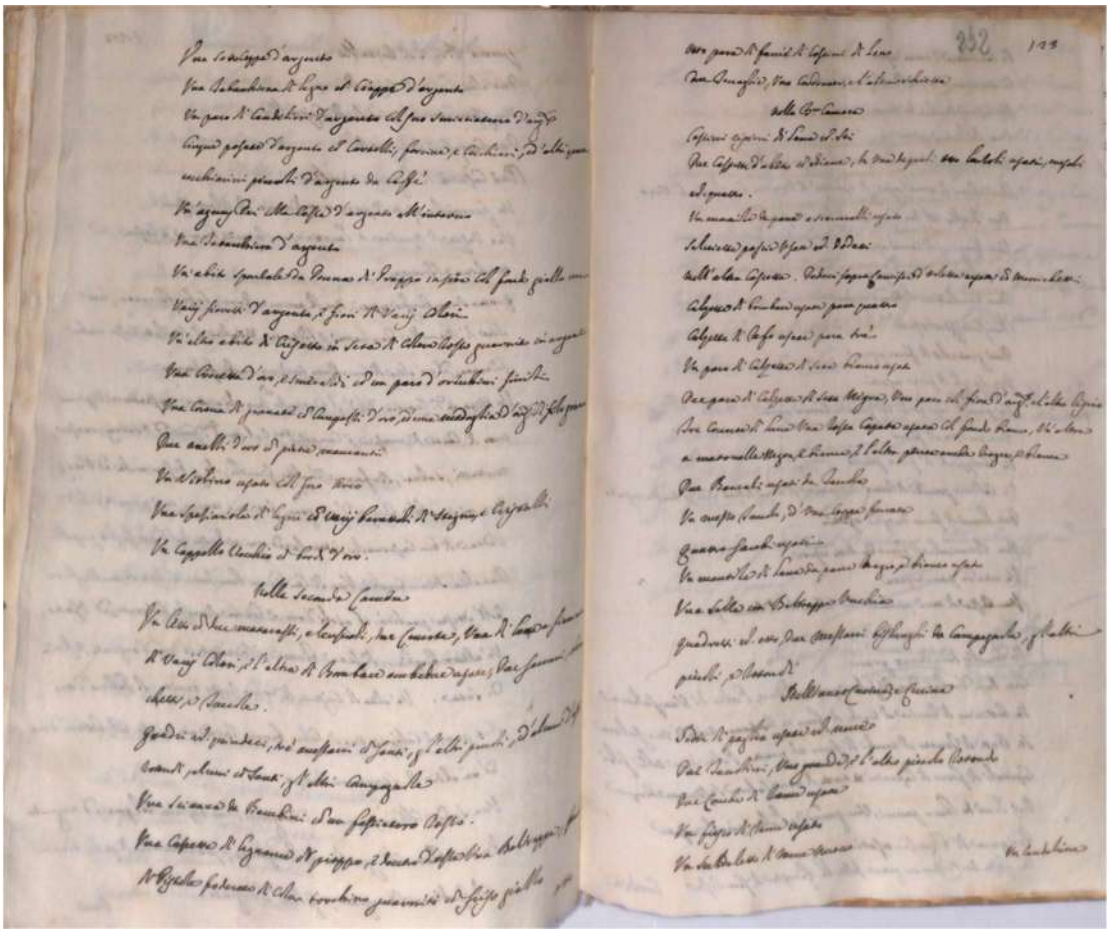


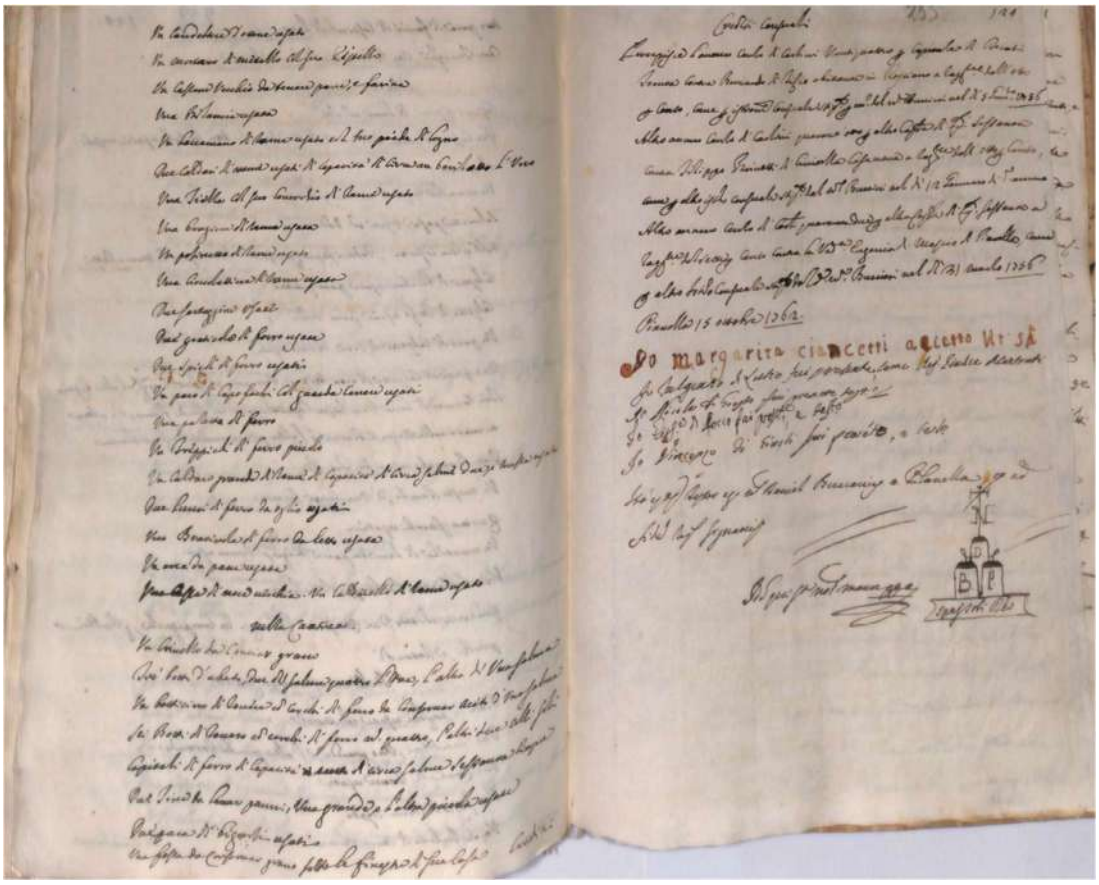


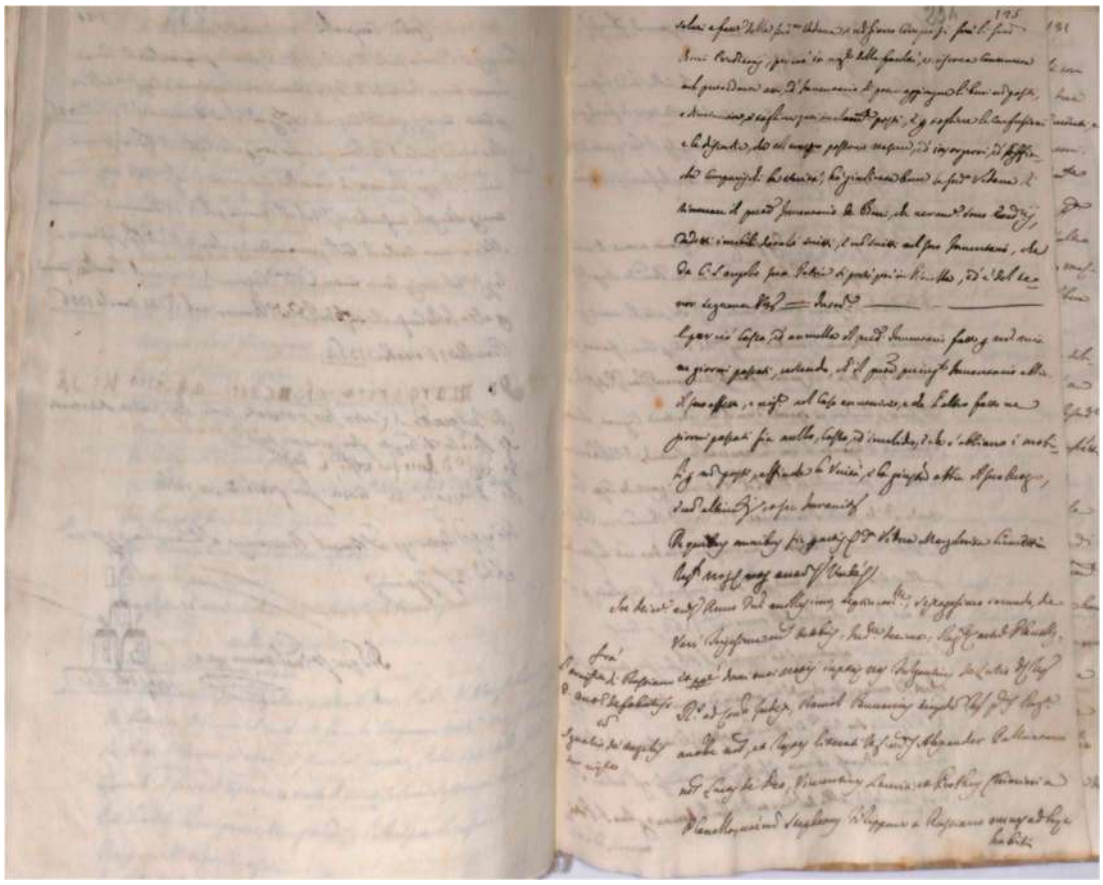






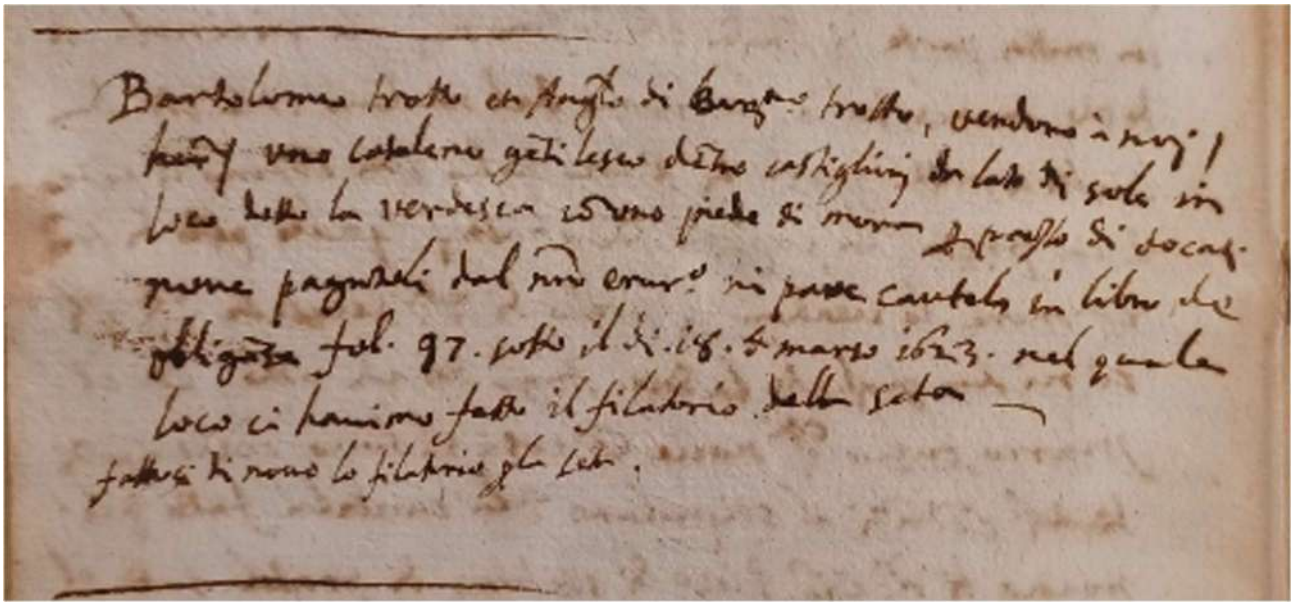






· Dott. ANTONIO ALFREDO VARRASSO: ma è poi tanto certo che le donne, nel Seicento, lavorassero solo tra le mura domestiche?

· AsPe, *Archivio privato De Petris - Fraggianni*, b. 3A, fasc. 3, doc. 2 (*Libro di memorie di Nunzio de Petris*), aa. 1620-1634, fol. 7*v*, quarto appunto.



Busta 3A. fasc. 3. doc. 2.

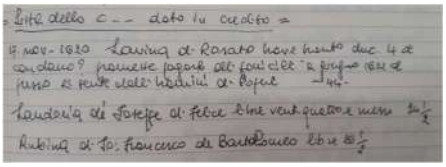
fol. 7 v. (4° appunto)

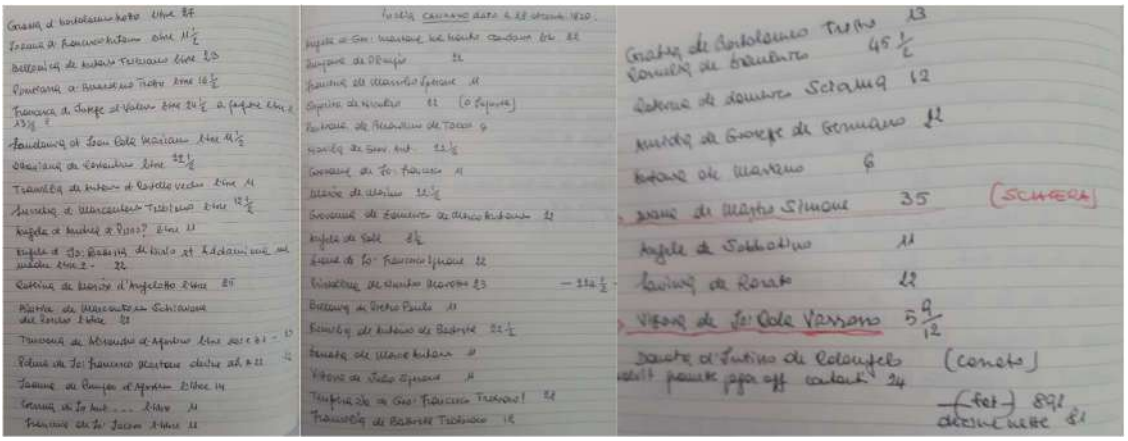
Bartolomeo Trotto et Angelo di Berardino trotto vendono a mpi hered: etc. uno corpaleno gentilesco d'etto di Castiglioni da lato di sole in loco detto la verdesca con uno piede di mora per prezzo di docati nove pagatili dal morto Erario in fore cautela in libro de obligonze fol. 97 sotto li 18 de marzo 1623 nel quale loco ci havimo fatto il filatorio della seta.

Fattoci di novo lo filatorio per la seta.

· AsPe, *Archivio privato De Petris - Fraggianni*, b. 5, fasc. 104 [1620-1621].







Le due liste rappresentate fanno parte di un documento manoscritto costituito da un fascicoletto di ff. 38 non numerati, delle dimensioni di cm. 29 × 9,8, databile al 1° decennio del sec. XVII, in archivio privato de Petris-Fraggiani (Busta 5, fasc. 104) - Il fascicolo ~~inizia con il impressione "Jesus - Maria" ed~~ è opera di Nunzio de Petris di Pietro da Pratola, che dal marzo 1620 divenne barone di Rastiglione alla Penna, per acquisto del feudo da Berardino Matucci di Tocco - nell'opuscolo il de Petris annotò le più diverse partecipazioni dovutegli tanto a Pratola, che altrove, dai suoi sottoposti - In particolare quelle dei suoi "vassalli" recentemente acquisiti in Rastiglione. ~~Le prima~~ La prima registrazione annotata è la "Esigenza in Pratola fu l'anno 1620 et fu tutto maggio 1621" il che dimostra da subito l'eminente motivo economico della lunga scrittura. In questa, ai ff. 31R-32R riportano due liste, così annunciate: "Lista dello "Candacco" dato in credito". Il termine non è di facile interpretazione e può costituire una variante dialettale di "Condano" - "Candano". L'altra lista è introdotta da "In alla condecco dato è 28 dicembre 1620". Ambedue le liste concernono donne, che in ragione del materiale ricevuto "a credito", si impegnano ad un determinato corrispettivo in favore del barone. L'ambito contrattuale è ben chiarito dalla prima lista, che è datata 17 novembre 1620, in cui al punto di partenza si scrive: "Lavina di Rosato have hauto decine quattro di candacco, promette pagarlo coll fonicelli à l'jugno 1621 al prezzo si vende dalli homini di Popolo" - Lo stesso fu fatto per tutte le altre 21 donne elencate - Il credito baronale viene inoltre mediante la fornitura di "fonicelli", ossia (follicelli), che sono i bozzoli del baco da seta,

richiesti dal barone che aveva avviato in Rastiglione un filatoio di seta. Come attesta un'altro documento, opera dello stesso de Petris (Busta 3A - fasc. 3 - doc. 2), nel frontespizio del catasto baronale si era predisposto il filatoio serico: "(...) nel quale loco ci havimo fatto il filatoio delle seta" (f. 7v passim) - Siamo di fronte ad una precisa iniziativa economica, per cui erano indispensabili le stesse fronde di gelso alla formazione dei follicelli (ibidem - f. 21v-passim) - La cui raccolta - come si attestano queste liste - veniva affidata particolarmente alle cure delle donne del paese - Il prezzo dei 'follicelli' doveva essere variabile a stagione, determinandosi nei mercati principali della zona, come Popoli, o Tocco - Il che ci attesta una data attenzione in Val Pescara alla produzione del filo di seta in questi primi decenni del Seicento; attività economica certamente onerosa e dunque iniziativa specifica dell'aristocrazia feudale e terriera, dotata di capitali ingenti - Le donne in tutto questo hanno un ruolo specifico per il reperimento della materia prima e successivamente anche nel procedimento di filatura. Delle due liste in questione emerge il panorama femminile locale, caratterizzato anche da una specificità onomastica - Sono tutte donne sposate: Laudonia di Giuseppe di Felice; Rubina di Joan Francesco de Bartolomeo; Bellonica de Antonio Trabiano; Pontiana di Berardino Trotto; Ottaviana de Constantino; Trusiana de Angelo di Bastello Vecchio (Castelvecchio) e, ancora, Pomponia de Olimpio, Sapienza di Nicolao; Diana de Joan Francesco Speronc, Ristellina de Nunzio Mariotto; Temperanza de

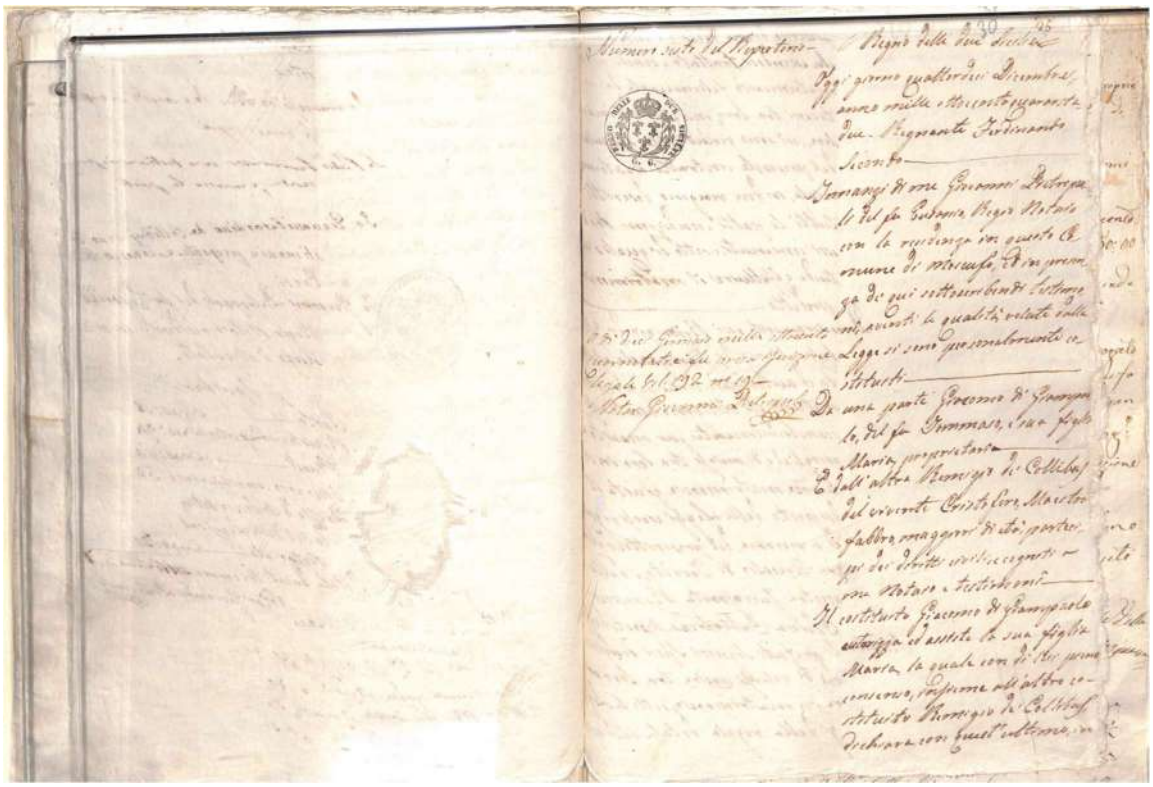
Vomano; Francisca de Battista Trabiano; Amidea de Giuseppe de Geronimo; Vittoria di Joan Cola Varrasso.

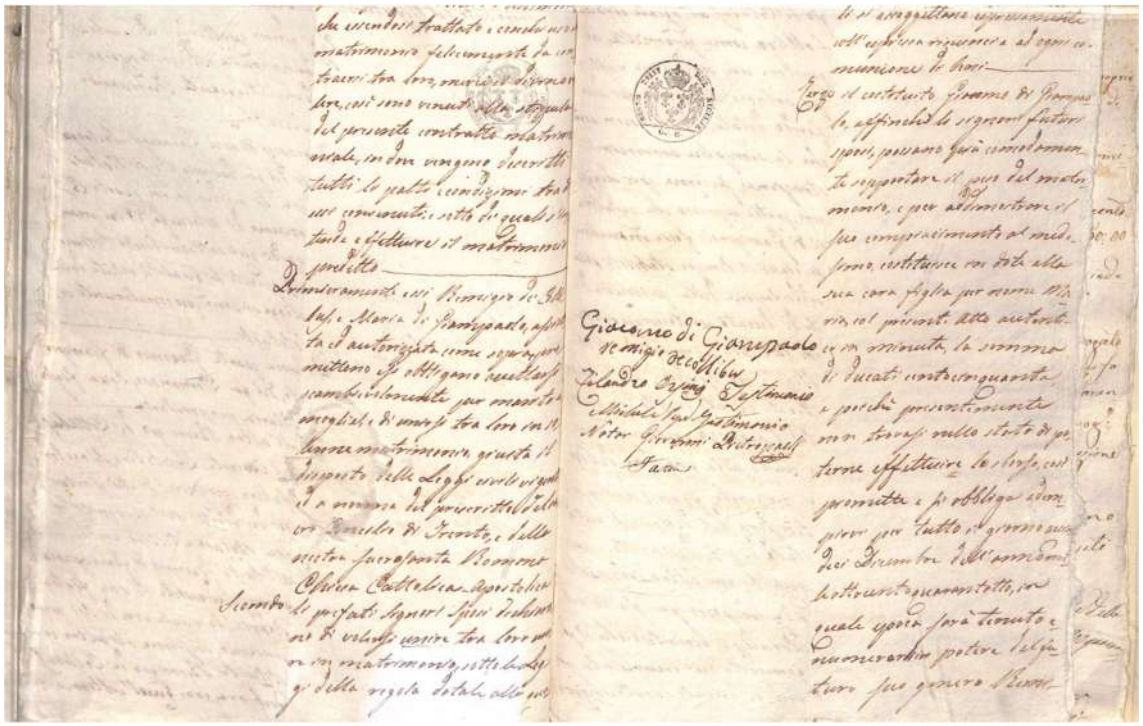
Difficilmente troveremmo una rassegna consimile nelle fonti catastali locali, senza contare il fondamentale contributo storico genealogico che queste due liste possono - L'industria della seta non ebbe successivi propensi locali nel corso del secolo XVII, ma rimase in ogni caso un'attività importante, legata come era alla fondamentale coltura del gelso.

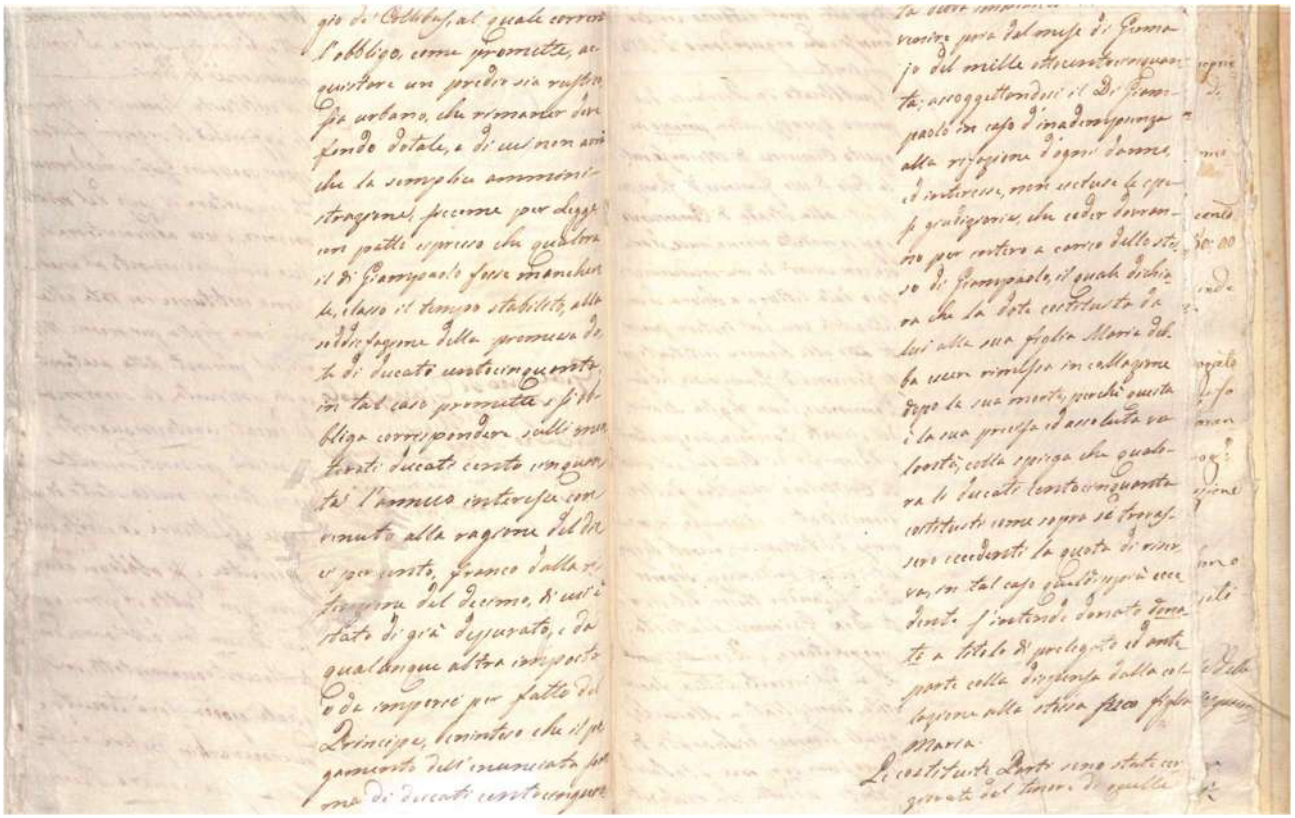
Bacheca n. 2.

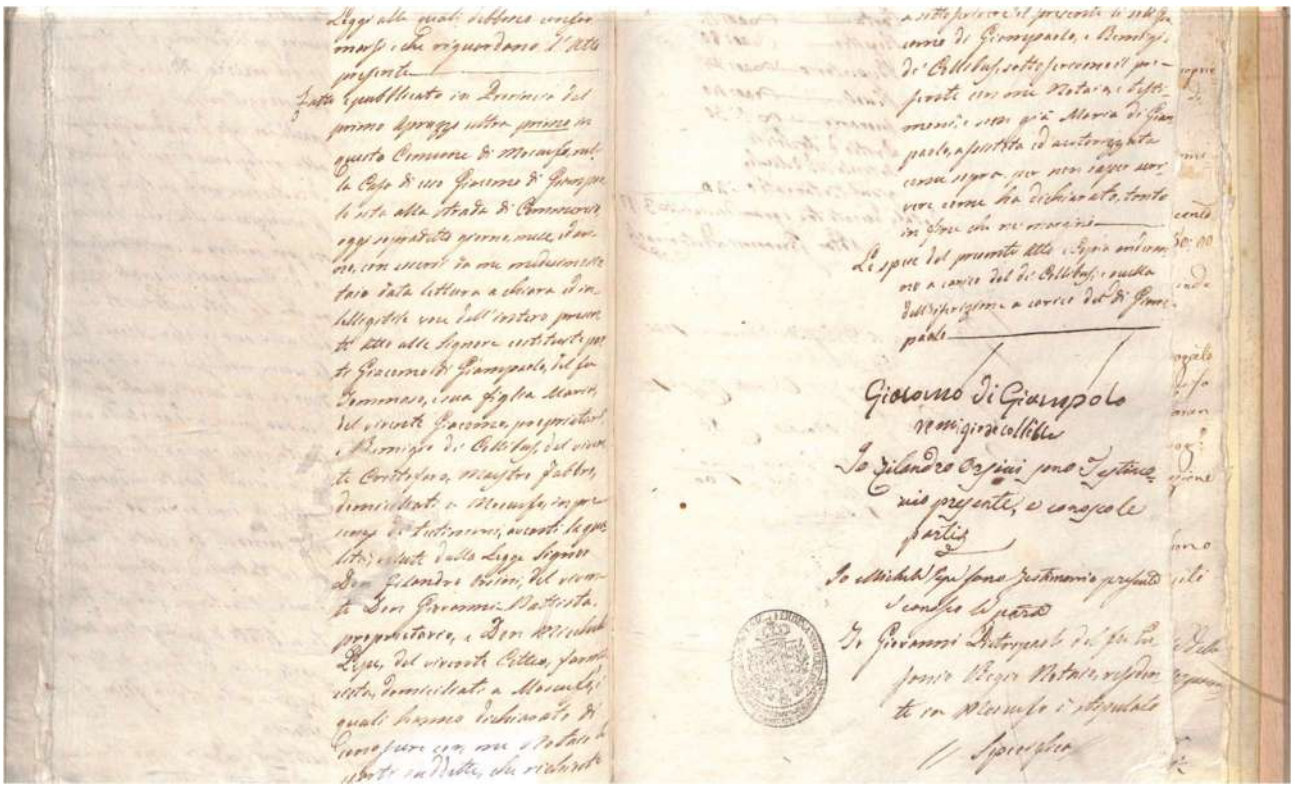
Rovistando tra carte di fondi diversi …

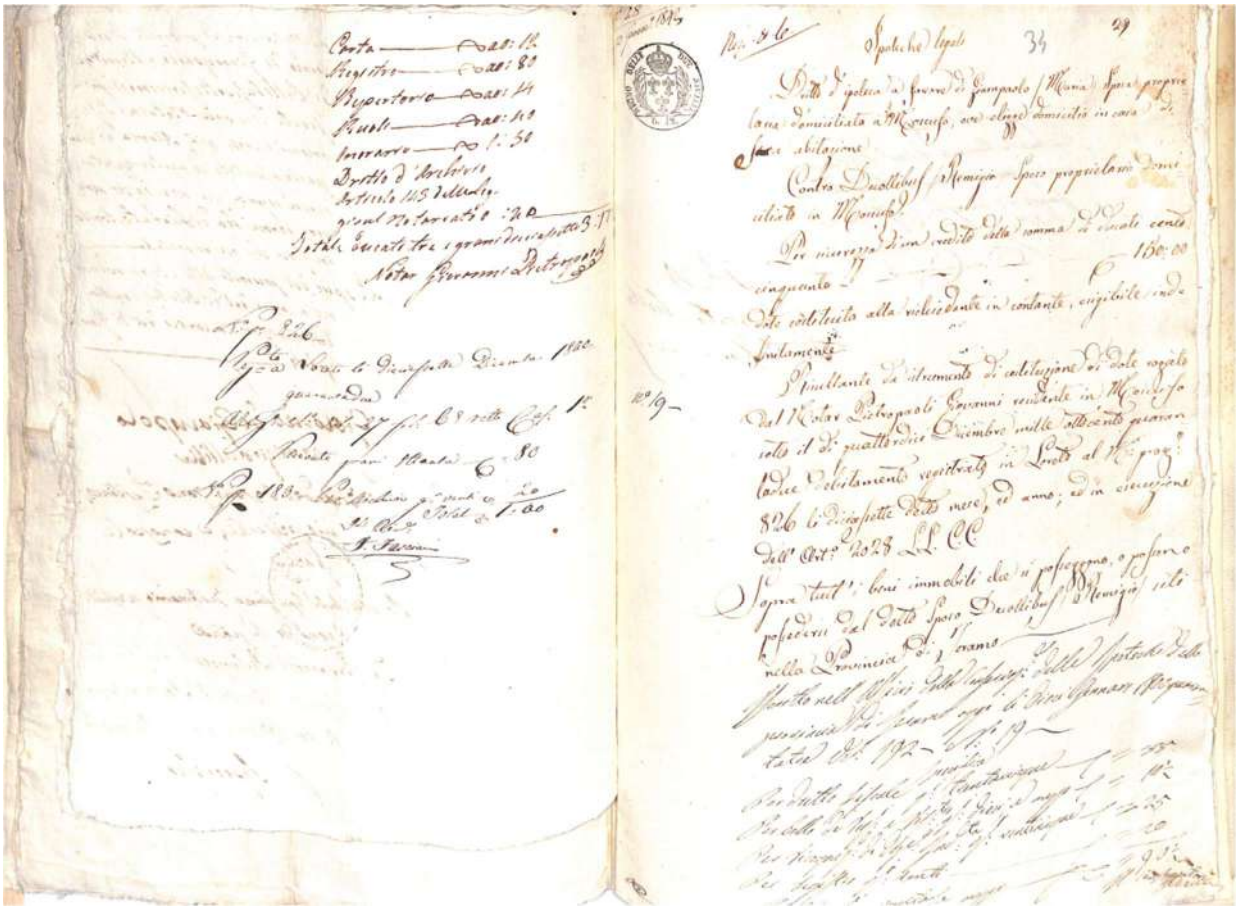
Proviamo a divertirci insieme a conoscere un po' meglio una delle nostre coppie!

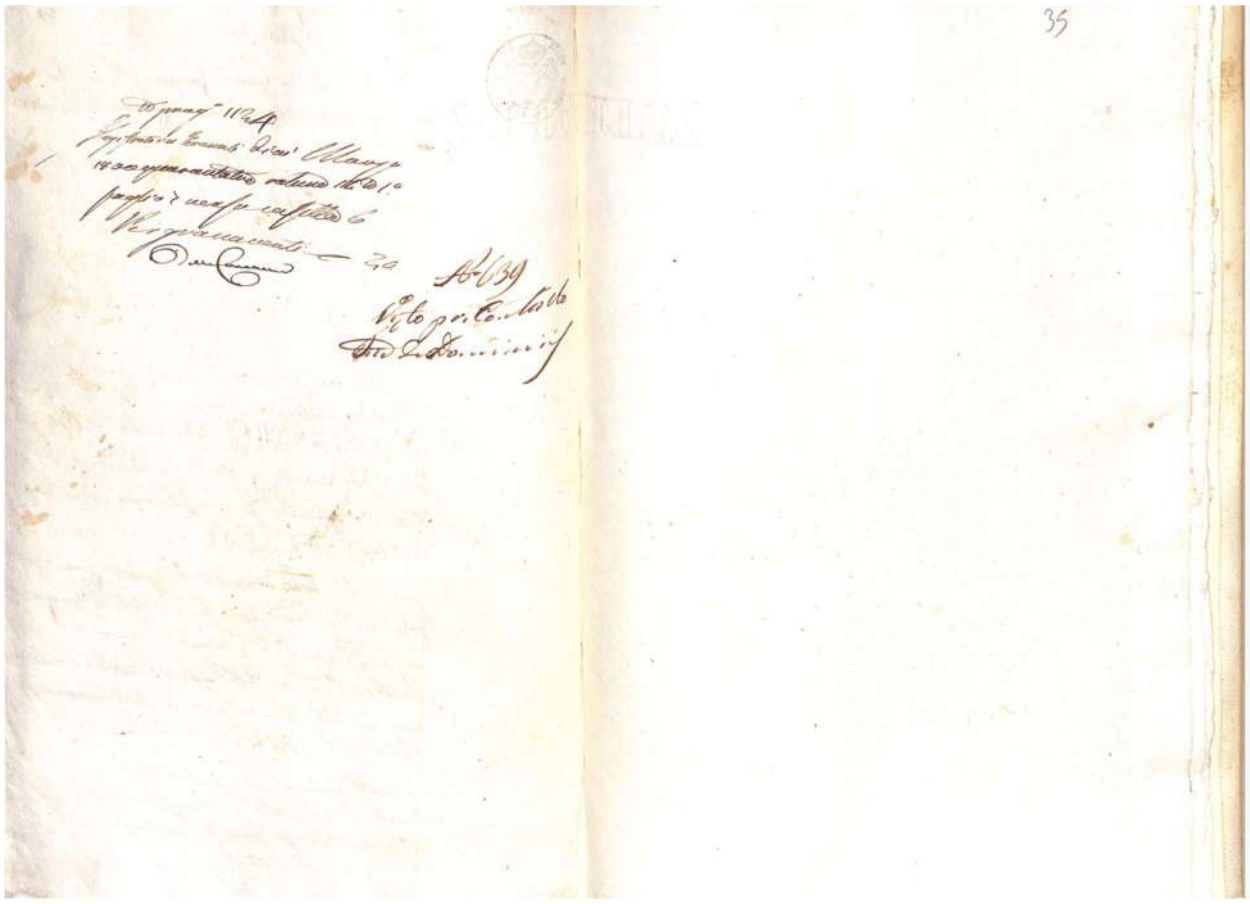












Remigio di Cristoforo de Collibus e Maria Domenica di Giampaolo, che si accordarono sulle loro future nozze dinanzi al notaio Giovanni Pietropaoli di Eusanio di Moscufo, appunto a Moscufo, il 14 dicembre 1842 (AsPe, *Fondo notarile*, b. 151, vol. 2, ff. 30*r*-34*v*), figurano non solo nel fondo notarile, ma anche nel fondo parallelo dello *Stato civile della Restaurazione, cosiddetto "borbonico"* [1816-1865]), e più precisamente sia nella serie delle raccolte di atti propedeutiche ai matrimonî (*i. e.* promesse e allegati probatorî) che in quella dei matrimonî veri e proprî.

Richiamiamoci brevemente alla memoria la vicenda:

Moscufo, 1842 dicembre 14

Giacomo di Giampaolo del fu Tommaso autorizza e assiste la figlia Maria, in procinto di sposare Remigio di Cristoforo de Collibus, nella stipula del contratto matrimoniale in oggetto, nel quale, tra l'altro, i coniugi «dichiarano di volersi tra loro unire in matrimonio sotto le leggi della regola dotale alla qua- || -le si assoggettano espressamente, coll'espressa rinuncia ad ogni comunione di beni». Conseguentemente, «il costituito Giacomo di Giampaolo, affinché li signori futuri sposi possano più comodamente sopportare il peso del matrimonio e per addimostrare il suo compiacimento al medesimo, costituisce in dote alla sua cara figlia per nome Maria, col presente atto autentico in minuta, la somma di ducati centocinquanta e, poiché presentemente non trovasi nello stato di poterne effettuire lo sborso, così promette e si obbliga adempirvi per tutto il giorno quindeci dicembre dell'anno milleottocentoquarantotto, in quale epoca sarà tenuto a numerarli in potere del futuro suo genero Remi- || -gio di Collibus, al quale correrà l'obbligo, come promette, acquistare un predio sia rustico sia urbano che rimaner deve fondo totale e di cui non avrà che la semplice amministrazione, siccome per legge […]», con altre clausole e patti accessorî.

In questa nuova "istantanea" gli sposi ci appaiono un po' meno "indistinti" e anche un po' meno "ingessati".

Fin dal 4 settembre 1842 li troviamo al cospetto di Salvatore Orsini, secondo eletto sindaco di Moscufo (Provincia di Teramo, Distretto di Castel Sant'Angelo), per procedere alla sua presenza alla solenne promessa «di celebrare fra loro matrimonio avanti alla Chiesa, secondo la forma prescritta dal Sacro Concilio di Trento». Il giovanotto è un fabbro, domiciliato in Moscufo, di anni ventisette, figlio di Cristoforo de Collibus, qualificato come "proprietario", e di Angelanicola di Fazio, sua moglie legittima. La ragazza, Maria Domenica di Giampaolo, ha diversi anni in meno: diciotto non compiuti, per l'esattezza! Anch'ella vive a Moscufo, con suo padre Giacomo, contadino, e la mamma Petronilla Ranchelli.

I genitori degli sposi prestano «il loro orale consenso al predetto matrimonio».

Il sindaco, per parte sua, controlla scrupolosamente tutta la documentazione: atto di nascita dello sposo; atto di nascita della sposa; atto delle notificazioni eseguite nel comune di Moscufo e ne dà lettura, unitamente al «capitolo sesto del titolo del Matrimonio delle Leggi Civili intorno ai dritti, ed obblighi rispettivi degli Sposi».

Finalmente, i due ragazzi formulano solennemente la loro reciproca promessa, una dopo l'altro, alla presenza di quattro testimonî: «don Achille de Collibus, di anni trenta, di professione proprietario regnicolo, domiciliato in Moscufo; Gioacchino di Felice, di anni cinquantaquattro, di professione orefice regnicolo, domiciliato in Moscufo; Don Michele Pepe, di anni trentadue, di professione farmacista regnicolo, domiciliato in Moscufo; e

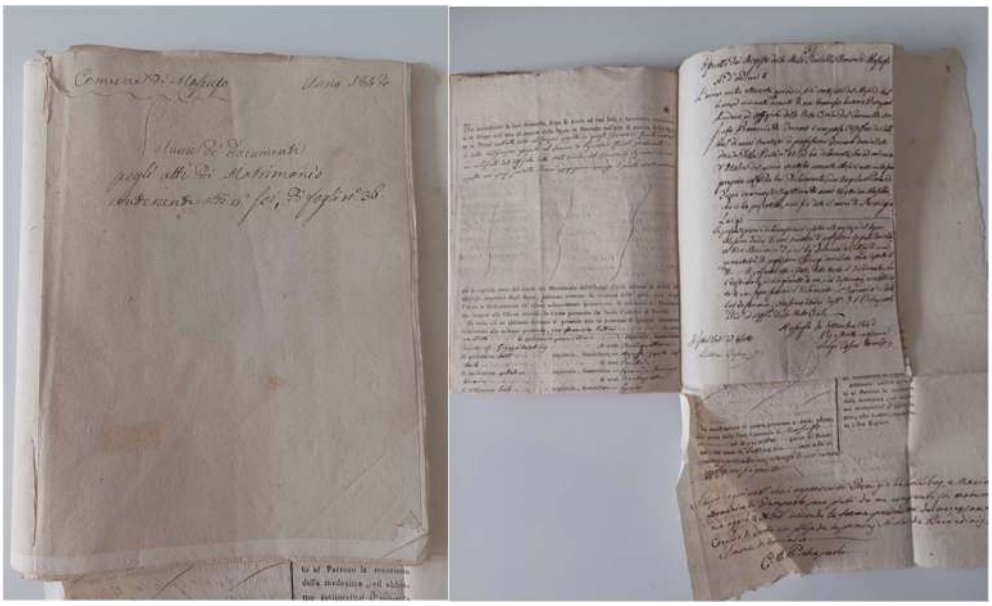
Zopito di Berardino, di anni ventidue, di professione ferraro regnicolo, domiciliato in Moscufo».

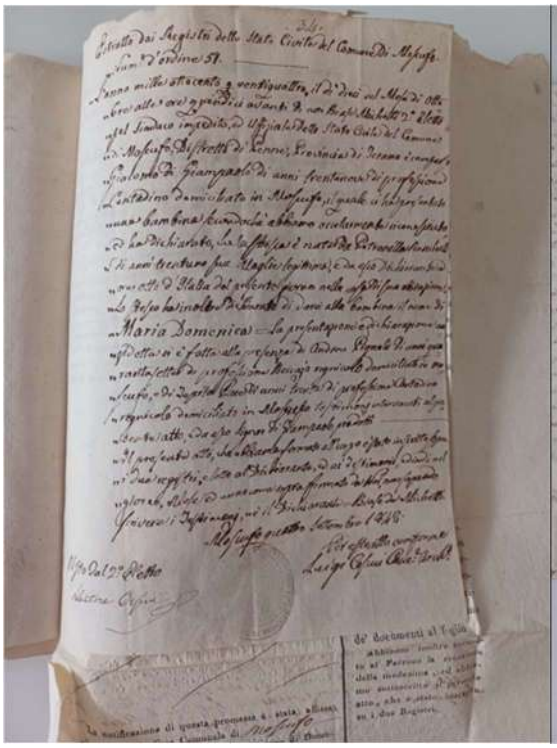
Seguono le ultime formalità: dell'atto, iscritto sopra entrambi i registri, civile e parrocchiale, si dà lettura ai testimoni e ai futuri sposi, cui ne vengono consegnate due copie uniformi sottoscritte dal sindaco «per essere presentate al Parroco, cui la celebrazione del matrimonio si appartiene». Anche tutti gli altri intervenuti vi appongono le loro firme, tranne la sposa e le madri degli sposi, avendo esse «dichiarato non saper scrivere»!

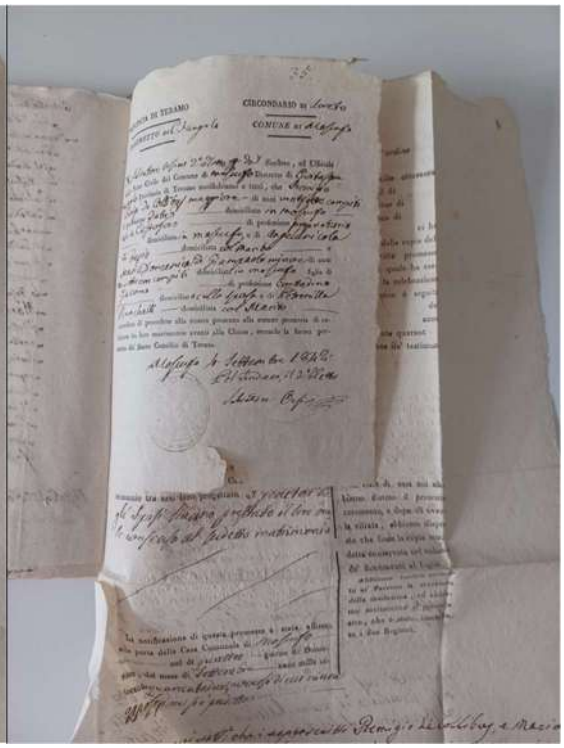
Una postilla informa che «non celebrandosi il matrimonio frà l'anno, da computarsi dalla scadenza del termine dell'affissione della notificazione, debba codesta notificazione rinnovarsi nel modo, e nelle forme espresse dalla Legge».

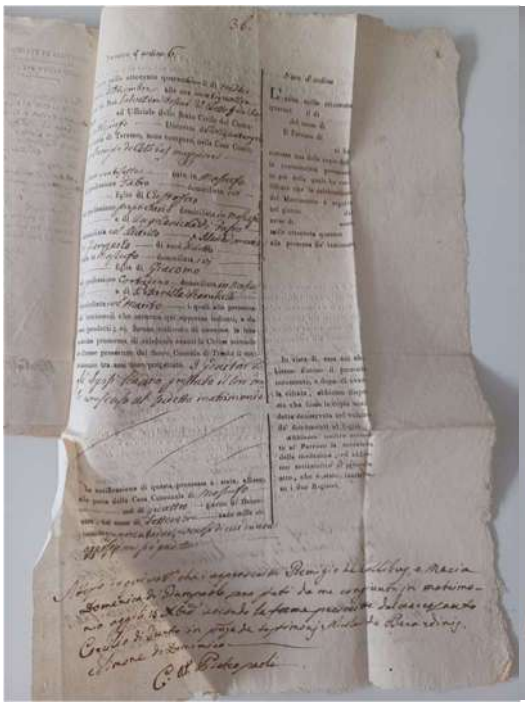
Ma non sarà necessario: l'apposito registro dei matrimonî per l'anno 1842 riporta i nomi dei due giovani al numero d'ordine 6 della Tavola alfabetica, e ne mostra celebrate le nozze religiose sotto la data del 15 dicembre: sono trascorsi poco più di tre mesi dal giorno della promessa solenne – che, in quel fatidico 4 settembre, era stata poi affissa alla porta della Casa Comunale di Moscufo – e solo due giorni dalla stipula degli accordi matrimoniali nell'ufficio del Pietropaoli.

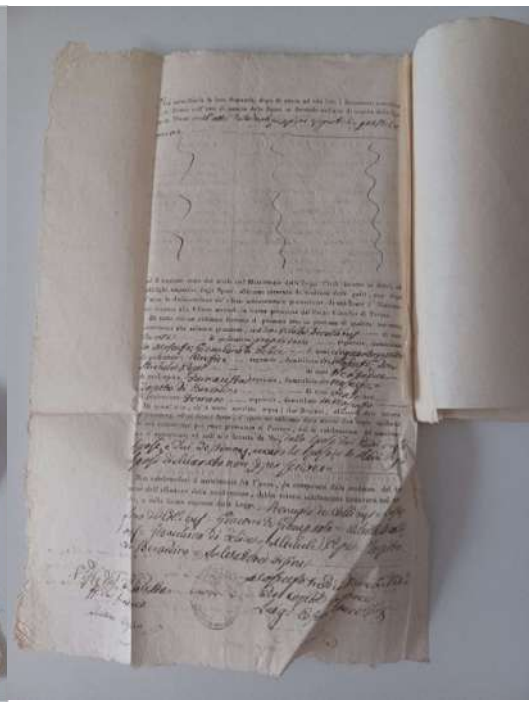
Maria Domenica, che era nata il 10 ottobre 1824, ha ormai diciotto anni: ed ecco, il dado è tratto!

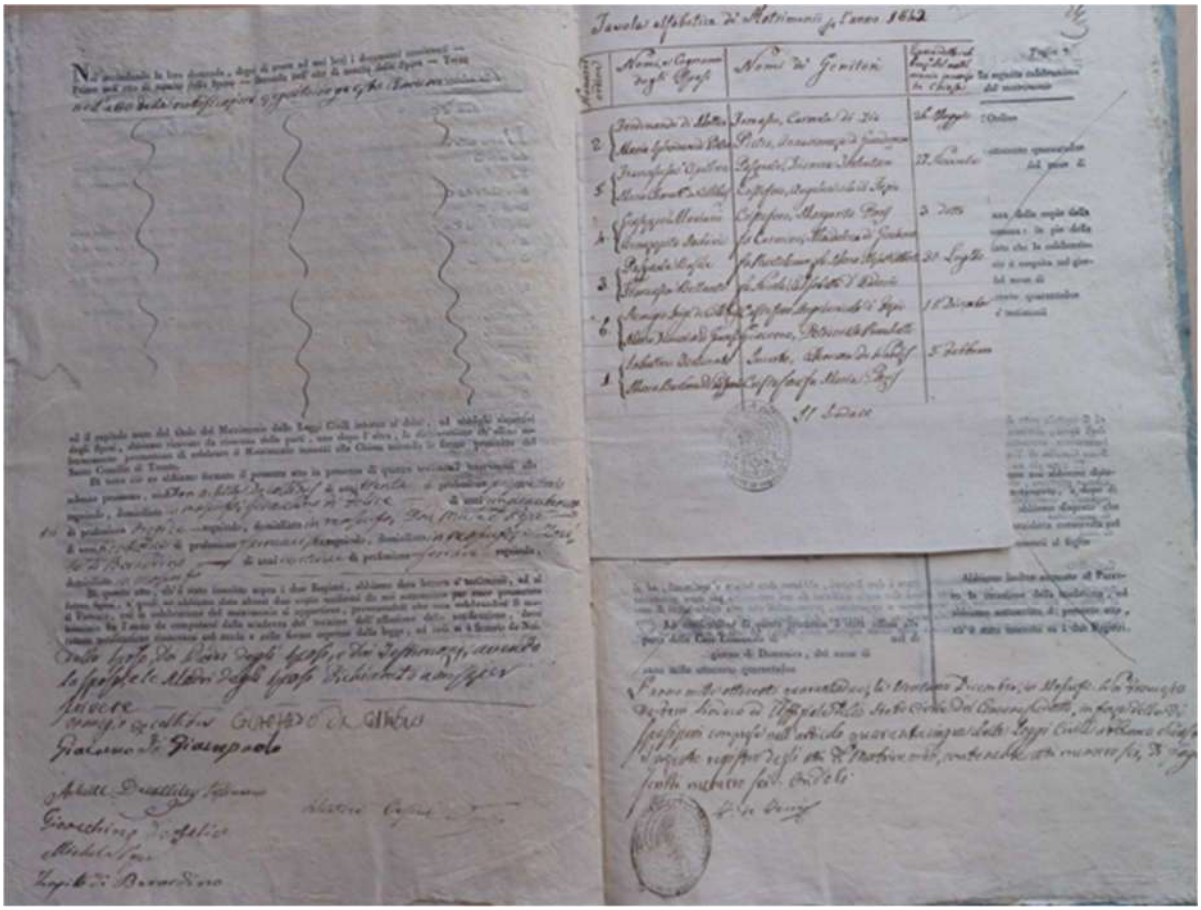


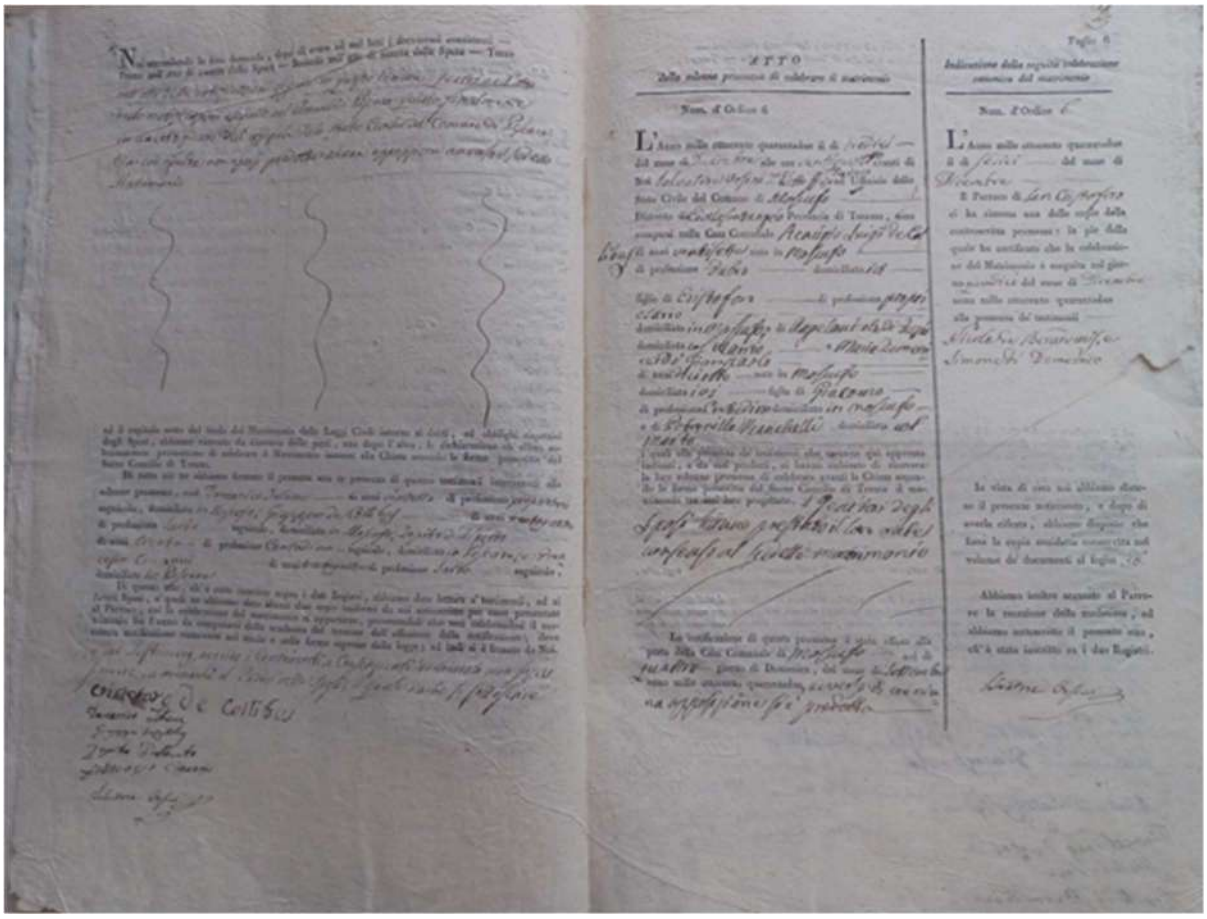






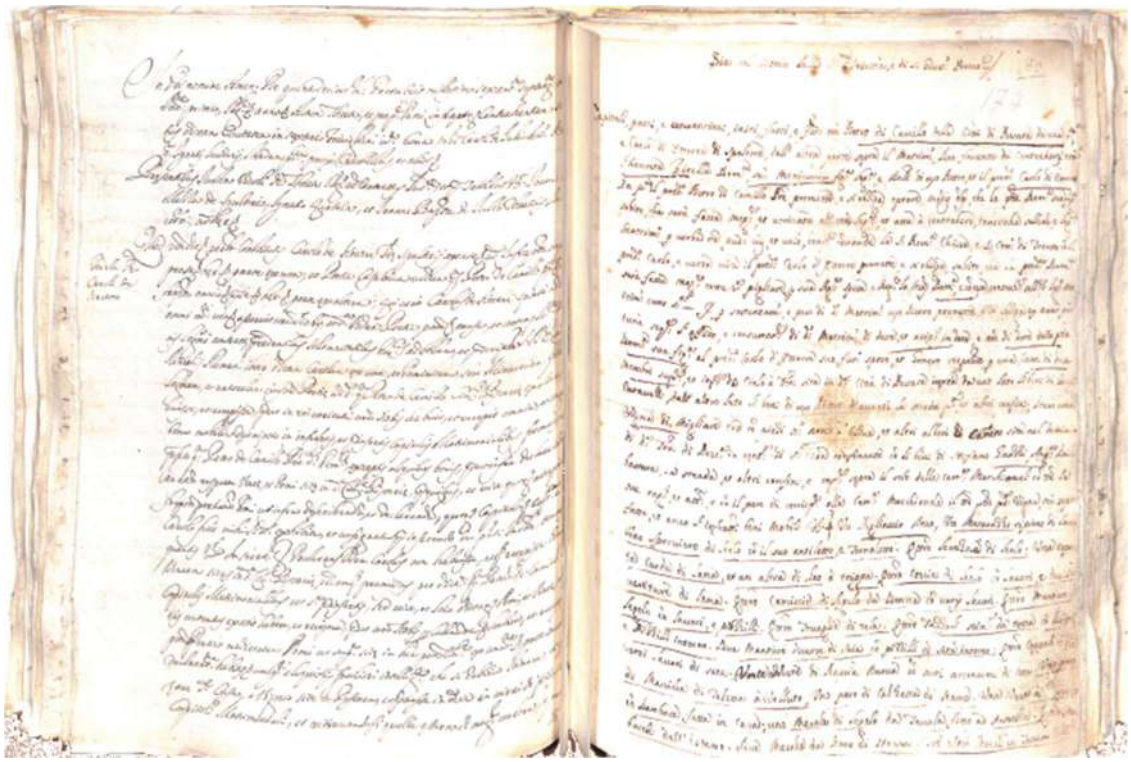


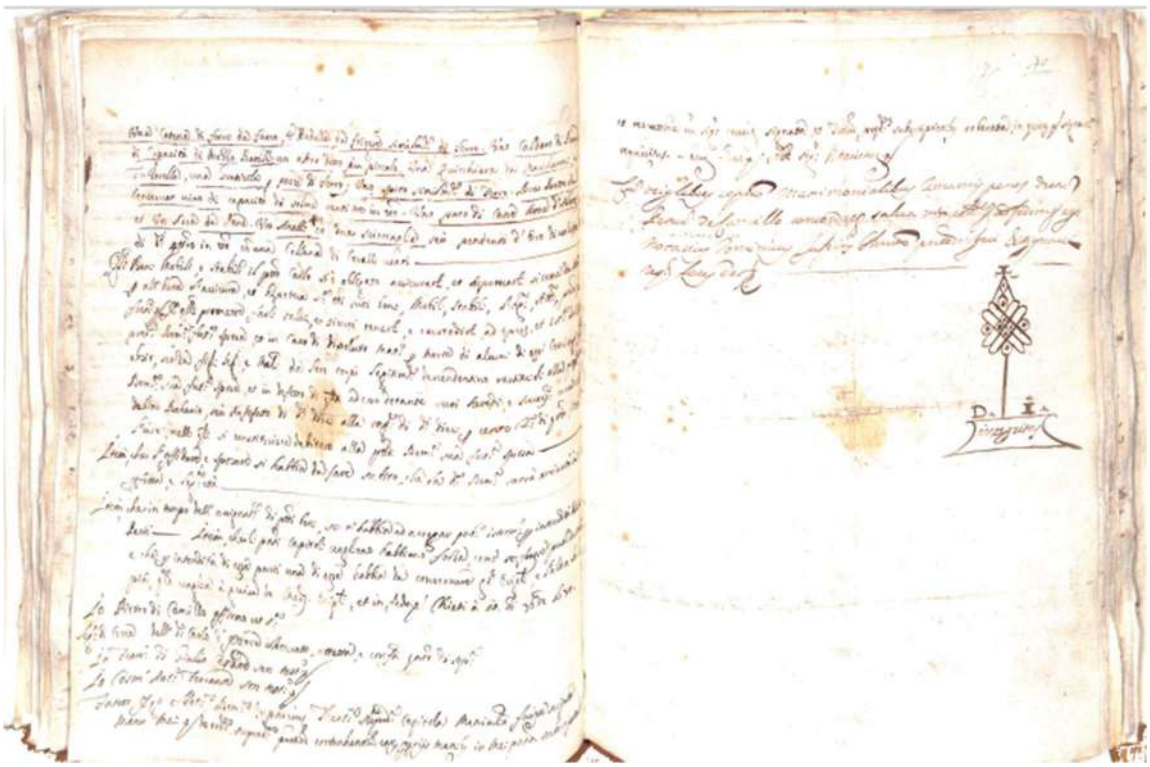


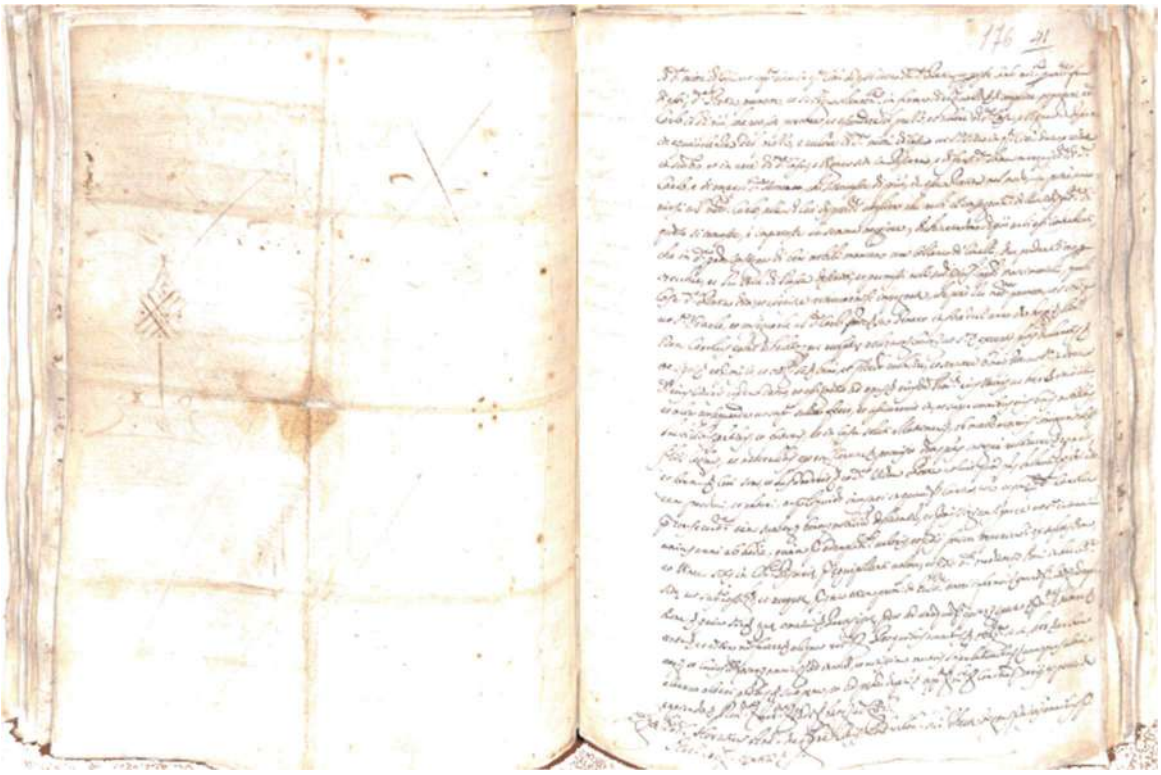


Cavalletto n. 1.

Questa sera si recita a soggetto: Menicuccia … e un'intera galleria di personaggi in cerca d'autore.









… Questa di Menicuccia è la storia vera,
che fu promessa in sposa a primavera …

… Beh, insomma: non era proprio primavera!

Per essere precisi era il 10 settembre 1670, ma era la piccola "zita" Menicuccia a trovarsi nella primavera della vita – addirittura, a quanto sembra, per usare un'espressione meno poetica, "in età pupillare"! – quando, in quel di Chieti, suo padre, Pietro di Camillo di Pescara, contrattava, dinanzi al notaio teatino *Dominicus Iuphicius* (il cui *signum tabellionale* con le iniziali «*D. I.*» e la divisa «*integritas*» campeggia in grande formato al foglio 175*r* del libro dei protocolli notarili per l'anno 1678 del collega Orazio Antonio Fiore di Pianella, che introcluse la "copia di parte" dell'atto tra le proprie carte) il futuro matrimonio che avrebbe dovuto congiungerla per il resto della vita con Carlo Ettorre di Spoltore, «subito che sarà fatta maggiore et arrivata all'età legitima et atta à contrahere».

Detto così, non suona troppo bene, ma non possiamo nemmeno essere sicuri che fosse un "cattivo padre", un "padre padrone" il suo: era una situazione abbastanza consueta e normale per quei tempi che chi aveva una bimba sui sette anni circa potesse cominciare già a ragionare sul suo accasamento e addirittura raggiungere, in proposito, un *consensus de futuro* (o *per verba de futuro*) con qualche "buon partito" [334].

In effetti, in realtà, ci appare piuttosto fortunata la piccina, se pensiamo che il suo papà prometteva al futuro genero, oltre ai soliti matarazzi, leonzola, fazzoli, mantiere, mesali, caldari, quicchiare e forzorelle, nientepopodimeno che

> «una casa di due membri superiore et inferiore da cielo à terra sita in detta città di Pescara, *iuxtà*, da uno lato, li beni di Gioseppo Caramelli, dall'altro lato li beni di esso Pietro d'avanti la strada primaria et altri confini; *item* una vigna di migliare tre con piedi numero nove d'olive et altri alberi di canneti, sita nel dominio di detta terra di Pescara, in contrada di Sacra Via, confinante con li beni di Stefano Guazzi, Angelo Imbastara, la strada et altri confini e rapidamente sopra il solo della Camera Marchionale con tutte le sue ragioni et attioni e con il peso di corrispondere alla Camera Marchionale il tertio prodotto predetta vigna, *seu* sopra fatto» [335] .

… e, perché meglio rifulgesse la sua bellezza, nel fiore dell'età, le aveva messo da parte monili di tutto rispetto:

> «un anello, con due scioccaglie seù pendenti d'oro di valuta di ducati quattro in tutto, con una collana di coralli usati».

Ebbene, cosa fosse accaduto nel frattempo, non è dato di sapere, ma fatto sta che, quando le parti si ritrovano, ben otto anni dopo, il 15 dicembre 1678, a Chieti, «*et proprie domi infrascriptorum contrahentium, sitę intus dictam civitatem in sexterio Trivigliani, iuxta bona magistri Caroli de Julio Antonio, heredum quondam Ignatii Lucidarii, stradam publicam, prope*

---

[334] Vd. il *Glossario dei termini desueti riscontrati negli atti matrimoniali di Archivio*, a cura di GIULIO MASTRANGELO in: «MATHERA», II (2018), 5, 21 settembre, pp. 30-33 (on line: <https://www.rivistamathera.it/wp-content/uploads/2019/09/Mathera-5-rivista-completa-min.pdf>): «[…] le formule «*per verba de futuro*» e «*per verba de praesenti*» […] furono introdotte dai canonisti e dai glossatori […]. A cominciare da Ugo di S. Vittore, si iniziò a teorizzare e a formulare la distinzione tra *consensus de praesenti* (o *per verba de praesenti*) e *consensus de futuro* (o *per verba de futuro*). La distinzione intendeva porre in rilievo che la *desponsatio* «è soltanto la promessa di un consenso ancora non esistente o non ancora operante (*pactio et promissio futuri consensus*) in quanto *spondere* non è *dare aut facere ma soltanto promittere*» […]. La riflessione verteva altresì sulla validità del matrimonio tra fanciulli, quando l'età dei nubendi (o di uno di essi) fosse al di sotto dell'età legale. Si riteneva che l'età minima per contrarre gli sponsali *per verba de futuro* fosse di 7 anni e che invece per contrarre matrimonio *per verba de praesenti* occorresse l'età minima di 14 anni per l'uomo e di 12 per la donna 10 […]».

[335] Come ha evidenziato DENISE BEZZINA, *Dote, antefatto, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII*, in: *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*, a cura di PAOLA GUGLIELMOTTI, pp. 69-136 (< http://www.rmoa.unina.it/5467/1/III%20Bezzina%20Doti.pdf >), partic. p. 98, «le occasioni rilevabili in cui la dote viene corrisposta in proprietà immobili sono in realtà scarse, soprattutto perché tali beni sono considerati una parte imprescindibile del patrimonio di famiglia e, come tali, devono essere passati direttamente agli eredi».

Crucellistis et alios etc.», alla presenza del giudice ai contratti Giustino Vicoli di Chieti e del notaio «*Horatius Antonius de Flore, civis Planellensis, hic, Theate, degens*», Pietro di Camillo non è più in vita, le nozze sono già avvenute «*prȩcedentibus solemnitatibus ecclesiasticis ad stilum et prȩscripta Sanctȩ Romanȩ Ecclesiȩ eiusque Ritualis Romani*» e genero e suocera, ossia don Carlo Ettorre e la vedova Porzia, sono già alle prese con qualche prima divergenza d'opinione.

Eh, sì, perché Porzia al momento non è in condizione di potere consegnare «una collana de' coralli, due pendenti d'oro per orecchie et la veste di rascia descritti et promessi nelli suddetti preinserti capitoli matrimoniali, quali cose detta Portia dice et asserisce ritrovarsi impegnate […]», né tantomeno la casa di due membri con annessa vigna in cambio della quale gli propone una «*medietatem domi […] sitȩ in hac prȩdicta civitate*», assicurandogli solennemente di rifonderlo, ove dovesse accertare lo svantaggio dello scambio, nonché di recuperare i beni mobili mancanti all'appello « *in terminum unius anni ab hodie*».

Don Carlo Ettorre appare alquanto magnanimo e, dando credito alle parole di Porzia, rinuncia ad avvalersi dell'"*exceptio non habitorum, non receptorum nec sibi ipsi realiter et cum effectu assignatorum «reliquorum bonorum»*", ma non è un ingenuo e strappa alla medesima la clausola «*quod prȩsens instrumentum posse criminaliter etiam produci et prȩsentari ac pro liquido incusari in quacumque curia, loco et foro per dictum Carolum pro consecutione tam supradictorum bonorum mobilium deficentium et promissorum consignare ut supra in terminum unius anni ab hodie quam pro ademplimento valoris et prȩtii forsan reperiendi ex supradictis domo et vinea, sitis in civitate Piscariȩ pro equipollenti valore et prȩtio dictȩ medietatis domi in hac civitate sitȩ, ut supra assignatȩ et receptȩ, pro qua etiam promisit de evictione teneri in forma* etc., *omnemque litem* etc. *cum refectione* etc. *quia sic* etc.».

***

E Menicuccia? Che ne pensava di tutto questo?

Si era compiaciuta, da bambina, all'idea di sposare il suo "principe azzurro", lei che, come Cenerentola, si era trovata magicamente equipaggiata di sfarzose risorse destinate a dileguarsi all'alba? [336]

[336] Per quanto sia evidente che la vulgata relativa all'assenza di autentici legami d'amore e intimità nelle famiglie dell'*Ancien régime* sia qualcosa di più concreto e solido di uno stereotipo eretto su fragili fondamenta è anche vero che esso non va cavalcato a oltranza.

Mette conto, in proposito di riportare per esteso un'attenta riflessione di Raffaella Sarti, tratta dal capitolo conclusivo del suo volume *Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell'Europa moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1999 (on line: <https://www.laterza.it/vitadicasa/>):

> «[…] I principali studiosi che negli anni Sessanta-Settanta indagarono la qualità delle relazioni familiari […] ritenevano […] che nel corso del tempo si fosse passati da un tipo di famiglia in cui tanto i rapporti tra coniugi quanto quelli tra genitori e figli erano freddi e anaffettivi ad un tipo di famiglia in cui l'amore, l'affetto, l'intimità giocavano un ruolo centrale. In questo senso, Philippe

O forse era una muta ribellione, come quella della Marianna Ucrìa di Dacia Maraini, il sentimento che le suscitava quel marito assegnatole?

Le nostre carte questo non ce lo dicono, ma forse un lettore abbastanza sensibile e intelligente da sapere come *intus-legere* il testo in filigrana, riuscirà a comprenderlo.

Forse lo pungerà vaghezza di scrivere un dramma su di lei, proprio come il notaio Nicola Spinosa di Spoltore, che, al f. 31r del suo registro dell'anno 1736 [337], pensò bene di risarcire una menda delle sue carte incollandovi un frammento autografo di una scena di un dramma avente per protagonista una "Principessa" da lui idealizzata.

E allora magari se la vedrà apparire davanti e chiedere:

Ariès sosteneva che solo a partire dal Seicento l'infanzia era stata individuata come fase specifica della vita e che solo da allora i figli piccoli avevano cominciato ad essere visti dai genitori come esseri umani di cui essi erano responsabili. Lawrence Stone riteneva che il modello «affettivo, permissivo, e aperto alle esigenze del bambino» si fosse affermato negli strati superiori della borghesia e nella squirarchy inglesi tra il 1660 e il 1800. Edward Shorter pensava che «l'amore materno» fosse legato allo sviluppo del capitalismo, che innalzando il tenore di vita dei ceti medi avrebbe permesso alle madri di dedicare più tempo ai figli. E riconduceva allo sviluppo capitalistico anche l'affermarsi dell'«amore romantico», che a suo avviso era nato tra il proletariato industriale: sempre più inseriti nell'economia di mercato, gli operai avrebbero per primi sviluppato una mentalità individualistica orientata al soddisfacimento dei desideri soggettivi invece che al rispetto delle rigide norme tradizionali. Secondo Stone, invece, il passaggio da matrimoni combinati per interesse a matrimoni d'amore si era andato realizzando nei ceti medi inglesi a partire più o meno dal 1660 […]. Questi autori avevano insomma opinioni diverse riguardo a come, dove e quando fosse nata la «famiglia moderna». Concordavano tuttavia sul fatto che essa fosse legata ad un profondo cambiamento della sensibilità di uomini e donne, e più precisamente ad un aumento dell'affettività, per dirla con le parole di Stone […].

Ma come giudicare allora i sentimenti di quel muratore bolognese che nel 1462, quando sua moglie Caterina muore di parto, scrive disperato nel suo straordinario diario: «Yo li fiè quelo che meffò impossibile per camparla perchè yo l'amava quanto fose imposibile perchè non credo che nè sia nè foe mae una migiore di lei» [= «io le feci quello che mi fu possibile per salvarla perché io l'amavo con tutto l'amore possibile perché credo che non ci sia né ci sia mai stata una migliore di lei»]? […] E che dire di quel Giovan Tomaso, musulmano convertitosi al cristianesimo, schiavo del collegio gesuitico di Palermo, che è «diligente nel far li servitii et è fidele» ma – come egli stesso ammette verso il 1554 – ha la tentazione di fuggire per «poter travagliare et guadagnar per riscotere sua mogliera e suo figliolo», catturati insieme a lui e anch'essi schiavi? [= «per poter lavorare e guadagnare per pagare il riscatto per sua moglie e il suo figliolo»]. Quel Giovan Tomaso che, nel 1556, rimasto schiavo, è ormai arrivato ad un punto tale di disperazione da non esser più «determinato né di vivere né di morire»? […] Che dire della sensibilità di Elisabeth de Boullion, che ai primi del Seicento confessava di soffrire, quando i suoi figli erano malati, «l'esasperante pena di una madre che vive costantemente nella paura, troppo debole per credere nella promessa di Dio di volgere tutto in bene»? […]

Sono frammenti di un passato lontano che tuttavia danno l'impressione di sentimenti, affetti e legami familiari molto intensi. Le ricerche condotte negli ultimi anni hanno in effetti portato alla luce una gran quantità di documenti di analogo tenore, tanto che oggi più di uno storico sottolinea l'importanza dell'amore nei rapporti familiari d'Ancien régime […].

Dobbiamo allora concludere che – contrariamente a quello che si pensava alcuni anni fa – non è cambiato nulla nelle relazioni tra mogli e mariti, e in quelle tra genitori e figli? Sarebbe una conclusione un po' troppo affrettata. […]».

[337] AsPe, *Fondo notarile*, b. 314, vol. 2, ff. 27*r*-32*r*, partic. f. 31*r*.

«[…] Senta, per favore: ce lo faccia rappresentar subito questo dramma, perché vedrà che a un certo punto […]»! [338]

Bene. Se è questo che desidera, abbiamo pane per i suoi denti e, grazie ai nostri notai – Giovanni Blasiotti di Penne, Clemente Brandimarte di *Castrum Vetus Inferius*, Dario Canale e Orazio Antonio Fiore di Pianella, Tommaso Sciulli di Alanno, Ludovico di Berardino di Pescara e molti altri – possiamo offrirgli un'intera galleria di "personaggi in cerca d'autore"!

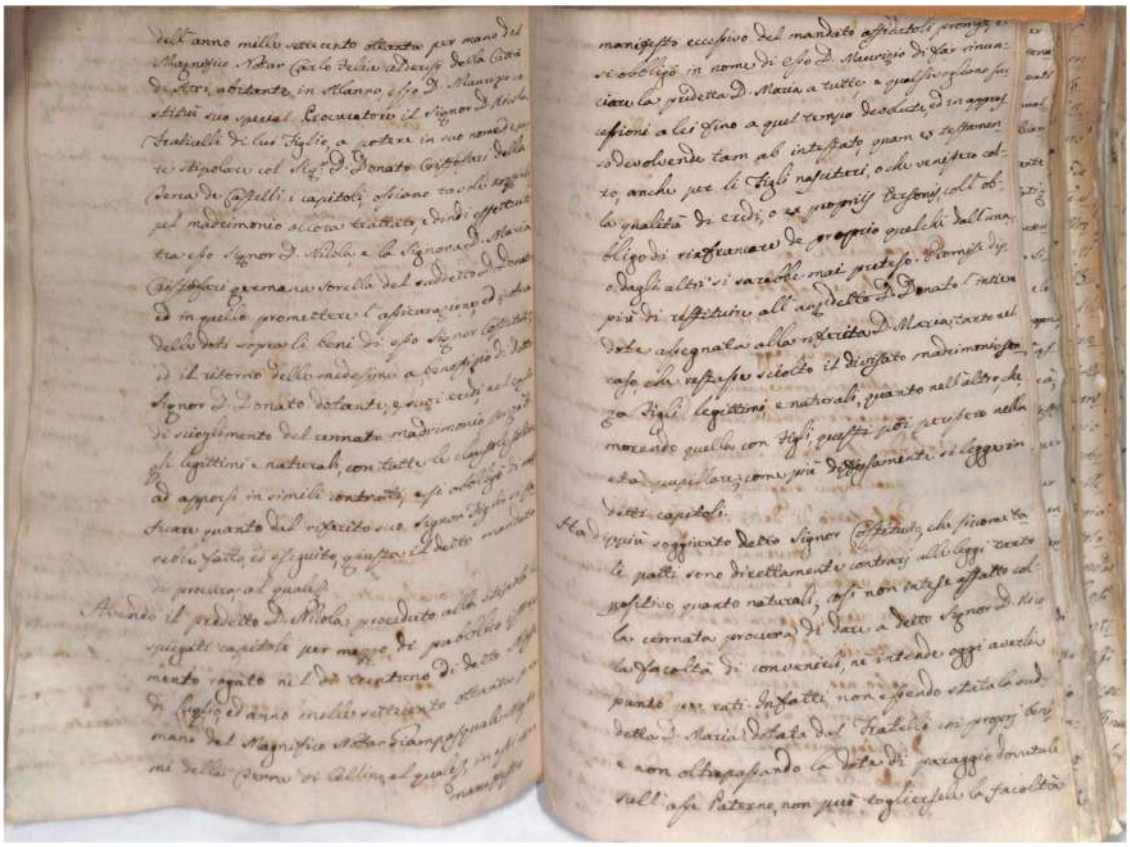
(* PER LA GALLERIA SI RINVIA ALLA PRIMA SEZIONE DI QUESTO LAVORO, INTITOLATA «PARTE I - PERCORSO TEMATICO»)

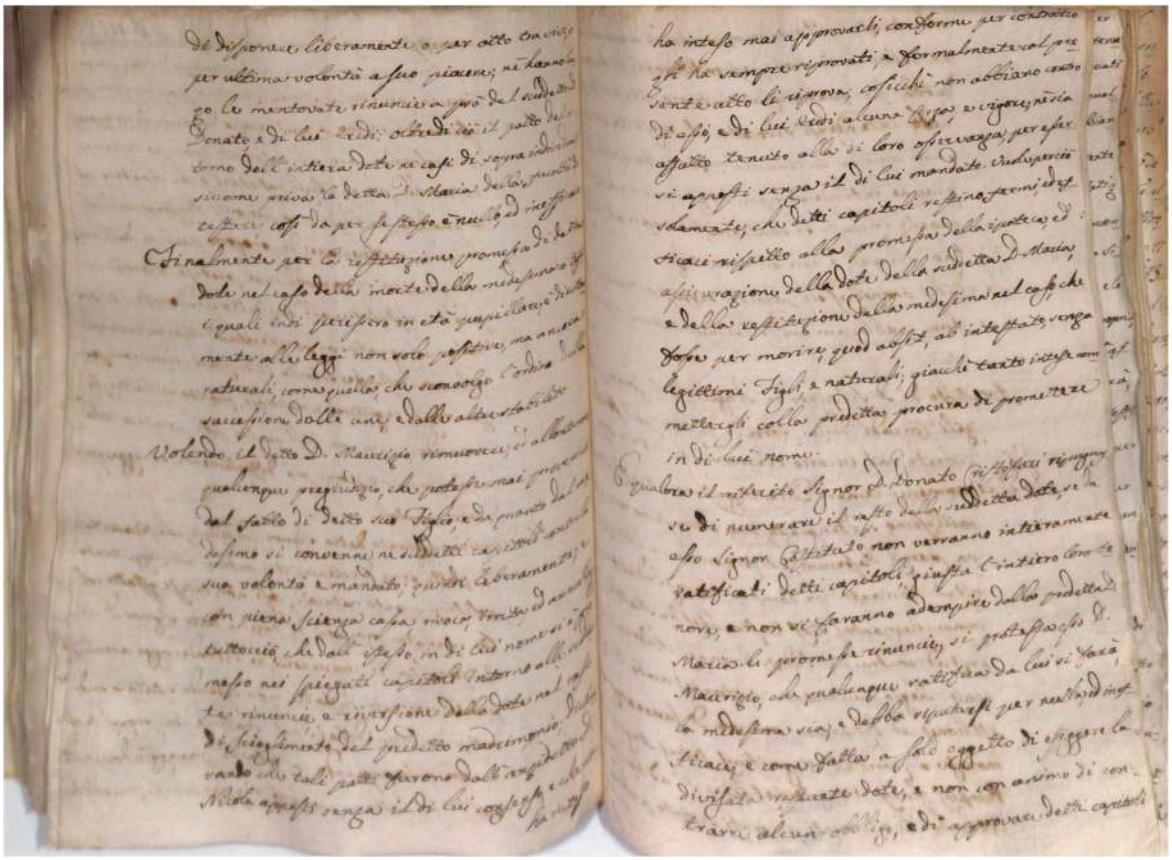
[338] LUIGI PIRANDELLO, *Sei personaggi in cerca d'autore. Commedia da fare*, Firenze, Bemporad e figlio, 1924, p. 20.

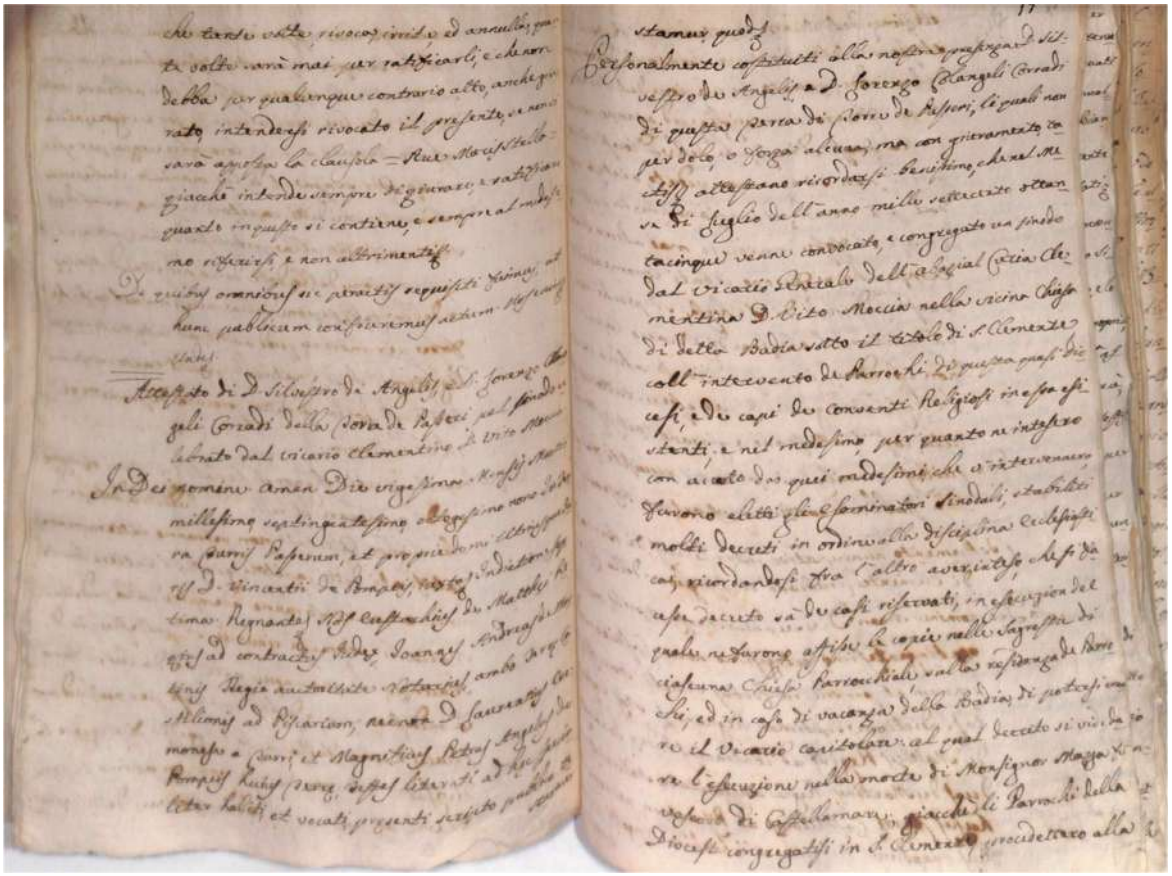
Cavalletto n. 2.

Il difensore delle donne … e una scampagnata storica nell'"Abruzzo pittoresco".









"A me, Maurizio Fraticelli di Torre de' Passeri, non la si fa in barba!" [339].

Ci pare quasi di sentirlo, col suo tono irruente e piccato, questo signore che aveva avuto la bella idea di mandare il proprio figlio Nicola – con apposita procura del 28 luglio 1780, redatta dal notaio Carlo Felice Alderisii di Atri, residente in Alanno – a trattare con don Donato Cristofari di Castelli, fratello della futura nuora Maria, e a stipulare autonomamente «i capitoli ossiano tavole nozziali pel madrimonio allora trattato e dindi effettuito tra esso signor don Nicola e la signora donna Maria Cristofari […] ed in quello promettere l'assicurazione ed ipoteca delle doti sopra li beni di esso signor costituito ed il ritorno delle medesime a benefizio di detto signor don Donato dotante e suoi eredi, nel caso di scioglimento del cennato madrimonio senza figli legittimi e naturali, con tutte le clausole solite ad apporsi in simili contratti».

Si tratta delle comuni norme che prevedevano gli statuti cittadini fin dal tardo Cinquecento, come, per portare un solo esempio eloquente, quello di Ancarano:

> «Esclusione dalla successione delle donne dotate o non dotate in presenza di maschi.
>
> Diciamo e ordiniamo che le figlie dotate o quelle cui per testamento o per altra ultima volontà o per atto tra vivi sia stata da chiunque costituita la dote non succedono al padre, alla madre e al fratello o ad alcuno della loro stirpe, se esistono fratelli maschi o nipoti discendenti da fratelli, neppure per il supplemento della legittima, tanto nei beni paterni quanto in quelli materni. E lo stesso diciamo per le nepoti nei confronti dell'avo. E se non siano state dotate o se la dote non è stata alle stesse costituita, siano esse dotate dopo adeguata valutazione della condizione personale e del casato. E questa disposizione abbia luogo per il passato, per il presente e per il futuro».
>
> *Statuti del Castello di Ancarano*,
> trascritti e tradotti da PAOLA CLEMENTI, Atri, Colleluori, 1975
> (Libro II: Delle cause civili, rubrica 13, pp. 52-53) [340].

Ma quello che gli era stato poi mostrato, ad accordi conclusi e suggellati tramite lo strumento notarile del 31 luglio 1780, rogato dal notaio Giampasquale Massimi di Cellino, non gli era piaciuto né punto né poco.

Certo, si era astenuto, per quieto vivere, dall'intervenire a seminare zizzania, suscitando polemiche in un momento così delicato per i due giovani, ma sapeva bene in cuor suo che si era andati davvero troppo oltre nel penalizzare la povera signora Maria, cui non solo si era imposta la rinunzia a «tutte e qualsivogliono successioni a lei fino a quel tempo devolute

---

[339] Si tratta di un'importantissima famiglia di ceramisti, originaria di Castelli, sulla quale vd., *e. g.*, DIEGO TROIANO, *Genealogia della famiglia Pardi di Castelli. Parte prima. Dal Cinquecento alla metà del Settecento*, in: in "Azulejos. Rivista di Studi Ceramici", 5, 2010, Sambuceto (CH) 2010, pp. 205-278.

[340] Circa la data, la curatrice dell'edizione osserva, alla pagina XIV, che «*n*on risultano altre aggiunte posteriori al 1586; è probabile che il *corpus* degli statuti sia di mano del Podestà Acerbotti, anche se non vi appare la sua firma, oppure si tratti di copia fatta fra il 1563 e il 1567, anno della approvazione firmata dal vescovo Camaiani».

ed in appresso devolvende *tam ab intestato, quam ex testamento*, anche per li figli […]», ma si era addirittura tolta la potestà di disporre del suo con testamenti o donazioni *inter vivos*, tramite un'assurda clausola inerente alla restituzione della dote, che si era voluta rendere efficace nel remoto caso della morte della donna in presenza di figli, qualora questi fossero, a loro volta, venuti a mancare in età pupillare, così da scavalcarne appunto il sacrosanto diritto di testare o donare, con una sorta di bizzarro "*ὕστερον πρότερον*".

Nel giro di un decennio, però, possono verificarsi tante circostanze: anche alcune di quelle congetturate in via del tutto fittizia in un atto notarile.

E così il nostro si decide finalmente a scendere in campo e a difendere la propria progenie, ma anche Maria nonché con lei – se è vero che, come si suol dire, "*consuetudo facit legem*" – molte altre donne dell'epoca e del tempo a venire!

Sentiamo dalle sue stesse parole cosa eccepisce, il 19 marzo 1789, alla presenza di Giovanni Andrea de Martinis *terrę Castilionis ad Piscariam*:

Torre de' Passeri, 1789 marzo 19

«Dichiarazione e protesta del Signor Maurizio Fraticelli della Torre de Passeri intorno a capitoli madrimoniali formati dal Magnifico Nicola Fraticelli, suo Figlio».

In dei nomine, amen. Die decima nona mensis Martii millesimo septingentesimo octogesimo nono. In terra Turris Passerum, et proprie Magnifici Mauritii Fraticelli, iuxta etc., *indictione septima, regnante* etc. [341] *Nos, Eustachius de Mattheis, regius ad contractus iudex, Joannes Andreas de Martinis, regia auctoritate notarius, ambo Terrę Castilionis ad Piscariam, necnon Carolus Antonius de Donatis, Nicolaus de Lutiis et Bonaventura de Salvio huius Terrę Turris Passerum, testes literati ad hęc specialiter habiti et vocati, prędenti scripto publico testamur quod* etc.

Personalmente costituito alla nostra presenza il signor don Maurizio Fraticelli di questa terra della Torre de Passeri, agente ed interveniente alle cose infrascritte per se stesso, suoi eredi e successori *ecc.* Il medesimo liberamente ed in ogni altra miglior via *ecc.* con giuramento *tactis ecc.* ave asserito e dichiarato come, con procura formata sotto il dì ventotto luglio dell'anno mille settecento ottanta per mano del magnifico notar Carlo Felice Alderisii della città di Atri, abitante in Alanno, esso don Maurizio costituì suo special procuratore il signor don Nicola Fraticelli, di lui figlio, a potere in suo nome e parte stipolare col signor don Donato Cristofari della terra dei Castelli i capitoli, o siano tavole nozziali, pel madrimonio allora trattato, e dindi effettuito, tra esso signor don Nicola e la signora donna

[341] Ferdinando IV di Napoli, III di Sicilia e, dal 12 dicembre 1816, I delle due Sicilie, in carica dal 6 ottobre 1759 alla morte, sopravvenuta a Napoli il 4 gennaio 1825, con due temporanee cesure dal 23 gennaio 1799 al 2 giugno 1815 e di nuovo dal 15 marzo al 15 maggio 1821. Vd. ADRIANO CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni. Tavole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche* (seconda edizione interamente rifatta ed ampliata), Milano, Hoepli, 1930, pp. 440-441).

Maria Cristofari, germana sorella del suddetto don Donato ed in quello promettere l'assicurazione ed ipoteca delle doti sopra li beni di esso signor costituito ed il ritorno delle medesime a benefizio di detto signor don Donato dotante e suoi eredi nel caso di scioglimento del cennato madrimonio senza figli legittimi e naturali, con tutte le clausole solite ad apporsi in simili contratti, e si obbligò di ratificare quanto dal riferito suo signor figlio si sarebbe fatto ed eseguito, giusta il detto mandato di procura, al quale *ecc.* Avendo il predetto don Nicola proceduto alla stipola de spiegati capitoli per mezzo di pubblico istromento, rogato nel dì trentuno di detto mese di luglio ed anno mille settecento ottanta per mano del magnifico notar Giampasquale Massimi della terra di Cellino, al quale *ecc.* in essi, con [manifesto] || manifesto eccessivo del mandato affidatoli, promise e si obbligò in nome di esso don Maurizio di far rinunciare la predetta donna Maria a tutte e qualsivogliono successioni a lei fino a quel tempo devolute ed in appresso devolvende *tam ab intestato, quam ex testamento*, anche per li figli nascituri o che venissero colla qualità di eredi o *ex propriis personis*, coll'obbligo di rinfrancare de proprio quelché dall'una o dagli altri si sarebbe mai preteso. Promise dippiù di restituire all'anzidetto don Donato l'intiera dote assegnata alla riferita donna Maria, tanto nel caso che restasse sciolto il divisato madrimonio senza figli legittimi e naturali quanto nell'altro che, morendo quella con figli, questi poi perissero nella età pupillare, come più diffusamente si legge in detti capitoli. Ha di più soggiunto detto signor costituito che, siccome tali patti sono direttamente contrari alle leggi tanto positive quanto naturali, così non intese affatto colla cennata procura di dare a detto signor don Nicola facoltà di convenirli, né intende oggi averli punto per rati. Infatti, non essendo stata la suddetta donna Maria dotata dal fratello [342] coi propri beni e non oltrepassando la dote di paraggio dovutole sull'asse paterno, non può togliersele la facoltà || di disponere liberamente, o per atto tra vivi o per ultima volontà, a suo piacere, né hanno luogo le mentovate rinuncie a prò del suddetto don Donato e di lui eredi: oltre di ciò il patto del ritorno dell'intiera dote ne casi di sopra individuati, siccome priva la detta donna Maria della facoltà di testare, così da per se stesso è nullo ed inefficace. Finalmente, per la restituzione promessa di detta dote nel caso della morte della medesima co figli, i quali indi perissero in età pupillare, è direttamente <contraria> alle leggi non solo positive, ma ancora naturali, come quella che sconvolge l'ordine della successione dalle une e dalle altre stabilito. Volendo il detto Don Maurizio rimuovere ed allontanare qualunque pregiudizio che potesse mai provenire dal fatto di detto suo figlio e da quanto dal medesimo si convenne ne suddetti capitoli contro la sua volontà e mandato, quindi liberamente, e con piena scienza, cassa, rivoca, irrita ed annulla ecc. tutto ciò che dall'istesso in di lui nome si è promesso nei spiegati capitoli intorno alle suddette rinuncie e riversione della dote nel caso di scioglimento del predetto madrimonio, dichiarando che tali patti furono dall'anzidetto

[342] La <o> di «fratello» è corretta su una <i> precedente, evidentemente sfuggita per errore.

don Nicola apposti senza il di lui consenso e che non [ha inteso] || ha inteso mai approvarli, conforme per contratto gli ha sempre riprovati e formalmente col presente atto li riprova, cosicché non abbiano contro di esso e di lui eredi alcuna forza e vigore né sia affatto tenuto alla di loro osservanza per essersi apposti senza il di lui mandato. Vuole perciò solamente che detti capitoli restino fermi ed efficaci rispetto alla promessa della ipoteca ed assicurazione della dote della suddetta donna Maria e della restituzione della medesima nel caso che fosse per morire, *quod absit*, *ab intestato*, senza legittimi figli e naturali, giacché tanto intese commettergli colla predetta procura di promettere in di lui nome. E qualora il riferito signor don Donato Cristofari ripugnasse di numerare il resto della suddetta dote se da esso signor costituito non verranno intieramente ratificati detti capitoli, giusta l'intiero loro tenore e non si faranno adempiere dalla predetta donna Maria le promesse rinuncie, si protesta esso don Maurizio che, qualunque ratifica da lui si farà, la medesima sia e debba riputarsi per nulla ed inefficace e come fatta a solo oggetto di esiggere la divisata restante dote e non con animo di contrarre alcun obbligo e di approvare detti capitoli || che tante volte rivoca, irrita ed annulla quante volte sarà mai per ratificarli e che non debba per qualunque contrario atto, anche giurato, intendersi rivocato il presente, se non vi sarà apposta la clausola «*Ave, Maris Stella*» giacché intende sempre di giurare e ratificare quanto in questo si contiene e sempre al medesimo riferirsi, e non altrimenti, *ecc.*

De quibus omnibus, sic peractis, requisiti fuimus ut hunc publicum conficeremus actum. Nos enim, etc. *Unde,* etc.

(* PER LA GALLERIA SI RINVIA ALLA SECONDA SEZIONE DI QUESTO LAVORO, INTITOLATA «PARTE II - PERCORSO GEOGRAFICO»)



Amy Atkinson, Paesaggio abruzzese
(ripr.: *Abruzzo pittoresco. Viaggi dalla Marsica a Pescara 1876-1918*. Introduzione di Attilio Brilli, Città di Castello (Pg), Edimond, 1997, p. 21).